

STUDI VENEZIANI



FONDAZIONE GIORGIO CINI ONLUS
SAN GIORGIO MAGGIORE · VENEZIA

*

Direttore scientifico:
GINO BENZONI

Segreteria e Redazione scientifica:

ISTITUTO PER LA STORIA DELLA SOCIETÀ E DELLO STATO VENEZIANO

FONDAZIONE GIORGIO CINI (Onlus)
Isola di San Giorgio Maggiore, I 30124 Venezia,
tel. +39 041 2710227, fax +39 041 5223563, storia@cini.it

*

Registrazione del Tribunale di Pisa N. 9 del 10.4.1985

Direttore responsabile:
GILBERTO PIZZAMIGLIO

STUDI VENEZIANI

N. S. LVIII (2009)



PISA · ROMA
FABRIZIO SERRA EDITORE
MMX

Amministrazione e abbonamenti:
FABRIZIO SERRA EDITORE
Casella postale n. 1, Succursale n. 8, I 56123 Pisa

Uffici di Pisa:
Via Santa Bibbiana 28, I 56127 Pisa,
tel. +39 050 542332, fax +39 050 574888, fse@libraweb.net

Uffici di Roma:
Via Carlo Emanuele I 48, I 00185 Roma,
tel. +39 06 70452494, fax +39 06 70476605, fse.roma@libraweb.net
www.libraweb.net

*

© 2010, TUTTI I DIRITTI RISERVATI
Stampato in Italia · Printed in Italy

*

ISSN 0392-0437
ISSN ELETTRONICO 1724-1790

SOMMARIO

STUDI

FRANCESCO BORRI, <i>La Dalmazia altomedievale tra discontinuità e racconto storico (secc. VII-VIII)</i>	15
ROBERTA FUNGHER, <i>La donna negli statuti di Treviso e Conegliano (secc. XIII-XV)</i>	53
GIORGIO BELLAVITIS, <i>Lo sconosciuto progetto dello Scamozzi per il Palazzo del podestà di Vicenza e l'equivoco del Palazzo Ducale Palladiano</i>	137
MICHELA MIRAVAL, <i>Celibato e sessualità degli ecclesiastici nella Venezia del Seicento</i>	177
MICHELE ZAMPEDRI, <i>Il processo penale austriaco nel Regno Lombardo-Veneto. L'omicidio di Antonia Crovato (Vicenza, 1845)</i>	219
ELIANA BIASIOLO, <i>La Corte d'Appello di Venezia nel 1848-1849. Il Codice penale. I giudici. La rivoluzione</i>	297

NOTE E DOCUMENTI

MASSIMO GALTAROSSA, <i>L'idea del tribunato nella storia della Repubblica di Venezia</i>	405
FRANCESCA BORGIO, <i>Il procuratore e il banchiere: una nota per Andrea Dolfin</i>	421
ALESSIA GIACHERY, <i>Domenico e Giovanbattista Guerra stampatori a Venezia nel Cinquecento</i>	439
MORENO ZAGATO, <i>Di vampiri nelle terre dalmate e istriane (sec. XVIII)</i>	449
CARLA BOCCATO, <i>Per la storia della salvaguardia del patrimonio pittorico ecclesiastico veneto: i casi di Padova (1773-1775) e di Treviso (1773-1777)</i>	497
STEFANO TROVATO, <i>Giuliano l'Apostata: «Temuto e riverito principe, modesto e popolar cittadino, magistrato integerrimo, sapiente legislatore, filosofo e letterato insigne», secondo un mercante e letterato greco-veneto di inizio Ottocento</i>	515

RECENSIONI

PIETRO IOLY ZORATTINI, <i>I nomi degli altri...</i> (Carla Boccato)	549
DAVID CELETTI, <i>La canapa nella Repubblica veneta...</i> (Mauro Pitteri)	552

<i>Il collezionismo d'arte a Venezia...</i> , a cura di Linda Borean... (Massimo Favilla, Ruggero Rugolo)	556
MAURO PITTERI, <i>Per una confinazione «equa e giusta». Andrea Tron e la politica dei confini...</i> (Jacopo Pizzeghello)	559
MASSIMO ROSSI, <i>L'officina della Kriegskarte. Anton von Zach e le cartografie degli stati veneti, 1796-1805...</i> (Piero Falchetta)	565
GILBERTO GANZER, VANIA GRANSINIGH, <i>Michelangelo Grigoletti...</i> (Barbara Boccazzi Mazza)	568

STUDI

LA DALMAZIA ALTOMEDIEVALE
TRA DISCONTINUITÀ E RACCONTO STORICO
(SECC. VII-VIII)*

FRANCESCO BORRI

DURANTE i secoli altomedievali la Dalmazia fu caratterizzata da un'interessantissima scarsità di fonti che trova pochi paralleli nella storia del Mediterraneo medievale.¹ Alcune informazioni precise giungono solamente dai lavori di Costantino Porfirogenito (913-959) o, più tardi, dalla cronachistica veneziana. Un'esile documentazione privatistica ha lasciato traccia a partire dal IX sec., ma con attestazioni più chiare dal X, anche se dei dubbi permangono sull'autenticità di alcuni documenti, che sopravvivono sempre in copie più tarde. La più ricca descrizione della Dalmazia costiera dopo l'età tardoantica proviene probabilmente da Giovanni Diacono in occasione della spedizione di Pietro II Orseolo (991-1008) del 1000.² Le fonti in nostro possesso raggiungono poi una stagione critica tra 603 e 806, periodo durante il quale la costa orientale dell'Adriatico non venne menzionata in nessuna fonte letteraria, fatta eccezione per alcuni antroponi-

* Vorrei ringraziare Stefano Gasparri che si è offerto di leggere e discutere con me il manoscritto di questo testo offrendomi numerosi spunti di riflessione.

¹ A questo riguardo si vedano E. SESTAN, *La conquista veneziana della Dalmazia*, in *La Venezia del Mille*, Venezia, Fondazione Giorgio Cini, 1965, pp. 85-116: 90; C. JIREČEK, *L'eredità di Roma nelle città della Dalmazia durante il Medioevo*, «Atti e memorie della Società dalmata di Storia Patria», IX-XI, 1984-1986 ([trad. dall'orig. ted., 2 voll., Wien, 1901]), pp. 5-11.

² GIOVANNI DIACONO, *Istoria Veneticorum*, a cura di L. A. Berto, Bologna, Zanichelli, 1999 («Fonti per la storia medievale d'Italia. Storici Italiani dal Cinquecento al Millecinquecento ad uso delle scuole», 2), IV, 45-54. Sulla spedizione si vedano: L. MARGETIĆ, *Le cause della spedizione veneziana in Dalmazia nel 1000*, in IDEM, *Historica et Adriatica. Raccolta di saggi storico-giuridici e storici*, a cura di V. Ekl, Trieste, Centro di ricerche storiche di Rovigno, 1983 («Collana degli Atti», 6), pp. 217-254; GH. ORTALLI, *Pietro II Orseolo dux Veneticorum et Dalmaticorum*, in *Venezia e la Dalmazia anno Mille. Secoli di vicende comuni*, a cura di N. Fiorentin, Treviso, Ed. Regione del Veneto, 2002, pp. 13-27, ma con particolare attenzione alla situazione politica della Dalmazia: P. ŠTIH, *Der ostadriatische Raum um das Jahr 1000*, in *Europe around the Year 1000*, a cura di P. Urbańczyk, Warszawa, Wydawnictwo DIG-Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences, 2001, pp. 205-219.

mi presenti in liste vescovili o in cronache più tarde e per cursorie descrizioni geografiche largamente basate sui modelli classici.³

Questi due secoli, tuttavia, furono di grande interesse per la storia del Mediterraneo e dell'Adriatico in particolare, essendo gli anni che videro la polarizzazione delle *Venetiae* come centro di smistamento di un'importanza senza precedenti in alto Adriatico, condizionando un marcatissimo orientamento NO-SE del mare, che, a partire dalla seconda metà dell'VIII sec., non fu semplicemente la via di comunicazione tra Costantinopoli e alcune province settentrionali, ma un canale in cui transitavano le ricchezze orientali destinate alle nuove élites della *Langobardia*, della *Francia* e probabilmente del nascente *ducatus Chroatae*.⁴ A partire dal X sec., come conseguenza, notiamo l'avvenuta capitalizzazione di ingenti ricchezze, percepibili da una documentazione come sempre frammentaria, ma convincente. Ottimi esempi sono il testamento del *prior* di Zara-Zadar Andrea, o la descrizione delle chiese di recente edificazione effettuata da Costantino Porfirogenito.⁵

³ La scarsità delle informazioni in nostro possesso si traduce spesso in una mancata trattazione del periodo. Si veda, ad es., L. ТОТН, *Per una storia della Dalmazia tra medioevo ed età contemporanea*, «Clio», XXXVIII, 2002, pp. 337-377.

⁴ CHR. WICKHAM, *Colclusions*, in, *L'Adriatico dalla Tarda Antichità all'Età Carolingia*, a cura di G. P. Brogiolo, P. Delogu, Firenze, All'insegna del giglio, 2005, pp. 321-322. Inoltre, sull'ascesa delle *Venetiae*: A. J. AMMERMAN, *Venice before the Grand Canal*, «Memories of the American Academy in Rome», XLVIII, 2003, pp. 141-158: 155-156; S. GELICHI, *Venezia tra archeologia e storia: la costruzione di un'identità urbana*, in *Le città italiane tra la tarda Antichità e l'alto Medioevo. Atti del convegno (Ravenna, 26-28 febbraio 2004)*, a cura di A. Augenti, Firenze, All'insegna del giglio, 2006 («Biblioteca di Archeologia Medievale», 20), pp. 151-183: 172-173; R. HODGES, *Towns and Trade in the Age of Charlemagne*, Bath, Gerald Duckworth & Co., 2000 («Duckworth Debates in Archaeology»), pp. 62-63, 121-122; M. McCORMICK, *Origins of European Economy. A.D. 300-900*, Cambridge, Cambridge University Press, 2001, pp. 523-531, 763-767, le idee espresse in *Origins* sono sostanzialmente riproposte in IDEM, *New Light on the Dark Ages: How the Slave Trade filled Carolingian Economy*, «Past and Present», CLXXVII, 2002, pp. 17-54. Per una critica al testo si veda *Origins of the European economy: a debate with Michael McCormick*, «Early Mediaeval Europe», XII, 2003, pp. 259-323, con contributi di Edward James, Joachim Henning, Andreas Schwarcz, Florin Curta, Alan M. Stahl, David Whitehouse e lo stesso McCormick. Sui beni giunti in Croazia: A. MILOŠEVIĆ, *Oggetti preziosi, segni distintivi carolingi della Croazia. I tesori della Croazia medievale*, in Brogiolo, Delogu (a cura di), *L'Adriatico*, cit., pp. 245-270.

⁵ *Codex Diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae. Diplomatički zbornik kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije 1, 743-1100*, a cura di M. Kostrenčić, Zagreb, Izdavački zavod JAZU, 1967, n. 21, pp. 25-28; *Documenta Historiae Chroatae periodum antiquam illustrantia*, a cura di F. Rački, Zagreb, Academia Scientiarum et Artium Slavorum Meridionalium, 1874

Un ulteriore elemento che emerge a partire dal IX sec., è un'avvenuta separazione tra costa ed entroterra più accentuata che nel caso dell'Italia, dove condizioni geografiche e sociali consentirono probabilmente maggiori scambi e comunicazioni. Non intendiamo in alcun modo affermare l'esistenza di una frontiera,⁶ né tanto meno un perenne stato di conflitto, ma quando all'inizio del IX sec. otteniamo più informazioni sulla provincia, la Dalmazia si presentò come una regione abitata da 'Romani' e 'Slavi' (alcuni dei quali più tardi saranno chiamati Croati) e una differenza così marcata sarà più volte riproposta dalle fonti. Ciò fu l'indice di come diversi modelli culturali, economici e sociali avessero preso piede, incentrati principalmente sull'area costiera e sull'entroterra dalmata anche se in uno stato di compenetrazione.⁷ Inoltre, per un fenomeno simile a quello vissuto dalle Vene-

(«*Monumenta spectantia historia Slavorum meridionalium*», 7), n. 13, pp. 17-20; J. FERLUGA, *L'amministrazione bizantina in Dalmazia*, Venezia, Deputazione di storia patria per le Venezie, 1978 («Miscellanea di studi e memorie», 17), pp. 148-149; R. KATIČIĆ, *Literatur- und Geistesgeschichte des kroatischen Frühmittelalters*, Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1999 («Schriften der Balkan-Kommission. Philologische Abteilung» p. 40), pp. 386-392. Sulle chiese CONSTANTINE PORPHYROGENITUS, *De administrando imperio*, a cura di G. Moravcsik, R. J. H. Jenkins, Washington DC, Dumbarton Oaks, 1967 («Corpus Fontium Historiae Byzantinae», 1), c. 29: 134-138 (d'ora in poi *DAI*). Si veda anche *De administrando imperio*. 2, *Commentary*, a cura di R. J. H. Jenkins, London, The Athlone Press, 1962 (d'ora in poi *DAI* 2), in cui i capitoli 29-36 (quelli qui presi in esame) sono discussi da Frances Dvornik (per il passo qui citato si vedano le pp. 111-112). Si veda J. OSBORNE, *Politics, diplomacy and the cult of relics in Venice and the Northern Adriatic in the first half of the Ninth Century*, «Early Medieval Europe», VIII, 1999, pp. 369-386, che dimostra come le reliquie (da cui le chiese di Costantino prenderanno il nome), giunsero in Dalmazia dall'Oriente all'inizio del IX sec.

⁶ L'esistenza di un *limes maritimus* è stata comunque teorizzata da Željko Rapanić trovando seguito soprattutto tra i medievisti della scuola croata: Ž. RAPANIĆ, *La costa orientale dell'Adriatico nell'Alto medioevo (Considerazioni storico artistiche)*, in *Gli Slavi occidentali e meridionali nell'Alto medioevo*, Spoleto, Centro di Studi sull'Alto Medioevo, 1983 («Settimane del CISAM», 30), pp. 831-884: 837-838. Recentemente I. GOLDSTEIN, *Byzantine Cities and Slavic Villages: The Case of the Eastern Adriatic in the Early Middle Ages*, in *Zwischen Polis, Provinz und Peripherie. Beiträge zur byzantinischen Geschichte und Kultur*, a cura di L. M. Hoffmann, Wiesbaden, Harrassowitz, 2005 («Mainzer Veröffentlichungen zur Byzantinistik», 7), pp. 203-213; in part. 208-209.

⁷ J. CHAPMAN, R. SHIEL, Š. BATOVIĆ, *The Changing Face of Dalmatia. Archaeological and Ecological Studies in a Mediterranean Landscape*, London, Leicester University Press, 1996 («Reports of the Research Committee of the Society of Antiquaries of London», 54). I 'Romani' sono menzionati in Costantino Porfirigeno (gr. «Rhomanoi») *DAI*, cc. 29-34, in *EINHARDI Annales*, a. 817, e in GIOVANNI DIACONO, *Istoria Veneticorum*, IV, 48. Menzioni (anche se meno chiare) si possono trovare anche nella *Cronaca di Salerno, Chronicon Salerni-*

tiae, il nome 'Dalmazia' subì un processo di iniziale sdoppiamento, per cui la denominazione dell'antica provincia romana, lasciata pressoché inalterata dalla politica di Diocleziano (284-305), finì per indicare sia un'ampia area che si estendeva all'incirca fino all'attuale Serbia, sia un'esile fascia costiera sotto il controllo bizantino.⁸ L'idea di una Dalmazia continentale, espressa principalmente dalle fonti franche, sarà presto soppiantata dal nome *Chroația*, una regione che comprenderà parti delle antiche Pannonia e Dalmazia, costiera e continentale.⁹

Lo studio che segue mira principalmente a raccogliere l'esile documentazione superstite e per quanto possibile a confrontarla con quella più ricca, proveniente da aree che a nostro avviso videro sviluppi simili, in modo da gettare luce su una regione ed un periodo tra i meno conosciuti del Medioevo mediterraneo.

tanum. A Critical Edition with studies on Literary and Historical Sources and on Language, a cura di U. Westerbergh, Stockholm, Almqvist & Wiksell, 1956 («Studia Latina Stockholmiensia», 3), c. 88, e nel testo del PRETE DIOCLE, *Letopis popa Dukljanina*, a cura di F. Šišić, Beograd-Zagreb, Srpska kraljevska akademija, 1928 («Posebna izdanja», 67), c. 5, in cui i «Romani» fuggono verso la costa adriatica dall'interno della Penisola balcanica, divenendo i «Morovlachi», forse i «Valacchi (Latini) del mare». Su questo B. GUŠIĆ, *Wer sind die Morlaken im adriatischen Raum?*, «Balcanica», IV, 1973, pp. 453-464. Sull'utilizzo di questa complessa fonte J. FERLUGA, *Die Chronik des Priesters von Diokleia als Quelle für die byzantinische Geschichte*, «Byzantina», X, 1989, pp. 429-460, e L. STEINDORFF, *Die Synode auf der Planities Dalmae. Reichseinteilung und Kirchenorganisation im Bild der Chronik des Priesters von Dioclea*, «Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung», XCIII, 1985, pp. 279-324.

⁸ Per un descrizione geografica della provincia romana, assieme ai suoi confini J. J. WILKES, *Dalmatia*, Cambridge, Cambridge University Press, 1969 («History of the Provinces of the Roman Empire», 1), pp. XXI-XXVII; R. ΖΟΤΟΝΙĆ, *Population and Economy of the Eastern Part of the Roman Province of Dalmatia*, Oxford, Tempus Reparatum, 2002 («BAR», International Series, 1060), pp. 1-3. Sull'argomento R. KATIĆIĆ, *Die Anfänge des kroatischen Staates*, in *Die Bayern und ihre Nachbarn 1*, a cura di H. Wolfram, A. Schwarcz, Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1985 («Veröffentlichungen der Kommission für Frühmittelalterforschung», 8), pp. 299-312. Per una definizione della Dalmazia altomedievale si veda *Oxford Dictionary of Byzantium*, 3 voll., a cura di A. P. Kazhdan, Oxford, Oxford University Press, 1991: vol. 1, pp. 578-579. Sul parallelo venetico: C. AZZARA, *Venetiae. Determinazione di un'area regionale tra antichità e alto medioevo*, Treviso, Fondazione Benetton-Edizioni Canova, 1994 («Studi veneti», 4).

⁹ WICKHAM, *Conclusions*, cit., p. 327; H. M. A. EVANS, *The Early Medieval Archaeology of Croatia. A.D. 600-900*, Oxford, BAR, 1989 («BAR», International Series, 539), pp. 21-23.

1. L'ADRIATICO E LA DALMAZIA.

ALCUNE CONSIDERAZIONI GEOGRAFICHE

Come è stato notato da Chris Wickham, l'Adriatico fu in età romana una grande arteria di comunicazione, che tuttavia richiese «deliberata costruzione»: è infatti necessario che i collegamenti tra alto Adriatico, Sava e Danubio, per un certo periodo garantiti da Aquileia, siano mantenuti in funzione, non diversamente dai passi di Appenini, Alpi dinariche e Alpi.¹⁰ In uno stato di frazionamento e di generali difficoltà redistributive, come nel periodo qui preso in esame, questa delicata rete venne a mancare e non stupisce, anche se si può rischiare l'accusa di determinismo geografico, che i grandi centri dell'Adriatico altomedievale furono quelli legati alle vie fluviali, canali più agevoli per portare le merci mediterranee verso l'interno. La situazione della Dalmazia fu particolare, dato che la quasi totalità dei fiumi dei Balcani si gettano nel Mar Nero, in un certo modo orientando i centri di potere della Penisola, con la sola eccezione del Krka, della Cetina e della Neretva, fiumi comunque di dimensioni più ridotte e caratterizzati da spettacolari rapide che li rendono difficili da navigare.¹¹ Attorno alla Neretva tuttavia si formarono alcuni dei poteri più dinamici dell'Adriatico orientale come il 'principato' dei Narentani e Ragusa-Dubrovnik.¹² La situazione della Dalmazia contrasta per tanto in maniera

¹⁰ WICKHAM, *Conclusions*, cit., pp. 321-322; Ž. TOMIĆ, *Der Untergang der Antike und deren Nachlebensformen in Südpannonien (Nordkroatien)*, in *Slovenija in sosednje dežele med Antiko in Karolinško dobo. Začetki slovenske etnogeneze. Slowenien und die Nachbarländer zwischen Antike und karolingischer Epoche. Anfänge der slowenischen Ethnogenese*, a cura di R. Bratož, Ljubljana, Narodni Muzej Slovenije, 2000 («Situla», 39), pp. 255-298: in part. 256-258.

¹¹ Un buon esempio di come quest'orientamento geografico possa influenzare la situazione politica proviene dalla prima metà del IX sec. quando i Bulgari riuscirono a spostare il loro confine con la Francia nella contesa *Pannonia Inferior* grazie al controllo delle vie fluviali: EINHARDI *Annales regni Francorum inde ab a. 741 usque ad a. 829*, a cura di G. H. Pertz, Hannover, Impensis bibliopolii Hahniani, 1895 («Scriptores Rerum Germanicarum in usum scholarum ex Monumentis Germanie historicis separatim editi», 6), a. 827. Sui fiumi della Dalmazia: WILKES, *Dalmatia*, cit., pp. XXIII-XXIV; M. SIVIGNON, *Le cadre naturel*, in *Histoire de l'Adriatique*, a cura di P. Cabanes, Paris, Seuil, 2001, pp. 13-22: in part. 18-20; P. CHEVALIER, *Salona II. Ecclesia Dalmatiae. L'architecture paléochrétienne de la province de Dalmatie (IV^e-VII^e s.)*, 2 voll., Split-Rim, École française de Rome, 1995 («Collection de l'École française de Rome», 194): vol. 2, p. 17.

¹² Al momento manca uno studio recente sui Narentani, studio che a nostro avviso potrebbe di molto arricchire la storia del Mediterraneo altomedievale, dato che la popola-

evidente con quella, molto più documentata, dell'Italia e questa differenza ambientale, che si tradusse in diverse modalità di comunicazione tra costa ed entroterra, può ben leggersi nella diversa quantità e qualità dei centri economici ed istituzionali che le due coste videro sorgere per i primi secoli del Medioevo, e nella conseguente disparità di documentazione da esse proveniente. Notiamo inoltre come le autorità imperiali riuscissero a garantire una certa mobilità all'interno della Penisola italiana, certamente per motivi geografici, ma anche per la presenza di due importanti centri di potere su litorali opposti come Roma e Ravenna.¹³ Spostamenti attraverso le montagne dell'Illirico furono in genere più difficoltosi, sia per le distanze e l'asprezza dei luoghi, sia per la grande instabilità politica della regione: come vedremo viaggi attraverso i Balcani, anche lungo le antiche vie romane Egnazia e *Militaris*, non sono più attestati tra VI e IX sec.¹⁴ Come conseguenza vi fu uno spiccato orientamento della Dalmazia costiera verso l'Adriatico e verso i centri dell'Italia bizantina.¹⁵

zione rappresentò per secoli il concorrente di Venezia più dinamico dell'Adriatico orientale. Per ora ci si può unicamente affidare allo studio J. HOFFMANN, *Venedig und die Narentaner*, «Studi Veneziani», XI, 1969, pp. 3-41.

¹³ Sulle comunicazioni tra Roma e Ravenna, documentate a più riprese da numerose fonti, in particolare modo dal *Liber pontificalis*, si veda *Il corridoio bizantino e la via Amerina in Umbria nell'alto Medioevo*, a cura di E. Menestò, Spoleto, Centro italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 1999 («Uomini e Mondi medievali», 1); P. HORDEN, N. PURCELL, *The Corrupting Sea. A study of Mediterranean History*, Malden-Oxford-Carlton, Blackwell, 2000, pp. 80-82.

¹⁴ Su questo EVANS, *The Early Medieval Archaeology*, cit., p. 18. Sulle antiche vie romane attraverso i Balcani si vedano: N. OIKONOMIDES, *The Medieval Via Egnatia*, in *The Via Egnatia under Ottoman rule (1380-1699). Halcyon days in Crete II, 9-11 January 1994*, a cura di E. Zachariadou, Rethymnon, Crete University Press, 1996, pp. 9-16, che è il contributo sempre citato sull'argomento; ma si veda anche N. G. L. HAMMOND, *The Western part of the Via Egnatia*, «Journal of Roman Studies», LXIV, 1974, pp. 185-194. Lavori più recenti sono M. FASOLO, *La via Egnatia*, 1, *Da Apollonia e Dyrrachium ad Herakleia Lynkestidos*, Roma, Istituto Grafico Editoriale Romano, 2003 («Viae publicae romanae», 1); M. G. AMORE, L. BEJKO, Y. CEROVA, I. GJIPALI, *The Via Egnatia (Albania) and the bridge at Topçias*, «Journal of Roman Archaeology», XIV, 2001, pp. 381-390; e IDEM, *Via Egnatia (Albania) Project: results of fieldwork 2002*, «Journal of Roman Archaeology», XVIII, 2005, pp. 336-360; McCORMICK, *Origins*, cit., pp. 69-73. Si vedano anche D. OBOLENSKY, *The Balkans in the ninth century: barriers or a bridge?*, «Byzantinische Forschungen», XIII, 1988, pp. 47-66: 51, dove si ritiene che esili collegamenti permanessero tra 600 ca. e 750; R. HODGES, *Introduction: new light on the Dark Ages?*, in IDEM, *Goodbye to the Vikings? Rewriting Early Medieval Archaeology*, Bath, Duckworth & Co., 2006, pp. 1-18: 2 porta l'evidenza di una piccola chiesa sulla piana di Varna che fu un possibile snodo delle piste che attraversavano i Balcani; anche McCORMICK, *Origins*, cit., p. 534.

¹⁵ Sulla polarizzazione delle regioni costiere, in Italia e Illirico, verso l'Adriatico, WICKHAM, *Conclusions*, cit., pp. 323-324.

Più in generale, entrambe le sponde dell'Adriatico restarono parte di un ampio sistema di scambi, certo incomparabile con quello antico, ma che denotava stretti rapporti con l'Africa settentrionale e l'Egeo fino alla seconda metà del VII sec.¹⁶ Se le idee di un'economia totalmente controllata dall'Impero possono essere dibattute, è certo che i contatti con il centro rafforzarono i sentimenti di appartenenza e tennero in vita una società che, in definitiva, ruotava attorno all'apparato statale.¹⁷ Scavi ad Otranto, Pescara, Ravenna e Venezia hanno messo in luce una grande vitalità dei centri costieri fino alla fine del VI sec.;¹⁸ la situazione in Istria e Dalmazia anche se meno documentata, dovette essere simile.¹⁹ La costa balcanica inoltre costituì con ogni probabilità

¹⁶ La bibliografia sull'argomento è vasta, ci limitiamo qui a citare le pubblicazioni più recenti: Felix Ravenna. *La croce, la spada, la vela: l'alto Adriatico fra V e VI secolo*, a cura di A. Augenti, C. Bertelli, Milano, Electa, 2007; si vedano inoltre i numerosi contributi contenuti in *La circolazione delle ceramiche nell'Adriatico tra Tarda Antichità e Altomedioevo. III incontro di studio cer.am.is*, a cura di S. Gelichi, C. Negrelli, Modena, SAP, 2007 («Documenti di Archeologia», 43). Infine S. T. LOSEBY, *The Mediterranean economy*, in *The new Cambridge Medieval History*, 7 voll., a cura di D. Abulafia et alii, Cambridge, Cambridge University Press, 1995-2005: vol. 1, pp. 605-638.

¹⁷ L'idea si trova in P. ARTHUR, *Eastern Mediterranean Amphorae between 500 and 700: a View from Italy*, in *Ceramica in Italia: VI-VII secolo. Atti del Convegno in onore di John W. Hayes. Roma, 11-13 maggio 1995*, a cura di L. Sagui, Firenze, All'insegna del giglio, 1998 («Biblioteca di Archeologia Medievale», 1), pp. 157-184; ma si vedano anche CHR. WICKHAM, *Marx, Sherlock Holmes, and Late Roman Commerce*, «Journal of Roman Studies», LXXVIII, 1988, pp. 182-193; J. HALDON, *Production, distribution and demand in the Byzantine world c. 660-840*, in *The long eighth century*, a cura di I. L. Hansen, Chr. Wickham, Leiden-Boston-Köln, Brill, 2000 («The Transformation of the Roman World», 11), pp. 225-263; in part. 230-243, 255-256, 261. Per l'Italia E. ZANINI, *La ceramica bizantina in Italia tra VI e VIII secolo. Un sistema informativo territoriale per lo studio della distribuzione del consumo*, in *VII^e Congrès International sur la Céramique Médiévale en Méditerranée. Thessaloniki, 11-16 Octobre 1999*, a cura di Ch. Bakirtzis, Athènes, Édition de la caisse des recettes Archéologiques, 2003, pp. 381-394. Sull'importanza dello Stato in un'«identità bizantina», si veda J. HALDON, *The Byzantine state in the Ninth Century: an introduction*, in *Byzantium in the Ninth Century: Dead or Alive? Papers from the Thirtieth Spring Symposium of Byzantine Studies, Birmingham, March 1996*, a cura di L. Brubaker, Aldershot-Burlington (VT), Ashgate Variorum, 1998 («Society for the promotion of Byzantine Studies. Publications», 5), pp. 3-10. Infine si vedano le recenti considerazioni contenute in P. FIBIGER BANG, *Trade and Empire - In search of organizing concepts for the Roman economy*, «Past and Present», CXCIV, 2007, pp. 3-54; in part. pp. 14-25.

¹⁸ HODGES, *Town and Trade*, cit., pp. 60-61.

¹⁹ V. VIDIRIH PERKO, *Seaborne Trade Routes in the North East Adriatic and their Connections to the Hinterland in the Late Antiquity*, in Brogiolo, Delogu (a cura di), *L'Adriatico*, cit., pp. 49-77; R. AURIEMMA, E. QUIRI, *La circolazione delle anfore in Adriatico tra V e VIII sec. D.C.*, in Gelichi, Negrelli (a cura di), *La circolazione*, cit., pp. 31-64; S. CIGLENEČKI, *Results and Problems in the Archaeology of the Late Antiquity in Slovenia*, «Arheološki vestnik», L, 1999, pp. 287-309; in part. 298-300; S. LADSTÄTTER, *Die materielle Kultur der Spätantike in den Ostalpen*,

la rotta principale per chi navigasse in Adriatico come testimoniato da un celebre passo del testo *Sull'amministrazione dell'impero* e la maggior parte della nostra evidenza conferma come la via orientale fosse la più sicura e facilmente navigabile: le numerose isole ed insenature forniscono gli approdi necessari in una navigazione fatta di soste notturne e la natura variegata della costa, assieme alle cime delle Alpi dinariche, costituì un orientamento indispensabile per la navigazione a vista.²⁰ La costa dalmata quindi, per quanto non menzionata a partire dal 603,

Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2001; PH. M. PRÖTTEL, *Mediterrane Feinkeramikimporte des 2. bis 7. Jahrhunderts n. Chr. im oberen Adria-raum und in Slowenien*, Espelkamp, Leidorf, 1996 («Kölner Studien zur Archäologie der römischen Provinzen», 2), pp. 170-178.

²⁰ DAI, c. 29, p. 138; DAI 2, p. 122; N. BUDAK, *Die Adria von Justinian bis zur Venezianischen Republik - Wandlungen in Verkehrsrichtungen*, «Saeculum», LVI, 2005, pp. 199-213: 199, 204-205; N. CAMBI, *I porti della Dalmazia*, in *Strutture portuali e rotte marittime nell'Adriatico di età romana*, a cura di C. Zaccaria, Trieste-Roma, Centro di Antichità Altoadriatiche-École française de Rome, 2001 («Collection de l'École française de Rome», 280), pp. 137-160: 137-138, 156-157; J. FERLUGA, *Navigation et commerce dans l'Adriatique aux VII^e et VIII^e siècles*, «Byzantinische Forschungen», XII, 1987, pp. 38-51: 43-44; MCCORMICK, *Origins*, cit., pp. 523-531; J. H. PRYOR, *Geography, Technology, War. Studies in the Maritime History of the Mediterranean 641-1571*, Cambridge, Cambridge University Press, 1992, pp. 93-94; RAPANIĆ, *La costa orientale*, cit., pp. 837-838. Esempi presi dalle fonti letterarie sulla rotta lungo la costa balcanica sono la navigazione di Niceta, EINHARDI *Annales*, aa. 806-807; e GIOVANNI DIACONO, *Istoria Veneticorum*, II, 25-26; e di Paolo, EINHARDI *Annales*, aa. 809-810; il viaggio di Amalario descritto in *AMALARIO Versus marini*, a cura di E. Dümmler, Berlin, Impensis bibliopolii Hahniani, 1881 («M. G. H. Poetae 2») pp. 426-428, per cui si veda R. DÜCHTING, *Amalar, Versus marini*, in *Lateinische Kultur im VIII. Jahrhundert. Traube-Gedenkschrift*, a cura di A. Lehner, St. Ottilien, EOS, 1989, pp. 47-58, e la *Translatio sancti Marci* di cui esiste una recente edizione in microfilm *Translatio Sancti Marci. Ein Beitrag zu den Anfängen Venedigs und zur Kritik der ältesten venezianischen Historiographie*, a cura di R. Dennig-Zettler, 4 Fiches (2000) Mikroedition, DHS 2693; altrimenti la classica edizione N. McCLEARY, *Note storiche ed archeologiche sul testo della Translatio Sancti Marci*, «Memorie storiche forogiuliesi», XXVII-XXIX, 1931-1933, pp. 223-264. Si veda anche R. DENNIG-ZETTLER, A. ZETTLER, *La traslazione di San Marco a Venezia e a Reichenau*, in *San Marco. Aspetti storici e agiografici*, a cura di A. Niero, Venezia, Marsilio, 1996, pp. 689-709. Della *Translatio* esiste una traduzione italiana in *Cronache*, a cura di G. Fedalto, L. A. Berto, Aquileia, Città Nuova, 2003 («Scrittori della chiesa di Aquileia», 12.1), pp. 469-485. Sull'importanza delle isole per la navigazione medievale: É. MALAMUT, *Les îles de l'empire byzantin: VIII^e-XII^e siècles*, voll. 2, Paris, Publications de la Sorbonne, 1989 («Byzantina-Sorbonensia», 8), vol. 2, pp. 536-561; H. BRESC, *Îles et tissu «connectifs» de la Méditerranée médiévale*, «Médiévales», LVXII, 2004, 123-138. Sulla navigazione a vista: HORDEN, PURCELL, *The Corrupting Sea*, cit., pp. 124-132; J. VERNET, *La navigazione en la alta Edad Media*, in *La navigazione mediterranea nell'alto medioevo*, Spoleto, Centro italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 1978 («Settimane del CISAM», XXV), pp. 323-381: 327-332. Di idee contrarie è Andrea Staffa ritenendo che lungo l'Adriatico si praticasse una rotta circolare per cui le traversate N-S avvenissero lungo la costa italiana: A. STAFFA, *Insediamiento e circolazione nelle regioni adriatiche nell'Italia centrale tra VI e IX secolo*, in Brogiolo, Delogo (a cura di), *L'Adriatico*, cit., pp. 109-182: 139.

fornì le infrastrutture fondamentali per le comunicazioni in Adriatico descritte da altre fonti: i porti dovettero essere in funzione e uomini vi lavorarono anche precedentemente al riaprirsi delle grandi rotte che univano l'Europa centrale alla Terra Santa e a Bisanzio e che per l'Adriatico transitavano.²¹ In questa direzione porta anche la grande quantità di relitti rinvenuti tra le acque dell'arcipelago dalmata;²² infine il fenomeno della pirateria in Dalmazia, attestato sia in età antica che medievale, nacque sì dalla conformazione della costa, che garantiva rifugi e nascondigli, ma anche e soprattutto dalle ricchezze che incrociarono tra le isole dell'Adriatico orientale, ricchezze senza le quali il fenomeno non sarebbe potuto sopravvivere. L'intensità con cui i *Venetici* tentarono di assicurarsi il controllo delle rotte lungo la costa balcanica è poi un buon indicatore di come le *Venetiae* fossero già la meta preferenziale per chi navigasse in Adriatico.²³

²¹ Sulle rotte: MCCORMICK, *Origins*, cit., pp. 17-19, e IDEM, *New Light*, cit., pp. 31-32 l'autore sostiene che le comunicazioni attraverso l'Adriatico ripresero vigore a partire dal 775 ca. Sulle infrastrutture della comunicazioni si vedano le lucide considerazioni dello stesso in *ivi*, pp. 30-11.

²² M. JURIŠIĆ, *Ancient Shipwrecks of the Adriatic. Maritime transport during the first and second centuries AD*, Oxford, Tempus Reparatum, 2000 («BAR», International Series, 828), sulla rotta adriatica lungo la costa balcanica pp. 52-55; I. RADIĆ, M. JURIŠIĆ, *Das Antike Schiffswrack von Mljet, Kroatien*, «Germania», LXXI, 1993, pp. 113-138. Si veda anche Z. BRUŠIĆ, *Byzantine amphorae 9th to 12th Century from eastern Adriatic underwater sites*, «Archaeologia Jugoslavica», XVII, 1979, pp. 37-49.

²³ Ancora nel XIII sec. Tommaso commentava come la natura della Dalmazia fosse adatta per tendere agguati ad imbarcazioni mercantili (THOMAS ARCHIDIACONUS, *Historia Salonitana*, a cura di F. Rački, Zagreb, Academia Scientiarum et Artium Slavorum Meridionalium, 1984 («Monumenta Spectantia Historiam Slavorum Meridionalium», 26); rist. in «Atti e memorie della Società Dalmata di Storia Patria», suppl. al XVII, 1988; su Tommaso si veda la nota 48, c. 1: «Exercebant enim piraterium propter oportunitatem locorum, quia mare illud ob multitudinem insularum latebrosum et portuosum est valde»). Sul fenomeno HORDEN, PURCELL, *The Corrupting Sea*, cit., pp. 154-159. In particolare sulla pirateria come indicatore della ricchezza dei traffici lungo la costa dalmata nei secoli altomedievali, MCCORMICK, *Origins*, cit., p. 528. La pirateria altomedievale è un fenomeno di difficile definizione e che non ha beneficiato di numerosi studi. Qualche pagina è stata dedicata all'alto Medioevo in PH. DE SOUZA, *Piracy in the Graeco-Roman World*, Cambridge, Cambridge University Press, 2000, pp. 225-240 o nel classico E. EICKHOFF, *Seepolitik zwischen Islam und Abendland. Das Mittelmeer unter byzantinischer und arabischer Hegemonie*, Berlin, de Gruyter, 1966, pp. 53-54, 60-64. Sulla pirateria in Adriatico, ma unicamente in età antica, si può consultare *La pirateria nell'Adriatico antico. Atti di studio, Venezia, 10 Marzo 2002*, a cura di L. Braccesi, Roma, L'«Erma» di Bretschneider, 2005 («Hesperia», 19). Esiste anche G. SCOTTI, *I Pirati dell'Adriatico*, Trieste, LINT, 2003 («Gente di Mare», 6), ma di taglio fortemente divulgativo. È inoltre possibile consultare il breve saggio bibliografico sull'argomento in HORDEN, PURCELL, *The Corrupting Sea*, cit., p. 618.

2. RAVENNA, L'ESARCO E L'ALTRA SPONDA.
CHI GOVERNA LA DALMAZIA?

Il progressivo logorarsi delle posizioni imperiali lungo le coste della Penisola balcanica per via dello stanziamento di Slavi e Avari,²⁴ in una situazione che trova chiari paralleli con quella italiana,²⁵ fu uno dei primi segni del progressivo alienarsi di Costantinopoli dal Mediterraneo occidentale.²⁶ La fine del dominio bizantino andava ad inserirsi in un processo più lungo che in tempi diversi (all'incirca IV sec. per l'Italia, già III nei Balcani) aveva visto, in Adriatico, il separarsi della costa rispetto all'entroterra che nei secoli altomedievali divenne manifesto. Modelli diversi, economici, sociali e culturali prendevano piede in aree che l'Impero raggiungeva con maggior fatica e la Dalmazia altomedievale fu un riflesso di questo ampio processo.²⁷ Bisanzio, apparente-

²⁴ La bibliografia su questo argomento è ormai molto vasta, e la fine del mondo romano in Illirico è stata affrontata dal punto di vista letterario, archeologico, numismatico e anche antropologico. Da ultimo si veda F. CURTA, *Southeastern Europe in the Middle Ages, 550-1250*, Cambridge, Cambridge University Press, 2006, pp. 70-110, che propone un'ampia bibliografia. Resta comunque molto utile, nonostante gli anni, P. LEMERLE, *Invasions et migrations dans les Balkans depuis la fin de l'époque romaine jusqu'au VII^e siècle*, «Revue Historique», CCXI, 1954, pp. 265-308.

²⁵ S. GASPARRI, *Il regno longobardo in Italia. Struttura e funzionamento di uno stato altomedievale*, in IDEM, *Il regno dei Longobardi in Italia. Archeologia, società e istituzioni*, Spoleto, Centro italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 2004, pp. 1-92, [rist. aggiornata di *Il regno longobardo in Italia. Struttura e funzionamento di uno stato altomedievale, in Langobardia*, a cura di P. Cammarosano, S. Gasparri, Udine, Casamassima, 1990]; J. MOORHEAD, *Ostrogothic Italy and the Lombard invasion*, in *The new Cambridge*, cit., vol. 1, pp. 140-161: in part. 155-158.

²⁶ R.-J. LILIE, *Das Reich auf dem Rückzug. Byzanz und Westeuropa in den «Dunklen Jahrhunderten»*, «Südost-Forschungen», XLVIII, 1989, pp. 19-33. Si vedano anche TH. S. BROWN, *The Background of Byzantine Relations with Italy in the Ninth Century: Legacies, Attachment and Antagonism*, in *Byzantium and the West c. 850-c. 1200. Proceedings of the XVIII Spring Symposium of Byzantine Studies. Oxford 30th March-1st April 1984*, a cura di J. D. Howard-Johnston, Amsterdam, Hakkert, 1984, pp. 27-45: 32-34; e H. HUNGER, *Graeculus perfidus. ITALOS ITAMOS. Il senso dell'alterità nei rapporti greco-romani ed italo-bizantini*, Roma, Unione Internazionale degli Istituti di Archeologia e Storia dell'Arte, 1987 («Conferenze dell'Unione Internazionale degli Istituti di Archeologia, Storia e Storia dell'Arte in Roma», 4). Si veda anche il saggio di W. GOFFART, *Byzantine Policy in the West under Tiberius II and Maurice; the Pretenders Hermenegild and Gundovald (579-585)*, «Traditio», XIII, 1957, pp. 73-118.

²⁷ F. MARAZZI, *The destinies of the Late Antique Italy: Politico-economic developments of the Sixth Century*, in *The Sixth Century. Production, Distribution and Demand*, a cura di R. Hodges, W. Bowden, Leiden-Boston-Köln, Brill, 1998 («The Transformation of the Roman World», 3), pp. 119-159: 155-156; A. DUNN, *The transition from polis to kastron in the Balkans (III-VII cc.): general and regional perspectives*, «Byzantine and Modern Greek Studies», XVIII, 1994, pp. 60-80.

mente, tentò una reazione coerente fino alla metà del sec. VII, quando insormontabili difficoltà economiche e logistiche ne limitarono di molto l'intervento in Adriatico, come nel Mediterraneo occidentale, fino al IX sec.²⁸ A seguito della guerra gotica tuttavia non abbiamo più informazioni su interventi imperiali miranti a ristabilire il controllo in Dalmazia e la situazione contrasta con quella della sponda opposta dove l'Impero fu apparentemente molto impegnato: leggiamo dell'invio di eserciti nelle attuali Romagna, Veneto e Friuli e fino alla metà del VII sec. a Ravenna, Oderzo²⁹ e forse Cittanova³⁰ troviamo ufficiali di altissimo rango.³¹ Per ricostruire una storia istituzionale della Dalmazia sappiamo invece pochissimo. Salona dovette ospitare Giulio Nepote e nel 480 fu conquistata da Odoacre per poi divenire parte del regno di Teodorico.³² Fatta eccezione di pochi frammenti di Me-

²⁸ Su questa si veda P. REYNOLDS, *Trade in the Western Mediterranean, AD 400-700: The ceramic evidence*, Oxford, Tempus Reparatum, 1995 («BAR» International Series, 604), pp. 118-122. Si veda inoltre McCORMICK, *New Light*, cit., pp. 27-28.

²⁹ Si tratta del *patricius* Gregorio, PAULI *Historia Langobardorum*, Hannover, Impensis bibliopolii Hahniani, 1878 («Scriptores Rerum Germanicarum in usum scholarum ex Monumentis Germanie historicis separatim editi», 48), VI, 38. Sul centro di Oderzo si veda anche D. CASTAGNA, M. TIRELLI, *Oderzo tardoantica ed altomedievale: i risultati preliminari di recenti indagini*, in *Città, castelli, campagne nei territori di frontiera (VI-VII sec.)*, a cura di G. P. Brogiolo, Modena, SAP, 1995 (5° «Seminario sul Tardoantico e l'Altomedioevo in Italia centro-settentrionale»), pp. 121-134; S. GELICHI, *L'arco nord-orientale dell'Adriatico nel medioevo: bilancio critico delle ricerche archeologiche e prospettive future*, in *L'Archeologia dell'Adriatico dalla Preistoria al Medioevo. Atti del convegno internazionale, Ravenna, 7-8-9 giugno 2001*, a cura di F. Lenzi, Firenze, All'insegna del giglio, 2003 («Archeologia dell'Adriatico», 1), pp. 479-506: 482.

³⁰ W. DORIGO, *Bolle plumbee bizantine nella Venezia esarcale*, in *Studi in memoria di Giuseppe Bovini*, 2 voll., Ravenna, Edizioni del Girasole, 1989 («Biblioteca di Felix Ravenna», 6): vol. 1, pp. 223-235. GELICHI, *L'arco nord-orientale*, cit., p. 482. Si veda inoltre P. TOZZI, M. HARARI, *Eraclea Veneta. Immagine di una città sepolta*, Parma, Compagnia Generale riprese Aeree, 1984.

³¹ Su questo si veda A. CARILE, *L'Adriatico in età bizantina: stato degli studi e prospettive di ricerca*, in Lenzi (a cura di), *L'Archeologia dell'Adriatico*, cit., pp. 463-478: in part. 471-474. Si vedano inoltre A. GUILLOU, *La presenza bizantina nell'arco Adriatico*, in *Aquileia nella «Venetia et Histria»*, Trieste, Centro di Antichità Altoadriatiche, 1986 («Antichità Altoadriatiche», 27), pp. 407-421; e A. PERTUSI, *L'impero bizantino e l'evolvere dei suoi interessi nell'Alto Adriatico*, in *Le origini di Venezia*, Venezia, Fondazione Giorgio Cini, 1964, pp. 57-93; rist. in IDEM, *Saggi veneto bizantini*, a cura di A. Carile, Firenze, Olschki, 1990, pp. 33-65.

³² Su questo si veda F. E. WOZNIAK, *East Rome, Ravenna and Western Illyricum: 454-536 A.D.*, «Historia», xxx, 1981, pp. 350-382; IDEM, *The Continuity of Roman Traditions and the Ostrogothic Administration of Dalmatia in the Sixth Century*, in *Papers of the v. Congress of Southeast European Studies. Belgrade, September 1984*, a cura di K. K. Shangriladze, E. W. Townsend, Columbus (OH), US National Committee of the AIESEE, 1984, pp. 374-382; A. SCHWARCZ, *Der Nordadria- und Westbalkanraum im 6. Jahrhundert zwischen Goten und Byzantinern*, in Bratož (a cura di), *Slovenija*, cit., pp. 59-71. Si vedano anche le classiche narrazioni

nandro,³³ l'unica fonte che descrisse la provincia con una certa precisione, fino al IX sec., sono gli epistolari di Gregorio Magno.³⁴ Questa situazione rende difficile stabilire un quadro istituzionale per la Dalmazia tra VI e VIII sec., ma è probabile che la provincia non vedesse una così grande concentrazione di uomini e mezzi come la costa occidentale dell'Adriatico. Una delle poche autorità bizantine presenti in Dalmazia di cui siamo a conoscenza, prima dei *duces*, *praefecti*, *archontes* e *priores* di IX sec.,³⁵ è lo *scholasticus* Marcellino, menzionato da papa Gregorio, forse rappresentante di un'autorità superiore.³⁶ La fram-

di WILKES, *Dalmatia*, cit., pp. 421-422; M. NIKOLANCI, *Die dalmatinische Dynastie und der Untergang des Weströmischen Reiches*, in *Disputationes Salonitanae II*, «Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku», LXXVII, 1984, pp. 273-292. Basandosi su evidenza numismatica J. P. C. KENT, *Julius Nepos and the Fall of the Western Empire*, in *Corolla Memoriae Erich Swoboda Dedicata*, Graz-Köln, Böhlau, 1966 («Römische Forschungen in Niederösterreich», 5), pp. 146-150, ha proposto che l'imperatore fosse riconosciuto anche in Italia. Sulla Dalmazia nell'antichità si vedano poi gli studi di WILKES, *Dalmatia*, cit.; G. ALFÖLDY, *Bevölkerung und Gesellschaft der römischen Provinz Dalmatien*, Budapest, Akad. Kiado, 1965; e, recentemente, i saggi contenuti in *Dalmatia: Research in the Roman Province 1970-2001. Papers in Honour of J.J. Wilkes*, a cura di D. Davison, V. Gaffney, E. Marin, Oxford, Arheopress, 2006 («BAR», International Series, 1576).

³³ *The History of Menander the Guardsman. Introduction Essay, Text, Translation and Historical Notes*, a cura di R. C. Blockley, Liverpool, Cairns, 1985 («ARCA, Classical and Medieval Texts, papers and monographs», 17), XII, 5; XXV, 2; XXVII, 3.

³⁴ CH. FRAZEE, *The popes and the Balkan Churches. Justinian to Gregory the Great, 525-604*, «Byzantinische Forschungen», XX, 1994, pp. 45-57. Si vedano inoltre R. BRATOŽ, *Die Geschichte des frühen Christentums im Gebiet zwischen Sirmium und Aquileia im Licht der neueren Forschungen*, «Klio», LXXII, 1990, pp. 508-550; R. A. MARKUS, *Gregory the Great and his World*, Cambridge, Cambridge University Press, 1997, pp. 156-162; WILKES, *Dalmatia*, cit., pp. 433-435.

³⁵ Un *dux* di Dalmazia, la cui origine è tuttavia dibattuta, si trova a Zara-Zadar nell'805 (EINHARDI *Annales*, a. 806), mentre un *praefectus* appare quindici anni dopo (EINHARDI *Annales*, a. 821). Un arconte di Dalmazia appare nel *Taktikon Uspenskij*, edito in *Le listes de Préséance byzantines des IX^e et X^e siècle. Introduction, texte et commentaire*, a cura di N. Oikonomidès, Paris, CNRS Éditions, 1972, pp. 47-63: 57. I *priores* sono menzionati in Rački (a cura di), *Documenta*, nn. 13, 25, 31-33, 36 (fino alla metà dell'XI sec.) o in Kostrenčić (a cura di), *Codex diplomaticus*, nn. 21, 31, 40, 45, 47-8, 61, e GIOVANNI DIACONO, *Istoria Veneticorum*, IV, 48. Su questo FERLUGA, *L'amministrazione bizantina*, cit., pp. 226-232.

³⁶ S. GREGORII MAGNI *Registrum Epistularum*, 2 voll., a cura di D. Norberg, Turnhout, Brepols, 1982 («Corpus Christianorum. Series Latina», 140), IV, 38; FERLUGA, *L'amministrazione bizantina*, cit., pp. 79-80; L. MARGETIĆ, *Marcellinus scolasticus e proconsul Dalmatiae*, «Atti del Centro di ricerche storiche di Rovigno», XXVII, 1997, pp. 471-481. Un'altra menzione di uno *scholasticus* dalmata è forse da leggere in Venanzio che fu padre di papa Giovanni IV: *Le «Liber Pontificalis»*. *Texte, introduction et commentaire*, 3 voll., a cura di L. Duchesne, Paris, Ernest Thorin, 1886-1892 («Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome», s. II, 2): vol. I, p. 330: «Iohannes, natione Dalmata, ex patre Venantio scolastico [...]».

mentarietà della documentazione, come sempre, si è prestata alle ipotesi più diverse e a più riprese è stata suggerita l'idea che Ravenna controllasse anche la Dalmazia imperiale, stabilendo un'affinità, anche istituzionale tra le due sponde dell'Adriatico e un'ulteriore rottura tra la Penisola balcanica e la sua costa.³⁷

La materia non trova da tempo spazio nel dibattito sull'Italia bizantina e spesso è restata confinata ad una nicchia minore, ma varrà la pena fare il punto della situazione.³⁸ L'evidenza a questo riguardo è

³⁷ Sui rapporti tra Ravenna e la Dalmazia il recente A. CARILE, *Ravenna e Dalmazia*, in *La Chiesa metropolitana ravennate e i suoi rapporti con la costa adriatica orientale*, a cura di M. Tagliaferri, Imola, University Press Bologna, 2005, pp. 14-32.

³⁸ L'idea che Ravenna controllasse la Dalmazia è molto antica ed era già stata espressa laconicamente in G. CATTALINICH, *Storia di Dalmazia*, 3 voll., Zara, Fratelli Battara, 1834: vol. 1, p. 182. Si vedano poi E. DÜMMLER, *Über die älteste Geschichte der Slawen in Dalmatien (549-928)*, «Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien. Philosophisch-historische Klasse», xx, 1856, pp. 353-420: 374. Già però CH. DIEHL, *Études sur l'administration byzantine dans l'exarchat de Ravenne (568-751)*, Paris, Ernest Thorin, 1888 («Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome», 53), pp. 170-171 aveva preso le distanze da questa teoria, che tuttavia era stata riproposta in J. B. BURY, *History of the Later Roman Empire from Arcadius to Irene*, 2 voll., London, Macmillan & Co., 1889: vol. 2, p. 277, che riteneva la Dalmazia governata da uno stratego residente a Zara-Zadar, ma dipendente dall'esarco. L. M. HARTMANN, *Untersuchungen zur Geschichte der byzantinischen Verwaltung in Italien (570-750)*, Leipzig, Hirzel, 1889, p. 147 credeva in un'autorità unicamente militare dell'esarco sulla Dalmazia, che civilmente sarebbe dipesa dal prefetto per l'Ilirico. F. ŠIŠIĆ, *Geschichte der Kroaten*, 1, *Bis 1102*, Zagreb, Matica Hrvastka, 1917, pp. 56-57, e B. SARIA, *Dalmatia*, in *Pauly-Wissova, Realencyclopädie*, Suppl. 8, 1956, coll. 21-59: in part. 41, al contrario, teorizzavano una completa inclusione della Dalmazia nell'esarcato. Lo stesso si trova in P. GOUBERT, *Byzance avant l'Islam*, 2, *Byzance et l'Occident*, II, *Rome, Byzance et Carthage*, Paris, Picard, 1951, p. 38. In anni più recenti numerose argomentazioni sono state portate da D. MANDIĆ, *Dalmatia in the exarchate of Ravenna from the middle of the VI until the mid of the VIII century*, «Byzantion», xxxiv, 1964, pp. 347-374, che pur ammettendo l'assenza di una fonte che menzioni chiaramente la dipendenza della Dalmazia da Ravenna elenca l'evidenza che supporterebbe questa visione e cioè che dal regno di Dicleziano alla guerra gotica la Dalmazia fece parte dell'Occidente (p. 354); la dipendenza della chiesa dalmata dal patriarcato di Roma (pp. 354-358); ma l'argomento più forte resta la testimonianza di Gregorio Magno (pp. 360-361). Inoltre Dominik Mandić menziona un celebre passo del *De Thematibus* in cui Costantino definisce la Dalmazia una parte dell'Italia: COSTANTINO PORFIROGENITO, *De thematibus*, a cura di A. Pertusi, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1952 («Studi e Testi», 160), c. 9, pp. 35-39; a queste notizie tuttavia ne aggiunge altre che sembrano una forzatura delle fonti come quella che la missione di Giovanni di Ravenna fosse voluta dall'esarco Isacio (pp. 371-372, a riguardo si veda il testo relativo alla nota 60). Di idee simili anche A. GUILLOU, *Régionalisme et indépendance dans l'empire byzantin au VII^e siècle. L'exemple de l'exarchat et de la Pentapole d'Italie*, Roma, Istituto storico italiano per il Medio Evo, 1969 («Studi Storici», 75-76), nota 95, pp. 97-98, e WILKES, *Dalmatia*, cit., p. 437, mentre per una visione completamente opposta FERLUGA, *L'amministrazione bizantina*, cit., pp. 79-

esile, ma a tratti accattivante e la fonte pressoché unica è Gregorio Magno che, tra il settembre e l'ottobre del 594, scrisse che un certo Massimo era divenuto arcivescovo di Salona grazie all'appoggio dell'*exarchus* Romano. Nonostante il pontefice avesse ottenuto una *iussio* imperiale che ne proibiva la nomina, gli uomini di Romano, ottenuti dei doni, ne avevano imposto l'elezione:³⁹ l'intervento armato dei soldati dell'esarco e, soprattutto, la loro precedente corruzione, indicherebbe un ampio volume di contatti tra Salona e i *militēs* di Ravenna, con la possibilità che questi fossero di stanza in *Dalmatia*. Questa influenza delle autorità militari italiane sull'altra sponda dell'Adriatico appare confermata qualche anno dopo, quando Gregorio ricordò a Massimo che la sua dispensa dal recarsi a Roma dipendeva dall'intercessione del *patricius* Callinico.⁴⁰ Da queste brevi notizie, unite al ritrovamento, sempre a Salona, di un sigillo dell'*exarchus* Paolo, poi andato perduto, è stata ipotizzata la giurisdizione, tra VI e VII sec., di Ravenna sulla Dalmazia.⁴¹

Tuttavia le informazioni di cui siamo in possesso sono troppo vaghe per affermare un'effettiva inclusione della Dalmazia costiera nell'esarcato di Ravenna e, alcuni elementi, ci farebbero propendere per il contrario. Sappiamo infatti che ancora alla fine del VI sec. veniva nominato un *praefectus pretorii* per l'Ilirico e Gregorio, scrivendo a uno di questi, Giovino, rammentava come in nessun modo dovesse mostrare favoritismi verso l'arcivescovo Natale, predecessore di Massimo.⁴² Da periodi posteriori ci giungono poi notizie di *exarchi* che operarono fuori dall'Italia: un cinquantennio dopo le vicende di Romano

86. Recentemente l'idea è stata ridiscussa in I. GOLDSTEIN, *Byzantine Presences on the Eastern Adriatic Coast 6th-12th Centuries*, «Byzantinoslavica», LVII, 1996, pp. 257-264: 258, e riproposta in A. DUCELLIER, *L'Adriatique du IV^e au XIII^e siècle*, in Cabanes (a cura di), *Histoire de l'Adriatique*, cit., pp. 107-199: 122-123.

³⁹ GREGORII *Registrum*, v, 6.

⁴⁰ Ivi, ix, 177.

⁴¹ F. BULIĆ, *Iscrizioni e rappresentazioni su oggetti di metallo acquistati dall'i.r. museo di Spalato negli anni 1895-1901*, «Bullettino di archeologia e storia dalmata», XXIV, 1901, pp. 139-140; I. NIKOLAJEVIĆ-STOJKOVIĆ, *Solinski pečat egzarha Pavla (723-6) [Il sigillo salonitano dell'esarca Paolo]*, «Zbornik Radova Vizantološkog Instituta», VII, 1961, pp. 61-65; GOLDSTEIN, *Byzantine presence*, cit., p. 258.

⁴² GREGORII *Registrum*, XIII, 49. Sul prefetto dell'Ilirico: G. DAGRON, *Les villes dans l'Illyricum protobyzantin*, in *Villes et peuplement dans l'Illyricum protobyzantin: Actes du colloque organisé par l'École française de Rome (Rome, 12-14 mai 1982)*, Rome, École française de Rome, 1984 («Collection de l'École française de Rome», 77), pp. 1-19; FERLUGA, *L'amministrazione bizantina*, cit., pp. 81-84.

e Massimo, il *patricius* Olimpio, stando al *Liber pontificalis*, intervenne in Sicilia, provincia che non competeva alla sua autorità⁴³ e a seguito della morte di Costante II poi, numerosi eserciti provinciali contribuirono a rovesciare in Sicilia l'usurpatore Mezezio, venendo probabilmente guidati dall'esarco.⁴⁴

Va quindi sottolineato che la gerarchia istituzionale si dovette più volte discostare dalla realtà dei fatti, e ciò soprattutto in aree divenute distanti dal potere imperiale: la medesima fonte che stiamo utilizzando, il *registrum epistolarum* di S. Gregorio, fornisce numerosi esempi di prevaricazione e di peculiarità istituzionali; appare quindi plausibile come gli *exarchi*, che probabilmente contavano, almeno tra VI e VII sec., ampie capacità militari, potessero intervenire attorno all'Adriatico o che, perlomeno, fossero bene a conoscenza di ciò che accadeva sull'altra sponda, senza che questa fosse una delle loro prerogative istituzionali.

3. LA 'CADUTA DI SALONA' E IL CUPO DESTINO DELLA DALMAZIA

Le ultime testimonianze a nostra disposizione su Salona, offrono l'immagine di una vita cittadina che si poteva ancora ricollegare al modello antico:⁴⁵ anche gli attriti del pontefice con l'arcivescovo Natale, che si dedicava ai piaceri della tavola, offrono l'immagine di un certo

⁴³ *Liber pontificalis*, vol. 1, p. 338: «[Olympius] colligens exercitum, profectus est Siciliam adversus gentem Saracenorum [...]»; L. CRACCO RUGGINI, *La Sicilia fra Roma e Bisanzio*, in *Storia della Sicilia*, 10 voll., a cura di R. Romeo, Napoli, Soc. ed. Storia di Napoli e della Sicilia, 1980: vol. 3, pp. 3-96: 22-25. L'idea che Olimpio raggiunse la Sicilia è rifiutata da A. N. STRATOS, *The Exarch Olympius and the Supposed Arab Invasion of Sicily in A.D. 652*, «Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik», xxv, 1976, pp. 63-73. Su Olimpio infine S. COSENTINO, *Prosopografia dell'Italia bizantina*, 2 voll., Bologna, Lo Scarabeo, 1996-2000: vol. 2, pp. 432-433.

⁴⁴ *Liber pontificalis*, vol. 1, p. 346; P. CORSI, *La spedizione italiana di Costante II*, Bologna, Pàtron, 1983 («Il mondo medievale. Sezione di storia bizantina e slava»), pp. 196-200.

⁴⁵ M. WHITTOU, *Ruling the late Roman and early Byzantine city: a continuous history*, «Past and Present», cxxix, 1990, pp. 3-28 offre numerosi esempi di come a Tessalonica e nel Vicino Oriente, nonostante il declino dei *curiales*, numerosi aspetti della vita cittadina 'antica' fossero restati in vita. Anche J. HALDON, *The idea of town in the Byzantine Empire*, in *The idea and ideal of the town between Late Antiquity and the Early Middle Ages*, a cura di G. P. Brogiolo, B. Ward Perkins, Leiden-Boston-Köln, Brill, 1999 («The Transformation of the Roman World», 4), pp. 1-23: 8, e FIBIGER BANG, *Trade and Empire*, cit., pp. 49-50. Sempre utile P. BROWN, *The World of Late Antiquity AD 150-750*, New York, Norton, 1989, [rist. dell'ed. London, 1971].

benessere e lo stesso fanno le lamentele per i «saecularibus negotiis» a cui erano intenti gli altri vescovi di Dalmazia.⁴⁶ Questa situazione era comunque destinata a mutare presto: lo stesso pontefice menzionò infatti i vescovi che dall'interno dell'Illirico cercavano rifugio sulla costa adriatica per via degli Slavi e sottolineò come questi ultimi cercassero di penetrare in Italia attraversando l'Istria.⁴⁷ Per certo sappiamo che Salona, la metropoli della Dalmazia costiera, scomparve dalle fonti dopo le menzioni di papa Gregorio e fonti più tarde, Costantino Porfirogenito e Tommaso Arcidiacono, giustificano questa assenza descrivendo una conquista violenta della metropoli e la conseguente fuga dei superstiti nel Palazzo di Diocleziano a Spalato, l'attuale Split.⁴⁸ Questa idea di una presa particolarmente brutale trovava terreno fertile in numerosi pregiudizi che vedevano una marcata differenza tra le invasioni di stampo 'germanico' e quelle 'slave', considerate particolarmente distruttive e feroci. La 'violenza slava', che trovava le sue origini tra i nomadi dell'Asia, era il precedente diretto della più recente brutalità balcanica che a sua volta costituì (e costituisce) un *topos* molto forte in numerosi scritti.⁴⁹

⁴⁶ GREGORII *Registrum*, I, 19. È un vero peccato che Gregorio non menzioni alcune delle pietanze che Natale amava mangiare che avrebbero potuto aprire un piccolo squarcio sulle più ampie comunicazioni mediterranee. In generale su questo argomento M. FIANO, *Il banchetto regio nelle fonti altomedievali: tra scrittura ed interpretazione*, «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge», cxv, 2003, pp. 637-682.

⁴⁷ GREGORII *Registrum*, x, 15.

⁴⁸ THOMAS, *Historia Salonitana*, cc. 7-10; J. R. SWEENEY, *Thomas of Spalato and the Mongols: a Thirteenth-Century Dalmatian view of Mongol customs*, «Florilegium», IV, 1982, pp. 156-183; in part. 158-160; e da qui in CURTA, *Southeastern Europe*, cit., pp. 16-17. Edizioni recenti dell'*Historia Salonitana* sono *Historia Salonitana: povijest salonitanskih i splitskih prvosvećenika / Toma Archidakon. Predgovor, latinski tekst, kritički aparat i prijevod na hrvatski jezik*, a cura di O. Perić, Split, Književni krug, 2003, e ARCHDEACON THOMAS OF SPLIT, *History of the Bishops of Salona and Split*, a cura di D. Karbić, M. Matijević-Sokol, O. Perić, J. R. Sweeney, Budapest-New York, CEU Press, 2006 («Central European Medieval Texts», 4); *DAI*, cc. 29-31. Sul Palazzo di Diocleziano-Split la bibliografia è vasta: si vedano *DAI* 2, p. 107; J. J. WILKES, *Diocletian's palace, Split: residence of a retired Roman emperor*, Sheffield, Oxbow Books, 1986 («Occasional publications», 1); F. BULIĆ, L. KARAMAN, *Kaiser Diokletians Palast in Split*, Zagreb, Matica Hrvatska, 1929; e il contributo SH. MCNALLY, *The Architectural Ornament of Diocletian's Palace at Split*, Oxford, Tempus Reparatum, 1996 («BAR» International Series, 639), con vasta bibliografia. Da ultimo T. MARASOVIĆ, *La Spalato dell'epoca precarolingia e carolingia*, «Hortus Artium Medievalium», VIII, 2002, pp. 223-234.

⁴⁹ Il dibattito sullo stanziamento degli Slavi nei Balcani è spesso molto datato e pertanto viziato da comprensibili limitatezze metodologiche: si veda, a titolo di esempio, G. PRAGA, *Storia di Dalmazia*, Padova, CEDAM, 1954, pp. 45-49. Tuttavia, nonostante numerosi con-

Il punto focale della questione su Salona consisteva nel trovare un anno per la conquista della città.⁵⁰ Non avendo alcun dato preciso, la data di questa distruzione si è quindi voluta porre tra l'ultima menzione di Salona nel registro di Gregorio, il 603,⁵¹ e una nota del *Liber pontificalis* che, nella *Vita di Giovanni IV*, descrisse l'invio da parte del pontefice, originario della Dalmazia, di un certo abate Martino in *Dalmatia e Histria* per riscattare gli uomini fatti prigionieri dai pagani e ottenere le reliquie che poi sarebbero state poste nella chiesa di Venanzio, Anastasio e Mauro.⁵² Il pontificato di Giovanni IV, fu breve: dal 640 al 642, il che ha fornito un *terminus ante quem* per giungere ad un anno più preciso. Si cercarono quindi resti materiali che limitassero l'arco di tempo tra 603 e 639, e un'informazione si è voluta trovare nel

tributi che meglio si inseriscono in un più ampio dibattito, è facile trovare ancora studi che non tengono in alcun conto le dinamiche di stanziamento dei Barbari. Un buon esempio è L. TOMAZ, *In Adriatico nell'Antichità e nell'Alto Medioevo: da Dionigi di Siracusa ai dogi Orseolo: un'altra faccia della storia*, s.l. [ma Feltre], Edizioni Think adv., 2001, in cui il tono spiccatamente antislavo di Praga è riproposto in numerose pagine, da cui la recensione di Claudio Azzara in «Studi Veneziani», LII, 2006, pp. 545-546. La brutalità diventa anche il filo rosso che tesse la storia dei Balcani in R. D. KAPLAN, *Balkan Ghosts: A Journey Through History*, New York, Picador, 1994. Sul *topos* della violenza come caratteristica storica dei Balcani, M. TODOROVA, *Imagining the Balkans*, New York-Oxford, Oxford University Press, 1997, pp. 116-139, ma si veda anche W. HÖPKEN, *Gewalt auf dem Balkan-Erklärungsversuche zwischen «Struktur» und «Kultur»*, in *Ethnische und politische Gewalt in Südosteuropa und Lateinamerika*, a cura di W. Höpken, M. Riekenberg, Köln-Weimar, Böhlau, 2001, pp. 53-95: 53. Un'interessante rassegna sulle varie scuole di pensiero per la creazione dell'«altro» nell'Europa orientale è S. PETRUNGARO, *L'Est europeo, o a est dell'Europa*, «900. Per una storia del tempo presente», x, 2004, pp. 77-86.

⁵⁰ La bibliografia su questo evento è di natura disparata. Molto buono resta il lavoro di F. BULIĆ, *Sull'anno della distruzione di Salona*, «Bullettino di archeologia e storia dalmata», XXIX, 1906, pp. 268-304, anche se ormai vecchio. Altri contributi sono V. TOMASIĆ, *Ancora sull'anno della distruzione di Salona*, «Bullettino di archeologia e storia dalmata», XXXIII, 1910, pp. 136-140; più recentemente I. MAROVIĆ, *Reflections about the date of the destruction of Salona*, in *Disputationes Salonitanae II*, cit., pp. 293-314; N. JAKŠIĆ, *Constantine Porphyrogenitus as the source for the destruction of Salona*, alle pp. 315-326 del medesimo volume. Nei contributi di Frane Bulić e Ivan Marović sono riassunte le numerose teorie ottocentesche che cercavano di trovare una data precisa per questa conquista.

⁵¹ GREGORII *Registrum*, VI, 26.

⁵² *Liber pontificalis*, vol. 1, p. 330: «Hic temporibus suis misit per omnem Dalmatiam seu Histriam multas pecunias per sanctissimum et fidelissimum Martinum abbatem propter redemptionem captivorum qui depredati erant a gentibus.»; DÜMMLER, *Über die älteste Geschichte*, cit., pp. 366-367; I. NIKOLAJEVIĆ, *The redemption of captives in Dalmatia in the 6th and 7th Century*, «Balcanoslavica», II, 1973, pp. 73-79: 76-77. Su Martino: COSENTINO, *Prosopografia dell'Italia bizantina*, cit., vol. 2, p. 347.

sarcofago di «Johanna abatissa Sermenses», in cui è incisa la data di morte della religiosa, che con il computo delle indizioni, il 4 maggio di una quinta indizione, è databile al 612 e quindi l'ultimo documento proveniente dalla Salona imperiale,⁵³ anno particolarmente vicino alla data per la quale Isidoro di Siviglia scrisse «Sclavi Gareciam Romanis tulerunt», il 615.⁵⁴ In questo notevole sforzo deduttivo apparirà immediatamente come il *Liber pontificalis* non menzioni Salona, né parli di catastrofi nella provincia e sappiamo che il riscatto dei prigionieri era pratica comune. Un legame tra il pontefice e la costa orientale dell'Adriatico potrebbe quindi essere cercato con più semplicità nell'origine dalmata del pontefice, piuttosto che nell'ipotetica distruzione della metropoli di Dalmazia.⁵⁵ Inoltre gli unici elementi in nostro pos-

⁵³ *CIL*, II, 9551; BULIĆ, *Sull'anno*, cit., pp. 312-313. Non tutti sono comunque d'accordo con l'interpretazione di BULIĆ e JIREČEK, *L'eredità di Roma*, cit., pp. 44-45 già dubitava della lettura fatta dell'epigrafe e molto più recentemente B. GABRIČEVIĆ, *Question de la datation du sarcophage de l'abbesse Jeanne*, in *Disputationes Salonitanae 1970*, a cura di Ž. Rapanić, Split, Arheoloski Muzej, 1975, pp. 96-101 ha proposto una datazione al VI anziché al VII sec. per il sarcofago.

⁵⁴ ISIDORUS HISPALENSIS, *Chronica*, a cura di J. C. Martín, Turhout, Brepols, 2003 («Corpus Christianorum. Series Latina», 112), a. 615. BULIĆ, *Sull'anno*, cit., p. 291; D. OBOLENSKY, *The Byzantine Commonwealth. Eastern Europe 500-1453*, London, Phoenix Press, 1971, trad. it. Roma-Bari, 1978, p. 53 propone una datazione tra 612 e 615; anche ŠIŠIĆ, *Geschichte*, cit., p. 52, e FERLUGA, *L'amministrazione bizantina*, cit., pp. 85-86. Sul fatto che la «Graecia» di Isidoro potesse corrispondere all'Illirico, si veda P. CHARANIS, *Graecia in Isidore of Seville*, «Byzantinische Zeitschrift», XLVI, 1971, pp. 22-25.

⁵⁵ NIKOLAJEVIĆ, *The redemption*, cit. Nonostante i sospetti silenzi del *Liber pontificalis*, pare impossibile muoversi dalla concezione che il 639 segni il *terminus ante quem* della conquista della città dalmata e in MAROVIĆ, *Reflections*, cit., p. 294, leggiamo «According to this source Salona has obviously already been destroyed». Va comunque notata la coincidenza tra la menzione di Dalmati prigionieri dei pagani nel *Liber pontificalis* e un attacco di Slavi a Siponto riportato da PAULI *Historia Langobardorum*, IV, 44. Gli Slavi «cum multitudine navium» posero il campo a Siponto e lì si scontrarono con il *dux* Aio che trovò la morte in battaglia. Il fatto che gli Slavi provenissero dalla Dalmazia può essere confermato dal fatto che Radoaldo, accorso in aiuto del *dux* di Benevento, appellò gli Slavi nella loro lingua, quando sappiamo che era vissuto in Friuli essendo figlio di Gisulfo II (CURTA, *The Making of the Slavs*, cit., p. 110). L'evento è riportato anche in *Chronica Sancti Benedicti Casinensis*, a cura di G. Waitz, Hannover, Impensis bibliopolii Hahniani, 1878 («M. G. H. Scriptorum rerum Langobardicarum et Italicarum»), c. 26, e lo scontro viene ubicato presso l'Aufido. J.-M. MARTIN, *La Pouille du VI^e au XII^e siècle*, Roma, École française de Rome, 1993 («Collection de l'École française de Rome», 179), p. 165, suggerisce che il fiume potesse essere una sorta di *limes* tra Impero e Benevento. Su Radoaldo: S. GASPARRI, *I duchi longobardi*, Spoleto, Istituto storico italiano per il Medio Evo, 1978 («Studi Storici», 109), p. 88. A questo punto merita una menzione la curiosa idea di A. GUILLOU, *Migration et présence slaves in Italie du VI^e au XI^e siècle*, «Zbornik Radova Vizantološkog Instituta», XIV, 1973, pp. 11-16, e IDEM, *Régionalisme et indé-*

nesso che potrebbero confermare una narrazione di questo tipo sono un frammento di Menandro che ricorda una razzia in Dalmazia compiuta da alcuni uomini del *cagan* Baian e la distruzione per mano avara di una fortezza dalmata riportata da Teofilatto.⁵⁶

Nonostante questi sospetti silenzi, le narrazioni di Costantino e Tommaso hanno avuto grande influenza ponendo delle linee generali che la ricerca archeologica ha voluto confermare nel dato materiale, creando un processo circolare in cui le fonti scritte confermano i dati archeologici e viceversa.⁵⁷ Se guardiamo questi testi in una prospettiva più ampia, noteremo tuttavia che esistono diverse caratteristiche comuni ad altre narrazioni e appare molto probabile che sia Costantino che Tommaso non abbiano raccontato eventi avvenuti del passato, ma che descrissero la percezione di essi già maturata nel x sec. e che nel XIII troviamo arricchita di dettagli e dramma.⁵⁸ Ci troviamo infatti, di fronte ad una memoria regionale basata sul mito della migrazione e della rinascita dell'antica *romanitas* nei centri di potere della Dalmazia altomedievale, scaturita verosimilmente dalla constata-

pendance, cit., pp. 97-99, che ritiene come, dopo la sconfitta di Siponto, questi Slavi si sarebbero senza dubbio («est un fait incontestable») insediati in Pentapoli, vista la presenza di toponimi che l'autore trova altrimenti inspiegabili. L'evento è la prima menzione di attività navali e belliche di popolazioni di origini slave in Adriatico e una delle pochissime provenienti da fonti non veneziane; questa precoce attestazione è pressoché isolata ed è impossibile comprendere se vi fosse continuità tra questa azione e quelle maggiormente attestate della prima metà del IX sec., come nei *Versi Marini* di AMALARIO DI METZ o nel *Patto di Lotario* («M. G. H. Leges», 2.1, *Capitularia regni Francorum*, a cura di A. Boretius, V. Krause, pp. 130-135), in cui, nell'840, il pericolo degli Slavi dalmati era considerato dai Franchi del *regnum* e dai Venetici il più urgente.

⁵⁶ *The History of Menander*, cit., c. 14. THEOPHYLACTI SIMOCATTAE *Historiae*, a cura di C. De Boor, P. Wirth, Stuttgart, Teubner, 1887 (rist. dell'ed. Leipzig, 1887, «Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae», 49), 7, XII, 1; W. POHL, *Die Awaren. Ein Steppenvolk in Mitteleuropa. 567-822 n. Chr.*, München, Beck, 2002², p. 60; LEMERLE, *Invasions et migrations*, cit., pp. 289-290; WILKES, *Dalmatia*, cit., pp. 435-436.

⁵⁷ Si vedano, ad es., le difficoltà nel voler inserire una precisa rottura trovata in sede storiografica (614 come spartiacque tra una Split antica e medievale) nel più ampio e graduale processo rinvenuto negli scavi: J. MARASOVIĆ *et alii*, *Diocletian's Palace: report of Joint Excavations in Southeast Quarter*, 1, Split, 1972, pp. 45-46. Inoltre SH. McNALLY *et alii*, *Diocletian's Palace: report of Joint Excavations*, 2, 3, 4, Split, Urbanistički zavod Dalmacije, 1976, 1979, 1979; ivi, 5, 6, Dubuque (IO), 1989, 1990. Per una discussione di fenomeni di questo tipo C. LA ROCCA, *Città scomparse in area veneta nell'alto medioevo: dati archeologici, fonti scritte e memoria storiografica*, in Brogiolo, Delogu (a cura di), *L'Adriatico*, cit., pp. 287-307: 290.

⁵⁸ M. INNES, *Memory, orality and literacy in an early medieval society*, «Past and Present», CLVIII, 1998, pp. 3-36: 4-5.

zione di una grande discontinuità abitativa con il passato romano. In particolare la *Storia di Salona* rivela numerose similitudini con la narrazione sull'origine di Venezia, in parte coeva. Al tempo di Tommaso dovettero sovrapporsi molteplici tradizioni che l'arcidiacono tentò di far collimare: gli invasori sono sia Goti che Slavi (e Slavi ed Avari in Costantino) e un 'distuttore illustre', indicatore del prestigio di Salona, viene trovato in Totila, che ricopre un ruolo simile a quello di Attila sull'altra sponda dell'Adriatico.⁵⁹ È inoltre probabile che il legame con Salona fosse sottolineato, nel caso di Split, per via delle prerogative arcivescovili che il presule spalatino iniziò a reclamare a partire dal x sec. e che Tommaso giustificava grazie alla missione, persa in un passato favoloso, di un vescovo chiamato Giovanni e originario di Ravenna. Giovanni non è ricordato da nessun'altra fonte, ma si è voluto trovare conferma del suo operato in un sarcofago, tutt'oggi visibile nella chiesa di S. Domno, che forse costituì la fonte di ispirazione dello stesso Tommaso per la sua storia edificante.⁶⁰

Visti i gravi danni subiti dagli strati tardoantichi di Salona-Solin, spesso eliminati in cerca dei livelli altoimperiali,⁶¹ si può ipotizzare che la

⁵⁹ THOMAS, *Historia Salonitana*, c. 6. Sulla figura di Attila nella storiografia veneziana: A. CARILE, *Una vita di Attila a Venezia nel xv secolo*, in *Venezia e Ungheria nel Rinascimento. Atti del convegno 11-14 giugno 1970*, a cura di V. Branca, Venezia, Fondazione Giorgio Cini, 1973, pp. 369-396. Si veda anche A. CARILE, *Venezia nasce dalle fonti*, in Augenti (a cura di), *Le città italiane*, cit., pp. 137-149; LA ROCCA, *Città scomparse*, cit., pp. 288-289; ed inoltre EADEM, *La trasformazione del territorio in Occidente*, in *Morfologie sociali e culturali in Europa fra tarda antichità e alto medioevo*, Spoleto, Centro italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 1998 («Settimane del CISAM», 45), pp. 257-290: in part. 263-264.

⁶⁰ Giovanni (Ivan Ravenjanin) è menzionato in THOMAS, *Historia Salonitana*, c. 11. Si vedano, a titolo di esempio: C. BERTELLI, *Rapporti tra Roma e la Dalmazia nel VII secolo*, in *Bizantini, Croati, Carolingi. Alba e tramonto di regni e imperi*, a cura di C. Bertelli, G. P. Brogiolo, M. Jurković, I. Matejčić, A. Milošević, C. Stella, Milano, Skira, 2001, pp. 231-237; J. NERALIĆ, *Giovanni di Ravenna e la prima evangelizzazione dei Croati di Dalmazia e Istria*, in Tagliaferri (a cura di), *La Chiesa*, cit., pp. 83-99; G. ORIOLI, *Giovanni di Ravenna Primo Arcivescovo in Spalato (641c-680c)*, «Ravenna Studi e Ricerche», VII, 2000, pp. 69-76, che danno fiducia alla notizia, ma anche le critiche in N. KLAJČ, *Ivan Ravenjanin i osnutak splitske metropolije [Giovanni di Ravenna e la fondazione della metropoli di Split]*, «Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku», LXV-LXVII, 1963-1965, pp. 209-249. Sulla figura di Giovanni si veda anche la discussione contenuta in *DAI* 2, pp. 125-126.

⁶¹ *Salona II*, cit., pp. 27-29, *Excavations at Salona, Yugoslavia (1969-1972)*, a cura di Chr. W. Clairmont, Park Ridge, Noyes Press, 1975, pp. 1-7. Si veda inoltre B. WARD PERKINS, *Urban Continuity?*, in *Towns in Transition. Urban Evolution in Late Antiquity and the Early Middle Ages*, a cura di N. Christie, S. T. Loseby, Aldershot-Brookfield, Ashgate Variorum, 1996, pp. 4-17: in part. 7-9.

grande metropoli di Dalmazia vide forse un decremento della popolazione.⁶² Non sappiamo se vi fu una parziale distruzione all'inizio del VII sec., ma per certo la città non divenne quel triste cumulo di rovine descritto da Tommaso e attorno alla metà del secolo furono effettuati dei lavori nella basilica di Manastrine, non lontano dalla città, dove transetto e abside vennero adattati in una chiesa di dimensioni più piccole, certo segno di una popolazione ridotta, ma legata al culto cristiano e residente presso Salona-Solin.⁶³ La data proposta per un 'definitivo' abbandono della città è orientata attualmente verso gli anni 625-650, prin-

⁶² Il calo di popolazione del periodo tardoantico è stato a lungo dibattuto e recentemente si è dimostrata la scarsa incidenza della mortalità in questo processo, soprattutto dallo studio delle grandi epidemie della metà del VI sec. Si veda J. DURLIAT, *La Peste du VI^e siècle. Pour un nouvel examen des sources byzantines*, in *Hommes et richesses dans l'Empire byzantin*, 2 voll., a cura di J. Lefort, C. Morrisson, J.-P. Sodini, Paris, P. Lethielleux, 1989: vol. 1, pp. 107-119. Si veda inoltre M. McCORMICK, *Rats, Communication, and Plague: Toward an Ecological History*, «Journal of Interdisciplinary History», xxxiv, 2003, pp. 1-25. Visioni tradizionali che vedevano nella peste del 542 la maggiore responsabile del calo demografico altomedievale sono: J.-N. BIRABEN, J. LE GOFF, *La Peste dans le Haut Moyen Age*, «Annales. ESC», xxiv, 1969, pp. 1484-1510; P. ALLEN, *The Justinianic Plague*, «Byzantion», II, 1979, pp. 5-20; e, nello specifico per la Dalmazia, M. GRMEK, *Les conséquences de la peste de Justinien dans l'Illyricum*, in *Acta XIII congressus internationalis archaeologiae christianae. Radovi XIII. međunarodnog kongresa za starokršćansku arheologiju. Split - Poreč (25. 9 - 1. 10. 1994)*, a cura di N. Cambi, E. Marin, Citta del Vaticano-Split, Pontificio Istituto di Archeologia cristiana-Arheološki Muzej, 1998 («Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku», suppl. all'87-89; «Studi di antichità cristiana pubblicati a cura del Pontificio Istituto di Archeologia cristiana», 54), pp. 787-794. Recenti e brillanti sintesi con ampia bibliografia sono F. GIOVANNINI, *Natalità, mortalità e demografia dell'Italia medievale sulla base dei dati archeologici*, Oxford, Archeopress, 2001 («BAR», International Series, 950), e l'intervento dello stesso GIOVANNINI, *Le trasformazioni demografiche in Italia tra IV e VI secolo dai dati bioarcheologici*, tenutosi al seminario *Le trasformazioni del V secolo. L'Italia, i barbari e l'occidente romano 18-20 ottobre 2007*, presso il Cassero della Fortezza di Poggio Imperiale, Poggibonsi (SI) in c.d.s (ma visibile in rete all'indirizzo <http://archeologiamedievale.unisi.it/mediacenter/video/seminario/201>). Si vedano, inoltre, LA ROCCA, *La trasformazione*, cit., p. 277, e R. HODGES, D. WHITEHOUSE, *Mohammed, Charlemagne and the Origins of Europe. Archaeology and the Pirenne thesis*, London, Cornell, 1983, pp. 33-53. Ora anche nella nuova edizione francese, *Mahomet, Charlemagne et les origines de l'Europe*, Paris, P. Lethielleux, 1996. Infine il recente volume *Plague and the End of Antiquity. The Pandemic of 541-750*, a cura di L. K. Little, Cambridge, Cambridge University Press, 2007.

⁶³ *Salona III. Manastrine. Etablissement préromain, nécropole et basilique paléochrétienne à Salone*, a cura di N. Duval, E. Marin, Rome-Split, École française de Rome, 2000 («Salona», 8; «Collection de l'École française de Rome», 193-194), pp. 653-656; CURTA, *The Making of the Slavs*, cit., pp. 139-140; I. NIKOLAJEVIĆ, *Salona Christiana aux VI^e et VII^e siècles*, in Rapanić (a cura di), *Disputatianes Salonitanae 1970*, cit., pp. 91-95: 92. Si veda infine A. W. DUNN, *Heraclius «reconstructor of cities» and their sixth-century Balkan antecedents*, in Cambi, Marin (a cura di), *Acta XIII congressus*, cit., pp. 795-804.

cialmente su base numismatica,⁶⁴ ma restano chiari i limiti di queste analisi che poggiano quasi unicamente sulla più tradizionale 'archeologia cristiana' e che seguono la direzione indicata un cinquantennio fa da Ejnar Dyggve.⁶⁵ Inoltre, anche Split non era un palazzo deserto, ma un insediamento già popolato dove sono state rinvenute, tra gli altri materiali, anfore fociasi databili al 600 ca. e quindi precedenti alla 'distruzione' di Salona.⁶⁶ Anche qui, l'idea del palazzo vuoto, dove una popolazione romana può iniziare una vita libera ed indipendente, ricorda da vicino la finzione della storiografia veneziana sulle isole disabitate dove gli esuli di Altino si rifugiarono, mettendo seriamente in dubbio l'attendibilità della *Storia* di Tommaso.⁶⁷ È certo possibile che uomini di Salona riparassero a Split, ma con poche concessioni al romanticismo è molto probabile che il legame tra Split e l'antica Salona sia una costruzione di molto posteriore, mirata a ottenere i diritti metropolitani sulla Dalmazia ed è possibile, ma le fonti sono ambigue a riguar-

⁶⁴ MAROVIĆ, *Reflections*, cit.; SH. McNALLY, *Split in the Byzantine Empire: The archaeological evidence*, in *XVIIth international congress of Byzantine studies. Selected communications. Moscow 1991*, vol. 2, *History, archaeology, religion, theology*, a cura di I. Ševčenko, G. G. Litavrin, Shepherdstown (WV), Byzantine Studies Press Inc., 1991, pp. 249-264. Infine JAKŠIĆ, *Constantine Porphyrogenitus*, cit., pp. 325-326 ritiene che la conquista andrebbe datata tra 622 e 626.

⁶⁵ E. DYGGVE, *History of Salonitan Christianity*, Oslo, H. Aschehoug & Co., 1951 («Instituttet for Sammenlignende Kulturforskning», A: 21). Si veda la critica a questo approccio di DUNN, *The transition*, cit., p. 69.

⁶⁶ Il Palazzo non è esplicitamente definito vuoto, ma Tommaso lo sottintende in tutta la sua narrazione: THOMAS, *Historia Salonitana*, c. 10; I. DVORŽAK SCHRUNK, *Dioklecijanova palača od 4. do 7. stoljeća u svjetlu keramičkih nalaza [Il palazzo di Diocleziano dal IV al VII secolo alla luce dei ritrovamenti ceramici]*, «Vjesnik Arheološkog Muzeja u Zagrebu», XXII, 1989, pp. 91-105. Dalle analisi qui proposte inoltre emerge come il Palazzo vivesse una continuità d'uso a partire dal IV sec.: J. BELAMARIĆ, *The first centuries of Christianity in Diocletian's palace in Split*, in Cambi, Marin (a cura di), *Acta XIII congressus*, cit., pp. 55-68; CURTA, *The Making of the Slavs*, cit., p. 143; McNALLY, *Split*, cit., p. 254.

⁶⁷ CARILE, *Venezia*, cit., pp. 144-145 nota come la finzione delle isole deserte riflette la ricerca da parte delle élites del X sec. di origini libere e indipendenti. Per una storia degli insediamenti lagunari la bibliografia è vastissima, ma si veda M. DE MIN, *Edilizia ecclesiale e domestica altomedievale nel territorio lagunare, nuovi dati conoscitivi da indagini archeologiche nel cantiere di restauro a Torcello*, in Lenzi (a cura di), *L'Archeologia dell'Adriatico*, cit., pp. 600-615. Va però ricordata l'ipotesi di Ludwig Steindorff secondo cui sia Tommaso che il Prete Diocle dipesero da una fonte latina comune oggi perduta più vicina ai fatti e pertanto più attendibile: L. STEINDORFF, *Deutungen des Wortes Dalmatia in der mittelalterlichen Historiographie. Zugleich über die Synode auf der Planities Dalmae*, in *Ethnogeneza Hrvata. Ethnogeny of the Croats*, a cura di N. Budak, Zagreb, Matica Hrvatska, 1995, pp. 250-261.

do,⁶⁸ vedere nel concilio del 925 un momento di arrivo di questo processo di appropriazione e l'occasione in cui il legame tra Split e Salona venne per la prima volta proposto: andrà notato come tutte le attestazioni della 'distruzione di Salona' siano posteriori a questa data.⁶⁹

Split, stando a Costantino, era la più celebre delle otto città costiere abitate dai 'Romani'. Come nel caso appena esaminato è probabile che il legame di questi centri con Salona, o con un passato romano in genere, nascesse dalla riflessione sull'oggettiva discontinuità che l'imperatore, nel x sec., si trovava a descrivere, una situazione in cui le grandi città del passato come Epidaurò o Salona avevano perso gli antichi connotati cittadini e l'unico centro della costa orientale dell'Adriatico a mantenere un modello abitativo simile a quello antico fu probabilmente Durrës-Dyrrachion.⁷⁰ Costantino descrisse le vicende dei 'Ro-

⁶⁸ La difficoltà sta nel fatto che la fonte principale per questo sinodo è l'*Historia Salonitana Maior* che è una compilazione tarda, forse di xv o xvi sec., che ripropone la tradizionale *Storia* di Tommaso con l'aggiunta di diversi documenti tra cui, appunto, i canoni di un concilio tenutosi a Split nel 925: L. WALDMÜLLER, *Die Synoden in Dalmatien, Kroatien und Ungarn: von der Völkerwanderung bis zum Ende der Arpaden (1311)*, Paderborn, Ferdinand Schöningh, 1987 («Konzilien Geschichte A»), pp. 25-43. Sull'affermazione dei diritti arcivescovili grazie al legame con Salona *ivi*, pp. 38-39. L'edizione dell'*Historia Salonitana Maior* è *Historia Salonitana Maior*, a cura di N. Klaić, Beograd, Académie serbe des sciences et des arts, 1967 («Académie serbe des sciences et des arts. Monographies», 399. «Classe des sciences sociales», 55). Sulla situazione storica si veda H. ZIMMERMANN, *Die ersten Konzilien von Split im Rahmen der Geschichte ihrer Zeit*, in *Vita religiosa, morale e sociale e i concili di Split dei secc. x-xi. Atti del Symposium internazionale di storia ecclesiastica. Split 26-28 settembre 1978*, a cura di A. G. Matanić, Padova, Antenore, 1982 («Medioevo e umanesimo», 49), pp. 3-20. Sulla problematica legata alle fonti sul concilio A. J. SOLDO, *Die Historiographie der Splitter Konzile im x. und xi. Jh.*, in Matanić (a cura di), *Vita religiosa*, cit., pp. 21-79.

⁶⁹ Le prime menzioni della cattedra di Salona posteriori a Gregorio Magno provengono dagli atti del Concilio del 787 e da una lettera di Stefano V: *Fragmenta Registri Stephani V. Papae*, a cura di E. Caspar, Berlin, apud Weidmannos, 1929 («M. G. H. Epistolae», 7), n. 30: «Salonitana ecclesia, quam Deo auxiliante restitutam asseris, ut ad pristinum gradum redeat, inhiante cupimus et omnes ecclesiae, que barbarorum rabie destructae sunt, assiduis precibus ut restaurentur imploramus, ita tamen ut in novarum ecclesiarum restauratione neglectus non proveniat antiquarum.»: la lettera è datata all'888. L'arcivescovo di Salona è menzionato anche in una lettera al patriarca di Aquileia (n. 24), in un'altra destinata a Teodosio di Nin (*fragmenta*, n. 9) ed infine in una missiva di Giovanni VIII a tutti i vescovi di Dalmazia sulle prerogative di Roma. IOHANNIS VIII. PAPAE *Registrum*, a cura di E. Caspar, Berlin, apud Weidmannos, 1929 («M. G. H. Epistolae», 7), n. 196. Su questo si veda WALDMÜLLER, *Die Synoden in Dalmatien*, cit., p. 31.

⁷⁰ A. GUTTERIDGE, *Cultural geographies and «the ambition of Latin Europe»: The city of Durres and its fortifications c. 400-c. 1500*, «Archeologia Medievale», xxx, 2003, pp. 19-65; A. GUTTERIDGE, A. HOTI, H. R. HURST, *The walled town of Dyrrachium (Durres): settlement*

mani' come se si trattasse di una delle numerose popolazioni della Penisola balcanica e apparentemente non creò un legame chiaro tra i «Rhomanoi» e i «Rhomaioi». I Romani avevano un sovrano semifavoloso incarnato dall'imperatore Diocleziano, e le loro terre si estendevano un tempo fino al Danubio, ma ai suoi giorni erano ridotte ad un'esile area costiera;⁷¹ la Dalmazia era quindi sia la costa orientale dell'Adriatico, sia una regione più vasta che corrispondeva più o meno all'antica provincia romana. Non è un caso che il *De administrando imperio* abbia due capitoli sulla Dalmazia, con narrazioni in parte differenti e incentrate principalmente su 'Slavi' e 'Romani'.⁷² Anche qui il mito della fuga verso la costa, presente in maniera molto pittoresca anche nella *Cronaca* del Prete di Dioclea, era la giustificazione leggendaria per una situazione in cui costa ed entroterra vedevano diversi modelli culturali e per una costellazione socio-politica in cui uomini che vivevano poco distanti gli uni dagli altri si definivano 'Romani' o 'Slavi'. L'origine di questa diaspora era la caduta di Salona evento a cui si legava tutto il popolamento della Dalmazia costiera: numerose leggende sono sopravvissute anche sulla nascita di Ragusa-Dubrovnik, fondata dalla popolazione di Epidaurio in fuga. Ciò che emerge con più forza è la frattura insediativa che le fonti posteriori narrano unita al *topos* della fuga della popolazione per il terrore dei barbari e il trasferimento della sede episcopale e delle tradizioni civiche.⁷³

Con ogni probabilità i centri dalmati riportati nel celebre racconto di Costantino Porfirogenito erano piccoli insediamenti fortificati, che

and dynamics, «Journal of Roman Archaeology», XIV, 2001, pp. 391-410; R. HODGES, *Byzantine Butrint: concluding remarks*, in R. HODGES, W. BOWDEN, K. LAKO, *Byzantine Butrint. Excavation and Surveys 1994-99*, Oxford, Oxbow Books, 2004, pp. 321-326: 323; J. L. DAVIS, A. HOTI, I. POJANI, SH. R. STOCKER, A. D. WOLPERT, PH. E. ACHESON, J. W. HAYES, *The Durres Regional Archaeological Project: Archaeological Survey in the Territory of Epidamnus/Dyrrachium in Albania*, «Hesperia», LXXII, 2003, pp. 41-119. Durrës è menzionata unicamente nei titoli dei suoi vescovi, nel 680 e poi nel 751. La città ricompare nelle cronache solo nel IX assieme alla riapertura della *Via Egnatia. Liber pontificalis*, vol. 2, p. 264.

⁷¹ DAI, c. 29, pp. 122-123; EVANS, *The Early Medieval Archaeology*, cit., pp. 65-66.

⁷² DAI, cc. 29, 30. Su questo EVANS, *The Early Medieval Archaeology*, cit., pp. 64-85.

⁷³ Le fonti sulla nascita di Ragusa sono principalmente DAI, c. 29, p. 134 e *Letopis*, c. 26. Si vedano inoltre L. KUNČEVIĆ, *The oldest foundation myth of Ragusa: the Epidaurian Tradition*, «Annual of Medieval Studies at CEU», x, 2004, pp. 21-31; Ž. RAPANIĆ, *Il patrimonio dell'antichità nella poleogenesi dell'Adriatico orientale nell'Alto medioevo*, «Hortus Artium Medievalium», I, 1995, pp. 7-13; KATIČIĆ, *Lieteratur- und Geistesgeschichte*, cit., pp. 231-232; e il vecchio studio di P. ŠKOK, *Les origines de Raguse*, «Slavia», x, 1931, pp. 449-500.

l'imperatore definì, in controtendenza allo stile bizantino più aulico, «kastra».⁷⁴ Alle funzioni classiche spesso individuate per molti centri durante i primi secoli del Medioevo è possibile si unissero quelle di scalo marittimo, fondamentali nella navigazione premoderna.⁷⁵ È probabile che già a partire dalla metà del VII sec. l'Impero si limitasse ad una striscia di centri fortificati lungo l'Adriatico, perdendo il controllo dell'entroterra. Anche le menzioni di ufficiali imperiali a Beograd-Belgrado durante il VII sec. dovrebbero essere interpretate come un riferimento alla piccola città di Biograd a sud di Zara-Zadar (Biograd na moru) e non alla capitale serba.⁷⁶

Andrà in conclusione notato come il fatto che la costa dalmata, compresi i suoi scali marittimi, non venga mai menzionata fino al IX sec.,⁷⁷ con l'eccezione del nome di alcuni vescovi presenti al concilio del 787, sia uno degli elementi più interessanti e che più lascia perplessi.⁷⁸ Richard Hodges ha proposto di applicare il modello di Marc Augé agli *emporìa* del Mare del Nord, luoghi anonimi che, come un moderno aeroporto, non meritano una menzione in un testo scritto.⁷⁹ È certo possibile che i porti dell'Adriatico subissero lo stesso destino nei pochi

⁷⁴ W. BRANDES, *Byzantine cities in the Seventh and Eighth Centuries - different sources, different histories?*, in Brogiolo, Ward Perkins (a cura di), *The idea*, cit., pp. 25-57: 31, 41-44.

⁷⁵ In genere sui destini della città si possono vedere le considerazioni di B. WARD PERKINS, *Continuists, catastrophists, and the town of Post-Roman Northern Italy*, «Papers of the British School at Rome», LXV, 1997, pp. 157-176 e la critica in HODGES, *Towns and Trade*, cit., pp. 24-27.

⁷⁶ DAI, c. 32, p. 152. In cui si racconta come lo stanziamento dei Serbi avvenisse sotto la guida del governatore imperiale di Belgrado. Sull'identificazione di questo centro con la Beograd dalmata R.-J. LILIE, *Kaiser Herakleios und die Ansiedlung der Serben*, «Südost-Forschungen», XLIV, 1985, pp. 17-43.

⁷⁷ La prima menzione è quella di Zara-Zadar per l'805 (EINHARDI *Annales*, a. 806).

⁷⁸ Le liste vescovili sono una testimonianza da usare con cautela, in quanto la menzione di un presule cittadino non indica necessariamente la sua effettiva residenza nella città da cui derivò il titolo e, anche nell'eventualità, la fonte non dice nulla sulle condizioni della città in quel dato periodo: BRANDES, *Byzantine cities*, cit., pp. 41-44; J. HALDON, *Byzantium in the Seventh Century*, Cambridge, Cambridge University Press, 1990, pp. 92-124. Per una visione opposta per la quale le liste episcopali sono sintomo di vitalità urbana, il classico G. OSTROGORSKY, *Byzantine cities in early medieval ages*, «Dumbarton Oaks Papers», XIII, 1959, pp. 45-66, 105, e, più recentemente, J. RUSSEL, *Transformations in Early Byzantine Urban Life: The Contribution and Limitations of Archaeological Evidence*, in *The 17th International Byzantine Congress. Major Papers*. Dumbarton Oaks/George Town University Washington, D.C., August 3-8, 1986, New York, Caratzas, 1986, pp. 137-154: in part. 142-143.

⁷⁹ HODGES, *Towns and Trade*, cit., pp. 69-92; M. AUGÉ, *Nonluoghi. Introduzione ad una antropologia della submodernità*, s.l., Elèutera, 1993; [trad. dall'orig. franc. Paris, 1992].

resoconti pervenutici, ma la facciata verso il mare del Palazzo di Split, o l'antico *forum* di Zara-Zadar, vicinissimo alla costa, sono difficilmente non-luoghi che non lasciano alcuna impressione in un viaggiatore. Resta il fatto che Agnello, descrivendo il tragitto delle navi bizantine che nel VII sec. giungevano a Ravenna menzionò unicamente la Sicilia, in una curiosa rotta che Michael McCormick ha preso in considerazione,⁸⁰ e che la Dalmazia non è menzionata in alcuna fonte. Per il VII sec. conosciamo solamente il vescovo Damiano, di origine dalmata, ricordato da Andrea Agnello e Massimo, che fu patriarca di Grado dal 648 al 668, proveniente a sua volta da una città dalmata.⁸¹ Oltre a questo e alle discutibili note del Geografo di Ravenna non abbiamo pressoché alcuna informazione sulla Dalmazia fino alle fonti franche e più tardi, con maggiore dettaglio, alla seconda metà del IX sec.

4. LA DALMAZIA AL VOLGERE DEL VII SEC.

Dopo le narrazioni concernenti la conquista di Salona, le uniche informazioni che abbiamo sulla Dalmazia sono dei silenzi, talvolta particolarmente suggestivi, ma che non superano tutti i limiti delle argomentazioni di questo tipo. È stato proposto che il 700 rappresentasse il momento più basso per gli scambi in Adriatico come in altre aree del Mediterraneo: le importazioni a Grado cessano quasi completamente⁸² e agli stessi anni è datata la fine del porto di Ra-

⁸⁰ MCCORMICK, *Origins*, cit., nota 4, p. 524; AGNELLI *Liber pontificalis ecclesiae Ravennatis*, a cura di D. Mauskopf Deliyannis, Turnhout, Brepols, 2006 («Corpus Christianorum. Series Latina. Continuatio mediaevalis», 199), cc. 111, 124.

⁸¹ AGNELLI *Liber pontificalis*, c. 134: «Hic vero praesul ex Dalmatiarum fuit partibus, sed obtulerunt eum huic sui parentes ecclesiae.»; viene anche citata l'epigrafe dove leggiamo «Dalmatiae is veniens antistes beatus a rure, / Tutasti precibus sancta Ravenna tuis.». AGNELLI VON RAVENNA, *Liber pontificalis. Bischofsbuch*, 2 voll., a cura di C. Nauerth, Freiburg-Basel-Wien-Barcelona-Rom-New York, Herder, 1996 («Fontes Christiani», 21-22): vol. 2, p. 458, nota 526 sostiene che l'epigrafe costituisca la fonte per l'origine dalmata del vescovo. JIREČEK, *L'eredità di Roma*, cit., p. 51 fa notare come quello di Damiano sia l'unico nome di un dalmata che ci sia pervenuto per l'VIII sec. (l'arcivescovo morì nel 705). COSENTINO, *Prosopografia dell'Italia Bizantina*, cit.: vol. 1, p. 345; *Origo civitatum Italiae seu Venetiarum (Chronicon Altinate et Chronicon Gradense)*, a cura di R. Cessi, Venezia, Istituto Storico Italiano, 1933 («FSI», 73), p. 124: «Maximus patriarcha, qui fuit nazione Dalmacie civitatis; qui vixit ann. .xx.»; JIREČEK, *L'eredità di Roma*, cit., p. 51.

⁸² WICKHAM, *Conclusions*, cit., p. 322; CH. MALAGUTI *et alii*, *Grado. Cultura materiale e rotte commerciali nell'Adriatico tra tardo antico e altomedioevo*, in Gelichi, Negrelli (a cura di), *La circolazione*, cit., pp. 65-90.

venna.⁸³ Non saremmo qui in grado di prendere posizione nel dibattito sul ruolo del «lungo secolo ottavo» negli scambi mediterranei, ma varrà ricordare come sia stato proposto di posticipare il fenomeno di frammentazione descritto da Chris Wickham di almeno un secolo, soprattutto sulla base di nuovi ritrovamenti: purtroppo è impossibile incrociare l'evidenza letteraria con questi dati poiché tra 709 e 806 non abbiamo alcuna menzione di un intervento bizantino in Adriatico.⁸⁴ Naturalmente è difficile stabilire se a questo silenzio corrispondesse un'effettiva sospensione delle comunicazioni anche perché non appena le fonti, principalmente gli *Annali del regno dei Franchi* e Giovanni Diacono, gettano nuovamente luce su Dalmazia e alto Adriatico, l'immagine che ne otteniamo è quella di un'area estremamente vitale in cui il rinnovato interesse delle fonti è la probabile conferma di una nuova importanza.

Basandoci sulle testimonianze scritte sembrerebbe che già negli anni di Costante II il mare Adriatico assieme alla Dalmazia divenisse un'area di minore importanza strategica e la base operativa scelta dall'imperatore fu la costa tirrenica assieme a Sicilia e Nord Africa, ossia le zone che attorno al 700 (con la chiara esclusione dell'Africa, conquistata nel 698), divennero la maggiore via di comunicazione dell'Impero con l'Italia, a scapito dell'area altoadriatica sempre più ai margini della vita imperiale.⁸⁵ Anche l'itinerario dell'imperatore, che

⁸³ A. AUGENTI, *Ravenna e Classe: archeologia di due città tra Tarda Antichità e l'Alto Medioevo*, in Idem (a cura di), *Le città italiane*, cit., pp. 185-217: 203-211.

⁸⁴ Per la visione di Wickham si veda CHR. WICKHAM, *Overview: production, distribution and demand II*, in *The long eighth century*, a cura di I. L. Hansen, Chr. Wickham, Leiden-Boston-Köln, Brill, 2000 («The Transformation of the Roman World», 11), pp. 345-377. Per una critica *Economia e società nell'alto medioevo europeo. Una discussione su Framing the Early Middle Ages di Chris Wickham*, «Storica», xxxiv, 2006, pp. 121-173, con interventi di Sandro Carocci, Igor Mineo, Andrea Giardina, Sauro Gelichi, Paolo Cammarosano, Paolo Delogu e una replica di Chris Wickham. Anche McCORMICK, *New Light*, cit., p. 27, con ampia bibliografia. Si vedano inoltre i recenti scavi a Comacchio che hanno presentato materiale di VIII sec. che in altri siti non era probabilmente stato individuato. Sulla scarsissima evidenza letteraria per l'Adriatico dell'VIII sec. McCORMICK, *Origins*, cit., pp. 523-524 e nota 3. Come già ricordava McCormick è possibile che la spedizione di Manes del 732 (naufragata in «Adriatico») fosse diretta a Ravenna. Allo stesso tempo porti dell'alto Adriatico sono menzionati come possibile obiettivo bizantino nel *Codex Carolinus*, a cura di W. Gundlach, Berlin, apud Weidmannos, 1899 («M. G. H. Epistolae», 3), nn. 30, 57, 83.

⁸⁵ P. ARTHUR, *Early medieval amphorae, the duchy of Naples and the food supply of Rome*, «Papers of the British School at Rome», lxi, 1993, pp. 231-244, e più recentemente IDEM, *Naples from Roman town to city-state*, London, British School at Rome, 2002 («Archaeologi-

sbarcò a Taranto per poi risiedere a Siracusa, suggerisce come l'area tra Roma e la Sicilia fosse ormai di vitale importanza in un interessante contrasto con il ruolo dell'Adriatico settentrionale durante il regno di Eraclio.⁸⁶ Nonostante questa situazione, che si tradusse in un silenzio delle fonti, importanti informazioni ci giungono dagli eventi che seguirono la morte dell'imperatore. Sappiamo che dei soldati si imbarcarono in Istria e raggiunsero la Sicilia;⁸⁷ si tratta di una delle

cal Monographs of the British School at Rome», 12), pp. 122-133; WICKHAM, *Conclusions*, cit., p. 324; McCORMICK, *Origins*, cit., pp. 502-508; L. SAGUI, *Roma, i centri privilegiati della lunga durata della tarda antichità. Dati archeologici dal deposito del VII secolo nell'edera della Crypta Baldi*, «Archeologia Medievale», XXIX, 2002, pp. 7-42. Il litorale tirrenico tra Roma e la Sicilia divenne anche la rotta percorsa dagli *exarchi* per giungere in Italia e la stessa via, ma da Nord a Sud, venne praticata dal monaco Willibaldo, che elencò sommariamente le città imperiali in cui si trovò a sostare. *Vita Willibaldi et Wynnebaldi auctore sanctimoniali Heideheimensi*, a cura di O. Holder-Egger, Hannover, Impensis bibliopolii Hahniani, 1887 («M. G. H. Scriptorum», 15.1). Una traduzione inglese del testo si trova in *Soldiers of Christ. Saints and Saints Lives from Late Antiquity and the Early Middle Ages*, a cura di Th. F. X. Noble, Th. Head, Pennsylvania, Pennsylvania State University, 1995, pp. 141-164. Sull'agiografia si veda O. LIMOR, *Pilgrims and Authors: Adomnán's De locis sanctis and Hugeburc's Hodoeporicon Sancti Willibaldi*, «Revue Bénédictine», CXIV, 2004, pp. 253-275.

⁸⁶ Una famosa descrizione del grande porto di Taranto, ma di due secoli posteriore all'età di Costante, proviene dall'*Itinerario* del monaco Bernardo edito in *Itinera Hierosolymitana et descriptiones Terrae Sanctae bellis sacris anteriora & Latina lingua exarata*, a cura di T. Tobler, A. Molinier, Osnabrück, Zeller, 1966, [riproduzione anast. dell'ed. Genevae, 1879] («Publications de la Société de l'Orient Latin. Série géographique», 1-2), pp. 309-320. Il viaggio di Bernardo è trattato in maniera estesa in McCORMICK, *Origins*, cit., pp. 134-137, R579, p. 940. Su Taranto: ivi, pp. 71-72; V. VON FALKENHAUSEN, *Taranto in epoca bizantina*, «Studi medievali», IX, 1968, pp. 133-166; E. ZANINI, *Le Italie bizantine. Territorio, insediamenti ed economia nella provincia bizantina d'Italia (VI-VIII secolo)*, Bari, Edipuglia, 1998 («Munera. Studi storici sulla tarda antichità», 10), pp. 88, 156. Sulla spedizione di Costante II il classico CORSI, *La spedizione*, cit., e IDEM, *La politica italiana di Costante II*, in *Bisanzio, Roma e l'Italia nell'Alto medioevo*, Spoleto, Centro italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 1988 («Settimane del CISAM», 34), pp. 751-796. Sulla politica fiscale di Costante in Italia S. COSENTINO, *Politica e fiscalità nell'Italia bizantina (VI-VIII secc.)*, in Augenti (a cura di), *Le città italiane*, cit., pp. 37-53: 47-48. Possono anche essere utili HALDON, *Byzantium*, cit., pp. 59-63, e G. RAVEGNANI, *I Bizantini in Italia*, Bologna, Jouvence, 2004, pp. 113-116. Sul ruolo del Meridione nella politica dell'imperatore, GH. NOYÉ, *Byzance et Italie méridionale*, in Brubaker (a cura di), *Byzantium in the Ninth Century*, cit., pp. 229-243: 236, 240. Su quello della Sicilia HALDON, *Production, distribution, demand*, cit., pp. 244-247.

⁸⁷ *Liber pontificalis*, vol. 1, p. 346: «Et perrexit exercitus Italiae per partes Histriae [...]». La medesima flotta doveva probabilmente esistere ancora qualche anno più tardi, quando il duca Radoaldo fuggendo l'usurpazione di Ansfrìt si recò in Istria da dove si imbarcò per Ravenna: PAULI *Historia Langobardorum*, VI, 3. Sull'episodio GASPARRI, *I duchi*, cit., p. 68, e H. KRAHWINKLER, *Friaul im Frühmittelalter. Geschichte einer Region von Ende des fünften bis zum Ende des zehnten Jahrhunderts*, Wien-Köln-Weimar, Böhlau, 1992 («Veröffentlichungen

rare menzioni di imbarcazioni in Adriatico precedenti a quelle di Venezia e non provenienti da Costantinopoli.⁸⁸ Se è probabile che queste navi incrociassero lungo la costa orientale, non abbiamo alcuna notizia di una flotta in Dalmazia né di soldati locali; il silenzio del *Liber pontificalis* può poi essere collegato ad una celebre *iussio* di Giustiniano II nella quale sono elencati gli *exercitus* su cui l'Impero poteva contare alla fine del VII sec., ma nonostante la notevole accuratezza del documento la Dalmazia non vi figura,⁸⁹ sulla situazione della regione possiamo pertanto fare solamente delle congetture. Per certo l'antica nobiltà delle città dalmate, di cui forse gli arcivescovi menzionati da Gregorio Magno facevano parte, dovette sparire nel corso del VII sec.

des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung», 30), pp. 53-54. Inoltre sui collegamenti tra Adriatico e Friuli si vedano L. VILLA, *Alcuni aspetti della circolazione di prodotti di importazione in Friuli tra VI e VII secolo*, in Sagui (a cura di), *Ceramica in Italia*, cit., pp. 275-288; WICKHAM, *Conclusions*, cit., pp. 326-327. A queste attestazioni se ne può collegare una di poco posteriore quando, in occasione del Concilio del 680, Costantino IV offrì di scortare il pontefice a Costantinopoli con imbarcazioni da guerra sotto l'autorità dell'esarco: *Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio*, 53 voll., a cura di J. D. Mansi, Paris, H. Welter, 1901-1927 [riproduzione anast. dell'ed. Firenze-Venezia, 1758-1798]: vol. 13, col. 201, l'intera lettera è edita alle coll. 195-202. McCORMICK, *Origins*, cit., R37, p. 856 suggerisce che le navi da guerra avessero la funzione di proteggere i legati papali da una flotta saracena stanziata a Cizico.

⁸⁸ È difficile stabilire di chi fossero le navi e chi vi navigasse: l'evidenza è raccolta in McCORMICK, *Origins*, cit., pp. 271-274, ma si veda anche IDEM, *New Light*, cit., p. 30. Una delle rarissime menzioni da navi provenienti dalla Dalmazia che non provenga da Costantino o Giovanni Diacono si trova in *Vita Leuci*, in *Bibliotheca Casinensis seu codicum manuscriptorum. Florilegium*, 3 voll., a cura Monachorum ordinis s. Benedicti, Montecassino, Typographia Casinensi, 1877: vol. 3, pp. 358-365: 364, proveniente da un codice dell'XI sec. La *Vita* menziona una nave «dalmatinorum» in *Apulia*. L'edizione è tuttavia difficilmente reperibile (ne ho trovato una copia alla Staatsbibliothek di Berlino). La *Vita* è altrimenti consultabile in *De S. Leucio episcopo Brundusii, in Italia*, in *Acta Sanctorum*, a cura di J. Bollandus, *Januarii*, 1, Paris, s.d., pp. 667-673, o in *Italia Sacra*, 9 voll., a cura di F. Ughelli, Venezia, apud Sebastianum Coleti, 1642-1648: vol. 7, coll. 892-894. Sulla *Vita*: McCORMICK, *Origins*, cit., p. 268, nota 113 si veda anche E. A. LOEW, V. BROWN, *The Beneventan script*, 2 voll., Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1980 («Sussidi eruditi», 33-34), [riproduzione anast. dell'ed. Oxford, 1914]: vol. 1, pp. 2, 72. Navi 'dalmate' in Italia meridionale, in questo caso *Apulia*, sono menzionate anche in GIOVANNI DIACONO, *Istoria Venticorum*, IV, 49.

⁸⁹ *Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio*, vol. 11, coll. 737-738: «[...] insuper etiam quosdam de Christo dilectis exercitibus, tam ab a Deo conservando imperiali obsequio, quamque ab orientali Thraciano, similiter et ab Armeniano, etiam ab exercitu Italiae, deinde ex Cabarisanis et Septensianis, seu de Sardinia atque de Africano exercitu, qui ad nostra pietatem ingressi sunt [...]». Si veda anche TH. S. BROWN, *Gentlemen and officers. Imperial administration and aristocratic power in Byzantine Italy, A.D. 554-800*, London, British School at Rome, 1984, p. 48.

Come per il resto dell'Impero Bizantino dovettero emergere nuovi uomini, maggiormente legati all'uso delle armi ed in grado di contare su ricchezze locali, ma viene da chiedersi quanto l'influenza imperiale si facesse sentire in questo processo.⁹⁰ Per certo, come notato più volte da Chris Wickham, questa nuova *élite* dovette essere notevolmente più povera di quella tardoantica, ma a partire del IX sec. poté beneficiare dei vasti mutamenti che prendevano piede nell'area adriatica.⁹¹ Non abbiamo alcuna fonte che descriva questo fenomeno, ma riteniamo che le similitudini con altre aree adriatiche siano tali da poter completare il nostro quadro affidandoci alle testimonianze provenienti da zone limitrofe che apparentemente ebbero un simile sviluppo. Un classico esempio proviene dal 715, anno del *pactum* di Comacchio; lasciando da parte le numerose implicazioni di questo documento, varrà notare come gli abitanti della città che commerciavano con i Longobardi vennero chiamati *militēs*, termine utilizzato per indicare gli abitanti di alcune regioni dell'Italia bizantina e forse dell'area altoadriatica. *Militēs* furono probabilmente anche gli uomini provenienti dall'aristocrazia venetica e istriana, ma il termine con ogni probabilità non indicò un necessario legame con l'attività bellica,⁹² e

⁹⁰ HALDON, *The idea*, cit., pp. 19-21, o più estesamente IDEM, *Byzantium*, cit., pp. 153-172, 395-399. Anche M. ANGOLD, *Introduction*, in *The Byzantine Aristocracy: IX to XIII Centuries*, a cura di Idem, Oxford, BAR, 1984 («BAR», International Series, 221), pp. 1-9.

⁹¹ WICKHAM, *Conclusions*, cit., pp. 328-329. Per un paragone con l'Italia si veda anche IDEM, *The aristocracy in the Lombard Kingdom*, in *After Rome's Fall. Narrators and Sources of Early Medieval History. Studies presented to Walter Goffart*, a cura di A. C. Murray, Toronto, Toronto University Press, 1998, pp. 129-148. Si veda inoltre FIBIGER BANG, *Trade and Empire*, cit., pp. 52-53.

⁹² S. GASPARRI, *Venezia fra l'Italia bizantina e il regno italico: la civitas e l'assemblea*, in *Venezia. Itinerari per la storia della città*, a cura di S. Gasparri, G. Levi, P. Moro, Bologna, il Mulino, 1997, pp. 61-82: 67-70, e IDEM, *Venezia fra i secoli VIII e IX. Una riflessione sulle fonti*, in *Studi veneti offerti a Gaetano Cozzi*, Venezia, Il Cardo, 1992, pp. 3-18: 5, [distribuito in formato digitale da *Reti Medievali*]. Di idee differenti D. HARRISON, *The development of élites: From Roman bureaucrats to Medieval warlords*, in *Integration und Herrschaft. Ethnische Identitäten und soziale Organisation im Frühmittelalter*, a cura di W. Pohl, M. Diesenberger, Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2002 («Forschungen zur Geschichte des Mittelalters», 3), pp. 289-300: 298. Una riflessione sul termine *miles* nel mondo cristiano e scevro da connotazioni belliche si trova in I. WOOD, *Conclusions: in praise of uncertainty*, in Pohl, Diesenberger (a cura di), *Integration und Herrschaft*, cit., pp. 305-311: 307. Gli Istriani sono spesso chiamati *militēs* da Paolo Diacono. Una certa ambiguità sta nel fatto che, nel menzionarli, Paolo racconta sempre episodi bellici, il che potrebbe lasciare qualche dubbio che il termine *miles* sia generico e che indichi semplicemente un guerriero.

noi crediamo che un'élite molo simile dovesse essersi sviluppata anche in Dalmazia. La *militia* dovette essere formata dai soldati e i maggiori locali, uomini in grado di ottenere ricchezze dal possesso di beni e terre e probabilmente dal commercio, a cui si aggiungevano un probabile monopolio della violenza e una legittimazione del ruolo svolto proveniente da Costantinopoli. Gregorio Magno menzionò *milites* a Zara-Zadar, ma dalle sue parole si capisce come questi fossero semplicemente dei soldati in un contesto tardoantico.⁹³ *Milites* sono poi presenti in una fonte di difficile interpretazione, la *Traslazione di Santa Anastasia*, forse una compilazione di XII sec.,⁹⁴ ma soprattutto in Giovanni Diacono, dove i *milites* di Dalmazia si uniscono a quelli *Venetici* nell'acclamare Pietro II Orseolo.⁹⁵ Se possiamo avere dei dubbi sugli anni in cui nacque questa classe, sappiamo per certo che una nuova élite, legata alla navigazione e ai contatti con Costantinopoli, dovette essersi già formata in Dalmazia all'inizio del IX sec., quando, nel *Placito di Risano*, i Dalmati vennero menzionati tra i «parenti e vi-

⁹³ GREGORII *Registrum*, VI, 48. Sull'uso della violenza da parte delle élites *Violence and Society in the Early Medieval West*, a cura di G. Halsall, Woodbridge, Rochester (NY), The Boydell Press, 1998.

⁹⁴ Rački (a cura di), *Documenta*, pp. 306-310. I *milites* sono menzionati a p. 308, su questo FERLUGA, *L'amministrazione bizantina*, cit., pp. 159-160. La fonte descrive la traslazione delle reliquie della martire di Sirmio Anastasia da Costantinopoli a Zara-Zadar, avvenuta attorno al primo decennio del IX sec. I protagonisti di questo evento furono il *dux Veneticorum* Beato (nella fonte chiamato *Benenatus*) e il vescovo di Zara-Zadar Donato. Entrambi i personaggi e la traslazione sono storicamente assodati. Beato è riportato da numerosi fonti (gli *Annali* di Eginardo, Giovanni Diacono e da qui in gran parte della cronachistica veneziana), Donato e la traslazione sono ricordati dall'iscrizione sul reliquiario ancora visibile nella cattedrale di Zara-Zadar (e in copia al Museo Archeologico): R. MIHALJIĆ, L. STEINDORFF, *Namentragende Steininschriften in Jugoslawien vom Ende des 7. bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts*, Wiesbaden, Steiner, 1982 («Glossar zur frühmittelalterlichen Geschichte im östlichen Europa», 2), n. 27, pp. 21-22. Nonostante questo, la fonte si presta a numerosi dubbi, sia generali, vista la sua forma, ma soprattutto per essere stata edita per la prima volta da Giovanni Farlati da un originale perduto (*Illyricum sacrum*, 8 voll., a cura di D. Farlati, J. Coleti, Venezia, Apud Sebastianum Coleti, 1751-1818: vol. 5, pp. 34-35). Per la datazione al XII sec. si veda N. KLAJČ, I. PETRICIOLI, *Zadar u srednjem vijeku do 1409 [Zara nel medioevo fino al 1409]*, Zagreb, Filozofski Fakultet Zadar, 1976 («Prološt Zadra», 2), p. 107, da cui McCORMICK, *Origins*, cit., R283, pp. 894-895, nota 92. Sull'utilizzo di fonti agiografiche per la Dalmazia altomedievale, T. VEDRIŠ, *Martyrs, Relics, and Bishops: Representations of the city in Dalmatian Translation Legends*, «Hortus Artium Medievalium», XII, 2006, pp. 175-186.

⁹⁵ GIOVANNI DIACONO, *Istoria Veneticorum*, IV, 50, dove leggiamo del *dux* circondato da «ac Dalmacianorum ac Venetiquorum militibus». Su questo si veda anche F. BORRI, *The Plea of Rižana as a source for Northern Adriatic élites*, «Mediterranean Studies», XVIII, 2008, pp. 1-26.

cini» degli Istriani che ridevano per la deplorable condizione in cui le élites della penisola erano cadute. A parte le numerose implicazioni del *Placitum*, andrà notato come i Dalmati fossero considerati come consanguinei di *Venetici* e Istriani, un indizio delle numerose similitudini sociali, economiche e politiche che legarono alcune zone dell'area altoadriatica durante i secoli altomedievali.⁹⁶

Oltre queste congetture le uniche notizie che abbiamo sulla costa orientale dell'Adriatico provenienti dall'VIII sec. sono il celebre trasferimento di Illirico, Calabria e Sicilia alla giurisdizione del patriarcato di Costantinopoli (anche se non è certo che la Dalmazia costiera fosse compresa nelle diocesi sottratte a Roma) e gli atti del Concilio del 787.⁹⁷ L'editto di Leone III fu apparentemente la reazione per la 'rivolta' del 727, in occasione della quale, gli *exercitus* delle *Venetiae* e della Pentapoli rifiutarono gli ordini dell'esarco ed elessero propri *duces*.⁹⁸ Sull'evento è stato scritto molto dato che è stato interpretato come un primo segno di rottura con una dominazione bizantina vista spesso come 'straniera', al punto che, nonostante la relativa settorialità della

⁹⁶ Il testo del placito sopravvive nel tardo *Codex Trevisaneus*, ma già Ernst Mayer aveva creduto nella sua validità: E. MAYER, *Die dalmatisch-istrische Munizipalverfassung im Mittelalter und ihre römischen Grundlagen*, «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte», xxiv, 1903, pp. 211-308: 259; trad. in «Atti e Memorie della Società istriana di Archeologia e Storia Patria», xxii, 1907, 347-462. Una recente ed esaustiva edizione del *placitum* è H. KRAHWINKLER, ...in loco qui dicitur Riziano..., *Zbor v Rižani pri Koprju leta 804, Die Versammlung in Rižana/Risano bei Koper/Capodistria im Jahre 804*, Koper, Univerza na Primorskem, 2004 («Knjižnica Annales», 40). Pubblicazioni recenti sull'argomento sono: L. MARGETIĆ, *L'Istria bizantina ed alcuni problemi del placito di Risano*, in Bratož (a cura di), *Slovenija*, cit., pp. 81-95; S. ESDERS, *Regionale Selbstbehauptung zwischen Byzanz und dem Frankenreich. Die Inquisitio der Rechtsgewohnheiten Istriens durch die Sendboten Karls des Großen und Pippins von Italien, in Eid und Wahrheitssuche. Studien zu rechtlichen Befragungspraktiken in Mittelalter und früher Neuzeit*, a cura di S. ESDERS, Th. Scharff, Frankfurt am Main, Lang, 1999 («Gesellschaft, Kultur und Schrift. Mediävistische Beiträge», 7), pp. 49-112. Sul *dux* a Zara-Zadar: EINHARDI *Annales*, a. 806, GASPARRI, *Venezia fra i secoli VIII e IX*, cit., p. 12. Sulla situazione delle *Venetiae*, ma a nostro avviso estendibile anche alla Dalmazia e a l'area altoadriatica: GH. ORTALLI, *Venise et Constantinople: une «byzantinité latine»*, in *Venezia e Bisanzio. Aspetti di una cultura artistica bizantina da Ravenna a Venezia (v-xiv secolo)*, a cura di C. Rizzarda, Venezia, Fondazione Giorgio Cini, 2005 («Studi di arte veneta», 12), pp. 417-429.

⁹⁷ Vescovi dalmati sono menzionato anche dalla cronaca di Michele Siriano in relazione al concilio del 754. *La chronique de Michel le Syrien*, 5 voll., a cura di J. B. CHABOT, Paris, Ernest Leroux, 1899-1924): vol. 2, p. 520.

⁹⁸ COSENTINO, *Politica e fiscalità*, cit., pp. 48-50; F. MARAZZI, *Il conflitto fra Leone III e il papato 725 e il 733 e il «definitivo» inizio del medioevo a Roma: un'ipotesi in discussione*, «Papers of the British School at Rome», LIX, 1991, pp. 231-257.

storia dell'Italia bizantina, l'evento venne letto da alcuni storici risorgimentali come il primo fermento verso un'Italia unita.⁹⁹ Partendo da una visione di questo tipo Giuseppe Praga aveva voluto includere, purtroppo nel silenzio delle fonti, anche la Dalmazia in questo maggio glorioso.¹⁰⁰ Gli atti del Concilio del 787, che tuttavia risentono di una tradizione difficoltosa, menzionano unicamente i presuli di alcune città dalmate, ma, come sempre in fonti di questo tipo, non sappiamo se questi risedettero o meno nelle loro sedi. I nomi che ci sono giunti sono Giovanni di Salona (la prima menzione di un vescovo di Salona dopo Massimo, con l'esclusione di Giovanni di Ravenna), Orso di Rab, Laurenzio di Osor e Giovanni di Kotor.¹⁰¹

⁹⁹ Si veda, in particolare, C. BALBO, *Sommario della storia d'Italia*, in IDEM, *Storia d'Italia e altri scritti editi e inediti*, a cura di M. Fubini Leuzzi, Torino, UTET, 1984, pp. 333-785: in part. 432-433. Su Balbo: E. PASSERIN D'ENTRÈVES, *Balbo, Cesare*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, v, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1963, pp. 395-405. Sulla tendenza diffusa a vedere Bisanzio come una dominazione 'straniera' si vedano: F. BURGARELLA, *Tendenze della storiografia italiana tra Ottocento e Novecento nello studio dell'Italia bizantina*, «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge», CI, 1989, pp. 365-376: in part. 368-370; e S. COSENTINO, *La percezione della storia bizantina nella medievistica italiana tra Ottocento e Secondo dopo guerra*, «Studi medievali», XXIX, 1998, pp. 889-910.

¹⁰⁰ PRAGA, *Storia di Dalmazia*, cit., pp. 52-53. Su Giuseppe Praga E. IVETIC, *Storiografie nazionali e interpretazioni della Dalmazia medievale*, in Fiorentin (a cura di) *Venezia e Dalmazia anno Mille*, cit., pp. 95-133: in part. 102-109.

¹⁰¹ *Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio*, vol. 13, pp. 139-142, 366-368, 373, 387-388, 723-724, 732. Sugli atti di Concilio come fonti L. BRUBAKER, J. HALDON, *Byzantium in the Iconoclast Era (ca 680-850): The sources. An annotated survey*, Aldershot-Burlington (USA)-Singapore-Sydney, Ashgate, 2001 («Birmingham Byzantine and Ottoman Monographs», 7), pp. 233-242: in part. 236-239. Nello specifico sulle interpolazioni degli atti del 787: P. SPECK, *Die Interpolationen in den Akten des Konzils von 787 und die Libri Carolini*, Bonn, Habelt, 1998 («Poikila Byzantina», 16); e E. LAMBERZ, *Studien zur Überlieferung der Akten des VII. Ökumenischen Konzils: der Brief Hadrians I. an Konstantin VI. und Irene (JE 2448)*, «Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters», LIII, 1997, pp. 1-43. Sulla fonte in relazione allo studio della Dalmazia: I. GOLDSTEIN, *Byzantium on the Adriatic from 550 to 800*, «Hortus Artium Medievalium», IV, 1998, pp. 7-13: 9. Con particolare attenzione alle liste, il classico studio di J. DARROUZÈS, *Listes épiscopales du concile de Nicée*, «Revue des Études Byzantines», XXXIII, 1975, pp. 5-76: in part. 23-24. Sul concilio si vedano anche: R.-J. LILIE, *Byzanz unter Eirene und Konstantin VI. (780-802). Mit einem Kapitel über Leon IV.*, Frankfurt am Main, Lang, 1996 («Berliner byzantinistische Studien», 2), pp. 61-70; o G. DUMEIGE, *Nicée*, Paris, Éditions de l'Orante, 1976 («Histoire des conciles œcuméniques», 4); P. SPECK, *Kaiser Konstantin VI.*, 2 voll., München, Fink, 1970: vol. 1, pp. 171-179; e Kazhdan (a cura di), *Oxford Dictionary of Byzantium*, cit., vol. 2, p. 1465. Estrema cautela nell'uso delle liste episcopali è suggerita, con pertinenza, in BRANDES, *Byzantine cities*, cit., pp. 41-44, e LA ROCCA, *Città scomparse*, cit., pp. 292, 298.

5. CONCLUSIONI

Dai secc. IX e X provengono alcune importanti informazioni che viene naturale chiedersi quanto possano essere valide per i secoli precedenti. La prima è una testimonianza poco nota, ma molto preziosa per lo studio della Dalmazia altomedievale. Si tratta del testo *Sulla predestinazione* di Godescalco di Orbais. Il monaco attorno alla metà del IX sec. visse alla corte del rex Trpimir e osservando i costumi delle popolazioni locali scrisse come fosse abitudine dei «Dalmatini» recarsi a Costantinopoli, in quello che, ma Godescalco è molto parco di informazioni, sembra un viaggio mirato ad ottenere prestigio sociale, simile a quelli dei *Venetici* e degli *Istriani*.¹⁰² Naturalmente non sappiamo se queste pratiche fossero già in uso nell'VIII o alla fine del VII sec.; sarebbe certo suggestivo legarle alle nuove élites di cui abbiamo tentato di tratteggiare i contorni. Considerazioni simili si possono fare per il pagamento delle tasse, raccolte di città in città, pagamento che apparentemente proseguì fino al regno di Basilio I e che avrebbe rappresentato una continuità nei contatti tra i centri dalmati e Costantinopoli.¹⁰³

Queste preziose testimonianze, che forse hanno valore anche per i secc. VII e VIII non sono isolate e corrispondono ad una generale ricchezza di notizie che nel IX sec. illumina la costa orientale dell'Adriatico e la Penisola balcanica in genere. Come conseguenza delle mire franche verso Pannonia e Illirico, concretizzatesi nelle spedizioni con-

¹⁰² *De Praedestinatione* è edito in *Œuvres théologiques et grammaticales de Godescalc d'Orbais*, a cura di C. Lambot, Louvain, Spicilegium sacrum Lovaniense, 1945 («Études et documents», 20), pp. 180-258: il passo in questione si trova a p. 208. Si vedano inoltre McCORMICK, *Origins*, cit., pp. 260-261; FERLUGA, *L'amministrazione bizantina*, cit., pp. 160-161; D. E. NINEHAM, *Gottschalk of Orbais: Reactionary or Precursor to the Reformation?*, «Journal of Ecclesiastical History», XL, 1989, pp. 1-18; KATIČIĆ, *Literatur- und Geistesgeschichte*, cit., pp. 296-303. Sulle similitudini con Istria e *Venetiae*: M. McCORMICK, *The Imperial Edge: Italo-Byzantine Identity, Movement and Integration, A.D. 600-950*, in *Studies on the international Diaspora of the Byzantine Empire*, a cura di H. Ahrweiler, A. Laiou, Washington DC, Harvard University Press, 1998, pp. 17-52: 45-52. Infine ancora utile può essere PH. GRIERSON, *Commerce in the Dark Ages: a critique of evidence*, «Transactions of the Royal Historical Society», IX, 1959, pp. 123-140.

¹⁰³ *DAI*, c. 30, p. 146. Sul ruolo fiscale mantenuto dalle città anche tra VII e VIII sec. W. BRANDES, J. HALDON, *Towns, tax and their transformation: state, cities and their hinterland in the east Roman world, c. 500-800*, in *Towns and their territories between Late Antiquity and the Early Middle Ages*, a cura di G. P. Brogiolo, N. Gauthier, N. Christie, Leiden-Boston-Köln, Brill, 2000 («The Transformation of the Roman World», 9), pp. 141-171: in part. 154-158.

tro gli Avari, le fonti regie iniziarono a menzionare nuovamente la Dalmazia precedendo di ca. mezzo secolo la cancelleria papale. Apparentemente i numerosi tentativi dei Franchi di conquistare la costa orientale dell'Adriatico furono subordinati agli interessi per le *Venetiae* e spesso le lagune vennero utilizzate come base di partenza per spedizioni miranti a saccheggiare o impadronirsi della Dalmazia bizantina.¹⁰⁴ La sovranità franca vi venne brevemente affermata nell'805, quando Donato di Zara-Zadar e il *dux* Paolo parteciparono alla *legatio* 'adriatica' che incontrò l'imperatore a Diedenhofen.¹⁰⁵

Gli eventi del IX sec. sono noti e sono stati più volte trattati, ma qui è interessante sottolineare come nelle fonti franche 'Dalmazia' fosse ormai una parola dotata di una certa ambiguità semantica. Poteva sia indicare la sottile area costiera legata a Bisanzio (e che corrisponde all'attuale regione dal medesimo nome),¹⁰⁶ sia una zona continentale più ampia, residuo della denominazione di età romana: quando Eginardo dovette collocare la nazione dei Sorabi-Serbi disse che questi vivevano in una grande regione ai limiti della Dalmazia¹⁰⁷ e il celebre Borna, chiamato dai Franchi *dux Dalmatiae*, si presentò apparentemente come il sovrano di un'area interna dell'antico Illirico avendo sotto la sua autorità i *Gudescani* e i *Timociani*, popolazioni che i Franchi dovettero identificare con coloro che abitavano nei pressi del Timok e della Gažca.¹⁰⁸ Le stesse fonti narrano che il patrizio Niceta fu

¹⁰⁴ GIOVANNI DIACONO, *Istoria Veneticorum*, II, 24; EINHARDI *Annales*, a. 810.

¹⁰⁵ EINHARDI *Annales*, a. 806. Su tutta la vicenda si vedano AZZARA, *Venetiae*, cit., pp. 101-129; L. A. BERTO, *La «Venetia» tra Franchi e Bizantini. Considerazioni sulle fonti*, «Studi Veneziani», XXXVIII, 1999, pp. 189-202; GH. ORTALLI, *Il ducato e la «civitas Rivoalti»: tra carolingi, bizantini e sassoni*, in *Storia di Venezia*, 1, a cura di L. Cracco Ruggini, M. Pavan, G. Cracco, Gh. Ortalli, Roma, Treccani, 1992, pp. 409-456, 724-727.

¹⁰⁶ EINHARDI *Annales*, aa. 806, 807, 809, 810, 817. Anche in EINHARDI *Vita Karoli Magni*, a cura di O. Holder-Egger, Hannover, Impensis Bibliopolii Hahniani, 1911 («M. G. H. Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum ex monumentis Germaniae historicis separatim editi», 25), c. 15.

¹⁰⁷ EINHARDI *Annales*, a. 822, «[...] quae natio magnam Dalmatiae partem optinere dicitur [...]». Alla medesima regione dovette probabilmente riferirsi il titolo (nelle fonti franche) di Borna «*dux Dalmatiae*»: EINHARDI *Annales*, aa. 817, 818.

¹⁰⁸ Ivi, a. 817. L'interpretazione dell'autorità di Borna che qui ripropongo è basata sulle intuizioni di Thomas Lienhard che ha proposto la sostanziale ignoranza della corte franca rispetto all'effettiva situazione dei confini orientali. Borna avrebbe quindi vantato un improbabile autorità su un area di all'incirca 500 km dal Danubio all'Adriatico per contrastare, con l'aiuto dei Franchi, il rivale Liudevít. Quello che in questa sede più ci interessa è come i Franchi all'inizio del IX sec. identificassero un ampio territorio che si estendeva verso

inviato «a recuperare la Dalmazia», con riferimento questa volta alla sola costa orientale. Una regione con il medesimo nome era infine elencata tra i vari possedimenti che Carlo aveva conquistato.¹⁰⁹

In alcuni decenni la traslazione semantica del nome dell'antica provincia imperiale verso la costa orientale dell'Adriatico sarà completa e l'antica Dalmazia continentale apparirà nelle fonti con il nome di *Chroația*; tuttavia il processo apparirà ancora in fase di completamento negli scritti di Costantino Porfirogenito (abbiamo visto come Costantino ancora parlasse di due 'Dalmazie') e, più tardi, di Giovanni Diacono.¹¹⁰ Anche le popolazioni delle città costiere si sarebbero a lungo differenziate da quelle dell'entroterra e per un periodo notevolmente lungo le fonti parleranno di 'Romani' o 'Latini' e di 'Slavi' o 'Croati', menzionando a volta suggestive differenze tra la Dalmazia e l'entroterra.¹¹¹

Tra Sei e Ottocento quindi, un periodo caratterizzato da un'evidenza molto frammentaria, l'antica provincia di Dalmazia subiva un processo di interessante discontinuità abitativa, che vedeva l'abbandono di numerosi centri antichi e la creazione di due aree distinte, co-

l'interno dei Balcani con il nome di Dalmazia. Nell'edizione Rački (a cura di), *Documenta*, n. 21, pp. 320-321 un segno di interpunzione è posto tra Godescani e Timociani, escludendo questi ultimi dall'autorità di Borna. T. LIENHARD, *Les combattants francs et slaves face à la paix: crise et nouvelle définition d'une élite dans l'espace oriental carolingien au début du IX^e siècle*, in *Les élites au Haut Moyen Âge. Crises et Renouvements*, a cura di F. Bougard, L. Feler, R. Le Jan, Turnhout, Brepols, 2006 («Collection Haut Moyen Âge», 1), pp. 253-263: in part. 261-262. Si veda anche la narrazione di CURTA, *Southeastern Europe*, cit., pp. 135-136.

¹⁰⁹ Si veda la nota 106.

¹¹⁰ In Giovanni Diacono «Dalmatia» indica ormai solamente il litorale adriatico della Penisola balcanica (II, 24-25, III, 7). Lasciando Zara-Zadar si entrava rapidamente in «Slaveinia» (II, 31) e, quando il *dux* Pietro Particiaco era di ritorno da Costantinopoli, attraversò i «Chroatorum fines» (III, 40).

¹¹¹ Questa separazione tra popolazioni di costa ed entroterra, che diveniva anche un riflesso di diversità ambientali si trova ancora, espressa in maniera affascinante, in WILLELMI TYRENSIS ARCHIEPISCOPI *Chronicon*, a cura di R. B. C. Huygens, H. E. Mayer, G. Rösch, Turnhout, Brepols, 1986 («Corpus Christianorum. Series Latina. Continuatio Medievalis», 63), II, 17: «Est autem Dalmatia longe patens regio inter Hungariam et Adriaticum Mare sita, quattuor habens metropoles: Iazaram, Salonam, que alio nomine dicitur Spaletum, Antibarim et Ragusam, populo ferocissimo, rapinis et cedibus assueto inhabitata, montibus et silvis, magnis quoque fluminibus, pascuis etiam longe lateque diffusis occupata penitus, ita ut raram habeat agrorum culturam, locorum incolis in gregibus et armentis omnem vivendi habentibus fiduciam, exceptis paucis qui in oris maritimis habitant, qui, ab aliis et moribus et lingua dissimiles, Latinum habent idioma, reliquis Sclavonico sermone utentibus et habitu barbarorum».

stiera e interna. Il processo venne interpretato dagli storici che si trovarono a descriverlo, principalmente Costantino e Tommaso, con l'antico *topos* della distruzione per mano dei barbari e della successiva fuga della popolazione verso il mare. In conseguenza di questi mutamenti il nome della regione, come nel caso della *Venetia et Histria*, venne confinato alla fascia costiera, legata ai traffici mediterranei e nell'orbita bizantina. Se la costa dell'Adriatico mantenne in vita sistemi ancora legati a quello antico, nella parte orientale della provincia nuovi modelli prenderanno piede con forza e dinamismo notevoli, tanto che, quando la documentazione del IX sec. getterà luce su quest'area, gli abitanti della regione saranno chiamati 'Slavi' e presto il toponimo *Chroatia* sarebbe apparso sul suolo dell'antica Dalmazia. Alla metà del XIII sec. il diacono Tommaso apriva così la sua *Storia di Salona*:

La Dalmazia è, stando a Isidoro, la prima regione della Grecia, e prende il nome dall'antica città di Delmi: dove tuttavia questa città sorgesse non è dato di sapere. Ciò che sappiamo è che in passato la Dalmazia fu più grande, costituendo assieme alla Croazia una sola provincia.¹¹²

¹¹² THOMAS, *Historia Salonitana*, c. 1, «Dalmatia secundum Isidorum est prima pars Grecie, et dicitur a Delmi ciuitate antiqua, que ibi fuit: sed ubi hec ciuitas Delmis in Dalmatie partibus fuerat, non satis patet. Verum tamen Dalmatia dicebatur olim largius; censebatur enim cum Chroatia una prouintia».

LA DONNA NEGLI STATUTI DI TREVISO E CONEGLIANO (SECC. XIII-XV)

ROBERTA FUNGHER

INTRODUZIONE

L'OBBIETTIVO del presente lavoro è stato quello di delineare un profilo della condizione della donna a Treviso e Conegliano nei secc. XIII-XV. Le fonti utilizzate a tale scopo sono state gli Statuti dei due Comuni del Trevigiano. Si deve sempre tenere presente che, visto il tipo di fonti utilizzato, di carattere normativo, le conclusioni che saranno tratte forniranno informazioni su come le cose dovevano essere e non sempre su come le cose effettivamente stavano. Solo lo studio di documenti archivistici dell'epoca permetterebbe una verifica della concreta applicazione della legge. È chiaro che, se anche nella vita quotidiana la norma poteva essere a volte disattesa, essa ci illumina però su quelle che erano le idee guida delle autorità che emanavano gli statuti; quest'ultimi sono comunque testimonianze molto preziose per capire sia le concezioni giuridiche che la mentalità del tempo, elementi che regolano i vari aspetti della vita della società e sui quali gli uomini in ogni epoca basano le loro azioni.¹ Si cercherà di vedere quali aspetti della condizione della donna gli statuti trevigiani e coneglianesi mettono in evidenza, quali parti della sua esistenza volevano regolamentare; di capire se tra gli statuti di Treviso e quelli di Conegliano c'erano differenze nel modo di considerare la donna, oppure, al contrario, se si rilevano sostanziali somiglianze; di sottolineare che tipo di influenze ed eventuali cambiamenti apportarono le provvisorie ducali veneziane; infine di verificare se tra il XIII sec. e il XV le disposizioni statutarie mutarono in modo significativo o se invece le norme si mantennero costanti.

¹ L. MARGETIC, *Il diritto*, in *Storia di Venezia*, a cura di L. Cracco Ruggini, M. Pavan, G. Cracco, G. Ortalli, Roma, 1992, p. 677. L'autore osserva che: «L'essere intimo di un popolo si può comprendere..., tra l'altro, anche dalle norme giuridiche, perché esse scoprono radici spesso nascoste delle concezioni e del comportamento degli individui e di tutto un popolo in una certa epoca...».

Gli statuti saranno esaminati seguendo, come fili conduttori, quattro argomenti: il matrimonio, la dote, gli aspetti giuridici ed economici e i reati commessi dalla donna e contro la donna. L'intento della ricerca è stato anche quello di offrire una rassegna completa dei paragrafi degli statuti considerati che in qualsiasi modo riguardano l'essere donna a Treviso e Conegliano nel tardo Medioevo.²

TREVISO: LE FONTI

Gli statuti del Comune di Treviso rappresentano un caso molto interessante,³ perché abbiamo a disposizione una serie di testi che coprono un arco cronologico molto ampio, dal 1207 al 1385.⁴

La testimonianza più antica che ci è rimasta è del 1207 ed è costituita dai quaderni di Almerico Dodone da Cremona, podestà di Treviso dal 1206 al 1207.

La compilazione successiva è quella del 1231 opera del podestà Giacomo Cazaninico da Bologna. È un testo più ampio, dove si trovano molti capitoli che non erano presenti nella raccolta di Dodone. Di questo periodo abbiamo anche alcuni quaderni di statuti, dei quali quelli del 1233 portano il nome del podestà Pietro di Aliserio, mentre altri del 1235/1236 furono compilati sotto la podesteria del veneziano Rainiero Zen. Di pochi decenni successiva è la compilazione del 1263, opera del podestà Guglielmo Rangoni di Modena.

² Restano da fare alcune precisazioni. Il presente articolo è stato elaborato cercando di sintetizzare e riassumere gli argomenti trattati nella mia tesi di Laurea, con l'obiettivo di presentare i risultati più interessanti di quella ricerca.

Il testo degli statuti di Treviso è in latino; per comprenderne il significato non sempre è stata fatta una traduzione letterale: alle volte è stata scelta una forma di parafrasi-commento.

Gli statuti di Conegliano sono invece disponibili in italiano; la traduzione è stata fatta da Nilo Faldon (N. FALDON, *Gli antichi statuti e le provvisoni ducali della magnifica comunità di Conegliano*, Vittorio Veneto, 1973): perciò quando, relativamente agli statuti di Conegliano, vengono riportate parti di traduzione italiana si tratta appunto di quella fatta dallo stesso curatore dell'edizione.

³ Le notizie riguardanti gli statuti di Treviso sono tratte da G. LIBERALI, *Prefazione*, in *IDEM, Gli statuti del Comune di Treviso degli anni 1207/1231-33/1263*, I-II-III, Venezia, 1950-1955: vol. I, pp. VII-LXXXII. E da G. FARRONATO, G. NETTO, *Gli statuti del Comune di Treviso (1316-1390) secondo il codice di Asolo*, Asolo, 1988, *Introduzione*, pp. XV-LXXXIV.

⁴ LIBERALI, I, p. VII: l'autore sottolinea questo aspetto riportando anche il giudizio di Gerolamo Biscaro che definisce gli statuti trevigiani come «la serie più completa che fin qui si conosca di antichi statuti delle città in Italia».

Dalla fine del 1283 Treviso si trovò sotto la dominazione di Gherardo da Camino, grande proprietario terriero ed esponente di rilievo della parte guelfa della nobiltà trevigiana.⁵ Anche durante il periodo della signoria caminese venne elaborato uno statuto, nel 1283/1284.⁶

La Signoria Caminese cadrà nel 1312 a seguito di un'insurrezione dei trevigiani; iniziava così un periodo di libertà comunale.

Uno dei primi atti del libero Comune fu una rielaborazione degli statuti. Questo nuovo testo del 1313 che doveva essere definitivo fu in realtà presto rivisto.⁷ Ci furono le *Reformationes* del 1314 e del 1315, poi tra 1315 e 1316, sotto la podesteria di Manno della Branca si provvide a sistemare l'insieme degli statuti. Il nuovo statuto fu pronto tra la fine del 1315 e l'inizio del 1316. Il Liberali sostiene che: «è sullo schema di questa redazione che vennero modellate le varie edizioni a stampa dal 1555 in poi».⁸ Di questo codice del 1315 resta però solo una piccola parte.

Il Comune trevigiano, tornato libero nel 1313, si trovò ad affrontare una situazione politica molto difficile a causa delle continue pressioni degli Scaligeri, che lo tenevano militarmente impegnato. La mancanza di un ceto dirigente forte e coeso segnò profondamente la storia successiva della città. Dopo una serie di vicissitudini che videro Treviso sotto dominazione straniera dal 1323 in poi, nel 1329 il capoluogo della Marca passò sotto la dominazione scaligera fino al 1338.⁹ Con l'inizio della dominazione scaligera si fece un'altra revisione degli statuti nel 1329.

⁵ Per notizie riguardanti la signoria caminese e il periodo seguente alla sua caduta vedi G. M. VARANINI, *Istituzioni e Società a Treviso tra comune, signoria e poteri regionali (1259-1339)*, in *Storia di Treviso*, a cura di D. Rando, G. M. Varanini, *Il Medioevo*, Venezia, 1991, vol. II, pp. 135-211.

⁶ LIBERALI, I, p. LIX. Per un'analisi dello statuto 'caminese' vedi B. BETTO, *Lo Statuto Caminese Trevigiano del 1283-1284*, Venezia-Padova, 1977.

⁷ Il secondo libro degli statuti del 1313 venne compilato durante la dominazione caminese, nel 1304, ma non venne utilizzato; BETTO, *Lo Statuto Caminese Trevigiano*, p. 5: «Inoltre è certo che risale all'anno 1304 la compilazione del secondo libro degli statuti del 1313, precisamente sotto la podesteria di Niccolò di Lozzo; non esiste però traccia di effettiva applicazione di esso durante il periodo che è oggetto del nostro studio». Gli statuti del 1313 sono quelli editi da Bianca Betto: EADEM, *Gli Statuti del Comune di Treviso (sec. XIII-XIV)*, Roma, I, 1984; II, 1986.

⁸ LIBERALI, I, p. LXVIII.

⁹ Per alcuni tratti della dominazione scaligera: G. M. VARANINI, *Pietro dal Verme podestà scaligero di Treviso (1329-1336)*, in *Istituzioni, Società e Potere nella Marca Trevigiana e Veronese (secoli XIII-XIV) sulle tracce di G. B. Verci*, a cura di G. Ortalli, M. Knapton, *Atti del Convegno (Treviso, 25-27 set. 1986)*, Roma, 1988, pp. 65-81.

Treviso arrivò in condizioni di grande debolezza al momento dello scoppio della guerra che oppose Verona a Venezia, alleata a Firenze, nel 1336. Il conflitto durerà tre anni e si chiuderà nel 1339 con la cessione di Treviso a Venezia vincitrice della guerra. Se il Dominio effettivo cominciò nel 1339, dal punto di vista formale i patti di dedizione verranno siglati solo cinque anni dopo nel 1344. Si trattò di un tipo di dedizione diversa da tutte le altre che verranno stipulate con le città che via via entreranno nel Dominio veneziano; fu una dedizione senza condizioni: da parte trevigiana non ci fu alcun tentativo di ottenere privilegi o concessioni.¹⁰ Il Dominio veneziano formalmente rispettò le istituzioni comunali, ma in realtà queste vennero private di potere effettivo, affidato esclusivamente ai governanti veneziani. Tutte le funzioni di governo vennero accentrate nella figura del rettore, direttamente dipendente dal governo centrale della Dominante. Venezia intervenne anche in campo giuridico modificando alcuni elementi del diritto civile e della procedura giudiziaria ed anche inserendo tra le fonti del diritto l'*arbitrium* del rettore, cioè la libertà decisionale dei giudici, elemento tipicamente veneziano.¹¹ Quando nel 1339 cominciò la dominazione veneziana, Venezia approvò gli statuti di Treviso (si trattava di quelli del 1313-1315), ma stabilì (in un decreto ducale premesso agli statuti) che le disposizioni che essa mandava con le sue lettere ducali dovevano avere forza di legge e preminenza sugli statuti locali; nel caso in cui statuti e ducali fossero stati in contrasto, gli statuti erano da considerarsi non validi.¹² Le leggi che Venezia promulgava per Treviso si chiamavano *provisiones* e potevano avere la forma di lettere ducali o di 'parti' del Senato. Le provvisioi venivano aggiunte alla fine degli statuti e non all'interno, restandone quindi separate. Nel corso della dominazione veneziana¹³ vennero emanate molte provvisioi e si sentì quindi la necessità di raccoglierele.¹⁴ La raccolta più famosa, che è giunta sino a noi, è la *Zena*¹⁵ del 1390. Vi sono inserite tutte le provvisioi emanate fino a

¹⁰ Sulla dedizione del 1344 e sul primo Dominio veneziano vedi M. KNAPTON, *Venezia e Treviso nel trecento: proposte per una ricerca sul primo dominio veneziano a Treviso*, in Tommaso da Modena e il suo tempo, Atti del Convegno internazionale di Studi per il 6° centenario della morte, Treviso, 21 ago.-3 set., Treviso, 1980, cap. III, pp. 46-50.

¹¹ G. COZZI, M. KNAPTON, *La Repubblica di Venezia nell'età moderna*, XII, parte quarta, pp. 205-206.

¹² FARRONATO, NETTO, *Introduzione*, p. XXI.

¹³ Si intende sia nella prima parte 1338/1381, che nella seconda 1388/1797.

¹⁴ FARRONATO, NETTO, *Introduzione*, pp. CXI, CXIV-CXIX.

¹⁵ Il nome originale era: *Constitutiones ducales Venetiarum que titulatur Cena*.

quella data, raccolte in 206 rubriche ad opera del podestà Marco Zen; dal 1390 questa raccolta diventa il quarto libro degli statuti. Le provvisori successive a questa data a Treviso furono inserite in quello che si chiamò *Volumen Tertium*.¹⁶

Treviso resterà saldamente in mano veneziana fino al 1381, quando in seguito alle clausole della pace di Torino, con la quale si era chiusa la guerra di Chioggia, Venezia fu costretta a cedere Treviso e il Trevigiano a Leopoldo d'Austria.¹⁷ La città sarà sotto dominio austriaco fino al 1384 quando verrà venduta a Francesco da Carrara che dominerà la città per quattro anni. Il dominio carrarese fu molto pesante per Treviso e causò un crescente malcontento che esplose il 30 novembre 1388 in un tumulto che portò alla caduta di Francesco da Carrara;¹⁸ il mese successivo, il giorno di S. Lucia (13 nov. 1388),¹⁹ Treviso decise spontaneamente di passare sotto il dominio veneziano e da questo momento fino alla fine della Repubblica (12 mag. 1797) le sue sorti saranno legate a quelle della Dominante.

Sotto la dominazione carrarese, Francesco I modificò il secondo libro degli statuti, che si occupava delle materie civili. Lo statuto carrarese del 1385 venne privato di ogni validità quando Venezia riprese il dominio di Treviso; infatti nel 1388 venne rimesso in vigore lo statuto approvato nel 1339.

Nel corso della lunga dominazione veneziana il testo statutario vero e proprio restò quello del XIV sec., malgrado le aggiunte fatte tramite le provvisori ducali.

La Marca Trevigiana sotto la dominazione veneziana venne organizzata in podesterie,²⁰ amministrare da rettori veneziani. A Treviso il governo fu affidato ad un rettore affiancato da sei provveditori, nomi-

¹⁶ Il *Volumen Tertium* si trova alla fine degli statuti dopo la *Zena* nelle edizioni a stampa. Vedremo più avanti che ci saranno tre edizioni a stampa (1555, 1574, 1768).

¹⁷ La guerra, scoppiata nel 1379, aveva visto Venezia impegnata contro Genova per il possesso dell'isola di Tenedos presso i Dardanelli. A Genova si erano poi alleati Francesco da Carrara, signore di Padova, e il duca d'Austria: COZZI, KNAPTON, *La Repubblica di Venezia*, parte prima, pp. 4-5.

¹⁸ G. NETTO, *Nel '300 a Treviso, Vita cittadina nell'attività della "scuola" Santa Maria dei Battuti e del suo, ospedale*, Treviso, 1976, p. 95.

¹⁹ A. MARCHESAN, *Treviso Medievale, Istituzioni - Usi - Costumi - Aneddoti - Curiosità*, Treviso, 1923, II, p. 55.

²⁰ G. DEL TORRE, *Il Trevigiano nei secoli XV e XVI. L'assetto amministrativo e il sistema fiscale*, Venezia, 1990, p. 41.

nati da una commissione di 36 elettori scelti dal rettore stesso. Il rettore di Treviso aveva una funzione di controllo e supervisione sui colleghi del distretto ma non era il loro superiore gerarchico diretto. Dal punto di vista dell'amministrazione della giustizia, il testo di legge a cui dovevano attenersi le podesterie minori era costituito dagli statuti di Treviso e dalle provvisorie ducali veneziane, che dovevano essere inviate dal podestà di Treviso ai colleghi che reggevano le podesterie minori.²¹ Restava comunque sempre valido il principio dell'*arbitrium* del rettore e la possibilità di fare appello alle magistrature veneziane.²² L'unica podesteria che faceva eccezione e che aveva statuti propri era Conegliano,²³ presa perciò in particolare considerazione nel presente lavoro.

Gli statuti di Treviso vennero editi a stampa per la prima volta nel 1555. L'incarico di correggere le bozze venne affidato al dottore in legge Vitale de' Vitali, che fece però un lavoro giudicato arbitrario e pieno di errori, tanto che il Consiglio Maggiore trevigiano non li considerò validi.²⁴ In una nota che si legge nella bolletta di pagamento allo stampatore Francesco Rampazetto si dice che gli statuti vennero messi al rogo nella piazza di Treviso per volere del Consiglio dei Quaranta.²⁵ Il Consiglio Maggiore o dei Trecento insieme al Consiglio Minore o dei Quaranta e alle corti del Consoli e degli Anziani erano le istituzioni di governo che affiancavano il Podestà nell'esercizio delle sue funzioni. Solo il Consiglio Maggiore aveva funzione legislativa.²⁶ Una nuova edizione si fece nel 1574, la terza ed ultima nel 1768.

CONEGLIANO: LE FONTI

Anche Conegliano²⁷ sperimentò i vari passaggi di dominazione che in-

²¹ FARRONATO, NETTO, *Introduzione*, cit., pp. CXI-CXII. Il codice degli statuti trevigiani esaminato da questi due autori è appunto quello inviato al rettore di Asolo nel 1411 (data a cui si può risalire grazie alla presenza nel codice dello stemma del podestà Nicolò Malipiero, che resse Asolo nel 1411: *Introduzione*, p. CXXX), affinché lo utilizzasse nell'esercizio delle sue mansioni. Il codice di Asolo contiene gli statuti di Treviso a partire dal testo del 1315 e la *Zena*.

²² G. DEL TORRE, *Il Trevigiano nei secoli XV e XVI*, p. 41.

²³ Ivi, pp. 42-43.

²⁴ LIBERALI, I, p. LXXVII. Liberali riporta la dichiarazione che il Consiglio Maggiore fece alla fine di gennaio del 1556 annullando l'edizione a stampa appena finita, perché gli statuti erano: «viciati alterati et non conformi all'autentico libro dell'inclita città di Treviso, anzi pieni di errori gravissimi».

²⁵ FARRONATO, NETTO, *Introduzione*, p. CXXIII.

²⁶ MARCHESAN, *Treviso Medievale*, vol. I, pp. 73-100.

²⁷ Per le notizie sulla storia di Conegliano ho seguito A. VITAL, *Le vicende storiche di*

teressarono Treviso. In questi secoli Conegliano era dopo Treviso uno dei centri più importanti della Marca. I rapporti tra Treviso e Conegliano erano sempre stati difficili. Fin dal XII sec. il Comune di Treviso aveva più volte cercato di entrare in possesso di Conegliano, sede di un castello che costituiva un importante baluardo difensivo verso il Friuli e più volte c'era riuscito. Infatti nel periodo che va dalla metà del XII sec. fino alla metà ca. del XIII sec., Conegliano fu a più riprese sottoposta alla dominazione trevigiana. La forte rivalità tra i due Comuni si affievolì dopo la metà del 1200, quando nel 1259 Conegliano compì atto di dedizione alla città antagonista.²⁸

Da questo momento Conegliano seguì le vicende politiche che interessarono Treviso, subì la signoria caminese, la sottomissione al conte di Gorizia, la dominazione scaligera. Fu nel periodo scaligero, nel 1329, che Conegliano venne divisa da Treviso dal punto di vista amministrativo. Mentre gli Scaligeri erano già in guerra con Venezia, Conegliano decise di ribellarsi votando spontaneamente la dedizione alla città lagunare nel 1337. Quando la guerra finì, Conegliano cercò di fare pressioni su Venezia per poter restare indipendente da Treviso, mentre Treviso era chiaramente contraria a tale indipendenza ed ebbe la meglio; Conegliano venne considerata come parte del distretto di Treviso. Gli anni successivi videro nuovamente Conegliano subire le diverse dominazioni che riguardarono Treviso. Dal 1389 Conegliano tornò, come il Comune rivale, nel Dominio di Terraferma di Venezia, inserendosi nel sistema delle podesterie prima accennato.

Questo rapido *excursus* sulla storia di Conegliano permette di evidenziare il rapporto conflittuale che legò questi due centri del Trevigiano. In quest'ottica la presenza a Conegliano di statuti propri è molto importante. Visto che, come si è detto prima, gli statuti di Treviso erano il testo normativo di riferimento per tutto il territorio, il fatto che Conegliano potesse mantenere disposizioni locali era, come sottolinea Giuseppe Del Torre nel suo libro sul Trevigiano,²⁹ un punto di forza a sostegno delle pretese di autonomia rispetto a Treviso.

Conegliano dalle origini al 1420, Venezia, 1946; e D. RANDO, *Per una storia di Conegliano nell'età medioevale*, in *Città murate del Veneto*, a cura di S. Bortolami, Milano, 1988, pp. 140-146.

²⁸ VITAL, *Le vicende storiche di Conegliano*, p. 38.

²⁹ DEL TORRE, *Il Trevigiano nei secoli XV e XVI*, p. 44.

Gli statuti di Conegliano³⁰ sono conservati in un codice manoscritto del 1488 opera del copista Giorgio nel 1488, che si rifà ad un testo del 1282.³¹ Nel 1488 si sentì la necessità di trascrivere gli statuti perché era scomparsa la copia che serviva alla pubblica consultazione.³² La copia esistente venne inviata a Venezia per essere approvata e quindi trascritta, come si evince dalla *prefazione* agli statuti stessi; si conserva ancora la lettera, datata 31 maggio 1488, che il doge Agostino Barbarigo inviò al podestà di Conegliano Cristoforo Duodo per dare il suo consenso alla validità e all'uso di questi statuti. Anche gli statuti di Conegliano vennero editi a stampa, all'inizio del XVII sec. Tra il 1609 e il 1610 lo stampatore itinerante Marco de' Claseri, nativo di Trento e attivo in quegli anni nella zona,³³ si occupò della stampa degli statuti di Conegliano in quattro libri. Nell'edizione a stampa sono riportate anche le provvisioni ducali e il *Volumen Tertium*.

1. IL MATRIMONIO³⁴

Nei secoli in cui furono composti gli statuti di Treviso e Conegliano il matrimonio era un evento costituito da diverse fasi, e, anche se non c'era una procedura seguita in modo uniforme ovunque,³⁵ alcuni elementi erano costanti. La celebrazione delle nozze avveniva in un tempo più o meno lungo, passando attraverso successivi accordi e scambi di promesse tra le famiglie e gli individui coinvolti.³⁶ In linea generale

³⁰ Le notizie riguardanti gli statuti di Conegliano sono tratte da N. FALDON, *Introduzione*, in IDEM, *Gli antichi statuti e le provvisioni ducali della magnifica comunità di Conegliano*, pp. 13-38.

³¹ Vital cita i documenti che permettono la datazione: si tratta di tre carte di archivio (una del 1296, una del 1314 e l'ultima del 1337) che fanno cenno a questi statuti del 1282: VITAL, *Le vicende storiche di Conegliano*, p. 49.

³² Gli statuti erano sempre fatti in duplice copia. Una veniva tenuta sotto chiave nel palazzo del podestà, l'altra, che veniva di solito legata con una catena, poteva essere visionata ed utilizzata pubblicamente.

³³ A lui si devono anche le edizioni a stampa degli statuti di Serravalle, Ceneda, Pordecone.

³⁴ La versione integrale di questo capitolo è stata pubblicata in *Annali 2003, Studi e materiali dalle tesi di laurea*, Università Ca' Foscari di Venezia, Dipartimento di Studi Storici, v. Milano, Unicopli, 2004, pp. 9-30.

³⁵ N. TAMASSIA, *La famiglia italiana nei secoli decimoquinto e decimosesto*, Milano, 1910, (rist. anast. Roma, 1971), pp. 181-182.

³⁶ Christiane Klapisch-Zuber ha studiato le fasi del matrimonio a Firenze: CHR. KLAPISCH-ZUBER, *I riti nuziali tra Giotto e il Concilio di Trento*, in *La famiglia e le donne nel Rinascimento*, pp. 111-130.

si può dire che quasi sempre c'erano almeno due fasi: in un primo momento avevano luogo gli sponsali in cui l'uomo prometteva di prendere la donna in moglie in futuro, successivamente si celebrava il matrimonio vero e proprio in cui gli sposi esprimevano il loro assenso alle nozze e a cui seguiva il passaggio della sposa dalla casa paterna a quella del marito. La differenza stava nel fatto che nel primo caso ci si esprimeva al futuro e nel secondo caso al presente, attraverso le formule di *verba de futuro* e *verba de presenti*.³⁷ Gli sponsali erano un impegno molto forte che creava un legame stretto tra le due famiglie coinvolte.³⁸

Nella Marca Trevigiana c'era anche una terza fase costitutiva del matrimonio. In un un primo momento, chiamato 'matrimonio in tempo futuro' gli sposi, o più frequentemente le loro famiglie, si scambiavano la promessa di matrimonio. Questa promessa poteva essere espressa o oralmente alla presenza di testimoni o alla presenza di un notaio che redigeva un atto chiamato *instrumentum sponsaliorum*. La seconda fase era costituita dalla stipula del contratto matrimoniale davanti al notaio (*carta laudationis et desponsationis*). In questo momento chiamato 'matrimonio in tempo presente' il notaio poneva agli sposi le domande di rito per far loro esprimere il consenso alle nozze. Una volta che gli sposi avevano dato la loro risposta affermativa, lo sposo donava alla sposa l'anello. La terza fase era rappresentata dalla redazione della carta dotale, in cui alla presenza del notaio si dichiarava l'ammontare e la composizione della dote e della controdote.³⁹

I Comuni di Treviso e Conegliano prestarono notevole attenzione alle questioni legate al matrimonio, e cercarono di regolamentare i vari aspetti di questo importante avvenimento intorno al quale ruotavano molteplici interessi e che costituiva uno dei momenti fondamentali nella vita di una donna.

scimento, Bari, 1988, pp. 109-151. J. S. Grubb, si è occupato dei momenti che costituivano il matrimonio in Veneto: J. S. GRUBB, *La famiglia, la roba e la religione nel Rinascimento, il caso veneto*, Vicenza, 1999, p. 31. Sul matrimonio a Treviso vedi G. CAGNIN, *Cittadini e forestieri a Treviso nel Medioevo secoli XIII-XIV*. Sommacampagna (VR), Cierre, 2004, pp. 253-287.

³⁷ TAMASSIA, *La famiglia italiana*, cit., pp. 154-157.

³⁸ Sugli 'sponsali' vedi E. BESTA, *La famiglia nella storia del diritto italiano*, Milano, 1962, pp. 125-133; A. MARONGIU, *Matrimonio e famiglia nell'Italia meridionale (sec. VIII-XIII)*, Bari, 1976, pp. 13-61.

³⁹ CAGNIN, *Cittadini e forestieri*, pp. 256-259. Sulla dote e controdote vedi *infra*, par. 2.

1. 1. *I sensali*

Nino Tamassia nel suo libro sulla famiglia italiana nei secc. xv e xvi scrive che Treviso fu tra i primi comuni che istituirono ufficialmente la figura del sensale di matrimonio,⁴⁰ cioè di una persona che fungeva da intermediario tra chi cercava moglie e chi invece voleva maritare una donna della propria famiglia. In uno statuto del 1328⁴¹ si stabiliva che la Corte degli Anziani doveva eleggere due cittadini di Treviso per ogni quartiere,⁴² che dovevano mediare tra chi voleva vendere o acquistare un bene e tra chi voleva dare o trovare una donna come moglie. Restavano in carica un anno, al termine del quale potevano essere riconfermati per un altro anno o essere sostituiti, secondo quanto deciso dalla Corte degli Anziani. Lo statuto si apriva con una considerazione circa gli inconvenienti che potevano sorgere laddove si stipulassero contratti di compravendita o di fidanzamento e matrimonio, senza l'aiuto di intermediari.⁴³ Non deve stupire che i matrimoni venissero trattati insieme agli altri contratti, dato che nel Medioevo il matrimonio era un avvenimento che coinvolgeva i patrimoni delle famiglie, gli interessi in gioco erano notevoli e questo poteva creare attriti e tensioni tra i contraenti. A Treviso, come indicato negli statuti, questi mediatori si chiamavano *messeti* o *goli* e per ogni contratto di compravendita, fidanzamento o matrimonio che facevano stipulare alle parti ricevevano un compenso: nel caso delle compravendite, due denari piccoli per ogni lira di merce venduta, sia dal venditore che dall'acquirente, nel caso di contratti di fidanzamento o di matrimonio con dote stimata, potevano ricevere due denari piccoli per ogni lira da entrambe le parti, cioè dalla famiglia della sposa e dalla famiglia dello sposo.

⁴⁰ TAMASSIA, *La famiglia italiana*, p. 167.

⁴¹ FARRONATO, NETTO, p. 345, rubr. VIII. Cfr. MARCHESAN, *Treviso Medievale*, II, pp. 8-9.

⁴² Treviso era divisa in quattro quartieri: quartiere di Riva, di Oltrecagnano, di Mezzo e del Duomo.

⁴³ «Considerato et attento quod ut plurimum, ubi non sunt mediatores et interponentes se merchatis venditionum et emptionum ac etiam contractibus et diffinitionibus nuptiarum et matrimonii, multa incommoda et sinistra persistunt et accidunt...».

1. 2. *Diritto al matrimonio per la donna
e necessità del consenso dei parenti*

In questi secoli il matrimonio era l'obiettivo a cui tendevano tutte le fanciulle, ad eccezione di quelle che sceglievano, o a cui era imposta, la vita monacale. Il Comune di Treviso mostrò di voler garantire che le donne potessero sposarsi quando era per esse giunto il momento e che nessun parente potesse impedirlo, tutelando in questo modo la donna in uno dei momenti fondamentali della sua vita.

In un articolo degli statuti che si ritrova in diverse compilazioni (1283, 1313, 1385 e nel 1411),⁴⁴ si stabiliva che se i genitori (o per le orfane, chi aveva su di loro la patria potestà) di una ragazza che avesse già compiuto vent'anni, presentandosi l'occasione di farla sposare avessero temporeggiato, allora era permesso a due parenti prossimi della donna, uno da parte di madre e uno da parte di padre di darla in sposa al pretendente, senza il consenso dei genitori o di chi aveva la patria potestà.

Riguardo a questo ultimo punto, cioè il consenso dei parenti alle nozze, i due Comuni della Marca furono entrambi concordi nel ritenerlo fondamentale e necessario. A Treviso chi sposava una donna senza il consenso del padre di lei o se non avesse avuto il padre, della madre o di chi aveva la patria potestà, doveva essere trattato come chi rapiva una donna e subire quindi le stesse dure pene.⁴⁵ Gli statuti ribadirono la necessità del consenso dei parenti in molte compilazioni successive.⁴⁶ Nel caso ci fossero stati dubbi sul fatto che i genitori fossero consenzienti, l'unico modo per provare che lo erano era ricorrere alla testimonianza di cinque uomini saggi, idonei e di buona fama. Se la donna non avesse avuto né genitori né parenti allora colui che la sposava doveva farlo alla presenza di un numero prestabilito di testimoni maschi,⁴⁷ solo così l'unione era considerata regolare. È interes-

⁴⁴ FARRONATO, NETTO, p. 341, rubr. I; BETTO, I, p. 376, LVIII; IDEM, II, p. 200, LXXVI e p. 380, I. Cfr. MARCHESAN, *Treviso Medievale*, II, pp. 10-11. ⁴⁵ Vedi *infra*, cap. 4. 1.

⁴⁶ LIBERALI, II, p. 166, CCCCXXXVII; BETTO, I, p. 429, LXVIII; IDEM, II, p. 220, LXVIII, p. 286, VIII e p. 380, II; FARRONATO, NETTO, p. 341, rubr. II. Lo statuto si ritrova nel 1225, 1283, 1313, 1315, 1385 e nel codice di Asolo. L'unica differenza riscontrabile è nella pena.

⁴⁷ I testimoni dovevano essere dodici se il matrimonio aveva luogo in città, se invece le nozze si celebravano in campagna bastavano sei testimoni.

sante notare che queste pene erano applicate anche alla donna che avesse sposato un uomo senza il consenso dei parenti di lui.⁴⁸

Anche gli statuti di Conegliano richiedevano come condizione *sine qua non* alla validità del matrimonio il consenso dei parenti. Se una donna di età inferiore ai venticinque anni⁴⁹ si fosse sposata senza il consenso di chi aveva su di lei la patria potestà avrebbe perso il diritto di ricevere la dote.⁵⁰ La figlia non avrebbe potuto ricevere nessun bene paterno ed inoltre doveva essere esclusa anche da metà della porzione dei beni materni che le fossero spettati.⁵¹ L'altra metà doveva andare a chi aveva la patria potestà. Nel caso non ci fosse stato nessuno che esercitava la patria potestà, questa metà dei beni andava ai fratelli della sposa. L'uomo che avesse sposato una donna senza il consenso dei parenti di lei doveva pagare una multa entro un mese dal giorno in cui era stata emanata la sentenza; in caso contrario sarebbe stato messo in prigione.

Le norme che abbiamo analizzato risentono di una concezione del matrimonio visto come momento molto delicato nel mantenere gli equilibri patrimoniali e finanziari delle famiglie più facoltose. I matrimoni dovevano essere organizzati tenendo sempre presenti gli interessi politici ed economici dei due gruppi parentali. Ovviamente questo tipo di calcoli interessava quelle famiglie cittadine che avevano ricchezza e potere, mentre ai livelli più bassi della gerarchia sociale poteva esserci maggior libertà e la scelta matrimoniale era probabilmente fatta più spesso direttamente dagli sposi. È chiaro però che le disposizioni statutarie, essendo emanazione dei consigli che avevano facoltà legislativa e che erano formati dai membri delle famiglie più ricche e prestigiose, riflettevano le preoccupazioni economiche della classe politica dirigente e pertanto ritenevano prioritario il consenso

⁴⁸ «Et eadem pena statuatur in muliere et patre eius, si sine voluntate patris vel matris viri id factum fuerit. Si patrem neque matrem habuerit, predictus numerus testimonium adhibeatur ex parte mulieris ut dictum est in masculino». Negli statuti del 1315 si stabilì, però, di eliminare questa parte dello statuto («in fine statuti ubi dicit "et eadem pena", tollatur usque ad finem statuti»): BETTO, II, p. 286, VIII. Tale modifica non venne però effettuata: sia nel codice di Asolo che nello statuto carrarese la parte dello statuto, che si era stabilito di eliminare, è invece presente: BETTO, II, p. 380, II; FARRONATO, NETTO, p. 341, II.

⁴⁹ Nino Tamassia ha sottolineato che in alcuni statuti veniva posto come discri-me per il consenso dei parenti l'età degli sposi: IDEM, *La famiglia italiana*, p. 171.

⁵⁰ FALDON, pp. 294-297, cap. 45.

⁵¹ Relativamente alla donna come erede vedi *infra*, par. 3. 2.

dei parenti. In questo modo gli statuti di Treviso e Conegliano si allontanavano dalla concezione del matrimonio che la Chiesa occidentale aveva elaborato nei secc. XI e XII, che considerava come elemento costitutivo del matrimonio solo il consenso degli sposi e non quello dei loro parenti.⁵² Questa posizione contrastava con gli interessi delle famiglie dell'epoca comunale, ecco perché la legge civile e quella canonica, su questo tema, si trovarono spesso in disaccordo.⁵³

1.3. *Condizione di inferiorità della moglie rispetto al marito*

Per comprendere gli statuti che analizzeremo ora bisogna sempre tenere presente che nel Medioevo la posizione della moglie di fronte al marito era di sostanziale sottomissione. La donna, considerata come essere inferiore, doveva essere tenuta sotto il controllo del padre prima e del marito poi. La donna doveva essere «custodita»⁵⁴ e la custodia si esplicava in diversi modi, tra cui la sottomissione al marito. Al coniuge maschio era riconosciuto un diritto di correzione verso la moglie che poteva essere messo in atto con consigli e ammonimenti ma anche in forme molto più severe,⁵⁵ fino ad arrivare alle percosse.⁵⁶ La Chiesa riteneva che la naturale sottomissione della donna all'uomo fosse conseguenza della colpa di Eva nel peccato originale.⁵⁷

Alla luce di queste considerazioni, si può capire uno statuto del Comune di Treviso del XIII sec., secondo il quale chi avesse picchiato la moglie, i figli, i servi, gli schiavi o dei giocatori d'azzardo non avrebbe pagato nessuna multa,⁵⁸ a meno che non avesse causato loro la per-

⁵² *Storia del matrimonio*, a cura di M. De Giorgio, Chr. Klapisch-Zuber, Roma, 1996, *Introduzione*, p. VIII; KLAPISCH-ZUBER, *La donna e la famiglia*, p. 329.

⁵³ N. TAMASSIA, *La famiglia italiana*, p. 171.

⁵⁴ C. CASAGRANDE, *La donna custodita*, in *Storia delle donne, Il Medioevo*, a cura di Chr. Klapisch-Zuber, Roma-Bari, 1990, pp. 88-128.

⁵⁵ Sull'uso della violenza in ambito familiare, precisamente nei rapporti tra marito e moglie e tra servi e padroni, vedi B. A. HANAWALT, *Violence in the Domestic Milieu of Late Medieval England*, in R. W. KAEUPER, *Violence in Medieval society*, Rochester, 2000, pp. 197-214.

⁵⁶ VECCHIO, *La buona moglie*, in *Storia delle donne*, pp. 129-165: 146.

⁵⁷ M. C. DE MATTEIS, *Introduzione*, in EADEM, *Idee sulla donna nel Medioevo: fonti e aspetti giuridici, antropologici, religiosi, sociali e letterari della condizione femminile*, Bologna, 1981, pp. 7-45; J. DALARUN, *La donna vista dai chierici*, in *Storia delle donne*, pp. 24-55.

⁵⁸ «Si quis percusserit uxorem vel filios, mancipia vel servos vel publicos baraterios, non teneatur solvere bannum, nisi membra vel membrum ammiserit»; l'articolo si trova sia negli statuti del 1207/1218 (LIBERALI, I, p. 123, CCVI) che in quelli del 1233 e 1263 (IDEM, II, p. 119, CCCXX). Cfr. MARCHESAN, *Treviso Medievale*, II, p. 183.

dita di un membro.⁵⁹ La moglie quindi veniva considerata come un soggetto sottoposto al marito, come lo schiavo al padrone, in sintonia con il concetto dell'autorità e del dominio dell'uomo sulla donna.⁶⁰

Su un piano simile si collocavano gli statuti di Conegliano quando stabilivano che le pene previste per chi teneva qualcuno prigioniero in casa propria o in altro luogo non dovevano essere applicate nel caso in cui la persona tenuta prigioniera fosse la moglie, un figlio o una figlia, i nipoti, le sorelle, un servo o una serva.⁶¹ Anche negli statuti di Treviso del 1283 e del 1313 si trova una norma simile,⁶² e cioè che la multa prevista per chi teneva una persona prigioniera, multa fissata a 500 lire di piccoli e portata poi a 1.000 lire di piccoli,⁶³ non doveva essere versata se il prigioniero era, tra gli altri,⁶⁴ la moglie.

A questo punto si deve citare un altro statuto del Comune di Treviso, sempre del 1313, che stranamente concedeva alla moglie un diritto pari a quello del marito; vi si legge che se una donna picchiava il marito, senza causarne la morte, non doveva pagare alcuna multa.⁶⁵ Forse dietro questa disposizione poteva esserci la volontà dei giuristi di diritto romano di attenersi al Codice giustiniano che in molti punti prevedeva disposizioni uguali per i due sessi.

1. 4. *Le disposizioni suntuarie*

A partire dalla seconda metà del XIII sec. la regolamentazione suntuaria del matrimonio fu un atteggiamento diffuso in diverse città italiane.⁶⁶ Proprio perché in occasione dei matrimoni le famiglie potenti cercavano di mettere in mostra la loro ricchezza e il loro prestigio, le

⁵⁹ «Per membra gli statuti trivigiani intendevano il naso, le labbra, gli occhi, le mani, i piedi, gli orecchi e via via» (MARCHESAN, *Treviso Medievale*, II, p. 133).

⁶⁰ CHR. KLAPISCH-ZUBER, *La donna e la famiglia*, in *L'uomo medievale*, a cura di J. Le Goff, F. Cardini, E. Castelnuovo, Roma-Bari, 1992, pp. 343-347.

⁶¹ FALDON, pp. 297-299, cap. 48.

⁶² BETTO, I, p. 512, CCXXXIII; IDEM, II, p. 239, CCLIII.

⁶³ Le monete usate a Treviso in questi secoli (XIII e XIV) erano la lira di piccoli e la lira di grossi, entrambe composte «d'argento più o meno fuso con rame». Una lira era composta di 20 soldi; un soldo era composto di 12 denari. Cfr. MARCHESAN, *Treviso Medievale*, I, p. 254. Generalmente, negli statuti, l'ammontare delle multe era indicato in lire di piccoli.

⁶⁴ I figli, le figlie, i nipoti e le concubine.

⁶⁵ «Item volumus observari quod si mulier percusserit virum suum ita quod non moriatur, nullum banum comuni solvere teneatur» (BETTO, I, p. 435, LXXVII).

⁶⁶ M. G. MUZZARELLI, *Guardaroba medievale, vesti e società dal XIII al XVI secolo*, Bologna, 1999, p. 273.

spese superflue erano ingenti; la legislazione comunale del tempo voleva limitare proprio questi sprechi.

A Treviso il Comune dedicò più di uno statuto alla regolamentazione dei doni di nozze e del loro valore.⁶⁷ Fino al 1313 non si potevano portare regali alla sposa finché non si era trasferita a casa del marito; da quella data in poi non si proibiva più di fare doni prima delle nozze ma se ne fissava il valore massimo.⁶⁸ Si proibivano inoltre le donazioni tra coniugi una volta che il matrimonio era stato contratto, come sancito dal diritto comune.⁶⁹ Se i coniugi volevano farsi dei doni potevano farlo o prima del matrimonio oppure *causa mortis*, con il proprio testamento. Una norma simile si trova anche negli statuti cararesi del 1385.⁷⁰

Un altro gruppo di statuti trevigiani davano disposizioni sul corteo nuziale, con cui la sposa veniva condotta dalla casa paterna a quella maritale, e sul banchetto di nozze.⁷¹ Vi si precisava che solo la sposa poteva andare a cavallo durante il corteo⁷² e non le donne invitate; si stabiliva quante donne potessero partecipare al corteo e quante persone potevano essere invitate al banchetto nuziale.⁷³ Un'altra norma sontuaria emanata dal Comune trevigiano riguardava il valore del corredo,⁷⁴ cioè dell'insieme di vesti, accessori per l'abbigliamento e oggetti per la casa. Questo non doveva superare le 50 lire di piccoli, a meno che non si trattasse della veste nuziale per cui si poteva spendere di più. Si proibiva inoltre l'uso di strascichi troppo lunghi.⁷⁵ In tutti questi casi per i contravventori erano previste multe pecuniarie.

⁶⁷ LIBERALI, II, p. 49, CXXI; BETTO, II, p. 90, CCLXVII; LIBERALI, II, p. 257, DCLIV; BETTO, II, p. 91, CCLXVIII.

⁶⁸ Il valore era di 3 lire di piccoli per doni fatti da amici e parenti; 8 lire di piccoli per regali fatti tra gli sposi. Quindi i doni tra fidanzati erano possibili, mentre in genere lo *ius commune* non li permetteva.

⁶⁹ M. FERRO, *Dizionario del diritto Comune e Veneto*, Venezia, 1845, I, p. 636. Per diritto comune si intende l'interpretazione e l'elaborazione del diritto romano giustiniano da parte dei giuristi medievali nel corso dei secc. XII-XV. ⁷⁰ BETTO, II, p. 383, v.

⁷¹ BETTO, II, p. 91, CCLXVIII; LIBERALI, II, p. 240, DCX; BETTO, I, p. 376, LXI; FARRONATO, NETTO, p. 342, rubr. v.

⁷² Sull'uso della sposa di andare a cavallo nel tragitto che la portava a casa dello sposo vedi D. OWEN HUGHES, *Il matrimonio nell'Italia medievale*, in *Storia del Matrimonio*, pp. 28-29.

⁷³ Venticinque donne e dieci uomini per parte.

⁷⁴ BETTO, I, p. 369, XLIII; FARRONATO, NETTO, p. 343, rubr. VI.

⁷⁵ Muzzarelli sottolinea che gli statuti di Treviso cercavano di non far perdere lavoro ai sarti, visto che: «non multavano i sarti che avessero confezionato vesti non confacenti alle

Mentre gli statuti di Treviso non prevedevano delle limitazioni riguardanti gli abiti e gli ornamenti delle spose, disposizioni del genere troviamo invece negli statuti di Conegliano,⁷⁶ che fissavano a 300 lire di piccoli il valore massimo che si poteva spendere per vestiti o altri oggetti preziosi da dare alla moglie o alla nuora in occasione delle nozze. La multa di 25 lire di piccoli doveva essere pagata ogni volta che lo statuto non era rispettato; chi sporgeva denuncia, avrebbe avuto metà della multa e gli sarebbero stati garantiti segretezza e silenzio.

Dagli statuti analizzati emerge dunque che i Comuni di Treviso e Conegliano prestarono notevole attenzione alle questioni legate al matrimonio; cercarono di regolamentare i vari aspetti di questo importante avvenimento che, almeno per le classi più elevate, andava al di là della sfera privata per svolgere un ruolo anche nella sfera pubblica.

2. LA DOTE

Nei secoli in cui furono composti gli statuti presi in considerazione in questo lavoro, si era pienamente affermato il sistema dotale; l'uso della dote portata dalla donna al momento del costituirsi della nuova famiglia era stato tipico del mondo romano.⁷⁷ In tale contesto gli apporti più consistenti al momento del matrimonio erano quelli muliebri. La situazione era cambiata invece al tempo dei regni barbarici. Per le popolazioni germaniche il contributo più importante al matrimonio era costituito dagli assegni maritali.

Presso i Longobardi il marito pagava al padre o al mundualdo della donna la *meta*, che rappresentava il prezzo della sposa o meglio il prezzo della cessione del mundio; inoltre donava poi alla moglie il *morgengabe* o dono del mattino. Il *morgengabe* veniva consegnato alla moglie la mattina successiva alle nozze, alla presenza di parenti ed amici. In origine era considerato come riconoscimento della verginità della donna; successivamente perse questa connotazione ed infatti

norme previste ma imponevano loro di denunciare chi le aveva commissionate, con il che non si sottraeva agli artigiani una possibilità di guadagno ma si colpiva il cliente a trasgressione compiuta, dopo cioè che la veste era stata confezionata» (M. G. MUZZARELLI, *Gli inganni delle apparenze, disciplina di vesti e ornamenti alla fine del Medioevo*, Torino, 1996, p. 131).

⁷⁶ FALDON, p. 205, cap. 51.

⁷⁷ D. OWEN HUGHES, *From brideprice to dowry in Mediterranean Europe* in *Journal of family history*, 3 (1978), p. 262; EADEM, *Il matrimonio nell'Italia medievale*, p. 34.

verrà alle volte consegnato anche prima delle nozze, quindi prima della consumazione del matrimonio. Il valore del *morgengabe* aumentò sempre più, tanto che nel 717 re Liutprando stabilì per legge che tale dono non potesse ammontare a più della quarta parte dei beni del marito, da cui l'uso di chiamare tale dono *quarta*.⁷⁸ La legge dei Franchi fissò invece il limite dell'apporto maritale ad un terzo di tutti i beni del marito, da cui il nome di *tertia*.⁷⁹

Nel sistema romano, in cui il contributo della sposa prevaleva, esistevano però anche dei doni da parte del marito, e viceversa nel sistema germanico.⁸⁰ Nel sistema romano l'apporto maritale, si chiamava *donatio ante nuptias* (se fatta prima delle nozze) o *donatio propter nuptias* (se fatta dopo le nozze).⁸¹ Nel sistema germanico la donna portava al marito alcuni beni ricevuti dal padre: questi beni si chiamavano *faderfio*. In origine il *faderfio* era di valore esiguo e comprendeva solo oggetti tipici del corredo femminile, mentre successivamente il valore aumentò e venne costituito anche da immobili.⁸²

Nel corso dei secc. XII e XIII i consigli dei comuni svilupparono una sempre più forte avversione nei confronti degli apporti maritali, fenomeno che è stato definito dagli studiosi *odium quartae*.⁸³ Manlio Bellomo spiega le normative contro i doni maritali, emanate da molti comuni italiani, con l'esigenza di svincolare il patrimonio degli uomini,

⁷⁸ Su *meta* e *morgengabe* vedi B. Vetere, P. Renzi (a cura di), *Profili di donne, mito, immagine, realtà fra medioevo ed età contemporanea*, Galatina, 1986, pp. 37-44; OWEN HUGHES, *From brideprice to dowry*, pp. 266-270; BESTA, *La famiglia nella storia*, pp. 156-157; A. MARONGIU, *Matrimonio e Famiglia*, pp. 204-206; F. BRANDILEONE, *Studi preliminari sullo svolgimento storico dei rapporti patrimoniali fra coniugi in Italia*, in *Scritti di storia del diritto privato italiano, editi dai discepoli*, a cura di G. Ermini, Bologna, 1931, I, pp. 232-245; OWEN HUGHES, *Il matrimonio nell'Italia medievale*, pp. 17, 29.

⁷⁹ Sui donativi franchi: F. BRANDILEONE, *Studi preliminari sullo svolgimento storico dei rapporti patrimoniali fra coniugi in Italia*, pp. 245-264.

⁸⁰ OWEN HUGHES, *Il matrimonio nell'Italia medievale*, p. 35.

⁸¹ Per un'analisi approfondita su questo donativo romano: F. BRANDILEONE, *Sulla storia e la natura della "donatio propter nuptias"*, in *Scritti di storia del diritto privato italiano*, cit., I, pp. 119-195.

⁸² Sul *faderfio*: BESTA, *La famiglia nella storia*, p. 145; OWEN HUGHES, *From brideprice to dowry*, pp. 266, 272-273; Vetere, Renzi (a cura di), *Profili di donne*, cit., pp. 52-55; TAMASSIA, *La famiglia italiana*, pp. 280-281.

⁸³ M. BELLOMO, *Ricerche sui rapporti patrimoniali tra i coniugi, contributo alla storia della famiglia medievale*, Milano, 1961, pp. 1-25; OWEN HUGHES, *Il matrimonio nell'Italia medievale*, pp. 36-37; EADEM, *From brideprice to dowry*, p. 277.

impegnati nelle lotte per l'egemonia politica ed economica nei Comuni, da un obbligo che ipotecava una parte dei loro beni.⁸⁴

Il sistema dotale romano, che non era comunque mai scomparso del tutto,⁸⁵ si impose nel corso dei secc. XII e XIII,⁸⁶ pur continuando ad essere accompagnato da un contributo maritale di minor consistenza, retaggio del longobardo *morgengabe* e della *donatio propter nuptias* romana, che prese nomi diversi: *incontro*, *controdotte*, *antefatto*.⁸⁷ A Treviso e a Conegliano si chiamava *incontro*.⁸⁸

Tutti gli statuti di questi secoli dedicano particolare attenzione alla redazione delle norme che riguardano la dote e il donativo maritale. Nel delicato momento della formazione della nuova famiglia, che tramite il trasferimento di ricchezze spostava gli equilibri di forza tra i due gruppi parentali coinvolti, era molto importante che ci fossero disposizioni chiare e precise per regolamentare la materia.

Negli statuti del comune di Treviso e di Conegliano ci sono molti articoli che riguardano direttamente o indirettamente la dote, e questi sono i più numerosi tra quelli che riguardano le donne. Vengono affrontati il problema della proprietà della dote, dei suoi frutti, di chi lucra la dote, e dei casi in cui la donna possa perderla, della sua restituzione e della sua tutela. Cercheremo ora di riassumere la posizione dei due comuni della Marca rispetto a queste problematiche.

2. 1. La proprietà della dote

I giuristi medievali del XII e XIII sec. hanno a lungo discusso sul problema della proprietà della dote, cioè se spettasse al marito o alla moglie.⁸⁹ A questo proposito si distingueva, nella dottrina giuridica, tra *dos aestimata* e *dos inaestimata*; nel primo caso al momento in cui la dote veniva costituita, si provvedeva a fare una stima del valore dei beni che

⁸⁴ BELLOMO, *Ricerche sui rapporti patrimoniali tra i coniugi*, p. 23.

⁸⁵ IDEM, *Ricerche sui rapporti patrimoniali tra i coniugi*, pp. 61-62; Vetere, Renzi (a cura di), *Profili di donne*, p. 56; TAMASSIA, *La famiglia italiana*, p. 284.

⁸⁶ OWEN HUGHES, *From brideprice to dowry*, p. 276; BELLOMO, *Ricerche sui rapporti patrimoniali tra i coniugi*, p. 62.

⁸⁷ BRANDILEONE, *Studi preliminari sullo svolgimento storico dei rapporti patrimoniali fra coniugi in Italia*, pp. 264-289; BELLOMO, *Ricerche sui rapporti patrimoniali tra i coniugi*, p. 242.

⁸⁸ MARCHESAN, *Treviso Medievale*, II, p. 6; BRANDILEONE, *Studi preliminari sullo svolgimento storico dei rapporti patrimoniali fra coniugi in Italia*, pp. 271-272.

⁸⁹ Su queste dissertazioni vedi BELLOMO, *Ricerche sui rapporti patrimoniali tra i coniugi*, pp. 70-108.

la componevano e alla fine del matrimonio il marito era tenuto a restituire un ammontare pari al valore stimato ma non necessariamente i beni originali. Nel secondo caso, invece, non veniva fatta alcuna stima della dote e il marito doveva rendere proprio gli stessi beni che aveva ricevuto.⁹⁰ La dote inestimata era considerata di proprietà della moglie; tali beni non potevano essere venduti o alienati, visto che dovevano essere restituiti. La dote stimata invece dava maggiore libertà al marito; il coniuge infatti doveva restituire il valore del bene non il bene stesso; quindi nel corso del matrimonio poteva gestire questi beni in modo più autonomo, seppur con delle limitazioni. Il sistema dotale era ovviamente favorevole all'uomo, che poteva disporre dei beni che la donna aveva portato in dote, dato che questi beni erano parte del patrimonio del marito per tutta la durata del matrimonio.

Negli statuti di Treviso questo tema viene affrontato nella compilazione carrarese del 1385.⁹¹ Vi si stabiliva che i beni dotali, sia di dote stimata che inestimata, non potevano essere venduti, alienati, dati in pegno, né dal marito né dalla moglie anche se l'altro coniuge fosse stato consenziente. Se si contravveniva alla norma, gli atti di alienazione erano da ritenersi nulli. L'articolo indicava come unica eccezione i casi in cui secondo il diritto comune il fondo dotale poteva essere alienato, senza precisare quali fossero questi casi;⁹² in questa eventualità, le vendite e le alienazioni avevano valore solo se c'era il benessere dal podestà e il consenso di due parenti prossimi della donna, che avessero venticinque anni e che, preferibilmente, fossero maschi. Quindi pur potendo il marito gestire la dote durante il matrimonio, gli statuti cercavano di difendere i diritti di proprietà della donna, impedendo al marito vendite incontrollate del patrimonio della moglie.

Su questo argomento dobbiamo ora analizzare una serie di importanti provvisioni ducali veneziane; l'intervento del governo della Serenissima sarà, in modo molto esplicito, nettamente favorevole alla tutela dei diritti della donna.⁹³ Una prima provvisione è del 1342 e si tro-

⁹⁰ OWEN HUGHES, *From brideprice to dowry*, p. 282.

⁹¹ BETTO, II, p. 384, VII.

⁹² «et si contrafactum fuerit, tallis vendicio, alienatio seu pigneris obligatio sit cassa et nulla quantumcumque foret iuramento valata, nisi in casibus in quibus de iure comuni fundus dotalis potest alienari».

⁹³ Per un approfondimento sul confronto tra gli statuti di Venezia e Treviso in materia di dote vedi L. GUZZETTI, R. FUNGHER, «*La dot des femmes à Venise et à Trévisé au 14^e siècle*»,

va nel codice di Asolo e negli statuti di Conegliano,⁹⁴ nella raccolta chiamata *Zena*.⁹⁵ La disposizione del 1342 spiegava che, a Treviso e nel distretto, spesso le donne sposate, sotto la pressione dei loro mariti, nei confronti dei quali si trovavano in posizione di forte debolezza, davano il consenso alla vendita e all'alienazione dei beni che facevano parte della loro dote. Il governo veneziano stabiliva invece che le donne sposate non avrebbero più potuto compiere alcun atto che andasse a discapito dei loro beni, ricevuti come dote o eredità, pena la nullità degli atti.

Il governo veneziano proibì la vendita dei beni dotali, cioè di quei beni che erano in possesso del marito, invece la moglie poteva fare ciò che voleva dei beni che aveva esclusivamente in suo possesso, come avveniva a Venezia. In una provvisione del 1346⁹⁶ si legge infatti:

quod bona pertinentia uxori bus, que devenissent in potestatem virorum vel existerent, non possint vendi, alienari, translari et cetera, sed istud intelligitur et servatur quando ipsa dona sunt ita in potestate virorum; quod sunt extra potestatem mulierum, sed si mulier ea possidet et tenet vel vir eius teneret seu alius pro ea et eius nomine, in hoc casu bene possunt vendi, quia de suo habet potestatem mulier facere velle suum et statutum non contradicit. Et sic servatur ordo apud civitatem nostram ad cuius similitudinem ipse ordo Tarvisane per nos extitit stabilitus.

Pochi anni dopo, nel 1350,⁹⁷ un'altra provvisione tornava sull'argomento: vi si ribadiva che i beni che erano assegnati alle donne per le loro doti non potevano essere venduti dai loro mariti; alla fine del matrimonio, questi beni non potevano mai entrare in possesso dei mariti o dei parenti dei mariti, nemmeno dando alle donne (o ai loro eredi) del denaro in cambio; probabilmente questa norma valeva solo per i beni immobili dati in forma *inaestimata*. Le donne dovevano conservare e potevano vendere o dare in legato i beni dotali come beni propri e farne ciò che volevano.

Anche in questo caso è sorprendente quanto la norma, d'ispirazione veneziana, sia esplicita nel sostenere la difesa del diritto della don-

di prossima pubblicazione negli Atti del Convegno *La justice des familles dans l'Europe médiévale et moderne*, Nanterre, 23-24 nov. 2007, a cura di A. Bellavitis, I. Chabot, I. Mineo, École française de Rome, 2009.

⁹⁴ FARRONATO, NETTO, p. 614, rubr. XVIII; FALDON, p. 511, cap. 48.

⁹⁵ D'ora in poi quando si parla di *provvisioni ducali* si intende la raccolta denominata *Zena*.

⁹⁶ FARRONATO, NETTO, p. 615, rubr. XX; FALDON, p. 565, cap. 7.

⁹⁷ FARRONATO, NETTO, p. 616, rubr. XXII.

na alla proprietà dei beni dotali; questo atteggiamento di tutela nei confronti dei diritti dotali sarà, come vedremo, un aspetto ricorrente nelle provvisori veneziane.

2. 2. *La dote: credito muliebre*

La donna era sempre stata considerata creditrice della dote, sia nel diritto romano che secondo la giurisprudenza medievale; la dottrina affermava che tra i crediti del marito, quello dotale doveva essere risarcito per primo.⁹⁸

Negli statuti di Treviso, questo concetto viene espresso in modo molto esplicito. In tutte le compilazioni del XIII sec.⁹⁹ si trova lo stesso articolo che parla dei distributori¹⁰⁰ del Comune, che si occupavano di distribuire ai creditori il denaro che gli spettava. Da questo articolo emerge che la donna era considerata creditrice della dote e quindi che la dote era un prestito da restituire alla fine del matrimonio. Nella raccolta del 1313, il capitolo xx del secondo libro¹⁰¹ diceva che se una persona richiedeva il pagamento della dote alla fine del matrimonio, poteva farlo nella forma dell' 'estimaria', cioè secondo le modalità stabilite, in altri punti degli statuti, per i creditori e i debitori.¹⁰² I beni del debitore dovevano essere messi in vendita e con il ricavato si pagava il creditore. L'articolo XXI¹⁰³ specificava che anche alla donna potevano esser dati beni immobili del marito a garanzia della sua dote, come veniva fatto per la garanzia degli altri debiti che il marito contraeva.

Secondo gli statuti carraresi la donna poteva sempre far valere il suo diritto di credito e aveva la precedenza rispetto agli altri creditori. Nell' *incipit* del sesto trattato del secondo libro degli statuti del 1385¹⁰⁴ veniva dettagliatamente descritto il procedimento di stima e vendita dei beni dei debitori. Si diceva che i beni dovevano essere stimati e che si doveva rendere pubblico che il tal bene era stato messo in vendita.

⁹⁸ BESTA, *La famiglia nella storia*, p. 149; BELLOMO, *Ricerche sui rapporti patrimoniali tra i coniugi*, p. 53.

⁹⁹ LIBERALI, I, p. 133, CCXIV; IDEM, II, p. 63, CLXVIII; BETTO, II, p. 162, CXXVIII.

¹⁰⁰ A. MARCHESAN, *Treviso Medievale*, I, p. 148.

¹⁰¹ BETTO, I, p. 340, XX.

¹⁰² «De dotibus autem sic duximus providendum quod si qua persona pecierit sibi fieri solutionem de instrumento dotali soluto matrimonio, per formam extimarie illud fatiat et facere possit, servata forma et solemnitate suprascripta de creditoribus et debitoribus et secundum quod faciunt alii creditores».

¹⁰³ BETTO, I, p. 340, XXI.

¹⁰⁴ BETTO, II, p. 392.

Se nessuno reclamava diritti su quel bene entro un certo termine, si poteva procedere alla vendita. Le donne potevano però rivendicare i loro diritti dotali anche oltre il termine stabilito, purchè non fosse passato più di un anno da quando avevano diritto di richiedere la dote *soluto matrimonio*.¹⁰⁵

2.3. I frutti della dote durante il matrimonio e il lucro della dote in caso di decesso

La dote serviva *ad sustinenda oneri matrimonii*; questo principio del diritto romano,¹⁰⁶ venne accettato e ribadito dai giuristi dei secc. XII e XIII.¹⁰⁷ Bellomo mette in evidenza che «la funzione del sostenere gli *oneri matrimonii* era considerata come un elemento essenziale del concetto di dote».¹⁰⁸ In questa prospettiva i frutti dei beni dotali venivano considerati di pertinenza del marito; dal momento che era l'uomo che amministrava le sostanze della famiglia e visto che la dote serviva per le spese del *ménage*, sembrava naturale che spettassero a lui i frutti dotali da utilizzare per le spese di casa. In molti statuti del tempo¹⁰⁹ si trova confermata tale convinzione, avvalorata dai pareri dei giuristi. In questo modo il marito non doveva usare il proprio patrimonio per le spese domestiche e poteva destinare i suoi averi alle iniziative politiche ed economiche.¹¹⁰

Gli statuti di Treviso e anche quelli di Conegliano avevano fatto proprio questo principio del diritto comune. Un articolo del secondo libro degli statuti di Conegliano, del XV sec., stabiliva che i frutti dei beni dotali spettavano al marito; e questo valeva non solo una volta contratto matrimonio, ma anche dopo gli sponsali,¹¹¹ purchè la donna si fosse trasferita dalla casa del padre a quella dello sposo.

¹⁰⁵ Riferendosi al termine entro il quale qualcuno poteva presentarsi a reclamare diritti su un certo bene messo in vendita, si stabiliva: «et a dicto termino in athea non audiatur nec admittatur contradicio vel comparicio alicuius persone vel loci, nisi esset pupillus aut mulier iura dotalia pretendes – qui pupillus aut mulier comparere valeant etiam post ipsam datam de re incantata factam, per modum inferius annotatum –».

¹⁰⁶ BESTA, *La famiglia nella storia*, p. 143.

¹⁰⁷ BELLOMO, *Ricerche sui rapporti patrimoniali tra i coniugi*, pp. 143-156.

¹⁰⁸ Ivi, p. 149.

¹⁰⁹ Bellomo cita gli esempi di Ravenna, Parma, Pistoia: BELLOMO, *Ricerche sui rapporti patrimoniali tra i coniugi*, pp. 158-160.

¹¹⁰ Ivi, p. 161.

¹¹¹ FALDON, p. 205, 49: «fructus dotis contracto matrimonio cedant, et pertineant ad maritum, idem et intelligatur de sponso, qui sponsam suam in eius domu transduxerit».

Anche gli statuti trevigiani stabilivano che i frutti dei beni dotali dovevano essere dati al marito, e una prima disposizione al riguardo si trova nel terzo libro degli statuti del 1313. Il capitolo xx¹¹² affrontava l'argomento dei beni parafernali¹¹³ e nella parte finale affermava che tutti i frutti e proventi dei beni parafernali spettavano al marito, così come i frutti dei beni dotali: «et quod omnes fructus et proventus rerum palafrenalium cedant marito sicut fructus rei dotalis». Nello statuto cararese del 1385¹¹⁴ si ritrova confermata la stessa norma: al marito spettavano i frutti di tutti i beni che la moglie aveva, sia dotali che di altro tipo.¹¹⁵ La medesima disposizione si trova anche nel codice di Asolo.¹¹⁶

Su questo argomento i due comuni della Marca avevano norme molto simili e perfettamente in linea con il pensiero giuridico del tempo.

Un altro punto molto importante riguardo alla dote era stabilire a chi spettassero i beni dotali *soluto matrimonio*. Entrambe le famiglie dei coniugi erano vivamente interessate all'argomento; la famiglia della donna cercava di riottenere i beni dati alla figlia al momento del matrimonio; a sua volta la famiglia dell'uomo mirava a mantenere nel proprio patrimonio i beni portati dalla donna.¹¹⁷

In linea generale le disposizioni degli statuti dei comuni italiani concedevano il lucro della dote alla moglie se premoriva il marito e al marito se premoriva la moglie. C'erano però molte varianti; a seconda che ci fossero figli o meno, oppure nel caso ci fossero patti dotali che stabilivano destinazioni diverse della dote, o ancora nel caso uno dei coniugi si fosse macchiato di qualche colpa. In alcune città il coniuge superstite lucrava l'intera dote, come ad es. a Bologna; in altre solo una parte: a Siena lucrava un terzo, a Pisa la metà.¹¹⁸

La delicata questione venne affrontata anche a Treviso e a Conegliano. Molto interessante è un articolo degli statuti di Conegliano,¹¹⁹ in cui si stabiliva che nel caso di morte di uno dei coniugi – senza che ci fossero eredi – il vedovo o la vedova aveva il diritto di lucrare metà della dote: questa norma veniva definita «consuetudinem Marchiae

¹¹² BETTO, I, p. 357, xx.

¹¹³ Vedi *infra*, par. 2. 8.

¹¹⁴ BETTO, I, p. 381, III.

¹¹⁵ «Et quod de omnibus bonis, quaecumque et undecumque habuerit uxor, fructus habere debeat et lucrari maritus constante matrimonio sicut fructus rei dotalis, et huic statuto per pactum aliquod vel modo aliquo renunciari non possit».

¹¹⁶ FARRONATO, NETTO, p. 342, rubr. III.

¹¹⁷ BELLOMO, *Ricerche sui rapporti patrimoniali tra i coniugi*, p. 188.

¹¹⁸ Ivi, pp. 189-203.

¹¹⁹ FALDON, pp. 205-207, cap. 52.

Tarvisinae». ¹²⁰ Si precisava che alla morte del marito o della moglie, se non c'erano figli, prima di tutto si dovevano osservare eventuali patti fatti tra gli sposi riguardo alla dote e alla *donatione*. ¹²¹ Se non era stato stipulato alcun patto, si seguiva la consuetudine della Marca: «scilicet de medietate dotis, et donationis lucranda per iugalem superviventem». ¹²² I patti dotali sul lucro della dote avevano quindi la priorità, solamente in assenza di tali patti si seguiva la consuetudine della Marca.

L'importanza dei patti era stata riconosciuta anche dal governo veneziano; in una *provvisione* del 1350, ¹²³ che abbiamo analizzato prima parlando della proprietà della dote, veniva detto che le disposizioni contenute nello statuto non dovevano comunque mettere in discussione eventuali patti fra i coniugi circa il lucro della dote, patti che a Treviso erano una 'consuetudine generale':

et quia generalis consuetudo est in civitate Tarvisii, quod quodocunque fiunt pacta inter virum et uxorem videlicet, quod vir, mortua uxore, lucretur certam partem dotis vel econverso, marito mortuo, uxor lucretur, declaratur, quod per istas provisiones non intelligatur pactis huiusmodi que inter virum et uxorem fierent in aliquo derogari.

2. 4. *L'exclusio propter dotem: la dote come eredità della donna*

Il principio dell'esclusione della donna dotata dall'eredità paterna era di origine longobarda. ¹²⁴ Nel corso del Medioevo questa idea si radicò sempre più; l'obiettivo principale delle famiglie era di mantenere il patrimonio integro il più possibile. In questa prospettiva si cercava di trasmettere le ricchezze ai maschi che portavano il nome della famiglia. I beni lasciati ad una donna sposata entravano nell'orbita della famiglia del marito.

¹²⁰ CAGNIN, *Cittadini e forestieri a Treviso*, p. 259.

¹²¹ Si tratta della controdotte.

¹²² Negli statuti carraresi (BETTO, II, p. 381, III) ci si discosta dalla consuetudine della Marca, in un senso discriminatorio verso la donna. Infatti si dice che se muore la moglie e non ci sono figli, che essa abbia fatto testamento o no, il marito deve lucrare metà della dote data o promessa; mentre nel caso premuoia il marito, la donna non può lucrare niente dei beni del marito, anche se ci fossero patti che dicessero il contrario; può avere solo la sua dote. Non dobbiamo però dimenticare che questi statuti rimasero in vigore solo per poco tempo (1385-1388): vedi *supra*, *Introduzione*.

¹²³ FARRONATO, NETTO, p. 616, rubr. XXII.

¹²⁴ BELLOMO, *Ricerche sui rapporti patrimoniali tra i coniugi*, p. 164.

Il legame tra dote ed eredità divenne strettissimo¹²⁵ e contemporaneamente venne sancito per legge l'obbligo del padre di dotare la figlia;¹²⁶ nel caso non ci fosse stato il padre l'obbligo ricadeva sui fratelli o sui parenti più vicini. La dote venne a sostituirsi alla *legittima*¹²⁷ del diritto romano, ma non ebbe lo stesso carattere di proporzionalità di quest'ultima.¹²⁸ Il concetto che si diffuse fu quello di *dote congrua*, di una dote cioè rispondente alle sostanze della famiglia della donna, ma non fissata in modo rigoroso. A volte come metro di paragone si prendeva l'eventuale dote costituita alla prima figlia; oppure erano i parenti prossimi della donna che decidevano quale fosse la dote congrua per una ragazza orfana di padre.¹²⁹

I concetti elaborati dalla giurisprudenza del tempo, in relazione a questo argomento, trovavano riscontro negli statuti comunali e quelli di Treviso e Conegliano ne sono un esempio chiarissimo.

Il legame tra dote ed eredità venne sancito negli statuti trevigiani in un articolo che si ritrova, in forma quasi identica, in tutte le compilazioni prese in esame e che tratta delle successioni *ab intestato*; lo stesso capitolo compare anche negli statuti di Conegliano. La disposizione resterà pressoché invariata nel corso dei secc. XIII-XV.¹³⁰

La rubrica si apriva affermando che per poter mantenere la ricchezza, i beni e le sostanze dei maschi non dovevano essere diminuite tramite l'aggregazione delle femmine all'eredità («ad decus spectare civitatis et gloriam opinamur locupletes habere subiectos et aggregationibus mulierum facultates non minui masculorum»). Con tono misogino si sottolineava che: «gli atti e le decisioni delle donne si rivelano spesso avere effetti contrari ai buoni costumi e al loro stesso vantaggio («maxime cum actus et consilia mulierum reperiantur interdum adversus bonos mores et propria commoda laborare»).

¹²⁵ OWEN HUGHES, *From brideprice to dowry*, p. 278: «Both the governments and jurists of the medieval Mediterranean stressed the close relation between dowry and female inheritance rights».

¹²⁶ BELLOMO, *Ricerche sui rapporti patrimoniali tra i coniugi*, pp. 165-167.

¹²⁷ E. BESTA, *Le successioni nella storia del diritto italiano*, Milano, 1961, pp. 187-191: la legittima era la porzione dei beni che spettava ai figli (sia maschi che femmine) del defunto.

¹²⁸ BELLOMO, *Ricerche sui rapporti patrimoniali tra i coniugi*, pp. 176-177.

¹²⁹ Ivi, pp. 178-182.

¹³⁰ LIBERALI, II, p. 283, DCCXXVI; BETTO, I, p. 368, XLIII; IDEM, II, p. 369, III; FARRONATO, NETTO, p. 337, rubr. II; FALDON, p. 245, cap. 3.

In base a queste premesse si stabiliva che le donne dovessero essere quindi escluse dalla successione; quando qualcuno moriva senza aver fatto testamento potevano succedere solo i maschi e (restrizione ancora più rigida) solo se discendenti per linea maschile, cioè figli del defunto o nipoti maschi, figli di figli maschi, mentre i nipoti maschi figli di figlie femmine del defunto erano parimenti esclusi. Dei beni del defunto la donna poteva avere solo ciò che avesse ricevuto come dote:

filiabus autem et aliis supradictis, quas duximus non debere ad successionem admitti, uni vel pluribus, taliter providemus quod id tantum de bonis defuncte persone habere debeant, quod eis pro dote fuisse datum monstrabitur.

Nel caso in cui non avesse ricevuto alcuna dote, erano i parenti che dovevano stabilire che parte delle sostanze del congiunto scomparso spettassero alla donna come dote. Veniva specificato che tre parenti stretti (senza precisazione di sesso) da parte di padre e tre da parte di madre, oppure due e due se non se ne fossero trovati tre, dovevano decidere concordemente l'ammontare della dote in base al patrimonio del defunto.¹³¹ Se non veniva raggiunto un accordo era necessario l'intervento del podestà; questi dopo aver verificato se la donna voleva sposarsi o scegliere la vita monacale, doveva stabilire il valore della dote in base «alla qualità e alle facoltà» della persona scomparsa,¹³² cioè alla sua posizione sociale ed alle capacità economiche.

La situazione descritta negli statuti di Treviso e Conegliano indica che la dote era assimilata alla quota di eredità che doveva spettare alla donna; dopo aver ricevuto la dote la donna non poteva reclamare nient'altro dal patrimonio della propria famiglia. A questo proposito, un'altra conferma ci viene dagli statuti di Conegliano. In un articolo del secondo libro del testo statutario¹³³ si parla delle rinunce all'eredità paterna e materna che le donne facevano a seguito dell'assegnazio-

¹³¹ Anche negli statuti bolognesi del 1288 erano sei i parenti che dovevano decidere il valore della dote da accordare alla donna, qui veniva specificato che dovevano essere uomini: BELLOMO, *Ricerche sui rapporti patrimoniali tra i coniugi*, pp. 181-182.

¹³² Nella compilazione carrarese del 1385 si dice che la dote doveva essere costituita in base a «*facultates hereditarias, qualitatem et conditionem ipsarum mulierum et mores civitatis*». Si aggiungono quindi – rispetto alle edizioni precedenti – come parametri di valutazione, la condizione sociale delle donne e le usanze della città.

¹³³ FALDON, p. 193, cap. 34.

ne della dote.¹³⁴ Anche Nino Tamassia, a conferma dello «stretto nesso tra dote e successione» parla di «patti di rinuncia» con cui le figlie «si dichiaravano tacite e contente di ciò che esse ebbero in dote».¹³⁵ Lo statuto coneglianese si riferisce chiaramente all'uso di tali patti.

In conclusione si può affermare che a Treviso e Conegliano era pienamente riconosciuta la validità dei principi dell'*exclusio propter dotem*, dell'obbligo di dotare la figlia e della dote congrua.

2. 5. *Garanzia e tutela della dote*

Le disposizioni statutarie dei due comuni della Marca mettono in evidenza un chiaro intento di tutela nei confronti della dote. Come scrive Angelo Marchesan: «Nulla infatti trascurò mai il comune di Treviso per tutelare i diritti dotali della donna».¹³⁶ Altrettanto interessato alla difesa della dote muliebre si dimostrò il governo veneziano con le sue *provvisioni*. Del resto questo era un orientamento generale: Nino Tamassia sottolinea che «leggi e giurisprudenza si affannavano, poi, a proteggere la dote stessa, con una serie di privilegi e di rimedi».¹³⁷

Un primo esempio in cui si può rilevare questo atteggiamento di tutela si trova nel fatto che la donna poteva reclamare i suoi diritti dotali su un certo bene entro un termine più ampio rispetto ad altri aventi diritto su quel bene. In un capitolo del secondo libro degli statuti di Conegliano, del xv sec., si parla del caso che qualcuno rivendichi diritti su un bene, sostenendo che gliene spetti il possesso;¹³⁸ veniva stabilito che se dopo tre mesi nessuno si fosse presentato a contestare tale rivendicazione, il bene poteva essere assegnato a chi l'aveva richiesto. Si dovevano poi fare le pubbliche gride per tre volte ad intervalli di venti giorni; se qualcuno aveva qualcosa da reclamare doveva farlo in quei sessanta giorni, altrimenti il bene veniva definitivamente dato in proprietà al richiedente. Questa disposizione non valeva però per i beni dotali delle donne; su questi beni le donne potevano far valere i loro diritti anche oltre i termini stabiliti dallo statuto.

¹³⁴ BESTA, *Le successioni nella storia*, p. 145: «Le rinuncie all'eredità, specialmente da parte delle donne, erano di prammatica: al momento della dotazione rinunciavano non pure alla eredità materna ma alla paterna ed alle eredità degli ascendenti materni e paterni».

¹³⁵ TAMASSIA, *La famiglia italiana*, p. 277.

¹³⁶ MARCHESAN, *Treviso Medievale*, II, p. 7.

¹³⁷ TAMASSIA, *La famiglia italiana*, pp. 308-309.

¹³⁸ FALDON, pp. 161-163, cap. 7.

In un altro articolo del secondo libro,¹³⁹ si stabiliva che se qualcuno aveva posseduto per un certo periodo (dieci, quindici o vent'anni a seconda dei casi presi in considerazione) un bene senza che ci fossero state obiezioni, doveva esserne considerato il padrone e nessuno poteva presentare contestazioni. Anche in questo caso però si precisava che la norma non doveva recare pregiudizio alle doti delle donne che dopo la morte del coniuge continuavano a vivere con la famiglia del marito. Fintanto che la donna non tornava nella propria famiglia e quindi la dote non le veniva restituita, essa poteva sempre far valere i suoi diritti, anche oltre i normali tempi dopo i quali il diritto di proprietà cadeva in prescrizione.

Disposizione simile si trova negli statuti di Treviso,¹⁴⁰ dove i creditori avevano dieci anni di tempo per chiedere al debitore il pagamento del debito; se però il creditore era una donna che rivendicava i suoi diritti sui beni dotali il limite di tempo poteva essere superato.

La dote veniva tutelata anche nel caso che il marito rischiasse di dilapidare il patrimonio della famiglia. In questo caso, a Treviso, la donna o i suoi parenti potevano rivolgersi al podestà o al suo vicario e chiedere di essere messi in possesso dei beni del marito per un importo pari al valore della dote e dell'incontro.¹⁴¹ Il podestà, fatte le opportune verifiche circa l'ammontare della dote e dell'incontro e visionato il contratto di dote, assegnava i beni alla moglie. Con l'usufrutto di tali beni la donna doveva mantenere se stessa, i suoi congiunti e anche il marito se ancora abitava con lei; questi beni non potevano essere venduti né alienati durante il matrimonio, pena la nullità degli atti.

La volontà del Comune di tutelare i diritti dotali della donna risulterà anche dal fatto che il procedimento di restituzione potesse essere gestito con formula sommaria (*summarie et de plano, sine strepitu et figura iudicii*), in modo che non si dovessero seguire formalità che potevano allungare i tempi e rendere dispendioso il procedimento;¹⁴² segno questo che si voleva evitare che le donne non utilizzassero le vie legali per paura di costi, lungaggini e complicazioni.

Il Comune di Treviso si premurò di tutelare la dote anche quando

¹³⁹ FALDON, p. 175, cap. 17.

¹⁴⁰ LIBERALI, II, p. 193, DXV; BETTO, II, p. 188.

¹⁴¹ FARRONATO, NETTO, p. 343, rubr. VII; BETTO, II, p. 383, VI.

¹⁴² Anche a Venezia e a Firenze si prevedeva l'uso del processo sommario per le cause relative alle doti: GUZZETTI, *Venezianische Vermächtnisse*, pp. 42-43.

il marito metteva in vendita qualche suo bene. Negli statuti del 1313 ci sono due articoli che affrontano questo argomento. Nel primo¹⁴³ si dice che quando gli immobili di un uomo sposato venivano messi alla stima per essere venduti, la moglie poteva far mettere la sua carta dotale nei registri dei notai dei distributori, in modo che questi immobili fossero «contrassegnati e trattenuti» in garanzia della sua dote. Il secondo¹⁴⁴ riprendeva l'argomento e stabiliva che la donna doveva essere avvisata, dal creditore del marito, del fatto che faceva mettere alla stima un certo bene, affinché non fossero messi in pericolo eventuali diritti dotali gravanti su quel bene.¹⁴⁵

Su questo argomento la posizione del governo veneziano si allineava a quella degli statuti di Treviso. In una provvisione ducale del 1343¹⁴⁶ si stabiliva che «poiché si deve soccorrere alla debolezza delle donne in tutti i modi razionali» («ceterum cum imbecilitati mulierum sit viis omnibus rationabilibus succurrendum»), quando il podestà veniva a sapere che un certo immobile stava per essere venduto doveva «accuratamente indagare» («diligenter inquirere») se l'immobile fosse tra i beni posti a garanzia della dote di qualche donna della famiglia del venditore (moglie, nuora o altra parente). In caso positivo il podestà aveva il compito di assegnare una parte adeguata dell'immobile, che stava per essere venduto o di altro immobile del venditore, a garanzia della dote di quella donna. Di questa assegnazione dovevano essere fatti i pubblici avvisi, che si facevano di solito per le vendite. I beni assegnati a garanzia della dote non potevano essere venduti né alienati o donati. Si deve notare che anche l'acquirente risultava interessato a che questa assegnazione venisse fatta, altrimenti non poteva avere la proprietà completa del bene acquistato. La disposizione veneziana metteva poi gran cura nello stabilire che di tale assegnazione doveva essere fatto un documento scritto, firmato dal podestà in persona. Tale documento doveva essere conservato nella cancelleria del comune affinché la donna potesse recuperarne una copia ogni qual volta le servisse per rivendicare i suoi diritti. La norma appena citata, insieme ad altre che ora vedremo, dimostra il notevole impegno mes-

¹⁴³ BETTO, I, p. 340, XXI.

¹⁴⁴ Ivi, XXII.

¹⁴⁵ Cfr. MARCHESAN, *Treviso Medievale*, II, p. 94.

¹⁴⁶ La provvisione si trova nel codice di Asolo e negli statuti di Conegliano: FARRONATO, NETTO, p. 614, rubr. XVII; FALDON, p. 509, cap. 47.

so da Venezia nel tentativo di rendere sempre disponibili alla donna i documenti che potevano servirle per dimostrare i suoi diritti dotali.¹⁴⁷

Infatti il governo veneziano emanò alcune provvisioni sulla registrazione delle carte dotali e dei documenti che attestavano quali beni del marito erano stati messi a garanzia della dote della moglie. Una provvisione del 1376¹⁴⁸ è particolarmente interessante perché ci mostra che a Treviso ai fini della restituzione della dote era importantissimo poter avere a disposizione l'*instrumentum dotis*. Si diceva infatti che spesso accadeva che a causa della perdita della carta dotale e del fatto che non si sapeva chi fosse il notaio che aveva redatto tale carta, la donna non poteva riavere la sua dote, dal momento che senza la carta dotale la restituzione si complicava e diventava difficilissima. Questa considerazione è una preziosa testimonianza del fatto che per la donna chiedere di riavere la dote era un'operazione non sempre facile, nonostante il diritto fosse dalla sua parte. Per ovviare a tale inconveniente il governo veneziano stabiliva che i documenti attestanti la dote fossero registrati da uno dei quattro notai che lavoravano alla Cancelleria Nova e depositati presso la stessa, essendo così sempre possibile reperirne una copia.¹⁴⁹ La provvisione si trova anche negli statuti di Conegliano, dove si precisava che i notai dovevano registrare anche gli aumenti delle doti che fossero stati fatti dopo la stipula della carta dotale.¹⁵⁰ La disposizione veniva estesa a tutto il Coneglianese, dove si dovevano registrare gli atti di dote in un apposito registro di pergamena presso le Cancellerie locali.¹⁵¹

¹⁴⁷ Anche a Venezia il marito doveva porre i suoi beni a garanzia della dote, se i beni che garantivano la dote venivano venduti, il marito doveva depositare il corrispondente valore in denaro presso i procuratori di S. Marco: tale deposito veniva conservato finché la vedova non lo richiedeva; R. C. MUELLER, *The procurators of San Marco 13th and 14th centuries: a study of the office as a financial and trust institution*, «Studi Veneziani», 13, 1971, pp. 105-220; GUZZETTI, *Venezianische Vermächtnisse*, pp. 39-40.

¹⁴⁸ FARRONATO, NETTO, p. 626, rubr. XLV.

¹⁴⁹ «item quia multociens accidit quod multis accidentibus instrumenta dotium mulierum amittuntur et abbreviationes notariorum non possunt reperiri, vel quod ignoratur quis notarius confecerit instrumentum, et per consuetudines et statuta Tarvisii, si qua mulier non poterit ostendere instrumentum sue dotis, non potest dotem rehabere, nisi omni magna solennitate, quod nimis est difficile: et ob inde mulieres defectu instrumentorum predictorum et abbreviationum, que haberi non possunt, perdunt dotes suas, ut mulieres non subiaceant huic periculo, quod omnia instrumenta docium mulierum debeat registrari per unum ex dicti quator notariis in dicta cancellaria nova ita, ut semper ibi valeat copia reperiri».

¹⁵⁰ FALDON, p. 521, cap. 58.

¹⁵¹ Ivi, p. 523, cap. 59.

Grazie all'intervento del governo veneziano anche i documenti in cui era precisato quali beni il marito aveva messo a garanzia della dote di sua moglie, dovevano essere registrati dai notai nella cancelleria del comune. Così infatti aveva scritto nel 1349 il doge Andrea Dandolo al podestà di Treviso: «scriviamo alla vostra prudenza che il nostro intento coincide con il vostro nel trovare un modo adatto a garantire la sicurezza delle donne» («quod intencio nostra concurrat cum vestra ut recipiatur modus conveniens pro plena securitate mulierum»). E quindi stabiliamo che sia osservato in modo inviolabile che da ora in poi i notai, che sono al tribunale civile del podestà in turni di tre mesi e che fanno gli avvisi e i documenti delle vendite, siano tenuti a scrivere nella cancelleria del comune i documenti stessi e l'avviso delle parti assegnate alle donne¹⁵².

L'anno dopo un'altra provvisione¹⁵³ riprendeva l'argomento e dava indicazioni precise su come doveva essere redatto l'atto in cui si registravano i beni assegnati a garanzia delle doti.¹⁵⁴ L'atto depositato presso la Cancelleria del comune doveva essere conservato per due anni.

Un ultimo punto da analizzare è il divieto di rinunciare alla dote. Negli statuti di Conegliano si proibiva alla donna di rinunciare alla dote se non per una causa «giusta, onesta e ragionevole» e che tale dote doveva essere considerata dalle autorità che reggevano la città.¹⁵⁵ Il comune mirava a prevenire possibili pressioni fatte sulla donna che, vista la condizione di inferiorità in cui si trovava a vivere, potevano portarla a compiere atti che sarebbero andati a suo discapito. Anche a Treviso era in vigore lo stesso divieto grazie ad una provvisione ducale veneziana del 1342.¹⁵⁶ Vi si diceva che a Treviso e nel distretto le donne, a causa della loro «straordinaria debolezza» («fragilitatem eximiam»), erano spesso convinte dai loro mariti a compiere azioni contrarie ai loro interessi; di conseguenza il governo veneziano proibiva

¹⁵² FARRONATO, NETTO, p. 616, rubr. XXI.

¹⁵³ Ivi, p. 617, rubr. XXIII.

¹⁵⁴ Nella provvisione riferendosi al notaio che redigeva l'atto si legge: «una volta trascorsi trenta giorni dal primo avviso pubblico, sia tenuto e debba comunicare subito per iscritto al cancelliere del comune di Treviso la data esatta... per la designazione dei beni dati alle donne e la stima del valore, in questo modo: "nell'anno ecc. e giorno, ... il tale ha consegnato a sua moglie il tale immobile, che è stato stimato a tale prezzo, a garanzia della sua dote che è in tale quantità: e il tal giorno sono stati fatti i primi avvisi. E io, notaio Tal dei Tali, ho redatto l'atto».

¹⁵⁵ FALDON, p. 195, cap. 37.

¹⁵⁶ FARRONATO, NETTO, p. 614, rubr. XVIII; FALDON, p. 511, cap. 48.

a qualsiasi donna sposata di obbligare, alienare, donare, trasferire, fare rinuncia, pronunciare giuramenti o in qualsiasi altro modo fare contratti in pregiudizio o danno riguardo alla dote o ad altri suoi beni, che valessero come dote o che le giungessero per eredità o per legittima o fedecommissa, in qualsiasi modo tali beni fossero venuti in possesso del marito.

Come si è potuto vedere dall'analisi di queste disposizioni, gli statuti dei due comuni della Marca e, forse ancor più, le provvisorie ducali veneziane mostrano un atteggiamento favorevole alla difesa dei diritti dotali della donna: si cercava di fare in modo che la donna fosse in grado di disporre dei documenti che le avrebbero permesso di riavere la dote; si controllava che il marito ponesse parte dei suoi beni a garanzia della dote della moglie; si concedevano alle donne, dilazioni riguardo ai tempi previsti per poter accampare diritti sui loro propri dotali.

2.6. *La restituzione della dote*

Il principio della restituzione della dote alla vedova *soluto matrimonio* era di origine romana ed era riconosciuto come pienamente valido anche all'epoca dei Comuni.¹⁵⁷ Molti statuti avevano codificato le norme che regolavano la *restitutio*; in linea teorica, la vedova doveva sempre ricevere la dote alla fine del matrimonio. Nella pratica quotidiana ciò non doveva però sempre essere scontato. Gli eredi del marito spesso temporeggiavano e come sottolinea Manlio Bellomo potevano alle volte cercare delle scappatoie per evitare di restituire i beni alla vedova.¹⁵⁸ Il momento della restituzione era sicuramente molto delicato; gli statuti con le loro disposizioni cercavano di difendere la vedova, di darle gli strumenti legali per poter agire nel proprio interesse.

Norme di questo tipo, di tutela nei confronti del diritto muliebre alla *restitutio* si trovano anche negli statuti di Treviso, dai quali ricaviamo informazioni sia sulla restituzione *durante matrimonio* che *soluto matrimonio*.

¹⁵⁷ BELLOMO, *Ricerche sui rapporti patrimoniali tra i coniugi*, p. 212.

¹⁵⁸ Ivi, *Ricerche sui rapporti patrimoniali tra i coniugi*, p. 213: l'autore cita, ad es. parlando di Firenze, il ricorso ad «alienazioni simulate per far scomparire dai loro patrimoni i beni dotali» oppure il «sistema di ripudiare l'eredità paterna per non sopportarne i pesi (fra i quali l'obbligo della restituzione della dote alla madre vedova) e di goderne i frutti ed i vantaggi per interposte persone».

Per quanto riguarda il primo caso, la dote doveva essere restituita se il marito veniva condannato per qualche reato, come stabilito dagli statuti del 1231-1233, dallo statuto caminese del 1283-1284 e dagli statuti del 1313.¹⁵⁹ Vi si diceva che le modalità di restituzione dovevano essere diverse a seconda del valore della dote; il valore discriminante era di trenta lire. Se la dote ammontava a meno di trenta lire¹⁶⁰ doveva essere restituita completamente. Nel caso invece la dote superasse tale valore, alla donna dovevano essere restituite trenta lire e la parte restante (cioè quella superiore alla trenta lire) doveva essere divisa a metà. Di queste successive due parti, una doveva essere affidata ad un uomo saggio e onesto (*unum bonum virum*), che la doveva conservare a vantaggio della donna e dei creditori (*reservet pro utilitate mulieri et creditorum*). L'altra parte della metà del valore superiore alle trenta lire, doveva essere lasciata alla donna, affinché con l'usufrutto di tale porzione potesse mantenersi (*ut debeat ali de usufructu*).

La restituzione della dote durante il matrimonio era prevista anche nel caso si scoprisse che il marito era già sposato, dato che in tal caso il nuovo matrimonio era nullo. Negli statuti del 1313 e nella parte che ci è rimasta della compilazione del 1315¹⁶¹ si trova un articolo che affronta il caso della bigamia. Se un uomo si fosse fidanzato o avesse contratto matrimonio con una ragazza del distretto di Treviso, nascondendo il fatto di essere già legato ad un'altra donna con un matrimonio legittimo, doveva pagare una multa e restituire la dote che gli era stata data.

Passando invece al caso della restituzione della dote alla fine del matrimonio analizziamo in primo luogo alcune informazioni sugli ufficiali del comune che si occupavano della restituzione e su come dovevano svolgere il loro compito.

Da uno statuto del 1212,¹⁶² che troviamo anche nella compilazione del 1313,¹⁶³ sappiamo che a Treviso il Podestà doveva scegliere tra i consoli un giudice e un altro dei consoli, e questi dovevano essere i

¹⁵⁹ LIBERALI, II, p. 71, CXCI, p. 83, CCVII; BETTO, I, p. 378, LXIII, II, p. 174, CLXVI.

¹⁶⁰ Non viene specificato se si intenda il valore totale della dote o solo il valore della parte in denaro, si dice semplicemente «se la dote fosse di trenta lire o...». Ma dalle disposizioni che vengono date si capisce che ci si riferiva alla parte monetaria.

¹⁶¹ BETTO, I, p. 430, LXX; IDEM, II, p. 287, VIII.

¹⁶² LIBERALI, I, p. 136, CCXV; IDEM, II, p. 82, CCV.

¹⁶³ BETTO, I, p. 377, LXII.

soli ad occuparsi delle doti. Non potevano agire se non dietro richiesta scritta¹⁶⁴ e dopo che era stata versata una cauzione pari all'ammontare richiesto. Entrambi i funzionari dovevano essere presenti alla sentenza e dovevano sempre prendere le decisioni all'unanimità. Era loro compito tenere tre registri, in uno venivano trascritti i documenti di richiesta di restituzione, in un altro si conservavano le sentenze, nel terzo si raccoglievano le copie delle carte dotali e le deposizioni dei testimoni. Potevano svolgere il loro lavoro, relativo alle doti, solo due giorni alla settimana, il martedì e il giovedì;¹⁶⁵ nell'adempimento delle loro funzioni dovevano servirsi del diritto comune e consuetudinario.

Molto interessante è un altro capitolo sulla restituzione della dote alla fine del matrimonio, dove la dote viene espressamente definita «patrimonio» della donna, che troviamo negli statuti del 1313 e nel codice di Asoło;¹⁶⁶ a questo capitolo venne poi fatta un'addizione nel 1314.¹⁶⁷ L'inizio del capitolo rivela che la restituzione della dote era indiscussa, sancita dalle leggi umane e divine:¹⁶⁸ «molto favore si deve alle donne che richiedono la dote, come impongono le leggi divine, dei Santi e degli uomini di questo mondo, poiché le doti sono il loro patrimonio, con cui si mantengono nel vitto e nel vestire» («Cum in dotibus exigendis mulieribus favor debeatur multus, ut clamant iura Dei, sanctorum et hominum huius mundi, quas dotes cum <habeamus> ut earum patrimonium unde in victu et vestitu se allant»).

L'articolo stabiliva che la donna aveva tempo trent'anni per fare richiesta di restituzione, se il marito o i suoi eredi non aveva provveduto a restituirla. Per la sua richiesta la donna poteva fare ricorso a una procedura semplificata¹⁶⁹ che, tra l'altro, non prevedeva

¹⁶⁴ Si capisce quindi quanto fosse importante per la donna avere la sua carta dotale, visto che senza questo documento non poteva iniziare il procedimento con cui richiedere la restituzione.

¹⁶⁵ Durante il periodo carrarese, invece, le cause che riguardavano le doti potevano essere gestite tutti i giorni che non fossero festivi: BETTO, II, p. 314, XIII.

¹⁶⁶ IDEM, I, p. 378, LXIII; FARRONATO, NETTO, p. 343, rubr. VIII.

¹⁶⁷ BETTO, I, p. 627, CVIII: nel codice di Asoło, del 1411, nell'articolo (che è del 1313) è stata incorporata l'addizione (del 1314) formando un unico statuto.

¹⁶⁸ Cfr. MARCHESAN, *Treviso Medievale*, II, p. 7.

¹⁶⁹ «sine libello, controversia et querella et sportularum sive pignoris datione». L'uso del processo sommario per le cause che riguardavano le doti sarà confermato da uno statuto della compilazione carrarese: BETTO, II, p. 314, XIII.

più la necessità di versare una cauzione, per evitare, come dicevano i compilatori degli statuti, che la vedova spaventata dalle difficoltà del procedimento giudiziario rinunciasse a fare la sua legittima richiesta. La disposizione statutaria continuava stabilendo che la donna o i suoi eredi dovevano essere messi in possesso dei beni che il marito aveva al tempo in cui il contratto dotale era stato stipulato o che aveva acquisiti dopo, nonostante qualsiasi alienazione, cessione o obbligazione; di tali beni la donna o i suoi eredi dovevano percepire i frutti, i redditi e i proventi, averli in loro uso e conservarne il possesso fino a che la donna fosse stata integralmente ripagata della dote ed eventualmente dell'incontro. A questo punto nella compilazione del codice di Asolo si trova una parte che non è presente negli statuti del 1313, perché rappresenta il contenuto dell'addizione del 1314, che nel 1411 (anno di compilazione del codice di Asolo) era stata integrata nello statuto. Si prendeva in considerazione l'ipotesi che la donna preferisse ricevere del denaro al posto dei beni del marito. In questo caso il podestà o il suo vicario o il giudice all'estimaria dovevano far vendere i beni all'incanto e ripagare la donna con il ricavato. I beni che dovevano essere dati in pagamento erano i beni mobili ed immobili del marito o di quanti si erano obbligati per la dote in questione, secondo quanto era stabilito nei patti dotali. Nel caso non ci fossero beni del marito o di chi si era obbligato per quella dote e nemmeno dei loro eredi, la vedova poteva rifarsi su coloro che avevano comprato i beni dal marito e che ora li possedevano. Quindi pur di garantire la tutela della dote, si metteva in discussione il possesso di un acquirente. L'articolo riprendeva poi dicendo che se non si trovava alcun bene del marito, era necessario rivolgersi ai suoi eredi che dovevano rispondere per la restituzione della dote con i beni che avevano ricevuto in eredità.

Gli alimenti sono legati alla restituzione della dote. Secondo le disposizioni degli statuti carraresi la donna aveva diritto agli alimenti finché non le veniva restituita la dote, sia *soluto matrimonio* sia nei casi in cui le spettava la *restitutio constante matrimonio*; gli alimenti erano fissati al 5% o 10%, del valore della dote, all'anno.¹⁷⁰ Quando invece il marito moriva, gli eredi avevano tempo un anno per restituire la dote; durante quest'anno se la moglie del defunto continuava ad abitare con i

¹⁷⁰ IDEM, II, p. 382, IV.

parenti del marito non le spettavano gli alimenti, perché erano loro a mantenerla con il proprio patrimonio; se invece la vedova non viveva con la famiglia del marito e aveva, a detta del podestà o del suo vicario, una giusta causa per non abitare con gli eredi, essi erano tenuti a darle gli alimenti per un valore pari al 5% annuo della dote.

2.7. *La perdita della dote*

Dagli statuti di Treviso e Conegliano emerge che erano solo due i casi in cui la donna perdeva la dote, cioè l'adulterio e la bigamia, come previsto dal diritto romano.

Gli statuti di Conegliano, del 1488, stabilivano che la donna che commetteva adulterio fosse condannata al rogo se era sotto la giurisdizione del Comune di Conegliano. Se invece era contumace era posta al bando e perdeva la dote.¹⁷¹

Anche gli statuti di Treviso prevedevano disposizioni di questo genere. Nel quarto libro degli statuti del 1313, il capitolo 69¹⁷² trattava dell'adulterio, e lo stesso articolo si trova anche nello statuto comunale del 1315.¹⁷³ Si prendevano in considerazione i casi in cui qualcuno avesse rapito una donna sposata o avesse commesso con lei adulterio;¹⁷⁴ nel caso la donna fosse stata consenziente a tali azioni avrebbe perso la dote; i suoi beni dotali sarebbero passati ai figli se ne aveva, altrimenti al marito. In un articolo che si trova nel codice di Asolo,¹⁷⁵ che porta lo stesso titolo di quello del 1313, si stabiliva che oltre la dote la donna dovesse perdere anche i beni parafernali e qualsiasi altro bene. Tutti i beni, come nel 1313, passavano ai figli se ne aveva e in caso contrario al marito; si prevedeva inoltre per la donna la pena di morte sul rogo: «et in omnibus casibus, in quibus predicta procederent de voluntate ipsius mulieris, mulier perdat dotem et cetera bona sua parafernalia et alia quelibet, que haberet et perveniant in filios si habuerit sin autem perveniant in maritum et mulier nichilominus comburatur».

Sull'adulterio commesso dalla donna durante il matrimonio si è conservato anche uno statuto scaligero del 1331, che si trova raccolto nel codice di Asolo.¹⁷⁶ Anche questa volta la pena era la perdita dei be-

¹⁷¹ FALDON, p. 291, cap. 42.

¹⁷³ IDEM, II, p. 285, VI.

¹⁷⁵ FARRONATO, NETTO, p. 428, rubr. VII; Cfr. A. MARCHESAN, *Treviso Medievale*, II, p. 15.

¹⁷⁶ FARRONATO, NETTO, p. 429, rubr. X; Cfr. A. MARCHESAN, *Treviso Medievale*, II, p. 15.

¹⁷² BETTO, I, p. 429, LXVIII.

¹⁷⁴ Vedi *infra*, par. 4.1.

ni della donna: la dote, l'incontro e tutti gli altri beni sia mobili che immobili che potesse avere. Questi beni dovevano andare ai figli se ne aveva, altrimenti al marito, come già visto nelle precedenti disposizioni. In questo statuto si precisava però che dovevano essere salvaguardati i diritti dei creditori e dei figli legittimi. Inoltre su richiesta di uno dei figli, oppure del marito se non ci fossero stati figli, la donna poteva essere bandita dalla città di Treviso e dal distretto. Si deve sottolineare una notevole differenza rispetto al 1313: la donna era condannata al bando e non alla pena di morte.

Negli articoli presi in considerazione variavano le pene aggiuntive comminate all'adultera, ma restava sempre costante la norma che sanciva la perdita della dote e di eventuali altri beni che la donna avesse.

Il secondo caso contemplato dagli statuti era la bigamia.¹⁷⁷ Negli statuti di Treviso del 1283 e del 1313,¹⁷⁸ la donna sposata che avesse contratto un secondo matrimonio era condannata a una multa di 50 lire di piccoli¹⁷⁹ e alla perdita della dote. I beni che costituivano la dote dovevano restare ai figli del primo matrimonio, altrimenti, se non ci fossero stati figli, si dovevano seguire i patti dotali e consegnare la dote a chi era stato designato come beneficiario in tali patti.

2. 8. *I beni parafernali e i beni extra dotem*

I beni parafernali erano quei beni che la donna portava nella nuova famiglia, creatasi con il matrimonio, ma che non facevano parte della dote; il marito poteva custodirli e amministrarli ma la proprietà restava alla moglie.¹⁸⁰ Manlio Bellomo rileva che la giurisprudenza medievale e le disposizioni statutarie, pur riconoscendo alla donna la proprietà dei beni parafernali, ritenevano che i frutti di tali beni¹⁸¹ spettassero al marito; l'autore sottolinea che ci fu la tendenza ad «accostare, in virtù di uno sforzo logico di interpretazione, il regime giu-

¹⁷⁷ Vedi *infra*, par. 4. 1.

¹⁷⁸ BETTO, I, p. 430, LXX; IDEM, II, p. 220, LXX.

¹⁷⁹ Nel 1315 la pena sarà raddoppiata; infatti nel codice di Asolo, del 1411, lo stesso articolo prevede una multa di 100 lire di piccoli: IDEM, II, p. 287, VIII; FARRONATO, NETTO, p. 430, rubr. XI.

¹⁸⁰ Non erano i beni *extra dotem* della moglie in generale, ma solo quei beni tra quelli *extra dotem* che venivano portati nella nuova famiglia insieme alla dote: BELLOMO, *Ricerche sui rapporti patrimoniali tra i coniugi*, pp. 131-133.

¹⁸¹ I beni parafernali potevano essere mobili o immobili, quindi dagli immobili si potevano percepire dei frutti: FERRO, *Dizionario*, II, p. 391.

ridico dei beni parafernali a quello dei beni dotali» e di assegnare quindi i frutti di tutti i beni muliebri al marito.¹⁸²

Negli statuti di Treviso e Conegliano ritroviamo questi principi del diritto.

Negli statuti di Treviso alla donna era riconosciuta la proprietà dei beni *extra dotem*. In un articolo del codice di Asolo,¹⁸³ che trattava della restituzione della dote,¹⁸⁴ riguardo ai beni *extra dotem* si stabiliva che *constante matrimonio* la donna poteva liberamente vendere, alienare, obbligare, i beni *extra dotem* che aveva acquisito dopo la stipulazione della dote; poteva farlo a suo piacimento, «come le sembrava conveniente»: «et quod de bonis aliunde extra dotem, post ipsam dotem acquisitis vel acquirendis, possit vendere et alienare et se obligare secundum quod sibi videbitur expedire». Nella compilazione carrarese del 1385 si ribadiva questo concetto ma venivano poste delle limitazioni. La donna poteva vendere, alienare, obbligare, i beni *extra dotem*, solo con il permesso del podestà o del suo vicario ed il consenso di due parenti prossimi maschi, o femmine se non ci fossero stati maschi; inoltre la moglie poteva disporre di tali beni nel suo testamento purchè non recasse danno al marito riguardo al lucro della dote o ad altri che fossero stati nominati nei patti dotali.¹⁸⁵

Per quanto riguarda i frutti di tali beni, sia gli statuti trevigiani che quelli coneglianesi li attribuivano al marito. Nel secondo libro degli statuti di Conegliano¹⁸⁶ si stabiliva che se durante il matrimonio il marito aveva goduto dei frutti e dei redditi dei beni parafernali, o di altri beni della moglie, non era tenuto alla restituzione di tali frutti.

Anche a Treviso erano in vigore disposizioni simili. Nel terzo libro degli statuti comunali del 1313 il capitolo 20¹⁸⁷ stabiliva che tutti i frutti e i redditi dei beni parafernali spettavano al marito, proprio come i frutti dei beni dotali: «et quod omnes fructus et proventus rerum parafernaliū cedant marito sicut fructus rei dotalis». Norma analoga si ritrovava negli statuti del 1385:¹⁸⁸ i frutti di tutti i beni della donna an-

¹⁸² BELLOMO, *Ricerche sui rapporti patrimoniali tra i coniugi*, pp. 132, 142.

¹⁸³ FARRONATO, NETTO, pp. 343, rubr. VIII.

¹⁸⁴ L'articolo è già stato trattato: vedi *supra*, par. 2. 5.

¹⁸⁵ «possitque et valeat dicta mulier de bonis quibuscumque predictis testari et codicillari, dummodo non preiudicetur per eam ipsi marito in lucro dotis aut aliorum bonorum vel alii in pactis dotalibus».

¹⁸⁶ FALDON, p. 205, cap. 50.

¹⁸⁷ BETTO, I, p. 357, XX.

¹⁸⁸ IDEM, II, p. 381, III.

davano lucrati dal marito; inoltre, più rigidamente che nel 1313, si precisava che a tale disposizione non si poteva derogare con nessun patto ed in nessun modo.

Se dunque, negli statuti trevigiani, poteva esserci qualche differenza sul margine di libertà con cui la donna disponeva dei suoi beni *extra dotem*, dei quali comunque manteneva il *dominium*, al contrario totale convergenza si manifestava riguardo ai frutti di tali beni, che in tutte le compilazioni statutarie trevigiane e in quella coneglianese erano assegnati al marito.

3. ASPETTI GIURIDICI ED ECONOMICI

3.1. *La capacità di testare*

Dagli statuti di Treviso e Conegliano emerge che alla donna era riconosciuta la capacità giuridica di testare. Le notizie su questo argomento si trovano in un articolo degli statuti di Conegliano, in uno statuto della compilazione carrarese, in alcune provvisori ducali veneziane ed in una parte di un capitolo presente nel codice di Asolo. Le norme generali sulla redazione dei testamenti erano uguali sia per gli uomini che per le donne, ma disposizioni particolari erano previste per le donne sposate.

In una provvisione ducale della seconda metà del Trecento che si ritrova sia negli statuti di Treviso¹⁸⁹ che in quelli di Conegliano¹⁹⁰ e che tratta delle formalità che il notaio doveva rispettare nella stesura di un testamento, si stabiliva che quando un notaio veniva chiamato da qualcuno che voleva fare testamento, doveva far uscire dalla stanza in cui sarebbe stato dettato il testamento tutte le persone che c'erano; una volta restato solo con il testatore o con la testatrice doveva chiedere se questi volessero che qualcuno fosse presente alla stesura delle ultime volontà, se riceveva risposta affermativa avrebbe dovuto chiamare solo le persone richieste e poi procedere alla dettatura del testamento. Il notaio era tenuto poi a chiamare i testimoni che dovevano essere presenti al testamento, leggere e rendere pubblico, alla loro presenza e alla presenza delle persone che il testatore o testatrice aveva voluto, il contenuto del documento. Mentre leggeva, doveva chiedere conferma al testante se ciò che aveva scritto era corretto e se voleva

¹⁸⁹ FARRONATO, NETTO, p. 562, rubr. IIII.

¹⁹⁰ FALDON, p. 391, cap. 3.

che si procedesse in base alle disposizioni testamentarie dettate; doveva esprimersi chiaramente, per essere capito dai testimoni e dalle persone presenti. Si prevedeva una multa per coloro che fossero rimasti alla pubblicazione del testamento contro la volontà del testante. Fin qui non venivano fatte particolari osservazioni riguardo ai testamenti delle donne; ma a questo punto si prendeva in considerazione il caso delle donne sposate e si stabiliva: «e che le donne sposate debbano, secondo le norme del comune di Treviso,¹⁹¹ avere presenti, quando fanno il loro testamento, due parenti prossimi, e se la donna non ha parenti stretti, il podestà mandi due persone a sua scelta; i parenti o le persone nominate dal podestà non possano venire espulsi»¹⁹² dalla stanza in cui si testava.

La disposizione veneziana dice esplicitamente che questa norma riguardante le donne sposate si trova negli statuti di Treviso e Conegliano. Infatti sia in una rubrica del codice di Asolo,¹⁹³ che riprende un articolo del 1313,¹⁹⁴ sia negli statuti carraresi del 1385,¹⁹⁵ si trova la disposizione che imponeva per i testamenti delle donne sposate la presenza di due parenti prossimi. Nel caso che queste disposizioni non fossero state rispettate il testamento non sarebbe stato valido e i beni della donna sarebbero andati ai suoi parenti secondo le regole *ab intestato*.¹⁹⁶ Nel codice di Asolo non si diceva se tali due parenti dovessero essere maschi o femmine, mentre nello statuto carrarese si specificava in modo molto dettagliato – ed è una precisazione importantissima – la preferenza di genere nella scelta dei parenti: preferenza assoluta si accordava a due parenti maschi, poi un maschio e una femmina, se proprio non c'erano maschi allora si potevano accettare due femmine. Se non c'erano due parenti prossimi, allora ne bastava uno, ma ancora una volta preferibilmente maschio, esclusivamente in man-

¹⁹¹ Negli statuti di Conegliano si dice: «secondo la forma degli statuti del Comune di Conegliano».

¹⁹² «Et quod mulieres maritate debeant secundum formam statuti comunis Tarvisii habere presentes, quando conficiunt testamentum suum, duos proximos vel propinquos, vel quando mulier non haberet propinquos Potestas mittat duos, qui sibi placeant: propinqui aut tales missi per Potestatem non intelligantur de personis que debeant expelli».

¹⁹³ FARRONATO, NETTO, pp. 343-344, rubr. VIII.

¹⁹⁴ BETTO, I, p. 378, LXV.

¹⁹⁵ IDEM, II, p. 374, IV.

¹⁹⁶ La successione *ab intestato* si ha quando non viene fatto testamento e quindi gli eredi succedono in base alla legge vigente: FERRO, *Dizionario*, I, p. 677 e II, p. 134, 758; BESTA, *Le successioni nella storia*, p. 45.

canza di maschi poteva essere presente una sola donna. Inoltre si prendeva in considerazione il caso che la donna non avesse parenti in città. Se una donna maritata non aveva a Treviso nessun parente né maschio, né femmina, si dovevano cercare i parenti anche fuori città: e si doveva avvisarli circa il giorno e il luogo in cui la donna avrebbe testato; se non si fossero presentati, la donna avrebbe potuto fare testamento anche senza di loro e ciò che essa aveva ordinato era considerato ugualmente valido e legale. Nel caso invece non ci fossero parenti rinvenibili, la donna poteva testare alla presenza di una persona incaricata dal podestà o dal suo vicario. A questo punto l'articolo carrarese continuava con una serie di disposizioni, non presenti negli altri statuti che trattavano questo argomento, che cercavano di tutelare la donna, nel senso di garantirle la possibilità di fare testamento in massima libertà e di istruirla sulle norme del diritto che potessero servirle. Vi si stabiliva che il notaio doveva far conoscere alla testatrice, all'inizio del testamento o in qualsiasi altro momento gli sembrasse conveniente, tutte le formalità del diritto sia civile che municipale che potessero esserle utili o necessarie a realizzare le sue ultime volontà. Quando il notaio aveva cominciato a scrivere il testamento nessuno dei presenti poteva impedire alla donna di esprimere le ultime volontà a suo piacimento; se fosse avvenuto il contrario, la donna poteva fare un altro testamento e non doveva tenere conto di eventuali richieste fatte dalla persona che le aveva impedito di testare liberamente.

Un'altra particolare circostanza veniva considerata in questo statuto del 1385, il caso in cui una donna sposata che risiedeva a Treviso dovesse fare improvvisamente testamento a causa di una malattia, trovandosi lontano dalla sua città. La donna poteva allora testare senza la consueta presenza dei due parenti o dell'inviato del podestà; il testamento era comunque legalmente valido. Se poi la donna fosse sopravvissuta, dopo quindici giorni doveva rifare il testamento davanti ai due parenti o all'inviato del podestà, come di norma.

In un'altra provvisione ducale del 1367-1368, presente sia negli statuti di Treviso¹⁹⁷ che in quelli di Conegliano,¹⁹⁸ si ribadiva la validità delle disposizioni statutarie trevigiane sulla necessità della presenza dei due parenti della donna sposata alla redazione del suo testamento, ma si precisava che i lasciti *ad pias causas* facevano eccezione, essendo

¹⁹⁷ FARRONATO, NETTO, p. 568, rubr. xx.

¹⁹⁸ FALDON, p. 407, cap. 19.

validi anche se non erano state rispettate le formalità previste dallo statuto, e che dovevano essere pagati dagli eredi *ab intestato*. Questa precisazione indica che le donazioni per cause pie potevano essere fatte con minori formalità perché la salvezza dell'anima era considerata di primaria importanza. Inoltre il governo veneziano aveva esteso questa norma anche alle donne che abitavano in campagna: mancando i parenti prossimi della donna, questa poteva testare alla presenza del *meriga* (*maricus*)¹⁹⁹ e di uno o due saggi uomini, senza che il podestà dovesse mandare i suoi rappresentanti.

Inoltre il governo della Dominante aveva stabilito che, poiché spesso in campagna non si riusciva a trovare un notaio, chiunque volesse fare testamento, sia maschio che femmina (*tam masculus quam femina*), potesse farlo in forma orale, purchè alla presenza di tre testimoni: le volontà dichiarate a voce sarebbero state considerate valide come un testamento scritto dal notaio.²⁰⁰ Veniva inoltre sottolineato che questa forma di testamento orale non era da considerarsi valida nel caso di legati fatti dalla donna al marito o ad un suo parente che avesse voluto essere presente al testamento.²⁰¹ Questa precisazione mirava a tutelare la libertà di testare della donna; questo tipo di lasciti, a persone che (come il marito o i parenti) potevano esercitare pressioni sulla donna, non potevano essere quindi fatti oralmente, ma – si deduce, anche se lo statuto non lo dice esplicitamente – serviva la presenza del notaio, cioè di un rappresentante pubblico che potesse garantire la libera espressione della volontà della donna.²⁰²

Per quanto riguarda gli statuti di Conegliano del 1488, relativamente alle norme sui testamenti delle donne sposate, troviamo una posizione identica a quella di Treviso: era necessaria la presenza dei due

¹⁹⁹ Il *meriga* e i *giurati* erano «i rappresentanti ufficiali del Comune nelle ville e frazioni», tra essi «l'autorità capo era il *meriga* (*maricus*)» (MARCHESAN, *Treviso medievale*, I, p. 359). Sulle funzioni e i compiti del *meriga*: *ivi*, pp. 358-364.

²⁰⁰ Anche questa norma era in vigore sia Treviso che a Conegliano: FARRONATO, NETTO, p. 565, rubr. XIII; FALDON, p. 399, cap. 12.

²⁰¹ «..., intelligendo quod legatum quod fieret hoc modo per aliquam mulierem in personam viri sui vel alterius eidem mulieri attinentis et volentis esse presens dicto suo testamento, non valeat».

²⁰² In sintonia con questo atteggiamento di tutela il Maggior Consiglio veneziano, nel 1474, prese la decisione di confermare «una precedente disposizione, in base alla quale i testamenti delle donne sposate scritti o dettati in presenza dei mariti non erano validi» (L. GUZZETTI, *Le donne a Venezia nel XIV secolo: uno studio sulla loro presenza nella società e nella famiglia*, «Studi Veneziani», xxxv, 1998, p. 18; M. FERRO, *Dizionario*, II, p. 787).

parenti della donna.²⁰³ Ci sono però anche delle disposizioni che limitavano fortemente la libertà di testare delle donne.²⁰⁴ Una donna che avesse figli, nipoti e pronipoti o altri discendenti, doveva lasciare per testamento la maggior parte dei suoi beni a loro, potendo disporre liberamente solo della quarta parte delle sue sostanze. Se invece la donna non aveva consanguinei nè in linea ascendente, né in linea discendente, ma solo parenti collaterali fino al terzo grado, poteva disporre come voleva della metà dei suoi beni.²⁰⁵

Gli statuti di Conegliano prevedevano anche un caso non contemplato da quelli trevigiani:²⁰⁶ si concedeva alla donna che avesse figli la possibilità di affidare per testamento i propri beni ad un curatore nel caso temesse che il marito potesse dilapidarli. Dovevano essere però i consoli del Comune a decidere se veramente il marito fosse incapace di gestire le sostanze della moglie, il solo sospetto della donna non era sufficiente. In ogni caso spettava al marito l'usufrutto dei beni di quest'ultima.

Anche a Treviso comunque alla donna erano poste delle limitazioni riguardo alla porzione di beni su cui poteva testare. In primo luogo a Treviso chiunque facesse testamento, fosse uomo o donna, doveva osservare la regola di lasciare ai propri legittimi successori, quindi a chi avrebbe ereditato in assenza di testamento (di solito i figli), i due terzi dei propri beni.²⁰⁷

In secondo luogo ricordiamo che gli statuti carraresi permettevano alla donna di disporre dei beni *extra dotem* per testamento, purchè ciò non fosse fatto a danno del marito o di altri che avessero diritti su quei beni in virtù dei patti dotali;²⁰⁸ infatti come abbiamo già visto parlando della dote, secondo la consuetudine della Marca al marito spettava in assenza di patti dotali, la metà della dote, oppure una porzione diversa stabilita nei patti dotali.

²⁰³ FALDON, p. 253, cap. 11.

²⁰⁴ IDEM, p. 247, cap. 6.

²⁰⁵ «Mulier habens filios, nepotes, vel pronepotes, vel alios descendentes uno vel plures, non possit ex testamento, vel alia ultima voluntate de bonis suis relinquere, nisi filiis, nepotibus, vel pronepotibus, et deinceps uni, vel pluribus descendentes ex ea, nisi quartam partem bonorum suorum, cui, vel quibus voluerit. Cessantibus vero descendentes ex ea, et ascendentes, si collaterales habuerit usque ad tertium gradum inclusive, possit cuiunque relinquere medietatem bonorum suorum et non ultra».

²⁰⁶ IDEM, p. 249, cap. 7.

²⁰⁷ BETTO, I, p. 369, XLIII; FARRONATO, NETTO, p. 337, rubr. II; BETTO, II, p. 369, III.

²⁰⁸ IDEM, II, p. 384, VII; vedi *supra*, par. 2. 8.

In linea generale, le norme riguardanti i testamenti delle donne, in vigore nei due comuni studiati, rivelano un atteggiamento di tutela per garantire la possibilità di testare, anche se su una porzione limitata di beni. Anche se, nelle norme che regolavano la stesura dei testamenti, non venivano fatte discriminazioni di sesso, nel caso della donna sposata (il più analizzato e regolamentato dagli statuti) la presenza dei parenti della famiglia d'origine potrebbe essere interpretata come una forma di tutela contro eventuali pressioni che potevano essere esercitate dal marito o dalla sua famiglia. Inoltre la presenza di testimoni era sempre garanzia di rispetto delle volontà espresse dalla testante.

C'erano comunque dei casi in cui si ponevano alla donna dei vincoli nella facoltà di disporre dei propri beni, di solito quando potevano essere messi in discussione gli interessi di altre persone, generalmente il marito o i figli o coloro che nei patti dotali erano stati indicati come destinatari di una parte dei beni muliebri. Si deve comunque tenere presente che anche all'uomo che faceva testamento erano posti dei limiti: per esempio la legittima ai figli, la metà dell'incontro alla moglie.

3.2. *La donna come erede*

Riguardo alle successioni la discriminazione della donna rispetto al maschio era stata la regola nel diritto romano. La normativa di Giustiniano aveva sancito la parità fra eredi maschi e femmine, ma in molte parti dell'Impero non fu applicata lasciando in vigore la preferenza accordata all'erede maschio. Anche nel diritto germanico i diritti successori delle donne furono limitati. Il periodo medievale mantenne lo stesso atteggiamento: succedevano per primi gli eredi maschi. La donna doveva essere dotata, ma una volta ricevuta la dote perdeva il diritto alla successione ereditaria nella famiglia paterna.²⁰⁹

Le disposizioni statutarie dei Comuni medievali limitarono i diritti successori femminili.

In tutte le compilazioni degli statuti di Treviso e negli statuti di Conegliano, si trova un articolo che tratta delle successioni *ab intestato*.²¹⁰

²⁰⁹ BESTA, *Le successioni nella storia*, pp. 61-65; vedi *supra*, par. 2.5.

²¹⁰ LIBERALI, II, p. 283, DCCXXVI; BETTO, I, p. 368, XLIII; IDEM, II, p. 192, L, p. 369, III; FARRONATO, NETTO, p. 337, rubr. II; FALDON, p. 245, cap. 3. Quindi la disposizione si trova negli statuti del 1260-1263, 1283-1284 (caminese), 1313, 1385 (carrarese), nel codice di Asolo e negli statuti di Conegliano.

Come abbiamo già avuto modo di vedere, parlando dell'*exclusio propter dotem*,²¹¹ in questi articoli si diceva che, nella successione dei beni paterni, le figlie e le discendenti femmine (anche se discendenti da maschi, cioè nipoti femmine del defunto, figlie dei suoi figli maschi) dovevano essere escluse dalla successione *ab intestato*: potevano succedere solo i maschi, cioè solo i figli maschi e i nipoti maschi figli di figli maschi del defunto.²¹²

Negli statuti carraresi il capitolo che contiene le disposizioni per le successioni *ab intestato* è molto più lungo che nelle altre compilazioni; infatti vengono regolamentati diversi casi di successione, come quella nei beni della madre e quella nei beni dei figli, la successione nei beni dei nipoti o quella tra fratelli.²¹³ Prendiamo ora in considerazione alcuni punti di questo lunghissimo ed elaborato articolo che indicano la tendenza generale alla limitazione dei diritti successori femminili.

Ad es., nel caso della successione nei beni della madre o di altri ascendenti per linea materna, le figlie (e i loro discendenti sia maschi che femmine) potevano succedere solo nella metà di ciò che per diritto comune avrebbero avuto *ab intestato*. Nella successione dei beni paterni, se c'erano figli o discendenti maschi, la figlia era completamente esclusa, mentre in quella dei beni materni era ammessa, ma in porzione inferiore ai fratelli (o loro discendenti).

Nella successione nei beni dei figli, alla madre spettava un quarto dei beni, mentre al padre un terzo.²¹⁴

²¹¹ Vedi *supra*, par. 2. 5.

²¹² «Ideoque statuimus quod si aliqua persona decesserit ad intestato, superstita relicto filio vel filiis masculini sexus aut nepote vel pronepote et deinceps aliquo ex se descendente qui masculus sit, dumtamen coniunctus fuit defuncte persone per lineam masculini sexus per eundem sexum continuati, quod tales ad supradictarum admittantur successione in totum. Et quod filia vel filie, una vel plures, aut neptis vel neptes et deinceps aliqua ex illa premortua persona descendens, coniuncta illi persone per masculinum vel masculinos filios vel nepotes vel alio descendentes masculos, tantum non ad successionem admittantur defuncte persone cum uno vel pluribus masculis supradictis». Veniva poi stabilito, per i parenti, l'obbligo di dotare le donne della famiglia.

²¹³ BETTO, II, p. 369, III. Ricordiamo che lo statuto carrarese rimase in vigore solo pochissimi anni (1385-1388): vedi *supra*, *Introduzione*.

²¹⁴ Enrico Besta, nel suo libro sulla storia delle successioni nel diritto italiano, sottolinea che i diritti successori della madre furono spesso molto limitati nelle disposizioni statutarie: «Quanto alla madre v'erano statuti che le negavano ogni diritto successorio intestato, riconoscendole solo quelle ragioni che fossero state determinate nei patti nuziali... Nel maggior numero degli statuti le fu però attribuito un diritto successorio subordinato al privilegio della linea.» (BESTA, *Le successioni nella storia*, p. 89).

Alla morte della madre il quarto dei beni che aveva ereditato dai figli spettava al marito e ai suoi discendenti maschi, se ne aveva, altrimenti alle sue discendenti femmine. Solamente nel caso non ci fosse stato nessun discendente del marito, questo quarto poteva andare agli eredi della madre o a chiunque altro essa avesse voluto.

Lo statuto carrarese trattava anche la successione nei beni dei nipoti discendenti, accordando la precedenza al nonno paterno. Questi succedeva da solo nei beni paterni del nipote. Invece non era così per il nonno materno, che nei beni materni del nipote succedeva in parti uguali con la nonna paterna. In altre parole, anche nei beni di provenienza dalla famiglia della madre succedeva un membro della famiglia del padre. Questo è un punto da sottolineare, perché testimonia chiaramente la preferenza accordata alla famiglia paterna. Se poi fossero stati vivi solo il nonno paterno e la nonna materna, quest'ultima era completamente esclusa dalla successione a tutto favore del nonno paterno. Si preferiva sempre, quindi, l'ascendente per linea maschile.

Nel caso della successione tra fratelli, i fratelli maschi *utrimque coniuncti*²¹⁵ e i figli dei fratelli maschi già morti, erano ammessi all'eredità insieme al padre del defunto e agli altri ascendenti maschi per linea paterna secondo la disposizione del diritto comune, mentre ne erano escluse la madre, gli ascendenti per linea materna, le femmine ascendenti per linea paterna, le sorelle e i discendenti delle sorelle: quindi tutte le donne e tutti i maschi discendenti o ascendenti per linea femminile.

Nella successione tra fratelli e sorelle, si specificava che il fratello consanguineo e i suoi figli maschi erano da preferire, oltre che, come al solito, alle femmine ascendenti per linea paterna e agli ascendenti maschi e femmine per linea materna, anche ai fratelli uterini²¹⁶ e alle sorelle.

Da questi pochi esempi, emergono elementi sufficienti per poter rilevare il notevole favore riconosciuto, dallo statuto, all'agnazione;²¹⁷

²¹⁵ Erano chiamati così (o anche *germani*) i fratelli che erano figli dello stesso padre e della stessa madre; se fossero stati solo figli dello stesso padre, ma di madre diversa, si dicevano *consanguinei*, mentre se erano figli solo della stessa madre si chiamavano *uterini*: FERRO, *Dizionario*, I, pp. 769, 771.

²¹⁶ Probabilmente perché, essendo figli solo della stessa madre, il legame era considerato di linea femminile.

²¹⁷ IDEM, *Dizionario*, I, p. 71: «l'agnazione è la congiunzione o parentela che passa tra i maschi discendenti dallo stesso stipite, e derivanti progressivamente sempre dai maschi».

nel caso di successione *ab intestato*, la successione delle donne e della linea femminile era l'ultima possibilità contemplata dagli statuti carraresi.

Anche gli statuti di Conegliano contenevano disposizioni sulla successione *ab intestato* della madre, dei fratelli e delle sorelle.²¹⁸ Quando qualcuno moriva senza aver fatto testamento e lasciava la madre, uno o più fratelli maschi e i loro eventuali figli, erano da preferire, come eredi, i fratelli e i loro figli. Si precisava inoltre che dell'eredità del defunto la madre poteva avere solo un terzo, e i restanti due terzi andavano ai fratelli del defunto. Comunque, questa parte non poteva essere da lei alienata, né in vita, né per ultima volontà; ma dopo la sua morte, doveva ritornare, al fratello o ai fratelli o ai nipoti del defunto. Come nello statuto carrarese, prima analizzato, il diritto successorio della madre passava in secondo piano rispetto a quello dei fratelli; la parte di eredità che le spettava, che qui era fissata ad un terzo mentre nello statuto carrarese ad un quarto, non era data in proprietà ma in usufrutto.

Nel caso, poi, il defunto avesse lasciato fratelli e sorelle, alle femmine spettava per legge un quarto dei beni, corrispondente alla legittima, che era, generalmente, fissata ad un quarto o un terzo dei beni del defunto.²¹⁹ I fratelli si dividevano i restanti tre quarti. L'ultima possibilità presa in esame in questo articolo, era che il defunto lasciasse solo la madre e una o più sorelle; allora la madre e le sorelle succedevano in parti uguali. Anche il Comune di Conegliano dimostrava, nel campo del diritto successorio, la medesima preferenza per i maschi e la linea maschile che abbiamo rilevato a Treviso e che era caratteristica del periodo in esame.

Su un particolare aspetto dell'eredità, quello dei figli nati postumi, cioè dopo la morte del testante,²²⁰ sono state emanate delle disposizioni dal governo veneziano. In una di queste disposizioni, presente sia negli statuti di Conegliano che in quelli di Treviso,²²¹ si stabiliva che cosa spettasse per legge al figlio o alla figlia nati postumi e non nominati nel testamento. Quando nasceva un figlio maschio (o anche più di uno) postumo e il testante non aveva altri figli maschi o discenden-

²¹⁸ FALDON, p. 245, cap. 4.

²¹⁹ FERRO, *Dizionario*, II, pp. 171-176.

²²⁰ IDEM, *Dizionario*, I, p. 679; II, pp. 482-483.

²²¹ FARRONATO, NETTO, p. 565, rubr. XII; FALDON, p. 399, cap. 11.

ti maschi, al postumo o ai postumi spettavano i tre quarti del patrimonio; per il resto il testamento era comunque valido. Nel caso, invece, il testante avesse altri figli maschi, nominati eredi, il postumo succedeva avendo una parte uguale a quella degli altri figli. Si passava poi al caso che fosse nata una figlia postuma (o più d'una) e non ci fossero altri figli, né maschi, né femmine; insolitamente in questo frangente le femmine erano trattate al pari dei maschi: succedevano in tre quarti dell'asse ereditario. Se, però, c'erano già discendenti maschi della linea paterna, la figlia postuma perdeva il diritto all'eredità, mentre conservava quello di essere dotata dai parenti maschi, secondo l'entità del patrimonio del padre, principio che abbiamo visto ripetuto in diversi punti degli statuti. Se il testante aveva solo figlie femmine, la figlia postuma doveva essere ammessa all'eredità paterna in parti uguali alle altre figlie, com'era stato stabilito per il maschio postumo in presenza di soli fratelli maschi.

Alla luce degli statuti analizzati, è chiaro che se anche la donna poteva ereditare, in linea generale si trovava ad essere discriminata ogni qual volta concorressero alla successione dei parenti maschi, anche se questi erano più distanti di lei dal defunto nella linea ereditaria.

3.3. *La donna come testimone*

A Treviso, secondo il terzo libro degli statuti del 1313, i maschi che avessero più di quattordici anni e le femmine che ne avessero più di dodici²²² potevano dare testimonianza in qualsiasi causa penale; lo statuto precisava che le loro testimonianze dovevano essere considerate valide nonostante i testimoni avessero meno di vent'anni e nonostante fossero femmine.²²³ Quindi, a Treviso, le donne che avessero superato

²²² Era l'età che segnava il passaggio dall'infanzia all'età adulta; anche in altri statuti italiani l'età della pubertà era fissata a dodici anni (ad es. Siena, Genova); queste disposizioni risentivano del diritto canonico che permetteva alle donne di sposarsi compiuti i dodici anni: S. SEIDEL MENCHI, *La fanciulla e la clessidra. Nota sulla periodizzazione della vita femminile nelle società preindustriali* in *Tempi e spazi di vita femminile tra medioevo ed età moderna*, a cura di S. Seidel Menchi, A. Jacobson Schutte, Th. Kuehn, Bologna, 1999, pp. 137-138.

²²³ Il capitolo è presente anche nel codice di Asolo: ma, mentre negli statuti del 1313, per i maschi si dice che devono avere più di quattordici anni, nel codice di Asolo si dice che devono averne più di quindici. BETTO, I, p. 383, LXXI; FARRONATO, NETTO, p. 403, rubr. XIII: «statuimus quod in qualibet causa malleficiorum, masculi maiores quatuordecim annis et femine maiores duodecim annis possint testimonium perhibere; et eorum testimonium valeat non obstante quod fuerint minores viginti annis et non obstante femineo sexu».

l'età della pubertà, che come a Venezia era fissata a dodici anni per le femmine e a quattordici per i maschi,²²⁴ potevano dare testimonianza esclusivamente nelle cause penali; mentre a Venezia, per esempio, potevano testimoniare sia in civile che in penale.²²⁵ Sempre nella città lagunare le donne potevano essere testimoni quando si doveva stabilire l'ammontare della dote e dei doni di nozze di un'altra donna e quando si doveva trasformare un *breviarium*²²⁶ in testamento. È significativo il fatto che lo statuto trevigiano stabilisse che le donne potevano testimoniare «non obstante femineo sexu»: è chiaro che l'essere donna era considerato come una condizione di inferiorità, di incapacità. Allo stesso modo la tradizione giuridica, dimostrando uguale atteggiamento, fissava il valore della testimonianza di una donna alla metà di quello di un uomo. Dato che la testimonianza della donna era considerata meno credibile, nessuno poteva essere condannato solamente sulla base della testimonianza di due donne, secondo la sistemazione settecentesca del diritto comune.²²⁷

A Treviso e Conegliano i testimoni dei testamenti e degli altri atti notarili potevano essere solo maschi. Gli statuti trevigiani del 1283, 1313, 1385 e il codice di Asolo²²⁸ stabilivano che i testamenti erano validi se fatti alla presenza di sette testimoni per i testamenti redatti in città e cinque per quelli redatti in campagna,²²⁹ non si precisava che dovessero essere “maschi”, perché questo valeva in tutta l'area dello *ius*

L'articolo è presente anche nell'indice dello statuto caminese: BETTO, II, p. 201, LXXXVII; BETTO, *Lo statuto caminese*, p. 67.

²²⁴ FERRO, *Dizionario*, I, p. 716, II, p. 560.

²²⁵ Ivi, I, p. 717.

²²⁶ Il *breviarium* era una forma di testamento orale che si usava a Venezia in caso di improvvisa e grave malattia; il testante poteva allora esprimere le sue ultime volontà verbalmente alla presenza di due testimoni, poi il *breviarium* veniva trascritto e trasformato in testamento: IDEM, *Dizionario*, II, p. 788; GUZZETTI, *Venezianische Vermächtnisse*, pp. 46-51.

²²⁷ FERRO, *Dizionario*, I, p. 717: «Si dice volgarmente che sono necessarie due femmine per formare un testimonio; ciò non è già perché le deposizioni delle femmine si calcolino con questa proporzione aritmetica, relativamente alle deposizioni degli uomini, ma perché la testimonianza delle femmine in generale è incostante, e soggetta a variazione; e quindi viene riputata meno di quella degli uomini. Dipende dalla prudenza del giudice il dare maggiore o minore fede alle deposizioni delle donne, secondo la qualità di quelle che depongono, e le altre circostanze»; II, p. 793.

²²⁸ BETTO, II, p. 233, CCVIII e p. 368, I; IDEM, I, p. 370, XLV; FARRONATO, NETTO, p. 337, rubr. I.

²²⁹ Per i codicilli erano necessari cinque testimoni se il documento era redatto in città e tre testimoni se era compilato in campagna.

commune e per tutti i tipi di atti. Nelle provvisori ducali veneziane, in vigore sia a Treviso che a Conegliano, si richiedevano cinque testimoni per i testamenti fatti in città e tre per quelli fatti in campagna, ma si sottolineava che i testimoni dovevano essere maschi;²³⁰ del resto anche a Venezia le donne non potevano essere testimoni di testamenti.²³¹ Abbiamo visto nel paragrafo precedente, che nel caso particolare dei testamenti delle donne sposate anche le parenti femmine potevano essere presenti insieme ai testimoni, a condizione che non si trovassero parenti maschi o che essi non volessero venire.²³²

3. 4. *Presenza della donna ad atti giuridici*

Negli statuti carraresi, la donna era ammessa a presenziare o a dare il consenso ad atti giuridici compiuti da parenti in due circostanze particolari, ma solo in assenza di parenti maschi.

Il primo caso si aveva quando qualcuno, che fosse *sui iuris*, cioè non più soggetto alla patria potestà, di età tra i quattordici e i vent'anni dovesse compiere atti giuridici come la vendita, l'alienazione, l'obbligazione di beni etc: questi atti erano validi solo se fatti alla presenza del podestà e di due suoi parenti maschi se li aveva e risiedevano a Treviso e accettavano di presenziare. Altrimenti se non aveva parenti maschi, oppure questi non volessero essere presenti all'atto, allora erano ammesse anche le parenti femmine.

Il secondo caso è stato analizzato discutendo della dote.²³³ Gli statuti carraresi stabilivano che nei casi in cui il diritto comune permetteva l'alienazione o vendita del fondo dotale, quest'ultime avevano valore solo se fatte con il permesso del podestà e con «il consenso di due parenti prossimi della donna, che abbiano più di venticinque anni, maschi o femmine, se non ci sono maschi».²³⁴

²³⁰ FARRONATO, NETTO, p. 566, rubr. XIII; FALDON, p. 401, cap. 13: «in omni autem testamento quod fiet de cetero in Trivisio vel in aliis castris Trivisii sufficiant quinque testes masculi idonei; in his vero que fient in ruribus, sufficiant tres masculi idonei. In codicillis autem factis in civitate predicta aut aliis castris Tarvisane, sufficiat tre masculi, in ruribus duo».

²³¹ FERRO, *Dizionario*, I, p. 717.

²³² BETTO, II, p. 374, IV.

²³³ Vedi *supra*, par. 2. 1.

²³⁴ BETTO, II, p. 384, VII: «quo casu valeat venditio, alienatio seu pigneris obligatio facta, si tamen in ea auctoritas d. potestatis Tarvisii vel eius vicarii et ipsius mulieris duorum proximiorum consensus, maiorum annorum vigintiquinque masculorum vel feminarum, non existentibus masculis, intercedat eum dicta cause cognitione».

La presenza femminile ad atti giuridici era, quindi, generalmente subordinata alla mancanza di soggetti maschi, quasi che la donna fosse, per così dire, una 'seconda scelta' fatta per necessità.

3.5. Altri aspetti della capacità giuridica delle donne

Fintanto che la donna era *filia familias*, cioè sottoposta alla *patria potestas*, il padre rispondeva per eventuali obblighi da lei contratti o per offese e danni arrecati ad altri, così come faceva per i figli maschi. Gli statuti regolamentavano il modo in cui il padre era tenuto a rispondere per i figli.

Notizie al riguardo, sono presenti negli statuti del 1231/1233 (si tratta di un articolo datato 1225), nello statuto caminese, in quelli del 1313, negli statuti carraresi e nel codice di Asolo²³⁵ del 1411. Gli articoli in questione chiariscono quali tipi di azioni giuridiche erano permesse ai figli e quali obblighi avesse nei loro confronti il padre; si prende in considerazione sia l'ipotesi del figlio che si trova sotto la potestà paterna sia quella del figlio *sui iuris*. In queste rubriche si spiega in che modo il padre debba rispondere per i figli quando quest'ultimi facciano i pubblici mercanti o comunque stipulino contratti.²³⁶ Questi capitoli sono per noi significativi in quanto si specificava che le norme erano da considerarsi valide anche per le donne. Le disposizioni riguardanti la capacità giuridica dei *fili familias* e dei figli *sui iuris*, erano uguali per i maschi e per le femmine e questo è già di per sé un fatto notevole. Già in uno statuto del 1231 si precisava che le indicazioni date per i figli maschi valevano anche per le figlie femmine²³⁷ («Et hoc locum habeat eciam in filiabus familias»). Si deve sottolineare che, probabilmente, se le norme cercavano di regolamentare certi atti giuridici voleva dire che si riteneva che quegli atti, almeno in linea di principio, potessero essere compiuti; quindi in teoria, visto che si parlava anche di donne, si riconosceva alla donna la possibilità di compierli. Resta da verificare, attraverso i documenti, se nella pratica le cose stessero veramente

²³⁵ LIBERALI, II, p. 224, DLXXX, p. 225, DLXXXI; BETTO, I, p. 363, XXXIII, p. 364, XXXV, XXXVI; IDEM, II, p. 191, XLIII, XLIII, XLV, p. 336, XLVIII; FARRONATO, NETTO, p. 309, rubr. LIII.

²³⁶ Non si specifica che tipo di contratti, si dice «quando il figlio è mercante pubblico o fa e contratta comunemente altre cose come fa qualsiasi padre di famiglia» («Si filius familias... fuerit mercator publicus vel alias agat et contrahat comuniter tamquam quilibet paterfamilias...»).

²³⁷ LIBERALI, II, p. 224, DLXXX, p. 225, DLXXXI.

così e se le donne fossero realmente coinvolte e in che misura nelle diverse azioni giuridiche.

Anche gli statuti carraresi si occuparono dell'argomento. Alla fine del XIV sec. si stabiliva che i figli di famiglia (cioè *in potestate patrum constitutis*), sia maschi che femmine, non potevano compiere atti specificatamente giuridici – ricevere denaro a prestito, obbligarsi con atti legali, contratti o simili, alienare qualcosa – senza il consenso del padre o del parente che aveva su di loro la patria potestà. Gli atti fatti senza tale consenso non erano validi e nulle erano da considerarsi le conseguenze derivanti da tali azioni. La disposizione non aveva valore per i figli o le figlie che abitavano da soli, separati dai genitori o da altri parenti e che si gestivano in modo autonomo, senza l'aiuto della famiglia. Ugualmente lo statuto non era valido per i figli e le figlie che avevano più di venticinque anni e che fossero stati «publicus mercator seu publica mercatrix», a meno che in questi casi non fossero stati obbligati i beni del padre, oppure il padre avesse dato il suo consenso.

Di particolare rilevanza, in questo statuto, è il fatto che si parli dell'eventualità che la figlia fosse «pubblica mercantessa», non credo si intenda parlare delle venditrici al dettaglio, perché in altri punti degli statuti²³⁸ ci si riferisce a quest'ultime con altri termini: «tricolla», «vendrigola». Probabilmente a Treviso, era concesso alle donne di esercitare il commercio; è da presumere che ci si riferisca a donne di una condizione sociale elevata che potevano svolgere l'attività mercantile, magari insieme ai fratelli. Per questa figura di donna, maggiorenne e impegnata nel commercio, gli statuti lasciavano intravedere un certo margine di autonomia. Se questa libertà può considerarsi abbastanza normale per il figlio maschio, risulta molto più singolare ed eccezionale per la figlia femmina.

Il padre era tenuto a rispondere per i *fili familias* anche nel caso offendessero o creassero danni a qualcuno. In due addizioni del 1226 e del 1231 che si trovano poi riunite in unico statuto nella compilazione del 1313,²³⁹ si considerava il caso che il padre dovesse rispondere per una figlia femmina, per offese, danni o multe e si stabiliva che il padre poteva detrarre dalla somma che avrebbe costituito la dote della figlia (ammontare che doveva essere stabilito da «un saggio uomo») l'im-

²³⁸ Vedi *infra*, par. 3.5.

²³⁹ LIBERALI, II, p. 125, CCCXLI e addizione; BETTO, I, p. 431, LXXI.

porto in questione. Quindi anche da questo statuto emerge che la dote era considerata come ciò che spettava alla figlia dei beni paterni: l'ammontare non era definito ma demandato al giudizio di un *bonus vir* non meglio specificato; forse una persona esperta di diritto o semplicemente qualcuno ritenuto saggio dalla comunità.

Come abbiamo potuto vedere, negli articoli precedentemente analizzati, il padre aveva degli obblighi verso la figlia, ma anche la figlia ne aveva verso i genitori, in modo analogo al figlio maschio. Infatti gli statuti stabilivano che i figli dovevano dare gli alimenti ai genitori, nel caso questi si trovassero in condizioni economiche difficili. Per il periodo in cui restarono in vigore gli statuti carraresi, la figlia femmina (come il figlio maschio) che possedeva altri beni oltre la dote, doveva fornire gli alimenti ai genitori, in percentuale variabile a seconda della quantità di beni che la figlia o il figlio avevano;²⁴⁰ l'obbligo era del resto reciproco, anche i genitori dovevano soccorrere i figli se ne avessero avuto bisogno.

Dagli statuti del XIII secolo emerge che la donna sposata poteva prendere beni in affitto in prima persona.²⁴¹ Benché l'articolo non lo dica esplicitamente, lo si può dedurre dal contesto. Si tratta di un articolo che prende in considerazione il caso che un rustico cerchi di frodare i creditori, rifiutando di prendere un manso in affitto a suo nome, per evitare che i frutti del suo lavoro possano essere richiesti dai creditori, ma facendolo affittare dal figlio o dal nipote o dalla moglie. Il capitolo stabilisce che anche se la moglie aveva il manso in affitto i frutti di questo erano del marito, e che quindi i creditori potevano rivalersi. L'articolo in questione ci fornisce, quindi, in modo indiretto, una notizia sulla capacità giuridica della donna.

Da un altro articolo del XIII secolo si deduce che anche alle donne potevano essere assegnati feudi: si parla, infatti, di «feudo qui fuerit in masculis et feminis cum fidelitate» e di «feudo qui fuerit in masculis et feminis sine fidelitate».²⁴²

Un altro aspetto della condizione giuridica della donna si evince da un articolo degli statuti carraresi che proibiva alla donna di intentare azioni legali senza il consenso del marito. Questi doveva sostenere le

²⁴⁰ IDEM, II, p. 337, L.

²⁴¹ L'articolo è presente nel 1231, 1263 e 1283: LIBERALI, II, p. 175, CCCCLXVIII-CCCCVI; BETTO, II, p. 135, LXV.

²⁴² Si trattava di due tipologie di feudo (con o senza gli obblighi detti di 'fedeltà'): LIBERALI, I, p. 82, CXXVIII; IDEM, II, p. 66, CLXXX; BETTO, II, p. 167, CXLIII.

spese della lite di sua moglie, a meno che la donna non garantisse di poter pagare autonomamente le spese legali.²⁴³

Dagli statuti di Conegliano emerge che le donne sposate potevano assumersi obblighi con qualcuno solo per motivi che fossero ritenuti «giusti, onesti e ragionevoli» dai consoli del Comune.²⁴⁴

Negli statuti coneglianesi, si prevedeva che se un agricoltore del contado o altro lavoratore, si fosse trovato in difficoltà economiche e avesse chiesto, per evitare che il terreno rimanesse incolto, al padrone del podere da lui lavorato, un aiuto in bestiame, attrezzi, denaro, sementi o sotto altra forma, la moglie del lavoratore poteva impegnarsi insieme al marito negli obblighi contratti con i padroni. Si precisava che a questo scopo le mogli potevano anche rinunciare al diritto di ipoteca che avevano sui beni mobili del marito; unica eccezione erano gli abiti che le donne indossavano, a cui non potevano rinunciare e che non potevano impegnare. L'articolo riconoscendo alla donna la possibilità di assumersi degli obblighi giuridici, può essere interpretato come un'estensione dei diritti delle donne, ma lo scopo primario del legislatore era tutelare gli interessi dei cittadini coneglianesi (padroni dei fondi), facendo in modo che i loro prestiti fossero garantiti sia dai beni del contadino che da quelli di sua moglie. In questo statuto si permetteva alla donna di rinunciare anche ai diritti di ipoteca che aveva sui beni del marito; mettendo in pericolo la restituzione della dote. La disposizione, davvero singolare, è quindi contraria all'atteggiamento di tutela della dote che abbiamo precedentemente sottolineato;²⁴⁵ certamente gli interessi dei *cives* di Conegliano erano ritenuti più importanti delle doti delle mogli dei loro coloni.

Due provvisioni ducali veneziane ci forniscono altre notizie su alcuni aspetti della capacità giuridica delle donne. Nella prima, del 1343, si tratta del diritto di prelazione cioè la preferenza accordata ai parenti prossimi nel caso della vendita di un bene, preferenza in cui la donna veniva discriminata:²⁴⁶ infatti si stabiliva che se la vendita era fatta

²⁴³ BETTO, II, p. 352, LXVII.

²⁴⁴ FALDON, p. 195, cap. 37.

²⁴⁵ Vedi *supra*, par. 2. 6.

²⁴⁶ FARRONATO, NETTO, p. 612, rubr. x; FALDON, p. 505, cap. 40: «Item quod supra dictum est de venditionibus possessionum, intelligatur quod si venditio facta fuerit per masculum, mares de prole preponi debeant mulieribus, secundum ordines datos superius. Si vero venditio fuerit per mulierem veniant mares et femine secundum eorum gradum equaliter ad emptionem cum ordinibus supradictis». Il fatto che ci si riferisca a parenti prossimi si capisce dal titolo dell'articolo: «Quod propinqui preferantur differentialiter secundum sexus vendentis».

da un uomo si doveva dare la precedenza, come acquirenti, ai parenti maschi rispetto alle parenti femmine; ma nel caso il venditore fosse una donna, uomini e donne erano ammessi all'acquisto allo stesso modo, tenendo in considerazione solo il grado di parentela.²⁴⁷ La provvisione dimostra implicitamente che alla donna era riconosciuta la possibilità di vendere e acquistare beni.

La seconda provvisione, del 1367,²⁴⁸ tratta delle cause che potevano essere gestite dalla «curia minoris»; si stabiliva che l'ammontare delle cause, che potevano essere discusse in questo tribunale, venisse alzato da 10 a 25 lire e che per queste cause non servivano documenti scritti e i giudici dovevano procedere con giudizio sommario. Inoltre in questo tribunale non potevano essere chiamati avvocati, ma i diretti interessati o i loro parenti dovevano comparire, ad eccezione di chierici, vescovi, abati, monaci, pupilli, orfani, vedove, malati, donne, fanciulle di onesta fama e condizione. Generalmente per chi era assente dal tribunale in cui la causa veniva trattata poteva agire in tribunale un procuratore, o un avvocato o un curatore. Probabilmente, l'intenzione di questa disposizione era di tutelare (oltre che i malati, gli assenti e le persone escluse dai tribunali, come i religiosi) i soggetti ritenuti giuridicamente più deboli: quindi, orfani, pupilli, vedove e tutte le donne, purchè fossero di onesti costumi.

In questo caso si riconosceva, dunque, alla donna un diritto in più rispetto all'uomo, anche se la base concettuale di questo riconoscimento era la convinzione della inferiorità e della debolezza femminili.²⁴⁹

²⁴⁷ A Venezia, c'era stata un'evoluzione delle norme che riguardavano la prelazione dei parenti in caso di vendite: negli statuti pretiepoleschi si stabiliva che quando si vendevano beni immobili, i discendenti maschi del venditore avevano la precedenza; la precedenza delle figlie femmine si aveva solo se non c'erano figli maschi o se questi non volessero comprare. Le femmine avevano, però, la precedenza rispetto agli altri parenti, erano posposte solo ai fratelli maschi; invece, nel sesto libro degli statuti, pubblicato nel 1343, alle figlie femmine venivano anteposti i fratelli del venditore, i figli di questi e anche i nipoti e gli altri discendenti per linea maschile. Nel caso il venditore fosse una donna, la procedura era la stessa, seguendo il grado di parentela ma senza distinguere fra maschi e femmine (come a Treviso): GUZZETTI, *Venezianische Vermächtnisse*, pp. 34-35. C'era stato quindi un peggioramento della posizione della donna. La normativa messa in vigore a Treviso riprendeva la seconda fase della legislazione veneziana sull'argomento.

²⁴⁸ FARRONATO, NETTO, p. 584, rubr. XXXIII.

²⁴⁹ Per questo atteggiamento negli statuti di Firenze, vedi TH. KUEHN, *Figlie, madri, mogli e vedove. Donne come persone giuridiche*, in *Tempi e spazi di vita femminile*, pp. 435-436.

3.6. *La donna e le attività economiche*

Nello statuto caminese, negli statuti comunali del 1313 e nel codice di Asolo²⁵⁰ si trovano tre statuti che confermano che una delle attività esercitate dalle donne a Treviso e Conegliano era la vendita al dettaglio. Si tratta di due articoli che imponevano alcune regole sulla vendita dei generi alimentari, e il fatto per noi significativo è che si parla di «tricollus vel tricolla» e «di vendrigolus vel vendrigola»,²⁵¹ dandoci in questo modo testimonianza che la donna esercitava normalmente questa attività. Un terzo articolo era, invece, rivolto esplicitamente a disciplinare il modo in cui le donne svolgevano questo lavoro e stabiliva che esse non potevano filare o spidocchiarsi mentre stavano vendendo pane, frutta, verdura o altri generi alimentari.²⁵² La pena era di 10 soldi di denari per ogni contravvenzione; chiunque poteva fare da accusatore e avrebbe ricevuto metà della multa, mentre l'altra metà sarebbe spettata al Comune. Questa disposizione ci mostra la donna in due delle attività lavorative tipiche del periodo medievale: la filatura e la vendita al dettaglio.²⁵³ Singolare il divieto di «circare una altera in capite», cioè di togliersi reciprocamente i pidocchi,²⁵⁴ norma ispirata chiaramente alle necessità igieniche della vendita di alimenti.

Negli statuti di Conegliano si trovano articoli molto simili a quelli di Treviso appena analizzati: si parla oltre che di venditrici di generi alimentari, anche di ostesse e di fornaie.

Alle venditrici al minuto ci si riferiva in uno statuto che imponeva l'uso di una stadera, bollata con l'insegna del comune, per pesare i prodotti venduti. Si specificava che l'uso della stadera non era necessario

²⁵⁰ BETTO, II, p. 226, CXL, CXLI, CXLII; IDEM, I, p. 467, CXXXXIII, CXXXXIIII, CXXXXV; FARONATO, NETTO, p. 217, rubr. XXXIIII, XXXV, XXXVI. Cfr. A. MARCHESAN, *Treviso Medievale*, I, p. 325.

²⁵¹ *Tricolla, vendrigola*: cioè pizzicagnole, rivenditrici di generi alimentari.

²⁵² BETTO, I, p. 467, CXXXXIII,

²⁵³ C. OPITZ, *La vita quotidiana delle donne nel Tardo Medioevo*, in *Storia delle donne*, pp. 330-401: 363: «Si svilupparono tuttavia ben presto specifici 'campi di competenza' per uomini e donne. Queste ultime erano preposte a mansioni 'interne': casa, cortile, giardino, cura dei bambini, dei lavoranti, del bestiame minuto e infine il settore della produzione tessile e alimentare e del commercio al dettaglio». Anche Edith Ennen, nel suo studio sulle donne nel Medioevo, riferendosi a Firenze scrive: «La presenza femminile era molto forte nel commercio al dettaglio di prodotti alimentari» e «Pur non mancando filatori maschi, le donne prevalevano in questo settore» (E. ENNEN, *Le donne nel Medioevo*, Bari, 1991, p. 285).

²⁵⁴ Così traduce l'espressione Angelo Marchesan: MARCHESAN, *Treviso Medievale*, I, p. 325.

per la vendita di formaggio e altri generi alimentari che erano venduti, in piazza, da piccoli venditori e venditrici, ad occhio e non strettamente a peso.²⁵⁵

Gli statuti di Conegliano stabilivano che i fornai e le fornaie dovevano cuocere bene il pane per qualsiasi cliente e non solo per i clienti abituali del loro forno; in caso contrario, la multa era di 20 soldi di piccoli, metà all'accusatore e metà al comune.²⁵⁶ La cottura del pane era un'attività che spesso nel Medioevo era svolta dalle donne: Françoise Piponnier scrive che «la panificazione» era «prevalentemente affidata alle donne» e che: «tanto nelle campagne, dove è in uso il forno domestico, che in città, dove i fornai e anche i panettieri, ancora nel xv secolo, cuociono pani impastati in casa, questo è un compito specifico della donna, come ampiamente conferma l'iconografia».²⁵⁷

Anche negli statuti di Conegliano si trovano rubriche che regolamentano il lavoro dei rivenditori di generi alimentari, degli osti e dei pizzicagnoli;²⁵⁸ nelle rubriche in questione si parla sempre anche al femminile (rivenditrici, pizzicagnole, ostesse) fornendoci così testimonianza di quali attività lavorative erano svolte anche dalle donne. In un altro statuto si proibiva alle donne che vendevano generi alimentari nella Piazza, di filare o allattare bambini: pena 5 soldi di piccoli,²⁵⁹ come al solito da dividersi tra il comune e l'accusatore.²⁶⁰ Anche in questo articolo, vediamo associate le attività della vendita e della filatura. Per quanto riguarda l'allattamento non si specificava se si intendeva dei propri figli o di bambini altrui. Nel primo caso si ha un'immagine emblematica della donna, che pur lavorando fuori casa non può tralasciare i suoi obblighi famigliari. Nel secondo caso si ha una testimonianza che le donne svolgevano più lavori allo stesso tempo, vendita e baliatico; questo è del resto confermato dal divieto di filare mentre si vendeva.

Negli statuti di Treviso abbiamo anche un capitolo che tratta delle balie:²⁶¹ si imponeva alle donne (che avessero o meno marito) che sta-

²⁵⁵ FALDON, p. 343, cap. 107.

²⁵⁶ ENNEN, *Le donne nel Medioevo*, pp. 355, 130.

²⁵⁷ F. PIPONNIER, *L'universo femminile. Spazi e oggetti*, in *Storia delle donne*, pp. 407-423: 414.

²⁵⁸ FALDON, p. 351, cap. 120.

²⁵⁹ Anche in questo caso la pena prevista era diversa: 5 soldi piccoli a Conegliano, 10 a Treviso; in entrambi i casi si tratta di multe esigue.

²⁶⁰ IDEM, p. 351, cap. 122.

²⁶¹ Statuto del 1284, 1313 e del codice di Asolo: BETTO, II, p. 221, LXXXIII; IDEM, I, p. 438, LXXXIII; FARRONATO, NETTO, p. 507, rubr. x; BETTO, *Lo statuto caminese*, p. 76.

vano allattando a pagamento i bambini altrui di avvisare i genitori del bambino o coloro che glielo avevano affidato, se si fossero accorte di essere in stato di gravidanza, e di farlo entro due mesi da quando lo avevano scoperto, altrimenti dovevano pagare una multa di 100 soldi di piccoli e avrebbero perso il salario che spettava loro; nel caso avessero già ricevuto il salario dovevano restituirlo. Come scrive Lucia Sandri, il latte di una donna incinta era considerato «cattivo», «pregno», «sozzo»²⁶² e quindi i genitori dei bambini si preoccupavano di proteggere i figli dal rischio di assumerlo. Molto spesso, come sottolinea Christiane Klapisch-Zuber nel suo studio sul baliatico mercenario a Firenze tra i secc. XIV e XV, i contratti delle balie venivano invalidati perché si scopriva che la balia era incinta, o perché essa stessa lo confessava di sua spontanea volontà.²⁶³ Nel caso di Firenze le notizie su questo argomento derivano dall'analisi dei contratti di baliatico e non da disposizioni statutarie; a Treviso la materia era stata oggetto di statuizione.

Dagli statuti trevigiani, quindi, abbiamo la conferma che anche a Treviso la gravidanza della balia era motivo di rottura del contratto; la pena, anche se solo di carattere economico,²⁶⁴ a cui la nutrice era condannata, dimostra che il suo comportamento era visto come un reato.

²⁶² L. SANDRI, *Baliatico mercenario e abbandono dei bambini alle istituzioni assistenziali: un medesimo disagio sociale?*, in *Donna e lavoro nell'Italia medievale*, a cura di M. G. Muzzarelli, P. Galletti, B. Andreolli, Torino, 1991, pp. 93-103: 100.

²⁶³ CHR. KLAPISCH-ZUBER, *Genitori di sangue, «genitori di latte». Andare a balia a Firenze, in La famiglia e le donne nel Rinascimento*, pp. 213-252: 228-230.

²⁶⁴ In certe regioni d'Italia le balie scoperte in stato di gravidanza erano sottoposte a pene molto dure, in altre le pene erano meno rigide e solo economiche, come in Toscana; L. SANDRI, *Baliatico mercenario e abbandono dei bambini*, p. 101: «A differenza di altri contesti regionali, tuttavia, dove le balie trovate incinte erano soggette, nonostante il loro stato, a pene severissime – a Cagliari pare che fossero addirittura frustate oltre che penalizzate economicamente – nella Toscana quattrocentesca si assiste ad una sorta di rassegnazione al verificarsi di tale eventualità, che viene solo contabilizzata e definita in termini economici. La penalizzazione economica era insomma il massimo che la balia potesse aspettarsi, a parte qualche aspra rampogna per non aver dato 'buono latte' al bambino che le era stato affidato». Anche a Treviso, come abbiamo visto, la pena era di carattere economico.

4. I REATI

4.1. *Ratto, stupro, adulterio e bigamia*

Dagli statuti presi in esame in questo studio emerge che il ratto e lo stupro²⁶⁵ erano considerati reati gravissimi, anche se bisogna tenere presente che la gravità del reato viene qui misurata più che dalle affermazioni di principio dalle pene realmente comminate ai rei. Nei capitoli (sia del XIII che del XIV sec.) in cui si elencano i reati per cui è previsto il bando, si trovano citati anche il rapimento di donne e la violenza nei loro confronti: questi crimini sono accomunati ai reati più gravi come l'omicidio, l'incendio, il furto, la falsità, l'assassinio, il brigantaggio.²⁶⁶

Troviamo conferma a quanto detto anche in altri due casi. Nella compilazione del 1313 c'era un articolo che proibiva al podestà di Treviso, ai podestà o consoli di Castelfranco e Conegliano e ai loro giudici e notai, di uscire dalle città in cui esercitavano le loro funzioni per giudicare crimini; si faceva eccezione per casi molto gravi, tra cui erano previsti anche il ratto di donne e lo stupro.²⁶⁷

Nel codice di Asolo, c'era un articolo che trattava dei casi in cui era permesso ricorrere alla tortura. Solo per i rei dei crimini elencati nello statuto era permesso al podestà o ai suoi giudici far uso della tortura: tra questi criminali c'erano i ladri, gli assassini, coloro che assaltavano i viandanti, gli incendiari e i rapitori di donne.²⁶⁸ Chiara-

²⁶⁵ Precisiamo che nella traduzione degli statuti abbiamo tradotto i termini *raptus-raptor* con rapimento/rapitore, mentre i termini *violentia, cognoscere per vim, cognoscere carnaliter, violare* sono stati tradotti con stupro/violenza e stuprare/violentare. In questo senso sono stati seguiti gli esempi di Nilo Faldon e di Angelo Marchesan: FALDON, *Gli antichi statuti e le provvisoni ducali*, pp. 290-295; MARCHESAN, *Treviso Medievale*, II, pp. 15-16. Certamente il termine *raptus* può essere ambiguo, infatti, al rapimento poteva seguire lo stupro (e quindi i termini *raptus-raptor* possono a volte indicare sia il rapimento/rapitore sia lo stupro/stupratore); ma c'erano anche rapimenti in cui la donna era consenziente e che quindi non implicavano la violenza, oppure stupri commessi senza rapire la donna.

²⁶⁶ LIBERALI, II, pp. 227-228, DLXXXIII-DLXXXIV; BETTO, I, p. 447, CI: anche in quest'articolo il ratto e lo stupro sono accomunati a reati molto gravi e sono definiti «crimini enormi»: si parla di coloro che «banniti fuerunt pro homicidio, robaria, furto, assassinatu, falsitate, raptu seu violentia mulierum vel alio enormi crimine...».

²⁶⁷ IDEM, I, p. 251, CCCXXVI.

²⁶⁸ In questo caso si parla di «publici raptori mulierum», forse qui si può intendere il termine *raptor* nel duplice significato di rapitore-stupratore.

mente si voleva limitare l'utilizzo della tortura ai crimini ritenuti più gravi.²⁶⁹

Il Comune di Treviso promulgò una serie di statuti per regolamentare la materia del ratto e della violenza alle donne. In tutte le compilazioni si segue lo stesso schema: ci sono sempre due articoli, uno che riguarda il caso del ratto e della violenza nei confronti di una donna nubile (*mulier*), e l'altro nei confronti di una donna sposata (*uxor*).

La prima compilazione in cui troviamo notizie al riguardo sono quelli del 1231. Quando qualcuno rapiva una donna non sposata, contro la sua volontà, doveva pagare una multa ingente: 500 lire di piccoli al comune e altre 500 al padre, o al nonno, o a chi aveva la patria potestà sulla donna, o anche alla donna stessa se mancavano il padre, l'avo e il tutore. Se invece, la donna fosse stata consenziente, la multa si abbassava da 1.000 a 700 lire di piccoli: 500 al padre o al nonno e 200 al Comune. Se la donna fosse stata orfana di padre, *sui iuris* e consenziente al rapimento, il rapitore doveva dare 300 lire alla madre e ai fratelli e 200 lire al Comune. Nel caso la donna fosse stata costretta con un giuramento a non dire la verità (cioè a dire che era consenziente quando in realtà non lo era), il podestà e i consoli potevano scioglierla dal giuramento. L'articolo precisava che queste norme erano valide solo per le donne di buona fama, cioè quelle ritenute oneste dalla comunità. Venivano stabilite le pene anche per i complici: 200 lire se la donna non era stata consenziente, in caso contrario la multa diminuiva fino a 50 lire. Si specificava però che le multe potevano essere aumentate secondo la volontà del podestà o del console e secondo la qualità delle persone e dei fatti. Il colpevole doveva pagare la multa altrimenti sarebbe stato posto al bando, da cui sarebbe potuto uscire solo dopo aver saldato il suo debito economico con la giustizia. L'articolo si chiudeva prendendo in considerazione il caso che qualcuno fosse stato ingiustamente accusato di aver commesso le azioni esaminate nell'articolo; in questa circostanza, quando si fosse stati certi della falsità dell'accusa, si stabiliva che la donna o i suoi parenti che avessero ingiustamente accusato qualcuno dovevano essere puniti in base al delitto commesso e alla «qualità»²⁷⁰ delle persone coinvolte.

²⁶⁹ FARRONATO, NETTO, p. 405, rubr. XVIII.

²⁷⁰ Nel testo in latino si dice «*qualitatem personarum*», cioè la qualità delle persone, nel senso di livello e prestigio sociale.

Nel caso della donna sposata che abitava con il marito, la multa era sempre di 1000 lire, da dare per metà al Comune e per metà al marito. Se la donna era consenziente e al momento del reato era considerata di onesti costumi, colui che l'aveva sedotta doveva pagare 400 lire, metà al comune e metà al marito. Come nello statuto precedente, chi non pagava era bandito.

Nella compilazione del 1313 si ritrovano le stesse disposizioni e le stesse pene ora analizzate, con la medesima distinzione tra donna sposata e donna nubile. Ci sono però da fare alcune osservazioni: nel capitolo che tratta della donna non sposata²⁷¹ c'è un elemento che non era presente nel 1231, la tentata violenza. Quando cioè il rapitore cercava di violentare la donna ma non ci riusciva, la multa era minore; 400 lire, metà al Comune e metà alla donna su cui era stata tentata la violenza. Alla fine della rubrica del 1313 si trova un'aggiunta del Consiglio dei Trecento che prevedeva l'eventualità che la donna e il suo aggressore si fossero sposati con il consenso dei genitori di lei, in tal caso l'uomo non sarebbe stato soggetto ad alcuna pena.²⁷² In questa aggiunta si diceva che quando le azioni descritte erano state compiute con il consenso della donna, il colpevole doveva essere punito con la metà della pena. A proposito di questo statuto, si deve osservare che nelle Addizioni Nuove del 1315²⁷³ si stabiliva che fosse eliminata la frase: «se la donna fosse stata costretta con un giuramento a non dire la verità, che il podestà possa scioglierla dal giuramento». Infatti nell'articolo degli statuti del 1315 la frase manca; ciò può forse significare una minore tutela della donna, che non era più protetta nel caso fosse stata costretta a mentire giurando il falso.

Il secondo articolo degli statuti del 1313 trattava di rapimento e di violenza alle donne sposate.²⁷⁴ Le pene erano le stesse del 1231: 1000 lire di denari, se la donna non era stata consenziente e 400 se invece lo era stata. C'è però un elemento nuovo rispetto al secolo precedente, che abbiamo visto parlando della dote:²⁷⁵ «qualora questi fatti fossero

²⁷¹ BETTO, I, p. 427, LXVII.

²⁷² Nel caso quindi fosse seguito il matrimonio, con il consenso dei genitori della donna, l'onore (dal punto di vista della famiglia) era in un certo senso salvo e quindi la pena poteva non essere più necessaria; non si tenevano, chiaramente, in considerazione i danni psicologici e morali che tali azioni potevano avere sulla donna.

²⁷³ IDEM, I, p. 701, C.

²⁷⁴ IDEM, I, p. 429, LXVIII.

²⁷⁵ Vedi *supra*, par. 2.7.

avvenuti con il consenso della donna che essa perda la dote e che la dote passi ai figli se ne ha e se non ne ha, passi al marito». Si ribadiva che tali norme valevano solo per le donne che fossero state considerate oneste, al tempo in cui il reato era stato commesso.

Tra il 1313 e il 1315²⁷⁶ c'era stata una importantissima variazione rispetto alle pene previste per la violenza contro le donne: infatti se gli articoli erano quasi uguali nelle due edizioni, in quelle presenti nel testo del 1315 si trova scritto a margine che lo statuto è stato modificato e che ora, per i colpevoli, al posto della pena di 1.000 lire, è prevista la pena di morte: «hoc statutum mutatum est et, ubi imposita erat pena mille librarum parvorum violatori contra voluntatem mulieris violate, imposita est pena capitalis». C'era stato quindi un drastico inasprimento della pena, il che indica che questi reati erano considerati gravissimi e che forse si erano verificati dei casi eclatanti che avevano richiesto una punizione estrema. Negli statuti di Treviso presenti nel codice di Asolo del 1411 non c'è più traccia della pena pecuniaria e la sola pena prevista, sempre che la donna (sposata o no) non fosse consenziente, era la pena capitale.²⁷⁷

Per quanto riguardava le donne non sposate, nel codice di Asolo, rispetto agli articoli sullo stesso argomento, del 1231 e del 1313, ci sono da rilevare anche altri elementi di novità: l'inasprimento della pena per i complici, per i quali oltre alla pena pecuniaria era prevista l'amputazione di un piede; la specificazione di chi doveva essere considerato complice, ovvero la persona che dava aiuto e consiglio al colpevole e che era presente all'atto nel luogo e nel momento in cui era compiuto; la definizione precisa di cosa si intendeva con tentata violenza, cioè l'abbraccio, il bacio e il gettare la donna a terra trascinandola per la mano o per i capelli, oltre a eventuali altri casi contemplati dal diritto comune; il fatto che il colpevole non poteva essere esentato dalle pene previste nemmeno se sposava la vittima; la differenza nella pena del complice se si trattava di un *forensis*, cioè di una persona che non pagava le tasse al Comune di Treviso: se per il cittadino la pena era l'amputazione di un piede, per il *forensis* era prevista la decapitazione. Anche l'articolo che trattava della violenza verso le donne sposate,

²⁷⁶ BETTO, II, p. 285, VI.

²⁷⁷ FARRONATO, NETTO, p. 427, rubr. VI. A questo statuto fa riferimento anche Angelo Marchesan: MARCHESAN, *Treviso Medievale*, II, p. 14; FARRONATO, NETTO, p. 428, rubr. VII.

presente nel codice asolano, aveva subito alcune modifiche. Si prendeva in considerazione il caso che si avessero rapporti con una donna sposata senza rapirla: se essa fosse stata consenziente la pena era di 200 lire di piccoli, cioè la metà rispetto alle 400 lire del 1231 e del 1313; forse la multa era più alta perché in questi casi ci si riferiva sempre alla violenza sessuale unita al rapimento, mentre nel codice di Asolo si intendeva senza rapimento. Si possono riscontrare altre differenze: nel codice di Asolo, per la tentata violenza la pena prevista era di 500 lire di piccoli, mentre nel 1313 era di 400, ma per i complici la pena era la stessa, 200 lire di piccoli; la pena prevista per la donna consenziente diventava estrema: perdita di tutti i suoi beni e condanna a morte; veniva preso in considerazione il caso che questi atti fossero stati commessi per volontà del marito. In una tale eventualità, moralmente vergognosa, il Comune accomunava il marito al rapitore o violentatore e lo condannava dunque alla decapitazione.

La pena prevista per la donna che commetteva adulterio era quindi durissima. Valeva anche a Treviso quello che scrive Paulette L'Hermitte-Leclercq: «per motivi connessi alla legittimità della prole, l'adulterio femminile era necessariamente più grave dell'adulterio maschile».²⁷⁸

Negli statuti di Treviso, sempre relativamente all'adulterio, abbiamo anche un articolo del periodo scaligero,²⁷⁹ datato 1331, emanato sotto la podesteria di Pietro dal Verme e che stabiliva che la donna che volontariamente commetteva adulterio avrebbe perso tutti i suoi beni (dote, *incontro* e tutti gli altri eventuali beni mobili ed immobili) e su richiesta di uno dei figli o del marito (se non aveva figli) poteva essere bandita dalla città di Treviso e dal distretto. Era quindi una pena molto severa ma le era risparmiata la vita; come abbiamo visto, successivamente sarà invece in vigore la pena capitale.

Altro caso affrontato dagli statuti trevigiani era quello della bigamia.²⁸⁰ Quando un uomo sposava una donna e poi si scopriva che era già sposato, era tenuto a restituire la dote e a pagare una multa. Fino al 1313 la multa era di 100 lire di piccoli se l'uomo era un *pedes*, da divi-

²⁷⁸ P. L'HERMITE-LECLERCQ, *Le donne nell'ordine feudale (XI-XII secolo)*, in *Storia delle donne*, pp. 251-309: 282.

²⁷⁹ FARRONATO, NETTO, p. 429, rubr. x; questo statuto è già stato ricordato nel capitolo relativo alla dote: vedi *supra*, cap. 2. 8. Cfr. MARCHESAN, *Treviso Medievale*, II, p. 15.

²⁸⁰ BETTO, I, p. 430, LXX; IDEM, II, p. 220, LXX e p. 287, VIII; FARRONATO, NETTO, p. 430, rubr. XI. Vedi *supra*, cap. 2. 8.

dere a metà tra la donna e il Comune, 200 lire se il reo era un *miles*.²⁸¹ Nel caso il colpevole non potesse pagare, doveva restare in carcere fino a quando fosse stato nella condizione di versare la somma richiesta. Nel 1315 si stabilì di raddoppiare la pena; nel testo del 1315, a margine, c'è scritto: «in hoc statuto duplicata est in quolibet casu pena»; infatti nell'articolo presente nel codice di Asolo, la modifica è stata inserita e la pena è di 200 lire per i *pedes* e di 400 per i *miles*. Nel caso fosse stata la donna colpevole di bigamia, essa doveva pagare una multa di 50 lire (dal 1315 anche questa multa sarà raddoppiata, passando a 100 lire) e perdeva la dote,²⁸² che andava ai figli del primo matrimonio; se non aveva figli venivano rispettati i patti dotali; se non era possibile applicare i patti dotali, la donna doveva essere frustata per le vie della città.²⁸³

Negli statuti di Treviso si prendeva in considerazione anche un altro caso di rapimento, cioè non il ratto a fini di violenza alle donne, ma il sequestro per estorcere denaro, fare offese o commettere altre azioni delittuose («causa extorquendi aliquam pecuniam vel alias iniurias vel offensiones inferendi»):²⁸⁴ il colpevole doveva essere condannato a morte, se era un uomo doveva essere impiccato, se era una donna doveva essere bruciata viva e la stessa pena spettava ai complici.²⁸⁵ Quando gli statuti di Treviso prevedevano la pena di morte, imponevano modi diversi di applicarla agli uomini e alle donne.

Anche gli statuti di Conegliano affrontavano lo stupro e l'adulterio, con alcuni articoli molto dettagliati, che contenevano elementi simili a quelli degli statuti di Treviso, ma anche elementi propri di Conegliano.

Nel primo di questi articoli,²⁸⁶ si tratta il caso della donna sposata. Quando un uomo rapiva e violentava, commettendo adulterio, una donna sposata, che viveva onestamente, doveva essere condannato a morte, mentre la donna non subiva alcuna pena, ovviamente se la donna non era stata consenziente. Nel caso invece la donna fosse stata d'accordo, l'uomo avrebbe pagato una multa di 100 lire di piccoli e la donna sarebbe stata bruciata viva o, nel caso fosse stata contumace,

²⁸¹ I *pedites* erano i borghesi, i *milites* i nobili: MARCHESAN, *Treviso Medievale*, II, p. 15.

²⁸² Vedi *supra*, par. 2.8.

²⁸³ MARCHESAN, *Treviso Medievale*, II, pp. 15-16.

²⁸⁴ BETTO, I, p. 662, II; IDEM, II, p. 282, III; FARRONATO, NETTO, p. 426, rubr. v.

²⁸⁵ MARCHESAN, *Treviso Medievale*, II, p. 139.

²⁸⁶ FALDON, p. 291, cap. 42.

sarebbe stata posta al bando e avrebbe perso la dote. Per l'indagine su questi reati si doveva procedere in base all'accusa fatta dal marito. Nel caso la donna sposata non fosse di onesti costumi, colui che la violentava, anche se lei era contraria, doveva pagare 100 lire di piccoli, ma aveva salva la vita; se poi la donna non fosse di onesti costumi e per giunta fosse consenziente, il suo violentatore non era sottoposto ad alcuna pena. Si precisava che la donna di costumi disonesti era quella che «durante il matrimonio si è spontaneamente offerta a uno o più uomini; tradendo così il proprio marito»; per decidere se una donna fosse disonesta bastava la testimonianza di un solo uomo, che fosse però di «buona fama e reputazione» e che giurasse di aver avuto rapporti con quella donna, purchè la sua affermazione fosse avvalorata dall'opinione pubblica.

Una secondo articolo²⁸⁷ parlava delle donne non coniugate. Nel caso qualcuno avesse rapito o violentato una monaca era condannato alla pena di morte;²⁸⁸ se la monaca era stata consenziente, allora il reo doveva pagare 500 lire di piccoli, metà al comune e metà al monastero in cui la monaca viveva; la multa doveva essere pagata entro due mesi da quando era stata stabilita la pena, altrimenti scattava nuovamente la condanna a morte. La stessa pena era prevista per chi rapiva una ragazza vergine o una vedova che vivevano onestamente; nel caso che non conducessero vita onesta la pena si trasformava in una multa di 100 lire di piccoli, come nel caso della donna sposata visto prima.

A questo punto veniva fatta una precisazione che ci permette di capire quando una donna era ritenuta una prostituta; veniva specificato che se la donna rapita o violentata era una meretrice, «cioè una che avesse offerto se stessa a tre o più uomini», la multa era molto più bassa: 10 lire di piccoli se si trattava di «meretrice pubblica», 25 lire di piccoli se era una «meretrice casalinga».²⁸⁹

Lo statuto tornava poi a parlare delle donne non sposate; se il reo aveva avuto il consenso della fanciulla, doveva pagare una multa di 200

²⁸⁷ IDEM, pp. 291-293, cap. 43.

²⁸⁸ Il caso della monaca non era contemplato negli statuti di Treviso.

²⁸⁹ Probabilmente si intendeva distinguere tra le prostitute che esercitavano la professione in un bordello pubblico e quelle che lavoravano in casa. Visto che per il reato contro una prostituta casalinga la pena era più alta, probabilmente la si riteneva meno indegna di colei che si vendeva nei postriboli pubblici.

lire di piccoli. Una multa molto più bassa, 60 lire di piccoli, era prevista nel caso che la donna violentata fosse vedova, consenziente e che visse onestamente a casa del padre o dei fratelli o di altri parenti fino al quarto grado. Nel caso il violentatore avesse poi sposato la fanciulla o la vedova, con il consenso dei genitori o di due parenti stretti (se non aveva i genitori), allora non doveva essergli comminata alcuna ammenda.²⁹⁰ L'ultima parte del capitolo esamina due particolari situazioni, che gli statuti di Treviso non avevano affrontato: il caso in cui una ragazza o una vedova, che vivono onestamente, si offrano a qualcuno spinte da uno stato di povertà, di bisogno; in tale circostanza l'uomo non doveva pagare nessuna multa. Ugualmente l'uomo non era tenuto ad alcuna ammenda se aveva avuto rapporti con la serva di un altro uomo, sia vedova che nubile, a condizione che essa fosse stata consenziente e che il fatto non fosse successo in casa del padrone. Nel caso l'azione fosse stata commessa in casa del padrone, se quest'ultimo riteneva di essere stato offeso, la multa era di 32 lire di piccoli.

Il terzo articolo che trattava di violenza verso le donne²⁹¹ prendeva in considerazione sia donne sposate che nubili e concentrava l'attenzione sulla punizione di alcuni atti che potevano precedere la violenza e che mettevano in evidenza le intenzioni dell'uomo. Il capitolo stabiliva che chi baciava la moglie di un altro, o una ragazza, o una vedova, che vivevano onestamente e che non erano consenzienti, oppure chi strappava loro le vesti e le gettava a terra per violentarle, era tenuto a pagare una multa di 100 lire di piccoli, o più, fino ad un massimo di 200, a seconda «della gravità del fatto e della condizione delle persone». Per il solo bacio, la pena non poteva superare le 100 lire di piccoli, mentre poteva essere inferiore a questo importo, a discrezione dei Consoli. Nel caso che l'uomo fosse entrato a forza in casa di una delle donne dei gruppi sopra elencati, contro la loro volontà, la multa andava dalle 200 alle 500 lire di piccoli, secondo l'arbitrio dei Consoli. Nel caso che l'individuo fosse andato a casa di una donna²⁹² per entrarvi con la forza, ma poi non l'avesse fatto, la multa era di 50 lire di piccoli.

²⁹⁰ Abbiamo visto che anche a Treviso c'era stata una norma uguale, ma poi era stata abolita.

²⁹¹ FALDON, pp. 293-295, cap. 44.

²⁹² Si intende sempre: la moglie di qualcuno, o una ragazza nubile, o una vedova, che vivono onestamente e che non sono consenzienti.

Negli statuti dei due Comuni venivano quindi scandagliati tutti i possibili aspetti della violenza; venivano prese in considerazione, con dovizia di dettagli, tutte le circostanze e le situazioni che si potevano presentare, segno questo di quanto i legislatori ritenessero la materia importante. Con queste norme si voleva difendere l'onore della famiglia, che si concretizzava nel comportamento sessuale delle donne. Inoltre in queste disposizioni si può certamente rilevare la decisa volontà di difendere e proteggere la donna, ma traspare anche un certo sospetto che ci sia stata malizia da parte di quest'ultima, atteggiamento tipico della mentalità misogina del tempo. Si deve sottolineare che nella graduazione delle pene è discriminante che la donna sia di onesti costumi e non sia consenziente, elementi che spesso ricevono la loro conferma dalla pubblica opinione. La reputazione di una donna viene quindi affidata al giudizio della comunità in cui vive, con tutti i rischi per la verità che ciò comporta in una società che considerava la donna un essere inferiore. La pena veniva decisa in base al valore di quella reputazione che poteva però essere più il frutto di pregiudizi che di dati oggettivi.

4.2. Altri reati

Analizzeremo ora degli articoli che sono per noi significativi in quanto trattano di alcuni reati per cui le donne sono esplicitamente previste come colpevoli. Vedremo che nella maggior parte dei casi le pene stabilite dagli statuti erano uguali per l'uomo e per la donna, anche se potevano a volte essere applicate in modo diverso. In linea generale possiamo affermare che, limitatamente ai reati che prenderemo in considerazione, vigeva un regime di pene in cui non era discriminante il sesso del reo.

Nell'articolo degli statuti di Treviso che tratta della sodomia si parla sia di uomini che di donne.²⁹³ Per sodomia²⁹⁴ si intendeva il rapporto contro natura intercorso tra due uomini che avessero più di quat-

²⁹³ L'articolo si trova nello statuto caminese, negli statuti comunali del 1313 e del 1315 e nel codice di Asolo: BETTO, II, p. 221, LXXXI e p. 285, VII; IDEM, I, p. 436, LXXXI; FARRONATO, NETTO, p. 428, rubr. VIII; BETTO, *Lo statuto caminese*, p. 76.

²⁹⁴ Negli statuti di Treviso si dice che il sodomita veniva volgarmente chiamato *buçiron* o *fregator*; termine simile, cioè *buggerone*, era usato a Firenze, come riporta Michael Rocke nel suo studio sulla sodomia a Firenze nel Rinascimento: M. ROCKE, *Forbidden friendships: Homosexuality and Male culture in Renaissance Florence*, New York-Oxford, 1996, p. 109.

tordici anni, o tra due donne di dodici anni o più, cioè tra individui che avessero raggiunto o superato l'età della pubertà. La pena finale, prevista dagli statuti, era uguale sia per l'uomo che per la donna: dovevano essere bruciati fuori città; ma prima della morte erano sottoposti a due differenti forme di tortura; anzi quella prevista per l'uomo era senz'altro un'atroce tortura, mentre quella riservata alla donna era piuttosto una punizione umiliante. I colpevoli venivano portati in piazza del Carubio e qui denudati. Se si trattava di una donna, essa veniva legata ad un palo e doveva restare in queste condizioni un giorno e una notte sotto custodia; il giorno dopo era bruciata fuori città. Se si trattava di un uomo, lo statuto stabiliva: «che sia in quella piazza conficcato il suo membro virile su un palo con qualcosa di affilato o sia piantato con un chiodo e così resti tutto il giorno e la notte sotto stretta sorveglianza; il giorno seguente sia bruciato fuori città». In questo caso era riservato alla donna un trattamento relativamente meno duro. C'è anche da osservare che l'uomo era condannato a morire con la modalità generalmente prevista per la donna (cioè sul rogo), mentre per altri reati l'uomo veniva decapitato o impiccato; ma la cosa non deve sorprendere visto che la condanna al rogo, in epoca medievale, era la pena solitamente prevista nei casi di reati contro natura.²⁹⁵ Ogni cittadino era tenuto a denunciare al podestà chi commetteva atti di sodomia e avrebbe ricevuto, come premio, 100 lire di piccoli. Chi si fosse presentato dal podestà, denunciando che qualcuno aveva peccato di sodomia con lui, era assolto per il reato commesso fino a quel momento (ma non per il futuro) e avrebbe avuto la stessa ricompensa di 100 lire. I beni di coloro che avevano commesso tale crimine passavano al Comune, eccetto i beni che spettavano ai creditori e la legittima per i figli, se ne avevano. Gli statuti del 1315 avevano stabilito che quest'ultima disposizione riguardante i beni del colpevole venisse tolta, ma nel codice di Asolo è ancora presente; sarà eliminata nelle edizioni a stampa.²⁹⁶

²⁹⁵ MARCHESAN, *Treviso Medievale*, II, p. 152. Riferendosi alla condanna al rogo l'autore scrive: «Questo supplizio, comune a tutti gli stati del medioevo, era generalmente riservato per i delitti commessi direttamente contro Dio, come l'eresia, i malefici con creduto intervento diabolico, per la fabbricazione di monete false e per le colpe contro natura».

²⁹⁶ BETTO, II, p. 286: in nota viene segnalato che a margine dello statuto è scritto: «tollantur verba illa "Et bona omnia earum talium personarum et cetera" usque ad illud verbum "Et super hiis"»; FARRONATO, NETTO, p. 429, nota 2: i curatori rilevano che la modifica non è stata riportata nel codice di Asolo ma solo nelle edizioni a stampa.

Gli statuti si occupavano anche di chi preparava pozioni o faceva incantesimi e malefici.²⁹⁷ Anche in questo caso venivano imposte le medesime pene agli uomini e alle donne. La multa era fissata a 25 lire di piccoli, il podestà aveva però la facoltà di alzare l'importo della multa fino a 500 lire di piccoli a sua discrezione, a seconda della qualità delle persone coinvolte e della natura dei fatti accaduti. Il colpevole doveva essere bandito dalla città e se non pagava la multa doveva essere pubblicamente bastonato in piazza. Se a seguito della pozione o del maleficio la vittima fosse deceduta, il colpevole (uomo o donna) era condannato a morte sul rogo; se invece la vittima fosse rimasta mentalmente minorata la multa saliva a 1.000 lire di piccoli e il colpevole doveva essere tenuto in carcere finché non pagava; se infine la vittima avesse perso una parte del corpo, il colpevole era condannato all'amputazione della medesima parte. Gli ultimi due casi elencati si trovano in un'addizione allo statuto emanata dal Consiglio dei Trecento; in questa addizione si stabiliva che in caso di pena capitale il colpevole doveva essere decapitato se uomo e bruciata se donna, come abbiamo già visto.²⁹⁸

Altro esempio dell'uguglianza delle pene per uomini e donne è l'articolo che tratta di coloro che imprecavano contro qualcuno augurando sventure.²⁹⁹ La multa era di 20 soldi di piccoli, metà andava al comune e metà all'accusatore; chi non poteva pagare doveva essere sottoposto per tre volte alla «corbellatura» nel Sile: questa pena «consisteva nel tuffare e rituffare nell'acqua il reo posto dentro ad una corbella o cesta, la quale era fissata all'estremità d'una grossa stanga o trave, sostenuta su di un ceppo a bilico».³⁰⁰ Si specificava che tali disposizioni non erano valide per chi aveva meno di quattordici anni.

La convivenza tra uomo e donna fuori del vincolo coniugale era punita a Treviso con la perdita della protezione del Comune; letteralmente viene detto «sia fuori della protezione del comune» («quod sit extra protectionem comunis Tarvisii»), ciò significa che i colpevoli

²⁹⁷ BETTO, II, p. 221, LXXXIII; IDEM, I, p. 438, LXXXIII; FARRONATO, NETTO, p. 420, rubr. XXI; BETTO, *Lo statuto caminese*, p. 76.

²⁹⁸ Cfr. MARCHESAN, *Treviso Medievale*, II, p. 168.

²⁹⁹ L'articolo si trova nella compilazione caminese, nello statuto comunale del 1313 e nel codice di Asolo: BETTO, II, p. 240, CCLIII; IDEM, I, p. 513, CCXXXV; FARRONATO, NETTO, p. 421, rubr. XXIII. Cfr. MARCHESAN, *Treviso Medievale*, II, p. 166.

³⁰⁰ IDEM, *Treviso Medievale*, II, p. 157.

erano considerati come stranieri, e quindi il Comune non li avrebbe difesi, come propri cittadini, nel caso avessero avuto qualche problema di carattere penale, fiscale, giudiziario o d'altro tipo con altri Comuni. Nel codice di Asolo,³⁰¹ si stabiliva che una donna che visse pubblicamente come concubina di un ecclesiastico doveva essere considerata fuori dalla protezione del Comune, purché del fatto che fosse concubina ci fosse «pubblica voce e fama nella zona dove abita la donna» («si de hoc sit publica vox et fama in vicinia in qua habitat dicta mulier»). Si passava poi a considerare il caso del concubinaggio con una persona non ecclesiastica³⁰² che non fosse sottoposta all'autorità del Comune di Treviso;³⁰³ in questo caso l'uomo che teneva pubblicamente una donna di onesti costumi come concubina era condannato alla perdita della protezione del Comune. Si precisava che per «tenere pubblicamente una concubina» si intendeva che la donna abitasse in casa dell'uomo e di ciò ci fosse pubblica voce tra i vicini della donna. Perdeva la protezione del Comune anche chi³⁰⁴ «avesse preso con la forza una donna onesta». Da queste disposizioni sembra di poter rilevare che nel caso del concubinato con un ecclesiastico, era la donna ad essere considerata responsabile, visto che era quest'ultima a perdere la protezione del comune; mentre negli altri due casi era l'uomo ad essere ritenuto colpevole e perdeva quindi la protezione.

Altro caso preso in considerazione negli statuti è quello della rissa tra un uomo e una donna oppure tra due donne. In un capitolo che si trova nello statuto caminese, negli statuti del 1313 e nel codice di Asolo,³⁰⁵ si trattava di percosse e si stabiliva che quando erano coinvolti o solo uomini, o uomini e donne le pene erano uguali; l'elemento discriminante non era il genere delle persone ma la loro posizione

³⁰¹ Si tratta di un'addizione all'articolo che trattava del ratto e della violenza nei confronti delle donne sposate: FARRONATO, NETTO, p. 428, addizione a rubr. VII.

³⁰² Letteralmente è scritto solo «una persona» («aliqua persona») non è specificato che si tratti di un laico, ma probabilmente visto che nel primo caso era stato precisato che si intendeva una «persona ecclesiastica» e nel secondo si diceva semplicemente «una persona», si può presumere che si intendesse una persona laica.

³⁰³ Cioè persone che abitavano a Treviso ma non erano soggette all'autorità del comune, come i nobili o i servi di qualche signore (o come nel caso visto prima gli ecclesiastici).

³⁰⁴ Si specifica sempre che deve essere persona «non soggetta alla giurisdizione del podestà e del comune di Treviso».

³⁰⁵ BETTO, I, p. 415, XLII; IDEM, II, p. 218, XLI; FARRONATO, NETTO, p. 418, rubr. XIII; BETTO, *Lo statuto caminese*, p. 75. Cfr. MARCHESAN, *Treviso Medievale*, II, pp. 135-136.

sociale.³⁰⁶ Nel caso la rissa fosse stata tra sole donne, la posizione sociale rimaneva fondamentale, ma le pene erano dimezzate; probabilmente l'azione era considerata meno grave o meno importante. Lo statuto sottolineava che queste disposizioni nulla toglievano al principio, sancito negli statuti stessi, che il marito potesse picchiare impunemente sua moglie; ricordiamo, però, che anche la moglie poteva percuotere il marito senza dover pagare alcuna multa.³⁰⁷

Negli statuti di Conegliano possiamo rilevare la presenza di un singolare articolo che prendeva in considerazione il caso in cui un uomo «si fosse vantato» di aver fatto gli sponsali con una fanciulla, o di averle prestato giuramento o di averla sposata, o di «averla conosciuta carnalmente» e queste affermazioni fossero calunniose e false.³⁰⁸ L'uomo era condannato ad una multa di 100 lire di piccoli, che poteva essere ridotta a discrezione dei Consoli.³⁰⁹ L'articolo rappresenta una forma di tutela nei confronti delle donne; infatti, vista l'importanza che aveva la buona reputazione di una donna,³¹⁰ simili calunnie potevano gettare discredito e rendere molto difficile riacquistare credibilità.

Gli statuti di Conegliano si occuparono anche della donna che avesse contratto debiti.³¹¹ Le donne che contraevano debiti verso il Comune potevano essere messe in carcere. Se invece la donna fosse stata debitrice verso un privato, poteva essere spogliata di tutti i suoi beni, compresi gli abiti, che dovevano essere distribuiti ai creditori, fino ad estinzione del debito.³¹²

³⁰⁶ Cioè se la vittima e l'aggressore erano di condizioni sociali diverse; era ovviamente considerata più grave l'offesa fatta da un *pedes* contro un *miles* che non viceversa.

³⁰⁷ BETTO, I, p. 435, LXXVII; vedi *supra*, par. 1.3.

³⁰⁸ Negli statuti carraresi si prendeva in considerazione il caso, in un certo senso, contrario: cioè quando qualcuno negava di essere marito o moglie di qualcun'altro e invece lo fosse; nello statuto si diceva che le cause in cui si doveva dimostrare che qualcuno era marito o moglie di una certa persona, nonostante lo negasse, potevano essere discusse davanti al giudice secolare («precipimus ... quod causa filiacionis et matrimonii incidens vel emergens coram iudice seculari possit cognosci et terminari»): IDEM, II, p. 322, XXVIII.

³⁰⁹ FALDON, p. 297, cap. 46.

³¹⁰ Abbiamo avuto modo di vedere che in molti statuti si precisava che le norme avevano valore solo per le donne che viveano «honeste» o che erano «bonae fame et oppinionis».

³¹¹ IDEM, p. 177, cap. 19.

³¹² In un altro punto degli statuti, che riguardava però le donne contadine, si diceva che quando la donna si impegnava in un debito non poteva obbligare i suoi abiti: IDEM, p. 195, cap. 38. L'articolo è già stato trattato: vedi *supra*, par. 3.5.

4.3. *La prostituzione*

La prostituzione non deve essere intesa come un reato in se stessa. A Treviso, infatti, non era proibita ma era regolamentata da una serie di norme e di limitazioni ed era reato il mancato rispetto di tali norme.

Un primo articolo sulla prostituzione, che si ritrova negli statuti del 1231-1233,³¹³ vietava alle pubbliche meretrici di abitare in città e nei borghi e proibiva di dare loro ospitalità, dopo che avevano avuto ordine di uscire dalla città; coloro che contravvenivano dovevano pagare una multa di 40 soldi.³¹⁴

Negli statuti del 1313³¹⁵ si ribadiva quanto sopra, ma la multa era ridotta a 10 lire di piccoli e doveva essere pagata sia dalle prostitute che dai padroni delle abitazioni che le ospitavano; infine, chi non pagava poteva essere staffilato per le vie della città. Si permetteva alle meretrici di venire in città solo due giorni alla settimana: il giovedì e il sabato per poter comprare quello di cui avevano bisogno. Infatti in questi due giorni, a Treviso, si teneva il mercato.³¹⁶ Quando venivano a Treviso dovevano indossare un cappuccio rosso, in modo da poter essere subito riconosciute e da non essere confuse con le donne oneste. Se fossero arrivate in città in giorni diversi e senza il segno di riconoscimento previsto dagli statuti, chiunque avrebbe potuto picchiarle e spogliarle dei loro abiti.³¹⁷ Si precisava che tali disposizioni dovevano essere osservate anche a Conegliano, a Castelfranco e nel borgo e porto di Mestre. Il Consiglio dei Trecento fece un'aggiunta a questo articolo, ribadendo il divieto di entrare in città se non nei giorni stabiliti, ordinando che il cappuccio rosso indossato dalle prostitute dovesse avere un sonaglio attaccato all'estremità ed infine proibendo alle meretrici di abitare in più di quattro per *stipa*. Con il termine *stipa* o *stupa*, cioè stufa, si intendevano di solito le terme, i

³¹³ LIBERALI, II, p. 242, DCXV.

³¹⁴ Nel 1233 la multa indicata negli statuti è di 40 soldi, nel 1284 (BETTO, II, p. 221, LXXXV; IDEM, *Lo statuto caminese*, p. 76) e nel 1313, sarà di 10 soldi: quindi si ebbe una sensibile diminuzione della pena. Anche Marchesan parla degli statuti del 1231, 1284, 1313 e sostiene che la multa era di 40 soldi nel 1231 e 10 soldi nel 1284 e 1313: MARCHESAN, *Treviso Medievale*, II, p. 179.

³¹⁵ IDEM, I, p. 438, LXXXV.

³¹⁶ MARCHESAN, *Treviso Medievale*, II, p. 36.

³¹⁷ L'uso di questo cappuccio era considerato importantissimo visto che le meretrici che non lo portavano erano sottoposte ad una pena molto severa.

bagni caldi pubblici³¹⁸ in cui lavoravano spesso le prostitute.³¹⁹ Forse per questo motivo le stanze dove le meretrici risiedevano e svolgevano il loro lavoro erano chiamate in questo modo.

Per quanto riguarda l'imposizione di portare il cappuccio rosso si deve ricordare che la consuetudine di obbligare le prostitute ad indossare dei segni di riconoscimento, quasi dei marchi di infamia per la loro professione, era molto diffusa in diversi Comuni italiani.³²⁰ A Ferrara, ad es., le meretrici dovevano portare un «panno bianco con un sonaglio» e più tardi una «benda gialla» come quella che si usava a Bologna; a Firenze dovevano indossare «un velo giallo in testa»; a Mantova e a Siena dovevano avere attaccato agli abiti un sonaglio; a Padova dovevano usare un «cappuccio rosso,³²¹ una gonna di tela bianca fino ai piedi e non potevano indossare ornamenti d'oro e d'argento»; a Venezia dovevano «portare un fazzoletto giallo intorno al collo».³²²

Le disposizioni statutarie trevigiane sul meretricio dovevano essere rispettate anche a Conegliano, Castelfranco e Mestre; negli statuti di Conegliano non ci sono articoli riguardanti le norme che regolamentavano la prostituzione, forse proprio perché tali disposizioni si davano per scontate, visto che la normativa che aveva validità era quella in vigore a Treviso.

³¹⁸ MARCHESAN, *Treviso Medievale*, I, p. 299. Anche a Venezia il bagno pubblico si chiamava «Stuva»: S. PIASENTINI, *Alla luce della luna i furti a Venezia (1270-1403)*, Venezia, 1992, p. 57.

³¹⁹ J. ROSSIAUD, *La prostituzione nel Medioevo*, Roma-Bari, 1995, pp. 9-10. L'autore parlando di alcune città francesi dice: «Ma in ogni grande città esistevano oltre al bordello pubblico, numerose case di tolleranza, le "étuves"; infatti, dove se ne possa scoprire il funzionamento si riscontra che i bagni pubblici erano postriboli o servivano contemporaneamente a due fini: uno onesto e l'altro disonesto». Come racconta Angelo Marchesan, quando a Treviso un privato cittadino, di nome, Ugolino Tedesco chiese al Comune il permesso di costruire delle «terme o stufe», il permesso gli venne concesso purché il luogo venisse frequentato solo da «uomini e donne di provata onestà e non altri». Questo dimostra che si temeva che i bagni pubblici potessero essere ricettacolo di gente poco raccomandabile: MARCHESAN, *Treviso Medievale*, I, p. 299.

³²⁰ L'uso di un segno di distinzione per le prostitute non era un fenomeno esclusivamente italiano: Rossiaud segnala che in Francia alle meretrici era proibito l'uso di portare il velo o la cuffia, ornamenti riservati alle donne oneste; in alcune zone le donne pubbliche avevano l'obbligo di portare «un nastrino di colore vivo che cade sulla spalla» (ROSSIAUD, *La prostituzione nel Medioevo*, p. 76). Lo stesso autore sostiene che l'uso di questi segni di distinzione divenne via via meno rigoroso verso la fine del XIV sec. e nel XV: *ivi*, p. 84.

³²¹ È significativo che a Padova e a Treviso, città vicine, il colore del cappuccio fosse lo stesso.

³²² MUZZARELLI, *Gli inganni delle apparenze*, pp. 51-52.

Nonostante il divieto statutario di risiedere in città, c'erano dei postriboli anche all'interno delle mura; come scrive lo storico trevigiano Angelo Marchesan, già all'inizio del XIV sec., c'erano dei bordelli anche dentro le mura, nella contrada di Riva, a S. Andrea e anche nel quartiere del Duomo.³²³

L'articolo sulle prostitute presente nel codice di Asolo³²⁴ conferma la presenza di prostitute nella zona del quartiere di Riva, poiché ordinava che «le pubbliche prostitute non possano abitare dentro le mura di Treviso, se non nei luoghi consueti: nella contrada di Riva nella quale sogliono abitare e non più di quattro per *stupa*». Anche questa rubrica ribadiva tutte le disposizioni sul meretricio che abbiamo appena visto, aggiungendo però che chiunque poteva accusare le prostitute e i padroni delle case in cui vivevano dentro le mura e avrebbe avuto metà della multa e che si doveva credere all'accusatore se accompagnato da un testimone di buona fama e degno di fiducia.

Nelle Addizioni del 1315³²⁵ si stabiliva che all'articolo che trattava delle prostitute³²⁶ si doveva aggiungere un'ulteriore disposizione: il podestà doveva mandare, ogni settimana, un cavaliere o un altro membro del suo seguito a fare delle ispezioni alle *stipe*, o alle altre abitazioni dove sapevano esserci delle prostitute, per assicurarsi che la legge venisse osservata; se non lo avesse fatto avrebbe pagato una multa di 50 lire di piccoli. Angelo Marchesan afferma che questa disposizione venne eliminata nel 1318, perché si ritenne che fosse un compito troppo «basso e vile» per essere affidato al podestà e svolto dal suo seguito. Lo studioso ricorda che il Consiglio dei Trecento decise che il podestà era tenuto solamente a controllare che le prostitute portassero il cappuccio rosso con il sonaglio, ma fu sollevato dall'obbligo di far ispezionare le *stipe*.³²⁷

Come abbiamo visto, chiunque poteva picchiare una prostituta se sorpresa ad entrare in città in giorni proibiti o senza l'abbigliamento

³²³ «Di fatto nel 1314 e nel 1315 c'erano delle *stupe* o casini anche in città; la principale si trovava nella contrada di Riva, a S. Andrea, la quale trovo pure ricordata nel 1397; ed ce n'era persino nel quartiere del duomo, col titolo: *stupa de dom*; e da codeste *stupe* però siffatte donne non potevano uscire che nei due giorni già ricordati e con le ricordate formalità» (MARCHESAN, *Treviso Medievale*, II, p. 180).

³²⁴ FARRONATO, NETTO, p. 456, rubr. XII.

³²⁵ BETTO, I, p. 690, LXXIII.

³²⁶ Si tratta della rubrica del 1313: IDEM, I, p. 438, LXXXV.

³²⁷ MARCHESAN, *Treviso Medievale*, II, p. 181.

previsto; inoltre in un altro capitolo degli statuti del 1284 e del 1313,³²⁸ che trattava di quali persone potevano essere picchiate impunemente,³²⁹ veniva esplicitamente detto che se qualcuno batteva una meretrice pubblica o 'casalinga' non doveva pagare nessuna multa, a meno che non le avesse causato la perdita di un membro o ne avesse provocato la morte. In quest'articolo ritroviamo la distinzione tra meretrici pubbliche e 'casalinghe', già vista negli statuti di Conegliano. Negli statuti di Treviso la meretrice 'casalinga' è definita come una donna che ha avuto rapporti con tre o più uomini, cosa che doveva essere confermata dai suoi vicini di casa. Definizione quasi uguale si trova negli statuti di Conegliano, ma qui sembra essere attribuita alla prostituta in generale e non a quella *caselenga* in particolare.³³⁰

Come abbiamo potuto constatare, le norme che disciplinavano la prostituzione si mantennero più o meno costanti tra XIII e XV sec., anche dopo che Treviso passò sotto la dominazione veneziana. Angelo Marchesan riporta due interventi, fatti da podestà veneziani, relativi alla prostituzione, che aggiunsero altre limitazioni a quelle prescritte dagli statuti: nel 1353 il podestà Giovanni Foscarì stabilì che nei giorni di mercato solamente due meretrici potevano andare a fare acquisti ed inoltre che non potevano restare fuori oltre nona, per chi contravveniva la pena era di un mese di prigione oltre a quanto stabilito dagli statuti; nel 1354 il podestà Lorenzo Celsi proibì alle prostitute di entrare in chiesa nelle ore in cui vi si recavano le donne oneste, altrimenti avrebbero dovuto pagare una multa di 20 lire di piccoli.³³¹

Dall'analisi degli statuti riguardanti i reati commessi dalla donna e contro la donna, abbiamo visto che in tutte le compilazioni di Treviso e negli statuti di Conegliano ci sono articoli che affrontano in modo molto dettagliato i temi del ratto, dello stupro e dell'adulterio. Per quanto concerne le disposizioni sulla violenza emerge una notevole volontà di tutelare l'onore femminile, probabilmente perché attraverso quest'ultimo si proteggeva anche l'onore degli uomini della famiglia; ricordiamo che si arrivò a stabilire la pena capitale per chi stu-

³²⁸ BETTO, I, p. 435, LXXVII; IDEM, II, p. 221, LXXVII. Cfr. MARCHESAN, *Treviso Medievale*, II, p. 183.

³²⁹ Tra queste persone, oltre alle prostitute, c'erano: la moglie, i figli, i servi e i giocatori d'azzardo. Vedi *supra*, par. 1.3.

³³⁰ FALDON, pp. 291-293, cap. 43; vedi *supra*, par. 4.1.

³³¹ MARCHESAN, *Treviso Medievale*, II, pp. 183-184.

prava una donna. Va però sottolineato e ribadito che, al fine di determinare le pene, era fondamentale appurare se la donna era stata consenziente all'atto compiuto o se invece fosse stata realmente costretta con la forza.

CONCLUSIONE

Nella parte introduttiva di questo lavoro ci siamo chiesti quali erano gli aspetti della vita delle donne che gli statuti intendevano regolamentare; se tra gli statuti di Treviso e Conegliano ci fossero differenze o somiglianze nel modo di considerare la donna; che tipo di influenza avevano avuto le provvisioni ducali veneziane; se ci fossero state delle trasformazioni nel corso dei secoli o se, invece, le disposizioni statutarie si fossero mantenute invariate. Vedremo ora, quali risposte è possibile dare.

Per quanto riguarda il primo quesito, possiamo notare che, riguardo al diritto civile, si tratta soprattutto di quelle circostanze in cui erano in gioco interessi patrimoniali ed economici, come il matrimonio, la dote, la capacità di testare, l'eredità; riguardo al diritto penale, invece, si tratta di quei casi in cui la donna poteva essere coinvolta in atti violenti, consenziente o meno.

Gli argomenti maggiormente trattati sono sicuramente quelli del matrimonio e della dote; il matrimonio era del resto il momento più importante, in questi secoli, della vita di una donna, che coinvolgeva, come abbiamo più volte sottolineato, gli interessi di molte persone. Abbiamo avuto modo di vedere che il Comune trevigiano cercò di tutelare il diritto della donna al matrimonio con un apposito statuto e che sia a Treviso che a Conegliano la donna doveva avere il consenso dei parenti per potersi sposare.

In un certo senso, la dote è il filo conduttore delle tematiche relative alla donna; infatti, notizie riguardanti la dote sono presenti anche negli articoli riguardanti la successione oppure l'adulterio e la bigamia. Il legame tra la donna e la dote emerge fortissimo negli statuti trevigiani e coneglianesi, riflettendo una preoccupazione tipica del periodo preso in esame. Il diritto della donna ad essere dotata viene esplicitamente affermato: il padre o chi aveva la patria potestà o i fratelli erano sempre tenuti a dare una dote congrua alle donne della famiglia; la dote veniva definita, negli statuti, 'patrimonio' della donna e alla donna spettava la proprietà dei beni dotali, anche se era il marito

che durante il matrimonio ne aveva il possesso e ne percepiva i frutti; la dote era la parte principale dell'eredità che spettava di diritto alla donna nelle successioni *ab intestato*.

Gli statuti trevigiani e coneglianesi e le provvisioni ducali veneziane cercarono di tutelare in diversi modi i diritti muliebri riguardanti la dote: si dispose che le donne non dovessero farsi convincere dai mariti a compiere atti in pregiudizio dei propri beni dotali; si vietò alla donna di rinunciare alla dote; si cercò di difendere il diritto di credito che la moglie aveva, circa la dote, nei confronti del marito; si stabilì che la donna avesse la possibilità di servirsi del procedimento sommario per chiedere la restituzione della dote *soluto matrimonio*, in modo da rendere più semplice e veloce un'azione che poteva complicarsi moltissimo a causa degli ostacoli posti dai figli o dalla famiglia del marito, interessati a mantenere i beni della donna nell'ambito del proprio patrimonio. Quando il marito rischiava di dilapidare le sostanze della famiglia, la donna poteva chiedere di essere messa in possesso dei beni del marito per un valore pari a quello della sua dote; nel caso si dovesse stimare un bene del marito per poi venderlo, si doveva indagare se su questo bene gravassero eventuali diritti dotali della moglie. Risulta quindi evidente da tutte queste disposizioni che il nesso tra la dote e la donna era strettissimo. Ricordiamo che la donna perdeva la dote solo in pochi casi, cioè se commetteva adulterio, se si scopriva che era bigama e se si sposava senza il consenso dei parenti.

Grande sollecitudine dimostrarono gli statuti anche per le norme che riguardavano i testamenti e le modalità successorie, perchè anche in questo caso erano coinvolti i patrimoni familiari. Dagli statuti di Treviso e Conegliano emerge che alla donna era riconosciuto il diritto di testare, ma delle norme particolari erano in vigore per le donne sposate: esse dovevano testare alla presenza di due parenti stretti preferibilmente maschi, nel caso non ci fossero stati maschi erano ammesse delle parenti femmine. Per quanto riguarda la successione *ab intestato* la donna fu fondamentale discriminata rispetto agli uomini.

Altre informazioni sulla donna sono state ritrovate in quelle parti degli statuti che si occupavano della capacità giuridica, per esempio della possibilità di testimoniare o di compiere determinati atti giuridici. La donna non poteva essere testimone di testamenti; poteva, però, testimoniare in tribunale in cause penali; nel caso una donna spo-

sata dovesse agire legalmente, era necessario il consenso del marito. Le donne potevano comunque essere coinvolte in certi negozi giuridici, come la vendita, l'alienazione o l'obbligazione di un bene; gli statuti contemplavano il caso che la donna esercitasse un'attività commerciale, si parlava infatti di 'pubblica mercantessa'; le donne potevano prendere beni in affitto e obbligarsi insieme ai mariti in caso di prestiti contratti da quest'ultimi.

Per quanto riguarda il diritto penale, possiamo sottolineare che negli statuti i reati contro la donna erano considerati gravissimi; ma solo lo studio delle sentenze dei tribunali permetterebbe di capire se nella pratica questi reati venissero puniti con fermezza e severità. Altro elemento da mettere in evidenza è che le pene per il ratto, la violenza e l'adulterio cambiavano a seconda che la donna fosse stata consenziente o meno.

Dal confronto tra i due Comuni della Marca, emerge una sostanziale somiglianza. Gli articoli sulla dote, sul matrimonio, sull'eredità, sulla violenza, sui testamenti sono spesso identici o almeno simili; si percepisce chiaramente che le convinzioni e le idee che stavano alla base degli statuti erano le medesime.

Certamente c'è sproporzione per quanto riguarda il materiale disponibile: per Treviso ci sono diverse compilazioni che abbracciano due secoli (XIII-XIV), mentre per Conegliano abbiamo solo gli statuti del 1488; negli statuti di Treviso, quindi troviamo più notizie e a volte argomenti che non ci sono in quelli di Conegliano, ma in tutti i casi in cui è possibile trovare articoli che trattano le stesse tematiche emergono fondamentali analogie negli statuti dei due comuni. Il fatto che Conegliano avesse statuti propri, non portò a norme contrastanti, almeno per le questioni riguardanti le donne. Sicuramente il fatto che le provvisorie ducali veneziane fossero in vigore sia a Treviso che a Conegliano, rafforzò la convergenza tra gli statuti dei due Comuni.

Per quanto riguarda l'intervento veneziano, si può dire che nei casi e negli argomenti³³² trattati dalle provvisorie e che riguardano la dote, la successione e i testamenti, le disposizioni del governo centrale furono dirette a sostenere la tutela dei diritti muliebri. Una posizione, quella veneziana, che sembra garantire alle donne una condizione relativamente protetta, per lo meno nei limiti di quest'epoca. Nelle

³³² Le provvisorie si occupano solo di questioni di diritto civile.

provvisioni ducali venne più volte ribadito che si doveva fare il possibile per garantire la sicurezza delle donne e si doveva soccorrere alla loro debolezza in ogni modo. Le provvisioni riguardanti la dote proibirono ai mariti di spingere le mogli a compiere azioni dannose ai loro interessi. Tra le numerose disposizioni veneziane favorevoli alla donna, sono importantissime quelle relative alla registrazione e archiviazione delle carte dotali presso la Cancelleria Nova con cui il governo veneziano voleva garantire alla donna la possibilità di recuperare in qualsiasi momento la sua carta dotale per poter avviare la richiesta di restituzione della dote.

L'atteggiamento che possiamo rilevare nelle disposizioni veneziane è quindi in sintonia con quello che emerge anche negli statuti dei due comuni: tutela e protezione dei diritti, seppur pochi, che erano riconosciuti alle donne dalle leggi e dalla mentalità del tempo; anzi, a volte le affermazioni delle provvisioni ducali sono ancor più esplicitamente favorevoli alla donna di quelle degli statuti trevigiani e coneglianesi.

È necessario però sottolineare che questa esigenza di salvaguardia, di protezione derivava sempre dalla convinzione di avere a che fare con un soggetto considerato inferiore e debole. La discriminazione rispetto all'uomo permane in modo molto rigido soprattutto in materia di successioni ed eredità. Del resto non poteva essere diversamente in una società profondamente patrilineare come quella di questi secoli. Questo non toglie però valore a quanto di favorevole alle donne si può trovare negli statuti e nelle provvisioni. In linea di massima e nei limiti relativi al periodo oggetto di questo studio, si delinea quindi per la donna trevigiana una condizione meno restrittiva, per esempio, di quella delle donne fiorentine e più vicina (anche se non identica) alla migliore situazione delle donne veneziane.³³³ L'influenza della città lagunare è stata sicuramente importante nel confermare e rafforzare l'atteggiamento di tutela e di difesa verso le donne, che era già presente negli statuti dei due comuni della Marca.

Gli statuti che abbiamo analizzato coprono un periodo che va dal XIII sec. al XV. Nel corso del tempo i cambiamenti più consistenti furono quelli relativi alle pene previste per certi reati: ad es., pensiamo alla pena per il ratto e lo stupro che da pecuniaria divenne capitale, op-

³³³ GUZZETTI, *Le donne a Venezia nel XIV secolo*, pp. 75-80.

pure ad alcune variazioni nell'ammontare delle ammende. In generale però, le disposizioni relative al matrimonio, alla dote, alla capacità giuridica, alla successione e all'eredità si mantennero relativamente costanti: teniamo presente che negli statuti di Conegliano del 1488, spesso si trovano norme simili o identiche agli statuti trevigiani dei due secoli precedenti. Anche il codice di Asolo, che è del 1411, permette di osservare che gli statuti del XIV sec. erano ancora validi all'inizio del XV. Ricordiamo inoltre che le provvisoni ducali del XIV sec. erano sempre in vigore, sia a Treviso che a Conegliano, nel XV sec. Ci fu, piuttosto, un aggiungersi di norme che a volte approfondirono, ripresero e precisarono alcuni punti, mentre in altri casi apportarono disposizioni su materie prima non trattate. Nell'insieme comunque le stesse linee di fondo si possono ritrovare in tutto il periodo preso in esame.

Se volessimo sintetizzare la posizione degli statuti studiati, potremmo dire che la donna risulta come un soggetto sicuramente inferiore all'uomo, ma a cui alcuni diritti vengono riconosciuti e che va comunque tutelato purché, condizione *sine qua non*, conduca vita onesta, garantendo in questo modo l'onore della sua famiglia e di quella del marito.

BIBLIOGRAFIA

FONTI PRIMARIE

- B. BETTO, *Gli statuti del Comune di Treviso (sec. XIII-XIV)*, Roma, vol. I, 1984, vol. II, 1986.
- N. FALDON, *Gli antichi statuti e le provvisoni ducali della magnifica comunità di Conegliano*, Conegliano, 1974.
- G. FARRONATO, G. NETTO, *Gli statuti del Comune di Treviso (1316-1390) secondo il codice di Asolo*, Asolo, 1988.
- G. LIBERALI, *Gli statuti del Comune di Treviso degli anni 1207-1231/33-1263*, I-II-III, Venezia, 1950-1955.

FONTI SECONDARIE

- M. BELLOMO, *La condizione giuridica della donna in Italia*, Torino, 1970.
- M. BELLOMO, *Ricerche sui rapporti patrimoniali tra coniugi*, Varese, 1961.
- E. BESTA, *Le successioni nella storia del diritto italiano*, Milano, 1961.
- E. BESTA, *La famiglia nella storia del diritto italiano*, Milano, 1962.
- B. BETTO, *Lo statuto Caminese Trevigiano del 1283-1284*, Venezia-Padova, 1977.

- F. BRANDILEONE, *Studi preliminari sullo svolgimento storico dei rapporti patrimoniali fra coniugi in Italia* in *Scritti di Storia del diritto privato italiano editi dai discepoli*, a cura di G. Ermini, Bologna, 1931, I, pp. 229-319.
- F. BRANDILEONE, *Sulla storia e la natura della "donatio propter nuptias"* in *Scritti di Storia del diritto privato italiano editi dai discepoli*, a cura di G. Ermini, Bologna, 1931, I, pp. 119-214.
- C. BROOKE, *Il matrimonio nel Medioevo*, Bologna, 1991.
- G. CAGNIN, *Cittadini e forestieri a Treviso nel Medioevo secoli XIII-XIV*, Sommaccampagna, 2004.
- A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa*, Milano, 1979.
- S. CHOJNACKI, *Women and men in Renaissance Venice. Twelve essays on Patrician society*, Baltimore-London, 2000.
- S. CHOJNACKI, *Riprendersi la dote: Venezia, 1360-1530*, in *Tempi e spazi di vita femminile tra medioevo ed età moderna*, a cura di S. Seidel Menchi, Anna Jacobson Schutte, Th. Kuehn, Bologna, 1999, pp. 461-492.
- G. COZZI, M. KNAPTON, *La Repubblica di Venezia nell'età moderna, dalla guerra di Chioggia al 1517*, in *Storia d'Italia* diretta da G. Galasso, Torino, 1986, vol. XII.
- M. De Giorgio, Chr. Klapisch-Zuber (a cura di), *Storia del Matrimonio*, Roma, 1996.
- M. C. DE MATTEIS, *Idee sulla donna nel Medioevo, fonti e aspetti giuridici, antropologici, religiosi, sociali e letterari della condizione femminile*, Bologna, 1981.
- G. DEL TORRE, *Il Trevigiano nei secoli XV e XVI. L'assetto amministrativo e il sistema fiscale*, Venezia, 1990.
- G. DUBY, *I peccati delle donne nel Medioevo*, Bari-Roma, 1999.
- G. DUBY, M. Perrot [curatori della serie], *Storia delle donne. Il Medioevo*, a cura di Chr. Klapisch-Zuber, Roma-Bari, 1990.
- G. DUBY, *Medioevo Maschio, amore e matrimonio*, Roma, 1988.
- E. ENNEN, *Le donne nel Medioevo*, Bari, 1991.
- M. FERRO, *Dizionario del Diritto Comune e Veneto*, I e II, Venezia, 1845.
- M. FUBINI LEUZZI, *"Condurre a onore" famiglia, matrimonio e assistenza dotale a Firenze in età moderna*, Firenze, 1999.
- R. FUNGHER, *"Il matrimonio"* in *Annali 2003, Studi e materiali dalle tesi di laurea*, Università Ca' Foscari di Venezia, Dipartimento di Studi Storici, v, Unicopli, 2004, pp. 9-30.
- J. S. GRUBB, *La famiglia, la roba e la religione nel Rinascimento, il caso veneto*, Vicenza, 1999.
- L. GUZZETTI, *Le donne a Venezia nel XIV secolo: uno studio sulla loro presenza nella società e nella famiglia*, «Studi Veneziani», xxxv, 1998, pp. 15-88.
- L. GUZZETTI, *Venezianische Vermächtnisse. Die Soziale und wirtschaftliche Situation von Frauen in Spiegel spätmittelalterlicher Testamente*, Stuttgart-Weimar, 1998.

- L. GUZZETTI, R. FUNGHER, *La dot des femmes à Venise et à Trévis au 14^e siècle*, di prossima pubblicazione negli Atti del Convegno *La justice des familles dans l'Europe médiévale et moderne*, Nanterre, 23-24 nov. 2007, a cura di A. Bellavitis, I. Chabot, I. Mineo, École française de Rome, 2009.
- D. O. HUGHES, *From brideprice to dowry in Mediterranean Europe*, «Journal of Family history», 3 1978, pp. 262-296.
- R. W. KAEUPER, *Violence in Medieval society*, Rochester, 2000.
- M. L. KING, *La donna nel Rinascimento*, in *L'uomo del Rinascimento*, a cura di E. Garin, Roma-Bari, 1991.
- CHR. KLAPISCH-ZUBER, *La donna e la famiglia*, in *L'uomo medievale*, a cura di J. Le Goff, F. Cardini, E. Castelnuovo, Roma-Bari, 1992.
- CHR. KLAPISCH-ZUBER, *La famiglia e le donne nel Rinascimento*, Bari, 1988.
- M. KNAPTON, *Venezia e Treviso nel trecento: proposte per una ricerca sul primo dominio veneziano a Treviso*, in *Tommaso da Modena e il suo tempo*, Atti del Convegno internazionale di Studi per il 6^o centenario della morte, Treviso, 21 ago.-3 set., Treviso, 1980, pp. 41-78.
- TH. KUEHN, *Figlie, madri, mogli e vedove. Donne come persone giuridiche in Tempi e spazi di vita femminile tra medioevo ed età moderna*, a cura di S. Seidel Menchi, A. Jacobson Schutte, Th. Kuehn, Bologna, 1999, pp. 431-460.
- G. MARCHESAN, *Treviso Medievale, Istituzioni - Usi - Costumi - Aneddoti - Curiosità*, Treviso, 1923, vol. I-II.
- L. MARGETIC, *Il diritto*, in *Storia di Venezia*, a cura di L. Cracco Ruggini, M. Pavan, G. Cracco, G. Ortalli, Roma, 1992, I, pp. 677-692.
- A. MARONGIU, *Matrimonio e famiglia nell'Italia meridionale (sec. VIII-XIII)*, Bari, 1976.
- M. S. MAZZI, *Prostitute e lenoni nella Firenze del Quattrocento*, Milano, 1991.
- M. G. MUZZARELLI, *Gli inganni delle apparenze, disciplina di vesti e ornamenti alla fine del Medioevo*, Torino, 1996.
- M. G. MUZZARELLI, *Guardaroba medievale, vesti e società dal XIII al XVI secolo*, Bologna, 1999.
- M. G. Muzzarelli, P. Galletti, B. Andreolli (a cura di), *Donna e lavoro nell'Italia medievale*, Torino, 1991.
- G. NETTO, *Nel '300 a Treviso, Vita cittadina nell'attività della "scuola" Santa Maria dei Battuti e del suo ospedale*, Treviso, 1976.
- G. Ortalli, M. Knapton (a cura di), *Istituzioni, Società e Potere nella Marca Trevigiana e Veronese (secoli XIII-XIV) sulle tracce di G. B. Verci*, Atti del Convegno, Treviso, 25-27 set. 1986, Roma, 1988.
- L. PESCE, *Vita socio-culturale in diocesi di Treviso nel primo quattrocento*, Venezia, 1983.
- L. PESCE, *La Chiesa di Treviso nel primo quattrocento*, vol. I, Roma, 1987.
- S. PIASENTINI, *"Alla luce della luna" i furti a Venezia (1270-1403)*, Venezia, 1992.

- C. POVOLO, *Eredità anticipata o Esclusione per causa di dote? Un caso di pluralismo giuridico nel Friuli del primo '500*, in *Padre e figlia*, a cura di L. Accati, M. Cattaruzza, M. Verzár-Bass, Torino, 1994, pp. 41-73.
- B. PULLAN, *La politica sociale della Repubblica di Venezia 1500-1620*, Oxford, 1971, I e II.
- D. RANDO, *Per una storia di Conegliano nell'età Medievale*, in *Città Murate del Veneto*, a cura di S. Bortolami, Cinisello Balsamo, 1988, pp. 140-146.
- M. ROCKE, *Forbidden friendships: Homosexuality and Male culture in Renaissance Florence*, New York-Oxford, 1996.
- J. ROSSIAUD, *La prostituzione nel Medioevo*, Roma-Bari, 1995.
- S. SEIDEL MENCHI, *La fanciulla e la clessidra. Nota sulla periodizzazione della vita femminile nelle società preindustriali*, in *Tempi e spazi di vita femminile tra medioevo ed età moderna*, a cura di S. Seidel Menchi, A. Jacobson Schutte, Th. Kuehn, Bologna, 1999, pp. 105-155.
- P. SELLA, *Glossario latino italiano. Stato della Chiesa, Veneto, Abruzzo*, Città del Vaticano, 1944; reprint 1965.
- Storia di Treviso*, vol. II, a cura di D. Rando, G. M. Varanini, *Il Medioevo*, Venezia, 1991.
- Storia di Treviso*, vol. III, a cura di E. Brunetta, *L'età Moderna*, Venezia, 1992.
- N. TAMASSIA, *La famiglia italiana nei secoli decimoquinto e decimosesto*, Milano, 1910; rist. anast., Roma, 1971.
- B. Vetere, P. Renzi (a cura di), *Profili di donne, mito, immagine, realtà fra Medioevo et età contemporanea*, Galatina, 1986.
- A. VITAL, *Le vicende storiche di Conegliano dalle origini al 1420*, Venezia, 1946.

LO SCONOSCIUTO PROGETTO
DELLO SCAMOZZI
PER IL PALAZZO DEL PODESTÀ DI VICENZA
E L'EQUIVOCO
DEL PALAZZO DUCALE PALLADIANO
GIORGIO BELLAVITIS

Le costruzioni dalle proporzioni più grandi, a causa della brevità della vita umana e per la vastità stessa delle opere, quasi mai potranno essere condotte a compimento da chi le concepisce. Ma chi gli succede, a causa dell'ambizione, desidera assolutamente innovarle in qualche parte, e farsene così un merito...

LEON BATTISTA ALBERTI, *L'Architettura*, l. IX, cap. XI, Milano, Il Polifilo, 1989, p. 480.

1. INTRODUZIONE

NEL 1610, Vincenzo Scamozzi (1548-1616), invitato dalla sua città natale Vicenza, a progettare la ricostruzione del Palazzo del podestà accettava prontamente l'invito, ma poi, anziché restare nei limiti dell'incarico ricevuto, proponeva interventi estesi su un'area urbana quasi due volte superiore, coinvolgendo la Basilica palladiana che, pur essendo in lavorazione dal 1549, non era ancora ultimata.

Egli presentò un progetto che, oltre a trascendere materialmente il tema proposto, implicava costi d'esecuzione di gran lunga superiori a quelli previsti e pertanto il suo progetto fu completamente ignorato mentre i lavori di ricostruzione del Palazzo del podestà furono affidati ad alcuni tecnici locali i quali risolsero il problema con una spesa molto inferiore, seppure con risultati architettonici modesti.¹

Secondo molti studiosi questa tardiva avventura progettuale dello Scamozzi sarebbe di scarso interesse perché il suo progetto non possedeva requisiti formali notevoli a giudicare dai tre disegni conservati

¹ G. FASOLO: *Notizie di Arte e di Storia vicentina*, «Archivio Veneto», xxii, 1938, pp. 280-287.




FIG. 1. Il disegno di Chatsworth, Peak Digital Imaging 6420; DB 62e 6420.

nel Gabinetto Stampe e Disegni dei Civici Musei di Vicenza, che sarebbero stati i soli da lui presentati per l'occasione.²

Ma i disegni presentati dallo Scamozzi, nel 1610, non furono solo tre, bensì quattro, ed avevano il loro sigillo formale e simbolico nel quarto, conservato presso la celebre Collezione del duca di Devonshire, a Chatsworth.

Nel 1975, peraltro, questo disegno (FIG. 1), che raffigura la nuova facciata del Palazzo del podestà di Vicenza fu interpretato come una proposta di Andrea Palladio (1508-1580) per una nuova facciata del Palazzo Ducale di Venezia da realizzare a seguito dell'incendio che, il 20 dicembre 1577, aveva distrutto l'affresco dell'Altichiero sulla parete fondale della Sala del Maggior Consiglio.³

Si trattava, come dimostreremo qui di seguito, di un equivoco e nel momento in cui venne formulata, tale attribuzione suonava incongrua ai suoi stessi propositi se non altro per motivi metrico-tipologici dato che il disegno di Chatsworth raffigura un palazzo alto tre piani quasi uguali e sviluppato su 11 arcate di portico, mentre il Palazzo

² I. ABBONDANDOLO, G. BELTRAMINI: *Progetto per il Palazzo del Podestà di Vicenza*, in *Vincenzo Scamozzi 1548-1616*, Catalogo della Mostra, Centro Internazionale di Studi di Architettura «Andrea Palladio», Vicenza, Palazzo Barbaran da Porto, 7 set. 2003-11 gen. 2004, a cura di F. Barbieri, G. Beltramini, Venezia, Marsilio, 2003.

³ H. BURNS, *Andrea Palladio 1508-1580 The portico and the farmyard*, London, Arts Council of Great Britain, 1975, pp. 158-160.

Ducale esibisce tuttora l'originalissima facciata sviluppata su 17 arcate di portico impaginata all'insegna della più fantasiosa indifferenza per la regolarità e ripetitività, in funzione del suo riflesso sulle acque lagunari antistanti.

Ma, specialmente, perché l'edificio raffigurato nel disegno di Chatsworth, presenta due piccoli corpi laterali palesemente corrispondenti ad accessi pedonali uno dei quali non poteva materialmente esistere, dato che il Palazzo Ducale sorge, ad oriente, sul Rio di Palazzo o della Canonica con strutture emergenti direttamente dall'acqua.

Nonostante ciò, questa attribuzione godette d'un certo credito fra alcuni studiosi per quasi vent'anni scatenando una sequenza d'ipotesi prive di fondamento perché nelle relazioni presentate al Senato della Repubblica, nel 1580, Palladio non propose affatto di modificare l'immagine gotica del Palazzo Ducale per soddisfare la sua preferenza per Vitruvio e per «l'Antico» ed una simile intransigenza era estranea alla sua mentalità ed alla sua concezione dell'architettura.⁴

Scontato che si tratta d'un equivoco peraltro, va precisato che tale attribuzione mette a fuoco l'ambiguità di questo disegno lungo più di un metro e composto di vari fogli incollati e più volte ripresi e corretti che rifletteva chiaramente un pensiero espresso dallo Scamozzi nel passo del suo trattato dove dice: «Poi fatta questa diligenza, una e più volte rivedute ed esaminate tutte le cose ... quando si sentirà di buona voglia ... cercherà di ridur le sue invenzioni in forme convenevoli, e grandi, e finirle ad ogni compimento, e perfetione dei disegni che sarà possibile, e ricercherà il genere della cosa, che doverà fare» (*Idea*, p. I, l. I, cap. XIV, p. 46).

2. I DISEGNI DELLO SCAMOZZI PER LE PROCURATIE NUOVE

Per la qualcosa alcuni più studiosi del nome di Vitruvio, che delle ragioni e fini per il che sono fatte le cose ... nei loro scritti ed anco nelle opere pubbliche e private hanno fatto gli Archi principali molto nani, e bassi, come nella Libreria qui in Venezia e nel Palazzo di Vicenza, opera invero di molta importanza.

(V. SCAMOZZI, *L'idea dell'architettura universale*,
Milano, 1838, p. II, l. VI, cap. VII, p. 21)

⁴ W. WOLTERS, *Storia e politica nei dipinti di Palazzo Ducale*, Venezia, Arsenale, 1987, p. 283.

Nel quadro della recentissima fioritura di studi sulla figura dello Scamozzi è stato evidenziato come, fra il 1581 ed il 1596, con l'appoggio del potente patrizio Marcantonio Barbaro (1518-1595) egli non si fosse limitato a prolungare verso sud la Libreria Marciana, rimasta incompiuta alla morte di Jacopo Sansovino (1486-1570) ma, anticipando il suo comportamento del 1610, avesse progettato anche l'innesto delle sue Procuratie Nuove sulla testata settentrionale dell'opera sansoviniana.⁵

A proposito di questa vicenda è stato osservato che «la proposta scamozziana voleva certamente allettare i procuratori, ma al tempo stesso nascondeva la volontà di Scamozzi e Marcantonio Barbaro di «correggere» l'architettura originaria della Libreria sansoviniana. In contrasto con Palladio che ... definiva la Libreria «il più ricco ed ornato edificio che forse sia stato fatto da gli Antichi in qua.».

Ma il passo dell'*Idea*, riportato qui sopra, fa capire che Scamozzi era consapevole di aver agito allo stesso modo nelle due circostanze perché l'intenzione di «correggere» gli errori degli architetti che l'avevano preceduto era intrinseca alla sua mentalità tanto che la si poteva riscontrare fin dal momento in cui aveva progettato e realizzato la Rocca Pisana, nella quale *correggeva* la concezione palladiana della villa *extra moenia* come corpo totalmente isotropo, espressivo di una perfetta simmetria, per costruire una villa differenziata secondo gli assi visuali-prospettici.⁶

Nel caso delle Procuratie Nuove, però, esprimeva la sua *vis corrigendi* operando sugli stessi edifici sui quali aveva operato il Sansovino, prima costruendo la Zecca alta due piani, poi aggiungendo alla Zecca un terzo piano ed infine costruendo la Libreria con la sua facciata verso Laguna⁷ per cui Scamozzi sapeva di giocare il suo prestigio come «architetto pubblico» della Serenissima, in quell'operazione.

Perciò conviene rileggere le parole ch'egli fece pubblicare nel 1599, a commento d'un disegno illustrante il nuovo assetto di Piazza S. Marco che non era una novità perché, verso il 1586, Cesare Vecellio aveva già dipinta una variante della mirabile *Processione in Piazza San Marco*

⁵ A. HOPKINS, *Procuratie Nuove in piazza San Marco*, in Scamozzi CISA 2003, pp. 211-219.

⁶ V. SCAMOZZI, *Intorno alle Ville. Lodi e comodità delle fabbriche suburbane e rurali*, a cura di L. Puppi, L. Collavo, Torino, Allemandi & Co., 2003, pp. 62-68.

⁷ HOPKINS, *op. cit.*, p. 216.



FIG. 2. *La Meravigliosa Piazza de San Marco*, ed. Rascicotti
(da *Piazza San Marco. L'architettura, la storia, le funzioni*, Padova, Marsilio, 1970, p. 200).

di Gentile Bellini del 1496, ora alle Gallerie dell'Accademia, illustrante quella situazione.

Il suo commento riguardava un'incisione di minor pregio anche perché destinato alla vendita turistica sul ponte dei Baretteri in Merceria⁸ nella quale comparivano soltanto le ultime tre campate della Libreria del Sansovino e la veduta era dominata sulla destra (oltre il Campanile) da ben otto campate delle Procuratie Nuove e, sulla sinistra, da ventiquattro campate delle Procuratie Vecchie.

Nel testo E, riguardante la Libreria diceva:

...fabrica molto singolare in Italia, fu principiata sotto il Serenissimo Andrea Gritti e ne fu Architetto Jacopo Sansovino... Ella è di rincontro al Palazzo della Serenissima Signoria, et guarda sopra alla Piazza, dove fa grandissimo ornamento ... fatta in due ordini, cioè Dorico, e Ionico.

⁸ G. CASSINI, *Piazza San Marco nell'incisione da Erhart Renwich a Dionisio Moretti*, in *Piazza San Marco L'architettura, la storia, le funzioni*, Padova, Marsilio, 1970, pp. 200-208.

Nel primo vi è un Portico... Nel secondo ordine vi è la Libreria ... tutte cose ordinate da Vicentio Scamozzi. Questa fabrica ... ornata con colonne, corniciamenti, Statue, et Intagli, quanto alcuna altra fabrica, che sia da gli antichi in qua.

Nel testo F, concernente le Procuratie Nuove, diceva:

Sono le fabbriche per habitatione degli Illustrissimi Signori Procuratori fra tutte le fabbriche di Europa incomparabili, per il sito, per la grandezza, per la forma, e per l'Artificio. Furono incominciate dall'Illustrissimi Signori Procuratori di San Marco con spesa publica l'Anno 1583 e l'Anno 1597 furono approbate dall'Eccellentissimo Senato, che si dovessero seguire secondo il Modello di Vicentio Scamozzi Architetto di tanta opera, et contra l'opinion di molti Emuli.

Considerando che questi testi accompagnavano una veduta commercializzata, la contrapposizione fra il «molto singolare in Italia» e «fabbriche di Europa incomparabili» attesta lo stato d'animo cui era arrivato dopo l'estromissione dal cantiere marciano del 1597.

Ovviamente, non parlava in quella sede del suo tentativo fallito di aggiungere un terzo piano alla Libreria e nemmeno delle due proposte alternative che aveva dovuto elaborare per convincere il Senato ad accettare il suo progetto, del 1597, riguardante le modalità d'innesto delle Procuratie Nuove alla testata nord della Libreria; di tutto ciò parlerà nel trattato, dicendo: «Talvolta gli ornamenti di un ordine va a cozzare con gli altri; come fuori del nostro consenso si fece qui in Venetia la testa delle Procuratie verso la laguna con la faccia della Zecca, e parimente il secondo Ordine delle fabbriche degli Illustrissimi Signori Procuratori, con quelli della Libreria in Piazza di San Marco...» (*Idea*, p. II, l. VI, cap. xxxv, p. 171).

È stato detto che l'inciso «fuori del nostro consenso» equivale ad una «excusatio non petita»⁹ per lo sprezzante innesto del prolungamento della Libreria sulla Zecca, ma il fatto ch'egli usasse l'espressione «Procuratie» per definire il prolungamento della Libreria «verso la laguna», rivela che non si trattava di un incidente, bensì dell'inevitabile conseguenza d'un programma d'interventi intesi a sovvertire l'assetto spaziale ed istituzionale dei luoghi centrali del potere, laico e religioso, nella capitale dello Stato veneziano.

⁹ M. MORRESI, *Jacopo Sansovino*, Milano, Electa, 2000, p. 208.

«E tutte queste cose sono cagionate: perchè l'ornamento dell'ordine Dorico, fatto già dal Sansovino, di altezza del terzo delle Colonne, fu troppo grande et opulento e le Methope et i Triglifi vennero sproportionati, in modo che volendo egli nel Cantonale far una meza Methopa, con una bacinetta piegata (cosa assessoria e che non importava tanto)» (*Idea*, p. I, l. I, cap. VII, p. 20).

Il caustico commento dedicato all'episodio del *cantonale vitruviano* della Libreria, verso il campanile di S. Marco, reclamizzato da Francesco Sansovino (1521-1586) in *Venetia Città Nobilissima et Singolare*,¹⁰ fa capire che Scamozzi rifiutava le «sprezzature» per rigorismo teorico, e se criticava gli «Archi nani e bassi» del Sansovino e di Palladio, in nome di Vitruvio, lo faceva per difendere il proprio operato nelle Procuratie Nuove e nel Palazzo del Podestà di Vicenza.

Nel suo trattato e nelle sue opere, egli guardava ben oltre la tradizione edificatoria e tassonomica romana, spaziando su prospettive storiche e geopolitiche che, per certi aspetti, anticipavano la cultura *scientifica* del secolo dei lumi.

Però, egli associava l'idea della sapienza *scientifica*, a quella di una «autorità» talmente incondizionata da essere paragonabile a quella d'un *Principe* e tale da fare di lui stesso, non tanto il realizzatore dei programmi fissati dal committente, quando colui che sapeva meglio del committente quali fossero le cose giuste da fare in qualsiasi situazione fisica e congiuntura politica.

Françoise Choay sintetizzava così la questione: «Scamozzi inverte il rapporto che, a partire dal XVI sec., tende a sottoporre l'architetto al suo principe. La superiorità che gli conferiscono il suo sapere e la sua competenza valgono al costruttore un'autorità sovrana su "tutti" i suoi committenti».¹¹

Tuttavia, nel 1582-1596, egli non aveva ancora una tale autorità ed era disposto a studiare proposte alternative, per quando concerne l'innesto delle sue Procuratie Nuove sul «cantonale vitruviano» della Libreria.

Al passo dell'*Idea* in cui diceva «...nella facciata delle fabbriche per habitatione degli Illustrissimi Signori Procuratori... riformassimo tanta altezza d'ornamento nel secondo e terzo ordine di nostra in-

¹⁰ F. SANSOVINO, *Venezia Città Nobilissima et Singolare*, Venezia, Stefano Curti, 1663, p. 309.

¹¹ F. CHOAY, *La regola e il modello*, Roma, Officina, 1986, p. 265.




FIG. 3. V. SCAMOZZI, *Innesto delle Procuratie Nuove sulla Libreria*, Museo del Louvre dis. n. 5448 (da *Piazza San Marco*, cit., p. 183).

ventione, come si può vedere nei Disegni e Modelli Pubblici e terminazioni del Consiglio di Pregadi...», Scamozzi affianca la data 1596, la stessa che figura nel suo disegno autografo, conservato a Firenze (Uffizi n. 194 A) molto diverso da quello conservato a Parigi (Louvre n. 5448) datato congetturamente al 1582.¹²

¹² HOPKINS, *op. cit.*, p. 216.




FIG. 4. V. SCAMOZZI, *Innesto delle Procuratie Nuove sulla Libreria*, Galleria degli Uffizi, cat. Ferri, n. 194 A (da *Piazza San Marco*, cit.), p. 183.

Conosciamo altri suoi disegni sull'argomento, interessanti sotto il profilo tipologico, ma, ai nostri fini, conviene fissare l'attenzione su questi due concernenti le facciate, perché anticipavano temi e stilemi ricorrenti nel progetto del 1610 per Vicenza.

Nel disegno del Louvre, tracciato con linee perentorie e rafforzato da forti ombreggiature limitato a due campate della Libreria, e ad una campata di raccordo e a due campate delle Procuratie, Scamozzi si concedeva invenzioni disinvolte, disegnando una finestra ibrida, incrociante il tema della serliana e quella del foro timpanato.

Proposta abile, indubbiamente, che però fu respinta per cui Vincenzo dovette riaprire il discorso, partendo dallo stesso «cantonale vitruviano» che aveva contribuito alla fama del Sansovino, del quale, peraltro, raffigurava inesattamente l'alzato, pur riportandone esattamente la pianta.

La cosa merita una certa attenzione, perché rivela com'egli volesse sfruttare il disegno come strumento di persuasione, dato che la *facciata* è molto più suggestiva della *pianta*.

«Aspetto de una parte della facciata de fuori di questo edificio sopra la piazza di San Marco secondo la terminazione dell'eccentissimo senato 1596», così intitolava Scamozzi il disegno di Firenze aggiungendo, sulla sinistra «Elevato del fianco della Libreria».

Però, siccome, nel fregio dorico sugli archi terreni, sostituiva alla sequenza triglifi-metope una serie di rettangoli generici, eliminava la mezza metopa angolare, e questo gli consentiva di alterare il rapporto fra semicolonna e pilastro al punto da far apparire la semicolonna larga poco meno del pilastro sul terminale nord-ovest della Libreria, ripetendo la cosa sul terminale nord-est.¹³

Evidentemente, tale ripetizione gli serviva per affrontare in modo nuovo la questione della campata intermedia che disegna larga come ogni altra, se misurata fra le semicolonne, ma ridotta ad un'intercapedine cieca verso la piazza ed aperta a portico all'interno.

Con ogni probabilità, nel disegno degli Uffizi, egli proponeva di far arretrare sul filo interno dei portici il muro della campata intermedia, affinché Libreria e Procuratie si confrontassero come edifici diversi e indipendenti sulla Piazza, come rivela il fatto ch'egli disegnava, sul terminale est della Libreria, un pinnacolo uguale a quello esistente sul

¹³ *Ibidem.*

terminale ovest, ma nemmeno questa proposta fu accolta, e fu realizzata una *facciata* ininterrotta, a filo Piazza, dove il fregio dorico inferiore non conosce pause, e l'alto ed ornatissimo fregio superiore della Libreria s'innesta brutalmente su quello basso e sobrio delle Procuratie.

3. LA VICENDA DEL PALAZZO DEL PODESTÀ DI VICENZA

«E molto giusto et honesto, che le inventioni, i disegni et i modelli, come cose proprie, e che toccano l'interesse d'honore, e di riputatione ... stiano sempre appresso all'Architetto et egli a suo beneplacito ne disponga come le pare, e piace ... i modelli in particolare deono stare in luogo serbato; ma che si possino vedere di tempo in tempo per saper quello che si va facendo...» (*Idea*, p. I, l. I, cap. VII, p. 21).

Quando Scamozzi fu invitato ad occuparsi del Palazzo del Podestà di Vicenza, alle radici della cosa stava una vicenda che aveva preso l'avvio l'anno stesso in cui egli otteneva dal Senato l'approvazione del suo secondo progetto per le Procuratie Nuove a Venezia.

Fino a quel momento, l'intervento più importante sul Palazzo del Podestà veneziano era quello compiuto da Giovanni di Pedemuro verso il 1527, il quale «si era limitato a modernizzarlo con finestre e poggiosi in pietra di stile lombardesco senza tuttavia modificare la struttura e la fisionomia sostanziale che era in origine una casa torre, poi di un palazzo comunale duecentesco».¹⁴

In seguito la *Magnifica Comunità di Vicenza*, impegnata ad esaltare il suo Palazzo della Ragione, lo aveva trascurato, sicché, nel 1596, si era dovuto puntellare la facciata su Piazza delle Biade che risultava pericolante, ed il podestà aveva protestato energicamente a nome del governo centrale veneziano.

Di conseguenza, il 10 maggio vennero consultati i «più esperti periti di questa città» che consigliarono di fare dei «barbacani» ed inserire dei tiranti, e si propose di eleggere due prestanti «cittadini di questa città», con facoltà di far eseguire lavori, spendendo 100 ducati «delli denari della città da esserli restituiti».

La proposta fu approvata con 69 voti favorevoli e 12 contrari, nominando i nobiluomini Pietro Francesco Trissino e Paolo Valmarana, ma il primo, era il cavalier Trissino, che il 27 giugno 1597, come Presi-

¹⁴ A. M. DALLA POZZA, *Palladio*, Vicenza, Edizioni del Pellicano, 1943, p. 121.

dente della «fabbrica nuova del palazzo della Ragione», faceva costruire la scala che, dal livello di Piazza dei Signori scende al livello di Piazza delle Erbe,¹⁵ contando sul fatto che Palladio aveva pubblicato, nel 1570 eloquenti disegni del Palazzo della Ragione.

La faccenda passava nelle mani dei nobiluomini vicentini che vedevano nelle *Logge* palladiane l'unico problema degno di attenzione e si limitarono a far puntellare anche la facciata del Palazzo del Podestà verso Piazza dei Signori, e si arrivò, senza aver fatto alcunché di risolutivo, al 1602, quando, dato il peggioramento della situazione, ci si appellava alla «liberalità del Serenissimo Principe», cioè allo Stato, per ottenere sussidi finanziari.¹⁶

È difficile valutare quale spettacolo offrisse la Piazza dei Signori col Palazzo del Podestà avvolto in armature provvisorie le quali interessavano anche l'altissima torre delle Campane ed il passaggio a ponte verso il Palazzo della Ragione, a sua volta oggetto di armature da più di mezzo secolo.

L'appello al «Principe», giova ricordare, riguardava la possibilità per il Comune di trattenersi i proventi delle «condanagioni» giudiziarie spettanti, di norma, allo Stato, e non si trattava di spiccioli, poiché i periti comunali prevedevano di «reffar esse facciate da fondamenti», cioè la demolizione e ricostruzione totale del Palazzo del Podestà, con una spesa stimata di ca. 4.000 ducati.

Ma, come scriveva il Nunzio vicentino a Venezia Pigafetta, il 22 settembre i Savi di Terraferma non erano propensi a favorire una città dove si spendevano già somme cospicue per dare al «Palazzo della Ragione» una veste architettonica fastosa e pretendevano di sapere a chi spettassero, se alla Città od allo Stato, i costi di manutenzione ed i proventi delle botteghe sottostanti alle fabbriche governative di Vicenza.

«Ho risposto – scriveva il Pigafetta – non trattarsi al presente di restaurare o riparare il palazzo della ragione, perchè questo era stato sempre riparato e restaurato dalla città come cosa sua, ma di restaurare quello della abitazione dell'Illustrissimo Podestà qual era di sua serenità poiché in esso risiedeva il suo rappresentante e sotto di quello erano i magazzini del Sale, l'ufficio del grosso ed altri uffici del principe».

¹⁵ G. ZORZI, *Le opere pubbliche ed i palazzi privati di Andrea Palladio*, Vicenza, Neri Pozza, 1965, doc. 45, p. 70.

¹⁶ FASOLO, *op. cit.*, p. 283.

Perciò, la faccenda del Palazzo del podestà diventava politica, ma soltanto otto anni dopo, nel 1610, si decideva di ricorrere allo Scamozzi che, essendo impegnato nella costruzione della chiesa e dell'Ospedale di S. Lazzaro a Venezia, poteva apparire persona accreditata nella capitale mentre s'incaricavano alcuni tecnici locali di approntare rilievi ed ipotesi progettuali da inviargli.

In realtà gli aristocratici Vicentini prendevano un duplice abbaglio, perchè Scamozzi non era più gradito nei circoli culturali di Venezia, dopo la vicenda delle Procuratie Nuove, e non si considerava affatto un «allievo» del Palladio, come dirà ad Inigo Jones, nel 1613.¹⁷

Per di più, fin d'allora emergevano punti di vista diversi sulla natura e sulla dimensione del problema.

Difatti, nel luglio 1610, il *muraro* Mafio Merlin fu pagato per aver «fatto la pianta del Palazzo dell'Ill.mo Sig. Podestà et dell'Ecc.mo Sig. Vicario et del Consegio et corte et tutte due le torre et delle strade qual confina con esso Sig. Vicario ... et la pianta delle case tra una strada et l'altra ... datti al Sig. Vincenzo Scamozzi». E fu anche pagato il «magistro liberali carpentario [falegname]... pro perticationibus et mensuris ... per Vincentium Scamutium Architectum».

Invece, nell'agosto 1610, veniva pagato il «Reverendo Presbitero Jacopo Monticolo per i dessigni fabrice Palatii D.ni Potestatis» ed anche il «magistro Natali Baragia» per «dessigni fabrice Pallatii D.ni Potestatis».

Evidentemente, il «muraro» ed il «carpentario», stavano verificando l'effettiva conformazione di tutto «l'isolato», mentre il Monticolo ed il Baragia, avevano il compito di limitare la questione all'edificio del podestà.

Fu una seconda commissione di esperti a chiudere la vicenda rifiutando il progetto dello Scamozzi e decidendo a favore «del disegno di Giacomo Monticolo».¹⁸

Tuttavia, Scamozzi s'era battuto a fondo per contrapporre alle proposte dei tecnici comunali, «invenzioni» molto più raffinate interessanti l'intero isolato governativo, comprese «strade e case».

¹⁷ L. PUPPI, *La solitudine di Vincenzo Scamozzi il nostro contemporaneo*, «Annali di Architettura», 15, 2003, p. 186.

¹⁸ ABBONDANDOLO, BELTRAMINI, *op. cit.*, pp. 431-434.




FIG. 5. Il disegno D 42 dello Scamozzi corretto annerendo i suoi portici terreni allo stesso modo del disegno del Monticolo.

4. DISEGNO DI VICENZA D 42

Il Monticolo, se dobbiamo credere alla cosiddetta *Pianta Angelica* (1580) s'era trovato con una facciata avente al pianoterreno portici trabeati, che aveva sostituito con portici centinati, alti come i precedenti, però aveva intelaiato l'intera facciata mediante diverse cornici e fasce marcapiano, commettendo peraltro l'errore, subito colto dallo Scamozzi, di non evidenziare l'asse di simmetria, e di fare portici con arcate «basse e strette» mutate dalle precedenti trabeate.

Scamozzi gli contrappose un disegno comprendente anche una planimetria del piano nobile estesa in profondità fino alla corte interna del palazzo, inventariato a Vicenza D 42 (458 × 686 mm, formato da 11 fogli incollati) che sconvolgeva radicalmente l'immagine del Monticolo, facendo arretrare il muro delle botteghe e dei loro ammezzati, rispetto alla facciata, il che gli consentiva di alzare notevolmente le ar-

cate dei portici portandone le chiavi, probabilmente, alla stessa quota di quelle delle Logge palladiane verso Piazza dei Signori.

Per apprezzare l'importanza dell'innovazione conviene *trattare* la sua facciata con ombreggiature allo stesso modo di quella del Monticolo (vedi Grafico) constatando com'egli ottenga un'immagine completamente simmetrica, con due soli piani principali, quello *terreno* porticato e quello *nobile* dalle alte finestre balaustrate e timpanate (a triangolo o ad arco) cioè un palazzo dalla forte individualità, anziché episodico, tendenzialmente competitivo rispetto alla Basilica palladiana.

Tuttavia Scamozzi non aveva ancora valutato il fatto che l'imponenza della Basilica dipendeva non solo dal poderoso linguaggio delle sue Logge sviluppate su due livelli di portici sovrapposti, ma anche dal vecchio corpo centrale che, con la sua rigonfia copertura, imitante quella del Salone padovano, raggiungeva sul colmo l'altezza di 34 m configurando un *unicum* nel paesaggio vicentino.

Per competere con la Basilica, pertanto, non gli bastava alzare gli «archi nani e bassi» del Palazzo podestarile proposto dal Monticolo, ma doveva *inventare* qualcosa per modificare il modo di percepire il Palazzo del podestà, nello scacchiere delle piazze centrali di Vicenza.

5. IL DISEGNO DI VICENZA D 41

Se col suo primo disegno D 42 Scamozzi aveva dimostrato che il Palazzo podestarile poteva rivaleggiare con quello comunale per l'altezza delle arcate porticali, non aveva certo dimostrato ch'esso poteva competere con esso in termini di consistenza immobiliare.

Lo stralcio di pianta del piano nobile sotto la facciata su Piazza delle Biade rivelava la meschinità tipologica dell'edificio podestarile che, pur avendo una grande sala di 39 × 31 piedi,¹⁹ mancava d'imponenza planivolumetrica, anche perchè prospiceva sulla Piazza delle Biade, secondaria rispetto alla Piazza dei Signori.

Di conseguenza, Scamozzi cominciò a studiare la possibilità di valorizzare una componente marginale dell'autorità podestarile, quella giuridica, puntando sulla Torre del Tormento, sotto la quale esistevano le prigioni, ed elaborò il disegno D 41 che, pur essendo piuttosto

¹⁹ Ivi, p. 432.




FIG. 6. Il disegno D 41 dello Scamozzi
innestato sulla planimetria generale del complesso governativo
(da *La Basilica palladiana* di F. BARBIERI, Vicenza, 1986).

grande (482 × 703 mm), riguardava solo la porzione sulla Piazza delle Erbe dell'isolato governativo.

Finallora, la Torre del Tormento era stata un corpo collegato a ponte agli altri edifici governativi, però isolato, anche perchè aveva la

sua base nella Piazza delle Erbe, posta ca. 2,50 m sotto la Piazza dei Signori.

Ma Scamozzi non esitò a progettare un corpo di fabbrica che, accendendo due campate delle Logge palladiane, conteneva una «Sala piedi 42½» e «Piedi 20½», una «Camera piedi 29» ed un localino di piedi 8.²⁰

Il suo scopo non era tanto quello di potenziare la funzione giudiziaria del podestà (cosa, peraltro, non trascurabile) ma quello di modificare l'antico rapporto, spaziale, funzionale ed emblematico, fra le Piazze dei Signori, delle Biade e delle Erbe e il disegno D 41 dava alla Piazza delle Biade la possibilità di diventare uno scenario ben più ampio di quello con cui si presentava, finallora, sul centro-città di Vicenza.

6. IL DISEGNO DI VICENZA D 557

La edificazione degli edifici si consegue con l'Ingegno, e comando dell'Architetto e con l'artificio e maestria degli uomini, onde ne risulta poi la fermezza ed il comodo e la bellezza così di tutto il corpo come delle sue parti... Dagli Antichi erano nominate Isole, non solo molte case unite insieme, e circondate dalle strade; ma ancora le case, ch'erano da per loro, e disgiunte da quelle dei vicini.

(*Idea*, p. II, l. III, cap. I, p. 272)

Se si innesta questo disegno di grandi dimensioni (711 × 875 mm su carta ripartita in 6 unità la prima ripartita in 5 unità) sulla pianta della Basilica palladiana, risulta evidente che esso è il progetto finale dell'intero isolato governativo centrale di Vicenza inteso come «Isola degli Antichi» cioè come macrostruttura autonoma configurante un «Palazzo del Principe (che) non dee in alcun modo signoreggiato da alcuno».

Scamozzi dà per scontato che l'osservatore integri la parte *esplicitata* con quella *implicita* perché vi riporta, con assoluta precisione, tutti i particolari della Basilica palladiana, della Torre delle Campane e della Torre del Tormento diversi da quelli seriali, per cui basta una meccanica ripetizione di quelli *seriali* per ottenere la planimetria completa dell'*insula-palazzo*, visibile nel nostro grafico che, in realtà, è tutto e solo *scamozziano-palladiano* perché non vi abbiamo aggiunto elementi estranei.

²⁰ Ivi, p. 434.




FIG. 7. Il disegno planimetrico D 557, dello Scamozzi innestato sulla stessa planimetria generale del complesso (da BARBIERI, *La Basilica palladiana*, cit. *infra*).

Al quale, peraltro, conviene aggiungere un grafico che mostra la *planimetria palladiana-scamozziana* inserita nel rilievo dell'area centrale di Vicenza allo stato attuale, presa dal volume di Franco Barbieri *La*




FIG. 8. PALLADIO, Disegno RIBA, XIII, 8.

*Basilica Palladiana*²¹ (rilievo 1) allo scopo di valutare l'impatto urbanistico del suo *progetto* sulla città.

Pur non essendo un elaborato *urbanistico*, nel senso odierno del termine, questo terzo disegno era ricco d'iscrizioni anche urbanistico-

²¹ F. BARBIERI, *La Basilica Palladiana*, Centro Internazionale di Studi di Architettura «Andrea Palladio», Vicenza, 1968, *passim*; G. MAZZI, *Dal simbolo all'immagine: xilografie e incisioni per la Vicenza del Cinquecento*, in L. Puppi (a cura di), *Andrea Palladio. Il testo, l'immagine, la città*, Catalogo della Mostra, Milano, Electa, 1980, pp. 114-140, doc. 156, p. 122; L. PUPPI, *Andrea Palladio*, Milano, Electa, 1973, p. 341, n. 73; G. LORENZI, *Monumenti per servire alla storia del Palazzo Ducale di Venezia*, Venezia, 1868, doc. 851, p. 423-427.

tecniche come «piazza del vino, piazza da herbaggi, piazza da biade, [piazza magg]iore di riscontro al palazzo; strada da carri dinanzi al portico, strada da carri dietro a queste fabbriche; sala del consiglio; consolaria, e specialmente palazzo della ragione e corte».

Anche se il nostro grafico dell'*insula-palazzo* è solo planimetrico, esso consente di osservare che Scamozzi lasciava intatti, su tre facciate, 22 *volti* palladiani che, secondo il contratto stipulato il 18 aprile 1566 con lo scultore Pasqualino (Zorzi 1965, doc. 21, p. 61) andavano «da meza colona grande all'altra meza colona grande di misura di piedi 22 vel circa per lunghezza», e corrispondevano al disegno autografo RIBA XIII, 8, per il secondo ordine delle Logge che aveva segnato il passaggio dai lavori pagati *a misura* ai lavori pagati *a corpo* (come oggi si dice) cioè il momento in cui Palladio aveva smesso di *progettare*, nel senso d'*inventare*, perché l'impresa sapeva ormai esattamente cosa fare.

Ma, poiché questi 22 *volti* circoscrivevano il corpo della grande Sala, sulla quale si alzava la copertura *gotica*, costruita ad imitazione del Salone padovano (alta quasi 34 m) l'*insula-palazzo* identificata in pianta dal disegno D 557 doveva apparire ancora soprattutto *palladiana* sul paesaggio urbano.

Certo, allargando la fronte su Piazza delle Biade, Scamozzi le aveva dato uno sviluppo pari a circa 7 *volti* della Basilica, ma in questa lunghezza egli costruiva una facciata scompartita in 12 *moduli* dalle 13 semicolonne disegnate sopra il cornicione del pianoterra, per cui quandanche l'avessealzata, rispetto al disegno D 42, questa facciata non poteva rivaleggiare con la quella della Basilica sulla Piazza dei Signori, tuttavia egli aveva anche fatto ruotare di circa 10° questa facciata, creando una situazione inedita che la rendeva più significativa in termini simbolici.

A Vicenza, va notato, esistevano due chiese dei Servi di Maria, l'ordine al quale apparteneva Paolo Sarpi (1552-1623), protagonista dello scontro fra lo Stato veneziano e lo Stato pontificio, per la questione dell'Interdetto lanciato da papa Paolo V (1605-1611) nel 1606.

La più importante era sul Monte Berico, ma l'altra prospettava sulla Piazza delle Biade e dialogava, faccia a faccia, con il simbolo della resistenza di Venezia alla prepotenza politica di Roma (dato che la chiesa di S. Vincenzo era quasi invisibile sulle aree centrali della città).

Ma, a causa di tale rotazione, egli dovette rinunciare al principio di non creare spazi sghembi negli edifici importanti.




Fig. 9. SCAMOZZI, pianta e *Aspetto della facciata principale* del Palazzo Trissino (dall' *Idea*, p. 1, l. II, p. 126): si noti l'iscrizione «corte quadra».

A tale proposito, merita osservare la tavola doppia con le piante di Palazzo Trissino sulla strada principale (corso Palladio) e di Palazzo

Godi in contrà Gazzolle, che rivela di quali accorgimenti egli fosse capace per ottenere l'ortogonalità delle corti interne.

Nel caso di Palazzo Trissino egli otteneva un cortile perfettamente quadrato, di 4×4 moduli intestando i muri dell'atrio principale sulla mezzaria di un intercolumnio interno; nel caso di Palazzo Godi, invece, otteneva un cortile ad angoli retti, usando muri secondari sghembi.

Nel disegno D 557, Scamozzi evidenziava l'irregolarità mediante il diverso numero delle paraste parietali, che individuano cinque campate sul lato maggiore e tre campate su quello minore, con una stretta campata anomala aggiunta sul lato nord, corrispondente alla scala a cielo scoperto.

7. DUE CONFRONTI

«Un disegno architettonico può non essere solo un modo di concludere, ma anche una conclusione in se stessa. I disegni possono essere il solo modo di rappresentare progetti utopistici o almeno temporaneamente non realizzabili» (J. S. Ackerman, *Architettura e Disegno*, Milano, Electa, 2003, p. 265).

Mentre si avviava alla conclusione il processo progettuale del Palazzo del podestà di Vicenza, maturavano processi che, seppure diversi per magnitudine o situazione, conviene analizzare per apprezzare il significato del disegno finale dello Scamozzi.

A partire, ovviamente, da Roma, dov'egli dichiarava d'aver imparato in due anni più che in dieci e che, allora, stava portando a compimento il secolare processo di assestamento dell'area di S. Pietro per bilanciare gli scompensi determinati dall'enorme cupola di Michelangelo (1475-1564) paragonabile, per molti aspetti, a quelli che sussistevano a Vicenza fra la Basilica ed il Palazzo del podestà.

Nel 1607, Carlo Maderno (1556-1629) vinceva un concorso indetto dalla fabbrica di S. Pietro²² i cui architetti, per tradizione, erano anche competenti per i molti lavori nel vicino Palazzo Vaticano.²³

Il compito del Maderno non era facile perchè il complesso di S. Pietro non era stato affatto concepito da Giulio II (1503-1513) all'insegna della concordia fra la *civitas* e l'*ecclesia*, ma della volontà pontificia di

²² J. S. ACKERMAN, *L'architettura di Michelangelo*, Torino, Einaudi, 1968, p. 232.

²³ CHR. L. FROMMEL, *I lavori architettonici di Raffaello in Vaticano*, in *Raffaello Architetto*, a cura di Chr. L. Frommel, S. Ray, M. Tafuri, Milano, Electa, 1984, pp. 357-378.




FIG. 10. RAFFAELLO, *Progetto per San Pietro secondo il Codice Mellon*,
ricostruzione E. von Branco, G. Kohlmaier
(da *Raffaello Architetto*, Milano, Electa, 1984, p. 272).

umiliare i ricchi baroni romani²⁴ ed i progetti di Raffaello, dove, ai due lati della Basilica figuravano campanili massici, più alti della cupola, che dominavano il paesaggio urbano incontrastati ne davano clamorosa testimonianza.

Di conseguenza, quando il Maderno pubblicò le sue belle incisioni rappresentanti la facciata di S. Pietro in proiezione ortogonale, nelle quali la cupola si elevava molto al disopra della facciata, il cardinale Maffeo Barberini (futuro papa Urbano VIII) protestò, dicendo che la cupola non era visibile dalla piazza e Maderno gli rispose:

...Dico che la Cupola grande e le cupolette piccole de San Pietro ... si vedono nel modo che stano ... dal ponte Santo Angelo e da tutta Roma ... s'è fato il

²⁴ M. TAFURI, *Strategie urbane e politiche pontificie nella Roma del primo Cinquecento*, in FROMMEL, RAY, TAFURI, *Raffaello architetto*, cit., pp. 59-107.




FIG. 11. Progetto della facciata di San Pietro, Londra, Kaufman Sketchbook, 139 (da Raffaello architetto, Milano, Electa, 1984, p. 250).

disegno proportionato con le sue misure acìò che uno possi sapere quanto è alto et largo. Se si fusse fatta con la ragione dela prospetiva non se poteva oservar le misure – scriveva il Maderno – et a molti che non intendono gli sarebbe parso più alto il Campanile che la Cupola.²⁵

Anche il Maderno, dunque, disprezzava coloro che «non intendono», però dialogava con un cardinale che «...rappresentava, nel collegio cardinalizio, l'ala colta e raffinata legata alle tradizioni del rinascimento» ed aveva detto che se qualcuno avesse «allungato la navata di S. Pietro distruggendo l'organismo michelangiolesco» egli lo avrebbe «cancellato distruggendo l'incongruo completamente, per restituire alla chiesa la sua organicità».²⁶ Salito al Soglio pontificio, Urbano VIII, non solo si guardò bene dal distruggere l'opera del Maderno, ma avviò la grandiosa operazione di Piazza di S. Pietro, la quale non era, né voleva essere, una *piazza civica* nel senso medievale del termine e nemme-

²⁵ E. KIEVEN, "Mostrav l'invention", in *Il ruolo degli architetti romani nel barocco; disegno e modello*, in *I trionfi del Barocco: architettura in Europa 1600-1750*, Catalogo della Mostra (Museo dell'Arredamento, Stupinigi, 4 lug.-7 nov. 1999), a cura di H. A. Millon, Torino, Bompiani, 1999, pp. 173-205: in part. 203-204.

²⁶ P. PORTOGHESI, *Roma barocca*, Bari, Laterza, 1973, pp. 118-119.

no un *foro all'antica*, bensì un immenso *vuoto urbano* (privo di case o botteghe) che aveva l'unica funzione di offrire al papato (inteso come testimonianza della supposta *presenza* del divino nel mondano) la possibilità di manipolare, in momenti prestabili, una enorme folla di *fedeli*.

Nonostante la parola *piazza*, quella di S. Pietro era soltanto un *non luogo*,²⁷ circondato da colonne che, nel quotidiano, era un *topos atopos* ignaro dei valori civici e che non apparteneva alla città, bensì all'ecumene cattolico, anticipando la stagione dell'urbanistica barocca (Mumford).

Probabilmente, dobbiamo alla sua conoscenza delle questioni romane il fatto che Scamozzi, pur accanendosi sul disegno di Chatsworth con un'acribia estenuante, e recependo dal Maderno il tema del timpano mediano, già proposto da Raffaello e da Sangallo, non abbia ceduto alla tentazione di elevare un secondo campanile a sud in quello esistente verso Piazza dei Signori, il che gli avrebbe consentito di ottenere la supremazia del Palazzo del podestà sul Palazzo della Ragione, cioè dello Stato sulla Comunità, ovvero di se stesso sul Palladio in modo clamoroso.

Certo non lo fece anche perchè la non coassialità dell'altissima copertura gotica della Basilica, rispetto al Palazzo podestarile, gli impediva di farlo con risultati credibili, ma limitandosi a recepire il tema del timpano, Scamozzi evitò l'*errore* romano di trasformare una piazza pulsante *nel quotidiano* in uno spazio disumano.

Scamozzi, nel 1600, aveva compiuto un viaggio a Parigi, con l'ambasciatore Francesco Contarini, il facoltoso patrizio veneziano per il quale, nel 1590, aveva trasformato in villa una modesta casa a Loreggia nel Padovano²⁸ e, nel 1609, realizzerà il sontuoso Palazzo sul Canal Grande a S. Trovaso, detto degli Scrigni, dove dimostrerà la sua straordinaria abilità nell'accostare fabbriche diverse.

Nel suo trattato, Scamozzi parlerà a lungo di quel viaggio, dicendo che

I principali Signori di Parigi... costruiscono in modo assai differente da quello che si usa altrove... Per quello che osservassimo in forse 30 ovvero 40 Palazzi moderni di persone titolate la maggior parte d'essi hanno Corte dinanzi, o nel mezzo... La forma de' loro edifici è più tosto grande in apparenza, che

²⁷ M. AUGÉ, *Non lieux*, Paris, Le Seuil, 1992.

²⁸ E. BASSI, *Palazzi di Venezia*, Venezia, Stamperia di Venezia, 1976, p. 98.

in effetto... Altri hanno poi due piani reali, l'uno sopra l'altro di bella altezza... Vero è che per lo più mettono l'entrata nel mezzo; ma di subito e sino nel Palazzo del Louvre, del Re s'incontrano le Scale principali...

(*Idea*, p. 1, l. III, cap. VIII, p. 210)

In realtà, a Parigi, egli doveva aver visto il Louvre di Enrico IV, a proposito del quale Thomas Platter diceva: «Il est bizarre qu'a son âge il entreprenne ce travail, mais qu'il le fait pour pouvoir se promener et voir ce qui se passe sue la Seine, qui coule le long du palais. Cet edifice sera tellement pompeux et tellement étendu que je crois qu'une fois terminé il n'en existera pas de pareil dans toute la chrétienté».

Perciò, Scamozzi, probabilmente, alludeva all'ala sud della *Cour carrée* costruita al pianoterra da Pierre Lescot (1500-1578) nel 1594, e che Enrico IV aveva fatto alzare col primo piano nel 1595, mentre i lavori successivi erano stati realizzati da Louis Metezeau (1559-1615) contemporaneo dello Scamozzi.

Si trattava d'un lungo edificio con 21 accessi terreni di cui 15 ad arcate larghe con pilastri o colonne a forte scanalatura che, nella parte mediana, erano accoppiati e formavano l'immagine d'un arco trionfale, coronato da un basso timpano recante l'emblema di Enrico IV e di Maria de' Medici²⁹ a forte connotazione araldica.

Indubbiamente, sotto la suggestione combinata di Roma e di Parigi, Scamozzi decise, a conclusione delle sue fatiche progettuali, di giocare su una combinazione di arroganza pontificia e pomposità francese per raggiungere lo scopo di surclassare la sobria, ma poderosa presenza palladiana.

8. IL DISEGNO DI CHATSWORTH

«Quest'uomo, che tutto gonfio di presunzione spregiò fin quegli stessi esemplari da cui attinse il suo stile, né trovò parole di tracontante lode se non per sé stesso, quest'uomo, che molto dal Palladio traendo, trovava ad ogni piè sospinto pretesti per deriderne l'opere» (Pietro Selvatico, *Sulla Architettura e sulla Scultura in Venezia*, Venezia, P. Ripamonti Carpano, 1847, p. 344).

Questo disegno, ancora più complesso e tormentato dei tre precedenti, perchè composto incollando molti fogli più volte corretti, fino

²⁹ Paris. *Le guide de patrimoine*, a cura di J. M. Perouse de Montclos, Paris, Hachette, 1994, p. 303.




FIG. 12. Louvre, Facciata dell' *aile de la Colonnade*
(da J. F. BLONDEL, *Architecture Française (1752-1756) corpo centrale*,
da Paris. *Le Guide du Patrimoine*, Paris, 1994, p. 303).

a raggiungere le notevoli dimensioni di 460×1052 mm, giustifica le astiose censure degli storici ottocenteschi, come il Selvatico, che consideravano Scamozzi un epigono di Sansovino e Palladio, pur riconoscendo i suoi meriti nel caso di opere come il complesso di S. Lazzaro sul rio dei Mendicanti.

In effetti, nel disegno di Chatsworth, egli riprendeva il suo progetto per le Procuratie Nuove con la sola esclusione della trabeazione dorica e del fregio sul secondo ordine, dovuto alle connessioni con la Libreria sansoviniana, e della ridondante statuaria sovrapposta al terzo

ordine, ma non per questo produsse un'immagine sobria ed antiretorica sotto il profilo della magnificenza civile.

Tuttavia, sfruttando la circostanza che non si trattava d'una *fabbrica* seriale, come le Procuratie Nuove, creò una facciata ritmicamente differenziata al modo del Maderno o del Lescot, e nell'ampiezza dei dodici moduli della planimetria D 557, disegnò una facciata avente due moduli centrali conformati al modo d'un arco trionfale, fra due ali di cinque moduli.

In questi due moduli inserì un'arcata mediana di poco più larga delle altre, fiancheggiata da coppie di semicolonne delimitanti due sequenze di nicchie statuarie e riquadri scolpiti, ripetute sui tre piani, arricchita di sculture nei pennacchi sull'arcata mediana e di un fregio alto come i capitelli.

Di conseguenza, il Palazzo del podestà venne ad avere un portico terreno con solo undici arcate accessibili da Piazza delle Biade, apparentemente meno aperto sugli spazi pubblici cittadini, cosa peraltro smentita dal fatto che egli apriva due portichetti sui due lati, settentrionale e meridionale del Palazzo, ben visibili nel disegno.

Questa non era la sola innovazione, come si evince osservando altri particolari di questo disegno straordinario, perché sull'arco trionfale elevò un basso timpano, senza interrompere la cornice corrente, nel quale inserì un Leone *bellicoso* (cioè con la coda rialzata) particolarmente ispido e con ali quasi tangenti al suo vertice, sul quale innalzò tre statue (la centrale tagliata nel disegno) trasformando l'intera facciata in una duplicazione della parte mediana della chiesa di S. Giorgio palladiana o di Villa Trissino (1570), ma questo apparente omaggio alla memoria del suo presunto *maestro* per il fatto di comparire in Vicenza, dovette imbarazzare i suoi committenti che, probabilmente, l'interpretarono come una sfida alla Basilica palladiana tanto più provocatoria data la *bellicosità* di quel Leone, estranea al costume veneziano del tempo.

Scamozzi, inoltre, differenziò i tre piani mediante la diversità delle colonne o paraste addossate, che segnano l'asse di sutura fra l'una e l'altra campata della facciata, intelaiandola per tutta l'altezza, ed anche differenziando l'ampiezza sia effettiva che apparente dei fori porticali e finestrali.

Egli disegnò le finestre del terzo ordine tutte egualmente contornate da cornici sottili con timpani triangolari uguali, e le finestre del se-

condo ordine sormontate da timpani alternativamente triangolari ed arcuati, contornati da pilastri scanalati conclusi da capitelli ionici, che fanno sembrare i fori più larghi di quelli superiori, anche se non lo sono, con la conseguenza di far apparire tutta la facciata quasi piramidale.

E differenziò lo spessore delle colonne ioniche addossate del piano terra rispetto a quelle corinzie del secondo piano e delle paraste composte del terzo, dove i *voltatesta* diventano leggerissimi risalti della muratura determinando effetti luministici quasi impercettibili, evidenziati dalle ombreggiature acquarellate ricorrenti in tutto il disegno.

E restrinse progressivamente l'ampiezza visuale dei piani d'una quantità pari alla grossezza delle colonne del pianoterra, come rivela l'accurato particolare dei *voltatesta*, ed infine, con i tre portali, frontali e laterali, aggiunti, rese il Palazzo del podestà l'effettivo *dominatore* delle tre piazze centrali di Vicenza, in competizione con la Basilica paladiana.

Innestando questo quarto disegno sul D 557 risulta evidente che il suo cortile sghembo recuperava una forte simmetria interna espressa dall'incrocio a 90° dei percorsi nord-sud ed est-ovest.

Il disegno di Chatsworth, insomma, costituisce un documento prezioso della 'cultura' e dell'architettura veneta', non solo per se stesso, ma anche per le conseguenze che, pur restando sulla carta, provocò nel breve e nel lungo periodo, come rivela la cartografia successiva.

9. LA VEDUTA DEL 1611 E LE MOLTE PLANIMETRIE SUCCESSIVE

Nel 1611, mentre si discuteva sul progetto dello Scamozzi, a Vicenza veniva pubblicata una incisione del cartografo vicentino Jacopo Monticcolo³⁰ raffigurante la città ed il territorio di Vicenza in una proiezione assonometrica, però molto dilatata sul terreno, al fine d'aumentare la visibilità distinta di ogni edificio sulle strade ed i corsi d'acqua e presa da un punto di vista decisamente diverso da tutte le vedute precedenti che poneva l'antico decumano, cioè l'odierno Corso Palladio, sulla verticale.

Per la prima volta venne raffigurata la sistemazione della viabilità pedonale conducente al Santuario della Madonna di Monte Berico, che sanciva la rinuncia di Venezia a fortificare quell'altura conforme

³⁰ MAZZI, *Dal simbolo al immagine*, cit., doc. 156, p. 122.




FIG. 13. J. MONTICOLO, *Vicenza*, Biblioteca Bertoliana
 (da G. MAZZI, *Dal Simbolo all'immagine*,
 in *Andrea Palladio il testo, l'immagine, la città*, Milano, Electa, 1980, p. 122).

le proposte avanzate (1509) da Bartolomeo d'Alviano, evidenziando l'Arco trionfale alla romana eretto, nel 1596, dal Capitano militare veneziano Giacomo Bragadin, su un progetto che Palladio aveva elaborato nel 1576, mentre progettava l'aggiunta alla chiesa quattrocentesca dei frati Serviti, anch'essa raffigurata dal Monticolo, non più nei modi sommari della cosiddetta *Pianta Angelica* (1580).

L'incisione descriveva un ben articolato organismo ecclesiastico, distinguendo il corpo conventuale, nel quale, giova ricordare, campeggiava, fin dal 1571, la grande tela di Paolo Veronese, rappresentante il *Convito di San Gregorio Magno* che con la sua grandiosa ambientazione architettonica ispirata alle ville palladiane ma giocata su multipli livelli raccordati da scale balaustrate alludeva, implicitamente, alla salita processionale, anche se il tema era già apparso nelle *Nozze di Cana*, del 1563, dipinte per il refettorio di S. Giorgio Maggiore.

Le connessioni alle decisioni del 1611 sono confermate dal fatto che la salita al tempio della Madonna del Monte verrà ornata con portici e cappelle, nel 1614, da quel Natale Baragia che aveva ridotto a sole quattro arcate la facciata del nuovo Palazzo del podestà.

L'Autore, assumendo come punto di vista l'est, costruiva una planimetria dove l'antico 'decumano' (coincidente grosso modo con l'odierno Corso Palladio) tagliava in verticale l'intera città *infra muros* esaltandone la forma circolare con una mutazione notevole nell'interpretazione delle componenti simboliche della città murata.

La cattedrale, ad es., collocata al limite superiore della viabilità intestata sulla Piazza dei Signori, risultava espressa dall'alta abside cupolata, realizzata da Palladio, anziché dalla facciata goticheggiante a gradoni, troneggiante in tutte le altre vedute.

Per di più, raffigurando l'isolato governativo in termini assonometrici, il Monticolo portava in primo piano il Palazzo del podestà (n. 16) facendolo apparire una modesta appendice del Palazzo della Ragione (n. 18) emergente come una massa veramente poderosa con la sua copertura trasformata in una galleria ad arco reale, anziché acuto.

La dettagliata numerazione delle piazze centrali (9 - Signori; 10 - Biade; 11 - Vino; 12 - Erbe) consentiva al cartografo di far anche vedere come la Torre del Tormento fosse più staccata dai due Palazzi della Ragione e del Podestà di quanto si poteva supporre.

La spiegazione di tutto ciò risulta dal testo storico in cartiglio che recita:

Si bene dentro la caligine tenebrosa del Tempo – così dice – ognuno vede l'Antichità come si compiaccia di celarsi ai posteri... questa città... può dirsi molto più antica di Roma... onde poi fu dai gothi e dalli Longobardi signoreggiata... quindi poi sotto l'Imperatori Germani godè questa Città la libertà in forma di Repubblica quale durò fino a Federico secondo il quale... la saccheggiò e bruciò nel 1236 dal qual anno fino al 1259, fu tiranneggiata da Ezzelino, dopo del quale ha scorsa varia fortuna fino al 1509 e maggiormente fino al 1516, finalmente datasi spontaneamente sotto la Serenissima Signoria di Venetia, gode favoritamente li suoi amplii privilegi. Con licentia de Superiori.

Chiunque avesse compilato quel testo, spostando avanti di oltre un secolo (1516) la dedizione «spontanea» a Venezia (1404) intendeva far dimenticare le pesanti manifestazioni antiveneziane dei nobiluomini vicentini che avevano accolto calorosamente, nel 1509, l'imperatore Massimiliano I, mentre tentava di eliminare la Repubblica veneta, d'accordo col pontefice Giulio II (1503-1513) istigatore della Lega di Cambrai.

Questa veduta concludeva una sequenza d'immagini urbane, tutte in vario modo politicamente intenzionate, che acquistano significato in relazione ai *progetti*, verbali o disegnati, riguardanti le aree centrali e specialmente i palazzi governativi di Vicenza ed inaugurava una lunga serie di planimetrie catastali, tutte diverse l'una dall'altra, fino a quella rinvenuta da G. Mazzi all'Archivio di Stato di Venezia (Mazzi, *Dal simbolo all'immagine: xilografie e incisioni per la Vicenza del Cinquecento*, 1980) che rivelano come il progetto scamozziano, pur restando sulla carta, continuasse a turbare i sonni della pigra burocrazia vicentina.

10. I DISEGNI DELLO SCAMOZZI PER IL PALAZZO DEL PODESTÀ DI BERGAMO

Se l'inserimento d'un Leone di S. Marco *bellicoso* nel timpano del disegno di Chatsworth fu una delle cause dell'insuccesso di Scamozzi a Vicenza, pare utile analizzare i suoi disegni elaborati l'anno successivo per una situazione analoga, a Bergamo, a proposito della quale disponiamo d'informazioni maggiori di quelle disponibili nel caso di Vicenza.

In questo caso la sua chiamata era stata preceduta da conciliaboli fra diversi esponenti della cultura e della politica veneziana come il nunzio bergamasco a Venezia Gianbattista Agosti che, il 16 marzo 1611,

«richiesto di un parere, aveva scritto che Scamozzi era un uomo «che ha pensieri troppo singolari, ed amico di novità di modo che potrebbe metter garbuglio non solo in quello che si ha da fare, ma anche nel cominciato».

Tuttavia, poiché il Collegio dei deputati alla fabbrica bergamasca non aveva creduto al nunzio veneziano il 15 aprile, Scamozzi era giunto a Bergamo disposto, come sempre, ad affrontare decisamente il problema, e l'11 maggio 1611 in Consiglio comunale i disegni da lui presentati vennero definiti: «ben accomodati alli servitij e bisogni della città, perfetti et compiti e che renderanno molto ornamento alla città».

Il più seducente di questi disegni, ovviamente, era quello che Scamozzi chiamava «faccia principale del palazzo», cioè un foglio di carta lavorato a stilo, penna e acquerello con inchiostro bruno, di 490 × 734 mm, raffigurante il prospetto del Nuovo Palazzo del podestà, che si presentava con due piani ed un ammezzato, e nove arcate di portici terreni, di cui quella centrale era poco più larga, marcando l'asse di simmetria dell'edificio.

Le recenti analisi di questo disegno hanno evidenziato quali fossero gli elementi che, nel 1611, Scamozzi aveva sfruttato per ottenere l'entusiastico consenso del Consiglio comunale anche per merito d'un altro Contarini, com'egli precisava dicendo:

Mentre si ritrovammo a Bergamo chiamati allora, che l'illustrissimo Signor Giulio Contarini, era Podestà, e trattenuti molto onorevolmente dalla magnifica Comunità; per i disegni del Palazzo publico sopra la Piazza di quella Città, il quale tuttavia si va facendo; e per riformare la fabbrica del duomo, ambedue fabbriche di grandissima importanza, delle quali se ne parlerà altrove...

(*Idea*, p. I, l. III, cap. XI, p. 262)

L'interesse di questa faccenda bergamasca è molteplice, non solo perchè, come annotava acutamente Lionello Puppi,³¹ anche in questa occasione, Scamozzi incrociava il proprio operato, probabilmente, con quello del Palladio, ma soprattutto perchè rivela a quale livello di autocompiacimento e autoreferenzialità egli fosse arrivato in quegli ultimi anni.

Continuando il racconto della vicenda bergamasca, difatti, Scamozzi diceva:

³¹ PUPPI, *Andrea Palladio*, cit., p. 341, nota 73.

In quel tempo che con buona gratia, e larghe remunerazioni fummo ispediti dei disegni di Bergamo ... a Genova ... fummo ricercati del nostro parere sopra alcuni Disegni fatti assai sconciamente e senza garbo da quei Capimastri per una fabbrica di Casa Ravalschiera e poco dopo per via del Consule di Venetia, ci furono mandate le misure particolari del sito con molta istanza a doverne far Disegni.

(ivi, p. 264)

Sono parole che Scamozzi avrebbe potuto ripetere a proposito di tutte le sue vicende progettuali e di tutti i suoi Disegni pubblicati o non pubblicati nell'*Idea*, perchè riflettono le due costanti del suo comportamento ideologico e professionale, cioè l'alterigia dell'uomo *solitario* (L. Puppi, *La solitudine di Vincenzo Scamozzi nostro contemporaneo*, «Annali CISA», 15, 2003) ed il provvidenzialismo dell'uomo che, essendo nato benestante, di bell'aspetto e dotato di molto ingegno, concepisce la professione di architetto come attività correzionale nei confronti dei Moderni, cioè dei mediocri contemporanei, come precisava fin dall'esordio del suo trattato.

La vicenda progettuale di Bergamo, dunque, ebbe un esito lusinghiero per l'ormai anziano Scamozzi, tuttavia resta da capire come mai egli rinunciasse a pubblicare questi disegni nel trattato del 1615, nonostante la ricchezza delle *invenzioni* di cui erano testimonianza, mentre pubblicherà quelli, meno significativi, di Palazzo Fino.

Probabilmente, la sua reticenza dipese dal fatto ch'egli sapeva di aver elaborato un progetto *irrealizzabile* dato che, come rivela la planimetria, egli vi comprendeva aree di proprietari privati non espropriabili ed interferiva con le strutture della venerabile chiesa di S. Michele dell'Arco, considerata intoccabile dai devoti bergamaschi.

11. PALLADIO E LA 'CORTE' DEL PALAZZO DUCALE

Nelle sue perizie, Palladio si distingueva dagli altri ingegneri o protti chiamati a consulto dopo l'incendio, per il carattere *inventivo* piuttosto che *servizievole* del suo discorso.

La cosa è comprensibile perchè, nonostante avesse tentato nel 1554, di essere assunto come proto della Procuratia di S. Marco *de supra*, Palladio resterà sempre un *free lance*, stimato e ricercato, per le sue «*inventioni*» alternative alla *routine*, ed in tale prospettiva conviene leggere il testo della sua *scrittura* del gennaio 1578.

Dopo varie considerazioni sugli effetti del fuoco, per quanto riguarda le travature le pietre e «le calcine che sono il nervo delle fabbriche», Palladio giunge al discorso propositivo concernente la «provisione ch'io giudico necessaria che si faccia del tempo del fabricare et delle prigioni com'elle mi hanno imposto».³²

Ma, pur avendo parlato molto di colonne, capitelli e modiglioni, egli non propone una riforma dell'immagine *storica* del Palazzo e si concentra sull'idea che «sia rinnovato il muro di sopra che è arso e non a piombo et sopra vi sia posta la coperta et quelli ornamenti che conveniranno al resto dell'edificio».

Palladio, dunque, intendeva assicurare la *convenienza* di ogni parte al tutto cioè la *conservazione* del *monumento* in quanto *icona* storicizzata, ed è da capire cosa proponeva dicendo «di spesa ve potria andare nelle due facciate nelle quali andariano volti quattordici per banda Ducati... quarantadue mila».

Capire che significato avesse quel numero 14, associato alla parola *volti* che, a prima vista, sembra insensato, ma al suo tempo e rispetto alla committenza non doveva esserlo.

Se egli avesse basato il suo calcolo sui *volti* delle due facciate verso il Bacino e verso la Piazzetta, ammessa pure l'ambiguità della parola *volti* che potrebbe indicare sia le colonne sia le arcate, come si osserva anche in altre contabilità dell'epoca, quel numero risulta incomprensibile.

Allora come adesso, difatti, i moduli dei portici esterni erano di 17 arcate e 18 colonne verso il bacino, e di 18 arcate e 19 colonne verso la Piazzetta, perciò egli non parlava delle facciate *monumentali* trecentesche e quattrocentesche che John Ruskin (1819-1900), nella sua infatuazione per il Gotico considerava il *culmine*, ed insieme la *fine*, dell'architettura veneziana autentica, dopo le quali era cominciato il tradimento storico e la corruzione della *Renaissance*.

Comunque, ai nostri fini, conviene rileggere con attenzione la scrittura palladiana del 1578, dov'egli precisa di voler soddisfare a «Vostre Signorie Eccellentissime non solo per quanto concerne il poner il coperto sopra alla muraglia vecchia che è in piedi», ma anche a proposito delle *prigioni* che come noto, avevano costituito una delle cause del-

³² G. LORENZI, *Monumenti per servire alla storia del Palazzo Ducale di Venezia*, Venezia, 1868, doc. 851, pp. 423-427.

la debolezza delle muraglie, poiché erano stati i prigionieri de i *pozzi* al piano terra a scavarvi dei passaggi per evadere (Franzoi) la sua logica progettuale risulta improntata alla soluzione di tutt'altri problemi.

Ed, a ben vedere, emerge un analogia (ignorata finora) col testo pubblicato nei *Quattro Libri*, dove Palladio, presentando il suo progetto per il Palazzo della Ragione di Vicenza, assumeva a modello e riferimento il più antico e maestoso Salone di Padova.

Di queste Sale moderne una notabilissima n'è in Padova, Città illustre per l'antichità sua, e per lo studio celebre in tutto il mondo, nella quale ogni giorno si radunano i gentil huomini, e serve loro per una piazza coperta – scriveva nel 1570, aggiungendo – un'altra ve n'è in Vicenza, della quale solamente ho posto i disegni, perchè i portichi, ch'ella ha d'intorno, sono di mia inventione.

E, nel 1578 dirà:

Le prigioni con li suoi muri si possono levare commodamente mettendovi sotto altri pilastri conforme a quelli della facciata, et riducendo il luogo di sotto in una piazza coperta, che poi con una divisione di un muro per il lungo, si potria dar parte alla piazza di fuori per il negozio delle persone che vengono in corte et parte alla nobiltà che sta in detta Corte.

Palladio dunque, usava le stesse parole, nella grande Venezia e nella piccola Vicenza e non privilegiava le *facciate* bensì il concreto e differenziato utilizzo del Palazzo della Ragione e del Palazzo Ducale come *spazio aperto-chiuso, superiore-inferiore, popolare-aristocratico, pubblico-privato*.

Se consideriamo il facsimile ottocentesco della pianta terrena del Palazzo Ducale, del 1580, conservato alla Libreria Marciana, che attesta come la muraglia interna verso il cortile non era tutta porticata, ma in gran parte chiusa, si capisce che Andrea non proponeva la *sostituzione* delle facciate gotiche verso l'esterno, ma *inventava* una nuova e diversa immagine e tipologia di quel palazzo concepito come *corte* nel duplice senso di *cortile* e spazio della *nobiltà*.

Non si trattava di un gioco di parole, bensì d'un sapiente ragionamento sulla storia ed il significato civico della pluriforme e plurisegnica *macchina di governo* creata in Venezia a partire dall'alto Medioevo agganciando, con spregiudicate e sempre creative operazioni architettoniche, la cappella ducale di S. Marco al *palatium ducis* e le Sale delle diverse magistrature politiche fino alla strepitosa invenzione trecentesca della Sala del Maggior Consiglio.

E la proposta ch'egli fece risulta evidente osservando che, oggi, la corte del Palazzo Ducale, sul lato sud, corrispondente alla muraglia nord dell'enorme Sala del Maggior Consiglio risulta aperta, al livello terreno, da 13 *volti* portati da 14 grossissimi pilastri, esattamente come Palladio diceva nel 1578, cioè egli aveva *progettato*, ciò che il Manopola realizzerà all'inizio del Seicento.

Ma è molto difficile, oggi, valutare con precisione tutto l'importo delle mutazioni occorse dopo l'incendio del 1577, nonostante le preziose testimonianze della planimetria del 1580 e della veduta di Cesare Vecellio perché ci manca un prospetto di tutta la muraglia nord del Maggior Consiglio da terra alla linea di gronda che, a giudicare dalla pianta del pianoterra, doveva avere un solo accesso (*portego*) passante verso il molo, però importa osservare che le differenze fra i linguaggi e le sintassi tipologiche verificabili fra l'esterno e l'interno, fra le *facciate* sulle piazze e sulle vie d'acqua e quelle sul *cortile*, sono diventate la più efficace rappresentazione della storia, politica e religiosa di Venezia.

12. EPILOGO. TEMANZA VS GOETHE

Ma questa è ordinaria fortuna delli Professori delle bell'Arti che mentre vivono, non sono (colpa forse d'invidia) applauditi. Ora che lo Scamozzi passò, ancorché non compiuto è Universalmente lodata.

T. TEMANZA, *Vite dei più celebri architetti e scultori veneziani*,
Venezia, C. Palese, 1778, p. 460.

Non è possibile esprimere l'impressione che fa la Basilica del Palladio accanto a un antico edificio a somiglianza di castello con finestre irregolari sparse qua e là. Questo edificio nel progetto dell'architetto doveva certamente essere demolito.

J. W. VON GOETHE, *Viaggio in Italia*, Vicenza, 1786.

Alla distanza di pochi anni Temanza (1705-1789) e Goethe (1749-1632), confermavano la singolare ambiguità di questa vicenda formulavano giudizi opposti a proposito del mancato accoglimento del progetto scamozziano in Vicenza.

Il Temanza affermava di aver visto una nota scritta dallo Scamozzi che gli aveva fatto comprendere come l'architetto non avesse affatto partecipato ad un concorso riguardante il restauro del Palazzo del Podestà di Vicenza ma avesse progettato di riformare completamente l'isolato in Piazza dei Signori perchè i *Signori* di Vicenza, rendendosi




FIG. 14. *Palazzo Ducale di Venezia*,
 facciata sud sul bacino e facciata nord sulla corte particolari
 delle zone centrali contrapposte (da *Piazza San Marco*, cit., figg. 11 e 13).

conto «di non avere un'opera pubblica di un cittadino di tanto grado pensarono rimurare da fondamenti l'antico Palazzo Pretorio».

Egli concludeva il suo racconto dicendo che Scamozzi non aveva realizzato l'opera «forse per l'invidia» altrui, dimostrando di vedere l'intero episodio nell'ottica romantica, come l'esito d'un conflitto fra l'Accademia veneziana e quella vicentina.

La pianta – scriveva il Temanza – è di figura quadrata, la facciata principale – risponde – sulla piazza delle Biade a Levante, e quella di dietro, parte si appoggia al Palazzo della Ragione e parte guarda sulla Piazza della frutta... si distende lungo la strada maestra, e quella a sinistra compie il quadrato sulla Piazza maggiore. Nel mezzo vi doveva essere un cortile con quattro Portici, e quattro entrate in croce. L'elevazione del primo piano è Dorico ed aveva a rispondere perfettamente a quello della vicina Basilica (opera egregia del Palladio) il secondo Ionico, con archi e finestre fra gli intercolonne.

Si è detto che il Temanza conosceva il disegno D 557, conservato a Vicenza, che però raffigura un cortile trapezoidale, non quadrato, per cui è probabile che dicendo «La pianta è di figura quadrata», incrociasse informazioni fornite dal disegno D 42, che mostra il palazzo alto solo due piani e con cortile quadrato, ai passi dell'*Idea* in cui Scamozzi dichiarava di voler realizzare un'*insula* all'«uso degli antichi».

Tuttavia, la precisa espressione «rispondere perfettamente alla vicina Basilica» fa capire che nemmeno uno studioso *scientifico* come lui, aveva compreso il significato di questa vicenda, a differenza di Goethe che, con lucidità inesorabile, dichiarava inammissibile l'accostamento delle due fabbriche.

CELIBATO E SESSUALITÀ DEGLI ECCLESIASTICI NELLA VENEZIA DEL SEICENTO*

MICHELA MIRAVAL

IL processo di affermazione del cristianesimo fu piuttosto lungo e alquanto complesso per le tante questioni dottrinarie che nel corso del tempo affioravano a cui bisognava dare delle risposte. Non solo la parola del Salvatore poteva essere mal interpretata, ma soprattutto pesavano le preesistenti concezioni filosofiche nate nella Grecia antica, il paganesimo e la tradizione giudaica. Durante il periodo ellenistico in molti luoghi si erano diffuse concezioni spiritualistiche; in particolare lo stoicismo e il neoplatonismo avevano dato un forte impulso all'ascesi.¹ Appellandosi ad una concezione dualistica del mondo e dell'uomo alcuni eremiti assegnarono un valore negativo alla sessualità contrapponendola alla sfera spirituale, ritenendo così lo stesso esercizio sessuale atto degradante. L'uomo per conseguire il proprio perfezionamento e per conquistare una più elevata sapienza doveva avere un pieno dominio su di sé, sulle proprie passioni. Quell'*enkrateia* o temperanza esaltata nell'etica greca, quale ideale di perfezione umana, degenerò nel tempo, perché assunse in ambito cristiano presso alcuni circoli la veste del rigore assoluto.² I cosiddetti encratiti³ del

* ABBREVIAZIONI:

ADV = Archivio Diocesano di Vittorio Veneto

ASVE = Archivio di Stato di Venezia

¹ A. FRANZEN, *Celibato e matrimonio dei preti nelle dispute del secolo XVI*, Roma, Edizioni Paoline, 1971, pp. 16-17.

² Origene, gnostico alessandrino, improntò la sua vita ad un tale rigido ascetismo da interpretare in modo estremista l'esortazione evangelica alla castità al punto di decidere di evitarsi. Per tale atto il vescovo di Alessandria Demetrio gli vietò di accedere al sacerdozio e lo scomunicò, ma Origene disubbidendo si fece ordinare sacerdote a Cesarea. M. CRAVERI, *L'eresia. Dagli gnostici a Lefebvre, il lato oscuro del cristianesimo*, Milano, Mondadori, 1996, p. 23.

³ L'assiro Taziano, convertito al cristianesimo da Giustino martire, quando ritornò in Mesopotamia fondò una setta, chiamata degli encratiti per la regola di assoluta castità e semplicità di vita seguita dai suoi membri, con abolizione anche della carne e del vino: CRAVERI, *L'eresia*, cit., p. 17.

II e III sec., che saranno perseguitati quali eretici dagli stessi cristiani, ritenevano il mantenimento della verginità un obbligo per il «vero cristiano».⁴

A contrastare queste eresie dualistico-rigoriste, c'era la tradizione giudaica che da sempre aveva esaltato la procreazione; l'uomo era tenuto a mettere in pratica il comando «Crescete e moltiplicatevi e riempite la terra» (*Gen.*, 1, 28).⁵ I cristiani lottavano contro gli encratiti; il matrimonio era realtà dominante non solo nel popolo, ma anche nel clero, poiché era consentito ai vescovi. Una testimonianza siriana della *Didascalia degli apostoli* della seconda metà del III sec. supposeva che il matrimonio fosse una situazione normale dell'episcopato:

Ecco, scrive l'autore, come deve essere il vescovo: un uomo che ha avuto una sola donna, che ha ben governato la casa sua. Così, quando riceverà l'imposizione delle mani per assumere la carica dell'episcopato, sia esaminato per vedere se è casto, se sua moglie è credente e casta, se i suoi figli sono cresciuti nel timore di Dio, se li ha corretti e istruiti, se i suoi servi lo temono e lo rispettano, e se tutti gli obbediscono.⁶

Dal vescovo si esigeva fedeltà e castità, intesa quest'ultima come purezza dell'animo e non come 'castità perfetta', che nel corso del tempo avrebbe scatenato lotte all'interno del mondo dei chierici. La 'castità perfetta' divenne in seguito sinonimo di verginità e di continenza, anche se tale modello di vita originariamente non era stato assunto in funzione del servizio pastorale, ma dai circoli montanisti, gnostici ed encratiti. Per lungo tempo i cristiani continuarono a discutere sull'esercizio della sessualità all'interno della distinzione puro – impuro pervenendo infine a porre dei limiti al ministro del sacro. Con il Concilio spagnolo di Elvira, nel IV sec., s'introdusse una prima regolamentazione nella vita dei chierici: erano tenuti ad astenersi dalle loro spose, a non avere più figli, e chi non osservava la legge era destituito dalle sue funzioni.

Tale concezione della castità, vista come protettrice della purezza del corpo che ospitava l'anima era più forte in Occidente che in

⁴ *Enciclopedia Cattolica*, Città del Vaticano, Firenze, Sansoni, 1948-1954, vol. IV, p. 1270.

⁵ U. RADICE, *Matrimonio o Celibato? "Non tutti comprendono questo discorso..."* (Mt 19,11), S. Pietro in Cariano (VR), Gabrielli Editori, 2003, p. 43.

⁶ J. P. AUDET, *Matrimonio e celibato nel servizio pastorale delle chiese*, Brescia, Queriniana, 1966, p. 38.

Oriente ed infatti gli esiti furono alquanto diversi. In Oriente il Concilio Trullano (692) impose il celibato ai vescovi e permise il matrimonio a preti, diaconi e suddiaconi prima dell'ordinazione, mentre chi riceveva gli ordini nel celibato vi restava legato.⁷ Invece i grandi padri della tradizione patristica e i teologi posteriori per sostenere la disciplina del celibato in termini più rigorosi si affidarono alla scrittura dell'evangelista Matteo (19, 12). Gesù aveva presentato l'idea di purezza e di continenza come virtù superiore, riservata a coloro che «la possono capire».⁸ Per s. Paolo (1 *Cor.*, 7) la verginità era comunque un consiglio, non un ordine. L'apostolo esaltava il celibato come carisma del «servizio indiviso» fino all'immolazione di sé. Ma nonostante la legislazione fosse stata chiara nei diversi concili e sempre più restrittiva in materia disciplinare, non ne era facile l'osservanza; le resistenze secondo alcune testimonianze venivano dai vescovi. Ed era Roma sul finire del primo millennio ad offrire lo spettacolo del concubinato e del matrimonio che tendeva a divenire lo stato normale del clero.⁹ Contro tale decadenza intervennero con forza i papi riformatori dell'XI sec.; soprattutto Gregorio VII nel sinodo quaresimale del 1074 decretò contro la simonia, il nicolaismo e la clerogamia.¹⁰ Sentenziando nel suo famoso *Dictatus Papae* il primato del Romano Pontefice e l'evidente superiorità della potestà sacerdotale sul potere regale, lottò contro l'investitura laicale dei vescovi ed abati. Le istituzioni religiose si erano progressivamente impoverite, provocando anche una caduta della morale e della disciplina. Le principali cause di tale situazione erano legate, secondo alcuni riformatori, alle proprietà e alle rendite ecclesiastiche godute dai signori laici.¹¹ Fu proprio sotto il pontificato di Gregorio VII che la Chiesa romana si riorganizzò con l'avvio «dell'affermazione del potere papale come potere totale».¹² Que-

⁷ S. CAVALLOTTO, L. MEZZADRI, *Dizionario dell'età delle riforme (1492-1622)*, Roma, Città Nuova, 2006, p. 128.

⁸ FRANZEN, *Celibato e matrimonio dei preti nelle dispute del secolo XVI*, cit., p. 9.

⁹ *Enciclopedia Cattolica*, cit., p. 1263.

¹⁰ Stroncare la simonia significava sottrarre le investiture dei vescovi-conti agli imperatori e ai grandi feudatari e ricondurle alla giurisdizione della Chiesa; stroncare il nicolaismo significava evitare che i feudi ecclesiastici divenissero ereditari e riportarli nel «patrimonio di San Pietro» (CRAVERI, *L'eresia*, cit., p. 100).

¹¹ *Storia del Cristianesimo*, Roma, Borla Città Nuova, 1997, p. 100.

¹² Paolo Sarpi nel seguire l'evoluzione della Chiesa cristiana d'Occidente retrodatava di parecchio l'inizio di quella «deformazione» culminata a Trento, ritrovandone i primi e de-

sta nuova struttura economica della chiesa romana fondata sui 'benefici' provocò nel lungo periodo gravi difficoltà interne. Il progressivo incremento del beneficio ecclesiastico nei secc. XIV e XV produsse un forte aumento del clero, legato però a «una vera e propria caccia alle prebende».¹³ Si aprì perciò una maggiore divaricazione fra alto e basso clero, che per diversi e forse opposti motivi faticava a mantenere un comportamento decoroso e dignitoso; la conseguenza fu una profonda decadenza.

Con l'aprirsi del Cinquecento gli attacchi alla Chiesa romana non tardarono a farsi sentire. Lutero, negli anni del cambiamento rivoluzionario (1519-1522) partendo dai nuovi principi della «sola fede» e della «sola Scrittura» si espresse con toni piuttosto forti in un suo scritto: «Il papato proibendo il matrimonio al clero non va solo contro la figura¹⁴ ma anche contro Dio, contro la giustizia, contro la ragione e la natura; il papa agisce di propria testa, senza necessità e motivo, e crea così fra i cristiani molti fornicatori, molti peccatori e una coscienza tormentata». Il teologo tedesco affermò anche che i voti di ubbidienza, castità e povertà erano da osservarsi liberamente fino alla morte secondo la regola di s. Agostino, ma qualora ne fosse stata possibile la loro osservanza.

Melantone nei suoi *Loci Theologici* del 1521 pur non rigettando il celibato in sé, lo riteneva libera scelta e sottolineava che «il vangelo non conosce la schiavitù del voto». Zwingli evidenziò l'aspetto economico-sociale della questione accusando direttamente il vescovo di Costanza di riscuotere ogni anno somme ingenti. La Chiesa infatti proibiva il concubinato, colpendo i trasgressori con gravi pene pecuniarie, ma se erano disposti a pagare li tollerava. Neppure Erasmo concordava con l'obbligo della castità, poiché lo riteneva un imperativo che proiettato su larga scala diventava «stimolo all'impudicizia e consigliere di libidine».¹⁵ Lo stesso umanista di Rotterdam auspicava un cristianesimo di libertà e spontaneità e ricordava che gli apostoli non erano

cisivi anni nelle fratture dell'XI sec. tra Chiesa d'Occidente e Chiese d'Oriente e nell'avvio con papa Gregorio VII dell'affermazione del potere papale: A. PROSPERI, *Il Concilio di Trento: una introduzione storica*, Torino, Einaudi, 2001, p. 173.

¹³ FRANZEN, *Celibato e matrimonio dei preti nelle dispute del secolo XVI*, cit., p. 35.

¹⁴ La figura di cui parla Lutero è riferita ad Aronne nell'Antico Testamento.

¹⁵ S. SEIDEL MENCHI, *Erasmo in Italia 1520-1580*, Torino, Bollati Boringhieri, 1987, p. 186.

vincolati né al celibato, né a un certo abbigliamento e né a seguire determinate regole come invece lo erano i monaci del suo tempo. A queste voci dissenzienti le gerarchie ecclesiastiche risposero e con la scomunica e con la condanna delle relative opere e trascorsi due decenni aprirono il Concilio di Trento (1545). I decreti tridentini si espressero chiaramente in materia sessuale: estesero il voto di castità a tutto il clero. Emanare la norma era il primo passo, ma era necessario controllarne l'applicazione per 'riordinare' la vita del religioso. Organizzare e muovere un apparato di controllo capillare su questo terreno non fu impresa facile, anche se la rinascita dell'Inquisizione dette un valido apporto al sistema di repressione e di coercizione. In sede conciliare anche la vita del fedele nelle sue modalità fu a lungo discussa e i padri fissarono nuove norme riguardo il quotidiano con le sue feste e i suoi riti: balli, giochi e Carnevale andavano controllati e regolamentati. Anche lo spazio sacro della chiesa fu rivisto; si concepì un tramezzo di separazione fra gli uomini e le donne.¹⁶

Queste misure preventive e molte altre erano finalizzate al raggiungimento di un comportamento decoroso e dignitoso per un buon cristiano. Si legiferò in materia sacramentale e si richiese al parroco l'annotazione degli atti, nascita, matrimonio e morte, in un apposito registro. Questi riti pagani di passaggio avevano assunto una veste sacrale e richiedevano in quanto tali la presenza di un ministro del sacro, che non doveva nel modo più assoluto manifestare debolezze incorrendo nella trasgressione. Il progetto di vita richiedeva di perseguire la via della perfezione con l'esercizio di virtù come la castità.¹⁷ Mantenersi casti lungo il cammino spirituale non era facile e nonostante la Chiesa romana con l'aiuto della macchina inquisitoriale avesse avvia-

¹⁶ Nell'introdurre questa separazione si distinsero per zelo i vescovi Giberti e Borromeo: W. DE BOER, *La conquista dell'anima. Fede, disciplina e ordine pubblico nella Milano della Controriforma*, Torino, Einaudi, 2004, p. 111. Anche nelle visite pastorali del primo Seicento i vescovi della diocesi di Ceneda ordinarono ai parroci di provvedere con pareti, in genere di legno, alla separazione fra uomini e donne all'interno della chiesa: ADVV: b. 34, Atti di visite pastorali. Mentre le pareti divisorie nel corso del tempo scomparvero, si mantenne nelle chiese di paese del Veneto fino agli anni sessanta del Novecento la separazione fra uomini e donne durante le funzioni religiose.

¹⁷ La virtù della castità andava esercitata fino alla misoginia, ad es. figurandosi le donne come «horribilissimi mostri, i quali hanno un becco di corvo che prima ci levano gli occhi, poi il cervello» (O. NICCOLI, *La vita religiosa nell'Italia moderna. Secoli XV-XVIII*, Roma, Carocci, 2002, p. 132).

to da tempo un severo disciplinamento¹⁸ ancora nel Seicento il dissenso e la trasgressione erano presenti, tanto da provocare gravi lacerazioni in seno alla cattolicità. Sappiamo dalla lettura di alcuni documenti¹⁹ che il teologo francescano Michelangelo Fardella secondo la denuncia al Sant'Uffizio di don Filippo Caminetti avrebbe sostenuto essere alcuni dogmi ereticali e la castità contraria «alle leggi di natura, esser voto di cosa illecita e mala...».²⁰ Ed anche il teologo carmelitano Elia Borghi fu accusato dal suo priore Nicola di aver detto «che il voto della castità de religiosi non tiene, essendo superior alle forze humane...».²¹ Il reato che l'Inquisizione da tempo perseguiva era quello di *sollicitatio ad turpia* e direttamente coinvolto era il ministro del sacro, in veste di confessore.²² Il sacerdote amministrava il sacramento chiuso nel confessionale²³ e talvolta poteva accadere che il rapporto confidenziale creatosi con la penitente inducesse in tentazione facen-

¹⁸ Di disciplinamento sociale, collegato a confessionalizzazione e a modernizzazione si parla negli ultimi decenni in ambito storiografico per comprendere la storia europea della prima età moderna. I tre concetti concepiti come idee-guida sono considerati strettamente connessi tra loro e forse come aspetti diversi di un'unica cosa (W. REINHARD, *Disciplinamento sociale, confessionalizzazione, modernizzazione. Un discorso storiografico*, in *Disciplina dell'anima, disciplina del corpo e disciplina della società tra medioevo ed età moderna*, Bologna, il Mulino, 2004, p. 101).

¹⁹ L'articolo nasce dallo sviluppo della mia tesi di Laurea "Questa è vita da godersi!" *Sollicitatio ad turpia nella Venezia del Seicento*, Università degli Studi di Venezia, Facoltà di Lettere e Filosofia, rel. prof. G. Politi, a.a. 2004-2005.

²⁰ ASve: Sant'Uffizio, b. 125, processo contro Michelangelo Fardella, deposizione di don Filippo Caminetti del 28 apr. 1689.

²¹ Ivi, b. 125, processo contro fra' Elia Borghi, deposizione di Nicola Zanolini del 21 gen. 1687.

²² A decidere di sottoporre questo reato alla giurisdizione dell'Inquisizione, in quanto negazione ereticale della confessione fu il papa Paolo IV in seguito alla richiesta dell'arcivescovo di Granada Pedro Guerrero. Il caso era stato sollevato da un gesuita della stessa città: nella Quaresima del 1558 aveva saputo da una sua penitente che era stata insidiata dal confessore e gli aveva consigliato di denunciarlo: PROSPERI, *Il Concilio di Trento: una introduzione storica*, cit., p. 131.

²³ Il vescovo di Verona Gian Matteo Giberti, probabilmente a conoscenza di alcuni fatti incresciosi di complicità sessuale, aveva elaborato una prima forma di separazione. Le sue *Constitutiones* del 1542 avevano stabilito che, in tutte le confessioni delle donne, «fra [il confessore] e la donna sia interposto un pannello con una finestrella a cui è connessa una grata o lamina perforata: chiameremo questo pannello un *confessorium*»: DE BOER, *La conquista dell'anima*, cit., p. 96. Più tardi Carlo Borromeo, avvalendosi della collaborazione di Niccolò Ormaneto, concepì un vero e proprio confessionale perfezionandolo come arredo della chiesa completo di ogni sua parte: C. BORROMEO, *Acta ecclesiae mediolanensis*, a cura di F. Borromeo, vol. II, Milano, 1843-1846, p. 230.

do cadere nel peccato. Familiarità e desiderio riaffioravano fino a sfociare in comportamenti inopportuni soprattutto per un ministro del sacro. Il peccato commesso durante la confessione si configurava come reato di *sollicitatio* divenendo negazione ereticale del sacramento stesso; il foro interno della coscienza era pertanto subordinato al tribunale del foro esterno.²⁴ Anche il domenicano fra Michele Zanardi asseriva che il peccato sessuale non era che una burla, uno scherzo perché «comandava Iddio che l'omo andasse con la donna».²⁵ L'interpretazione delle Sacre Scritture e la ridefinizione dei dogmi erano oggetto di discussione e a sollevare un acceso dibattito erano gli esponenti dell'alta cultura cattolica. Fardella, maestro di teologia, era anche famoso scrittore e filosofo-matematico; Borghi, teologo e predicatore aveva viaggiato e letto molto, in particolare le opere di Calvino; Zanardi, teologo agostiniano, gran predicatore si era occupato di questioni di logica, fisica, matematica e metafisica allargando il campo fino alla filosofia naturale e divina.

I conciliari del Tridentino non si limitarono a imporre, in materia sessuale, restrizioni al clero, ma estesero il controllo al mondo dei fedeli dettando regole comportamentali. Il parroco era la figura più interessata e direttamente coinvolta nella formazione cristiana dei suoi fedeli, che andavano sollecitati a partecipare ai riti religiosi, a seguire il vespro e a prestare ascolto ai sermoni. Inoltre i parrocchiani, convinti della validità della dottrina cristiana, dovevano spingere i propri figli a seguire quell'insegnamento.²⁶ Ai fedeli spettava anche l'assolvimento dell'obbligo annuale della confessione e della comunione, e gli

²⁴ Il reato di *sollicitatio*, dopo il 1622 spettò di competenza al Sant'Uffizio, non più ai vescovi e ai prelati, anche se Venezia di fatto concesse all'Inquisizione di perseguire il delitto a partire dal 1654.

²⁵ ASve: Sant'Uffizio, b. 81, processo contro fra Michele Zanardi, deposizione di Marietta del 14 feb. 1624. c. 6v.

²⁶ Nei paesi i bambini, soprattutto in estate, erano impegnati nei lavori dei campi e quindi non avevano tempo di seguire le lezioni della dottrina cristiana. Diversi parroci si lamentavano dell'assenza dei figlioli, perciò rimanevano loro quali unici momenti di insegnamento la messa e il vespro della domenica. Il curato della chiesa di Chiarano, nella visita del 5 ottobre 1627 dichiarava al vescovo Marco Giustiniani a proposito dello *status animarum*: «...circa l'amministrazione de sacramenti vi osservo in tutto il ritual Romano. Faccio sermoni all'altar le domeniche e insegno dopo il vespero all'altare il pater noster, l'ave Maria, il credo, li dieci comandamenti, li sette peccati mortali non vedendo altro modo di poter insegnar la dottrina perché non è possibile di far venir li putti ad impararla.» (ADV: b. 34, Atti di visite pastorali).

inosservanti andavano annotati dal parroco nella lista degli «inconfessi».²⁷ Parroco e confessore, che molto spesso nei paesi di campagna coincidevano, erano direttamente interessati al disciplinamento; il fedele, inginocchiato, si confessava e in quell'atto di prostrazione era pronto a ricevere le penitenze. Ma quel rapporto confidenziale tra confessore e penitente poteva dar luogo ad atti trasgressivi. Tra le diverse fonti, i processi del Sant'Uffizio sono quelli che ci permettono di meglio conoscere, se pur entro certi limiti, la società veneziana del tempo, le relazioni intercorrenti tra i ceti e più specificatamente quelle tra l'ecclesiastico e il fedele.

Il sacerdote Gasparo Colombina nell'aprile 1643 dovette per l'appunto giustificare all'inquisitore veneziano le insolite penitenze che aveva assegnato alle fedeli.²⁸ Don Gasparo, chiedendo perdono per aver peccato sessualmente e abusato del sacramento della confessione, spiegò perché era ricorso alla disciplina e cosa intendeva per mortificazione.

Noi oggi per disciplina intendiamo un insegnamento comprendente una serie di norme che regolano il comportamento di un individuo. In passato, nel latino medievale di Salimbene, *disciplinam dare*, era punire con la flagellazione e per altri autori di età moderna continuava a significare percuotersi o battersi con il flagello. Così commentava Cesare Ripa nel primo Seicento l'allegoria della castità:

Donna bella, d'honesta faccia, nella destra mano terrà una sferza alzata in atto di battersi, e un Cupido con gl'occhi bendati gli stia sotto i piedi, e sarà vestita di lungo, come una Vergine Vestale, e cinta nel mezzo d'una fascia come hoggi in Roma usano le vedove sopra la quale vi sia scritto il detto di s. Paolo: *Castigo corpus meum*.²⁹

²⁷ Dagli atti delle visite pastorali di Leonardo Mocenigo, vescovo della diocesi di Ceneda dal 1599 al 1623, risulta quale provvedimento per gli «inconfessi» l'interdizione dall'ingresso in chiesa. I motivi addotti per cui i fedeli non si confessavano erano legati a sentimenti di inimicizia, a convivenze con meretrici o comunque illegittime. La confessione li avrebbe obbligati alla riconciliazione e al cambiamento di vita: ADVV: b. 34, Atti di visite pastorali. Il sistema borromaico di individuazione degli 'inconfessi' nella diocesi milanese era basato sulla residenza. Pur essendo rigorosamente organizzato, tale sistema era eluso da una categoria di persone: gli itineranti: DE BOER, *La conquista dell'anima*, cit., p. 189.

²⁸ ASve: *Sant'Uffizio*, b. 98, processo contro don Gasparo Colombina del 5 apr. 1643.

²⁹ C. RIPA, *Iconologia*, Milano, TEA Arte, 1992, p. 50. La seconda edizione di *Iconologia*, che apparve a Roma nel 1605, era illustrata con figure in gran parte derivate da Giuseppe Cesari, detto il Cavalier d'Arpino (M. FOUCAULT, *L'uso dei piaceri. Storia della sessualità 2*, Milano, Feltrinelli, 2002, p. 25). Altro valore rivestiva la castità nel mondo dell'antica Grecia:

Il termine 'mortificare', invece, ci rimanda a Tertulliano³⁰ e letteralmente significava 'far morire, dare la morte'. Nel basso Medioevo oggetto di mortificazione divenne il corpo: l'individuo doveva vergognarsi di sé, reprimere i propri impulsi sessuali e sottoporsi a una pratica di penitenze corporee.

Don Gasparo confermò di aver utilizzato quella pratica di origine medievale, ma alla luce del suo comportamento risultarono poco credibili le motivazioni addotte. La sua comparizione era stata preceduta dalla denuncia di una certa suor Angela, pervenuta al Sant'Uffizio di Padova, dove don Gasparo confessava. La suora lo aveva accusato esplicitamente: don Gasparo le aveva insegnato di «lambere le parti pudendi ad una sua compagna», aveva voluto vederle in confessionale il seno e «li pezzi di mestruai».³¹

Il sacerdote ammise che c'era una parte di verità in quelle parole e comunque decise di raccontare come si erano svolti i fatti. Essendosi ammalata suor Angela, sua penitente, era andato a trovarla e dopo averle tolto le coperte ed averla in parte denudata le aveva sputato sulla «natura», pizzicandole anche varie parti del corpo. A suor Giovanna, compagna di stanza di suor Angela aveva dato un pugno nella spalla e l'aveva percossa con la «disciplina»; inoltre suor Angela su ordine di don Gasparo aveva tagliato i peli della «natura» a suor Giovanna. Il sacerdote sosteneva che quegli esercizi richiesti ad «anime pure» erano mortificazioni. Anche alle figlie «vergini» di un tal Francesco Gatti, Antonia, Bianca, Giustina e Bortola aveva imposto simili pratiche. Si ricordava anche di aver dato quattro soldi ad un bambino perché comprasse della terra di «ombra»; sarebbe servita a tingere le parti «vergognose» delle sorelle, così quando a casa loro le avrebbe viste mezze nude, non avrebbe patito alcuna tentazione. A Bianca, mentre

per alcuni quella virtù era il segno visibile della padronanza che gli atleti esercitavano su se stessi e sulle loro voglie in modo da rinunciare al piacere sessuale. Per altri questa astinenza era legata a una forma di saggezza che li metteva direttamente in contatto con qualche elemento superiore alla natura umana e che dava loro accesso all'essenza stessa della verità.

³⁰ Tertulliano per il suo eccessivo rigore morale e per alcune sue opinioni finirà per essere ascritto tra gli eretici. Alle donne egli negava l'esistenza di un'anima, le voleva vestite di sacco, col viso coperto e proibiva loro l'uso dell'ornamento e del trucco.

³¹ ASVE: *Sant'Uffizio*, b. 98, processo contro don Gasparo Colombina, costituito del 5 apr. 1643.

la confessava, il religioso aveva ordinato di trovare delle ortiche che con delle «funicelle» sarebbero state utilizzate per «disciplinare» i corpi. Antonia e Bianca erano state preavvertite in confessionale da don Gasparo di una sua visita; il sacerdote, a casa loro, le avrebbe denudate e poi sculacciate per la superbia³² che avevano avuto quand'erano giovani fanciulle. La mortificazione femminile prevedeva anche che il volto fosse «forbito con li pezze di mestruï» perché averlo abbellito comportava vanità.

Il religioso, quasi a voler sottolineare la sua umana fragilità, riportò quanto era accaduto in casa a Giustina. La giovane, ammalata, desiderosa di confessarsi, aveva chiamato don Gasparo che, durante l'atto sacramentale, le aveva fatto alzare la camicia e in quel momento si era eccitato, ma il desiderio impuro non aveva avuto seguito. Il sacerdote ammise inoltre che esprimere in confessionale il suo amore alle penitenti era un «diletto». Era anche successo che una sua «figliola spirituale», una certa Angela, particolarmente affezionata lo avesse corrisposto; lei stessa lo aveva invitato nella sua casa ed avevano avuto rapporti sessuali. Don Gasparo si giustificava per non essersi presentato subito al Sant'Uffizio, ma riteneva fosse sufficiente rivelare al suo confessore i propri «mancamenti». Ammesso che don Gasparo dicesse la verità con questa dichiarazione conclusiva, come avrebbe potuto il confessore assolverlo senza imporgli l'immediata autodenuncia? Quel peccato di eresia rientrava nei casi riservati episcopali e papali e il clero regolare non godeva più da tempo di taluni privilegi, in particolare in materia assolutoria. Quindi la giustificazione di don Gasparo a quei tempi era poco credibile; l'ampia diffusione dei manuali³³ per

³² La condanna di superbia, invidia, ira, avarizia, gola, accidia e lussuria costituì, durante quasi tutto il Medioevo, il sistema morale predicato nella cristianità occidentale: J. Bossy, *Dalla comunità all'individuo. Per una storia sociale dei sacramenti nell'Europa moderna*, Torino, Biblioteca Einaudi, 1998, p. 87.

³³ L'introduzione della stampa incentivò notevolmente la redazione di manuali per confessori, in latino e in lingua volgare, per facilitarne l'uso da parte di un clero curato ignorante presente in diverse realtà. Manuali tra i più famosi, con testo latino e volgare, furono quelli di Antonino Pierozzi, frate Predicatore, arcivescovo di Firenze a metà Quattrocento. I numerosi sinodi cinquecenteschi in Italia e Oltralpe raccomandarono l'adozione del confessionale antoniniano, che divenne in seguito un vero e proprio modello per gli autori di opere analoghe. In sede conciliare, a Trento, per assicurare un'adeguata formazione ai confessori si suggerì di fare ricorso al confessionale *Defecerunt* di Sant'Antonino e al *Liber sacerdotalis* di un altro domenicano, Alberto da Castello. Altro testo, a larga diffusione internazionale, fu il *Manuale de' confessori et penitenti* del frate agostiniano Martin de Az-

confessori permise loro una specifica preparazione tale da non lasciar spazio alla libera interpretazione in materia penitenziale.

Dimostrava invece di conoscere bene i decreti tridentini il cappellano della chiesa parrocchiale di S. Martino di Burano Giuseppe Bertolozzi³⁴ quando parlava a Tomaella in confessionale. La giovane buranese, durante la confessione, era stata invitata a casa dal prete; motivo ufficiale della visita sarebbe stato quello di prendere l'acqua dal pozzo. Invece i due, appartati in camera, durante il periodo quaresimale avevano peccato sessualmente e ciò si era ripetuto più volte. Il sacerdote la tranquillizzava dicendole che poteva assolverla da tutto e che avrebbe ricevuto la comunione. Noi non sappiamo quanto le parole di Bertolozzi quietassero la coscienza di Tomaella; certo è che il sacerdote, contrariamente a quanto aveva sostenuto Lutero, poteva amministrare anche in peccato mortale il sacramento. In sede conciliare a Trento i padri avevano ben definito il concetto di sacramento contro quello luterano introducendo parecchi canoni. Avevano deciso che i sacramenti fossero sette, che non servissero solamente a stimolare la fede, che contenessero la grazia e che operassero in virtù del loro compimento (*ex opere operato*).³⁵ Questa espressione intendeva chiarire che «il sacramento è operante anche se colui che lo amministra non è in stato di grazia, sempreché egli pronuncii tutte le parole e compia tutti gli atti essenziali per il sacramento stesso».³⁶

Le lunghe discussioni teologiche e l'introduzione dei canoni nel Concilio tridentino intendevano mettere al riparo la Chiesa romana dalle nuove chiese riformate; era molto importante sostenere la figura del sacerdote celibe, perché solo così avrebbe potuto dedicarsi totalmente a Dio. L'ecclesiastico libero, non vincolato ai doveri familia-

pilcueta, noto come il Navarro; il manuale apparve per la prima volta in italiano nel 1564 e in latino nel 1573: R. RUSCONI, *L'ordine dei peccati. La confessione tra Medioevo ed età moderna*, Bologna, il Mulino, 2002, pp. 220-222, 305, 328.

³⁴ Asve: *Sant'Uffizio*, b. 74, processo contro Giuseppe Bertolozzi, costituito del 5 nov. 1620.

³⁵ Il canone *ex opere operato* fu inserito nei decreti tridentini grazie al francescano Bionto, ma la questione era già stata affrontata da lungo tempo. Ne aveva discusso fra i montanisti Tertulliano a proposito della reiterazione di alcuni sacramenti; più tardi nei secc. IV-V ai donatisti, che avevano messo in dubbio la validità dei sacramenti amministrati da un ministro eretico, replicò Agostino d'Ipbona sottolineando che l'atto del ministro è un atto di Cristo, che agisce per mezzo della sua Chiesa: Corso di teologia sacramentaria (22 ott. 2007), Venezia, Istituto Studi Ecumenici «S. Bernardino».

³⁶ H. JEDIN, *Storia del concilio di Trento*, vol. II, Brescia, Morcelliana, 1974, p. 449.

ri, avrebbe potuto spostarsi facilmente ove si richiedesse il suo servizio. Ma le gerarchie ecclesiastiche erano comunque ben consapevoli delle difficoltà e delle lacerazioni a cui andavano incontro. La sessualità, con le sue pulsioni, divenne un'ossessione per il ceto ecclesiastico cattolico; le tentazioni della 'carne', che tormentavano gli animi, erano impure e andavano combattute in quanto manifestazioni del diavolo. Chi sceglieva la vita monacale era tenuto all'osservanza di regole rigorose, che inserite in un percorso ascetico di formazione esigevano una continua prassi purificatrice, finalizzata ad un ideale di perfezione. Gli obblighi quotidiani dettavano modelli comportamentali difficili da seguire e non sempre sorretti da una vera fede. Inoltre accadeva che fragilità umana e volontà di trasgressione smentissero i presupposti fissati a fondamento di una vita ideale.

All'inizio dell'estate del 1665, al patriarca Giovanni Francesco Morosini giunsero dal monastero di S. Giustina³⁷ diverse lettere alquanto preoccupanti. Alcune monache si intrattenevano a lungo in confessionale con il loro confessore ordinario, don Girolamo Rossi,³⁸ scambiandosi parole amorevoli, tenerezze, sguardi desiderosi, che a volte scivolavano in toccamenti illeciti. Non era facile con il passar del tempo coprire con il silenzio quelle continue violazioni, soprattutto in un ambiente austero, le cui regole prevedevano ben altro modello di vita. Inoltre le stesse coscienze erano lentamente assalite dai sensi di colpa e dalle gelosie, per cui le monache, disobbedendo a don Girolamo, decisero di rivelare i loro peccati al confessore straordinario fra Alessio. Fu proprio questo ultimo ad imporre loro di scrivere al patriarca; nel monastero ormai da più di qualche anno accadevano stranezze ed era necessario far luce.

³⁷ Sin dal 1429 il monastero del priorato di S. Giustina fu dimora dei canonici regolari dell'ordine del Salvatore, istituito da S. Brigida. Sotto il pontificato di Eugenio IV, forse per scarsità delle rendite, il monastero venne abbandonato dai canonici Brigidiani e fu assegnato alle monache di S. Maria degli Angeli. Nel 1448 papa Nicolò V, con bolla apostolica, soppresse l'ordine di S. Brigida e fece erigere un nuovo monastero per le monache dell'ordine di S. Maria degli Angeli e di S. Agostino. Dieci anni dopo papa Callisto III concesse alle monache la facoltà di elezione del loro confessore: F. CORNER, *Notizie storiche delle chiese e monasteri di Venezia e di Torcello*, Bologna, Forni, 1990, pp. 35-38.

³⁸ ASve: *Sant'Uffizio*, b. 113, processo contro Girolamo Rossi. Il processo è stato ampiamente trattato da Claudio Madricardo nella tesi di Laurea *Sesso e religione nel '600 a Venezia. La sollecitazione in confessionale*. Università degli Studi di Venezia, Facoltà di Lettere e Filosofia, rel. prof. G. Cozzi, a.a. 1985-1986.

Mentre l'interrogatorio delle monache era in corso nel monastero il Sant'Uffizio, l'8 luglio, decise l'ordine di carcerazione per don Girolamo Rossi; trascorsi alcuni giorni il religioso venne accompagnato in barca dal capitano Michelino al misero luogo a cui era stato destinato; di lì a poco tempo avrebbe dovuto rispondere all'inquisitore di pesanti accuse. A parlare di sé, pur con pudore e una certa reticenza, furono diverse monache, converse e professe; il dato che accomunava la maggior parte di loro era l'appartenenza al patriziato.³⁹ La priora, suor Cristina, una nobile Grimani, fu la prima ad essere interrogata; in virtù dell'alta carica che rivestiva era responsabile dell'osservanza delle regole nel monastero e quindi era tenuta a sapere quante monache e con quale frequenza si accostassero alla comunione e alla confessione.⁴⁰

Suor Cristina riferì che don Girolamo non amministrava quei sacramenti né a suor Lucrezia, né a suor Serafina e né a suor Maria Eccelsa, poiché le riteneva «spiritate» e le aveva ripetutamente esorcizzate; aggiunse che anche don Alessio aveva tentato di liberare le giovani dal demonio, ma aveva espresso parecchi dubbi. Queste perplessità e la mancanza di un riscontro di un qualcosa di 'soprannaturale' nei comportamenti delle religiose avevano indotto alcune monache a non credere in quegli strani spiriti, li ritenevano inganni; la priora raccontò anche che le indemoniate inviavano lettere e doni a don Girolamo, violando apertamente il regolamento.

Suor Maria Felice, professa di diciannove anni, era fra quelle che avevano scritto al patriarca. Riconfermò che nel vecchio confessionale, quello per le convalescenti,⁴¹ don Girolamo l'aveva toccata e baciata, sostenendo che la cosa non era peccaminosa. L'importante era tacere poiché il rischio era di finire in «camerotto»; il confessore le aveva assegnato comunque di fare come penitenza «tre volte la croce con la

³⁹ M. LAVEN, *Monache. Vivere in convento nell'età della Controriforma*, Bologna, il Mulino, 2004. La ricerca di Laven risulta che su una popolazione veneziana di 120.000 abitanti nel 1642, vi erano nei soli conventi di città, esclusi quelli delle isole, circa 2.905 monache; di costoro circa il 74% era di origine patrizia.

⁴⁰ MISCELLANEA VENETA CONFRATERNITA, *Costituzioni et ordini da osservarsi dalle Monache di Santa Giustina di Venezia*, Venezia, Antonio Venier, 1668. La regola della confessione e della comunione prevedeva la frequenza «almeno una volta al mese, e anco più conforme al parere, e volere del reverendo padre confessore...» (p. 27).

⁴¹ Quel confessionale era stato concepito in modo tale che il sacerdote potesse amministrare anche la comunione alle monache convalescenti, attraverso un finestrino apribile con la chiave.

lingua in terra». ⁴² La monaca affermò anche di non prestar fede alle «spiritate», poiché sembrava andassero volentieri dal sacerdote trattendosi per ore ed era lecito ritenerlo un «affetto non lodevole». Comunque concluse asserendo che molte di loro, tra cui anche suor Gabriella, erano coinvolte in storie amorose. Quest'ultima, una nobile Loredan di cinquant'anni, aveva visto suor Lucrezia, una delle «spiritate», distesa a terra, senza il velo sul capo, con le mani alla gola come se stesse per soffocare, ma nulla di più.

Don Girolamo, incollerito per l'incredulità manifestata da suor Gabriella, l'aveva mandata via dicendole che non poteva esorcizzare suor Lucrezia in sua presenza. Suor Gabriella ricordava un sermone del sacerdote da cui era rimasta particolarmente colpita. Don Girolamo aveva dichiarato pubblicamente di aver capito che molte monache desideravano la sua partenza, ma disse che «lui a guisa di polpo, ch'è di tal natura, che attaccatosi a un asse, non si può staccar se non in pezzi e così ancor lui come tale se non con l'oglio, spiegando poi che con l'oglio dell'affetto se fosse stato staccato per una parte, si sarebbe attaccato per l'altra...». ⁴³ L'affascinante similitudine del polipo provocò in molte un pianto di «lacrime di tenerezza». Il sacerdote molto chiaramente aveva manifestato la sua natura umana con le sue debolezze e i suoi desideri, dimenticandosi forse del proprio ruolo.

Il patriarca aveva ricevuto una lettera anche da suor Marina, giovane professa, che nel primo interrogatorio per non aggravare la posizione di don Girolamo, aveva preferito chiudersi nel silenzio. Riconvocata, su consiglio di un altro confessore, riferì quanto le era accaduto. In diverse occasioni, in confessionale, ma anche al di fuori del luogo sacro si erano baciati, accarezzati e una volta don Girolamo le aveva chiesto: «Ben mio, vita mia, e mio caro ben guardeme, per mio amor fareste tutto quel che vorrei?». ⁴⁴ Di fronte a una richiesta di amore assoluto era difficile non rimanere turbati, tanto più che il sacerdote, anche se ridendo, le aveva proposto di fuggire insieme. Suor Marina era entrata in monastero a soli tredici anni ed ora, compiuti i venticinque, sognava un'altra vita. Ma era lo stesso don Girolamo a

⁴² ASve: *Sant'Uffizio*, b. 113, processo contro Girolamo Rossi, deposizione di suor Maria Felice del 29 giu. 1665, c. 7v.

⁴³ Ivi, deposizione di suor Gabriella del 4 lug. 1665, c. 13r.

⁴⁴ Ivi, deposizione di suor Marina del 4 lug. 1665, c. 13v.

smentirsi poco dopo, ritenendo il progetto irrealizzabile perché sarebbero stati ritrovati in qualsiasi luogo; inoltre temeva che una volta libera la monaca non l'avrebbe più degnato di uno sguardo. In effetti il sacerdote, ormai cinquantenne, aveva ben capito che le monache non si erano innamorate di lui, ma di quello che poteva rappresentare nel loro immaginario. Probabilmente, per alcune, quella scelta di austera vita monacale, non era dettata dalla vocazione, ma era stata un atto di obbedienza verso i propri genitori, che intendevano limitare «l'ampliamento incontrollato della classe dominante».⁴⁵ A distanza di tempo crisi e tormenti assumevano la veste di fantasmi e di fronte all'impossibilità di cambiamento non restava che adeguarsi.

Da tempo nel monastero erano risapute le vicende di suor Lucrezia; don Girolamo l'aveva liberata dagli «spiriti», che le erano stati legati alla gamba, ma lei continuava ad accusare forti dolori. Il sacerdote per «scongiurarla» le aveva soffiato sul volto, unto le tempie, il naso, i polsi, le mani con un olio particolare, pronunciando alcune formule tratte dal *Flagellum Daemonum* di Girolamo Menghi, «probabilmente il più diffuso manuale per esorcisti tra fine Cinquecento ed inizio Seicento».⁴⁶ In quell'occasione il sacerdote aveva voluto controllare i segni del «menstruo per vedere se vi erano dentro diavoli»,⁴⁷ dandone poi conferma. Suor Lucrezia, venticinquenne, non aveva mai ritenuto di essere indemoniata, ma don Girolamo aveva insistito per quasi un anno con parole persuasive, tanto che alla fine lei aveva ceduto. In sacrestia una volta la monaca si era sentita male: presa da un eccesso di rabbia si era strappata il velo dal capo e dalle spalle, si era quasi spo-

⁴⁵ I conventi femminili avevano un preciso ruolo sociale ed economico, costituendo una soluzione conveniente per quelle giovani nobili che le famiglie non desideravano collocare in matrimonio. Nel 1619 il patriarca Giovanni Tiepolo parlò esplicitamente dei monasteri della città come di un «pubblico deposito» (NICCOLI, *La vita religiosa nell'Italia moderna*, cit., pp. 72-73).

⁴⁶ F. BARBIERATO, *Nella stanza dei circoli. Clavicula Salomonis e libri di magia a Venezia nei secoli XVII e XVIII*, Milano, Edizioni Sylvestre Bonnard, 2002, p. 124. Girolamo Menghi, francescano lombardo, nella seconda metà del Cinquecento, pubblicò una serie di formulari e manuali per esorcisti, che «si sentirono autorizzati ad allargare il loro raggio d'azione dai casi di possessione diabolica 'conclamata' al terreno insidioso delle malie, dei presunti affatturamenti, delle malattie sospette o appena inconsuete, in aperta concorrenza con streghe fattucchiere, ma anche con la medicina ufficiale» (G. ROMEO, *Esorcisti, confessori e sessualità femminile nell'Italia della Controriforma*, Firenze, Le Lettere, 1998, p. 88).

⁴⁷ ASVE: Sant'Uffizio, b. 113, processo contro Girolamo Rossi, deposizione di suor Agnese del 1° ago. 1665, c. 31r.

gliata e lo stomaco le si era gonfiato, ma con l'aiuto di don Girolamo si era sentita meglio. In seguito a quel malessere il sacerdote le aveva ordinato alcune medicine, che egli stesso aveva benedetto e degli olii per ungersi alcune parti del corpo, ma essendole venute delle «commotioni interne» aveva interrotto quelle cure.

La suora si era anche ammalata molto gravemente nell'ottobre del 1664 e aveva temuto di morire; durante la malattia si confessava e si comunicava quasi tutti i giorni e don Girolamo l'assisteva fermandosi ore con lei. Suor Lucrezia, sebbene guarita, continuava ad avere strani disturbi e in quel periodo di debolezza don Girolamo le aveva detto: «voglio che hoggi ti venga male, perché voglio fare una prova». ⁴⁸ Nonostante le suppliche della monaca il sacerdote era deciso a perseguire il suo scopo. Quotidianamente benediva il cibo e suor Lucrezia ogni giorno dopo aver mangiato, stava malissimo: aveva «moti violenti», le vene si ingrossavano, il corpo si agitava tutto. Cominciarono a crescere dei sospetti in lei quando si accorse che digiunando non accusava più disturbi e la madre superiora si decise a presenziare a quelle «benedizioni».

Don Girolamo a poco a poco aveva creato un clima confidenziale nel monastero per cui dialogava a lungo con le monache, scherzava, si permetteva di pizzicare i loro nasi, talvolta le prendeva in giro e le più giovani contraccambiavano quelle attenzioni inviandogli cestine colme di fiori, tra cui «il fiore della gelosia in abbondanza». ⁴⁹ E rispetto alle loro tentazioni «carnali» il sacerdote insisteva perché utilizzassero uno «schizzetto», quello che solitamente impiegavano i barbieri. Il rimedio, secondo quanto avrebbe affermato don Girolamo, era stato suggerito da un vecchio medico, un certo Pietro Caimo, che lo avrebbe certificato per una giovane con «forti dolori nelle parti pudende interne, dalle quali si era staccato un pezzo di carne». ⁵⁰ Lo «schizzetto», riempito di acqua d'orzo, malva e miele, doveva irrorare le parti intime. Non tutte le monache accettarono di curare i propri affanni con quel «rimedio»; don Girolamo inoltre pretendeva che si guardassero e quell'atto, come disse suor Modesta, provocava «ri-

⁴⁸ Ivi, deposizione di suor Lucrezia del 22 ago. 1665, c. 58r.

⁴⁹ Il fiore, non identificabile, era un chiaro messaggio del clima creatosi nel monastero ed un implicito avvertimento rivolto a don Girolamo.

⁵⁰ ASVe: Sant'Uffizio, b. 113, processo contro Girolamo Rossi, certificato di Pietro Caimo del 2 feb. 1666.

pugnanza per l'imodestia e l'inhonestà che mi pareva haver commesso coll'occhio». ⁵¹ La dichiarazione giustificatoria era dettata dai sensi di colpa, poiché prontamente la monaca aggiunse che era il diavolo responsabile delle tentazioni, era la sua arte. Alcune monache, confidandosi fra loro, erano consapevoli di essere state ingannate ed illuse, ma non dal diavolo.

Il 13 agosto don Girolamo fu condotto dalle carceri davanti all'inquisitore; i peccati sessuali, di cui era accusato, erano oscurati da una colpa assai più grave, l'abuso di sacramento. Il religioso, veneziano d'origine, era entrato a tredici anni nel convento dei Crociferi. Dopo il noviziato aveva iniziato a viaggiare lungo la Penisola soffermandosi più a lungo a Napoli e a Bologna, quale predicatore e lettore. A Conegliano aveva esercitato l'ufficio di esorcista nel monastero di S. Martino, quand'era parroco della chiesa omonima. ⁵² Per un triennio a Como aveva ricoperto l'incarico di priore e aveva partecipato al capitolo di Bologna quale segretario del padre generale, accompagnandolo in seguito nelle visite pastorali in diverse località. Nel 1656, anno della soppressione dell'ordine, era rientrato a Venezia; dopo essersi ammalato, era stato parroco della chiesa di S. Stin, dopodiché era stato nominato confessore delle monache di S. Rocco, di S. Margherita ed infine di S. Giustina.

L'inquisitore voleva sapere di più della pratica di esorcista e il sacerdote risali all'inizio, a quando si era accorto che la sua domestica aveva certi spiriti che andavano e venivano e per meglio svolgere quella funzione aveva letto diversi libri, tra cui quelli di un padre teatino e di Girolamo Menghi. Quando affrontò quel complicato argomento il religioso fu accusato di non essersi avvalso per l'esorcismo del Rituale Romano; l'ultimo rituale era quello di papa Paolo V del 1614, che

⁵¹ Ivi, deposizione di suor Modesta del 28 lug. 1665, c. 26v.

⁵² Suor Eufrazia, monaca del monastero di S. Martino di Conegliano, venuta a Venezia in visita per trovare la cugina al monastero di S. Giustina, si stupì molto quando seppe della presenza di fra Girolamo in qualità di confessore. A Conegliano correvano voci che il frate fosse stato bandito dalla cittadina per aver fatto credere a molte donne di essere spiritate; si diceva che egli stesso le avesse condotte in barca a Loreto: ASVE: *Sant'Uffizio*, b. 113, processo contro Girolamo Rossi, deposizione di suor Eletta del 6 ago. 1665. Marco Antonio Dolce, frate dell'ordine dei Crociferi, chiamato a deporre dall'avvocato Domenico Fantino in difesa di fra Girolamo, sostenne che a Conegliano il frate avesse subito una «persecuzione» dai medici per le sue pratiche esorcistiche, ma che poi fosse stato riconosciuto un «buon religioso» (deposizione di Marco Antonio Dolce del 19 gen. 1666).

raccomandava prudenza e discernimento all'esorcista nel riconoscere il vero indemoniato.⁵³ Le monache avevano sostenuto di essere state ingannate dal loro confessore ed egli invece affermava che si erano innamorate di lui e perciò si erano finte «spiritate».

Secondo il sacerdote le religiose vivevano in stretta osservanza, sottoponendosi a lunghi digiuni; «il peso della religione doveva esser quello che li dava fastidio»⁵⁴ dichiarò don Girolamo aggiungendo che in confessione, afflitte, ammettevano di non riuscire a vincere le tentazioni dei sensi. A suor Maria Gioconda, ammalata e a letto, aveva permesso di baciargli la mano; quel gesto era stato per lei di gran sollievo. Il sacerdote era andato in visita per confessarla e in quell'occasione la monaca gli aveva confidato le sue visioni di uomini nudi. Suor Serafina, voleva essere liberata dagli spiriti e mentre pregava per prepararsi all'esorcismo, si era sentita male; don Girolamo, seguendo gli ordini del patriarca, le aveva slacciato una cintura «con punta di ferro, legata strettissima su la carne nuda».⁵⁵ Il sacerdote precisò di non aver potuto non toccarla e di questo ne aveva parlato al patriarca, chiedendo che qualcuno fosse presente alla funzione perché temeva di essere ingannato dal demonio.

L'inquisitore voleva sapere come si erano manifestati gli spiriti nelle indemoniate, ma don Girolamo ammise di non averli mai visti, aveva semplicemente creduto alle parole delle monache che, dopo gli esorcismi, ritornavano ad essere tranquille. Quanto alle regole di vita del monastero don Girolamo dimostrò di conoscerle molto bene, nonostante non le osservasse, poiché sapeva di non poter vedere una monaca ammalata nell'atto della confessione, dato che una coltrina separava i loro volti. Il tempo della confessione non era precisato, dipendeva dalle singole necessità della penitente e il confessore pro-

⁵³ La Chiesa primitiva affidò la funzione dell'esorcismo a qualsiasi cristiano, come sostenne nel suo *Apologeticum* Tertulliano. Ben presto l'esorcismo assunse la forma di un rito con lo scongiuro in nome di Gesù Cristo, l'imposizione delle mani, l'essuflazione, l'unzione con olio santo. Dal 416 per compiere l'esorcismo occorre un'autorizzazione del vescovo; l'incarico poteva essere affidato anche a un laico, ma in realtà divenne col tempo di competenza del sacerdote. Nel periodo dell'ossessione satanica, papa Leone X impose alla Chiesa un rituale fissato nel 1523 da Alberto Castellani nel suo *Liber sacerdotialis* (G. MIRONIS, *Piccola storia del diavolo*, Bologna, il Mulino, 1999, pp. 59-60).

⁵⁴ ASve: *Santi'Uffizio*, b. 113, processo contro Girolamo Rossi, costituito del 13 ago. 1665, c. 6v.

⁵⁵ Ivi, costituito del 20 ago. 1665, c. 9v.

lungava la sua permanenza qualora la monaca fosse stata in punto di morte. Don Girolamo cercò anche di giustificare il possesso del libro di magia che era stato ritrovato nella sua abitazione: lo aveva ricevuto dal nobile Francesco Grimani per consegnarlo all'inquisitore, ma se ne era scordato e comunque non lo aveva mai aperto.

Comunque l'inquisitore lo accusava di non essersi attenuto, in qualità di esorcista, alle prescrizioni del Rituale romano. Non era chiaro a chi fossero state rivolte le formule recitate, se alla povera «spiritata» o se al diavolo direttamente ed anche l'olio usato per ungersi le parti «vergognose» era una sua licenza. Nonostante le accuse fossero schiaccianti il sacerdote continuava a negare e, in merito alla *sollicitatio*, affermava che erano state le penitenti innamorate, poi «tentate», a ricercarlo, qualcuna disposta a fare «stregarie» pur di averlo e l'unica sua concessione era stata il bacio delle mani. L'inquisitore ormai spazientito da quell'atteggiamento lo accusò di dire «molte e molte bugie». I fatti parlavano da soli, le relazioni delle monache erano state molto dettagliate e don Girolamo, irremovibile nella sua difesa, si era spesso contraddetto.

Dell'intera vicenda processuale interessa cogliere quale mondo interiore e quale quotidianità si celassero dietro quelle voci di monache, che erano pur sempre donne. Di quei corpi, coperti completamente da lunghe e ampie vesti che negavano la sessualità, s'intravedeva solo il volto. Si lodava, con immagini e preghiere, la verginità di Maria madre di Dio, e quel culto apriva alla donna la via al misticismo e alla santità. La rappresentazione diffusa in Venezia di Maria in trono alludeva al mito della Serenissima, ma conservava il carattere sacro della Vergine.⁵⁶

Nel monastero, spazio chiuso da mura, il tempo era scandito da regole precise: risveglio al suono della campanella, orazioni quotidiane, rigidi digiuni, silenzio, riposi notturni con orari prestabiliti. Anche le attività manuali, nella loro divisione, avevano modalità ben specificate: per le «sagrestane», per le «canevare», per le infermiere, per quelle che si occupano dei drappi di lino e di lana, per quelle che «dovranno

⁵⁶ Nel Cinquecento si modificò l'iconografia della Vergine: l'immagine della madre a seno scoperto, simbolo della pietà del mondo medievale fu sostituita con una più severa rispondente ai canoni del concilio tridentino: NICCOLI, *La vita religiosa nell'Italia moderna*, cit., p. 51.

attendere l'orto», per «l'ufficio» della cucina, per chi legge a mensa e il lungo elenco si chiudeva con la preoccupazione della morte e della sepoltura dei corpi.⁵⁷ La monaca doveva dormire sola nella sua cella e come letto aveva un sacco di paglia, il materasso era concesso in un determinato periodo dell'anno. La pratica del digiuno, giustificata come astinenza che «mortifichi li vitii e vivifichi lo spirito», era prolungata nel tempo: tutti i venerdì dell'anno, le vigilie di grandi festività, dalla prima domenica dell'Avvento fino alla Natività e dal primo giorno di Quaresima fino alla Pasqua. Della disciplina la regola diceva: «Perché la mortificazione è sempre piaciuta a Nostro Signor Giesù Christo, perciò voliamo che si facci la disciplina da tutte le sorelle una volta alla settimana per tutto l'anno, cioè ogni venerdì...». Nei lunghi periodi di digiuno, Quaresima e Avvento, la disciplina si doveva fare anche il mercoledì.⁵⁸

La monaca non poteva tenere con sé nessuna cosa personale di sua proprietà; verso le altre sorelle doveva mantenere un rapporto di riverenza; i tempi e le modalità dei colloqui in parlatorio erano controllati. Altre regole specificavano la condotta della priora: la discrezione e l'accoglienza riservata alle nuove monache. Secondo quest'ultima regola, la priora doveva, previa «diligente informatione» sulla monaca, sulla sua sanità di mente e di corpo, accertarsi della sua vera vocazione. Il Concilio di Trento aveva stabilito la scomunica sia per chi induceva alla monacazione forzata, sia per chi ostacolava quel progetto di vita e le Costituzioni del vescovo Grimani del 1592 avevano innalzato l'età dei primi voti, dai dodici ai quindici anni, confidando in una maggiore consapevolezza.⁵⁹ Erano i padri a spingere le figlie alla monacazione, secondo Arcangela Tarabotti, monaca veneziana del primo Seicento, che scrisse: «Se stimate pregiudicar la multiplicità delle figliole alla Ragion di Stato, poiché, se tutte si maritassero, crescerebbe in troppo numero la nobiltà et impoverirebber le case col sborso di tante doti, pigliate la compagnia dattavi da Dio senz'avidità

⁵⁷ MISCELLANEA VENETA CONFRATERNITA, *Constitutioni*, cit., *passim*.

⁵⁸ Anche nelle Costituzioni del Seicento delle cappuccine si comanda di fare la disciplina il lunedì, il mercoledì e il venerdì, per tutto l'anno dopo l'orazione. Viene anche detto lo scopo: «per domare la carne, acciò non recalcitri allo spirito, e per memoria dell'asprissima Passione, e massima dell'acerbissima flagellazione del nostro dolcissimo Salvatore» (M. FERRARIO, *Magistero formativo di Santa Veronica Giuliani. Pedagogia alla santità*, Siena, Edizioni Cantagalli, 1996).

⁵⁹ LAVEN, *Monache*, cit., *passim*.

di danaro». ⁶⁰ Il problema era strettamente di ordine economico: la dote spirituale richiesta dal convento, fissata per decreto della Serenissima, era di mille ducati nel Seicento, mentre quella matrimoniale delle nobildonne raggiungeva i quarantamila. ⁶¹

Il monachesimo, secondo Arcangela Tarabotti, era una conseguenza dell'esorbitanza delle doti e delle strategie matrimoniali, e a tal riguardo essa avanzava una proposta: «matrimoni alti meno e più modesti». La scelta di vita monacale, libera o forzata che fosse lasciava comunque spinose problematiche, tanto che Arcangela Tarabotti scrisse: «...e, di pecorella che ell'era, divien vastissime colpe...» e ancora: «...prima inganate da' suoi più cari e poi da sé medesime, stimando giusto e leccito il viver con poca decenza religiosa». ⁶² Era chiaro che all'interno del monastero le regole non venivano rispettate e la vicenda delle agostiniane di S. Giustina era un esempio particolarmente significativo.

Don Girolamo Rossi non aveva svolto la funzione di esorcista secondo il Rituale Romano e nemmeno come confessore si era dimostrato un buon padre spirituale, ma una sorta di complicità con le monache doveva esserci pur stata. Il sacerdote, non più giovane, aveva perfezionato la sua tecnica amatoriale avvalendosi anche del ruolo di ministro del sacro, che gli permetteva di legare e sciogliere liberamente le coscienze. Le monache, vittime degli inganni del confessore e di se stesse, anziché perseguire la perfezione spirituale, erano cadute nella trasgressione; forse era un modo per sentirsi ancora vive ed uscire dalla monotonia del quotidiano.

Avrebbe pesato sulla donna, ancor più che sull'uomo, la concezione cristiana secondo cui il corpo è peccaminoso. Il sangue mestruale poteva esser «pieno di diavoli» o comunque era impuro. ⁶³ Ed anche se al sangue in alcune culture e religioni si assegnava un valore terapeutico, simbolo di vita e di morte, quello mestruale era

⁶⁰ ARCANGELA TARABOTTI, *L'«Inferno monacale»*, a cura di F. Medioli, Torino, Rosenberg & Sellier, 1990, p. 93. Il manoscritto di Arcangela Tarabotti fu ritrovato nell'archivio privato dei Giustiniani nel 1960 da Emilio Zanette.

⁶¹ LAVEN, *Monache*, cit., p. 51.

⁶² MEDIOLI, *L'«Inferno monacale»*, cit., p. 182.

⁶³ Anche per la religione ebraica, la moglie che acconsentiva al rapporto sessuale durante la mestruazione senza aver detto al marito di essere impura, trasgrediva un precetto della Torah (*Lev.*, 15, 19, 24, 33). Tale inosservanza secondo l'interpretazione della legge mosaica di alcuni rabbini giustificava il divorzio: RADICE, *Matrimonio o celibato?*, cit., p. 25.

comunque impuro e le donne, nei primi giorni delle mestruazioni, erano considerate intoccabili, in quanto esse stesse impure.⁶⁴ Le gerarchie ecclesiastiche, se da una parte combatterono la magia e la stregoneria, colpendo in modo particolare il mondo femminile, dall'altra osteggiarono anche le nuove conoscenze della medicina cercando di verificarne l'operato fino al limite estremo. Esempio emblematico di controllo burocratico fu quello che avvenne intorno alla metà del Cinquecento. Teorici e canonisti, dopo aver dibattuto a lungo, rimisero in vigore un decreto caduto in disuso da tempo: si voleva che i medici rifiutassero le cure agli infermi che non chiamavano il confessore in punto di morte. Carlo Borromeo, che si era distinto per il suo zelo, promulgò il decreto e pochi mesi dopo, l'8 marzo 1566, papa Pio V emise la bolla *Supra gregem dominicum*.⁶⁵ Se l'intento della Chiesa era di «creare una cultura religiosa omogenea e disciplinata mediante un controllo centralizzato»,⁶⁶ ciò non era possibile perché non solo la società chiusa era inesistente, ma anche gli stessi conventi erano mondi difficilmente governabili. Prova ne sono le complicate e difficili relazioni tra i frati che vivevano nei conventi: invidia, risentimento e odio, nascosti per anni, finivano per esplodere.

Quando l'inquisitore chiese, nel maggio del 1627, a fra Paolo Maffei se avesse nemici, egli presentò una situazione allarmante del convento di S. Giobbe, ove era guardiano da circa un anno. Riferendosi ai frati disse con molta chiarezza: «Mi saltano intorno, mi rubano e mi fanno

⁶⁴ In diverse culture il sangue mestruale è considerato ancora oggi fonte di impurità. Durante i primi tre giorni di ogni mestruazione le donne sono considerate intoccabili: non possono entrare in cucina, non possono compiere i riti quotidiani alle divinità o agli antenati, devono dormire in una stanza separata al piano terra, non possono toccare uomini adulti: Atti del Convegno nazionale del 7-8 nov. 1998, *Mysterium Sanguinis. Il sangue nel pensiero delle civiltà dell'Oriente e dell'Occidente. Valenze simboliche e terapeutiche*, a cura di A. Amadi, Venezia, Tipografia l'Artigiana, 2000, p. 17.

⁶⁵ *Magnum bullarium Romanum*, Augustae Taurinorum, VII, 1863, pp. 430-431; DE BOER, *La conquista dell'anima*. cit., pp. 188, 189. Il decreto di Pio V risale al Concilio Lateranense IV e fu riprodotto nelle *Constitutiones* del vescovo Gian Mattia Giberti. Carlo Borromeo, desideroso che la norma fosse osservata pienamente, stabilì che un paziente poteva essere curato solo se e quando avesse consegnato al suo medico un certificato di confessione (G. ROMEO, *Ricerche su confessione dei peccati e inquisizione nell'Italia del Cinquecento*, Napoli, La Città del Sole, 1997, p. 107). Per i medici inosservanti del decreto era prevista la scomunica riservata al papa, l'espulsione dall'ordine e una multa.

⁶⁶ DE BOER, *La conquista dell'anima*, cit., p. 190.

mille indegnità...». ⁶⁷ Specificò meglio i loro comportamenti nominandoli uno per uno: fra Serafino intratteneva una relazione con una certa Giacomina, puttana pubblica che egli aveva ripreso scacciandola dalla chiesa; fra Giacomo, a Carnevale, aveva lasciato le porte aperte uscendo la notte; fra Innocenzo si era dimostrato un incapace nell'amministrazione; fra Francesco scalava i muri per andar fuori.

Le donne che lo avevano accusato di *sollicitatio* erano «nefande e vergognose»; la casa della sopracitata Giacomina, vedova malfamata, era luogo di ritrovo per i frati, che li bevevano e mangiavano dilettandosi anche con Olina e Anzoletta. Quelle false accuse, secondo fra Paolo, erano opera magistrale dei frati, che desideravano tanto mandarlo via da Venezia. Il frate, responsabile della vita in convento, non tollerava le continue violazioni di alcuni confratelli e perciò li aveva denunciati, provocando anche la rimozione di qualcuno. Fra Angelico più di altri, secondo quanto depose fra Agostino, era in aperto contrasto con fra Paolo e non lo sopportava più. Un giovane, un certo Mattio, che era solito frequentare il convento, sembrava fosse stato convinto da fra Angelico a dire di aver dovuto subire da fra Paolo un rapporto con la violenza.

Anche le lettere di denuncia contro il frate giunte al Sant'Uffizio a processo avviato, firmate da un certo Odorico de Conti, erano state molto esplicite nell'accusa di sodomia. Il sopraddetto Mattio, di sedici anni, era andato a trovare in cella fra Paolo che aveva iniziato «a scioglierli le braghesse e benchè il giovane confuso e arrossito facesse resistenza, nondimeno il detto fra' Paolo seguitando lo gettò con violenza con la faccia in giù sulla sponda del letto...»; ⁶⁸ ma il giovane era riuscito a sfuggirgli scappando via. Inoltre il signor Odorico nominava due donne, la vedova Olina e la giovane Franceschina, quali vittime di proposte sessuali in confessionale; risultava poi che fra Paolo avesse subito dal Sant'Uffizio di Udine un processo che però era stato «soffocato a forza de' brogli e d'altre cose tacciate per riverenza». Ed anche a Chioggia il frate era stato processato per aver «introdotto in clausura di notte donne per usar carnalmente»; il padre generale dell'ordine avrebbe voluto mandarlo in carcere, ma il frate era riuscito ad andar via e tutto si era accomodato.

⁶⁷ ASve: Sant'Uffizio, b. 85, processo contro fra' Paolo Maffei, costituito del 27 mag. 1627, c. n.n.

⁶⁸ Lettera di Odorico de Conti del 6 lug. 1628.

Gli «esecrandi» processi si erano risolti positivamente perché il frate poteva contare su una rete di relazioni talmente importanti, ministri, senatori, giudici e «zaffi», da permettergli di sapere con largo anticipo i capi d'accusa e il nome dei testimoni, infine poteva confidare sull'aiuto del fratello pittore Domenico, personalità di rilievo. Odorico, a conclusione della lettera, raccomandava ai giudici di non far trapelare nulla durante il processo, poiché era importante mantenere il silenzio per avere finalmente giustizia. Se così non fosse stato dichiarava che sarebbe ricorso «al foro secolare in forma più chiara».

Anche fra Piero da Montagnana aveva scritto al Sant'Uffizio chiedendo l'invio delle copie del processo di Udine. Fra Piero addebitava diversi reati a fra Paolo: violazione del sigillo sacramentale, che aveva provocato diffuse lamentele, sollecitazione di donne, alle quali aveva offerto anche cospicue somme di denaro. Da una giovane il frate era stato rifiutato e quindi l'aveva diffamata. La madre della ragazza, preoccupata per la sua sorte aveva pregato un amico tessitore di andare dal frate per convincerlo a ritrattare. Inoltre fra' Piero ricordava che la trascorsa esperienza al convento di Udine non s'era conclusa positivamente: i frati si erano lamentati perché fra Paolo non aveva utilizzato un buon vino per il rito della consacrazione e si era anche occupato della formazione dei novizi, contravvenendo al breve papale di Clemente VIII.

Il Sant'Uffizio decise, ai primi di dicembre del 1628 mentre era in corso il processo, di limitare la libertà di fra Paolo, che doveva rimanere chiuso nella sua cella al convento di S. Giobbe senza parlare con nessuno; gli erano concessi quindici giorni di tempo per preparare la difesa. L'avvocato Giovanni Rossi, nominato dall'imputato, mise in cattiva luce la condotta dei frati che, inosservanti delle regole, davano scandalo frequentando quelle stesse meretrici che avevano poi convinto a dire il falso. Mattio fu dipinto come un «ruffiano», che era stato convinto dall'acerrimo nemico dell'imputato, fra Angelico, a mentire vergognosamente.

Della fragilità di fra Giacomo⁶⁹ e delle sue trasgressioni era a conoscenza anche il Sant'Uffizio, ma se una sola denuncia non era sufficiente ad aprire il processo, in seguito intervennero altri fattori. Probabilmente il frate poté contare su una rete di relazioni influenti e sulla

⁶⁹ ASve: *Sant'Uffizio*, b. 97, processo contro fra Giacomo del 10 lug. 1640.

particolare congiuntura politica perché, nonostante più denunce fossero state presentate al tribunale, egli continuò a svolgere indisturbato il suo ministero per quasi un trentennio. L'anno del giubileo, il 1625, una certa Domenichina era andata in chiesa ed aveva rivelato i suoi peccati ad un confessore, che l'aveva indotta a presentarsi all'inquisitore per denunciare le oscenità del frate. Per negligenza, come ammise in seguito, la giovane, aveva lasciato trascorrere moltissimo tempo e solo nel novembre del 1636 si era decisa a raccontare quanto le era accaduto. Probabilmente la sua reticenza aveva una giustificazione: i fatti svoltisi in confessionale comprovavano una qualche strana condiscendenza di Domenichina, anche se costei aveva detto di aver solo finto di toccarsi e di eccitarsi per assecondare le richieste di fra Giacomo. A costui aveva consigliato di non pensarla perché non voleva andare all'inferno ed egli le aveva risposto: «...che credistu matta che si vada a casa del diavolo per sti cose...».⁷⁰ Domenichina era rimasta molto meravigliata anche perché alla chiesa di S. Giobbe era andata per prendere dei rosari e non per confessarsi; invece fra Giacomo l'aveva invitata ad inginocchiarsi iniziando a chiederle: «Come state Minighina...». Il frate allora era già un uomo maturo, conosciuto dai famigliari della giovane, invece Domenichina era ancora troppo giovane per sapersi difendere da quelle proposte.

Pure Agnese, originaria di Bassano e che era a Venezia in casa di un «cimador» amico di suo fratello, si guadagnava da vivere confezionando veli, dichiarò all'inquisitore, nel luglio del 1640, nella sua spontanea comparizione di aver subito moltissime proposte da fra Giacomo. Costui avrebbe voluto toccarla, baciarla, spesso la sognava e per convincerla le aveva detto che altre «creature» avevano acconsentito e non erano «rustiche» come lei. Il frate, in compagnia di un altro religioso, era andato a casa a trovarla e dopo l'esplicito rifiuto di Agnese aveva replicato con un'offesa: «Cruda cagna tu non mi vuoi bene».⁷¹ Un'altra volta fra Giacomo aveva messo in atto tutta la sua astuzia: aveva chiamato Vettore, un lavorante di bottega e lo aveva convinto a dire ad Agnese che una donna la cercava. Era poi riuscito a salire nel solaro di casa e lì aveva baciato la giovane. Trascorsa l'estate, nel settembre dello stesso anno, il frate fu convocato al Sant'Uffizio; fra Giaco-

⁷⁰ Ivi, deposizione di Domenichina del 12 nov. 1636.

⁷¹ Ivi, deposizione di Agnese del 10 lug. 1640.

mo disse che era da tre anni al convento di S. Giobbe e in precedenza era stato in quello di S. Bonaventura.⁷²

Fra Giacomo confessava da tempo sia uomini che donne e dava loro «qualche consiglio ad bonos mores»,⁷³ ma nulla di più e negò di aver detto cose illecite. Si ricordava di una certa Agnesina, che aveva confessato per quasi un anno, ma in occasione della confessione generale di Pasqua lei era andata alla chiesa di S. Geremia da un predicatore. Fra Giacomo l'aveva rivista dopo le feste perché, su consiglio del predicatore, era ritornata per la «corretione fraterna».⁷⁴

Quell'incontro avrebbe dovuto essere chiarificatore. L'equivoco si era creato probabilmente per le seguenti parole pronunciate da fra Giacomo in confessionale: «...mi accorgevo benissimo che lei desiderava farsi destrigare...»; ma con quella frase intendeva riferirsi a Vettore, al futuro sposo di Agnese, e si spiegò meglio. La giovane, era in progetto da tempo, desiderava sposarsi con Vettore ma aveva fatto «voto di virginità» e secondo fra Giacomo per scioglierlo era necessario chiedere licenza al papa. Agnese aveva pregato il frate di risolvere quella difficile situazione e fra Giacomo a quel punto, sentendosi più sollevato, di fronte all'inquisitore esclamò: «Ma sia laudato Dio (hoc plures repetens) che mi sono ricordato di questo fatto».

Fra Giacomo aveva trascorso una notte insonne al pensiero di presentarsi in tribunale e volle ritornare sull'argomento della «corretione fraterna» dicendo che aveva accettato sì il chiarimento con Agnese, ma che lei aveva preso un «granzo», insomma era stata la giovane ad aver frainteso. E per avvalorare la sua tesi fra Giacomo raccontò di essersi lamentato con una penitente per la sua lentezza in confessione, definendola «come la mola del molino»; la fedele era poi ritornata dimostrandosi scandalizzata per le parole pronunciate dal confessore. Insomma il frate voleva sottolineare di fronte all'inquisitore quanto potesse essere talvolta insidioso l'atto della confessione, poiché le pa-

⁷² Ignoriamo l'identità del frate, appartenente all'ordine dei minori osservanti.

⁷³ ASve: *Sant'Uffizio*, b. 97, processo contro fra Giacomo, costituito del 21 set. 1640.

⁷⁴ La congregazione romana fu impegnata molto nella discussione di eccezioni e di opinioni che sottilmente portavano a deresponsabilizzare i confessori. Si ricorse persino alla richiesta che, prima della denuncia, si usasse verso i colpevoli la pratica evangelica della 'correzione fraterna' una semplice ammonizione o richiamo personale, senza conseguenze giuridiche: A. PROSPERI. *Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari*, Torino, Einaudi, 1996, p. 528.

role si prestavano ad essere equivocate e perciò concluse asserendo di non voler più confessare.

Comunque l'inquisitore non riteneva false le dichiarazioni delle donne e insisteva con fra Giacomo affinché rivelasse la verità, e chiedesse perdono a Dio per i suoi errori. Il frate preferì lasciare l'aula sostenendo: «Vi è assai malignità in questo mondo nella frateria e dico che non è vero niente». E aggiunse «li frati hanno sempre nemici». Alla deposizione fece seguito un lungo silenzio e sappiamo dagli atti che nel 1646 scattò come misura punitiva per fra Giacomo il divieto del vescovo di confessare donne, ma per un tempo determinato, poiché tre anni più tardi sarebbe stato nuovamente coinvolto nel reato di *sollicitatio*. In quell'occasione il frate si presentò spontaneamente riconoscendo di essersi comportato in modo disonesto con una certa Stella, una giovane cameriera della nobildonna Marietta Foscarini. Fra Giacomo promise di non cadere più in simili errori, commessi a suo dire per fragilità.

Un decennio più tardi la situazione non si era modificata, anzi sembrava che il frate avesse una relazione con una ruffiana, una certa Romana, e a denunciarlo, spinta dal nuovo confessore, era stata Paolina, la moglie di un tessitore che fu costretta a ripresentarsi anche l'anno seguente. Nel 1657 fra Giacomo aveva quasi settant'anni e nonostante la maturità persisteva a cadere nello stesso peccato finché fu costretto nel 1660 ad abiurare.

Sorte ben diversa riservò il Sant'Uffizio, un decennio più tardi, al frate Camillo Gonella,⁷⁵ nonostante fosse ormai vecchio e coinvolto nello stesso reato di *sollicitatio*. In brevissimo tempo, dopo aver interrogato il frate diverse volte nell'arco di undici giorni, si il processo chiuse con una sentenza alquanto pesante. A denunciare fra Camillo erano state due donne, Marietta e Paolina. Marietta aveva abbandonato il paese natio del Friuli probabilmente per cercare lavoro e fortuna. Giunta a Venezia, da anni ormai serviva in casa di un panettiere di S. Pantalon, un certo Giacomo Biansetti, il cui figlio Raimondo era andato a trovarla poiché si era ammalata. In quell'incontro si erano baciati; presa però dai rimorsi la giovane aveva pregato Raimondo di chiamare il suo confessore, fra Camillo Gonella, un carmelitano di S. Maria dei Carmini. Il frate l'aveva assolta e dimostrandosi preoccupato per la sua salute aveva voluto vedere il suo fianco dolorante. Quel

⁷⁵ ASVE: *Sant'Uffizio*, b. 115, processo contro fra Camillo Gonella del 18 ago. 1671.

pretesto lo aveva trascinato in toccamenti e baci e la giovane era stata svestita dal frate che se n'era andato accordandosi per la domenica successiva; se non l'avesse vista in chiesa, sarebbe ritornato in visita. E nuovamente il frate in casa aveva avanzato proposte sessuali piuttosto spinte e al momento del saluto le aveva raccomandato di non andare da nessun altro a confessarsi. Quei fatti avevano provocato in Marietta un pianto così forte da non riuscire a trattenersi di fronte a Raimondo, che aveva insistito per conoscere la verità. Il giovane aveva subito cercato il frate per far chiarezza e fra Camillo, deciso, aveva negato anche in presenza di Marietta, che aveva preso in disparte per convincerla a smentire; la giovane, temendo un gesto disperato di Raimondo, aveva preferito mentire. L'assoluzione di fra Camillo comunque non aveva placato i suoi rimorsi, sì che decise, a distanza di tempo, di recarsi l'anno del giubileo alla chiesa di Ss. Giovanni e Paolo; il nuovo confessore l'aveva indotta a denunciare il frate al Sant'Uffizio.⁷⁶

Anche quella di Paolina era una «spontanea comparizione»: era stata obbligata a presentarsi in tribunale dal suo confessore, uno zoccolante di S. Giobbe, fra Marc'Antonio dalla Motta. Nel confessionale, collocato nella cappella di S. Pietro della chiesa dei Carmini, fra Camillo aveva rivolto a Paolina, giovane vedova di trentacinque anni, domande inopportune che lei riportò integralmente all'inquisitore: «...mi ha detto vi voglio bene, vi ho genio grande e mi ha richiesto di toccarmi il seno, mi ha adimandato se mi tengo nette le parti vergognose, se mi diletto in esse e se sento gusto in toccarmele et altre simili».⁷⁷ Nonostante il comportamento di fra Camillo, Paolina non dimostrò risentimento nei suoi confronti; anzi lo presentò come un buon padre, cercando di giustificare quelle sue manchevolezze come tentazioni. Terminato l'interrogatorio, la vedova dopo aver definito la sua denuncia «uno sgravio di coscienza» supplicò l'inquisitore di «non fargli mali, perché io mi sento morire». Probabilmente Paolina era a conoscenza della severità del Sant'Uffizio e temeva che al frate non fosse riservata clemenza.

In effetti le sue paure non erano infondate, perché pochi mesi dopo, ad agosto, fra Camillo fu condotto in carcere; qui si pervenne in breve tempo alla sentenza. Il frate era accusato, tra l'altro, di avere ir-

⁷⁶ Ivi, deposizione di Marietta del 16 mar. 1671, c. n.n.

⁷⁷ Ivi, deposizione di Paolina del 20 mar. 1671, c. n.n.

retito sessualmente la giovane inferma Marietta; in modo dettagliato si diceva: «...e nel medesimo tempo stendendo dal fianco più a basso la tua mano sacrilega gliela ponesti sopra le vergogne e alzando il lenzuolo volesti con occhio laido e animalesco vederle...». Il linguaggio così severo preannunciava una condanna altrettanto severa. La sentenza, letta il 3 settembre 1671, nel sacello di S. Teodoro, lo condannava «al carcere formale per i dieci anni prossimi».

Fra Camillo quando fu processato dal Sant'Uffizio aveva sessantadue anni. Era entrato nel 1623, ancora adolescente, nel convento di S. Maria dei Carmini e trascorso il noviziato si era trattenuto lì diversi anni a studiare. Nel 1634, a Padova, era stato ordinato sacerdote, dopodiché era andato al convento di Rovereto e, rientrato a Venezia, aveva assunto l'incarico di priore nello stesso convento dove si era formato. Nel 1648 gli era stata concessa la licenza per confessare e qualche anno dopo si era recato a Roma in compagnia del suo padre generale. Nella città santa aveva soggiornato alcuni anni e previo permesso del cardinal Rinetti aveva continuato a confessare per ritornare poi a Venezia nel 1661. Il frate ignorava il motivo della sua carcerazione; aveva confessato per lungo tempo «putte, donzelle, maritate, vedove, donne del mondo, serve e patrone, nobili e plebee»⁷⁸ ed in casa era concesso agli ammalati, fra cui, i nobili Piero Mocenigo e Alessandro Dolfin. Alle domande insistenti e continue dell'inquisitore rispose di non conoscere nessun eretico, nessuno che avesse abusato del sacramento della confessione. Quando fu riconvocato fra Camillo ammise di essere caduto in tentazione; invitato come altre volte nella casa del panettiere Biansetti, Marietta in cucina lo aveva baciato ed egli aveva corrisposto. Il frate era ritornato per confessarla e la giovane, a letto malata, si era scoperta lasciandogli vedere il suo corpo nudo e, abbracciandolo lo aveva di nuovo baciato. A prendere l'iniziativa era stata dunque Marietta; fra Camillo riconobbe di essere incorso in quel peccato sessuale ma nel momento della confessione si era ricomposto e l'aveva lasciata dicendole: «Dio sia con voi», non aveva insomma abusato del suo ruolo. L'inquisitore stentava a credere a quella versione ed esigeva chiarimenti; secondo le dichiarazioni di fra Camillo l'unica responsabile era Marietta, che si era dimostrata eccessivamente intraprendente nei suoi confronti.

⁷⁸ Ivi, costituito del 18 ago. 1671, c. n.n.

Delle domande indiscrete di natura sessuale rivolte alla vedova il frate non si ricordava e comunque se le aveva pronunciate ne chiedeva perdono; la sua memoria si annebbiava, confuso negava per poi smentirsi. L'inquisitore, spazientito da quelle mezze verità, dichiarò che era necessario ricorrere «all'essame rigoroso», allora fra Camillo riprendendosi cominciò a dire:

...se fossi stato al secolo e che mi havessi havuto a maritare, il mio genio mi haverebbe tirato più in lei che in altre, vedendo la sua economia e governo di casa sua e figlioli, e così saressimo vissuti in santa pace e carità. E questa fu una tal Portia vedova sta in casa del signor Alessandro Zorzi, che già fu sua donna.⁷⁹

Non si trattava di Paolina, era un'altra vedova ad aver ricevuto in confessione quella proposta matrimoniale. Nella camera del frate, appese alla porta, erano state trovate durante la perquisizione due orazioni, con strani segni, una rivolta a S. Pietro e l'altra alla Santissima Trinità: erano invocazioni finalizzate a guarire dalla febbre. Fra Camillo non riusciva a difendersi e ripetutamente cadeva in contraddizione: prima affermò di aver bruciate le orazioni, poi invece che se ne era scordato. Si ricordava tuttavia di aver bruciato alcune camiciole, dette «peli vergine, ch'escono co' figlioli quando nascono, quali avute in confessione».⁸⁰

Ma se con questa ammissione il frate intendeva negare la magia e sperare nella misericordia della giustizia dovette ricredersi assai. Il Sant'Uffizio non gli riservò alcuna clemenza e lo ritenne colpevole di aver convertito la confessione «necessaria medicina dell'anime, in perniciosissimo veleno» e di credere in «orazioni e segreti superstiziosi».

⁷⁹ Ivi, costituito del 27 ago. 1671, c. n.n.

⁸⁰ A venire alla luce ancora avvolti nelle «camiciole», ossia nella membrana amniotica erano i benandanti, che erano considerati «predestinati a compiti essenziali quali la difesa dei raccolti, della fede, della salute dei singoli membri della collettività contro stregoneria e altri accidenti, nonché a dialogare con l'infinita schiera dei trapassati dispensatori di consigli e reprimende morali ai vivi». Sopra le pellicole trasparenti, dette 'camisiole' o 'camisutte', venivano fatte celebrare messe per incrementarne i poteri; a credere in questa magia erano benandanti, prientatrici e levatrici, ma anche molte altre donne del popolo che, inconsapevoli della gravità di quelle sacrileghe benedizioni, si ritrovarono a rispondere di fronte all'inquisitore del reato di sortilegio (F. NARDON, *Benandanti e inquisitori nel Friuli del Seicento*, Edizioni Università di Trieste, 1999, p. 17); a studiare per primo l'argomento fu C. GINZBURG, *I benandanti. Stregoneria e culti agrari tra Cinquecento e Seicento*, Torino, Einaudi, 1966.

Anche fra Antonio Fabris⁸¹ credeva nella magia,⁸² era accusato dall'inquisitore del Sant'Uffizio di aver portato «addosso una tal camiseta di fanciullo battezzata, contro le armi, della quale vi è presunzione esser stata da te medesimo battezzata». Il frate, quando condotto dal carcere fu interrogato per la prima volta nel dicembre del 1673, non negò di possedere quella «camisetta», anzi precisò di averla ricevuta quindici anni prima da una levatrice, una tal Pompea, che lo aveva assicurato dei suoi poteri «contra armas». Ovvero nessuno lo avrebbe aggredito. E in quel periodo fra Antonio avrebbe avuto bisogno di protezione perché partiva alla volta di Corfù, come cappellano dell'Armata veneziana.

Quando nel novembre del 1674 fu perquisita la sua cella al convento dei frati minori di S. Maria delle Grazie di Piove di Sacco, ove era guardiano, di stranezze se ne trovarono molte: carte con orazioni, sortilegi con nomi e croci, libri ricchi di esperimenti, foglie di salvia e ruta, frammenti di «camisiole» di fanciulli e un grande anello nero. Le carte infilate sotto il tappeto erano segnate da doppie lettere, con frasi scritte alla rovescia come «per non ingravidar» e un segreto per rendersi invisibili; un'altra carta riportava «per ligar le donne in amore» in una vi era impresso il nome «Kalephs», in un'altra le parole «Agius, Ottheos, tetragramaton». Altre carte con segreti le aveva avute da fra Antonio Basilio della Canea, guardiano di un convento di Corfù che era venuto a Piove di Sacco; i segreti magici erano per guarire dalla sciatica, dal «mal caduco» e dalla «scaranzia». C'erano anche due particolari carte: un «batizo» e uno scongiuro. Il «batizo» scritto a mano serviva per battezzare la ruta: chi toccava qualcuno con l'erba lo costringeva a discendere alle sue voglie. Lo scongiuro invece era rivolto alla Santissima Trinità, alla Vergine e agli angeli. Foglie secche di salvia erano avvolte in una carta con la scritta «Cristus natus est, Cristus mortuus est, Cristus resuscitatus»; le relative proprietà terapeutiche erano di far guarire dalla febbre o di tenerla lontana. L'anello nero gli era stato dato «per buono contro

⁸¹ Asve: Sant'Uffizio, b. 119, processo contro fra Antonio Fabris del 27 dic. 1673.

⁸² Nel 1586 Papa Sisto V promulgò la bolla *Coeli et Terrae* considerata il punto di svolta negli obiettivi dell'Inquisizione romana. A partire da quegli anni il Sant'Uffizio, sconfitti gli eretici si preoccupò di combattere la magia, la divinazione e i sortilegi, in particolare quelli che comportavano abuso di sacramenti: BARBIERATO, *Nella stanza dei circoli*, cit., p. 8.

le vertigini» e i salmi di Davide, scritti con il sugo di cipolla, lo avrebbero protetto dalle aggressioni.⁸³

La grave accusa di sortilegio non era l'unica a pesare sulla sorte di fra Antonio, anche i frati del convento deploravano la sua condotta. Nell'agosto del 1672, in occasione della festa del Perdono d'Assisi, i frati, riuniti in refettorio, avevano ripreso fra Antonio perché lasciava celebrare la messa ad un sacerdote apostata scomunicato. Il guardiano, secondo fra Gregorio, avrebbe replicato: «Io le scomuniche le mangio in salata, non m'incuro di queste cose...».⁸⁴ Tutti al convento sapevano che fra Antonio portava addosso cose strane e superstiziose, soprattutto per essere amato dalle donne. Le stesse fedeli non volevano più confessarsi da lui, perché lo ritenevano un «porco» dalle sembianze demoniache per quanto diceva chiuso nel suo confessionale. Quell'arredo lo aveva ordinato fra Antonio al «marangon», ma non seguendo i canoni borromaici; le «portelle» erano alte tanto da lasciare intravedere solo il volto del confessore e inoltre l'inquisitore, che si era recato nella chiesa per un'ispezione, aveva osservato che alzandole esse potevano nascondere l'intero corpo, perciò le fece rimuovere. Le donne, nonostante vivessero in un paese di campagna, non erano disposte a subire le proposte disoneste del frate, anzi reagirono prontamente senza lasciarsi intimorire dal suo ruolo sacrale.

Giustina, che si confessava spesso, quasi ogni mese, si ritrovò nel gennaio del 1674 al Sant'Uffizio, mandata dal suo padre spirituale per raccontare alcuni fatti spiacevoli, accaduti prima del suo matrimonio. La giovane accompagnata dalla sorellina Elena era andata diversi anni prima in chiesa per pregare e fra Antonio, pur di liberarsi della presenza della bambina le aveva offerto pane, formaggio e anche dei fiori. Risolto il problema dello sguardo innocente, il frate in tutta libertà aveva obbligato Giustina «a prendere in mano le sue parti vergognose»⁸⁵ tentando di svestirla ma lei aveva minacciato di gridare se non l'avesse lasciata. Una domenica, dopo il vespro, erano ritornate a confessarsi da fra Antonio prima la sorella Elena e poi lei, anche se contro

⁸³ Molti ritenevano che alcuni scritti, attraverso il ricorso a forze misteriose, fossero in grado di migliorare la loro vita, procurando ricchezza, amore e amicizia: ivi, p. 5.

⁸⁴ ASve: *Sant'Uffizio*, processo contro fra Antonio Fabris, deposizione di fra Gregorio del 20 nov. 1674.

⁸⁵ Ivi, deposizione di Giustina del 12 gen. 1674.

voglia. Il frate prima di ascoltare i suoi peccati le aveva parlato della sorella, dicendo che era una bella ragazza e che se fosse stata disponibile l'avrebbe rivista in una casa, dove l'avrebbe solamente baciata e le avrebbe regalato una bella veste e anche delle lenzuola. Giustina si era piuttosto alterata e lo aveva rimproverato provocando una risata del frate, che esclamò: «Eh, minchione!».

Una certa Franceschina si era talmente incollerita in confessionale da non voler nemmeno l'assoluzione da fra Antonio, perché non aveva misurato le parole. Dopo averla gentilmente invitata a stare insieme in allegria, aveva concluso «...lasemo andar le cogionarie, vostro mario il die haver il casso grandando, el vedè chiavar ben...».⁸⁶

Sempre in chiesa un Venerdì Santo del 1673, fra Antonio era riuscito a sottrarsi alla vista di altri fedeli e, solo con una certa Anna Macedonica, aveva insistito per baciarla e toccarla ma lei si era opposta ritenendo la cosa peccaminosa. Il frate invece negava che fosse peccato, poiché era il suo padre spirituale. Ad altre giovani mogli, durante la confessione, il frate rivolgeva domande indiscrete, era particolarmente curioso della vita sessuale di coppia, al limite della morbosità; la fama che col tempo si era guadagnata era quella di un «homo sporco di lingua e di poco buon religioso».

Fra Antonio era stato anche sospeso per un certo periodo dall'amministrare la confessione; quel provvedimento preso dal vescovo di Padova avrebbe dovuto indurlo ad una profonda riflessione, ma le tentazioni continuarono a prevalere. Finì per trascorrere sette lunghi anni della sua vita chiuso prima in carcere, e poi nella cella del convento; quando uscì per riassaporare la libertà era un vecchio di sessantasette anni e sofferente da tempo.

Ma anche per don Vidali,⁸⁷ benedettino del monastero di S. Giorgio Maggiore, la tarda età non rappresentava un deterrente, poiché a sessant'anni ancora non era disposto a inibire le sue pulsioni sessuali. Vittima di violenza sessuale ed umiliazioni fu, insolitamente, la nobile donna veneziana Angela Foscolo,⁸⁸ figlia di Ludovico Trevisan, che si presentò al Sant'Uffizio nel novembre del 1698.

⁸⁶ Ivi, deposizione di Franceschina del 12 gen. 1674.

⁸⁷ ASve: Sant'Uffizio, b. 129, processo contro Vidali del 18 nov. 1698.

⁸⁸ Fra i documenti letti da me è la prima deposizione di una nobile; anche la sua è una comparizione spontanea, ma ignoriamo il nome del confessore.

Da molto tempo la giovane nobile era ammalata e non trovando rimedio pensò di essere posseduta da qualche spirito maligno, perciò su consiglio del nobile Giuseppe Vaner e di don Vincenzo Pascarelli⁸⁹ fu chiamato don Vidali, sacerdote conosciuto per le benedizioni e per le sue pratiche di scongiuro. Prima di acconsentire, don Vidali aveva voluto sapere l'età della nobile, dopodiché recatosi nella casa di lei alla presenza di don Vincenzo e di Vaner l'aveva benedetta. «Lo spirito del male» non dava segni di visibilità; Angela, comunque, ritenne proficuo confessarsi per ricevere la grazia di Dio, perciò rimase sola con don Vidali, che chiuse la porta con il catenaccio. Inginnocchiata di fronte al sacerdote iniziò a recitare il *Confiteor*, poi svelò i suoi peccati e ricevette l'assoluzione; don Vidali, terminata la confessione, si alzò la veste, l'abbracciò, le toccò il seno e la baciò, tentando di svestirla e le disse: «O cara, questa è vita da godere!». ⁹⁰ Angela non gridò per non creare lo scandalo, ma avvertì che lo avrebbe denunciato. Don Vidali, deciso a perseguire il suo scopo e noncurante della giovane, continuò a tenerla stretta a sé e con l'altro braccio, «si corruppe, come io viddi havendosi egli poscia col proprio fazzoletto nero di seda asciugato».

Come atto di carità, prima di andarsene, il sacerdote estrasse dalla tasca un mezzo ducato, ma al netto rifiuto di Angela, decise comunque di infilarlo sotto un libro. Al momento del saluto il confessore in presenza degli altri aggiunse che in caso di necessità sarebbe ritornato, ma Angela replicò: «Padre, con tanto ardire ancora me disè questo!». Questa secca risposta sollevò una serie di domande, ma la giovane non volendo smascherare fino in fondo quell'infamia per rispetto della religione, preferì dire fissando il volto infiammato di don Vidali che era stato lo spirito a parlare.

Il sacerdote era stato particolarmente offensivo nei confronti della nobildonna; non solo l'aveva oltraggiata ma si era rivolto a lei come se fosse una delle tante cortigiane veneziane. Si intravede, nell'atteggiamento di don Vidali, quell'impudenza connessa al potere di chi lo

⁸⁹ Nel 1690 Pascarelli subì un processo per stregherie che aveva messo in atto con l'aiuto di alcune donne con le quali viveva: ASVE: *Sant'Uffizio*, b. 126, processo contro fra Vincenzo Pascarelli e Angela e Vittoria Pitoggi. BARBIERATO, *Nella Stanza dei circoli*, cit., p. 130.

⁹⁰ ASVE: *Sant'Uffizio*, b. 129, processo contro Vidali, deposizione di Angela Foscoli del 18 nov. 1698. Agli atti rimane quest'unica denuncia, perciò possiamo ritenere che non si aprì il processo.

esercitava nella piena consapevolezza del proprio privilegio.⁹¹ Il ministro del sacro occupava una posizione di notevole rilievo nella società del tempo, poiché era detentore di un potere sia temporale che spirituale. Il confessore, in particolare nel foro interno, assumeva la veste del giudice che poteva sciogliere o legare le coscienze e di questo potere si avvale anche don Giovanni Dall'Acqua.

Il sacerdote, originario di Roncade, paese della campagna trevigiana, dopo essere stato sottoposto, all'età di quarantacinque anni, due volte alla tortura della fune nei primi mesi del 1688, alla fine ammise le sue colpe, che erano veramente molte.⁹² Allegata l'abiura, che a quel tempo era ormai prodotta a stampa, c'è un atto di confessione di don Giovanni, che non smentiva quel suo seducente nome. Le donne coinvolte in atti sessuali o in discorsi lascivi erano parecchie, ventisei, e di differenti età: 'putte', donne sposate, una vedova non più giovane ed anche una monaca. A costoro aveva raccomandato di mantenere il silenzio, anche perché le aveva assoltate in confessionale; nel caso avessero svelato ad un altro confessore i peccati dovevano dire che erano avvenuti in chiesa, ma non nel momento della confessione e tacere soprattutto il nome del confessore. Don Giovanni chiedeva perdono a Dio e alla Chiesa per le colpe commesse, si riproponeva di vivere religiosamente e concludeva scrivendo: «...il numero dei peccati sono moltissimi e Dio solo il può sapere».

Ad esporsi personalmente al Sant'Uffizio furono solo tre donne, disposte a seguire gli ordini dei loro confessori. La prima denuncia risalente ancora al 1684, era quella di Caterina Calderari, ventunenne, che per mantenere il voto prestato di confessarsi e comunicarsi per cinque venerdì successivi, era andata alla chiesa di S. Giovanni Novo. Il confessore don Giovanni dialogando con la giovane le aveva dichiarato il suo amore e Caterina, scandalizzata, era andata da un altro confessore, don Marini, per ricevere qualche consiglio. Quest'ultimo le aveva

⁹¹ Il clero, in quanto posizione politico-fiscale e giudiziaria è *il primo ordine privilegiato*. Privilegi sono l'esenzione fiscale dei beni, l'immunità giudiziaria di enti e persone, che l'ordine ecclesiastico condivide con la nobiltà ereditaria e dinastica; vi si aggiunge il privilegio di non essere tenuto all'obbedienza alle leggi del principe come leggi comuni dello stato, bensì di avere leggi proprie in materie possessorie o civili 'reali', ossia di diritto privato: E. BRAMBILLA, *Alle origini del Sant'Uffizio. Penitenza, confessione e giustizia spirituale dal medioevo al XVI secolo*, Bologna, il Mulino, 2000, p. 31.

⁹² ASVE: *Sant'Uffizio*, b. 125, processo contro don Giovanni Dall'Acqua del 31 lug. 1687.

suggerito di continuare a confessarsi da don Giovanni se le parole si fossero limitate a quello, in caso contrario di ripresentarsi. Quando Caterina si confessò nuovamente da don Giovanni il giorno di s. Filippo Neri, egli oltrepassò la misura chiedendole: «Voleu che ve vogia ben per tutto sino alla panza e anco a basso. Se ve vedesse nua quando se in letto con la panza in su ve vergognesseu? Quando un homo ve toccasse ve despiasera? Quando fossimo in letto vu e mi ve vergognessu...».⁹³

Sempre quello stesso anno Vittoria Zonelli, vedova di cinquantasei anni, dopo un periodo di corteggiamenti seguiti da dichiarazioni di amore passionale di don Giovanni in confessionale, si era decisa a confessare quella situazione, pericolosa per lei che era sola; quei fatti l'avevano turbata. Il sacerdote dichiarava di commuoversi quando sentiva la sua voce e che, se non fosse stato per l'abito che indossava l'avrebbe sposata; Vittoria lo aveva pregato di non dire più quelle parole.

Nel luglio del 1687 Angela Rossi, sposata con uno stampatore, spiegò all'inquisitore chiaramente cosa succedeva in confessionale con don Giovanni: «...lui con le sue mani faveva male cioè che si corrompeva» e «...alcune volte mi diceva che ancor io procurassi toccarmi da me stessa e facessi quello faceva lui...». In risposta agli scrupoli di coscienza della giovane le raccomandava: «Cara fia quando vi confessate non dite che queste cose siino seguite nel confessionario, ma basta che diciate siino seguite in chiesa, soggiogendomi che poteva essere che quello mi haveva detto non fosse vero...».⁹⁴ Allegate agli atti processuali ci sono le dichiarazioni dei pievani della chiesa di S. Maria Formosa e di S. Basso attestanti la «buona fama» di Vittoria Zonelli, Angela Rossi e Caterina Calderari. Era importante per il Sant'Uffizio, prima di emettere la sentenza, accertarsi della veridicità delle denunce: quelle donne non erano meretrici e non avevano mentito.

Ora, se riconsideriamo l'atto di confessione di don Giovanni, soffermandoci sul numero delle donne irretite sessualmente e lo confrontiamo con il numero delle denunce, notiamo che lo scarto è notevolissimo, tanto da indurci a pensare che le penitenti preferissero chiudersi nel silenzio. Nel caso in cui le donne non avessero voluto denunciare il loro confessore sollecitante, se desideravano essere assolte

⁹³ Ivi, deposizione di Caterina Calderari del 6 giu. 1684.

⁹⁴ Ivi, deposizione di Angela Rossi del 24 lug. 1687.

in confessione dovevano comunque fornirne le generalità rendendo così possibile un controllo delle autorità sulla condotta del religioso. Questo era uno dei consigli espressi nella *Prattica*,⁹⁵ «uno dei pochissimi manuali inquisitoriali messi in circolazione dalla Suprema Congregazione romana in lingua volgare»,⁹⁶ probabilmente attribuibile al cardinale Desiderio Scaglia. Forse le donne non denunciavano i religiosi perché temevano la diffamazione; «c'era il pericolo concreto di essere considerate calunniatrici e di vedersi esposte per questo a pene pubbliche infamanti⁹⁷ e quindi di compromettere la propria vita matrimoniale. Inoltre, nel corso del secondo Seicento, sempre più le fedeli si rivolgevano al loro confessore, con una frequenza mensile, talvolta anche settimanale. Il confessore non era solo colui che ascoltava i peccati e concedeva il perdono, ma doveva essere un buon padre spirituale al quale affidare la propria anima nella speranza di una vita migliore e della salvezza eterna.

Anche fra Tommaso Francavilla approfittò di quel nuovo ruolo, cercando di attestarsi su una linea di demarcazione poco convincente che cercò di motivare all'inquisitore.⁹⁸ Fra Tommaso che si recava ogni martedì nell'unico confessionale della chiesa di S. Domenico, dichiarò che venivano fatte le «confessioni formali»; accadeva però a volte che le donne avessero bisogno di un «consulto spirituale» e perciò si inginocchiavano di fronte a lui, «a faccia a faccia», non di fianco come previsto dai canoni della Chiesa.⁹⁹ Quella specifica situazione aveva favorito il contatto e le fedeli per l'appunto avevano accusato fra Tommaso di toccamenti illeciti. Maria, ancora adolescente, disse all'inquisitore: «...ogni volta mi metteva ancora le mani in seno, dicendomi varie pa-

⁹⁵ *Prattica per procedere nelle cause del Santo Officio*. Tale copia, scritta presumibilmente nei primi decenni del Seicento, è presente nell'archivio diocesano di Vittorio Veneto, altre copie sono disperse in altri archivi e biblioteche in Italia e all'estero.

⁹⁶ J. TEDESCHI, *Il giudice e l'eretico. Studi sull'Inquisizione romana*, Milano, Vita e Pensiero, 1997, p. 138.

⁹⁷ PROSPERI, *Tribunali della coscienza*, cit., p. 526.

⁹⁸ ASVE: *Sant'Uffizio*, b. 125, processo contro fra Tommaso Francavilla del 9 dic. 1689.

⁹⁹ Il vescovo Gian Matteo Giberti, creatore del *confessorium*, riteneva inopportuna la confessione individuale della donna effettuata faccia a faccia con il sacerdote. Giberti aveva annotato personalmente la metafora secondo cui «il volto della donna brucia come il vento» (RUSCONI, *L'ordine dei peccati*, cit., p. 332). Il problema della vista era preoccupazione antica: le *summistae* medievali avevano già messo in guardia contro il contatto visivo durante la confessione e avevano ordinato ai penitenti di stare in ginocchio, non di fronte al confessore, ma al suo fianco: DE BOER, *La conquista dell'anima*, cit., p. 106.

role d'affetto...»¹⁰⁰ e il confessore voleva persuaderla ad andare via insieme, in casa di parenti dove non le sarebbe mancato nulla. Quando accadevano questi fatti Maria aveva poco più di diciassette anni e fra Tommaso cinquantaquattro; la donna aveva tardato tanto a presentarsi al Sant'Uffizio perché un altro confessore l'aveva comunque assolta, mentre il suo padre spirituale l'aveva obbligata a presentare denuncia. Anche Santa, indignata per le proposte di fra Tommaso, si era confidata con fra Botti, domenicano del convento di S. Pietro Martire di Murano, che alla fine era riuscito a convincerla a presentare denuncia, prospettandole il rischio di scomunica nel caso avesse taciuto.

Fra Tommaso, detto Napoletano, proveniva da un paese della Puglia, Aquaviva, appartenente a quel tempo al Regno di Napoli. Entrato giovane in un convento dei Domenicani, era andato poi a studiare alla Facoltà di Bologna divenendo maestro di teologia. Quando decise di viaggiare lungo la Penisola si fermò per il periodo quaresimale in diverse città, dedicando parte del suo tempo alla preparazione dei sermoni per svolgere bene la sua attività di predicatore. Fino alla conclusione del processo il domenicano sostenne la propria innocenza e solo la tarda età (aveva sessantaquattro anni nel 1690) gli permise di sottrarsi alla tortura della fune, ma non al carcere al quale fu condannato. Dopo esser rimasto per quasi un anno nelle carceri del Sant'Uffizio, con l'aggravarsi della sua malattia, gli fu concesso il trasferimento al convento di Ss. Giovanni e Paolo e dopo qualche mese gli fu permesso di recarsi nuovamente in chiesa per pregare.

Delle confessioni maschili si hanno scarsissime notizie, i documenti confermano comunque che non avvenivano in confessionale. L'essere inginocchiati, a viso scoperto, implicava mettere a nudo la propria coscienza assegnando una forte credibilità al confessore. Il dialogo, se espresso in un clima di fiducia e di reciproci sguardi, poteva essere più schietto ma anche riservare spiacevoli sorprese. Nel ministro del sacro continuavano a coesistere desiderio e pulsioni sessuali e, se pur nella trasgressione, la possibilità di esprimere le emozioni rimaneva aperta.

Le vicende dei giovani quindicenni Antonio Ligasacco e Urbano Marco Rota, molto simili per il tipo di proposte sessuali che furono costretti a subire, vennero però percepite molto diversamente. Momen-

¹⁰⁰ ASVe: *Sant'Uffizio*, b. 125, processo contro fra Tommaso Francavilla, deposizione di Maria del 7 gen. 1687.

to storico, ambiente socio-culturale e progetto di vita diversi, probabilmente questi fattori ed altri ancora, influirono nel loro giudizio. Antonio, mandato dal suo confessore, si presentò nell'aprile del 1628 al Sant'Uffizio per raccontare l'accaduto, che a parer suo era stata solo una «bagatella». Era andato alla chiesa di S. Francesco della Vigna per confessarsi e il sacerdote, Pietro Bontempo,¹⁰¹ anziché rimanere nel luogo sacro per amministrare il sacramento, lo aveva condotto nella sua cella, contravvenendo alle norme del *Rituale Romanum*.¹⁰² Don Pietro aveva iniziato ad accarezzarlo e, ridendo, gli aveva toccato le mani e le «parti vergognose». Antonio, nonostante si fosse trattenuto per quasi due ore, non si era confessato e perciò secondo l'ordine di don Pietro si ripresentò dopo venti giorni. Di nuovo fu corteggiato e anche baciato sulla bocca tanto che arrossì per la vergogna.

Urbano, novizio nel convento dei Cappuccini di Conegliano, in occasione della festa del Perdono d'Assisi, si era confessato dal nuovo confessore straordinario, un certo fra Giovanni.¹⁰³ Il novizio non dimenticò quella particolare confessione perché dopo un anno, nel settembre del 1690, raccontò all'inquisitore veneziano come si erano svolti i fatti:

Stando io in ginocchio avanti di lui per confessarmi mi disse portarmi grand affetto e dopo essermi confessato, datami l'assoluzione, immediatamente mi abbracciò e mi diede un bacio, dicendomi portarmi più affetto che ad ogni altro novizzo.

Le inaspettate proposte, per di più ricevute in quel luogo di preghiera, provocarono un forte turbamento in Urbano per cui decise di lasciare la vita conventuale e di ritornare al secolo.

Un'altra storia di amore illegittimo fu quella di Ortensio Barbieri. Infamanti erano le voci che si erano sparse in Venezia su Ortensio,¹⁰⁴

¹⁰¹ Ivi, b. 86, processo contro don Pietro Bontempo, deposizione di Antonio Ligasacco del 4 apr. 1628.

¹⁰² Nel 1575 papa Gregorio XIII emanò disposizioni di carattere generale che ordinavano a tutti gli ordini mendicanti e ai Gesuiti di non ascoltare più le confessioni in cella, sacerdote e penitente dovevano essere «in piena vista del popolo». In seguito i decreti entrarono a far parte del *Rituale Romanum* del 1584 e nel 1614 nella versione definitiva del manuale ecclesiastico: DE BOER, *La conquista dell'anima*, cit., p. 99.

¹⁰³ ASVE: *Sant'Uffizio*, b. 126, processo contro fra Giovanni, deposizione di Urbano Marco Rota del 7 set. 1690.

¹⁰⁴ Ivi, b. 86, processo contro Ortensio Barbieri, deposizione di Battista de Zanchi del 20 set. 1628.

sacerdote della chiesa di S. Moisè, tanto che le gerarchie ecclesiastiche ritennero fosse opportuno intervenire. Il 20 settembre 1628 il Santo Uffizio convocò Battista de Zanchi per chiedergli se avesse mai sentito Don Ortensio parlare del «vizio nefando». Battista confermò quel sospetto: il sacerdote, confidandosi, gli aveva svelato il suo amore per un certo Zanantonio Silvestri e non si preoccupò di dire che «lo adorava».

Bernardo de Bellis invece, mandato dal suo confessore, riportò in modo esplicito le parole che aveva sentito pronunciare da don Ortensio: «...Dio ha fatto male ha proibire il culo, se ha questo affetto, è stato fatto ciò si goda...».¹⁰⁵

Alla luce dei documenti¹⁰⁶ e di alcune fonti letterarie si ha l'impressione che la società del tempo fosse pervasa da una diffusa violenza, con un intreccio di relazioni giocate su rapporti di forza. Il ceto ecclesiastico era molto spesso contrapposto al ceto nobiliare e le eventuali alleanze esprimevano l'esito di equilibri politici. L'assenza dell'istituto monarchico, il persistere di singoli Stati nella Penisola sfociava in un pluralismo giuridico. Ma «i conflitti detti di giurisdizione erano conflitti di sovranità tra stati secolari e papato»;¹⁰⁷ il ceto ecclesiastico intendeva comunque tutelare se stesso e affidò questo difficile compito anche all'Inquisizione. Il Sant'Uffizio, con una serie di norme coercitive, facendo appello anche alla persuasione, tentò di avviare un programma di disciplinamento della società. Importante per la Chiesa era difendere la propria immagine, impedire il discredito, in particolare del sacramento della penitenza. A minacciare la sacralità dell'atto erano proprio i suoi stessi figli, poiché erano i religiosi a incorrere nel reato di *sollicitatio*. Le gerarchie ecclesiastiche, pur nella consapevolezza della natura peccaminosa dell'uomo, preferirono ritenere responsabile del peccato il demonio, grande tentatore che si avvaleva della donna per far cadere nell'errore. E se per la donna il reato di *sollicitatio* era

¹⁰⁵ Ivi, deposizione di Bernardo de Bellis del 9 set. 1628.

¹⁰⁶ Attraverso l'attenta lettura di un corposo numero di processi del Sant'Uffizio ho tentato di ricostruire la storia dei comportamenti dei fedeli, la loro sessualità e la percezione del peccato. L'analisi delle fonti manoscritte ha richiesto una cura particolare; difficile ne è stata l'interpretazione, il discernimento dei punti più rilevanti, l'evidenziare il gioco delle parti, inquisitore e reo, evitando di cadere in facili schieramenti. La scelta operata è stata molto spesso quella di riprodurre alcune parti del testo stesso, ma non necessariamente questa tecnica fornisce «indicazioni univoche e soluzioni facili» (BARBIERATO, *Nella stanza dei circoli*, cit., p. 6).

¹⁰⁷ BRAMBILLA, *Alle origini del Sant'Uffizio*, cit., p. 31.

un semplice peccato sessuale, segno della debolezza umana, per il clero era un abuso di sacramento e quindi un'eresia. Gli eretici da tempo erano stati sconfitti e i nuovi eretici, i confessori, andavano denunciati. Reticenza e timore ostacolarono smascheramenti e denunce che, nella quasi totalità dei casi, emersero grazie all'istituto della comparizione spontanea.

Preoccupante per le gerarchie ecclesiastiche era lo scontro all'interno del suo stesso ceto; l'ala 'spiritualista' guardava alla Riforma nella speranza di un ritorno alla Chiesa primitiva e l'ala conservatrice, anche se vittoriosa, era paradossalmente vittima delle sue stesse contraddizioni.

Le grandi domande teologiche, la ricerca analitica sui testi sacri, la libertà e il rischio della scelta morale, la responsabilità dell'individuo nei confronti della società, erano aspetti che erano stati volutamente esclusi dal mondo religioso dei fedeli.¹⁰⁸

Questo severo giudizio di Prosperi sottolinea la specificità della storia italiana e ne evidenzia le differenze che nel lungo periodo hanno pesato sulla vita della nostra società. Esempio semplice, il confessionale, creazione degli spiriti fra i più zelanti del Cinquecento, Gian Matteo Giberti e Carlo Borromeo, che doveva separare i corpi, proteggere il confessore dallo sguardo seducente femminile e coprire di riservatezza la confessione, finì invece per divenire un terreno insidioso di proposte sessuali.

Il nodo irrisolto, che si riproponeva puntuale e di cui erano ben consapevoli le alte gerarchie cattoliche era la sessualità, costretta, mortificata, nascosta sotto l'abito talare o monacale, che a fatica si metteva a tacere. Sorprendente era la ricerca del piacere; «...questa è vita da godere!» disse don Vidali alla giovane nobildonna Angela Foscolo, spregiudicato oltremisura nei suoi atti 'carnali'.

¹⁰⁸ A. PROSPERI, *L'inquisitore come confessore*, in *Disciplina dell'anima, disciplina del corpo e disciplina della società tra medioevo ed età moderna*, Bologna, il Mulino, 1994, p. 222.

IL PROCESSO PENALE AUSTRIACO
NEL REGNO LOMBARDO-VENETO.
L'OMICIDIO DI ANTONIA CROVATO
(VICENZA, 1845)

MICHELE ZAMPEDRI

L'AUSTRIA, all'indomani della battaglia di Lipsia, occupò il Veneto, entrando in Vicenza il 5 novembre 1813 e insediando un governo provvisorio agli ordini del conte Johann Baptist Thurnr. Il Congresso di Vienna ratificò quell'occupazione e la consegna definitiva del Veneto all'Austria che fondava così il Regno Lombardo-Veneto. L'organizzazione del nuovo Regno fu disegnata dall'imperatore Francesco I d'Asburgo che venne rappresentato nella capitale Milano da un viceré. Il Regno venne diviso in due regioni e queste in delegazioni. Il Veneto comprendeva le delegazioni di Venezia, Verona, Udine, Vicenza, Padova, Treviso, Rovigo e Belluno. Ogni delegazione fu suddivisa in distretti e questi in Comuni di prima e seconda classe. L'ossessione della restaurazione di quell'equilibrio perduto all'insegna del binomio trono-altare riapparve nel tentativo di ridare lustro alla proprietà terriera; attraverso una Patente Sovrana si stabiliva, infatti, che negli organismi governativi potessero essere eletti solo coloro che possedevano un estimo pari ai 4.000 scudi censuari, non necessariamente nobili e non necessariamente borghesi.

Il codice civile introdotto si ispirava per la gran parte a principi liberali, contrariamente a quello penale che risultava caratterizzato dalla spietata deterrenza. Oltre al carcere duro e durissimo tra le pene contemplate spiccava, infatti, la reintroduzione della pena capitale. Dissenso e opposizione al governo vennero scemando col concorso dell'efficiente polizia austriaca che non lesinava arresti anche eccellenti che portavano a condanne a morte comminate dai vari tribunali anche se, moltissime volte, esse venivano convertite con il carcere a vita.¹ «D'allora fin ai moti [N.d.R.: riferito ai moti rivoluziona-

¹ C. FIUMAN, A. VENTURA, *Storia del veneto*, II, *Dal Seicento ad oggi*, Bari, Laterza, 2004, pp. 53-56.

ri del 1848] la condizione delle cose nostre nulla presenta di ricordanza. Anni ubertosi e lunga pace e la proscrizione di tutto ciò che potesse ricordare libere istituzioni e nazionalità, avevano abbandonato popolani e patrizj».²

IL FATTO DI CRONACA

Nella pacifica Vicenza, quindi, la vita continuava a scorrere tranquilla; ma la mattina del lunedì 23 giugno del 1845 il delegato provinciale Carbotti riceveva la visita di cinque individui testimoni di un fatto di cui «sparsasi la voce³ ieri. [...] Riferivano che domenica di notte fosse stata gettata nell'acqua del fiume Bacchiglione⁴ una femmina presso lo stradone dell'Araceli».⁵ La denuncia «delli Marangon Nicolò pescatore e barbiere, Zenone Mussolino fabbro ferraio, Giuseppe Peronite calzolaio, Parise Antonio mugnaio e Massimiliano Venzo falegname», tutti abitanti alle Chioare⁶ proseguì segnalando che due individui dopo la mezzanotte camminavano lungo lo stradone Araceli che costeggia il fiume Bacchiglione in compagnia di una giovane donna che stava nel mezzo «assai alterata dal vino e che pareva non potersi reggere in piedi». I denunciati stettero lì una mezza ora durante la quale «il Marangoni, che passava, sentì che fra loro si veniva a rissa». Aven-

² J. CABIANCA, F. LAMPERTICO, *Vicenza e il suo territorio*. vol. v, parte II. Milano, Editori Corona, 1861, p. 781.

³ L'importanza e l'attenzione che l'inquirente deve porre alle «vociferazioni» viene descritta dal § 227 del *Codice penale universale austriaco*, Vienna, I. R. Stamperia, 1815; rist. anast. in S. VINCIGUERRA, *Il Codice Penale Universale Austriaco (1803)*, Padova, CEDAM, 1997, parte I, sez. II, capo II, p. 74 (da questo momento in poi tutte le citazioni del codice verranno precedute dall'acronimo *CPUA*).

⁴ Il fiume Bacchiglione ha le sue fonti fra Novoledo e Dueville, attraversa la città di Vicenza dove riceve il tributo dell'Asticello e del Rertone, passa poi per Padova e unite le sue acque in un unico letto con il Brenta, arriva a Chioggia «nel vorace sen dell'Adria, si tuffa e si nasconde» (G. GIAROLLI, *Vicenza nella sua toponomastica stradale*, Vicenza, Scuola tipografica S. Gaetano, 1955, p. 20).

⁵ Piazza Araceli è formata dall'area triangolare che si trova dinnanzi alla omonima chiesa parrocchiale ed in cui immettono le contrà Mure d'Araceli e dei Torretti da un lato e il viale Araceli dall'altra. Dà il nome l'antico monastero che si chiamava S. Maria di Cella o ad Cellam, dizione poi ridotta nel linguaggio del popolo in Allacella, Arcella, aracella infine in Araceli (ivi, pp. 13-14).

⁶ Con la parola Chioare o anche Chiodare, si designavano in dialetto quei piccoli ferri uncinati, infissi nei telai delle fabbriche di lana, che servivano ad appuntarvi e distendervi il tessuto uscito dalle gualchiere: la voce deriva evidentemente da chiodo, essendo tali aggeggi fatti a guisa di chiodi o rampioncini (GIAROLLI, *Vicenza nella toponomastica*, cit., p. 111).

do udito la donna «gridare aiuto, e a invocare i Santi, e la Beata Vergine Maria», affrettarono il passo per controllare quale fosse la situazione. I due energumeni intimarono loro di allontanarsi e questi eseguirono il compito in buon ordine. «Poco dopo il loro allontanamento però le grida si rinforzarono e videro al chiaro di luna, i due sconosciuti a fuggire verso la chiesa di Araceli, ed il Parise, non però il Venzo, vuole anche aver sentito un colpo nelle acque del Bacchiglione, come d'un corpo piuttosto pesante che avesse a cadervi. La donna non fu più veduta in alcun luogo, ed il Marangoni, che anch'egli accorse sul luogo ameno, dice di aver veduto un paio di scarpe probabilmente appartenenti alla suddetta, le quali non furono ricuperate, né consta qual destino abbiano avuto. Manca da domenica scorsa appunto Antonia Crovato figlia di Camillo di anni 18 circa, miserabile,⁷ quasi imbecille, e dedita da qualche tempo alla prostituzione, e sospettasi, almeno per quanto ne dice il padre di lei, che la femmina, la quale secondo le apparenze, parrebbe sommersa nel Baccaglione, sia appunto la Crovato suddetta». Il fabbro riferiva che uno dei due sembrava essere un muratore che lavorava alla strada ferrata e si dichiarava disponibile al riconoscimento in tale luogo.⁸

Si apriva così il faldone processuale n. 111 raccolto nella busta contrassegnata con il numero 777 dall'Archivio di Stato di Vicenza il cui titolo così recita: *Processo per omicidio, stupro violento e libidine contro*

⁷ Il termine 'miserabile' ricorre spesso nelle descrizioni delle persone e sta ad indicare uno stato di semi indigenza, persona con lavoro saltuario non sufficiente al mantenimento autonomo.

⁸ Archivio di Stato di Vicenza (da questo momento in poi sarà indicato con l'acronimo ASvi): Busta n. 777, pezza n. 1. Per quanto riguarda i riconoscimenti, talvolta il giudice, al fine di verificare la veridicità delle affermazioni dei testimoni, predisponendo un 'confronto fra i più' a stretta norma del codice penale. Ne cito uno, il più complesso, che ho incontrato durante la disamina delle carte, che maggiormente insegna la dinamica di svolgimento: Fanzago predispose un confronto fra il Peronite detto Schizzo e Luigi Albanese. Quest'ultimo venne messo in riga con altri tre carcerati e gli fu chiesto se il posto assegnatogli andava bene ma lui contestava: «Io non ritengo buona questa riconoscenza perché gli altri tre hanno braghe differenti e perché sono tre riconosciuti da tutti». Il giudice non fece una piega ed accolse l'istanza facendo condurre altri tre carcerati. Quindi dispose il Minchia al numero quattro. Questi ancora contestava e chiese di essere posto al n. 2. Venne ancora accontentato. Introdotto il Peronite questi riconobbe al n. 2 Luigi Albanese detto Minchia (ASvi: pezza n. 103). Sul confronto fra testimoni C. POVOLO, *Postfazione. Ritorno alla Selva Incantata*, in G. CHIODI, C. POVOLO, *Amministrazione della giustizia penale e controllo sociale nel Regno Lombardo Veneto*, Verona, Cierre, 2007, pp. 383-386.

*natura*⁹ avvenuti nella notte fra il 22 e il 23 giugno 1845 in Vicenza nella persona di Antonia Crovato di Camillo di anni 18 e perturbazione della religione mediante bestemmia¹⁰ ad imputata opera degli arrestati Domenico Galliera detto Battilana di Giuseppe di anni 23 Luigi Albanese detto Minchia di Francesco di anni 20. Oltre al titolo viene anche segnalato il titolare dell'inchiesta: consesso «Bonaventura Fanzago».¹¹

La busta si presenta composta di quattro fascicoli di grande consistenza tutti contrassegnati con bella grafia del numero ordinale del fascicolo stesso e delle pezze presenti nel faldone. Solo sul primo volume si trova scritto il titolo del processo che viene registrato col numero d'ordine 2677 con sottostante il 223 e, a margine destro, evidenziata la data di presentazione del 25 giugno 1845.

Le analisi dei processi si possono configurare come vere e proprie ricerche sul campo del diritto penale che la società esprime, dove la funzione degli agenti informatori viene svolta dagli incartamenti che ancor oggi troviamo custoditi. La lettura delle carte processuali ci rivela subito la possibilità di uno studio interdisciplinare di questi preziosi atti. La loro composizione, infatti, è straordinariamente ricca di dati di natura etnografica, tanto da permetterci di tracciare un profilo sul grado di alfabetizzazione, onomastica, grado di realizzazione del progetto anagrafe sulla classificazione degli individui nonché i mestieri che i protagonisti della nostra storia esercitavano per sopravvivere. La presenza dei toponimi ci mostra quali di essi avevano i connotati talmente forti e radicati nella comunità da essere sopravvissuti all'evento devastante quale è stato il Risorgimento che si è imposto su questa importante necessità sociale. Ancora le carte processuali ci indicano la trasformazione dei luoghi che nulla hanno potuto di fronte alle innovazioni tecnologiche in materia infrastrutturale quali strade, ponti e deviazioni di corsi d'acqua, ecc. Tutto ciò senza rinunciare a sottolineare l'importanza di questo importante comparto dello studio

⁹ «La sodomia è innanzitutto crimine morale: sacrilegio, trasgressione delle leggi divine... Atto contro natura, trasgressione supposta delle regole della specie, a focalizzarne lo scandalo e la sua sfida alle norme quasi animali più che la sua violenza, è il suo essere fuori dal mondo, la sua creazione di un universo separato: Perché tutte le altre forme di lussuria sono secondo natura. Ma questo crimine enorme è contro natura e la viola apertamente» (G. VIGARELLO, *Storia della violenza sessuale*, Venezia, Marsilio, 2000, p. 42).

¹⁰ Questo quarto capo di accusa viene separato dagli altri in quanto frutto delle indagini sul carattere degli imputati.

¹¹ Asvi: frontespizio

che è l'antropologia giuridica, indispensabile a risolvere la pressante domanda che si pongono le più moderne democrazie: quale miglior diritto?¹²

Durante i periodi delle tre dominazioni austriache, la corona imperiale aveva imposto quale unica fonte del diritto il Codice penale austriaco, definito anche Universale in quanto valido su tutti i territori, province e regni che componevano l'Impero.¹³ Rispetto ai testi legislativi precedenti, esso presentava un importante fattore di novità, destinato ad influenzare tutte le codificazioni future. Infatti, accanto alle norme incriminatrici, esso anteponeva una parte generale contenente le regole ed i principi che normavano l'illecito penale, disciplinando le sue forme di manifestazione e le conseguenze sanzionatorie: norme, insomma, che valgono per tutti i reati o per gruppi di reati omogenei. Tra i principi informatori del Codice penale risaltava il principio di legalità,¹⁴ già presente nella Giuseppina, che postula la necessaria e preventiva determinazione del fatto di reato ad opera della legge. Nel Codice del 1803, pertanto, la legge costituiva la causa formale dei delitti e delle contravvenzioni attraverso la cui violazione veniva attribuito carattere di anti-giuridicità all'agire umano. Accanto al principio di legalità spiccava poi il principio di materialità,¹⁵ in base al quale il reato costituisce un comportamento umano che si estrinseca materialmente nel mondo esteriore.¹⁶

¹² C. POVOLO, *La selva incantata. Delitti, prove, indizi nel Veneto dell'Ottocento*, Verona, Cierre, 2006, pp. 19-20.

¹³ S. VINCIGUERRA, *Idee liberali per irrobustire l'assolutismo politico*, in IDEM, *Codice penale*, cit., p. XI.

¹⁴ L'articolo VI dell'*Introduzione* al Codice recita infatti: «Come delitto, e come grave trasgressione di polizia è trattato, e punito soltanto ciò, che nel presente Codice penale viene espressamente dichiarato *delitto* o *grave trasgressione di polizia*». Il contenimento del potere del giudice nell'irrogazione della pena viene, invece, affermato al § 26 che stabilisce: «deve la pena esser determinata precisamente a termini della legge; né può esser applicata una pena più dura, o più mite di quella, che secondo le risultanti circostanze del delitto, e del suo autore la legge prescrive.» (CPUA, p. 15). Per maggiore chiarezza si rimanda al sottotitolo *Il principio di legalità* del saggio di S. VINCIGUERRA, *ivi*, pp. XIV-XXIII. Inoltre L. GARLATI GIUGNI, *Inseguendo la verità. Processo penale e Giustizia nel Ristretto della pratica criminale per lo stato di Milano*, Varese, Giuffrè, 1999, pp. 49-50.

¹⁵ Anche questo principio affonda le sue radici al pensiero illuminista ed, a tal fine, rimandiamo alle pagine del saggio di E. DEZZA, *L'impossibile conciliazione. Processo penale, assolutismo e garantismo nel codice asburgico del 1803*, in S. VINCIGUERRA, *ivi*, pp. CLXXIV-CLXXVIII. Inoltre GARLATI GIUGNI, *Inseguendo la verità*, cit., p. 47.

¹⁶ F. MANTOVANI, *Il problema della criminalità*, Padova, CEDAM, 1984, pp. 556-562.

Non solo, affinché vi fosse reato, non era sufficiente che il soggetto avesse posto in essere un fatto materialmente offensivo, ma occorreva altresì che questo gli appartenesse psicologicamente.¹⁷ In base al § 1 il dolo¹⁸ costituiva, infatti, un elemento essenziale del delitto;¹⁹ nessuna menzione invece circa la responsabilità colposa che, del resto, costituì una tarda conquista dell'elaborazione penalistica. Il codice austriaco, del resto, utilizzava una definizione ipertrofica del dolo, che si dilatava al punto di ricomprendere anche quelle ipotesi che, l'attuale coscienza giuridica e il diritto positivo indicano come casi di colpa e di preterintenzione.²⁰ Affinché il comportamento del reo fosse considerato doloso occorreva la coscienza dell'illiceità del proprio agire, ossia la rappresentazione e la volontarietà dell'atto anti-giuridico. Sotto il profilo volitivo la pravità dell'intenzione abbracciava tanto il dolo intenzionale quanto quello eventuale.²¹

Il Codice era diviso in due parti che a loro volta erano divise in due sezioni. La parte che risulta essere per noi più interessante, ai fini dell'esame delle dinamiche che venivano espresse durante le fasi processuali, è costituita dalla seconda sezione della prima parte dove venivano elencate le procedure da adottare durante lo svolgimento del rito che si presentava con uno stampo prettamente inquisitorio. Storica-

¹⁷ Coll'affermarsi della responsabilità colpevole il soggetto è chiamato a rispondere solo di fatti che possano essergli attribuiti anche psicologicamente, oltre che materialmente, in quanto posti in essere con dolo o quantomeno con colpa. L'esistenza di una determinazione psicologica consente di distinguere l'azione dannosa dell'uomo da quella delle forze brute perché costituisce una presa di posizione, ancorché episodica e contingente, verso i valori propri dell'ordinamento.

¹⁸ «Dolo è una cognizione dell'atto illecito machinato in altrui danno» (dal *Ristretto per lo stato di Milano*, in GARLATI GIUGNI, *Inseguendo la verità*, cit., p. 72

¹⁹ «Quattro le categorie generali dei delitti individuate: permanenti, transeunti, eccessi, straordinari». Occorre soffermarsi nel nostro caso, a quello permanente, "del quale resta il segno" come l'omicidio e l'incendio. Inoltre la distinzione fra delitto pubblico e privato individua quest'ultimo come quello che Principalmente si commette in offesa a Dio e al Principe, ovvero che tocca l'utilità e l'interesse del pubblico, *et de hoc quilibet de populo accusare potest.*» (ivi, pp. 50-58).

²⁰ La responsabilità preterintenzionale è caratterizzata da una base dolosa, costituita dalla volontà di realizzare un evento minore, connessa alla non volontà, neanche a titolo di dolo eventuale, di produrre un evento più grave che, tuttavia, è pur sempre conseguenza della condotta colpevole del soggetto.

²¹ Nel dolo intenzionale la volontà è diretta alla realizzazione dell'evento tipico previsto dalla legge come reato, nel dolo eventuale, invece, il soggetto, pur non volendo l'evento, lo accetta come conseguenza accessoria della propria condotta.

mente le origini di tale processo affondavano le proprie radici nel medioevo, periodo nel quale il sistema processuale attribuiva al giudice inquisitore il potere di attivarsi d'ufficio per la ricerca dei reati e l'acquisizione delle prove. La matrice ideologica di tale sistema doveva, invece, essere ascritta al principio di autorità in base al quale il giudice era il solo soggetto deputato alla ricerca della verità e sul quale si assisteva al cumulo di tutte le funzioni processuali.²²

Corollario al processo inquisitorio era il principio dell'iniziativa d'ufficio.²³ Il Codice austriaco prevedeva, infatti, che i diritti fossero indisponibili e come tali inalienabili ed irrinunciabili. Come conseguenza non vi era alcuno spazio per l'autonomia privata né alcun delitto consentibile. Il consenso della vittima, in altri termini, sia pure libero, spontaneo ed attuale, non avrebbe mai potuto costituire una condizione scriminante o anche solo mitigante la responsabilità del reo. Allo stesso modo, risultava irrilevante tanto il perdono dell'offeso quanto la sua eventuale decisione di non procedere in giudizio. Appresa la notizia di un delitto, infatti, valeva il principio del *procedat iudex ex officio* in base al quale il giudice inquisitore aveva l'obbligo di attivarsi per la ricerca del colpevole²⁴ anche in caso di inattività della persona offesa. La competenza in materia di delitti era affidata, in primo grado, a quella magistratura che il codice denomina *Giudizio Criminale*, che era costituito da cinque giudici: Istituito presso ciascuna provincia, il Giudizio Criminale, ai sensi e per gli effetti del § 213, aveva il compito di individuare la commissione di delitti entro il proprio distretto, identificarne i responsabili e procedere contro di essi conformemente al dettato legislativo. Giova tuttavia evidenziare che chi materialmente svolgeva le indagini era un solo giudice incaricato di tale onere dal *consesso* giudicante.

²² E. DEZZA, *L'impossibile conciliazione*, in VINCIGUERRA, cit., pp. CLX-CLXIV; P. TONINI, *Manuale di procedura penale*, Milano, Giuffrè, 1999, pp. 3-10.

²³ Tale principio viene espresso dal § 215 del *CPVA*.

²⁴ Conformemente alla struttura inquisitoria del procedimento, il giudice era tenuto a verificare qualsiasi notizia di reato sia che si trattasse di una denuncia, che di una vociferazione, ma anche nell'ipotesi di denunce anonime purché contenenti «precise circostanze atte a rendere credibile il delitto» (E. DEZZA, *L'impossibile conciliazione*, in VINCIGUERRA, cit., p. CLXVII: «In seguito all'accertamento della natura illecita e delittuosa di un evento e grazie alle informazioni e dati acquisiti con l'aiuto e con l'intervento dei periti il giudice decideva di dare avvio alla causa giudiziaria, promuovendo l'azione penale, per lui obbligatoria non appena veniva informato dell'avvenuta alterazione della pace sociale nel territorio soggetto alla sua giurisdizione» (GARLATI GIUGNI, *Inseguendo la verità*, cit., p. 94).

Così come la legge attribuiva al magistrato il potere di impulso in ambito penale, allo stesso modo, anche in materia probatoria, era prevista un'analoga iniziativa d'ufficio. Nella ricerca delle prove il giudice, secondo una visione teocratica dell'autorità imperiale che rappresentava, era investito di poteri assoluti: nessuna barriera doveva essere frapposta alla ricerca della verità. Il giudice era infatti tenuto a ricercare le prove, a carico e a discarico, con pieni poteri coercitivi. Conseguenza necessaria a questa impostazione fu l'abolizione della difesa tecnica.²⁵ In realtà l'espulsione della figura dell'avvocato difensore non costituiva una novità nel diritto austriaco essendo già stata sperimentata con l'introduzione del Codice del 1788; rappresentava piuttosto un cambiamento radicale nel sistema procedurale italiano, dove la figura dell'avvocato difensore era stata elevata, in base al modello franco-napoleonico adottato dal Codice Romagnosi del 1807, al rango di perno centrale dell'impianto processuale. Ciò non mancò di suscitare vivaci polemiche sia a livello squisitamente dottrinale che da parte del ceto forense il cui ruolo veniva drasticamente limitato, dal nuovo Codice, alla sola fase del ricorso.²⁶ Nella ricerca della verità il giudice non utilizzava la contrapposizione dialettica tra le parti, essendo esclusa la possibilità di confrontare la sua ricostruzione dei fatti con le posizioni della difesa. La segretezza era, anzi, la regola seguita durante tutta la procedura inquisitoria; solo nel momento del primo costituito sommario, e laddove il giudice lo ritenesse necessario, era infatti previsto che l'inquisitore fornisse all'indagato alcune sommarie informazioni in ordine ai capi di imputazione ed alle prove a suo carico.²⁷

Tutti gli esiti delle investigazioni compiute (ispezioni domiciliari e personali, interrogatori, perizie e deposizioni) venivano raccolti in verbali. Il protocollo, protagonista indiscusso dei sistemi processuali

²⁵ Ai sensi del § 337 «siccome la difesa dell'innocenza è già uno dei doveri d'ufficio del giudizio criminale, così l'imputato non può chiedere, né che gli sia accordato un avvocato, o difensore, né che gli vengano comunicati gli indizi, che stanno contro di lui. [...]» (CPVA, parte II, capo V, p. 112). Sulle reazioni del ceto forense si rimanda ivi, pp. CLV-CLX; L. GARLATI GIUGNI, *Nella disuguaglianza la giustizia. Pietro Mantegazza e il Codice Penale Austriaco* [1816], Varese, Giuffrè, 2002; C. SALLUZZO, *Francesco Foramiti e il codice penale austriaco*, in CHIODI, POVOLO, *Amministrazione della giustizia*, cit., pp. 151-188; POVOLO, *La selva incantata*, cit., p. 20.

²⁶ E. DEZZA, *Il divieto della difesa tecnica nell'Allgemeine Kriminalgerichtsordnung*, «Acta Histriae», 15, 1, 2007, pp. 311-313.

²⁷ IDEM, *impossibile conciliazione*, in VINCIGUERRA, *Il codice penale*, cit., pp. CLXIV-CLXV.

di tipo inquisitorio, rappresentava il materiale su cui si fondava la decisione finale in ordine alla reità od innocenza di un imputato. Con formula incisiva si dice che *quod non est in actis, non est in hoc mundo*: la verità processuale era cioè contenuta nelle carte del fascicolo predisposto dal Giudizio Criminale e sulla scorta di queste soltanto il tribunale era chiamato a decidere. Tutto ciò che emergeva nel corso dell'interrogatorio doveva essere minuziosamente annotato nel protocollo; formalmente il protocollo doveva essere esteso su fogli piegati in due colonne dove si annotavano, rispettivamente, le domande e le relative risposte (§ 359) nonché eventuali osservazioni circa lo stato d'animo dell'interrogato dal quale potessero trapelare elementi che accrescessero la verosimiglianza di una imputazione (§ 362). In effetti sebbene tremori, sbiancamenti, abbattimenti di spirito piuttosto che la tracotanza nelle risposte o la familiarità con delinquenti non costituissero, di per sé, indizi legali a carico di un imputato, tuttavia, combinati con le prove assunte nel caso concreto, potevano valere come argomenti denotanti una connessione tra l'imputato ed il delitto (§ 268). Se il protocollo constava di più pagine, queste dovevano essere legate da un cordoncino assicurando le estremità con la ceralacca affinché nessun foglio andasse perduto. Concluso l'interrogatorio che, si noti bene, non doveva essere esaurito nell'arco di una sola giornata, ma ben poteva essere interrotto e ripreso in qualunque giorno, ora e tempo che il Giudizio Criminale reputasse conveniente, il costituito era avvisato che aveva a disposizione tre giorni di tempo per dedurre giustificazioni, osservazioni o elementi probatori a discarico. Connaturale a questa impostazione processuale era la presunzione di reità. Una volta raccolti gli indizi legali in ordine alla commissione di un delitto, la persona inquisita era chiamata a discolparsi.²⁸ E poiché l'imputato era considerato presunto colpevole, di regola, veniva sottoposto alla carcerazione preventiva.²⁹

²⁸ § 293 «se nega d'esser reo del delitto, di cui è imputato, lo s'interroga, cosa deduca egli in prova della sua innocenza? In particolare, se possa provare, che, avuto riguardo al tempo, ed al luogo, in cui avvenne il fatto, non sia stato possibile, che l'abbia egli commesso» (CPUA, parte II, capo IV, p. 96).

²⁹ In effetti, esisteva una sola ipotesi nella quale non era contemplata la custodia carceraria: si tratta del § 306, a mente del quale, il processo a piede libero era previsto nel caso di delitti per i quali la pena comminabile risultasse inferiore ad un anno e per quelle sole persone di 'buona fama' per le quali non vi fosse fondato timore di fuga o di intralcio nell'attività inquisitoria.

Ciò premesso, l'esame dei procedimenti penali consente di determinare uno scarto, uno scostamento, talora deliberatamente criptico talaltra più accentuato, tra il rigido dettato legislativo e la prassi applicativa, tra forma e sostanza. Così l'attività interpretativa non poteva essere ridotta ad una mera azione ricognitiva ma costituiva un momento ineliminabile che aveva in sé un insopprimibile margine di creatività, contribuendo a costruire nella realtà del momento storico, la norma sulla base delle proposizioni di legge. L'interpretazione della norma implicava pertanto anche per il giudice austriaco un certo margine di soggettivismo e di variabilità soggettiva nel momento applicativo che nessun codice avrebbe mai potuto scalzare.³⁰ Il processo pertanto costituisce il vero banco di prova per la comprensione della realtà giuridica di un Paese in un determinato momento storico. Contro gli apriorismi ed i dogmatismi di una *lex lata* che aveva avuto la pretesa di porsi come sistema chiuso, impermeabile alle istanze rivendicate da dottrina e prassi forense, dall'esame delle carte processuali emerge una realtà articolata e pluridimensionale che ci consente di cogliere una visione più completa del diritto penale nel Lombardo-Veneto.

L'ARRESTO E I PRIMI INTERROGATORI DEGLI IMPUTATI

Il processo proseguiva con la segnalazione che la Regia Delegazione in Vicenza, partecipava al fatto, e provvide a far accompagnare il fabbro Mussolino dai gendarmi presso la strada ferrata, dove lui stesso asseriva che lavorasse uno dei due individui presenti quella sera con la donna. Non appena egli lo ebbe riconosciuto, le guardie ammanettarono l'imputato per condurlo in Commissariato³¹ dove si sarebbe svolto un primo formale interrogatorio, annotato sul giornale come «esame preliminare», sulla notizia di reato denunciata da ben cinque testimoni. La presenza di indizi contro una persona, al pari dell'ipotesi di flagranza, costituiva un valido fondamento affinché si procedesse all'arresto dell'imputato. Contestualmente all'arresto, le cui moda-

³⁰ POVOLO, *La selva incantata*, cit., p. 29; G. CHIODI, *il fascino discreto del libero convincimento. Per un identikit del giudice penale lombardo-veneto*, in CHIODI, POVOLO, *Amministrazione della giustizia penale*, cit., pp. 7-59.

³¹ «L'uso della prigione si avvicina per molti aspetti ad una sorta di custodia cautelare a cui si ricorreva per impedire la fuga dell'inquisito o dell'inquinamento delle prove...ma era anche strumento intimidatorio, teso a scardinare ogni difesa interiore non solo dell'accusato, ma anche di eventuali testi.» (GARLATI GIUGNI, *Inseguendo la verità*, cit., pp. 129-130).

lità avrebbero dovuto essere tali da preservarne l'onore ed il decoro, salvo che il tentativo di fuga o la resistenza all'arresto non avesse giustificato l'uso della forza, si procedeva a registrare al Protocollo le ragioni dell'arresto e gli indizi a carico dell'imputato. Seguiva la descrizione precisa dell'aspetto esteriore e degli indumenti dell'arrestato nonché una perquisizione personale al fine di verificare che l'imputato non portasse con sé strumenti idonei a procurarsi la fuga, ad attentare alla propria vita, ovvero alle prove del delitto.

Nel proemio del verbale insisteva la data e l'ora d'inizio e i nomi dei presenti con i loro vari titoli.³² Ugualmente in calce al documento venivano inseriti i dettagli sul termine della sessione nonché le firme di tutti i partecipanti. Moltissime volte, in luogo di queste, si trovano delle croci che recano a fianco la dicitura «croce del ... tizio», dettaglio interessante che può mostrare il tasso di alfabetizzazione della popolazione. Ancora, sul fianco della pagina era presente la firma degli assessori il cui ruolo era verto a certificare che il deponente avesse effettivamente siglato la pezza.

Di fronte al commissario Cerato e a tale Beltrami, che firmava il verbale, il sospettato venne identificato come Luigi Albanese detto Minchia di anni 20 figlio del vivente Francesco e della pur vivente Flora Piazza. Nel verbale, che porta il titolo di «esame dichiarativo», l'Albanese disse di aver abbordato la donna accordandosi per soddisfare le «mie voglie». Si erano appartati sul portone «dove una volta il vetturiere Gambarelli teneva i cavalli».³³ Lo stalliere, come lui identificava la persona che sorti da quel sito, li cacciava via in malo modo dando calci sul sedere della donna. Andarono quindi insieme alle Canove³⁴ e li trovarono un uomo «vestito da artigiano» il quale voleva anche lui approfittare della donna. L'Albanese non si oppose e tutti e tre anda-

³² § 288: «- Ad ogni costituito dovranno essere presenti, oltre al Consigliere giurato, due uomini probi, ed imparziale come assessori, e se non saranno giurati si dovrà far loro prestare il giuramento, che in vigileranno, perché le interrogazioni, e le risposte vengano esattamente registrate, e far possano testimonianza della verità, e la legittimità del Protocollo, e che fino alla pubblicazione della sentenza manterranno il silenzio su tutto ciò che avranno inteso» (CPVA, parte I, sez. II, capo IV, pp. 128-129).

³³ Tale sito verrà in seguito nominato come il portone che dai Chiericati porta sull'Isola. La Porta non esiste più dal 1855 quando l'architetto Giovanni Miglioranza demolì la casa confinante il Palazzo Chiericati che segnava il passaggio della Piazza dell'Isola nel corso Palladio.

³⁴ Canove o Case Nuove: GIAROLLI, *Vicenza nella sua toponomastica*, cit., p. 78.

rono verso il ponte di Pusterla.³⁵ Era passata la mezzanotte. Là i due avrebbero «usato carnalmente» della giovane che ebbe anche a derubarlo di trenta o quaranta centesimi che teneva nella tasca. L'Albanese continuava il suo racconto asserendo di non conoscere l'uomo incontrato per strada, ma dopo numerose domande che avevano evidenziato alcune contraddizioni il Commissario Cerato scrisse: «successivamente e prima di partire [N.d.R.: per il carcere] l'Albanese ritrattandosi da quanto aveva depresso là dove asseriva di non conoscerlo, aggiunse che era certo Battilana abitante a San Domenico il quale fa il facchino di piazza, avvertendo inoltre che le sue deposizioni andavano bene³⁶ e che egli così persisteva».³⁷

Fu dunque individuato il Battilana in Domenico Galliera e la locale gendarmeria provvide a prelevare per tradurlo al commissariato per un primo interrogatorio.³⁸ Nel referto scritto si evidenziava subito quanto egli già fosse noto alle forze dell'ordine essendo già stato condannato due volte per rissa e furto. Negava assolutamente tutto, il Galliera, di aver conosciuto, accompagnato la donna o anche solo percorso la strada del luogo del crimine. Negava la familiarità anche della persona del Minchia e, viceversa, affermava di aver passato la serata presso l'osteria di certo Pietro sotto i portici di Padova fino alle ore dieci e mezza, di essersi recato direttamente a casa dove era arrivato alle undici e quindi riferì d'essersi coricato.³⁹

Vale la pena ora di soffermarsi su di una figura che nell'economia dell'amministrazione della giustizia aveva una grande valenza: il commissario distrettuale, nella fattispecie il nostro Cerato. Questa figura istituzionale fece il suo esordio nella scena politico-amministrativa austriaca attraverso la Sovrana Patente del 6 giugno 1819, e si poneva in sostituzione dei cancellieri del Censo; la sua funzione venne valorizzata attraverso l'attribuzione di nuove deleghe sino a renderlo «ruolo

³⁵ Il nome di Pusterla deriva da Postierla o Posterula, porta minore o secondaria, nel nostro caso rispetto a quelle principali di S. Felice e S. Pietro, che si apriva nelle mura dell'antica cinta fortificata della città (ivi, p. 380).

³⁶ § 348 « tutto ciò che l'incolpato nell'esame sommario avrà depresso di relativo al delitto, o in suo favore, od in aggravio proprio dovrà, in quanto non sia già stato rilevato, essere posto in chiaro e senza indugio, e nel modo già nei capitoli precedenti prescritto per l'investigazione del delitto, e verificazione degli indizj» (CPUA, parte I, sez. II, capo VII, p. 116).

³⁷ ASvi: pezza nn. 4-5.

³⁸ Il § 359, parte I, sez. II, capo VII, pp. 168-169 del CPUA disciplina la procedura degli interrogatori.

³⁹ ASvi: pezza n. 6.

imprescindibile per gli uffici Aulici di Vienna». Tale sostituzione, e conseguente necessaria nuova normativa, era dovuta al corto circuito di competenze/ingerenze che si erano evidenziate nell'amministrazione della giustizia incanalata nelle rigide regolamentazioni procedurali previste dal codice penale. Infatti, troppo spesso i cancellieri del Censo agivano autonomamente nelle prime fasi dell'indagine al di fuori del dettato legislativo forzando la loro giurisdizione in materia di fermo e interrogatorio del reo; tali ingerenze, eseguite senza le dovute cautele del caso, talvolta avevano portato ad inficiare testimonianze importanti, nonché la stessa ammissibilità di confessioni. Al fine di evitare possibili equivoci in ordine alla sfera di competenza della costituenda autorità, la Sovrana Patente aveva puntualmente stabilito i confini della sua sfera di azione. Assegnava, infatti, ai commissari distrettuali un ruolo di autorità politica che aveva il compito di prevenire i delitti, coadiuvando le autorità giudiziarie preposte al controllo e resoconto delle investigazioni e operando anche a stretto contatto con le deputazioni comunali nell'ambito del controllo sociale. Restavano ferme, inoltre, le sue competenze in materia censuaria ai fini tributari e di controllo verso le attività dei comuni, essendo egli interlocutore privilegiato e diretto fra gli apparati governativi più alti a livello istituzionale e la base sociale, della quale poteva e doveva conoscere l'umore nell'ottica dell'imposizione e mantenimento dell'ordine. Il commissario distrettuale era una carica di nomina diretta del presidente del governo centrale che, fra gli aventi diritto ai sensi dell'Editto di Concorso, sceglieva il più meritevole.⁴⁰

IL RINVENIMENTO DEL CADAVERE ED ESAME AUTOPTICO

A questo punto, però, bisognava trovare il corpo del reato e fu per questo che il 25 giugno stesso vennero coinvolte due persone col compito di scandagliare il fiume alla ricerca del cadavere della giovane donna che si diceva essere stata gettata in quel tratto di fiume che va dal ponte Pusterla al ponte degli Angeli. Veniva suggerito al *consesso* inquirente il pescatore Bartolo Zansa detto Sabbionaro.

Corre l'obbligo di aprire parentesi su quella che sarà una costante nell'elenco di tutti le persone che verranno citati nelle pezze compo-

⁴⁰ G. PEDROCCO, *Note sulla figura del commissario distrettuale nella provincia di Treviso*, in CHIODI, POVOLO, *Amministrazione della giustizia*, cit., pp. 251-269.

nenti il fascicolo processuale. La classificazione degli individui e famiglie veniva completata, oltre che col nome e cognome, anche dal «detto». Il soprannome alcune volte descriveva le caratteristiche delle persone come il gobbo, schizzo, coetta, ecc.; altre volte veniva mutuato dalla professione, come il sabbionario, il pollastraro, il battilana. Una menzione speciale merita il detto Minchia che, riferendosi ad un imputato in un processo di stupro, pone in immediata evidenza le pulsioni di natura sessuale che avevano dovuto caratterizzare quella personalità al punto di vedersi attribuito un soprannome di siffatta esplicita natura.⁴¹

Il Sabbionario seguiva poi la sua deposizione indicando che

Verso le 11 del martedì successivo mi venne l'ordine a mezzo di un pompiere della Politica Autorità di pescare la donna affogata assieme a Giovanni Zaffanello.⁴² Si posimo in battello a pescare con l'uncino. Lo Stefanello [qui il cognome si è già trasformato indicandoci una volta di più quanto questo non fosse indicativo della persona, neanche per le pubbliche istituzioni] tirava via⁴³ e io fermava la barca.⁴⁴ Nel tratto di mezz'ora venimmo a capo di rinvenirla. Avverto che in quella riva avvi un troso⁴⁵ che mette al fiume per qualche lavandaja, frequentata dalla lavandaja Maria Sboga. L'acqua colà era alta un uomo neppure. Il Zaffanello coll'uncino andò ad urtare nel corpo, perché niente si vedeva dal disopra e tirando l'uncino alzò una gamba e quindi il corpo si alzò ed io la presi per un braccio. La tirammo sempre nell'ac-

⁴¹ A livello di piccole comunità si assisteva anche al fenomeno della intercambiabilità del detto, sino ad arrivare alla sua 'cognomizzazione'. Ancor oggi infatti, a titolo esemplificativo, un cognome comune nel Veneto come Marangon lascia trasparire come il capostipite di quella famiglia avesse svolto l'attività di falegname. Esiste inoltre una certa trasmissibilità del detto; mogli e figli verranno appunto individuati con l'identificativo del padre e il detto tanto più persisterà, quanto più importante sarà l'azione svolta all'interno della piccola comunità dal depositario del soprannome.

⁴² Anche questo probabilmente un cognome scambiato col detto in quanto può essere tratto da una forma dialettale sostitutiva di zolfanello, cerino, probabilmente mutuando il detto dalla magrezza dell'intestatario.

⁴³ Indica l'azione che il barcaiolo che naviga in acque poco profonde fa piantando una pertica sul fondo e spingendola muove la barca nella direzione voluta. Ancor oggi nelle val da pesca il tirar via è più efficace dei motori a scoppio.

⁴⁴ Per non prendere troppo abbrivio con l'azione descritta nella nota precedente si usava legare una pietra che ruzzolasse sul fondo dell'acqua frenando leggermente la corsa del natante. Nella fattispecie usava questa tecnica anche per sondare il fondo al fine di rinvenire il cadavere.

⁴⁵ «Troso o Trozzo - s.m. Sentieruolo, semila, tramite, pesta, viottola. Specie di cammino o via che si fa per li poderi»: G. BOERIO, *Dizionario del dialetto veneziano*, Venezia, Cecchini, 1856 (rist. anast. editore Filippi), cit., p. 770.

qua sino ai rastrelli⁴⁶ del Barbaran ed ivi la ridussimo alla riva. La posimo su questa col corpo, lasciando i piedi sino al polpaccio sull'acqua, assicurati prima che essa non fosse legata né piedi né mani.⁴⁷

Per il giorno seguente si predispose l'esame autoptico nella speranza che il cadavere, vera e primaria scena del crimine, potesse dare quelle indicazioni che necessitavano per il prosieguo delle indagini. Alle ore 10 e tre quarti del 26 giugno il Giudizio Criminale nella figura del consigliere dell'Imperial Regio Tribunale Provinciale di Vicenza, *consesso* Bonaventura Fanzago, nel cimitero comunale della città berica dove nel frattempo si era provveduto a trasportare il cadavere della ragazza, prese ufficialmente in carico la denuncia n. 2677 dalle mani del commissario Cerato Luigi.

Appresa la *notizia criminis* il *consesso* incaricato effettuava le investigazioni necessarie ad individuare l'autore del delitto e gli eventuali correi. Preliminarmente all'istruzione del procedimento, il giudice era tenuto ad ispezionare il luogo dove era stato commesso il fatto di reato, ovvero la persona offesa, al fine di verificare la sussistenza di materiale probatorio. Laddove l'ispezione richiedesse particolari conoscenze tecniche o scientifiche, era espressamente previsto che il giudice fosse coadiuvato dall'intervento di due periti ai quali era chiesto preliminarmente di giurare sulla veridicità dei risultati del loro esame.⁴⁸

Le carte, che sin qui erano rimaste nel 'limbo' dell'investigazione affidata al commissario distrettuale, ora passavano in mano al magistrato incaricato. Cominciava subito a catalogarle, il *consesso* Fanzago con la redazione del Giornale,⁴⁹ pezza nella quale veniva scandita la cronologia dei protocolli stesi durante la fase processuale.⁵⁰

⁴⁶ «Rastello - Steccato che si faceva alle porte delle fortezze e delle città fortificate; anche l'Uscio delle medesime, fatto di steconi e talvolta a modo di Saracinesca» (G. REZASCO, *Dizionario del linguaggio italiano storico e amministrativo*, Bologna, Forni, 1966, p. 920).

⁴⁷ Asvi: pezza n. 22.

⁴⁸ *CPUA*, § 240. Sulla figura dei periti vedi GARLATI GIUGNI, *Inseguendo la verità*, cit., pp. 85-89.

⁴⁹ Questo importante e prezioso documento, garante della corretta archiviazione di tutti i documenti relativi al processo, trova spazio all'interno del *CPUA*, § 346.

⁵⁰ Da segnalare che a fianco di ogni singolo testimone, veniva annotato il compenso ex § 529 - capo XVIII - Ad un testimone che vive di giornaliera mercede, ed a cui questa venga a mancare, attesa la citazione della sua persona avanti il giudizio, è corrisposta la consueta mercede: *CPUA*, p. 195.

Il § 242 obbligava l'inquirente a svolgere tutti gli esami necessari qualora fosse stata offesa una persona, nella fattispecie si provvede ad effettuare l'esame autoptico. Presenti l'ascoltatore Kalina,⁵¹ gli assessori giurati Moretto e Cattaneo, il medico di Vicenza Carlo Panizza e il chirurgo maggiore Bartolo Finozzi che svolgevano il ruolo di periti giurati, si cominciò l'esame del cadavere che venne riconosciuto dal sacerdote di Fontanelle, rione dove era residente la ragazza, don Carlo Stivanin: la pietà per la salma imponeva la presenza del prete. Il nudo corpo della Crovato giaceva sulla fredda pietra di marmo mentre i suoi vestiti sporchi erano a terra:⁵² esso venne così descritto: «di sesso femminile, di statura media, corporatura sufficientemente completa, capelli rossi, bagnati, lordi di sabbia e scarsi al sincipite e alle pareti laterali. Ciglia e sopracciglia ugualmente rosse. Occhi chiusi, naso regolare, bocca chiusa, mento fondo». Venivano segnalate inoltre, estese macchie tumide sul volto, una soluzione di continuo sulla fronte che si rivelerà essere un foruncolo e un'ecchimosi sulla gamba destra

⁵¹ Premesso che l'ingresso in magistratura comportava un periodo più o meno lungo di prestazioni gratuite, il che inibiva la carriera a chi non aveva base economica solida per il suo sostentamento, l'ascoltante si configura come il primo gradino degli impieghi giudiziari. Tale ruolo era appannaggio di chi già aveva compiuto il corso regolare egli studi 'politico-legali' e gli esami, scritti e orali, in ambedue i rami del diritto, sostenuti presso un tribunale di appello. Di solito il servizio prestato era gratuito anche se era prevista una forma di retribuzione minima chiamato *auditum*. La promozione ad ascoltante era concessa dopo aver svolto il ruolo di praticante giudiziario, detto anche alunno o accessista. All'ascoltatore veniva richiesto di imparare a compilare i protocolli di consiglio e gli estratti processuali; pertanto dovevano essere obbligatoriamente ammessi alle sedute di consiglio e, talvolta, si doveva ascoltare la loro opinione dopo l'esternazione del voto da parte del relatore. *Forum Omicidio di Giovanni Rama*, intervento di Christian Rossi del 15 feb. 2008, ore 20,22.

⁵² «Un abito di cambriche [Cambriche - s.m. sorta di tela bambagina più o meno fina, per lo più bianca, o anche a colori di varie maniere, che in commercio dicesi comunemente Cambrich: BOERIO, *Dizionario*, cit., p. 121] a righe turchesine, biancastre e rosse, tutto lacero. Una traversa di tela a righe turchesi e rosse, lacera. Bustino di tela bianca con stecca di legno, vecchio. Calze di gambale lacerate. Una scarpella di stoffa con due cordelle. Un fazzoletto di cambriche, quadrigliati. Tutti questi indumenti erano bagnati, lordi di fango e di sabbia, e in nessuno si riconvenne denaro, od altro comunque attentamente fatti sciogliere». Gli abiti vennero consegnati al custode del cimitero per essere asciugati e tenuti a disposizione del *Consesso*. Il custode firmava per ricevuta: asvi: pezza n. 8. Nella pezza n. 26 si ritrova la descrizione degli abiti che, evidentemente, dopo opportuna asciugatura vengono così meglio descritti: a) abito in cambriche fondo giallo tutto lacero, e rappezzato. b) una camicia di tela canapa tutta rotta. c) un grembiule di tela lino rigato d) una maglina tutta lacera e) un fazzoletto di raso di color turchese f) Un paio calze di lana bianca tutte lacere g) una scarpetta di tela greggia bianca h) un fazzoletto di stoffa di cambriche a grandi quadri bianchi e turchini.

svilupata *ante mortem*. Si constatava altresì l'assenza del *rigor mortis* e null'altro che non fosse proprio di un cadavere immerso nell'acqua per svariate ore. Per quanto riguarda l'ipotesi della violenza sessuale, veniva precisato che «la vagina nelle grandi e piccole labbra [riportava] nessuna lesione, lo imene lacerato da epoca lontana, le risultanti caruncole multiformi, che sono i frammenti del detto imene vergine, e molto sozze, nonché spalmate di una mucosità, la quale si trova anche entro l'osculo vaginale che deve essere il prodotto della naturale segregazione. Nell'ano gli sfinteri rilasciati, per cui ne risulta l'apertura alquanto ampia e lorda di sterco prosciutto. Nessun segno di violenza a quelle parti».⁵³ Finito l'esame superficiale si provvide alla sezione del cadavere: «Segate circolarmente le ossa del cranio illese da qualunque alterazione furono messi allo scoperto gli involucri cerebrali che tolti questi e messi alla scoperto il cervello offrì i suoi vasi sanguigni piuttosto turgidi. Levato dalla sua naturale collocazione questo viscere in unione al cervelletto, e sezionati i ventricoli fu riconosciuto tutto in condizione normale eccettuati i plessi corroidi che si presentavano turgidi di sangue». Aperta la laringe e la trachea riscontrarono solo presenza di acqua torbida. «I polmoni turgidi di sangue poco siero nel pericardio, il ventricolo destro del cuore pieno zeppo di sangue prosciutto e nero, ed il ventricolo sinistro vuoto. Dal ventre – nel ventricolo poca quantità di vino misto ad acqua ed altri cibi della quantità di una libbra medica in tutto». Prima di chiudere il referto il magistrato formulava ai periti su cui avrebbero dovuto incentrare la loro relazione: sulla *causa mortis*, se la Crovato era ancora in vita quando venne gettata nel fiume, se la giovane fosse stata scaraventata nel fiume o vi fosse giunta per cause accidentali, sullo stato di ubriachezza, se l'ecchimosi riscontrata sul piatto coscia fosse stata praticata a corpo vivo, infine, se si fosse potuto certificare la violenza sessuale nelle parti genitali o un rapporto sessuale consenziente.⁵⁴

Contattato il Dott. Francesco Bergamasco, primario patologo e consulente tecnico del Tribunale di Venezia, si è subito reso disponi-

⁵³ Dobbiamo qui affidarci allo stato dell'arte che, come scrive Vigarello, muoveva passi più spediti nel 1829 con Orfila che impone scrupolosi esami delle parti del corpo alla ricerca di segni di sevizie sulla pelle. Inoltre «i medici indagano anche su ciò che da tempo avevano sotto gli occhi: i segni di sperma e di sangue, le macchie sulle camicie, le chiazze sulle coperte o sulle lenzuola.» (VIGARELLO, *Storia della violenza sessuale*, cit., pp. 159-160).

⁵⁴ ASVi: pezza n. 7.

bile a vagliare le carte alla luce delle nuove conoscenze mediche, formulando la seguente deduzione:

dalla lettura del testo ricevuto, non rilevo lesioni superficiali tali da causare direttamente la morte della donna. In particolare la lesione al capo era un foruncolo e l'ecchimosi alla gamba era di dimensioni contenute (mezzo pollice), sicuramente prodotta in vita, compatibile sia con dinamica accidentale, sia con percosse; comunque si trattava di lesione di poco conto. È interessante notare che il corpo presentava ipostasi alle parti declivi [«consuete macchie da morto»], con incipiente putrefazione addominale [«macchie livide»] e risoluzione della rigidità cadaverica [«tutte le articolazioni flessibili»]. Contestualizzando il periodo di ritrovamento del corpo (inizio estate del 1845) con il riscontro tanatologico, si può affermare che il cadavere si trovava nell'acqua da non più di 24 ore. Ciò si desume dal fatto che la temperatura dell'acqua del fiume che in qualche modo accelera i processi trasformativi e dall'assenza di lesioni *post mortem* tipiche dei corpi immersi a lungo nell'acqua (morsi di pesci e lesione da collisione con sassi del fondo o chiusini). Manca infine un segno caratteristico della morte per annegamento: il fungo mucoso alla bocca.⁵⁵

La descrizione degli organi interni consente di trarre le seguenti conclusioni: la donna non morì per annegamento (manca il quadro di grave enfisema polmonare). La morte fu di tipo congestizio e piuttosto rapida, verosimilmente dovuta ad insufficienza del cuore destro (sangue fluido nel cuore destro e i polmoni turgidi di sangue – tossicosi (?)). La presenza di acqua torbida nella laringe e trachea è compatibile con attività respiratoria agonica. L'esame dei genitali induce a pensare ad un rapporto sessuale senza violenza riconoscibile. Il contenuto dello stomaco non propende per uno stato di ebbrezza, anche se oggi sappiamo che ciò non è assolutamente correlabile con quanto riscontrato.

In conclusione, non conoscendo nulla dell'antefatto, posso solo ipotizzare che la donna (età sconosciuta), dopo circa due ore dall'aver consumato un pasto (vedi contenuto gastrico), ha avuto un rapporto sessuale (non si può sostenere se volontario o meno). Dopo tale atto essa è stata colta da malore (forse ubriaca) ed è probabilmente caduta nel fiume, procurandosi l'ecchimosi alla gamba e trovandovi la morte. Non è peraltro escludibile una causa violenta basata sul veneficio per intossicazione etilica acutissima (es. acquavite) o da altre sostanze tossiche non rilevate.

⁵⁵ C. TORRE, L. VARETTO, *L'autopsia giudiziaria*, Padova, Editrice Piccin, 1989, pp. 82 sgg. (i riferimenti bibliografici riguardanti l'esame autoptico sono stati forniti sempre dal Primario Patologo Dott. F. Bergamasco).

Le risposte ai quesiti posti dal *Consesso* Fanzago arrivarono con consueta sollecitudine l'11 luglio seguente: la causa della morte venne imputata «ad uno stato apoplettico capace ad impedire l'eseguimento delle loro naturali funzioni». Sull'affogamento: «devesi pertanto concludere che la totale sommersione avvenuta a corpo vivo avendo occasionato la introduzione del rinvenuto fluido nei canali servienti alla respirazione, questo impedì che una tale fisiologica funzione potesse effettuarsi, da cui ne derivò appunto il ristagno di sangue nel sistema venoso che produsse le riscontrate congestioni al cervello, cuore, e polmoni al grado da indurre in quei visceri, come fu osservato, uno stato apoplettico capace di sospendere le rispettive funzioni e da cui si ebbe a derivare la morte. Cosicché (per maggior chiarezza) avendosi giudicato che l'affogamento fu la circostanza unica ed officiante la summotivata congestione che produsse la morte nella Crovato ne consegue per ultimo risultato, doversi dichiarare la morte succeduta siccome necessaria conseguenza delle condizioni patologiche rinvenute nel cervello, cuore, e polmoni promosse ed anzi determinate dalla sospesa respirazione a causa dell'affogamento per sommersione a corpo vivo».

Sul modo della sommersione: «in tre maniere ne può essere avvenuta la immersione a corpo vivo, o volontariamente o per accidentalità, ovvero per violenza altrui. L'esame del cadavere e la sua autopsia non somministrarono alcun esito perché l'arte nel caso concreto possa essere in grado di soddisfare così ardua questione, riservandone perciò la soluzione alle risultanze processuali, tuttavia si fa presente che se anco la immersione fosse succeduta per una spinta od urto ad opera altrui nessuna traccia perciò verosimilmente ne sarebbe risultata». Sullo stato di ubriachezza: «Il fluido trovato esistere nel ventricolo che si ritenne consistere in acqua, vino, ed altri alimenti, per la sua poca quantità farebbe escludere che la donna di cui trattasi potesse trovarsi in istato di ubriachezza all'atto della sua immersione nelle acque del Bacchiglione». Sulla contusione alla gamba: «la ecchimosi riscontrata nell'arto inferiore destro costituisce un'offesa leggera, ed il risultato di una violenza esercitata in quel luogo a corpo vivo». Infine sullo stato delle parti genitali:

Nessun segno di violenza ebbesi a riscontrare nelle parti genitali o deretane di questa femmina in modo da poter ammettere o escludere il commercio

carnale operato di recente prima della immersione. Solamente fu fatto di osservare nell'osculo vaginale le caruncole mistiformi tumide e rosse, lorchè si potrebbe far dipendere tanto da recente coito sostenuto, come la disposta o cominciata mestruazione, sebbene quelle parti non fossero lorde di sangue, perché forse dilavate dalla stazione nell'acqua. Quanto alle parti dertane relativamente ai rilasciati sfinteri in modo da riscontrare l'apertura dell'ano più ampia dell'ordinario, ciò potrebbesi far derivare tanto dalla uscita od introduzione di un qualche corpo piuttosto voluminoso, come potrebbe essere il pene virile, quanto dallo stato di floscezza di quelle parti indotto dalla cadaverica condizione. Osservasi infine che se una tale dilatazione del podice è dipendente dalla introduzione del pene virile, questa può essersi verificata senza occasionare lacerazione alcuna negli sfinteri specialmente se in precedenza sfiancati.

(10 lug. 1845)

Nella specifica, che fa parte integrante del referto, come parcella i medici chiesero per i due interventi il corrispettivo di £ 20.⁵⁶

Riproposte al Dott. Bergamasco le summenzionate deduzioni, questi mi confermava il referto da lui steso e dichiarava, con la più ferma certezza, che,

nelle risultanti memorie dei periti, la *causa mortis* per annegamento risultava essere un po' 'tirata per i capelli' in quanto le osservazioni al tavolo anatomico non sono poi state confermate dallo studio di preparati istologici, lasciando presagire che abbiano chiuso l'indagine convinti che fosse omicidio, pur senza averne l'assoluta certezza. Il quadro tanatologico descritto è senza ombra di dubbio riconducibile alla cosiddetta 'morte nell'acqua', che si verifica per arresto cardiaco subito dopo prima fase di apnea, senza che si concluda il processo asfittico (ipotetica sincope post-prandiale). È qualcosa di simile al decesso per episodio sincopale.⁵⁷ In effetti, tutta l'immane trattativa medico legale in tema di asfissia da annegamento concorda nel definire patognomonici i segni dell'enfisema polmonare acutissimo e la presenza di fungo mucoso alla bocca e/o al naso.

Dalla lettura finale delle due analisi un dato fondamentale salta all'occhio anche del profano: non esistevano tracce di violenza carnale sulla giovane. Per capire meglio la dinamica degli eventi corre l'obbligo capire chi fosse la povera ragazza.

⁵⁶ ASvi: pezza n. 31.

⁵⁷ G. CANUTO, S. TOVO, *Medicina Legale e delle Assicurazioni*, Padova, Edizione Piccin, 1992, pp. 230 e sg.

LA FIGURA DI ANTONIA CROVATO

La conoscenza della ragazza ha avuto un impatto molto forte in senso negativo, in quanto, da subito, la Politica Autorità l'aveva descritta come dedita al mendicio (cercantona), all'alcol e alla prostituzione. Se a questo aggiungiamo la dichiarazione del Sabbionaro che «diconsi che quella fosse una giovane quasi imbecille, e si dava la colpa ai genitori che avessero avuto poca cura della figlia, molto più che dicevasi fosse in quella sera mezza ubbriaca», ecco che il quadro negativo è completo. Viceversa, nel proseguo delle indagini ben 22 testimoni useranno parole dolci nei confronti di quella ragazza, compresi coloro che ne avevano negato l'aiuto.

Lasciamo quindi al padre presentare per primo la figlia: «Mi chiamo e sono Camillo Crovato, di anni 59, nato e domiciliato in Vicenza, ammogliato in Carolina Zopis, con tre figli, essendomi mancata ultimamente la figlia Antonia; sono scrittore avventizio, non possidente, cattolico, mai inquisito». Presentava la figlia come alterata di mente e che solo a volte rispondeva a senso. Aveva tentato di «riporla» nel collegio Ploner ma non si adattava alla disciplina e fu costretto a riportarla fra le mura domestiche. Sua moglie ne aveva tutta la cura ma lei crescendo, nei momenti in cui cadeva la sorveglianza, si dedicava al vino che si procurava elemosinando. La portò dai medici, ma lei non era il caso prototipico per il ricovero coatto. Sporse anche denuncia nei confronti della ragazza per tentare anche la via dello spavento e il commissario Cerato, comprendendo il dramma dei Crovato, fece alla giovane la più «paterna e forte ammonizione perché si tenga tranquilla nella domestica casa ed ella [...] fu per qualche tratto fanciulla». Poi il dramma:

Era la domenica 22 giugno scorso che io trovavomi assente quando verso le sei pomeridiane sfuggiva la figlia da casa alla madre la quale intorno si pose a chiamarla e che intorno la avrebbe seguitata perché scomparve. Alle 7 e ½ all'incirca, giunto io a casa, e poscia giunti i fratelli di lei cioè Flaviano, Antonio, e Giacomo, chi per una parte, chi per l'altra si posimo in cerca della figlia sino oltre alle 11 della notte, ma non ebbimo sentore e dovemmo ricarsarsi, nella fiducia che venisse ritrovata dalle Pattuglie notturne, e venire arrestata [...]. Debbo per amor di verità assicurare, che la figlia era dedita al vino, ma che però non ubbriacavasi suolmente e che non ci diede mai segno di essere dedita agli amori disonesti.

Riconobbe i vestiti il padre e firmò in bella e sicura grafia l'atto che metteva la parola fine ad una vita difficile.⁵⁸

La fede di nascita, meglio oggi conosciuta come atto di nascita, arrivò il 7 agosto di quello stesso anno. Era stata redatta il 25 febbraio 1832 in Vicenza: «A chiunque si certifica il fatto iscritto con giuramento che Antonia figlia di Camillo Crovato e di Carollina Zopis, nacque il 17 gennaio 1823 in questa parrocchia come consta dai registri della chiesa. Rilasciata dalla chiesa parrocchiale di Santa Lucia». Quest'ultimo atto venne portato al giudice dal padre della vittima in occasione di una nuova convocazione, resa necessaria per esperire una formalità di rito: «Interrogato sul danno che quel padre e legittimo erede della figlia ritenesse di aver avuto?». Ottenne la seguente risposta: «Io certo ne ebbi un danno, mentre la giovane assisteva coi lavori la madre e la famiglia e mi riservo ogni azione da esercitare in foro civile contro i suoi uccisori se verranno condannati».⁵⁹ Con questa affermazione il Crovato sanciva, di fatto, la costituzione di parte civile⁶⁰ (§ 524).

Un'altra indicazione importante sulla povera Crovato venne data da Andrea Bagnara oste nella contrada delle Canove Vecchie che, come tutti i bottegai, che devono far di conto, sapeva scrivere il suo nome e quando firmava dimostra una certa dimestichezza con la penna, marcando con un tratto sicuro come chi usa quotidianamente il pennino. Egli dichiarava che «era una sempia, che avea perduto una gamba e un braccio da colpo».⁶¹ Il fatto che la povera Crovato zoppicasse, tuttavia, comprometteva l'indizio del trascinarsi contro la sua volontà verso il luogo del delitto evidenziato dai testimoni della prima ora.

Ancor più struggente fu la testimonianza della madre della ragazza «Carolina Zoppis [...] so fare il mio nome».⁶² Immagino purtroppo il motivo del mio esame che sarà per l'assassinio di mia figlia». Mi fermo per sottolineare quel «purtroppo». Il verbale veniva esteso da un protocollista che riportava-riassumeva, più o meno fedelmente, quanto dichiarato dell'esaminato. Egli, come abbiamo visto, talvolta, badava poco alla forma, evitando i sinonimi a favore delle ripetizioni,

⁵⁸ ASvi: pezza n. 52.

⁵⁹ Ivi: pezza n. 72.

⁶⁰ Vedi § 524 del *CPUA*.

⁶¹ ASvi: pezza n. 55.

⁶² All'atto della firma saper fare il proprio nome non significava saper leggere o scrivere ma semplicemente saper completare quell'esercizio di copiatura. Nella sua firma, infatti, il tratto risulterà assai incerto.

o commettendo errori di ortografia..., ma questa volta si era sentito in dovere di impreziosire la dichiarazione della donna con quel «purtroppo», che ben descriveva la drammaticità del momento che la madre della vittima stava vivendo. Riferiva, quindi sulla drammatica notte, poi l'epilogo:

Si accrebbero gli affanni, ma chi mi dava ad intendere di aver veduta la figlia, chi di sapere, chi fosse già arrestata ed anzi i figli continuarono per otto giorni a farmi ciò credere, onde io le mandava per mezzo di certa Candida Rocco mia vicina, qualche cosa, che dicevami di recarle anzi da se, senza nulla volere da me. Risoltami di visitarla, dovettero avvisarmi della disgrazia. [...] Tutto l'orrore io sentiva di quel delitto, come avessero potuto stuprare una infelice creatura e poi per colmo di sevizia anche annegarla.

Sulla stessa linea anche il fratello «Antonio Crovato, di anni 19 compiuti, scrittore al casello del lotto in Moscheria»,⁶³ l'altro fratello Giacomo Crovato,⁶⁴ di anni 16, che si dichiara «scattolaro a guadagno giornaliero, sciente leggere e scrivere...» e anche da Flaviano Crovato⁶⁵ ultimo fratello di Antonia di anni 24 domiciliato a Padova dove lavorava quale commesso della strada ferrata presso l'impresa dei Fratelli Vianelli-Chiodo di Venezia: «in quella domenica mattina [arrivai] da Padova a Vicenza per visitare i miei genitori. Pranzai a casa e tra le 5 e le 6 pomeridiane uscii, vedendo allora per l'ultima volta mia povera sorella Antonia». L'unità familiare dimostrata dal figlio che viveva e lavorava a Padova ma che alla domenica ritornava a Vicenza per il pranzo coi genitori; la cultura di tutti i componenti che sapevano leggere e scrivere; il lavoro impiegatizio del padre, che pur con qualche difficoltà, per il tempo doveva essere considerato prestigioso, erano tutti indici sintomatici di un ambiente che doveva essere considerato sano e forte di quei principi morali di cui una giovane, in quelle condizioni, aveva sicuramente bisogno.

Portando le carte all'attenzione della Dottoressa Barbara Bevilacqua, psicologa-psicoterapeuta presso l'Istituto Carlo Steeb del Lido di Venezia, già Esperta presso il Tribunale di Sorveglianza della città lagunare al fine di valutare il carattere della Crovato, essa, dopo attento

⁶³ Contrà Muschieria che va da piazzetta Palladio a contrà Garibaldi. Questa via ebbe il nome di Muschieria perché in essa si trovavano le botteghe dei profumieri e dei quantari che, secondo l'uso del tempo, vendevano guanti profumati col muschio e con altre sostanze odorifere: GIAROLLI, *Vicenza nella sua toponomastica stradale*, cit., p. 294. ASvi: pezza n. 76.

⁶⁴ ASvi: pezza n. 78.

⁶⁵ Ivi: pezza n. 97.

esame, mi inviò questa breve relazione che calzava a pennello con quanto abbiamo appreso sulla povera sventurata:

le poche note cliniche desunte soprattutto dal racconto del padre, inducono a pensare che si tratti di una ragazza oligofrenica, cioè affetta da una deficienza dello sviluppo dell'intelligenza precocemente acquisita [«Sin dalla prima infanzia dava segni di temporanea alterazione di mente, era un po' ot-tusa e alle volte rispondeva a senso»], con presenza di disturbi della personalità e del comportamento adattivo ad essa correlati [«Non poteva adattarsi alla disciplina [...] disturbava le altre giovani», «Dedicatasi all'abuso di vino e alterandosi di frequente anche con poca quantità», «Sfuggiva di casa e andava elemosinando»]. Infatti, bisogna tener presente come il deficit intellet-tivo si accompagna a particolari disposizioni di personalità, che riflettono in modo inscindibile le insufficienti capacità di giudizio globale, la povertà di interessi, ecc... La persona affetta da insufficienza mentale è impossibilitata ad arrivare a certi traguardi tipici dello sviluppo normale e cioè, per quanto riguarda l'intelligenza non arriva al pensiero logico astratto, per quanto riguarda il carattere non arriva alla piena coscienza di sé, al senso di respon-sabilità, all'autonomia e all'indipendenza, cui consegue il disadattamento al reale. Alla luce di quanto soprascritto l'opposizione dimostrata da Antonia nei confronti dei suoi violentatori, può essere letta sia come discreta consa-pevolezza di quello che stava vivendo [«cercava in tutti i modi di sottrarsi, rincalcando, contorcendosi»... «cercava in ogni modo di liberarsi»... «mo-strava tanta resistenza nel seguirli, si lagnava forte nel farlo»], a dimo-strazione di una sufficiente comprensione del contesto, ma anche solamente come opposizione ad un atto fisico di violenza e prevaricazione.

La mancanza di discernimento della ragazza lascia trasparire una chia-ve di lettura dell'evento tutta nuova: evidentemente, fu convinta con qualche stratagemma a seguire i due e lo fece consenzientemente, ma, non appena capito le reali intenzioni o, addirittura, nel momento del procurato dolore per la violenza dello stupro, ella si volle allontanare e fu costretta con la violenza all'amplesso dai due balordi, di qui le gri-da di aiuto dell'infelice.

IL COSTITUTO DEGLI IMPUTATI

Nella fase della *preliminare investigazione*⁶⁶ il *consesso* incaricato veniva

⁶⁶ Questa è la denominazione della prima fase dell'*iter* processuale che viene spesa dal-l'inquirente per acquisire i dati necessari a trasformare i fatti successi in una verità confi-gurabile all'interno di un reato penalmente perseguibile. «Tre sono i momenti essenziali e costitutivi del procedimento ordinario secondo il codice del 1803: l'«investigazione genera-

costretto dalle procedure a mantenere un comportamento privo di qualsiasi personale intervento limitandosi all'ascolto di quanti potevano avere qualche cosa da dire sul caso in questione. Ed è con questo spirito che Bonaventura Fanzago iniziò la redazione del *costituito sommario*.⁶⁷ Il giudice inquisitore apriva l'interrogatorio ammonendo il costituito sull'obbligo di fornire risposte veritiere e sulle ripercussioni nelle quali sarebbe incorso laddove avesse dichiarato il falso. Seguivano le domande sulle generalità dell'arrestato, sui precedenti penali e sulle ragioni dell'arresto (§ 290). La circostanza che il giudice chiedesse, anziché fornire, all'imputato, le ragioni per le quali era stato sottoposto ad arresto potrebbe sembrare strana a chi, come noi, vive ed opera in sistemi giuridici permeati di garantismo, ma è assolutamente connaturale in sistemi di tipo inquisitorio dove, viceversa, domina il principio della presunzione di reità. Allo stesso modo, e per la stessa ragione, il costituito non aveva il diritto di non rispondere, ma il suo silenzio costituiva una condizione che aggravava la sua situazione (§ 291). L'interrogatorio poteva concludersi con una confessione o con una dichiarazione di innocenza. La confessione, naturalmente, costituiva la prova legale⁶⁸ per antonomasia. Essa doveva essere prestata in modo chiaro dinanzi al Giudizio Criminale da persona in grado di intendere e di volere, e consisteva in un racconto il cui contenuto si accordasse alle informazioni già assunte sulle circostanze in cui il delitto era stato perpetrato (§ 399). La deposizione infatti, doveva contenere il racconto dettagliato sull'occasione del delitto, sulle motivazioni che lo avevano indotto a commetterlo e sulle modalità di esecuzione dello stesso.⁶⁹ Diversamente, qualora il costituito negasse di

le preliminare» (o inquisizione preliminare), il «processo ordinario d'inquisizione» (o inquisizione speciale), la «sentenza»: così E. Dezza nel suo più volte citato saggio in VINCI-GUERRA, *Il codice penale*, cit., p. CLXVII.

⁶⁷ Così veniva indicato l'interrogatorio del reo durante la fase investigativa.

⁶⁸ «Il sistema di prova legale elaborato dai giuristi di diritto comune, nelle sue linee essenziali, si articolava come un percorso di accertamento della verità all'interno del quale veniva accordata una indiscutibile prevalenza a tutte quelle prove che costituivano una rappresentazione diretta del fatto (notorio, confessione testimonianza – *rectius*: deposizione concorde di due testimoni – prova scritturale) rispetto a quelle che ad esso rimandavano solo in forma mediata (presunzione, indizi, congetture): P. MARCHETTI, *Testis contra se. L'imputato come fonte di prova nel processo penale dell'età moderna*, Milano, Giuffrè, 1994, p. 36.

⁶⁹ § 294: «Se confessa il delitto, si riceve senza più interrompere il costituito la sua deposizione in guisa, che contenga un minuto racconto su l'occasione del delitto, l'intraprendimento, e l'esecuzione del medesimo» (CPUA, parte II, capo IV, p. 96).

essere l'autore del delitto, in base al principio di presunzione di reità, era tenuto a fornire la prova della propria innocenza.⁷⁰

Il 26 giugno segnava la data di inizio dell'interrogatorio dell'Albanese che venne descritto dal giudice come «giovane dall'apparente età di anni 20, di statura ordinaria, corporatura snella, capelli castani scuri, ciglia simili, barba nascente, occhi cerulei, fronte bassa, naso profilato, bocca regolare, mento ovale, viso oblungo senza macchie visibili». L'imputato dichiarava le proprie generalità davanti al *consesso* Fanzago, poi la ricostruzione minuziosa della domenica fatidica: «Partivo io alle 10 di detta domenica dall'osteria di Bartolo Maron vicino al portone del Luzzo⁷¹ e dirigevomi a casa [...]». Confermava la conoscenza della Crovato, l'adescamento con l'offerta del denaro, l'incontro col Battilana che continuava a far finta di non conoscere e il consumato rapporto sessuale dei due con la ragazza lungo la riva che va dal ponte Pusterla alla Piazza Araceli. Sottolineò che la ragazza era consenziente e che il coito avvenne, per quanto a lui concerneva, per le «vie naturali e non deretane». Pagata che l'ebbe con mezza svanzica⁷² si allontanò col suo compare lasciandola nel sito mentre si ricomponeva. Il giudice gli chiese se la donna avesse o meno trovato le sue ciabatte e la risposta alla decima domanda fu (sottolineata in matita rossa): «nel partire vidi che era dietro a mettersela su, ma poi non so cosa facesse, perché noi ci siamo tosto allontanati, né io mi volsi a vedere se partisse da colà». Fanzago domandò come mai quando parlava della donna la definisse «bisacca» e l'interrogato rispose che «la sé mezza matta». Qui il giudice si lasciò andare, pur non

⁷⁰ Sul costituito del reo rimandiamo a Ettore Dezza in *VINCIGUERRA, Il codice penale*, cit., pp. CLXX-CLXXI.

⁷¹ Circa l'origine del nome la tradizione lo vuole far risalire da un grosso luccio pescato nella Seriola, che scorreva vicino al Portone. Molto più seriamente il Lampertico lo fa risalire ad una famiglia Lucio o Lutio, nota per essere stata proprietaria del 'torresin' merlato costruito a difesa delle mura cittadine nel 1554. Pur non essendo di costruzione romana, è fondato ritenere che parte del materiale adoperato nella costruzione della facciata meridionale dell'arco sia stato tolto dal teatro romano Berga, il quale sorgeva a pochi passi di distanza: G. GIAROLLI, *Vivenza nella sua*, cit., pp. 374-375.

⁷² Durante la dominazione l'Austria aveva introdotto nel Regno Lombardo-Veneto un nuovo tipo di moneta, lo *Silberzwanzige* (venti carantani o *Kreuzen* d'argento), italianizzato in svanzica: FIUMAN, VENTURA, *Storia del veneto*, cit., p. 55. - «...e che buona birra. Per mezza svanzica se ne avevano due boccali» (A. AVANCINI, *Novelle lombarde*, Milano, Casa Editrice della Cronaca Rossa, 1889, testo messo a disposizione nella rete al sito www.liberaliber.it).

potendo,⁷³ ad una considerazione tutta personale che lasciava trasparire l'*humana pietas* per quella povera disgraziata che aveva fatto una così brutta fine: rivolto all'Albanese chiese, infatti: «Come vi metteste d'impaccio con una giovane che conosceva come mezza matta». Immagino qui occhi che si abbassano e senso di vergogna nel riferire che «avea bevuto mezzo goto, però non ero ubbriaco, come non lo era il mio compagno; ma la tosa aveva tre quarti de bala, perché par strada la sospiegava, vale a dire che la se tirava dietro le gambe», a conferma di quel suo handicap motorio. Insisteva sui soldi, il giudice inquirente, in quanto questi non erano stati ritrovati. Minchia dichiarava che glieli aveva dati in monetine di rame, ma che non sapeva assolutamente dove ella li avesse riposti. Quanto alla posizione del godimento carnale essa fu segnalata a dodici passi circa dall'acqua dove nel frammezzo insisteva una barca adagiata sulla riva che terminava con pianticelle e «mucchietti».⁷⁴

Fu, quindi, il turno poi dell'interrogatorio in via 'dichiarativa' del Battilana che veniva descritto come «uomo dall'apparente età di 23 anni circa, statura ordinaria, corporatura ben nutrita, capelli scuri in nero, ciglie e sopraciglie simili, naso piuttosto lungo, bocca media, mento e viso obblungo [N.d.R.: testuale con doppia 'b'], occhi neri».

Egli confermava le fornite generalità e, «in qualità di miserabile non poteva mantenersi e quindi doveva approfittare del vitto carcerario» (§ 313), affermava poi di aver conosciuto già la galera essendo stato condannato a 3 giorni per rissa e 10 giorni per furto. Il *consesso* Fanzago cominciò col domandargli se conoscesse il motivo dell'arresto e il Battilana negò. «Fui ricercato se fossi passato per delle strade delle Canove e per l'Aracelli nella domenica or trascorsa 22 andante, e risposi di non essere passato come non vi passai, né di mattina né verso sera, né in alcune ore di quella domenica. Che mi ricordi non mi si è fatta altra domanda [dalla Politica Autorità]». Il giudice gli chiese se frequentasse qualche donna ed egli rispose di aver avuto una «amorosa» di nome Lu-

⁷³ Ricordo, sempre a mente del § 300, che nella fase investigativa è fatto obbligo al consesso inquirente di astenersi da qualsiasi intervento su quanto dichiarato dal costituito. Le contestazioni di quanto esposto dal presunto colpevole, sono di pertinenza della fase inquisitoria che viene effettuata solo dopo che il giudizio criminale, sentito il giudice attraverso l'enunciazione del referato, voterà a maggioranza la fondatezza degli elementi probatori a carico, dando mandato all'apertura della fase inquirente.

⁷⁴ ASvi: pezza n. 11.

cia Lovisetto che però non frequentava più da un anno dopo averla conosciuta biblicamente. Da quel momento non ebbe più storie con altre donne provvedendo di tanto in tanto a soddisfare le sue voglie con prostitute. L'ultima frequentata fu tale Maria Maganza giovedì o venerdì della settimana precedente. Poi null'altro. Insistette nell'episodio il *consesso* domandando se durante il rapporto sessuale con la meretrice avesse avuto qualche «accidente» ed egli informò che «la Maganza avea il *marchese*⁷⁵ ed ebbi ad imbrattarmi la camicia e i bragioni che indosso. I bragioni li ho politi, ma non polii la camicia e questa mi fu levata nelle carceri di San Biagio e dove conservai alcuna macchia di *marchese*». Maganza stessa, a suo dire, avrebbe potuto confermare questo dettaglio in quanto glielo aveva riferito il giorno seguente alla presenza della madre e del fratello della meretrice. Interrogata in seguito la donna confermerà l'episodio dell'imbrattamento della camicia come accaduto tre mesi prima, negando altresì di averlo mai incontrato mentre era in compagnia della madre e del fratello.

Raccontava poi il Battilana di una tipica giornata festiva poi in famiglia: messa alla mattina, visita agli amici con annesso pranzo poi all'osteria a giocare a carte. Ne esce alle sette di sera con 10 centesimi in tasca; ne riceve altri cinque in elemosina (?) e si dirige verso l'altra osteria, quella del Favaro dove rimane sino alle 10 e mezza. Poi, torna verso casa per coricarsi. Tutto questo racconto venne fornito con dovizia di particolari su persone e luoghi; tuttavia, all'ora del delitto egli non aveva nessuno che potesse confermare il suo alibi; infatti «la mia casa ha il bajardello sulla porta. L'apersi ed entrai. Trovai i miei genitori che dormivano ed io mi riposi in un lettuccio nella stessa camera, ma separato da loro,⁷⁶ onde non so se mi intendessero. Dormii sino alla mattina del successivo lunedì. Quando giunsi a casa erano le undici della notte». Riletto il verbale Domenico Galliera confermava che quanto riportato corrispondeva a quanto dichiarato.⁷⁷

⁷⁵ *Aver el marchese* vale ritornare i mestruai: BOERIO, *Dizionario*, cit., p. 397.

⁷⁶ Qui la testimonianza dà uno spaccato del *modus vivendi* dell'epoca, casa senza chiavi, dormitorio in stanza unica, letto interscambiabile se afferma di essersi coricato «in un» e non «nel mio» letto, specificando «separati da loro».

⁷⁷ Giova forse ricordare che il diritto penale austriaco oggetto di studio, era basato sulla segretezza dell'indagine, ed è sicuramente per questa ragione che il giudice, malgrado già avesse in mano altre versioni del fatto, si limita ad 'assorbire' quanto dichiarato dagli imputati senza mai contestarne le dichiarazioni.

L'ESAME DEI TESTIMONI

Subito dopo il costituito sommario dei due imputati fu il turno dei testimoni. Ben 130 persone vennero chiamate o si presentarono spontaneamente, indice di una comunità scossa da un evento di siffatta brutalità. Il giudice relatore era tenuto ad esaminare tutte le persone che, verosimilmente, erano a conoscenza dei fatti oggetto di prova. Si trattava di coloro che erano in grado di confermare o confutare le dichiarazioni del costituito, mettendo in luce la sua innocenza o reità. Il testimone convocato, per altro, aveva l'obbligo giuridico di presentarsi al giudice per rendere la sua deposizione. Qualora non si presentasse senza addurre un legittimo impedimento, il giudice poteva ordinare il suo accompagnamento coattivo a mezzo della Polizia giudiziaria e condannarlo al pagamento di una pena pecuniaria o costringerlo a deporre sottoponendolo a pene corporali. L'unica eccezione prevista in materia testimoniale riguardava i prossimi congiunti dell'imputato che non potevano essere obbligati a deporre in qualità di testimoni: si trattava degli ascendenti, dei discendenti, del coniuge, dei fratelli, degli affini dello stesso grado, dei cugini o dei parenti ancora più prossimi. Nella fattispecie sia i parenti del Minchia che quelli del Battilana si avvalsero della facoltà di non rispondere.

Prima che iniziasse l'esame del teste, come precedentemente evidenziato, il giudice lo informava dell'obbligo di dire la verità, dopodiché lo invitava a fornire le proprie generalità; l'esame, poi, si concludeva con il suo giuramento.⁷⁸ Le conseguenze in caso di falsa testimonianza erano estremamente gravi. Infatti chi rendeva falsa testimonianza commetteva un delitto di truffa per il quale la pena ordinaria era il carcere da sei mesi ad un anno (§ 181) che poteva essere esacerbata fino a vent'anni di carcere duro con esposizione alla berlina, e, secondo le circostanze anche a vita, se a causa della falsa deposizione ne fosse derivato un grave pregiudizio (§ 183). La punibilità del delitto di truffa era, pertanto, esclusa nella sola ipotesi in cui fosse as-

⁷⁸ In base al § 384 sono però esclusi dal giuramento: i minori di anni quattordici; chi è sospettato di aver commesso il delitto sul quale ha prestato testimonianza; chi è sospettato di essere corresponsabile del delitto; chi è stato condannato o è sottoposto ad inquisizione per altri delitti; chi ha rapporti di inimicizia con l'inquisito; chi ha reso testimonianza su fatti che, in base alle circostanze, si sono dimostrati falsi: *CPUA*, parte II, capo VIII, p. 132.

sente la pravit  dell'intenzione, elemento costitutivo di ogni delitto; si trattava, in sostanza, delle ipotesi in cui la falsa deposizione fosse stata resa a causa di un fondato, immediato e grave pericolo di vita.⁷⁹

Il testimone poteva avere una conoscenza diretta o indiretta dei fatti da provare. Il primo caso era riscontrabile allorquando il teste avesse percepito personalmente il fatto da provare con uno dei cinque organi di senso. Diversamente, si aveva una conoscenza indiretta o *de relato* se il teste di riferimento aveva appreso il fatto da provare da una rappresentazione che altri ne aveva fatto a voce, per scritto o con altro mezzo.

Dall'esame delle testimonianze si evince che quasi tutte aggiunsero tasselli importanti atti a ricostruire la verit  fattuale;⁸⁰ molte erano dirette ad evidenziare il carattere proclivo alla delinquenza dei due imputati; altre costrinsero addirittura il giudice ad aggiungere il quarto capo d'imputazione, la perturbazione della religione a mezza bestemmia, dichiarando i due non solo violenti ma anche bestemmiatori abituali. Ma le testimonianze chiave furono quelle di un concaptivo, il Nicoluzzi, quindi quelle dei testimoni presenti nel luogo e nell'ora del delitto, Parise, Venzo, Marangoni e i coniugi Retico, nonch  quella dei vicini di casa che inchiodarono il Battilana sull'ora del rientro a casa.

Il Nicoluzzi in qualche modo fu 'costretto' dal secondino del carcere a cercare di far parlare il Minchia, ad ulteriore conferma che le indagini di polizia prima dell'intervento del magistrato incaricato si muovevano sempre fuori dall'ortodossia della norma. Davanti al *consesso*, si presentava come villico condannato una prima volta nel 1843 a 15 mesi di carcere duro da scontare a Padova per furto, una seconda volta «inquisito da questo stesso tribunale dal 29 agosto per pari titolo, essendomi stato dichiarato sospeso il processo per difetto di prove, dal 29 marzo scorso, trattenuto in queste carceri politiche dalla Politica Autorit , non so perch ». Evidentemente la promessa di una pronta scarcerazione l'aveva indotto a presentarsi al banco dei testimoni. Disse che era stato tradotto nella sua cella il nuovo arrestato Minchia, mentre gi  condivideva la sorte con Gaetano Trevisan e un giovane di nome Giovanni (N.d.R.: Toldo).⁸¹ Il Battilana appariva molto turbato

⁷⁹ POVOLO, *La selva incantata*, cit., pp. 131-139.

⁸⁰ Vedi ivi, p. 23, nota n. 22.

⁸¹ Il Trevisan e il Toldo confermeranno di aver visto il Minchia appartarsi col Nicoluzzi e parzialmente sentito quanto quest'ultimo stava dichiarando. Ci  non poteva che esse-

e restò tutto il giorno solo, dopo aver confessato ai tre che era stato arrestato per una donna che era stata annegata, ma che «nol sapeva». Verso sera il Minchia lo chiamò in disparte piangendo, con l'intento di volersi sfogare. Fu così che cominciò la sua confessione ed il Nicoluzzi riportandola fornì al *consesso* inquirente le medesime notizie dell'antefatto cui era pervenuto il giudice attraverso le deposizioni testimoniali; poi la violenza:

Quella giovane giunta colà, non più volesse adattarsi, ma che dessi la forzassero e la gittassero a terra tutti e due uniti. Che il primo ad usare con lei fosse stato il facchino, adoperandola e per davanti e per didietro, rimanendo esso Minchia frattanto a dargli guardia; che dopo del facchino fece esso Minchia altrettanto, usando nella stessa forma di quella giovane e per davanti e per didietro, facendogli allora la guardia il compagno; che dopo di lui volle il facchino rinnovare il commercio con quella ragazza; che mostrandosi quella giovane renitente, il facchino e nell'una e nell'altra volta le desse dei pugni, ma che però esso Minchia non la avesse così percossa. [Quindi spiegò come] venissero in determinazione di gettarla sull'acqua perché non avesse a palesarli, sicuri di non essere stati riconosciuti dai fornai, che erano oltrepassati; che il primo a manifestare tale determinazione fosse stato il facchino, e quindi d'accordo si dessero ad eseguire il progetto. Fu primo il facchino /: disse il Minchia:/ che cominciò a spingere la donna verso l'acqua ed esso stesso il Minchia lo ajutò perché vi cadesse.

Ritenendo l'accaduto cosa spregevole e orribile il Nicoluzzi prese le distanze dallo sciagurato lasciandolo solo con i suoi pensieri. Il mattino seguente «al lievo di tale camicia tanto più rimase sbalordito il Minchia, e vidi che era insanguinata alla parte del pene. Lo chiesi da lui a me, come fosse quel sangue, ed il Minchia mi disse che fu per aver usato con quella ragazza nell'ano. Poco presso fu condotto il Minchia in altro carcere e più non posso dire». L'esame poi terminava con il riconoscimento della camicia indossata dal Minchia di cui aveva riferito.⁸²

La confessione⁸³ resa dal Minchia al suo compagno di cella com-

re considerato un ulteriore «appesantimento» della importante dichiarazione che il captivo del Minchia stava fornendo al *consesso* inquirente: *Asvi*: pezze nn. 38 e 34.

⁸² Ivi: pezza n. 16.

⁸³ «la confessione [è] intesa come l'ammissione, da parte dell'imputato, di essere l'autore del delitto per cui si indaga. Due sono i tipi di confessione: la giudiziale e la stragiudiziale, la prima, resa nel corso del processo davanti al giudice, poteva essere *de plano*, ossia volontaria e spontanea, oppure di tormenti subiti dal reo. La seconda, ottenuta fuori del giudizio...» (GARLATI GIUGNI, *Inseguendo la verità*, cit., p. 110). Sul valore della confes-

portava qui un passaggio fondamentale che cambiava il modo di ricostruire l'avvenimento, allontanandolo dalla verità provata a favore di una verità constatata. Le ammissioni fatte al Nicoluzzi, non furono estorte con mezzi coercitivi ma andavano interpretate come un atto liberatorio di un gravame insopportabile per la coscienza dovuto al comportamento delittuoso e reso ancor più aberrante considerata la tipologia di persona verso cui era stato perpetrato. Il Minchia, infatti, prima di appartarsi col Nicoluzzi, stette tutto il giorno solo e pensieroso, e, solo verso sera, cercò il compagno di cella per rendere quella confessione quasi sacramentale, lemma inteso come espiazione della sua colpa.⁸⁴ Registriamo, pur tuttavia, che se la coscienza del Minchia poteva considerarsi monda da così greve fardello, a mente del § 399, le dichiarazioni fatte al Nicoluzzi, non avrebbero potuto configurarsi come confessione dotata della forza di prova legale.

Nel suo *Trattato di Giustizia Comune*, Jousse distingueva le prove dirette da quelle indirette, individuando le prime nella confessione dell'imputato, nella deposizione di due testimoni o nel rapporto di due esperti che ne avessero analizzato l'accaduto. La prova indiretta, invece, consisteva nel dimostrare un fatto partendo dalle connessioni che questo aveva con altri fatti di cui si aveva la conoscenza. Solo le prove piene erano le protagoniste del convincimento del giudice, più incerte quelle fondate su indizi. Jousse lasciava, però, aperto uno spiraglio

sione sicuramente illuminanti sono le deduzioni espresse nella parte prima, par. 4 *Il valore probatorio della confessione: condizioni sostanziali di validità*, in MARCHETTI, *Testis contra se*, cit., pp. 38-63.

⁸⁴ *Sacramentum* nel sistema *legis actione* del diritto romano designava il pagamento di una scommessa e, solo successivamente, il sacramento per il cristianesimo diverrà fulcro della sua idea di peccato originale. Scriveva Gaetano Filangieri sulla *Scienza della Legislazione*: «la confessione del delitto portandogli [al reo] sicuramente la perdita o dell'esistenza, o di una parte della sua felicità, richiede o uno sforzo superiore al contrario impulso della natura, o una illusione che gli faccia vedere, nella perdita di tutte queste due cose, l'acquisto di un bene più grande.» (G. FILANGIERI, *La Scienza della Legislazione*, a cura di V. Frosini, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1984, p. 434). Sulla confessione inoltre trova ampio riscontro anche quanto affermato da Povoło: «la confessione, così come era prevista dal Codice Penale austriaco, era ritenuta prova legale del delitto ed anche se, di per sé non era sufficiente a decretare la colpevolezza dell'imputato, era comunque tale non solo da agevolare notevolmente la ricostruzione di un *paradigma indiziaro* soddisfacente, ma pure, come si è osservato, da costituirsi come un risultato processuale in grado di, per lo più, sottomettere l'organo di prima istanza al controllo automatico esercitato dalla corte di appello.» (POVOLO, *La selva incantata*, cit., p. 132).

per l'utilizzo delle confidenze fatte dal Minchia al Nicoluzzi, ipotizzando quelle che possono essere definite le mezze prove, quali la deposizione di un solo testimone, la somiglianza di documenti scritti o la confessione extragiudiziale, fattispecie, quest'ultima, che configurava, appunto, le ammissioni in oggetto.⁸⁵ Partendo da queste considerazioni possiamo arrivare a formulare l'ipotesi che quand'anche una prova non fosse legalmente accettabile, in quanto non consona ai dettati indicati dal codice di riferimento, questa non dovesse essere gettata al vento, ma andasse tenuta in debita considerazione laddove risultasse essere in qualche modo d'aiuto allo stabilimento della verità.⁸⁶

Una ulteriore spinta all'indagine venne ancora una volta dal commissario distrettuale che inviava una nota dove informava che il vociferare della comunità faceva mettere sulla scena del crimine, e proprio nel momento della consumazione altri due testimoni importanti.⁸⁷ E fu così che citato comparve Massimiliano Venzo che descrisse subito la zona sulla quale era avvenuto il crimine:

Giunse anche il Parise da quelle parti e più coraggioso di me volle che sin dirigessimo a quelle parti per vedere che fosse. Io mi rifiutava per il timore, ma esso presomi per il braccio mi costringeva a seguirlo. [] Le grida andavano decrescendo in forza come di persona che avesse quasi perduto il fiato ossia di persona stanca, ed erano anche più rare. [] Giunti che fummo allo rastello di ferro, retrocessimo, ma io cambiai di posto, ponendomi a destra del Parise per tenermi sul lato del muretto. Quando fummo al troso che dirò della Maria Sboga, sentendo ancora quelle voci di lamento, il Parise più coraggioso di me con forte voce si fece intendere – *briganti che xe; cosa ghe feu a quella donna; cosa la maltrateu* –. Sentii rispondere una voce di un uomo la

⁸⁵ D. JOUSSE, *Traité de la Joustice criminelle*, tomo I, Parigi, Debure, 1771, in *La prova come confessione. Meditazione sulla natura offesa* di G. FRANCINI, saggio pubblicato sul sito www.uniroma.it.

⁸⁶ A supporto di questa riflessione arrivava la Sovrana Patente del 6 luglio 1833 (VINCI-GUERRA, *Il codice penale*, cit., pp. 153-171) emessa su sollecitazione dei magistrati stessi al fine 'correggere il tiro' della macchinosità del § 412 sez. II, capo X del codice penale, stabiliva al § 4 una ulteriore serie di indizi sulla definizione della prova legale, tra i quali, al primo posto, spiccava la «confessione stragiudiziale», purché questa venisse rilasciata secondo i canoni previsti al § 399, commi *b, c, d, e*. A maggior ragione, quindi, la nostra confessione extragiudiziale risultava essere interessante in quanto resa e riferita da chi non poteva conoscere nulla dell'accaduto essendo ospite delle carceri di S. Biagio, dove certamente non arrivavano notizie dall'esterno. Inoltre, Nicoluzzi aveva fornito al Fanzago dettagli sul crimine che potevano essere noti solo a chi effettivamente li aveva vissuti.

⁸⁷ ASVi: pezza n. 12.

preciso – *se la ga qual cosa, la vegna avanti anca lori, se le occorre qualche cosa, la vegna avanti con nu altri* –.

Il Venzo una volta di più chiese al Parise se non fosse il caso di andarsene visto il tono minaccioso della risposta, e così fecero, ma le grida della donna che invocavano aiuto li indussero immediatamente a ritornare sui loro passi (qui il Venzo dichiarava apertamente, qualora ce ne fosse ancora bisogno, tutta la sua codardia specificando che correva ad una distanza di 8 o 12 passi dietro al Parise), ma mentre si affrettavano verso quella direzione il fabbro gridò «Oh Dio i la ga buttà nell'acqua» affermando di aver sentito un «repeton» e poi il nulla. Giunto alla riva non vide più nessuno, cercò di scrutare nell'acqua ma invano, gli uomini che avevano risposto al Parise si erano dileguati correndo, evidentemente, lungo la riva.⁸⁸ L'altro testimone segnalato dalla delegazione provinciale era il mugnaio Antonio Parise soprannominato Panocella. La sua deposizione cominciava e proseguiva con una dozzina di particolari sul luogo del delitto. «Giunto al ponte cosiddetto dell'Astichello, un po' più innanzi dell'altro dei bagni Soster, mi fermai a guardare la pesca che faceva il barbiere Nicola che non so cognominare». Egli mi disse «che poco prima era passata una giovane con due giovani, dei quali non conobbe alcuno, che trascinassero quella ragazza per lo stradone dell'Aracelli come che quella giovane fosse restia a seguirarli, e dicevami che la ragazza paresse che fosse ubbriaca». Poi aggiunse «che andassi io pure a quella volta, si volea sfogarmi (?)». Il Parise dimostrò tuttavia poco interesse alla cosa asserendo «che non avea volontà. Stetti colà per una mezza ora circa, né durante questo tempo ho sentito lagno o voce di alcuno». Subito dopo cominciava quanto era già noto per precedenti testimonianze. Vorrei soffermarmi sulla descrizione delle grida di aiuto che emetteva la poveretta che «venia ad essere maltrattata, e tenuta per la bocca onde non gridasse». Mi vengono in mente le parole del Dott. Bergamasco che, sulle scorte del referto autoptico e con le nuove conoscenze mediche, fa risalire la *causa mortis* della Crovato ad una congestione seguita a un malore. Ciò mi indusse ad ipotizzare che la costrizione a naso e bocca per tacitare la donna avesse potuto provocare quelle anossie foriere della tragedia. Rileggo il referto ma mancano le ecchimosi tipiche della vio-

⁸⁸ Ivi: pezza n. 18.

lenta pressione sulla pelle del viso, per cui l'affievolimento della voce potrebbe essere imputato ai malori che pervasero la donna nel momento tipico della violenza. Citato l'episodio del troppo timido tentativo di difendere la giovane, il Parise disse che «una voce allora si fece sentire in tono di minaccia – *se volè qualcosa vegni qua da mi* – quella voce pareva di un giovane e pareva che discorresse con un altro, onde io comprendendo che fussero in due».

Intimorito perché «spoglio di mezzi di difesa, non osai di affacciarmi neppure alla riva». Sentito un tonfo nell'acqua Parise, Venzo e il barbiere-pescatore ruppero però gli indugi e corsero verso il luogo vedendo i manigoldi scappare nella notte mentre percorrevano la riva per poi risalire «in uno spaccato senza piante dopo cinquanta pertiche⁸⁹ dal luogo», troppo distante per poterli identificare e con un vantaggio troppo consistente per poterli raggiungere. Il giudice chiuse l'interrogatorio con le ultime due domande sugli imputati. Il Parise solo aggiunse «assicuro la Giustizia che io non potei raffigurare quei due fuggitivi, neppure per grandezza onde non potrei dire che la figura del Battilana corrispondesse alla figura di altro dei due, né potrei escludere che non vi corrispondesse». L'esame si chiuse con un «va bene il mio dire».⁹⁰

Presenti nel momento cruciale dell'avvenuta disgrazia anche i coniugi Retico. Citato comparve per primo Girolamo Retico detto Caporale ed anche Pollastraro:⁹¹ «fui condannato una volta da questa Pretura Urbana otto anni or sono ad otto giorni per furto di un craspo di uva, ma poi mai in via criminale». Nelle prime battute dichiarò che effettivamente all'ora e nel giorno della disgrazia passava, con il suo carretto, assieme alla moglie, per recarsi al mercato di Montegaldon a vendere i suoi polli. Poi scendendo nei dettagli ritornò il segno inequivocabile della violenza, il lamento tarpato dai balordi: «Erano pe-

⁸⁹ La pertica è un'unità di misura di lunghezza non appartenete al sistema internazionale e non *standard*, usata sin dagli antichi Romani. Si chiamano così sia una misura di lunghezza sia quella di superficie ancora oggi usate in alcune zone rurali dell'Italia. Era comunemente divisa in dieci piedi, infatti era detta anche decempeda, mentre nell'Italia del Nord-Est la divisione era di soli sei piedi e corrispondeva agli attuali metri lineari 2,057489: www.wikipedia.org

⁹⁰ ASvi: pezza n. 19.

⁹¹ La lettura che qui si può dare del possesso dei due 'detti' è che molto probabilmente il primo, Caporale, la aveva portato in dote dalla famiglia, il secondo, Pollastraro (polli-vendolo), era dato dal mestiere che faceva come lui stesso dichiara.

rò voci di lamento che prima più forti poi più cupe e stentate si sentivano [la poveretta stava già cedendo], e quando fummo là presso ove dovevano venire le voci, tanto meno le si intendevano, ma si capiva che la donna non poteva liberamente parlare, e che dovea venire forzata al silenzio o con mano o con fazzoletto che le venisse posto alla bocca». La sua testimonianza continuò, dando l'ennesima conferma, laddove ce ne fosse bisogno, che il dramma vissuto dalla ragazza non fu solo legato allo stupro sfociato in omicidio, ma va altresì ascritto all'indifferenza, alla paura di terzi che non avevano avuto alcuna reticenza verso se stessi nel dichiararsi dei vigliacchi, timorosi di mettere a repentaglio la loro incolumità, prestando soccorso a chi, in quel momento, gridava loro aiuto. «Ma io rispose che io non andava e ciò dissi per non espormi non sapendo come mi fosse imbrogliato, non avendo mezzi di difesa con me. [omissis] Mia moglie voleva fermarsi ma io non volli».⁹²

Di natura leggermente differente, almeno negli intendimenti, la deposizione della moglie del Retico Maria Taccona detta Pollastrara. Il contributo che la donna portò fu quello di una persona che esprimeva il rammarico nel non aver potuto fare quello che avrebbe voluto e che, ben conscia di quanto antipatici e insopportabili possano essere i soprusi e le prevaricazioni maschili, cercava di esporre ogni minimo particolare che potesse essere utile a rendere giustizia a quella povera giovane.

Giunti là dove avvi il troso del lavello Sboga, vidi che vi era un uomo in piedi e presso a questo uomo, eravi una donna gittata a terra e raccolta in modo che il fianco sinistro era sul suolo ed il destro al di sopra, con le gambe un po' rannicchiate e davanti quella donna, parimenti sdraiato a terra, vidi un altro uomo il quale le era quasi presso, ma le frasche mi impedivano di vedere ciocchè egli facesse. Era sul punto di rimproverare quegli uomini, ma il marito mi fece tal moto colla voce da impormi il silenzio. Quando fui al portone di ferro del Barbaran, sentii la stessa donna con più forte voce *moleme birbi* [stessa frase che aveva riferito il marito a conferma che l'urlo doveva essere stato forte e le parole nitide]. Tale mi parve in quel momento raccapriccio ed orrore che raggiunsi mio marito⁹³ e più frettolosi ci allontanammo da colà, onde quella fu l'ultima espressione che sentii da quella donna.

⁹² ASvi: pezza n. 25.

⁹³ Qui la donna ebbe un cedimento nelle sue dimostrazioni di coraggio e la paura prese il sopravvento tanto da farla avvicinare al marito avallando il suo atteggiamento.

Il Fanzago le chiese se sarebbe stata in grado di riconoscere quegli uomini ed essa rispose: «Era poco chiaro di luna,⁹⁴ ma per il timore non bene li fissai, né sarei al caso di riconoscere o l'uno o l'altro di essi ancorché vedessi l'uno o l'altro di loro».

Avendo mostrato sia il Venzo che il Parise grande precisione nel descrivere il luogo del delitto il *consesso* Fanzago si avvale anche delle loro consulenze per far redigere dai periti il disegno topografico della scena del crimine. Venivano incaricati a tal fine gli ingegneri Leonardo Scaldaferro e Bortolo Cozza che il 5 luglio presentavano la pezza.⁹⁵ Evidentemente, nel tempo in esame, il luogo dove era avvenuto il fatto delittuoso non veniva reputato di così grande importanza, anche se, nel nostro caso, esso era stato completamente estromesso dalla economia delle indagini giudiziarie in quanto vittima di un fatto assai curioso. Maria Corsi maritata con Gaetano Costa detto Sboga, la lavandaja che tutti indicavano come «proprietaria-tenutaria» del lavatoio dove avvenne il crimine, disse di aver sentito l'orrenda storia dal mugnaio Panocella e «mi recai al lavello e volli io stessa vedere quel luogo, ove il Panocella avea veduta quella giovane distesa a terra. Era questo a parte sinistra del lavello in poca distanza del medesimo e ci vidi tutta pesta l'erba, e ci osservai alcune gocce di sangue ed anche un poco di sterco». Il *consesso* le chiese allora se avesse avuto notizia di altri che avessero notato le macchie di sangue e di sterco e l'erba pesta, e lei «Saranno state vedute anche da altri, ma io non so dirlo, perché io ero sola in quel punto, che curiosità mi spinse a vedere in quel luogo. Anzi osservando che i passeggeri dalla strada si fermavano colà a guardare, e fra questi femmine e fanciulli, dei quali però nessuno potrei nomi-

⁹⁴ Da indagine effettuata in rete con calcolatori delle fasi lunari ho riscontrato che la luna piena era apparsa alle ore 23,18 del giorno 19 giugno del 1845. Non ho trovato l'orario del sorgere o del tramonto dell'astro, tuttavia è facile presumere che intorno all'una di notte, ora in cui è successo il fatto, essa sia stata ben alta in cielo. Inoltre non esisteva ancora una illuminazione pubblica in quanto «era il 17 maggio 1845 quando il Comune di Vicenza sottoscriveva il contratto con la Société Civile d'Eclairage par le gaz des villes de Padove, Vicenze e Trèvise per l'illuminazione della città antica: l'amministrazione dava il servizio in concessione all'azienda francese che si impegnava ad installare 150 fanali a gas» (dato fornito dal sito del Comune di Vicenza). Quindi *nel tempus et locus commissi delicti* non esisteva illuminazione se non quella lasciata alla buona volontà di chi poneva una lanterna fuori dalla porta, magari per impedire azioni delittuose verso la proprietà o le persone.

⁹⁵ Asvi: pezza n. 27, presa in carico; n. 28, disegno.

nare, io credetti conveniente di gittare lo sterco nel Bacchiglione, e così strappare l'erba che aveva quelle tre o quattro gocce di sangue, gittandola parimenti nel fiume». Risulta chiaro che le macchie di sangue e le feci presenti non avrebbero potuto 'dichiarare' la propria provenienza, in quanto la conoscenza degli esami clinici specifici era assai ridotta. Tuttavia, credo sia obbligo sottolineare che l'esperienza degli inquirenti avrebbe sicuramente giovato riuscendo a far parlare quei *testimoni muti*⁹⁶ nell'analisi di quella scena del crimine se essa non fosse stata inquinata dall'intervento della lavandaia.⁹⁷

Tirato in ballo da tutti i presenti al fatto compariva avanti il *consesso* per rendere testimonianza quello che sarebbe poi stato uno dei testimoni chiave di tutta la vicenda: Nicola Marangon. La sera del delitto stava pescando all'incrocio fra due acque, là sulla riva dove l'Astichello incontra il Bacchiglione. Si presentava al Giudizio Criminale con il suo nome e cognome, avvertendo di svolgere la mansione del barbiere, e di essere soprannominato Ghellina ovvero figlio della Ghellin in quanto orfano di padre. La sua deposizione cominciava con stava al termine della riva e precisamente là dove sulla strada sonvi le ballustrate e pescava. Tosto dopo cominciai intendere le grida di quella giovane = *Oh Dio Gesù Maria* = e quelle durarono per mezz'ora circa prima che giungesse Antonio Parise. Capì quindi il Parise a veder la pesca, ed io riconosciutolo, alla ricerca se avessi fatto buona pesca, gli soggiunsi che più avanti avessi una *maschia* intendendo una donna da partito con due uomini che la maltrattassero e che andasse egli colà se voleva scapricciarsi. Si rivolse il Parise a quella parte, e, poco dopo, ritornò dicendomi che mi unissi a lui, che andassimo a togliela quella donna che veniva maltrattata, e che mi avrebbe pagato due gotti, se ciò facessi e che desso sarebbesi munito di un bastone a difesa, dicendo: *vodo a torre*⁹⁸ *il pesa sacchi*, cioè il legno che serve per la pesa e andiamo a togliela.

In questo inciso trapelava tutta la disperazione di chi avrebbe voluto affrontare il pericolo ma che, resosi conto che i delinquenti erano almeno due, non riteneva opportuno rischiare da solo e cercava il

⁹⁶ Riporto un'espressione di Bentham riscontrata in MARCHETTI, *Testis contra se*, cit., p. 171.

⁹⁷ ASVI: pezza n. 155.

⁹⁸ «Verbo che deriva da Tor – (coll'o stretto, che può comunemente dirsi Tior o Chior, che in toscana pronuncerebbesi Cior) – togliere o torre, pigliare prendere o levar via» (BOERIO, *Dizionario*, cit., p. 757). Da notare, nel vocabolario, il riferimento alla toscana come fonte per la lingua italiana che, ben presto, con l'unificazione d'Italia sarebbe stata sostituita con l'idioma nazionale.

conforto di un uomo di 38 anni, nel pieno del suo vigore fisico, che, sapendolo evidentemente poco coraggioso, aveva tentato di corrompere col pagamento di due bicchieri di vino. Tentativo vano: «io soggiunsi che non aveva bisogno di disgrazie e che perciò non andava in nessun luogo». Poi la tragedia «quando ad un tratto sentii più forte la voce di quella donna gridare = *Gesù Maria ajuteme* = e nel punto stesso rivoltomi a quella parte, giacché la riva fa come una curva, potei dal luogo ove ero a pescare, vedere dal sito, ove ascoltava procedenti le grida, cader nell'acqua come un'ombra. Balzai quindi sulla strada e trovai il Massimiliano. Tutti e tre quindi avanzammo il passo e si ponemmo sul sentiero della riva, poco al di là del lavatoio della Sboga. Il Parise mi precedeva di qualche passo e il Massimiliano si tratteneva sulla strada, ma più nulla sentimmo».

Il giudice relatore con il disegno della scena del crimine rivolto verso al testimone gli rivolse una domanda ben specifica: «A precisare da dove vedesse cadere l'ombra nel fiume e in quale forma». Rispondeva così il Marangon:

ne marcai il punto anche sul punto della spiegazione al *Consesso* il sito è quello nel disegno tracciato /: segnò il punto N:/ stando appunto sul luogo della pesca potei vedere quell'ombra. La situazione era cinta di arbusti. Difficilmente alcuno potea sdruciolare nell'onda. Io vidi poi l'ombra cadere, come di persona che andasse nel fiume diritta, con la faccia davanti, e facendo un passo non di persona che sdruciolasse o che trovasse mancanza di terreno, perché non cadde già radente la riva, ma come persona che con la parte superiore del corpo andasse a cadere nell'acqua. Andasse poi o volontaria, facendo un passo o vi andasse spinta da qualcheduno, io non posso dire.⁹⁹

Se Marangon era convinto che si potesse escludere che la Crovato fosse scivolata per aver veduto la scena, anche i Sabbionari avevano senz'altro qualcosa da dire al proposito. A Giovanni Zaffanello il Fanzago rivolse una domanda precisa: «Se dalla posizione in cui fu rinvenuta cadavere possa ritenere che la giovane fosse stata gettata o avesse sdruciolato nell'acqua?»; egli rispose

Io escludo che sdruciolasse sull'acqua perché al punto dove sarebbe caduta vi era una nostra battella,¹⁰⁰ che doveva tosto incontrare se fosse caduta da

⁹⁹ Asvi: pezza n. 41.

¹⁰⁰ Piccola imbarcazione in questo caso a fondo piatto perché doveva servire alla navigazione fluviale.

se, giacché la battella era attacco alla riva e a quel punto medesimo. Lo escludo anche perché si sarebbe stata più vicina alla riva. Io ritengo che sia stata gettata, e doveva essere per schivare¹⁰¹ la battella e per poi fermarsi al punto, dove noi la troviamo cadavere. Debbo riflettere che la corrente dell'acqua è molto veloce e che quindi la donna deve essere stata gettata totalmente spossata di forze e quasi dire semiviva perché diversamente doveva fare un corso maggiore.¹⁰²

Sulla stessa linea anche il Zansa:

Lo vidi ben tosto nella mattina del prossimo successivo lunedì. Appunto vi era il mio battello davvicino. Io dissi già che quella donna dovea essere stata gittata apposta nell'acqua e, ricordandomi sulla fatta interrogazione dell'esistenza di quel battello, escludo assolutamente che fosse sdruciolata accidentalmente nel fiume perché avrebbe incontrato tosto il battello e si avrebbe salvata non essendo colà l'acqua tanto profonda. D'altronde quella donna doveva essere stata gittata a posta ed anche semiviva, vale a dire spossata e impotente a salvarsi, perché se fosse sdruciolata, e in vigore, essa avrebbe fatto per l'acqua un maggior cammino, onde si vede, che era sbasia¹⁰³ e che si soffocò tosto che fu gittata nel fiume.¹⁰⁴

Una conferma era d'obbligo per il Fanzago che non indugiava e richiamava ancora Nicola Marangon al quale rivolse una domanda che provocava la risposta secca e decisa del teste:

dalla vista di quell'ombra escludo assolutamente, che fosse sdruciolata nell'acqua, perché in tal forma sarebbe caduta supina. Ella, come dissi, quell'ombra andò diritta colla persona, come di chi faccia un passo di cammino, ossia spinta direttamente da alcuno, ma io non potei vedere né che facesse il passo, né che venisse spinta nel fiume. Fu sorpresa il trovarla così vicina, ma io non potrei dir, e che da ciò ne derivi, o che fosse stata gittata o che caduta da se. Dovea certo essere spossata o alterata, perché altrimenti avrebbe dovuto naturalmente fare un più lungo viaggio, massima se fosse caduta da se.¹⁰⁵

Sfruttando ancora lo spirito di osservazione della Maria Sboga, il Giudizio Criminale aveva posto una domanda che pretendeva risposta

¹⁰¹ Scansare.

¹⁰² Asvi: pezza n. 59.

¹⁰³ «Sbasio vale ammazzato. Sbasio dal freddo – intirizzito. Ecc.» (BOERIO, *Dizionario*, cit., p. 606). Personalmente propendo per una spiegazione del termine col lemma italiano 'sfinito' – non possono qui tornare alla mente le conclusioni sull'analisi dell'esame autotico effettuate dal Dott. Bergamasco che indicava inequivocabilmente che la causa mortis era riconducibile a gestione –.

¹⁰⁴ Asvi: pezza n. 156.

¹⁰⁵ Ivi: pezza n. 157.

secca: «Se dall'aver osservato ocularmente quel luogo potesse amettere [con una sola m] che la giovane per avventura, per qualche caso inopinato [con due p] avesse potuto ruzzolare da se nell'acqua?». La Sboga contestò repentina e ferma: «No certo. Lo escludo assolutamente, si vedeva dal ripiego dell'erba, che dessa fu trascinata apposta per gittarla nell'acqua, perché la piegatura dell'erba era tutta continua e faceva una striscia sino al termine, né l'estremità aveva l'impressione di piede o mancasse di terra, da indurre che avesse sdruciolata. Si vedeva infatti che fu gittata nell'acqua e lo vedeva un orbo».¹⁰⁶ Inequivocabilmente le testimonianze suffragavano la tesi dell'omicidio. La direzione delle indagini quindi cominciava ad essere più chiara ora che la verità fattuale aveva assunto connotati giuridici. L'indagine, tuttavia, proseguiva.

LA CAMICIA MACCHIATA DI SANGUE

I compagni di cella del Minchia e le deposizioni del Battilana avevano fatto cenno al sequestro di camicie macchiate di sangue. Ritorniamo, dunque, al momento dell'arresto dei due indiziati. Prima di qualsiasi altra pratica, la perquisizione era d'obbligo. Ed è così che una nota della delegazione provinciale datata 27 giugno 1845 riportava al comma 4: «Che fattisi perquisire indosso gli arrestati loro si rinvenne le rispettive camicie aventi molte tracce di sangue nel sito delle stesse corrispondenti al pene. Le camicie stesse furono ricuperate e le si accompagnarono colla presente per ogni successivo effetto di legge».¹⁰⁷ Sulle macchie i medici interpellati: «Non possiamo determinare l'epoca in cui esse siano state impresse, né giudicare la qualità del sangue, mancando alla scienza fisica un bastante criterio per farlo».

Per quanto concerne la sua camicia, il Battilana, il giorno seguente al fatto delittuoso, la mostrava come un trofeo. Giovanni Dal Toso che dichiarava: «Mi trovava all'osteria del Favero verso le 10 del successivo lunedì, quando si sente già della scomparsa di quella ragazza, ma non erasi ancora rinvenuta annegata, né si mormorava ancora sugli autori del delitto, che comparve da solo il Battilana e senza che alcuno cercasse dei fatti suoi pubblicamente disse rivolto verso di noi = *ecco qua ghe so sta in mona* = mostrò in così dire, la sua camicia insanguinata,

¹⁰⁶ Ivi: pezza n. 155.

¹⁰⁷ Ivi: pezza n. 12.

camicia vecchia e sucida, che io forse conoscerei e nel mostrarla diceva: = *son sta con na giovane che la gaveva 40 anni par spalla* = volendo intendere una vecchia». ¹⁰⁸ Poi Andrea Marangon che di mestiere faceva il bandaro ¹⁰⁹ precisò che egli aggiunse che *la ghera vergine, son sta in compagnia de un altro, ghe ne gavemo fatte de tutta le sorte*. = Quindi cambiando discorso o forse pentito di quella esternazione disse, che era una giovane che aveva 80 anni per spalla. Quando poi parlò di essere stato con una vergine soggiungeva = *i dise che no se ghe ne trova de vergini ma nui altri la ghemo godù* = In così dire si slacciò le bragioni e disse = *guardè* = e mostrò la camicia insanguinata, che forse saprei conoscere perché sucida e lacera e grossotta». Salta all'occhio che le azioni descritte si riferivano ad almeno due persone in quanto i verbi *gavemo, ghemo*, letteralmente abbiamo, erano inequivocabilmente utilizzati al plurale. ¹¹⁰

La questione delle macchie di sangue ben localizzate sulla zona dell'inguine di tutte e due gli inquisiti, tuttavia, non era ancora risolta. Ricordiamo che nell'esame autoptico, i medici 'fisici' incaricati della perizia, avevano sentenziato che la verginità della ragazza era stata perduta da «epoca lontana», presentando l'imene quelle caratteristiche tipiche di una cicatrizzazione assai avanzata, benché le «risultanti caruncole» fossero sporche di sangue. Altrettanto lapidariamente avevano segnalato come nelle «parti genitali e deretane» non vi fosse segno alcuno di violenza. ¹¹¹

A tal proposito, durante l'interrogatorio il giudice aveva chiesto delucidazioni che potessero risolvere la questione alla madre della Crovato: «A dire, sinceramente, se non si avvedesse mai che la figlia fosse procliva agli amori?» «Non lo era sicuramente, essa, come dissi, era senza di mente, ma però piuttosto bigotta. Ragionava alle volte con senno, ma il suo confessore non permetteva di andare a lagnamenti del suo lerotismo [riportato fedelmente]. Dissi che era bigotta ed era la verità, perché arrossiva di ogni parola che potesse offendere al pudore. Io potrei giurare che essa era vergine, perché appunto temendo che alcuno abusasse della sua semplicità, accarezzandola la faceva di

¹⁰⁸ Ivi: pezza n. 57.

¹⁰⁹ «Significa lattoniere, stagnaio. I sinonimi in dialetto sono bandéta (altopiano dei sette comuni), latonaro, stagnéta o stagnin» (BOERIO, *Dizionario*, cit.).

¹¹⁰ Asvi: pezza n. 58.

¹¹¹ Ivi: pezza n. 7.

quando in quando sdraiarsi sopra qual cosa, e le osservava le vesti e parti genitali, come assicuro di aver fatto anche pochi giorni innanzi e di essermi accertata che era vergine». Parlando ad una donna prima che ad una madre e sfruttando l'innocente dovizia di particolari sulla sessualità della figlia, il giudice aveva bisogno di accertare se «nella domenica in cui scomparve la figlia doveva essere mestrata o vicina alle mestruie o al termine di queste». La Zoppis quindi rispose: «Essa era regolare nei corsi. Cominciavano questi nel giorno 11 e terminavano 2 o tre giorni dopo, giacché era di poca, ma regolare mestruazione. Al giorno quindi di quella domenica 22 ella era lontana dalle avute mestruazioni per 9 in 10 giorni, e dall'averle successivamente. Di questa sua condizione io non saprei qual'altro testimone introdurre, mentre la sola madre può avere con la figlia una tale familiarità».¹¹²

RITORNO AL BATTILANA E AL MINCHIA

A questo punto il *consesso* Fanzago sentì la necessità di ritornare dagli imputati per reinterrogarli nella speranza che una confessione piena potesse chiudere una partita che aveva già avuto molti colpi di scena.

Minchia venne risentito per alcune precisazioni. La numerazione delle domande riprende dalla numero 21, indicando che questa nuova pezza doveva considerarsi un *continuum* del costituito. (§ 297) Interessante leggere i quesiti posti: alla domanda diretta «a precisare la vita che tenesse in quella domenica 22 giugno», l'inquisito confermava quanto già dichiarato. Alla richiesta di «come si possa provare», il Minchia replicava indicando la gente in chiesa, gli osti e certa Maria Mosina. Continuava poi con richieste sui siti, partendo da lontano per arrivare all'episodio del portone dove egli aveva dichiarato di esser stato scacciato mentre si era appartato con la Crovato e l'Albanese confermava le precedenti affermazioni; il giudice affondava poi con domande atte ad ottenere indicazioni temporali: «a che ora?». Alle 10 e mezza fu la risposta. Ribadiva poi l'imputato di essere stato in quel momento solo con la giovane e di essersi unito al Battilana solo in un momento successivo. Chiese poi di S. Domenico, delle Fontanelle e di Porta Padova tracciando i luoghi visitati in quella notte dal Minchia. Poi spostò il tiro sul Battilana «Come fosse vestito il facchino?» «Era in

¹¹² Asvi: pezza n. 74.

braghe lunghe di colore oscuro, in maniche di camicia e con cappello di paglia naturale in testa. Io non vidi che avesse giacchetta, ne gli chiesi se l'avesse e dove». Ancora gli veniva richiesto di precisare l'ora ma la risposta ritornava evasiva: «Potevano essere le 11 e mezzo». L'insistenza del giudice nella determinazione dell'ora era giustificata dal fatto che nella ricostruzione del Minchia sussisteva un *gap* temporale di un'ora. Decisamente troppo tempo per il tragitto che dal portone conduceva al luogo della lussuria. La descrizione di quanto indossato in quel momento dal Battilana cominciò qui a diventare sintomatica di una certa premeditazione a compiere l'atto delittuoso in quanto il Battilana era solito portare un berretto rosso da 'facchino' riconosciuto dai più, mentre quella sera indossava un cappello di paglia. Confermava il Minchia di aver avuto altre due esperienze con donne diverse e il giudice lo invitava a ricordarsi se quella giovane che lui asseriva di aver goduto carnalmente in maniera consenziente, fosse stata vergine. Minchia rimarcò di essere stato il secondo dopo il facchino. Sulle tracce di sangue mostrategli, il muratore invocava presunte mestruazioni o la rottura dell'imene avvenuta pochi minuti prima da parte del Battilana. Mostratagli la camicia del suo compagno affermava di non poterla riconoscere, e, sulle macchie di sangue meno estese che sulla sua, confermava che la spiegazione più plausibile risultava essere quella della presunta verginità della Crovato. Egli, infatti, avendo avuto con la giovane il rapporto sessuale immediatamente dopo il compagno, nel momento in cui il flusso sanguineo provocato dalla rottura dell'imene era più copioso, si era maggiormente imbrattato. L'esame si chiuse alla domanda numero 39.¹¹³ Il giudice aveva chiesto le specifiche sull'episodio del portone dove il Minchia si era appartato con la Crovato in quanto aveva ricevuto la deposizione minuziosamente dettagliata di Giuseppe Bellati, oste all'insegna¹¹⁴ dello storione presso il Palazzo Chiericati.¹¹⁵ Parlava dell'incontro dei

¹¹³ Ivi: pezza n. 89.

¹¹⁴ L'insegna figurata sulle osterie era un veicolo pubblicitario efficace che identificava il posto a chi non sapeva leggere.

¹¹⁵ Il Palazzo è un edificio rinascimentale opera dell'architetto Andrea Palladio, commissionato dal conte Gerolamo Chiericati nel 1550. I lavori si protrassero sino al 1557, anno in cui la morte del committente li interruppe, e venne completato solo nel 1680, seguendo i disegni del progettista (di cui ricorreva il centenario della morte), presenti nei *Quattro libri dell'Architettura*.

giovani all'atto della copula rimarcando che la donna già cominciava a lamentarsi per il dolore. Scacciava i balordi rimproverando contestualmente la Crovato intimandole di ritornare a casa, ma ella, come si allontanò, fu subito raggiunta dai due che non intendevano demordere dal loro intento.¹¹⁶ Il Battilana ed il Minchia erano già insieme dunque.

Si sentì, poi, anche l'altro imputato, Domenico Galliera. Il Battilana confermava punto per punto quanto già dichiarato dimostrando grandi capacità mnemoniche, anche se in qualche momento cominciava già a vacillare ed il giudice puntualmente annotava: «dopochè sortito da casa coi genitori, non sono più passato per la contrada San Domenico, nè ebbi motivo di andare a casa [qui il primo inciso sulle sensazioni del Giudizio Criminale] /: dopo aver pensato ed esitante: /¹¹⁷ Che mi ricorda non sono più stato». Sulla descrizione degli abiti indossati non ometteva di ricordare al giudice della berretta rossa che sempre indossava, negando di averne mai posseduta una di paglia. Poi, interrogato sul lunedì successivo, gli sovvenne «di essere stato dall'oste Pietro Favero ove mi feci dare due bicchieri in credenza, poi passai al ponte degli Angeli, verso Porta Padova in cerca di occuparmi, ma non trovai lavoro e solo fui dietro ad un cane rabbioso che uccisi di comunione col copacani,¹¹⁸ certo Manetto di cui resto creditore di due promessemi svanziche». Dichiarò di essere rimasto poco tempo dal Favero e di non aver parlato con nessuno.¹¹⁹

I vicini di casa del Battilana fornirono al *consesso* inquirente importanti notizie sul carattere dell'imputato, definendolo «un dissoluto, un

¹¹⁶ Asvi: pezza n. 54.

¹¹⁷ In merito alla precisazione posta tra i segni grafici dell'epoca corrispondenti alle nostre parentesi il § 268 precisa che «il linguaggio confuso, ed interrotto, il cambiarsi di colore, il tremore o il timore in qualunque modo dimostrato, il carattere fiero, la parentela o la familiarità con delinquenti, ed altre simili circostanze soggette ad una ambigua interpretazione, ed a vaghe congetture, non costituiscono per sé indizj legali; congiunte però ad altre circostanze indicanti il fatto stesso, accrescono la verisimiglianza dell'imputazione» (CPUA, parte I, sezione II, capo III, p. 88).

¹¹⁸ Il copacani era figura nota in città in quanto il fenomeno del randagismo canino resistette sino ai primi anni sessanta di questo secolo. Ora, l'accalappiacani, è personale adetto dei canili locali ed il suo compito principale è il recupero degli animali domestici che hanno perso il padrone o sono stati abbandonati dallo stesso, come purtroppo continua a succedere, malgrado le campagne di sensibilizzazione, soprattutto durante le ferie estive. L'episodio dell'uccisione del cane venne confermato dal «copacani» locale tale Antonio Manetto. Asvi: pezza n. 146.

¹¹⁹ Asvi: pezza n. 91.

violento, una roba assai triste. Bestemmiatore continuo, perturbatore della famiglia sino a costringere la propria sorella come io le intesi poche settimane prima nel fuggirsene da casa, di dire che piuttosto di ritornarvi, vorrebbe annegarsi, perché una volta o l'altra si sarebbe ammazzata col fratello. Anche colla madre lo intesi più volte a baruffare e trattarla da porca e simili altre improprie». Francesca Valerio aggiunse che «Anche la madre e la sorella sono di carattere violento, e adesso che è arrestato il figlio e fratello rispettivo, la madre Rosa Battilana insolentisce coi testimoni, tratta tutte le testimoni che vengono chiamati da porche puttane, da spie, da fottute, che il figlio è innocente mostrando di ciò fare per intimidire i testimoni».

Chi riuscì ad inchiodare il Battilana sull'orario del rientro a casa fu la famiglia Fumegale, confinante dei Galliera. Per prima apparve di fronte al giudice Angela Fumegale, lavoratrice in bianco di guadagno, che, nonostante il parere contrario dei genitori e a dispetto della sua giovane età, 12 anni,¹²⁰ coraggiosamente decise di dire la verità davanti al giudice. «Era verso le 9 alle 10 della sera di essa domenica che io mi trovava sulla porta [...] quando vidi quella povera cercantona che io conosceva di vista [...]. Era seguita la giovane da tre individui¹²¹ che camminavano dietro di lei, uno dopo l'altro. Due erano in velandone e bassi di statura, ma io non posso meglio descriverli perché non li fissai in volto, né saprei riconoscerli. Il terzo era il Battilana,¹²² ma tutti e tre erano già in compagnia come si vedeva dal loro andamento». Poi il seguito «frattanto andiamo a letto tutti. Quando furono le quattro dopo mezzanotte essendomi occorso di spander acqua discesi dal letto intanto che i miei genitori dormivano ed allora sentii battere le 4 dopo mezzanotte¹²³ e sentii venire a casa esso Battilana. Posso assicu-

¹²⁰ Fanzago ben sapeva di non poter usufruire di quanto dichiarato dalla bambina, in quanto teste di età inferiore alla minima prescritta per il giuramento, vera *condicio sine qua non* per poter ritenere valida una deposizione. Si può quindi supporre qui che il giudice avesse inteso 'investire' parte del suo tempo in una funzione educativa per la giovinetta, al rispetto della Giustizia e delle Pubbliche Istituzioni che sempre dovevano essere sostenute.

¹²¹ I potenziali stupratori erano tre?

¹²² Se il Minchia era più alto del Battilana e gli altri due più bassi di quest'ultimo, dove è finito il Minchia?

¹²³ Qui i campanili con il loro battere delle ore è stato di sicuro ausilio. A proposito di scansione temporale chi introduce qualcosa di curioso da segnalare fu Bortola Spinato, lavoratrice in bachi da seta. Non aggiunse niente all'inchiesta, ma sul tempo così si espresse: «erano le 24 e ½ di sera a vecchio stile, cioè poco dopo le otto di quella Domenica...». Se-

rare che era lui dal passo e perché tutti gli altri dormivano e sono pronta a sostenerglielo in volto. [...] Quanto poi al cappello di paglia dirò che io né avea imprestato uno mio alla vecchia Battilana qualche mese prima che esso me lo ritornò il giorno dopo dell'arresto del figlio. Io vidi questo cappello rotto ma non so se lo abbia fatto rompere mio padre o chi lo rompesse». Poi ricordava di aver sentito il padre ordinare a lei di non usare il cappello e alla madre di farlo a pezzi.¹²⁴ Il padre e la madre della ragazza confermarono quanto dichiarato dalla piccola che con la sua deposizione aveva dato una lezione di vita ai propri genitori che non volevano inizialmente testimoniare.

MARIA BORDIN

Una teste assai curiosa fu sicuramente Maria Bordin. Era chiaramente la persona chiave del rione, quella che sapeva tutto di tutti, quella che stava sempre nel mezzo delle situazioni, non era propriamente una pettegola, ma, tuttavia, attenta ad ascoltare e riferire. Mostrava da subito di non essere in grado di fornire dettagli della scena, ma ciononostante rappresentava la *vox populi*. Con un'esperienza di ascoltratrice alle spalle aveva registrato nella sua mente tutti coloro che ave-

condo Ugo Tucci (IDEM, *Venezia, Padova e l'orologio alla francese*, «Studi Veneziani», n.s., XL, 2000, pp. 153-160; riportato da prof. C. Povolo, 23 gen. 2008, ore 00,41, sul *forum* dell'Omicidio Rama valido per il secondo modulo di storia del Diritto e delle Istituzioni giuridiche), per quando concerne la scansione temporale vigente sino alla fine del '700, comunemente conosciuta come 'ora italica', «il giorno iniziava al tramonto del sole o mezz'ora dopo, all'avemmaria, con un primo intervallo di dodici ore fin quando non sorgeva di nuovo. Seguiva un altro ciclo di dodici ore, dall'alba al tramonto. Poiché secondo la stagione il giorno e la notte diventando più lunghi o più brevi, necessariamente cambiava la lunghezza di queste ore, che ne costituivano la dodicesima parte». Nel suo *Viaggio in Italia* Goethe presenta il sistema orario fornendo un'interpretazione sui relativi rintocchi delle campane: «L'ora rimane fissa a dicembre e gennaio, a giugno e a luglio e ogni mezzo mese il giorno cresce di mezz'ora da febbraio a maggio, cala di mezz'ora da agosto a novembre. Concludeva segnalando che gli Italiani «contano semplicemente le ore della sera secondo il numero dei rintocchi, e di giorno sommano questo numero a quello variabile – a loro noto – nel mezzodi». Chi introdusse la grande innovazione di fissare le ore dividendo il giorno in due periodi di dodici unità fu 'l'orologio alla francese' nel 1788. Il primo periodo, così come succede oggi, cominciava a mezzanotte sino alle dodici, il secondo, invece, includeva quelle serali. L'orologio francese, già alla fine del '700 era diffuso in tutta Europa, salvo in Italia, dove verrà introdotto con notevole ritardo, ma nel 1845 era già ampiamente entrato in uso, anche se rimaneva pur in vita la nostra Bartola depositaria dell'ortodossia della scansione temporale vecchia maniera.

¹²⁴ Asvi: pezza n. 98.

vano parlato del fatto delittuoso. Comparve davanti al *consesso* ben sette volte per introdurre nuove persone che, sulla base delle sue personali investigazioni, avrebbero potuto aiutare il magistrato nella ricostruzione della verità. Tra le testimonianze più fruttuose si evidenziano quelle concernenti le minacce del Battilana. E così

la testimone Maria Bordin condusse una povera donna dall'aspetto ammalaticcio e ributtante.¹²⁵ Mi chiamo Maria Santini del fu Domenico e della fu Pasqua che non so cognominare, di anni 33, nubile, industriante.¹²⁶ Eccomi qui a manifestare alla Giustizia ciò che io so. Erano 15 o venti giorni che replicatamente il Battilana vedendomi dicevami che volea far di me ciocchè gli fosse parso, intendendo di volere usare carnalmente. Io gli diceva di lasciarmi stare che ero un Ospitale, ma desso soggiungevami = *brutta porca, te vedare* = mi mostrava le braccia dicendomi che non aveva paura e mi soggiunse, e me lo replicò più volte " *dopo te porto in canale, te butto annegare*.¹²⁷

Anche alla Crovato il Battilana aveva già fatto delle gravi minacce. Lo confermava anche lavandaia Rosa Trevisan:

furono due o tre volte che, stando io a lavorare al ponte degli Angeli e meco trovandosi la Crovato che pur ci veniva, ebbi io stessa ad intendere il Battilana dir alla Crovato che una volta o l'altra la avrebbe trovata che volea soddisfarsi di lei e poi gittarla nel canale. Quella giovane ne era spaventata e dicevami che sempre quando si imbatteva con lui le ripetesse le cose medesime onde ella cercasse di evitarlo. L'ultima volta che io intesi a fare quella spaventosa minaccia si fu appunto verso le sette di sera del *sabbato* precedente alla fatale domenica. Era come dissi a lavare e, poco distante, vi era la Crovato la quale, ad un tratto spaventata si dimostrò verso di me e domandavami soccorso. Vidi a quel momento il Battilana che le gittava alcuni sassi dicendole le precise = *prima così /: e faceva col dito indice della mano destra come d'introdurlo in anello della mano sinistra:/ e poi in canale =; facea comprendere di volerla prima carnalmente godere e poi annegarla*.¹²⁸

Ipotesi di premeditazione o semplice stupida minaccia?

IL REFERATO DI PRELIMINARE INVESTIGAZIONE

Con le altre testimonianze a conferma di quanto già evidenziato, il *consesso* Fanzago aveva un quadro abbastanza chiaro della situazione

¹²⁵ Il *bon ton* verso la giovane era stato completamente dimenticato.

¹²⁶ Finalmente si riesce a comprendere bene il termine che può significare che si ingegna a guadagnare qua e là qualche soldo.

¹²⁷ ASvi: pezza n. 131.

¹²⁸ Ivi: pezza n. 144.

e a questo punto il Codice penale imponeva al giudice relatore il confronto con il Giudizio Criminale. Ciò avveniva mediante la stesura del *referato di preliminare investigazione*. Tale atto deve considerarsi come spartiacque fra la fase investigativa e la fase inquirente. Qualora, infatti, non venissero ravvisati comportamenti ascrivibili ad ipotesi di reato, la fase investigativa terminava con il *concluso di desistenza*, e l'imputato veniva prosciolto; viceversa veniva aperta la fase dell'inquisizione.

Nel tracciare tale mappa del delitto egli doveva prestare grande attenzione su quanto esponeva, conscio che le carte sarebbero state obbligatoriamente visionate da tutti i consiglieri di pari grado chiamati a coadiuvarlo nell'esprimere il giudizio. Dal punto di vista formale il referato era caratterizzato da un attento tecnicismo giuridico, nel quale al giudice era data l'occasione di fare sfoggio della sua cultura e, anche se non si arrivò mai a quelle esagerazioni retoriche, colme di dotte citazioni, alle quali accusatori e difensori ci avevano abituati nelle aule delle camere penali, queste ultime considerazioni hanno spinto Povoło ad affermare che nel referato si può arrivare a configurare un «genere letterario e processuale». ¹²⁹ La complessità di questo caso, la quantità di elementi e testimonianze da analizzare nonché la pressione psicologica che Bonaventura Fanzago doveva aver subito da tanta parte della comunità vicentina doveva aver fatto tremare la mano al giudice. Infatti, il Fanzago non diede, sicuramente, il meglio di se stesso. ¹³⁰

Avremo qui, inoltre, il modo di vedere come, per il giudice, la centralità spetti alla ricostruzione della verità, presentata come asettica, a favore dell'inquadramento del reato in una delle classi contemplate dal legislatore, relegando le persone coinvolte a vario titolo al ruolo di figure di contorno. ¹³¹ Il documento era redatto nella parte sinistra del protocollo sino ad arrivare al punto in cui il giudice relatore impostava una proposta di deliberazione detta *voto*, che, viceversa occupava la parte destra. La discussione non venne registrata sul fascicolo proces-

¹²⁹ Una fucina di idee sicuramente è stata rappresentata con l'apertura di un *forum Omicidio Giovanni Rama* e qui registro un intervento del prof. Claudio Povoło del 20 dic. 2007, ore 00,43.

¹³⁰ *Forum Omicidio Giovanni Rama*, intervento di Claudio Povoło del 17 gen. 2008, ore 00,40.

¹³¹ P. RONDINI, *In dubio pro reo?*, in CHIODI, POVOLO, *L'amministrazione della Giustizia*, cit., p. 113.

suale, pur tuttavia, visto il prosieguo del giudizio si può presumere che il Fanzago sia stato abbastanza convincente.

LA FASE INQUIRENTE

A questo punto la verità fattuale si era trasformata in verità giuridica dando inizio alla fase inquisitoria dove gli imputati venivano informati del procedimento a loro carico e, messi di fronte alle varie verità testimoniali, erano chiamati alle loro responsabilità.

Momento saliente del processo era il Costituito ordinario dell'imputato la cui finalità era quella di mettere in luce la verità fattuale laddove, nel corso degli interrogatori sommari fossero emerse incongruenze, ambiguità o vi fossero circostanze necessitanti ulteriori verifiche, tanto a carico quanto a discarico. Da un punto di vista formale era necessario che il Costituito venisse assunto alla presenza delle medesime persone che erano intervenute al Costituito sommario. Le regole dell'interrogatorio sul merito, e cioè sui fatti addebitati, erano contenute nel § 353 a mente del quale il giudice inquirente doveva porre esclusivamente domande pertinenti intese ad esaurire tutte le circostanze appartenenti al fatto. Scopo dell'interrogatorio era quello di disvelare il movente, tempi, luoghi e modalità di esecuzione nonché possibili complici. Le domande, tuttavia, dovevano formularsi in maniera chiara, non essere tali da raggirare il costituito né suggerire risposte che l'interrogato non intendesse, spontaneamente, rendere. Ancora, al giudice inquirente era fatto assolutamente divieto di ingannare il costituito con prove od indizi falsi così come di illuderlo con promesse di impunità o di mitigazioni della pena laddove confessasse i fatti addebitatigli. Parimenti erano proibiti atteggiamenti intimidatori, minacce e violenze, tanto fisiche che morali, contro la persona imputata di un delitto. Il diritto di autodifesa, ovvero la possibilità che l'interrogato rifiutasse di rispondere alle domande che gli venivano rivolte, non era contemplato dal Codice austriaco.¹³² In effetti qualora l'interrogato si ostinasse a non rispondere intorno ai fatti che gli erano addebitati, dichiarava il falso, o con le proprie risposte tendeva a sviare le indagini o anche solo a procrastinare l'inquisizione, non solo

¹³² Il privilegio contro l'autoincriminazione, infatti, è il frutto maturo della moderna scienza penale che assicura all'imputato ed, in via residuale ai testimoni di non deporre sui fatti dai quali potrebbe emergere una responsabilità penale.

non era coperto da cause di non punibilità ma veniva, altresì, sottoposto ad un castigo consistente in colpi di bastone (in numero non superiore a venti) e nel digiuno, non eccedente tre giorni nell'arco di una settimana.

Cominciava dal Minchia, forse individuato come l'anello più debole.

La Giustizia vi avverte di aver aperto al vostro confronto con la deliberazione di ieri 27 andato la speciale inquisizione come legalmente indiziati dei delitti che vi si contestano: 1° di stupro violento nella giovane Antonia Crovato. 2° di libidine contro natura nella stessa Crovato. 3° di omicidio della medesima Antonia Crovato. 4° di perturbazione della religione mediante bestemmia, ricordandovi l'obbligo alla verità come è dovere di ogni cittadino, mentre diversamente, che non confessiate i fatti commessi, vi si opporranno a suo tempo le processuali emergenze che stanno a vostro carico.

Così il Minchia: «Io rispondo alla Giustizia che è male informata dei fatti miei e che io non ho commesso alcuno dei fatti imputati». La nota posta dal *consesso* «tremante», la dice lunga sullo stato d'animo dell'imputato.¹³³

Arrivò il turno del Battilana che sfoderava un sequenza di «non so, non ricordo»; informato infine sulle imputazioni a suo carico, rispose asciutto: «Ed io dichiaro alla Signora Giustizia che di quanto la mi fa conoscere mi trovo innocente».¹³⁴ Di confessare non ne avevano nessuna intenzione anche perché l'autoincriminazione prevedeva una sola strada senza ritorno verso il patibolo. Viceversa, un'accusa fondata su un paradigma indiziario apriva le porte ad una pena detentiva che, per quanto lunga e dura, non avrebbe mai superato i venti anni.

Stranamente a far data dal 5 aprile il procedimento non registrò alcuna attività investigativa, fatte salve due pezze indicanti l'avvenuto passaggio del Battilana e del Minchia all'infermeria,¹³⁵ ed il loro ritorno alle carceri¹³⁶ dovuta ad una malattia infettiva che li aveva colpiti entrambi, ma in tempi differenti. Puntualmente il delegato provinciale, ex § 339, scrisse una nota al Fanzago pregandolo di aggiornarlo sugli sviluppi del procedimento a carico del Battilana e del Minchia. Era il 3 giugno 1846.¹³⁷ Lo stesso provvide a fare il podestà con nota del 20 luglio.¹³⁸

Le motivazioni del fermo dell'attività inquisitoria vennero palesate solo il 18 settembre quando cominciò il costituito articolato del-

¹³³ ASvi: pezza n. 172.

¹³⁴ Ivi: pezza n. 173.

¹³⁵ Ivi: pezze nn. 176-182.

¹³⁶ Ivi: pezze nn. 177-183.

¹³⁷ Ivi: pezza n. 178.

¹³⁸ Ivi: pezza n. 180.

l'Albanese. Nel proemio all'interrogatorio il giudice Fanzago mise infatti a verbale che la lungaggine di questo procedimento era dovuta al fatto che egli si trovava oberato dal lavoro (traspare un tono polemico verso i suoi colleghi?) ed elencava i sette nuovi casi assegnatigli dal consiglio fra cui segnalava «quel fatto clamoroso» occorso in Montecchio Maggiore.¹³⁹ Cominciava così una fase noiosa del procedimento fatta di letture di testimonianze e risposte ad un solo senso degli imputati: «Io non era quel desso». Solo il Battilana faceva qualche timida ammissione nella speranza di offrire al giudice una chiave di lettura delle sue dichiarazioni che fosse più credibile. Infatti, durante il costituito sommario, il Battilana ammise di essere rincasato presto la sera in questione. Sino a quel momento egli indossava ancora la berretta rossa che era solito portare, ma provvide a cambiarla con un cappello di paglia poiché era sua intenzione andare a farsi qualche soldo aiutando i contrabbandieri di tabacco o di carne. Finalità di questo stratagemma era quella di evitare di essere riconosciuto e, nello stesso momento giustificare il suo rientro a casa alle quattro del mattino. Poi «incontrò il Gigio», tipico soprannome veneto che indica il nome Luigi; ammetteva quindi la conoscenza del Battilana sin qui negata. Lo vide «unitamente ad una tosa che anco veduta le tante volte all'osteria alle Fontanelle, giovane che cercava la carità, era sempliciotta, ossia bisacca che però non so come si chiamasse, o denominasse o dove abitasse». Conosceva quindi anche la Crovato. Affermò di aver chiesto loro se poteva unirsi alla compagnia e che questi si dichiararono ben contenti. Continuava la narrazione fino alla discesa alla riva e confermava di aver intrattenuto un rapporto sessuale conseziante con la ragazza, affermando di essere stato il primo e poi di aver ceduto il passo al Gigio, scambiandosi anche il posto di guardia. Quindi, lasciata la ragazza, dichiarò che si dipartirono da essa dirigendosi ognuno verso casa propria.¹⁴⁰ Il giudice quindi chiese le ragioni di queste ammissioni e il Battilana rispose che queste erano da ricondurre ad una paura connaturale all'apertura di un procedimento inquisitorio a suo carico, cui andava aggiunto un ulteriore patema fomentato dai concaptivi. Questi, infatti, gli

¹³⁹ Al momento in cui scrivo non è stato ancora rinvenuto il faldone inerente a qualche 'caso clamoroso' la cui notizia sicuramente sollecita la curiosità di più di qualche studioso.

¹⁴⁰ ASvi: pezza n. 185.

avevano insinuato il terrore nei confronti dell'amministrazione della giustizia dicendogli che era inquisito per un fatto grave e «*occio che i te picca; guarda sta lontan da quel pensiero*. Io non so cosa intendessero, ma credetti che mi volessero dire che non esponessi di essermi trovato in quell'incontro con quella giovane e, quindi, anche in giudizio negai la prima volta la verità». Questo fu il massimo che poté offrire al giudice prima di trincerarsi in una ostinata difesa delle sue posizioni.

Il Battilana mantenne un profilo di grande fermezza e un comportamento mai sopra le righe. Da segnalare un solo episodio puntualmente iscritto nelle note dal Fanzago: «io rispondo che ho trattato quella giovane, perché fu contenta, se non fosse stata contenta, io la avrei lasciata stare per la sua strada». Per contro il giudice «l'arroganza che dimostrate nel rispondere è ben segno evidente del vostro carattere proclamato in processo, ma vi si avverto che dove non usiate nel rispondere quel conveniente contegno, si dovrà procedere a quelle misure di rigore, che saranno da voi meritate». La poco velata minaccia di punizioni corporali trovava riscontro nel § 365 che effettivamente prevedeva una serie di provvedimenti atti a ricondurre su più giusti binari le interrogazioni, nonché a ribadire, qualora ve ne fosse ancora bisogno, quale fosse la vera *auctoritas* presente nella sala. Timoroso il Battilana cambiò tono e divenne remissivo, senza, tuttavia, retrocedere di un passo sulla sua *negativa*: «domando scusa se parlai male, e mi saprò trattenere, ma fu la mia innocenza che mi fa un poco alterato».

Viceversa il Minchia perdeva spesso la pazienza ed era sempre titubante e visibilmente in difficoltà su quasi tutti gli interrogatori. Registro che quando il giudice lo pose di fronte alla lettura della dichiarazione del Nicoluzzi fece esplodere la sua rabbia per la fiducia mal riposta, sconfessando il teste e chiedendone il confronto. In proposito veniva avvisato che il Nicoluzzi era stato scarcerato ed essendo «ripartriato» in quel di Asiago dove risiedeva, sarebbe stato dispendioso in termini di tempo convocarlo a Vicenza per la deposizione. Rispose: «abiti il testimonio dove si voglia, io lo voglio avere al confronto, e si domandi pure la superiore autorizzazione» (§ 380). Il giudice memore del monito ricevuto per aver ritardato il corso del procedimento decise di riconvocare il Giudizio Criminale e avvisarlo, attraverso quello che potremo definire un referato straordinario, delle necessità occor-

se in quanto la chiamata al confronto era un diritto degli inquisiti. Era il 29 dicembre 1846.¹⁴¹

Cominciava così un'altra lunga fase dove venivano svolti tutti quei confronti che i due inquisiti avevano richiesto. Per onore di cronaca e al fine di relazionare su questa importante fase processuale riporto solo il primo in ordine cronologico, quello tra il Minchia e Bortolo Maron che venne messo in una stanza differente da quella del Minchia, mentre con l'imputato si esperiva il rito di richiesta della confessione che, come sempre, veniva negata. A questo punto non restava altro da fare che introdurre il Maron e farlo accomodare di fronte al Minchia. I due dichiaravano di conoscersi. Nella parte sinistra del verbale venivano poste le domande a cui fu chiesta risposta da parte del testimone, mentre la destra serviva alle contestazioni all'inquisito. Da notare anche qui che la numerazione continuava ad essere progressiva (§ 394). Cominciava il giudice leggendo la deposizione del Maron che egli confermava «con tranquillità e fermezza». Quindi il Fanzago, di seguito, chiese se il Minchia avesse eccezioni da sollevare in questa parte ed egli prontamente rispose con prepotenza: «Quando avrò fatta tutta la sua deposizione io darò le mie eccezioni contro la persona del deponente». Il *consesso* inquirente a tale affermazione replicava con flemma asserendo di essere il solo ed esclusivo conduttore delle regole del gioco e che si doveva fare quello che lui diceva. Il confronto continuava sui binari della fermezza e tranquillità del testimone, alla quale faceva da contraltare l'arroganza del Minchia.¹⁴²

I confronti previsti per il Battilana furono di tenore differente di quelli del Minchia. Infatti alla pacatezza dei testimoni Battilana opponeva lo stesso atteggiamento, al massimo alternato dal calore delle risposte.

Esauriti tutti i confronti il *consesso* inquirente appuntava: «Si fa notare che l'inquisito Domenico Galliera detto Battilana si mantenne

¹⁴¹ L'ossessiva mania della conclusione rapida dei processi viene sancito dal § 339: «il giudizio criminale è obbligato di accelerare il termine di qualunque inquisizione, per quanto lo permette il conseguimento del fine, a cui è diretta; principalmente però l'accelera di quelle, che riguardano un delitto, da cui sia derivato uno scandalo particolare presso il popolo» (CPVA, parte I, sez. II, capo VI, pp. 153-154). La paternità di questo pensiero spetta, tuttavia a Cesare Beccaria che nel suo noto *pamphlet* scrive «quanto la pena sarà più pronta e più vicina al delitto commesso, ella sarà tanto più giusta e tanto più utile.» (C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene. Consulte criminali*, a cura di G. Armani, Milano, Garzanti, 2000, p. 45).

¹⁴² ASVI: pezza n. 245.

abbastanza tranquillo ad eccezione di una volta nei primitivi effettuati confronti, ove venne richiamato al dovere. Dimostrò per altro ora fredda passività di cuore, ed ora carattere cupo e truce; spesso dimostravasi vittima».¹⁴³ Del Minchia scriveva «si dimostrò spesso arrogante e insolente, massima ai confronti; quasi sempre inquieto e convulso nelle dichiarazioni. Mostrò un carattere fiero ed un'indole triste di mente».¹⁴⁴ Dalle carceri si rimarcava che «La condotta tenuta in carcere delli detenuti Domenico Galliera detto Battilana e Luigi Albanese detto Minchia fu sempre buona. Il sottoscritto Custode non ha lagnanza alcuna a loro carico».¹⁴⁵ Esperite queste ultime formalità la fase inquisitoria poteva ritenersi conclusa. Bisognava redigere al più presto il referato finale e votare la sentenza per concludere il procedimento a carico degli imputati Albanese e Galliera.

IL REFERATO FINALE E VOTO

Ancora una volta quindi il giudice redigeva con la più grande cura il rendiconto delle fasi processuali mostrando grande perizia e puntigliosità. Novantaquattro pagine manoscritte per descrivere le poche ore di una notte. Il linguaggio utilizzato era aulico e rispettoso del contesto a cui questo era rivolto. Nel voto chiese la condanna per tutti i capi di imputazione e per quanto concerne la pena, per il reato di omicidio (§§ 119 e 430) propose venti anni di carcere duro ricordando che la pena di morte era prevista solo nel caso della piena confessione del reo. Evidenziava, inoltre che la condanna richiesta per gli altri delitti¹⁴⁶ non aumentava la pena in quanto, ex § 25, la pena maggiore 'assorbe' quella minore. Quali circostanze aggravanti il Fanzago pose all'attenzione del Giudizio Criminale la pessima fama degli imputati; l'aver perpetrato il reato per un tempo lunghissimo mortificando la ragazza; inoltre, l'averla poi uccisa «li rende immeritevoli di qualsiasi pietoso riguardo». Quindi, considerate ulteriormente queste aggravanti, il relatore confermava la richiesta della massima pena da espia-re nella Casa di Forza di Padova, esacerbandola con l'esposizione per tre giorni alla berlina, indi al

¹⁴³ Ivi: pezza n. 281.

¹⁴⁴ Ivi: pezza n. 282.

¹⁴⁵ Ivi: pezza n. 283.

¹⁴⁶ Gli altri delitti ascritti ai due erano quelli di stupro violento § 111, pena prevista dai cinque ai dieci anni; di libidine contro natura § 114, dai sei mesi ad un anno; perturbazione della religione § 108, da uno a cinque anni.

risarcimento in solidum dei danni liquidabili in separata sede di giudizio per la morte di Antonia Crovato, verso i genitori dell'estinta. Condannarli parimenti insolidamente nelle spese processuali, e rispettivamente nelle alimentari e ciascuno nella tassa di forni 12 per la sentenza coi riguardi del § 537 del Codice Penale. Che la sentenza cogli atti sia previamente assoggettata alle decisioni dell'Eccelso Tribunale d'Appello, in seguito alle quali sarà dato corpo come di pratica, restituiti alla famiglia i cenci levati al cadavere dell'Antonia Crovato.¹⁴⁷

In questo processo abbiamo avuto modo di apprezzare tutte le funzioni che caratterizzavano il ruolo del giudice. Nella verifica giuridica, Fanzago aveva constatato che un fatto realmente accaduto, la morte della Crovato, poteva essere sussunto all'interno di un crimine penalmente riconosciuto, l'omicidio. A questa conclusione era giunto attraverso un accertamento probatorio della verità fattuale; in altri termini, utilizzando le prove testimoniali, egli aveva desunto che la morte della donna era stata volontariamente provocata da terzi e non era riconducibile alla fatalità di una disgrazia. Questo pur grave delitto era stato conseguenza della violenza sessuale usata dai due balordi, dalla quale scaturiva il movente dell'omicidio: era occorsa la necessità di togliere di mezzo una testimone che avrebbe potuto certificarla.

Appurato questo, a beneficio dei colleghi magistrati che avrebbero dovuto coadiuvarlo nel giudizio, Fanzago connotava i reati ascrivibili. Ne era sortita una verità processuale che non poteva essere sussunta da una inferenza induttiva, ma che, viceversa, era stata frutto di una deduzione minuziosamente ricostruita. Non esisteva infatti una prova legale piena,¹⁴⁸ ma sussistevano circostanze i cui requisiti erano meglio descritti in quel 'tariffario' di elementi costitutivi della prova rappresentato dal § 412 novellato con la Sovrana Patente del 6 luglio 1833, dopo che molti giudici avevano denunciato che la prima stesura risultava inapplicabile e inibiva la condanna alla luce del fatto che risultava quasi impossibile ottenere una confessione piena senza l'ausilio della tortura.

¹⁴⁷ ASVI: pezza n. 286.

¹⁴⁸ «Le prove legali positive [N.d.R.: che il codice riporta alla parte I, sez. II, capo X] son infatti quelle in presenza delle quali la legge prescrive al giudice di considerare provata l'ipotesi accusatoria anche se tale "prova" contrasta con il suo convincimento.» (L. Ferrajoli, in POVOLO, *La selva incantata*, cit., pp. 21-22, in cui l'autore cita anche MARCHETTI 1994, pp. 157-160).

In base alla novella riformatrice, il fatto era considerato legalmente provato, pur in assenza di una confessione, purché concorressero congiuntamente tre indizi tassativamente previsti dal Codice. Gli indizi enucleati dall'impianto codicistico si distinguevano in indizi comuni e speciali: I primi, contemplati dal § 2, si riferivano a tutte le fattispecie delittuose; i secondi, approntati per speciali ipotesi di reati ovvero l'alto tradimento, la sollevazione e ribellione, l'infanticidio, l'esposizione di infante ed il procurato aborto, nonché i delitti commessi per avidità di guadagno, erano invece descritti nel § 3. Nell'analisi delle carte abbiamo trovato alcuni indizi enunciati nella patente: il terzo indizio specificato nella novella era costituito dalle minacce o esternazioni, scritte ed orali, dell'intenzione di perpetrare il comportamento delittuoso, cui, in base al principio di materialità, fosse seguito il comportamento illecito; il quarto indizio stava nella corrispondenza tra l'accusato e la descrizione dell'autore del delitto che veniva fornita dalla vittima o da un testimone; il sesto indizio contemplava il caso in cui l'inquisito fosse stato scorto nei pressi del luogo dove era stato commesso il delitto senza che sussistesse una valida ragione a giustificazione della sua presenza; l'ottavo indizio, strutturato prevalentemente per i delitti contro la persona, prevedeva il caso che sulla persona dell'accusato o nelle cose di sua pertinenza fossero state trovate tracce del delitto, della violenza usata contro la vittima o della resistenza di quest'ultima; da ultimo la Sovrana Patente contemplava il caso che il convenuto si fosse adoperato per sviare le indagini o avesse tentato di occultare o distruggere le prove del delitto. In base, poi, al § 4 della Patente alcune circostanze poi, avrebbero dovuto essere trattate alla stregua degli indizi summenzionati. Nel nostro caso si tratta della confessione stragiudiziale,¹⁴⁹ purché resa con le medesime formalità previste dal Codice. Ai sensi del § 5 della Patente il concorso degli indizi summenzionati avrebbe costituito prova legale a carico dell'imputato laddove, presenti le condizioni individuate nel § 1, fossero stati verificati tre degli indizi determinati nei paragrafi

¹⁴⁹ «il *locus* in cui la confessione doveva essere fatta era opinione assolutamente pacifica che potesse ritenersi piena prova del delitto solo quella resa ritualmente in giudizio. Questo era il discrimine in virtù del quale veniva operata una netta separazione tra la *confessio iudicialis*, che costituiva una *plena probatio*, e la *confessio extraiudicialis* che veniva ritenuta un semplice *indicium* e per questo non autorizzava di per se la condanna.» (MARCHETTI, *Testis contra se*, cit., pp. 54-55).

2, 3 e 4 specificando, tuttavia, che il concorso di circostanze collocate sotto il medesimo numero, all'interno dello stesso paragrafo, dovesse sempre essere contato come un solo indizio.

Il paragrafo successivo prevedeva una deroga alla regolamentazione del concorso indiziario su esposto, consentendo la costituzione della prova legale di reità anche in presenza di due soli indizi, tra quelli tassativamente individuati, purché si trattasse di persona che, avuto riguardo alla cattiva fama, alle circostanze, alla condotta ovvero all'indole del soggetto, fosse stata ritenuta, dal Giudizio Criminale, costituzionalmente proclive alla commissione del delitto o di altro crimine della medesima natura. A titolo meramente esemplificativo, e non esaustivo, il § 6 enunciava alcune fattispecie sintomatiche della predisposizione al delitto, quali una precedente condanna per crimini, o trasgressioni di polizia della medesima natura, ovvero l'apertura di un procedimento inquisitorio conclusosi senza che il convenuto avesse snervato completamente gli indizi a suo carico. Ancora, costituiva indice di cattiva fama l'aver contatti o frequentazioni con persone conosciute dalla giustizia come delinquenti abituali. Per quanto atteneva, invece, i reati contro il patrimonio, la novella individuava quale indice di predisposizione al delitto l'impossibilità dell'inquisito di addurre un valido mezzo onde ritrarre la propria sussistenza.

Nella valutazione delle prove e delle circostanze indizianti il giudice era, incontrovertibilmente, soggetto ad un certo margine di discrezionalità nonostante i tentativi del legislatore asburgico di costituire un sistema legislativo organizzato su norme generali, astratte, analitiche ed inequivoche, la cui applicazione letterale avrebbe dovuto portare, infallibilmente, al risultato esatto.

In effetti tutti i grandi legislatori avevano guardato con diffidenza alla classe giurisdicente, imponendo ad essa l'applicazione letterale delle loro leggi e proibendo ogni sorta di interpretazione. La legge scritta veniva, quindi, concepita come uno strumento contro l'arbitrio dei giudici, al fine di ridurne al minimo il potere: e questo dall'imperatore Giustiniano a Federico II di Prussia fino agli esponenti dell'illuminismo giuridico.¹⁵⁰

¹⁵⁰ G. Filangieri esprimeva questo orientamento con le seguenti parole: «Il re vuole che tutto si decida secondo un testo espresso, che il linguaggio del magistrato sia il linguaggio delle leggi, che egli parli allorché esse parlano, che l'interpretazione sia proscritta, l'auto-

Coerentemente ai principi giusrazionalistici che vedevano nella figura del giudice la bocca della legge, il Codice penale austriaco non dava alcun rilievo alla persona del magistrato, spersonalizzandolo a favore della centralità del protocollo: ciò si giustificava nel fatto che il giudice non costituiva un mediatore tra la norma astratta e la sua concreta applicazione, ma la legge stessa, espressa direttamente attraverso di lui. In realtà l'interpretazione del giudice, cacciata dalla porta, era destinata a rientrare per la finestra. Infatti, nonostante il noto brocardo *in claris non fit interpretatio*, anche in presenza di leggi chiare ed intellegibili, il magistrato non avrebbe potuto prescindere da quel retroterra culturale e da quella sensibilità che rendono l'interpretazione della legge attività intellettuale creativa, integratrice e, in ultima analisi, discrezionale.

Così, gli orientamenti della Corte vicentina esprimevano spesso una frattura, più o meno sfumata, tra l'intenzione del legislatore e l'operazione di adattamento dei magistrati, tra la nuda lettera della legge e la capacità di interpretarne il significato per renderla corrispondente alle condizioni sociopolitiche della realtà locale. Lontano dagli atenei e dalle discussioni squisitamente dottrinali, il magistrato era il vero responsabile dell'orientamento del diritto cui dava la propria originale impronta nel costante tentativo di mediare tra la severità repressiva del codice e le esigenze di equità.

La prova è ontologicamente definita come la scoperta di fatti ignoti atti a spiegare quelli già conosciuti; si sperimenta, cioè, nel presente un fatto accaduto nel passato: è un tramite, un ponte tra passato e presente che si pone il fine di accertare se un fatto è realmente accaduto e le sue modalità. La prova giuridica può rispecchiare un ragionamento deduttivo o induttivo. Il primo è rappresentato dalla produzione di prove non artificiali quali la confessione, la testimonianza, i documenti scritti, che procedono da una deduzione necessaria fondata su delle premesse rappresentate dalle norme legislative. Il secondo è costituito dalla prova artificiale, il paradigma indiziario e presuntivo, la cui attendibilità dipende dalle capacità argomentative dell'interprete.¹⁵¹ La

rità dei dottori bandita dal foro e il magistrato costretto ad esporre le ragioni della sentenza.» (IDEM, *riflessioni politiche sull'ultima legge del nostro Sovrano che riguarda la riforma dell'amministrazione della giustizia*, in *La Scienza della Legislazione*, cit., p. 350).

¹⁵¹ Sulla definizione degli indizi, GARLATI GIUGNI, *Inseguendo la verità*, cit., pp. 97-105.

forza induttiva della prova o probabilità¹⁵² è direttamente proporzionale alla sua attendibilità, cioè alla credibilità soggettiva della fonte o del mezzo; viceversa quella degli indizi riguarda la loro idoneità a generare spiegazioni plausibili o verosimili. Possiamo quindi, a tal fine ipotizzare l'esistenza di un grado di credibilità dell'indizio o della prova la cui valutazione, nel sistema inquisitorio oggetto di studio, attraverso il *modus tollens* o *modus ponens*, era giuridicamente attribuita al medesimo *consesso* inquirente in base al principio del cumulo delle funzioni processuali.¹⁵³ Nel procedimento inquisitorio puro la prova legale costituiva un sillogismo perfetto in base al quale la presenza delle condizioni tassativamente predeterminate dalla fonte normativa, costituiva condizione necessaria e sufficiente alla dichiarazione di reità dell'imputato. La prova legale¹⁵⁴ comportava una deresponsabilizzazione della figura del giudice e connotava una giurisdizione ingessata e burocratica fondata su un sistema di presunzioni e sul peso predeterminato dei risultati probatori. La novità introdotta dal legislatore asburgico consisteva nell'aver immesso, all'interno di un sistema procedurale ad impronta prevalentemente inquisitoria, il principio del bilanciamento delle prove e di aver consentito, anche se mai 'positivizzato', un sistema di prove negative. Le prove, pertanto, non dovevano essere valutate singolarmente ma andavano considerate come *species* di un complesso insieme fattuale risultante da tutte le circostanze emerse nel corso del procedimento inquisitorio.

Definita la prova e l'indizio, non ci resta che prender atto che nel procedimento in esame non esisteva una prova con la forza inequivocabile della legalità. Gli interrogatori del *consesso* Fanzago, in mancanza di una confessione resa spontaneamente in giudizio, erano stati finalizzati a 'convincere' i rei attraverso l'antica regola *iuris* in base alla quale la testimonianza di due persone di età superiore ad anni diciotto

¹⁵² «Io parlo di probabilità in materia di delitti che per meritar la pena devono esser certi. Ma svanirà il paradosso per chi considera che rigorosamente la certezza morale non è che una probabilità, ma probabilità tale che è chiamata certezza, perché ogni uomo di buon senso vi consente necessariamente per una consuetudine nata dalla necessità di agire, ed anteriore ad ogni speculazione»: così Cesare Beccaria. Per Filangieri «cerca la certezza nella proposizione, quando questa non doveva cercarsi nell'animo dell'uomo. La certezza, al contrario, non è altro che lo stato dell'animo sicuro della verità di una proposizione» (MARCHETTI, *Testis contra se*, cit., pp. 169-170).

¹⁵³ L. FERRAJOLI, *Diritto e ragione Teoria del garantismo penale*, Bari, Laterza, 1989, pp. 95-126.

¹⁵⁴ Nota 55 in GARLATI GIUGNI, *Inseguendo la verità*, cit., p. 96.

costituiva prova legale se resa concordemente e di propria scienza. La difficoltà riguardava l'oggetto della deposizione testimoniale in quanto era prescritta una testimonianza de *visu*, direttamente inerente alla commissione del delitto che, nel caso specifico, mancava. Ricordo infatti che difettava una confessione legalmente riconosciuta, non esistevano due testimoni che potessero certificare che l'atto criminoso fosse stato effettivamente commesso dal Battilana e dal Minchia, così come nessuna carta idonea a comprovarlo compariva allegata agli atti inquisitori. Soprattutto per quanto riguardava lo stupro la prassi giurisprudenziale del tempo esigeva che i testimoni deponessero di aver veduto l'imputato compiere non un qualsiasi atto di violenza o prevaricazione verso la donna, ma la vera violenza carnale.¹⁵⁵

Dalle carte processuali traspariva, pur tuttavia, una confessione extragiudiziale credibile perché incontaminata ed un'altra irrilevante perché facilmente impugnabile.¹⁵⁶ Inoltre dalla lettura degli atti emergeva che parecchi testimoni collocavano i due nella scena del crimine all'ora in cui questo veniva commesso. Non da ultimo si osservi poi la certificazione del reato data dal Marangon che aveva visto cadere dritta come «gittata e non sdruciolata» la Crovato, nonché la teoria dei due 'sabbionari' che affermavano che se la donna fosse scivolata accidentalmente nel fiume, quantomeno facendo appello allo spirito di conservazione, avrebbe percorso 'più strada', magari annaspando pur non sapendo nuotare. Poteva bastare come impianto accusatorio?

Il legislatore, che assumeva come la confessione come *regina probationum*,¹⁵⁷ nel togliere la tortura come mezzo per conseguirla, aveva previsto la maniera più opportuna per farci uscire dalle paludi di que-

¹⁵⁵ G. CHIODI, *Il fascino discreto*, in CHIODI, POVOLO, *L'amministrazione della giustizia*, cit., p. 26. Ciò viene ancor meglio descritto dal Fanzago nel processo di attentato stupro violento ai danni di Teresa Carotta ad imputata opera di Beniamino Caldiera. Egli nel voto esprime così il suo pensiero sul reato in oggetto: «...il fatto di stupro... È costituito dalla violenza dell'attore contro lei non vogliosa a soddisfarlo. Questa violenza però deve risultare avvenuta, ed il fatto odierno la dimostra già praticata...» (POVOLO, *La selva incantata*, cit., p. 572). Sulla genesi del reato di stupro la documentazione più esaustiva viene riportata in VIGARELLO, *Storia della violenza sessuale*, cit.

¹⁵⁶ «Sono inoltre conseguenze dell'istesso principio le leggi che stabiliscono che la confessione extragiudiziale non debba nuocere all'accusato, come quella che possa essere dettata dalla vanità o dalla stoltezza, la quale attacca ordinatamente un'idea di gloria ai delitti stessi, e fa che l'uomo se ne faccia una pompa allorchè è lontano dagli occhi di coloro che potrebbero punirlo.» (FILANGIERI, *La Scienza della Legislazione*, cit., vol. III, p. 48).

¹⁵⁷ MARCHETTI, *Testis contra se*, cit., pp. 27-28.

sto *empasse* giuridico, che rischiava di inibire qualsiasi condanna del reo. Impose, infatti, l'introduzione della differenziazione fra il sistema inquisitorio di stampo medievale con quello moderno: il libero convincimento del giudice. Questo principio di matrice illuministica, aborrito quindi dall'autorità austriaca che manifestava una certa intolleranza ai fatti consequenziali a quella scuola di pensiero, rimaneva pur tuttavia latente all'interno del Codice anche se mai espressamente dichiarato. Secondo la teoria sostenuta dai criminalisti dalla scuola classica italiana, «se è vero che nessuna prova legalmente predeterminata può essere considerata da sola sufficiente a garantire la verità della conclusione in contrasto con il libero convincimento del giudice, neppure il libero convincimento può essere a tal fine da solo sufficiente, essendo necessario che sia accompagnato da qualche prova legalmente predeterminata». Tale teoria introduce le prove legali negative. L'assunzione di tale definizione fa presupporre, a rigor di logica, l'esistenza di una prova legale positiva che viene definita come prova in presenza della quale la legge prescrive al giudice di considerare come accertata l'ipotesi accusatoria, anche se questa contrasta col suo libero convincimento. Quindi se le prove legali positive possono essere considerate da sole sufficienti all'accertamento della reità dell'imputato, quelle negative si debbono assumere come necessarie a giustificare l'accettazione della verità; infatti a causa del loro difetto di natura epistemologica, le prove negative non sono utilizzabili come premesse da cui sia possibile dedurre la verità nell'ipotesi accusatoria, potendo solo avere il valore di conferme.¹⁵⁸

Il giudice Fanzago, nella stesura del referato conclusivo esaminava tutti gli elementi che avevano scandito l'*iter* processuale, quindi enunciava le motivazioni che avevano indotto il *consesso* inquirente alla convinzione giuridica della colpevolezza degli imputati e ne proponeva la votazione. All'interno di questo prezioso documento il *consesso* inquirente parlava di *negativa* da parte degli imputati. Questa veniva riferita al loro atteggiamento negativo, quando si dichiaravano contrari a quanto veniva affermato, anche se questo contrastava la più netta evidenza dei fatti. Anche qui possiamo ipotizzare un contrario alle negative che definiremo come una testimonianza che afferma e che quindi possa essere assunta come prova positiva. L'estensore del referato

¹⁵⁸ FILANGIERI, *La Scienza della Legislazione*, cit., pp. 127-128.

finale, al di là del suo più intimo convincimento della colpevolezza degli imputati che traspariva nella sua più alta forma sin dalle battute iniziali, forte della sua conoscenza tecnica del codice dimostrata in tutte le carte esaminate, poneva all'interno del documento il positivo e il negativo, ovvero la testimonianza e la smentita, posandoli su due piatti della bilancia e, con estremo distacco, assegnava ai due pesi una egual misura. Il Codice cominciava a dargli una mano indicando che sicuramente sapeva esprimere maggior credibilità chi aveva una storia di rettitudine contro chi era già abituato a delinquere. Proseguiva poi il giudice ponendo sul piatto della *positiva* indizi e mezze prove raccolte, dimostrando anche qui un rigore maniacale in favore della stabilità dell'impianto accusatorio. Un esempio: insisteva nell'elencare puntigliosamente tutti gli elementi che potevano far rendere credibile la confessione extragiudiziale riportata in cattività dal Minchia al Nicoluzzi. Proponeva con meno enfasi, pur trattandola con egual fermezza, la dichiarazione del Battilana sulla sodomia praticata ai danni della giovane, in quanto resa all'interno di un'osteria. Quindi la veridicità della versione affermativa, nel nostro caso, venne suffragata da una pluralità di prove e dati probatori atti a produrre, per *modus ponens*, molteplici e svariate conferme. L'impianto inoltre reggeva non sussistendo controprove che, in base al principio *in dubio pro reo*, avrebbero potuto far barcollare le solide basi dell'ipotesi accusatoria. Prove che non hanno la patente della legalità da sole non potrebbero costituire fondamenta per sostenere una verità giuridica neppure se tentassimo di affiancarle ad altre prove; tuttavia se assommate al libero e più intimo convincimento del giudice, le prove negative ritrovano la dignità che meritano. Questa interpretazione garantisce ampi margini d'azione al principio del libero convincimento del giudice, la qual cosa può risultare credibile alla luce dibattito aperto dalle scuole di criminalisti di matrice illuministica, le quali sostenevano la necessità di questa forma di giustizia che, come abbiamo visto, aveva fatto da subito proseliti riscuotendo molteplici consensi. L'accertamento della verità, in mancanza di una prova legalmente riconosciuta doveva necessariamente passare attraverso il convincimento del Giudizio Criminale che, giova ricordarlo, esercitava la triplice funzione di accusatore, difensore e giudice. L'introduzione della prova morale, in base alla quale la reità o l'innocenza dell'imputato, non rappresentava più una mera operazione aritmetica, comportava la fatale riemersione del

principio del libero convincimento. Il punto essenziale veniva costituito, alla luce anche degli atti processuali esaminati, dal «bilanciamento» degli indizi;¹⁵⁹ lo strumento tecnico che consentiva al giudice di effettuare tale bilanciamento in un ordinamento che si era posto il fine di ridurre il giudice a bocca della legge, era costituito dal § 414. Attraverso una norma positiva si attribuiva pertanto *ex lege* al giudice la facoltà di valutare l'impianto probatorio emerso nel corso delle indagini. Si trattava di una discrezionalità fortemente vincolata alla valutazione di quelle prove ed indizi tassativamente predeterminati dal legislatore; tuttavia non era infrequente che giudici esperti conoscitori del codice – giudici come Bonaventura Fanzago – utilizzassero gli strumenti messi a disposizione dal codice proprio per forzarne le rigide maglie. La discrezionalità dell'organo giudicante in prima istanza era evidentemente maggiore nell'ipotesi di confessione del reo poiché, in tali casi, il controllo gerarchico esercitato dall'Eccelso Appello era contemplato esclusivamente per condanne eccedenti i cinque anni di reclusione. Maggiore cautela doveva invece essere osservata nelle ipotesi di negativa, allorché la condanna fosse stata determinata dal concorso indiziario poiché in queste ipotesi il controllo del Tribunale di Appello veniva esercitato automaticamente. Queste probabilmente le ragioni della circospezione utilizzata dal *consesso* Fanzago nel caso in questione; questi i motivi per i quali il suo referato è apparso meno acuto ed avvincente rispetto ad altri casi giudiziari analizzati. Tuttavia è fuor di dubbio che nel caso in questione il giudice relatore abbia tentato di far emergere il pragmatismo sul dettato formale della legge, utilizzando metodi anche poco ortodossi pur di ottenere elementi che facessero pendere l'ago della bilancia contro gli imputati (si pensi alla consegna ad un civile di un mandato a comparire in bianco o all'ammissione di testimonianze inutilizzabili) così come non v'è ombra di dubbio che egli riuscì nell'intento.

LA DISCUSSIONE INNANZI AL GIUDIZIO CRIMINALE

Il referato finale veniva quindi letto dal Fanzago davanti al Giudizio Criminale; il giudice relatore era il primo incaricato, tra i membri del *consesso*, di formulare le proprie considerazioni in merito alla *quaestio*

¹⁵⁹ Claudio Povolo nel *forum Omicidio Giovanni Rama*, giovedì 6 mar. 2008, ore 19,27.

iuris et facti. Oltre al relatore il giudizio includeva i giudici Borgo con la funzione di presidente e Marchesini, Galanti, Cassetti, consiglieri. Il dibattito che ne susseguì venne rinvenuto da Povoło nei protocolli di Consiglio della Sessione criminale di Vicenza e presso il locale Archivio di Stato anch'esso recante la data del 25 maggio 1847 ed è stato pubblicato all'interno della *Selva incantata* con il sottotitolo *Notti Beriche*.¹⁶⁰

Parlò per primo il presidente Borgo riassumendo quanto appena enunciato dal Fanzago, ma in forma quasi asettica astenendosi da ogni commento. Il ruolo del presidente era assai particolare. A lui spettava, infatti, di raccogliere gli altri giudizi mentre il cancelliere registrava a protocollo le ragioni addotte a suffragio dell'opinione espressa. La votazione poteva concludersi all'unanimità, laddove ogni membro del collegio giudicante avesse aderito alla soluzione prospettata dal relatore, ovvero a maggioranza. In caso di parità il voto del Presidente, che deliberava per ultimo, diveniva determinante ai fini della decisione. Qualora però egli avesse espresso un'opinione terza rispetto a quelle del Collegio si sarebbe dovuto procedere ad una nuova votazione. Se l'esito della seconda votazione non avesse ancora prodotto una maggioranza, il codice prevedeva che venisse accolta l'opinione più mite, consentendo, così, uno spiraglio all'introduzione del principio del *favor rei*.

Quindi la parola passò al *consesso* Marchesini. Egli, riguardo al reato di stupro, si uniformò pienamente al voto del relatore facendo proprie le considerazioni dedotte, ma lo scontro dottrinale con il Fanzago cominciò già dal secondo reato ascritto: l'atto di libidine contro natura. Abbiamo imparato a conoscere Bonaventura Fanzago come maniacale difensore e utilizzatore delle norme presenti nel codice, molto tecnicista e mostrante una sicura propensione nel ritenere la norma sopra ogni cosa, forte del convincimento che queste possano essere ritenute esaustive di un percorso legale dove *in claris non fit interpretatio*. Viceversa il Marchesini si presentava come «profondo conoscitore dello spirito del codice». Quasi a sfidarlo sul suo stesso terreno questi affermava:

Quanto alla libidine contro natura, osservato che pel giudizio peritale non si stabilisce che fosse stata usata carnalmente la estinta Crovato per le parti prepostere e fatto riflesso che alle macchie di sangue riscontrate sui vestiti degli

¹⁶⁰ POVOLO, *La selva incantata*, cit., pp. 663-676.

imputati non può darsi verun valore in linea d'indizio, dacché non si trova alla misera giovane alle parti suddette veruna traccia di lesione da cui avesse potuto derivare perdita di sangue, per queste considerazioni dichiaravasi il votante inclinato a proporle, come propose, la sospensione del processo per difetto di prove legali, relativamente a questo delitto.

Ed è nello spirito del diritto che si può facilmente leggere che dove non c'è reato non c'è colpa. Continuava poi il Marchesini formulando, per il reato di omicidio, una ipotesi di pena differente da quanto richiesto dal Fanzago in quanto, accertato che la morte della ragazza non era imputabile ad una disgrazia ma per danno procurato; considerato che esistevano parecchi testimoni che collocavano il Battilana ed il Minchia nel luogo e nel momento dell'avvenuto delitto, questi dovevano essere ritenuti, «al di là di ogni pur ragionevole dubbio», esecutori materiali dello scempio e quindi la condanna a morte era la naturale conseguenza del loro atto. Aggiungeva, pur tuttavia, che se tale tesi non fosse stata accolta dal collegio giudicante, egli si sarebbe uniformato al Giudizio Criminale perché mai avrebbe voluto togliere forza ad una sentenza che, già nella proposta di pena, prevedeva una severa condanna.

Galanti risultava propenso a ritenere come valide le indicazioni che marchiavano la Crovato come una meretrice ed alcolizzata. Si convinse quindi che non era possibile usare violenza sessuale a chi del sesso fa normalmente mercimonio e che «quelle grida e quei lamenti derivassero dalla di lei ritrosia a saziare il secondo turpe appetito».¹⁶¹

Le riflessioni del Galanti lo condussero al voto contrario per ambedue i delitti. Sull'omicidio, invece:

Come accenna il relatore, non può rinvocarsi in dubbio che gli imputati fossero sul luogo del fatto nel preciso momento in cui lo si commetteva; e quantunque non uno fra i testimoni abbia raffigurato i due fuggitivi dal luogo del fatto, tuttavia è forza ritenere che fossero per appunto li Battilana e Minchia, poiché eglino stessi ammettono essersi colà trovati colla Crovato e poiché niun altro là si è veduto e poiché niun altro all'infuori di coloro che avevano il delitto commesso doveva aver fretta di sottrarsi colla fuga dal sito del misfatto”.

¹⁶¹ Gli risponderà il Fanzago in un altro processo la cui discussione viene riportata nella *Selva incantata* al sottotitolo *In principio fu lo stupro* perpetrato ai danni di una meretrice: «Comunque però sia, il fatto di stupro può commettersi anche contro a una inonesta, anzi contro una prostituta donna, per ciocchè esso è costituito dalla violenza dell'attore contro lei non vogliosa a soddisfarlo» (POVOLO, *La selva incantata*, cit., p. 572).

Dissentiva poi dal parere del Marchesini «perché soltanto in via induttiva, avendo coloro ammessa la presenza sul luogo, vennessi ad accagionarli per autori del fatto».

Per ultimo il consigliere Casseti si allineava perfettamente con le deduzioni di Bernardo Marchesini.

Alla fine della discussione venne comminata la pena richiesta e per mantenere traccia delle risultanze processuali, sul margine sinistro della penultima pagina del referato scritto da Fanzago, vennero riportate le decisioni del Consiglio.¹⁶²

LA SENTENZA IN PRIMO E SECONDO GRADO

L'identikit del giudice tracciato da Chiodi trova un ampio riscontro sul processo in esame: il sistema si presentava con forti connotati di convivenza fra prova legale ed intimo convincimento. La tentazione da parte dei giudici di bypassare il loro ruolo di burocrati della giustizia a favore di quello più prestigioso di giudice latore di giustizia era sicuramente grande. Da ciò ne conseguiva il tentativo di forzare il sistema delle prove legali con un 'convincimento positivo' della colpevolezza degli imputati. Abbiamo assistito ad una vivace discussione frutto di un giudizio criminale culturalmente eterogeneo che alternava l'analisi dei fatti fra tecnicismi e letture interpretative della norma, condite da preparazione giuridica più o meno marcata. Abbiamo altresì scoperto il rapporto fra giudici e codice attraverso chi aderiva perfettamente alla norma divenendone precisi applicatori a cui faceva da contraltare chi propendeva per l'interpretazione dello spirito che animava il codice stesso.¹⁶³

A mente del § 443 l'*iter* procedurale riprendeva con l'impugnazione automatica della sentenza da parte dell'Eccelso Tribunale di Appello sito in Venezia. Da ciò si evince la mobilità del faldone processuale la cui integrità era sempre garantita dal Giornale e relativi protocolli. L'invio delle preziose carte avvenne attraverso una lettera accompagnatoria estesa, anch'essa, nella più rigida delle forme.¹⁶⁴

¹⁶² ASVI: pezza n. 286.

¹⁶³ CHIODI, POVOLO, *La selva incantata*, cit., pp. 54-58.

¹⁶⁴ ASVI: pezza n. 288.

Abbiamo sin qui definito il ricorso automatico alla corte superiore per quasi tutti i processi come uno strumento a garanzia degli imputati. «Non vi è dubbio che il timore della riforma in appello eserciti una influenza in qualche misura vincolante sulla libertà del giudice»¹⁶⁵ in un sistema giudiziario che considerava vincolante, per il giudice stesso, il sistema delle prove legali, e ciononostante, come abbiamo già avuto modo di vedere, il libero convincimento dei giudici stessi aveva la sua buona voce in capitolo. Il compito della Corte di Appello era interamente assorbito dalla rigida applicazione delle normative del codice, in funzione della legalità dei dati probatori acquisiti, e dall'accertamento che il libero convincimento dei giudici fosse rimasto entro paletti che, quand'anche non fossero, come non lo erano, rigidamente definiti, avevano pur tuttavia dei vincoli previsti attraverso le definizioni di prove e indizi.

Quale fu nel caso esaminato l'atteggiamento del tribunale supremo lo vediamo compiutamente espresso nella stesura della sentenza.

Sentenza dell'eccelso Appello. N. 9596. [...] Quest'Imperial Regio Tribunale d'Appello Generale e Superiore Giudizio Criminale in conferma e parziale riforma della Sentenza predetta ha giudicato e giudica: a essere colpevoli Luigi Albanese detto Minchia e Domenico Galliera detto Battilana dei delitti di omicidio, stupro violento di cui furono imputati, condannandoli, ciascuno di essi, ad anni venti di duro carcere da subirsi nella Casa di Forza di Padova col'inasprimento della berlina per giorni tre consecutivi, per un'ora ogni volta, ed al solidale risarcimento dei danni verso Camillo Crovato e Carolina Zoppis, genitori dell'estinta Antonia Crovato, liquidabili in separata sede di giudizio. E doversi sospendere il processo per difetto di prove legali in confronto dei Galliera ed Albanese sunnominati, nel titolo di perturbata religione mediante bestemmia, di cui furono pure imputati, condannati poi tutti e due gli inquisiti in solidalmente al pagamento delle spese processuali, ed individualmente nelle alimentari, e ciascuno nella tassa di fiorini 12 per le sentenze sotto le riserve del § 537 codice penale parte I. Locchè si partecipa a codesto Imp. Regio Tribunale Provinciale per la corrispondente intimazione ed esecuzione e gli si ritornano gli atti. Firma Salinato. 10 luglio 1847¹⁶⁶

L'«eccelso Appello», quindi, trovava non sussistente l'accusa di perturbazione della religione in quanto estremamente vaga senza alcuna specifica di dove, quando e relative conferme testimoniali. In effetti, il

¹⁶⁵ Mirjam Damaska, citata da C. Povolo, 19 dic. 2007, ore 01,33, in *forum Omicidio Giovanni Rama*.

¹⁶⁶ ASvi: pezza n. 289.

Fanzago, appoggiato dal Giudizio Criminale di prima istanza, nel reato di perturbata religione, forzava un po' la mano degli indizi probatori. Infatti non teneva conto che il dolo non era *in re ipsa* ma necessitava di una volontà specifica da parte dell'imputato di offendere, perturbare la religione a mezzo di bestemmia. Questo, del resto, era dimostrato dal fatto che il Codice distingueva espressamente il reato di perturbazione della religione da altri atteggiamenti offensivi verso la divinità quali l'esternazione ingiuriosa verso Dio frutto di un momento d'ira e ben lontana dalla effettiva volontà dell'offesa o proferita per un'intercalare di un linguaggio appartenete a ceto sociale di basso livello.¹⁶⁷

L'ESECUZIONE DELLA PENA

Ritornando al nostro processo, finita la pacchia delle carceri di S. Biagio, cominciava per Domenico Galliera detto Battilana e Luigi Albanese detto Minchia la dura pena nella Casa di Forza di Padova. Quanto alla pena detentiva, oltre ai due gradi di rigore carcerario, le normative prevedevano che il luogo di detenzione fosse individuato in relazione alla pena: così per i condannati dei delitti di alto tradimento e falsificazione di carte di pubblico credito la sentenza avrebbe dovuto essere eseguita presso una fortezza. I condannati al carcere duro per un periodo superiore a dieci anni scontavano la pena in una casa di pena individuata dal Superior Giudizio Criminale mentre i condannati per un periodo inferiore a dieci anni scontavano la pena nel carcere della provincia in cui si era svolto il processo. I carcerati dovevano essere separati in relazione al sesso. Durante il periodo di detenzione il condannato era tenuto a compiere lavori manuali ed aveva la possibilità di svolgere alcune occupazioni, ancorché compatibili con il suo

¹⁶⁷ «È indifferente rispetto alla sostanza della cosa, che ciò si faccia con parole, coi fatti, o con iscritti; ma perché esista questo delitto, richiedesi per estremo essenziale, che siavi la cattiva intenzione d'ingannare l'oggetto della venerazione della chiesa, cioè di renderlo abietto. Per tal motivo le solite parole ingiuriose proferite negli impeti di collera non si possono comprendere in questo delitto, benché per la qualità loro in alcuna guisa vi coincidero, quand'esse non si pronunziano coll'intenzione di ingiuriare l'oggetto venerato, ma per causa di forte risentimento, che non si può comprimere nell'animo» (S. JENULL, *Commentario sul codice e sulla procedura criminale della monarchia austriaca ossia il diritto criminale austriaco*, vol II, Milano, 1816, § 107, p. 160; cfr. Chiodi, saggio citato in CHIODI, POVOLO, *op. cit.*, p. 35, nota 65).

stato, purché da esse non derivasse pericolo di fuga o di attentato alla propria vita.

Dalla lettura del Codice in materia di regime carcerario è possibile riscontrare una particolare attenzione per la salute del detenuto. In effetti il legislatore prescriveva carceri pulite, areate e bastantemente spaziose; prevedeva che ai detenuti fosse fornito quanto necessario all'igiene personale e, in caso di malattia, o all'approssimarsi del parto, prescriveva che, senza indugio, dovesse essere offerta pronta assistenza medica. Quanto ai doveri del carceriere va rilevato che egli possedeva un registro per ogni detenuto sottoposto alla sua custodia. In questo protocollo doveva essere indicato il numero progressivo assegnato al condannato, la data dell'arresto, la magistratura che vi procedette, le generalità del detenuto, le particolari cautele eventualmente prescritte onde evitare possibili fughe, la condotta tenuta dal carcerato ed, infine, il giorno e la ragione della cessazione della custodia. Ancora era fatto obbligo al carceriere di ispezionare quotidianamente le celle al fine di verificare che non fossero stati approntati tentativi di evasione. Naturalmente era fatto divieto di interagire con i detenuti, familiarizzare o ricevere, per qualsiasi ragione, regalie di qualunque genere o natura.

Se dunque il Codice imponeva alla guardia penitenziaria una condotta all'insegna del distacco e del non coinvolgimento emotivo, tuttavia lo stesso testo vietava che fosse usata violenza contro le persone sottoposte alla sua custodia prescrivendo, anzi, «moderazione, dolcezza e decenza». In un sistema strutturato all'insegna di stretti controlli gerarchici non stupisce affatto che l'attività del carceriere fosse sottoposta ciclicamente a verifica. In effetti erano previste ispezioni finalizzate ad individuare manchevolezze nonché possibili migliorie in materia di sicurezza, buon ordine, disciplina e pulizia. A tal fine i detenuti dovevano essere interrogati separatamente per verificare che il carceriere non abusasse del proprio ufficio, prevedendo severi provvedimenti nel caso in cui le accuse si fossero dimostrate fondate.

Che alcune delle prescrizioni del codice in materia siano rimaste lettera morta è, tuttavia, cosa risaputa. Si pensi in proposito all'opera di Silvio Pellico¹⁶⁸ che, condannato a morte, vide commutata la sua pe-

¹⁶⁸ S. PELLICO, *Le mie prigioni, memorie di Silvio Pellico da Saluzzo*, a cura di A. Mola. Foggia, Bastogi, 2004.

na, per grazia imperiale, a quindici anni di carcere duro. La vicenda giudiziaria che ebbe a protagonista il Pellico mostra, drammaticamente, la condizione di inquisito prima, e condannato poi, in un *excursus* carcerario che da Milano, lo vide poi tradotto nei famigerati Piombi di Venezia, per poi essere definitivamente ospitato «nell'infesta rocca di Spielberg», in Moravia.

Le prigioni veneziane, fin dal tempo della Serenissima, erano chiamate Piombi in ragione del fatto che la parte superiore del tetto era, per l'appunto, ricoperta di questo metallo. Questo faceva sì che le celle rimanessero ghiacciate durante l'inverno per poi trasformarsi in forni roventi nella stagione estiva. Come descritto dal Pellico le celle pululavano di insetti: formiche, ragni, cimici e zanzare in tal misura da coprire tutto l'ambiente.

Quanto allo Spielberg basti sapere che si trattava di una casa di pena concepita per il carcere duro e durissimo. Le razioni di cibo erano talmente scadenti che non poche persone, ivi rinchiusi, morirono di stenti. Era escluso che i concaptivi potessero leggere libri o colloquiare con chiunque. Oltre all'isolamento più totale vi erano poi ispezioni quotidiane alle celle nonché mortificanti ispezioni corporali, laddove si ritenesse che i carcerati nascondessero sulla propria persona oggetti vietati che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Pellico individuava nel pennello da barba, spilli, fogli di giornale e quadri con soggetti devoti. Quello che rileva dalle pagine del Pellico e dalle addizioni fatte dal Maroncelli è che vi fosse quasi il tentativo di privare i prigionieri della propria natura umana, costringendoli a mangiare senza l'uso di posate, nonché di ridurli, da esseri dotati di intelletto, in automi costretti ai lavori più degradanti.

Non dissimili erano le condizioni carcerarie nel Lombardo-Veneto; così Luigi Fornasini, medico deputato alla sovrintendenza delle carceri bresciane, nella descrizione della situazione detentiva di Palazzo Broletto evidenziava la condizione di invivibilità e degradazione dei detenuti, costretti a condividere celle anguste, buie e percorse da violente correnti d'aria. Il sovraffollamento delle carceri, determinato anche dal largo utilizzo della carcerazione preventiva, faceva sì che per ogni cella fossero accalcate decine di persone, malamente vestite e malnutrite. Ciò contribuiva al diffondersi di malattie epidemiche, quali polmonite, vaiolo, scabbia che, unite al duro lavoro cui i detenuti erano costretti, ed alle vessazioni delle guardie,

facevano sì che il tasso di mortalità arrivasse a sfiorare il venti per cento.¹⁶⁹

Situazione analoga accadeva a Mantova, dove il carcere di S. Giorgio e quello della Mainolda contenevano celle che si presentavano come luoghi angusti e malsani nei quali le finestre, anziché da vetro, erano coperte da teli e ferrate con grosse grate. Nel castello vi erano dodici segrete che potevano ospitare fino a duecento persone stipate l'una sull'altra anche se, ordinariamente, non vi erano incarcerati mai più di cento prigionieri per volta, al fine di evitare che la maggior parte di essi morisse. Le acque stagnanti che circondavano il castello ne rendevano l'aria insalubre in particolar modo durante la stagione estiva quando, a causa della calura, le acque si seccavano e la vegetazione che si trovava nel fondo si putrefaceva insieme ai pesci e ad altri animali. Nelle *Memorie politiche* Felice Orsini racconta che le esalazioni provenienti dal fossato in secca ammorbavano l'aria penetrando nelle segrete dove i captivi, battuti dai morsi della fame, già privati dell'aria pura, costretti a vivere nelle immondizie, senza possibilità di muoversi, cadevano presto nella malattia, colpiti da febbri che portavano alla morte trenta detenuti su cento.¹⁷⁰

Il Battilana ed il Minchia rimasero ancora in città per i giorni necessari all'esposizione alla berlina, che avvenne il martedì 13 luglio: l'economista carcerario, preoccupato per il mantenimento dell'ordine pubblico, avvisò la delegazione provinciale di predisporre «per quelle misure che da lei dipendono pel mantenimento del buon ordine durante l'ora dell'esposizione dei condannati, volendo avere in riflesso trattarsi di persone che furono condannate per un fatto clamorosissimo avvenuto in questa città e che provocò la generale indignazione onde dovrà esser raddoppiata la forza».¹⁷¹ La paura di linciaggio era molta e giustificata dall'efferatezza del crimine. Perché allora esporre ed esporsi al pericolo che i colpevoli potessero, in un sol colpo, divenire vittime? Perché esacerbare la pena 'pubblicizzandola' quando il rito inquisitorio austriaco secretava tutto? La berlina, attraverso la sua esposizione degradante, era fuori di ogni dubbio antitetica al rito, il quale non mira alla catarsi ed ha una ricaduta nell'ambiente esterno

¹⁶⁹ GARLATI GIUGNI, *Nella disuguaglianza*, cit., pp. 75-95.

¹⁷⁰ F. ORSINI, *Memorie Politiche*, Torino, Libreria Degiorgis, 1999, pp. 186-198.

¹⁷¹ ASVI: pezza n. 290.

sostanzialmente limitata al contesto sociale direttamente interessato. L'assenza dei *media*, inoltre, impediva quella fuga di notizie verso l'esterno delle aule giudiziarie evitando che la 'pubblica opinione' giocasse, pur senza conoscere il cuore del processo, a dividersi fra innocentisti e colpevolisti, come, purtroppo, troppo spesso, succede oggi. La berlina sembra, quindi, un residuo del rito inquisitorio di stampo medievale, che esprimeva l'esigenza di degradare pubblicamente l'autore del disordine sociale, segnalando a tutti l'autore del crimine che aveva violato le regole della pacifica convivenza. Ma il prima, il durante e il dopo in questo caso, avevano già interessato tutta la cittadinanza che, più volte attraverso la bocca dei testimoni, aveva avuto modo di segnalare alla giustizia quanto la comunità avesse avuto in orrore quanto era successo. Ciò, del resto, costituiva la naturale conseguenza dell'inattività e codardia dimostrate il giorno del delitto e che aveva come effetto la mobilitazione in massa di una comunità intenzionata a ristabilire lo *status quo ante* riavvolgendo così il nastro della vergogna.¹⁷²

Ed è soprattutto per questa volontà espressa che non mi sono dato la briga di ricercare presso gli Archivi patavini la storia carceraria dei due balordi: non ne meritavano la memoria. Ho riannodato lo spago del faldone processuale e l'ho restituito al buio dei suoi scaffali. Un po' di emozione, un po' di malinconia.

¹⁷² C. Povoletto, in *Forum Omicidio Giovanni Rama*, domenica 20 gennaio 2008, ore 22,53.




FIG. 1. Il frontespizio del faldone processuale.

No. 2677
227

GIORNALE

*Dell'inchiesta Criminale sulla morte di Antonia Crovato
del vicario Cavicchi per appogamento avvenuta nella notte
della Domenica venendo al Lunedì 22 al 23. giugno 1845 in Vicenza
ad imputata opera degli accusati
Luigi Albanese di Mirafiori muratore, entrambi di Vicenza
e Domenico Galiero di Bassilana, facchino, ed accusati nel
di Mercoledì 25. giugno 1845.*

Numero Corrente		QUALITÀ DELL'ATTO	DATA dell' ATTO	SPESA	
dai pezzi principali	dai pezzi allegati			Lire	C.
1.		Nota della S. Delegazione in Vicenza, che parte cipal del fatto.	1845. 25 giugno		
2.		Decreto Presidenziale	25 d.		
3.		Rapporto del Medico Municip. Dr. Lodovico con alleg. 11 cipali	26 d. 27 d.		
4.		Altra Nota della Delegazione con	27 d.		
	3 5.	Esame dichiarativo dell'arresta te Albanese Luigi di Mirafiori	25 d.		
	3 6.	= = di Galiero di Bassilana Luigi Domenico	25 d.		
7.		Prot. d'ispezione e Segim. ma del cadavere di Crovato Antonia	26 d.		
8.		Specimina degli effetti ricoverati presso la spoglia Crovato	27 d.		

FIG. 2. Il Giornale dove venivano registrati i titoli e numeri progressivi dei protocolli.




FIG. 3. Il disegno topografico della scena del crimine.



FIG. 4. La scena del crimine come si presenta oggi.



FIG. 5. Il «lavatojo» della Maria Sboga.

N. 2677. Sentenza
 Propositi: il processo costituito al confronto del
 arrestato Domenico Galliani detto Natilani, e
 Luigi Albanese detto Minchia, imputati del delitto
 di Omicidio, Stripo violento, Libera contro natura
 e di Perturbazione della Religione, mediante separazione
 costante entrambi la prima volta nel giorno 18. Otta-
 zo 1848, e l'ultima li 21. Aprile 1849...
 Questa S. P. Tribunale Provinciale qual giudizio
 rimanda per istruttoria e ricerca = E per l'ordinanza
 Domenico Galliani detto Natilani, e Luigi Alba-
 nese detto Minchia, colpevoli del delitto di Omi-
 cidio, di Stripo violento, e della Perturbazione della
 Religione loro imputati, e come tali li ha con-
 dannati, e condannati alla pena di anni vent. 1.
 Quasi Carcere per cinque, da eseguirsi nella casa di
 forza in Padua, colla opposizione d'entrambi alla
 Reclusione, per tre giorni successivi, per un'ora ogni
 volta, ed al solenne rifacimento dei danni verso
 Famulo Crovato, e Carolino Gioff. Geniton. Del.

FIG. 6. La sentenza in prima istanza.

LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
NEL 1848-1849. IL CODICE PENALE.
I GIUDICI. LA RIVOLUZIONE

ELIANA BIASIOLO

INTRODUZIONE

NELLA primavera del 1814 con la fine del Regno Italico cessa la dominazione napoleonica e nel giugno dello stesso anno le terre del Veneto e della Lombardia vengono annesse all'Impero Austriaco. Con l'inizio della seconda dominazione austriaca cambia nel Lombardo-Veneto anche la lingua del diritto: dopo la breve ma incisiva parentesi del Codice penale francese, destinato a lasciare un'impronta indelebile nell'esperienza codicistica italiana, pre e postunitaria, toccava al Codice Penale Universale austriaco del 1803¹ immergersi nel quotidiano giuridico, attuando cambiamenti radicali.

Il 1° gennaio del 1816 entrano definitivamente in vigore nel regno Lombardo-Veneto le traduzioni del Codice dei delitti e delle gravi trasgressioni di polizia del 1803² e si riorganizza anche l'amministrazione della giustizia penale secondo un sistema a tre Istanze: l'organizzazione giudiziaria di prima Istanza è costituita dai Tribunali provinciali³ e

¹ Nell'intero saggio ho utilizzato quale riferimento bibliografico il *Codice Penale Universale Austriaco* (1803), rist. anast., con saggi raccolti da S. Vinciguerra, Padova, CEDAM, 1997.

² Nello stesso anno entrarono in vigore anche il regolamento giudiziario civile (nella versione detta 'galiziana' del 1796) e del Codice Civile Universale (1811), mentre per la materia commerciale viene in gran parte conservato il codice napoleonico del 1808.

³ I tribunali provinciali, 15 per l'intero territorio, avevano sede nei capoluoghi di provincia e giurisdizione in materia civile, penale e commerciale. La competenza dei Tribunali provinciali coincideva in campo civile, salvo alcune materie, con il territorio delle rispettive preture urbane, mentre in materia penale e commerciale la giurisdizione era estesa all'intera provincia (anche se erano talora delegate le preture). Solo a Milano e Venezia erano distinti in tre diversi uffici: Tribunale civile, con un presidente, un vicepresidente e sedici consiglieri; Tribunale criminale con un presidente e nove consiglieri; Tribunale mercantile con un presidente, tre giudici togati e due assessori 'laici'. Il Tribunale mercantile di Venezia, chiamato più propriamente Tribunale mercantile cambiario e marittimo, aveva giurisdizione sull'intero territorio del Regno Lombardo-Veneto. Cfr. N. RAPONI, *Il Regno Lombardo-veneto* (1815-1859/66), Roma, 1986, pp. 100-101.

dalle Preture.⁴ La seconda Istanza è rappresentata dal Superior Giudizio Criminale, ovvero la Corte d'Appello, con sede nelle città di Milano e di Venezia e competenza sulle rispettive regioni, ed infine al terzo gradino c'è il Senato Lombardo-Veneto dell'imperial regio Supremo Tribunale di Giustizia⁵ con sede unica a Verona e competenze su tutto il territorio.

Intorno alla metà del secolo, più di tre decenni dopo questo profondo mutamento, la macchina della giustizia si rivela funzionante a pieno ritmo ma non senza dissonanze. Un grande fermento aveva infatti accompagnato l'avvio di questa nuova fase a causa dei radicali cambiamenti nell'impostazione della procedura penale.

Il processo penale previsto dal Codice austriaco del 1803 riflette infatti l'organizzazione del potere così come era distribuito nell'Impero Asburgico. Di struttura inquisitoria, affidato in tutte le sue fasi ad un giudice relatore, che doveva poi riassumere ed esporre gli esiti delle sue indagini ad un organo collegiale, il processo penale austriaco si caratterizzava non solo per l'esclusione delle parti, ma anche per quella,

⁴ *Ibidem*. Le preture, 149 in tutto, di cui 81 nel Veneto e 68 in Lombardia, sono suddivise in Preture urbane, nelle città capoluogo di provincia, e Preture foresi nei distretti giudiziari extraurbani. Le preture erano divise in quattro classi, ma questa classificazione, come pure la distribuzione territoriale, subirà negli anni qualche variazione, e alla vigilia del 1848 saranno ridotte a 64 in Lombardia e 69 nel Veneto. Esse hanno competenze civili, salvo per alcune materie che sono riservate ai Tribunali provinciali, mentre in materia penale hanno competenza sulle *gravi trasgressioni di polizia*. Nelle preture urbane era un 'giudice politico' che si occupava delle *gravi trasgressioni di polizia* (questa figura verrà soppressa nel 1832). A capo delle preture foresi c'era un magistrato apposito, come nelle preture di Milano e Venezia; mentre nelle preture urbane degli altri capoluoghi di provincia la direzione era affidata ad un consigliere del tribunale provinciale; inoltre avviano le *preliminari investigazioni* per conto del Tribunale provinciale.

⁵ Inizialmente gestita da una sezione del Supremo Tribunale di Giustizia di Vienna la terza Istanza per il Lombardo-Veneto fu trasferita a Verona nel 1816. Si componeva di un presidente, che era contemporaneamente anche vicepresidente del Tribunale Supremo di Vienna, e di dieci consiglieri aulici. Non doveva dividersi in sezioni ma deliberare sempre collegialmente, alla presenza di almeno sette consiglieri, compreso presidente e vicepresidente. Come è stato osservato da Raponi il Supremo Tribunale di Giustizia (che verrà sciolto nel 1851 per essere assorbito dal Tribunale di Giustizia di Vienna), «esercitava la doppia funzione di suprema istanza giurisdizionale – come giudice di terza istanza, non come corte di Cassazione – e di governo della magistratura; sotto questo profilo incombeva al Senato veronese la sorveglianza sui Tribunali inferiori, sugli Avvocati e Patrocinatori, sui Notai; la diramazione alle Istanze inferiori di leggi, interpretazioni di leggi emanate dalle autorità competenti; l'esame delle proposte di modificazione delle leggi austriache alle esigenze delle province lombardo-venete; la presentazione delle terne per la nomina di giudici nei tribunali lombardi e via dicendo». Cfr. RAPONI, *Il Regno Lombardo-veneto*, cit., p. 110.

assai più significativa se rapportata al coevo modello francese, dell'avvocato difensore e, non ultimo, per un sistema probatorio predeterminato (prove legali), che non nascondeva l'obiettivo di contenere il libero convincimento del giudice.⁶ L'esclusione delle parti, l'assenza

⁶ Il procedimento penale veniva obbligatoriamente avviato d'ufficio dal giudice competente nel momento in cui perveniva all'autorità giudiziaria la *notitia criminis*, qualunque fosse la fonte. Il *diritto di investigare* spettava a quel giudizio criminale in cui il delitto era stato commesso e che doveva procedere, con estrema sollecitudine, all'ispezione della scena del crimine e della vittima, raccogliendo e conservando reperti e indizi, avvalendosi ove necessario dell'aiuto di specialisti (*periti in quell'arte o scienza*), e raccogliendo infine le prime testimonianze. Il *diritto di procedere* spettava invece a quel giudizio criminale in cui la persona sospetta veniva arrestata. È l'arresto infatti a segnare il passaggio di testimone a quegli organi politici e giudiziari contestuali alla comunità entro la quale era maturato il delitto. Gli imputati vengono così sottoposti ad un primo interrogatorio, definito *costituito sommario*, in cui il giudice doveva semplicemente registrare le risposte date alle sue domande, poste senza malizia, minaccia od inganno. Un unico giudice, definito giudice relatore, seguiva lo sviluppo delle diverse fasi dell'indagine ed è a lui che perviene infine il fascicolo processuale con tutti gli atti raccolti. La fase di investigazione si concludeva con la stesura da parte sua del *referato di preliminarare investigazione*, tramite cui, riassumendo il processo in tutte le sue fasi essenziali, illustrava ai colleghi consiglieri che componevano il Giudizio Criminale, le sue riflessioni sul caso alla luce del dettato del Codice ed il suo *voto*. La parola passava quindi al resto del *consesso*: ogni giudice esprimeva il proprio pensiero concorde o discorde da quello espresso dal relatore (i giudici venivano denominati così *votanti* o *preopinanti*). Obiettivo di questa prima fase, che possiamo definire istruttoria, era di appurare l'esistenza di indizi tali da giustificare la continuazione del processo contro coloro che erano stati individuati come possibili autori del delitto. Se si optava per la non sussistenza del fatto o per l'assenza di indizi di colpevolezza veniva decretato un *concluso di desistenza*, che solitamente corrispondeva alla chiusura definitiva del caso. Altrimenti veniva aperta la cosiddetta fase inquisitoria, il cui compito era di chiarire la colpevolezza o l'innocenza dell'imputato. Gli imputati venivano nuovamente interrogati e questa volta messi a confronto con gli indizi e le prove raccolte contro di loro e con i diversi testimoni o accusatori. Terminata la fase inquisitoria, il relatore (per lo più lo stesso giudice che aveva condotto la precedente istruttoria preliminarare) riassumeva gli atti di protocollo che costituivano la seconda fase del processo in una relazione che veniva denominata *referato di finale inquisizione*. In questa relazione il magistrato che aveva condotto le varie fasi del processo, dopo averne riassunto i momenti più salienti, proponeva la pena che, a suo giudizio, doveva essere comminata nei confronti degli imputati, oppure la sospensione del processo per mancanza di prove legali. Gli altri giudici, come accaduto nella prima fase, davano le proprie valutazioni, favorevoli o contrarie a quelle del relatore ed esprimevano in fine il loro voto che, con la rispettiva motivazione e il dibattito che ne seguiva, veniva verbalizzato nei protocolli di consiglio.

La sentenza poteva essere di tre tipi: assolutoria, condannatoria o di *sospensione del processo per difetto di prove legali*. Quest'ultima veniva proferita quando si riteneva solo verosimile che il delitto fosse stato commesso dall'imputato ma, non essendo egli solitamente reo confesso, non si era riusciti a raccogliere prove sufficienti a decretare con sicurezza la sua colpevolezza. L'imputato, salvo passaggio obbligato del processo in Appello, veniva li-

dell'avvocato difensore e il contenimento del ruolo degli organi inquirenti e giudicanti, erano tutti aspetti che venivano sottolineati dall'automatismo degli appelli (previsti per una casistica assai numerosa e significativa) ovvero dalla verifica severa della seconda e terza Istanza ed inoltre da una serie di controlli incrociati.⁷

La particolarità della scrittura, ovvero dell'obbligatoria documentazione di ogni fase del processo, ci ha lasciato una miniera di documenti ancora in gran parte inesplorati, che custodiscono informazioni e racconti d'interesse per lo storico, il giurista o l'antropologo: narrazioni, biografie, pratiche sociali e consuetudinarie che hanno come attori imputati e giudici.

Una particolare osservatorio ci è fornito dalla lettura dei protocolli di consiglio, relazioni manoscritte dei dibattiti tra i giudici, inerenti le cause, civili e penali, affrontate dai tribunali. Dalla possibilità di visionare parte di questo materiale, conservato presso l'Archivio di Stato di Venezia, nasce questa ricerca, incentrata sull'operato dell'Imperial Regio Tribunale d'Appello Generale Veneto, in un arco cronologico limitato, il 1848-1849, ma molto significativo, soprattutto per Venezia, sede di questo importante tribunale. Attraverso la lettura dei protocolli di consiglio della Corte d'Appello possiamo infatti ascoltare la voce di alcuni tra i più autorevoli giudici del lombardo-veneto: la funzione di controllo demandata a questa Corte dal sistema giudiziario austriaco fa sì che attraverso queste aule passino centinaia di processi (nel solo 1848, l'anno di lavoro preso qui in esame, le cause penali discusse sono più di 200) provenienti da tutto il territorio veneto. La lettura di queste *carte* ci permette non solo di ricostruire complicate vicende giudiziarie ma soprattutto di indagare il lavoro di questi giudici superiori, interrogandosi, ad es., sulla corrispondenza tra le norme dettate dal Codice penale e la loro applicazione reale; sul rapporto tra libero convincimento del giudice ed il complicato e rigido sistema di prove legali da applicare e soprattutto da far rispettare; sul rapporto quindi con i tribunali di prima Istanza e non ultimo sul ruolo

berato ma era comunque condannato a pagare le spese processuali, a differenza dell'innocente che ne era esonerato, rimanendo in una situazione *borderline*, poiché, in caso fossero emersi nuovi elementi a suo carico, sarebbe stato più facile per l'organo inquirente riaprire il processo.

⁷ C. POVOLO, *La selva incantata. Delitti, prove, indizi nel Veneto dell'Ottocento*, Verona, 2006, p. 30.

lo voluto dall'Impero per quest'organo e su quello che esso rappresenta realmente. Seguendo la logica interpretativa che porta i giudici verso un determinato verdetto e osservando come usano il codice scopriamo abilità e limiti, approvazione o dissenso verso questo strumento. Ma il ragionamento giuridico si rivela condizionato anche da altre leggi: è quel *codice invisibile*, quel bagaglio culturale fatto di regole morali, pregiudizi, estrazione sociale, eventi storici, cambiamenti politici che condiziona e guida alla pari delle norme scritte il lavoro dei giudici, al di là dei limiti che il Codice penale vorrebbe imporre al *libero convincimento*.

Rispettare il sistema probatorio dettato dal Codice penale voleva dire attivare tutte quelle garanzie di un procedimento atto ad allontanare la possibilità della condanna di un innocente, un procedimento che racchiudeva in sé la triplice funzione istruttoria, accusatoria e di difesa; un procedimento nel quale i tribunali superiori erano strumento di vigilanza e intervento. Ma le parole di questi giudici, che svelano l'applicazione di questa teoria, ci forniscono elementi per affermare che attraverso le maglie del sistema inquisitorio austriaco filtrava il libero convincimento del giudice.

In tutti i protocolli esaminati emerge un dato comune: la proposta di almeno due diversi punti di vista sull'argomento trattato, sia esso la valutazione di una prova (una testimonianza, una confessione, l'arma del delitto, ecc.), del movente, di una circostanza aggravante o mitigante. Queste diverse valutazioni sono indice non solo della diversa preparazione giuridica dei membri della Corte, che è in generale molto elevata, ma anche espressione del pensiero, dei sentimenti, dei valori propri di ogni uomo presente in quelle aule di tribunale. Attraverso le loro parole si può capire quale valore diano, ad es. alla giovane età di un inquisito, alla sua scarsa istruzione, al riflesso che avrà la sua condanna sulla di lui famiglia, oppure come rispondano alla richiesta di maggior sicurezza espressa da una comunità, ad es. per l'elevato numero di furti, rapine od uccisioni su quel territorio, o come valutino la condanna di uno stupratore in relazione all'impronta lasciata da quel terribile crimine sulla vittima o ancor più sulla comunità. Emergono dati interessanti anche su alcune espressioni scientifiche coeve, come la valutazione dell'infermità mentale, temporanea o permanente, o dello stato provocato dall'ubriachezza di un imputato quale fattore di non imputabilità. Non ultimi, si possono ricavare interes-

santi dati sul sentimento di quei giudici rispetto al diritto penale austriaco, sostanziale e procedurale: la proporzionalità delle pene, il carcere preventivo (che superava a volte la pena inflitta, vista la durata del processo, compreso il suo eventuale invio in Appello), l'abito stretto del sistema di prove legali negative. Tutti questi fattori influenzano e guidano le mosse dei giudici, riuscendo a filtrare o anche ad imporsi nel giudizio finale. Potrebbe quindi sembrare che, come per la prima Istanza ancor più per la Corte d'Appello, c'è sempre la possibilità di aggirare i limiti imposti dal Codice facendo prevalere il libero convincimento al di là delle prove. Ma questo non è: la collegialità della decisione finale è la chiave di volta. Dai dibattiti emerge infatti come i molti elementi sopra elencati possono essere valutati in maniera differente dai diversi giudici componenti il *consesso*, e come quindi anche la legge penale austriaca si presti a diverse interpretazioni, ma il confronto fa emergere sia le istanze accusatorie che quelle a discolta, permettendo una valutazione complessiva del caso. Solo una decisione condivisa può uscire dal dibattito, regolata da un gioco delle parti, più o meno volontario, dove nel caso di un forte contrasto prevale per legge la sentenza più favorevole all'imputato, nel segno di quel garantismo che sottende al processo austriaco.

Il periodo preso in esame, a cavallo tra i mesi subito precedenti lo scoppio della Rivoluzione, in un momento che potremmo definire di normale amministrazione, ed il primo anno di governo della neo-nata Repubblica veneta ci aiuta inoltre a capire quali uomini governassero questo tribunale e quali pensieri nascosti accompagnassero il loro operato quotidiano: la Rivoluzione che nel 1848 scoppia a Venezia come nel resto d'Europa costituisce infatti l'elemento di rottura con il passato che permette l'emergere di quelle istanze di cambiamento che non si erano mai sopite nell'ambito della magistratura (e non solo) e che ora trovano espressione in progetti concreti non senza difficoltà nella loro applicazione pratica, nell'esperienza unica di un biennio intenso ma difficile.

Il processo austriaco, specialmente nella fase d'Appello, è come uno spettacolo senza spettatori, in cui tutti gli attori, i giudici componenti l'aula, rivestono lo stesso doppio ruolo di accusa e difesa, e dove uno di loro, il giudice relatore, ha letto meglio il copione. Il peso di queste diverse funzioni concentrate in una sola figura è forse il punto che meno convince chi, allo scoppio della Rivoluzione, si porrà alla

guida di un cambiamento nell'amministrazione della giustizia. Questo assieme alla segretezza, alla scrittura, al sistema di prove legali negative come limite al libero convincimento del giudice. I rivoluzionari procedono per esperimenti, guidati dal desiderio di un immediato cambiamento, con il pregio della risposta pronta alle istanze che da tempo provenivano da più parti, e il difetto della mancata pianificazione. Mantenendo inizialmente inalterata la struttura giudiziaria, con il suo sistema a tre Istanze,⁸ e il personale che ne fa parte (tranne alcuni ovvi abbandoni e alcuni cambiamenti ai vertici), il nuovo Governo rivoluzionario, guidato da un abile avvocato quale era Daniele Manin, a mezzo di diversi decreti restituisce fin da subito il *diritto alla difesa* agli imputati, reintroducendo la figura dell'avvocato difensore e contemporaneamente modificando la funzione del giudice relatore per farla assomigliare sempre di più al modello della pubblica accusa di matrice francese. Ad un anno di distanza però i cambiamenti apportati dall'introduzione dell'avvocato e dall'esautorazione, parziale, del giudice relatore dal proprio ruolo di difensore, si rivelano di scarso impatto, riuscendo solo a scalfire l'impronta austriaca del processo penale. Nel 1849 vede la luce un progetto ben più ambizioso, più radicale e meglio articolato (anche se non si parla ancora di un nuovo Codice penale a cui appoggiarsi): proviene dalla penna di Luigi Lunghi, uno dei giudici più anziani e autorevoli della Corte d'Appello, la cui carriera affonda le radici nell'amministrazione giudiziaria napoleonica proseguendo gloriosamente attraverso gli anni di dominazione austriaca e concludendosi subito dopo la fine del biennio rivoluzionario. Questo giudice formula una proposta di legge per il ritorno del pubblico dibattimento, dove si affrontano in un processo non più di matrice inquisitoria, con ruoli separati, il giudice istruttore, la pubblica accusa e l'avvocato difensore. Il ritorno al pubblico dibattimento, quindi all'oralità e alla pubblicità, provocherebbe nei sogni e nelle speranze di alcuni rivoluzionari, una moltiplicazione, o meglio, una divisione dei ruoli: accusa, difesa, giudicanti, giudicato. Scopi diversi, interesse ... comune? Forse solo in parte (la ricerca della verità, la sal-

⁸ Caduta Verona in mano austriaca già nei primi giorni della Rivoluzione e quindi venuto a mancare il Senato Lombardo-Veneto dell'imperial regio Supremo Tribunale di giustizia che aveva sede nella città, viene creata a Venezia in sostituzione di quest'organo la Commissione temporaria di revisione, composta da alcuni giudici della Corte d'Appello, che ricoprirà nel biennio 1848-1849 le funzioni proprie della terza Istanza.

vezza dell'innocente, la condanna del colpevole, il risarcimento – la giustizia è parola troppo grossa – per la vittima). Un progetto tardivo che non troverà mai applicazione bloccato sul nascere dalla riconquista austriaca di Venezia.

LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA: STRUMENTI D'INTERVENTO

La prima seduta ha luogo il primo marzo del 1815, giorno in cui si insedia il tribunale stesso.⁹ L'Imperial Regio Tribunale d'Appello Gene-

⁹ Con una interessante narrazione Emmanuele Cicogna, protocollista e segretario presso la Corte d'Appello di Venezia per lunghi anni, ripercorre la storia di quest'organo giudiziario, in un opuscolo dal tono celebrativo scritto nel 1853, nel quale l'autore, a circa un anno dalla nascita del Nuovo Tribunale d'Appello di Venezia, ricorda tutti i membri di detta istituzione dalla sua attivazione, il 1° marzo 1815, al dicembre 1852, con annotazioni sulla loro provenienza, i loro titoli, le loro mansioni, e soprattutto la loro carriera dopo il passaggio presso l'Appello.

«Poiché per lo trattato di Campoformio 17 ottobre 1797 stabilito tra la Francia e l'Austria furono cedute Venezia e parte delle sue provincie all'austriaca dominazione, fu prima cura dell'imperatore Francesco il pensare alla più adatta amministrazione della giustizia colla istituzione dei tribunali. Oliviero conte di Wallis coll'editto 6 febbraio 1798 ordinò in via provvisoria un regolamento riguardante in questo ramo la *sola veneta terraferma*, stabilendo nelle città di Padova, Vicenza, Verona, Treviso, Udine, Rovigo, altrettanti tribunali d'Appello, composti di tre Assessori, uno dei quali avesse a presiedere il Collegio. Lo stesso conte di Wallis col posteriore editto 31 marzo dell'anno stesso 1798, provvide all'amministrazione giudiziaria per la città di Venezia, formando in via provvisoria, oltre i Tribunali di prima Istanza civile, criminale, commerciale, un tribunale di Appello e uno di Revisione. Ma essendosi dall'imperatore conosciuto necessario un sistema più conducente alla retta trattazione negli affari della giustizia, emanò nel 16 marzo 1803 la Sovrana Risoluzione comunicata da l Regio commissario plenipotenziario e Capo del Governo Ferdinando Conte di Bissingen coll'editto 2 marzo stesso. In vigore di questa, cessati i tribunali di Appello che provvisoriamente eransi nel 1798 eretti nelle provincie, e in Venezia, fu qui vi piantato stabilmente il Tribunale di Appello Generale la cui giurisdizione a tutte le provincie stesse estendevansi. E questo tribunale attivato fu nel susseguente aprile 1803; e riuscì uno dei più gravi ed illustri che esistiti fossero in Italia, composto di un presidente, un vicepresidente, diciotto consiglieri, che poscia s'aumentarono a venti, e di sei Assessori [...]. Durò cotesto illustre Tribunale fino a che per la pace conchiusa nel 26 dicembre 1805 l'Austria avendo alla Francia rinunciato Venezia e le altre provincie, le truppe francesi nel 19 gennaio 1806 presero possesso di questa città. Nel seguente anno 1807 venne insediata la Corte di Appello; e se mutò di nome, di legislazione, di metodi e di persone, non iscemò per questo di fama [...]. Per la rinuncia fatta nell'11 aprile 1814 dall'imperatore Napoleone alla corona di Francia e d'Italia, restituite vennero queste città e le annesse provincie all'impero austriaco, unitamente a quelle di Milano, e sulle quali l'Imperatore stesso Francesco I di eterna memoria eresse il Regno Lombardo-Veneto. E fu novella sua cura di meditare per una stabile giudiziaria organizzazione. In effetto, colla Sovrana sua Risoluzione 23 dicembre 1814 ordinava che il nuovo tribunale di Appello per le Venete Provincie composto fosse di un presidente, di un Vicepresidente, e di diciotto consiglieri. E la prima sedu-

rale Veneto¹⁰ si occupa di un'ampia serie di questioni legate all'amministrazione della giustizia civile e penale sul territorio veneto, non solo inerenti le cause che obbligatoriamente passano attraverso queste aule per essere riviste e giudicate ma anche di tutta la macchina amministrativa che sostiene questo meccanismo.

La Corte è composta da 28 giudici,¹¹ di cui uno con funzioni di presidente ed uno di vicepresidente. Vorrei qui fornire solo un breve elenco ed alcune annotazioni sui giudici che compongono questa numerosa Corte, rispettando però nella scrittura quello che è l'ordine esatto con cui vengono riportati i loro nomi nella pagina iniziale di ogni nuovo giorno di lavoro, quando viene fatto l'appello, prima di iniziare la seduta del Pien Consiglio. Quest'ordine rispecchia l'anzianità di servizio ed anche il peso maggiore di alcuni giudici su altri.

Il presidente della Corte d'Appello è Vincenzo de Schrott, indicato dal Cicogna come «un uomo di onore risplendentissimo», di origine slava, viene eletto il 6 marzo 1847; nel periodo 1848-1849 prenderà provvisoriamente il suo posto per volontà del governo rivoluzionario il giudice Giorgio Foscarini. Facente funzione di vicepresidente è il giudice Benedetto Bartolini,¹² «ragguardevole uomo» a suggerimento del Cicogna. Seguono i giudici che assolveranno alla funzione di vicari del presidente a capo delle diverse aule (successivamente affronterò il meccanismo di divisione del lavoro), per i quali annoto anche la na-

ta ebbe luogo nel di primo marzo 1815 in cui fu insediato il tribunale stesso». Cfr. E. CICO-GNA, *Serie cronologica dei Presidenti, Vicepresidenti, Consiglieri, Assessori stabili, assessori soprannumerarii che successivamente sedettero nel Consiglio dell'Imperial Regio Tribunale di appello in Venezia*, Venezia, 1853, pp. 5-6.

¹⁰ Questa è l'intestazione posta all'inizio di ogni sessione di dibattito.

¹¹ Il numero dei giudici che componevano la Corte variò numerose volte nel corso dei decenni, aumentando in proporzione al sempre maggiore carico di lavoro. Già alla fine del 1815 ai diciotto consiglieri iniziali (presidente e vicepresidente esclusi) vennero affiancati quattro *Assessori stabili* (con Aulico Decreto 29 dic. 1815) e successivamente sei *Assessori soprannumerarii* (Sovrana Risoluzione 2 ott. 1817, Aulico Decreto 11 nov. 1817). Riconosciuta poi l'importanza e la gravità dell'*Appello Veneto*, il Governo fece cessare le funzioni degli Assessori e con Sovrana Risoluzione del 5 dicembre 1831 aumentò il numero di consiglieri a ventisei, presidente e vicepresidente esclusi. A causa delle temporanee ma a volte lunghe missioni intraprese dai consiglieri d'Appello dentro e fuori città capitò numerose volte che essi fossero sostituiti da giudici provenienti dalle prime Istanze. Cfr. CICO-GNA, *Serie cronologica*, cit., p. 6.

¹² Il giudice Bartolini non è mai stato nominato vicepresidente della Corte. Probabilmente ne fece le veci in un periodo di mancanza di questa nomina.

zionalità: il cavalier Giorgio Maria Boxich (dalmata), Luigi Lunghi (lombardo), Tommaso Costantini (veneto), Carlo Penolazzi (veneto), Giuseppe Pagliari (lombardo), il conte Bartolomeo Eccheli (tirolese). Infine il resto dei consiglieri: Giuseppe de Scolari (veneto), Vincenzo Pellesina (veneto), Luigi Rubbi (lombardo), Nicolò Varola (veneto), Ignazio Neumann de Rizzi (veneto), Carlo Antonio Gaill (tedesco), Giandomenico Beretta (lombardo), Giuseppe Damin (veneto), Francesco Venturi (tirolese), Antonio Serafini (tirolese), Giacomo Gregorina (istriano), Giuseppe Fontana (dalmata), Felice Saccenti (lombardo), Carlo Trolli (lombardo), Luigi Terzaghi (lombardo), Luigi Dall'Oste (veneto), Domenico Roselli (veneto), Francesco Gallardi Rivolta (lombardo), il nobile Daulo Augusto Foscolo (veneto), Giuseppe Carella (lombardo). Dal punto di vista della provenienza geografica la Corte si presenta divisa in tre gruppi bilanciati, con una lieve maggioranza di giudici veneti. La sua composizione rispecchia quella che era caratteristica comune all'amministrazione giudiziaria, magistratura e polizia, nel Lombardo-Veneto, ovvero la presenza di personale non autoctono. Raponi nel suo saggio mette in evidenza alcune delle cause responsabili di questo fenomeno e specialmente della presenza di molti tirolesi: le nomine delle cariche giudiziarie effettuate da Vienna nell'ambito di terne proposte dal Senato di Verona, dove erano insediati non pochi Trentini;¹³ le scarse prospettive di carriera nelle province d'origine e il miraggio di uno stipendio più appetibile, che spingevano nonostante le ovvie difficoltà, anche i giudici di lingua tedesca in questi territori; la struttura stessa della pubblica amministrazione lombardo-veneta, che rispetto agli altri Paesi della monarchia contava un numero maggiore di uffici e funzionari e non ultima una precisa volontà politica austriaca.

Normalmente ogni seduta¹⁴ del Supremo Tribunale di Giustizia inizia con il Pien Consiglio (o Consiglio Pieno), dove tutti i giudici presenti vengono riuniti: tutto si svolge secondo precise regole, una bu-

¹³ Altro elemento a favore del personale trentino è la perfetta conoscenza della lingua e dei codici e il sentirsi appartenenti ad una burocrazia 'transnazionale', scevra da campanilismi: M. MERIGGI, *Funzionari e carriere nella Lombardia della Restaurazione (1816-1848)*, in *Dagli Stati preunitari d'antico regime all'unificazione*, a cura di N. Raponi, Bologna, 1981, p. 303.

¹⁴ La Corte si riunisce normalmente due volte la settimana (principalmente il martedì e il mercoledì), tre se il carico di lavoro è maggiore, compreso il sabato, per un totale di dieci, dodici sedute mensili.

rocrazia che viene minuziosamente rispettata. Si procede all'appello che segue un preciso ordine gerarchico riscontrabile poi nell'assegnazione delle aule; gli assenti vengono annotati, con relativa giustificazione (indisposto, in permesso, dispensato) e al termine di ogni pagina che descrive la composizione dell'aula sono indicati il segretario e il protocollista (in alcuni rari casi i due ruoli sono svolti dalla medesima persona).

Nel Pien Consiglio vengono affrontate questioni che necessitano la presenza formale ovvero il giudizio dell'intero collegio; essenzialmente Decreti Aulici sul personale dei tribunali o delle carceri (nomine, trasferimenti, pensionamenti, aumenti di stipendio, premi, reperimento di informazioni personali sui dipendenti, rapporti e tabelle sulla loro condotta, ammissioni agli esami per l'avvocatura, nomina degli avvocati, nomine di nuovi giudici,¹⁵ rapporti sulla situazione delle carceri e sul comportamento dei secondini, ecc.), rapporti sull'istruzione religiosa dei detenuti, rapporti delle visite di alcune commissioni di controllo nelle carceri o delle commissioni di grazia; richieste di fondi per ristrutturazioni; rapporti da Vienna; richieste dei tribunali lombardi di informazioni riguardo alcuni ricercati; formalità come il ricordo di alcune ricorrenze, le condoglianze a persone di rilievo, ecc. Nei protocolli da me esaminati non vengono discusse cause.

Esauriti questi argomenti il presidente o il vicepresidente procedono all'assegnazione delle aule. A capo di ogni aula viene messo un consigliere, nel rispetto delle gerarchie sopra menzionate: presidente, vice-presidente, consiglieri facenti funzione di vicari del presidente: questi ultimi svolgono il medesimo ruolo assegnato a questa figura nella prima Istanza ovvero di presenziare al dibattito raccogliendo alla fine i voti dei consiglieri ed intervenendo solo per dirimere una eventuale parità. La prima aula a formarsi è l'Aula di Commissione (o in Commissione), composta da circa dieci consiglieri: si riunisce poche volte al mese ed affronta temi simili al Pien Consiglio, incluse però alcune cause, civili e penali, probabilmente di maggiore importanza per la rilevanza della pena o per la delicatezza dell'argomento e le difficoltà nel proferire una sentenza. Poi vengono formate le altre au-

¹⁵ Tutti i giudici per essere abilitati all'esercizio della professione devono sostenere un esame sul Codice penale ed essere giudicati idonei dalla Corte d'Appello, secondo il dettame del § 216; cfr. *Codice Penale Universale Austriaco (1803)*, cit., p. 70.

le, generalmente quattro o cinque, presiedute da un Vicario e composte da quattro consiglieri.¹⁶

Alla Corte d'Appello sono trasmessi dal Giudizio criminale il fascicolo inquisitorio con tutti gli atti, la sentenza *compiutamente stesa* ed il protocollo della deliberazione.¹⁷ Come per la prima Istanza, anche qui ritroviamo la figura del giudice relatore che riveste però un ruolo per molti aspetti diverso: il processo penale austriaco, per quanto concerneva le indagini, era incentrato infatti sulla prima Istanza; la Corte d'Appello non aveva il compito di approfondire la ricerca della verità con l'acquisizione di nuovi atti. Dalla lettura dei protocolli si evince che il relatore di seconda Istanza prendeva in carico il fascicolo processuale e preparava una relazione, probabilmente scritta, (il termine *referato* viene usato raramente) che non rimaneva però agli atti, ma serviva a guidare i colleghi nell'esame delle carte processuali con maggior facilità ed era inoltre funzionale alla formulazione del suo voto. Mentre per la prima Istanza emerge in maniera molto evidente la duplice funzione di accusatore e difensore propria del giudice relatore, che lo spinge spesso, al di là del suo libero convincimento, a valutare con cura il sistema probatorio in favore di una sentenza promulgata nel rispetto delle norme vigenti, questo lato spiccatamente garantista non è così evidente nel relatore di seconda Istanza.

¹⁶ Il § 437 del Codice penale, che illustra tempi e modi della deliberazione del Tribunale d'Appello, indica anche che la composizione del consesso superiore deve rispettare ciò che è stato prescritto nelle istruzioni pei tribunali di giustizia, contenute nella Patente 9 settembre 1785: «se il numero dei membri componenti un Tribunale lo permette, e l'ordine del servizio lo esiga, le sessioni del consesso criminale possono ripartirsi in più sedute, ognuna delle quali presso i Tribunali Superiori dev'essere composta di un presidente, di quattro consiglieri, di un segretario e di un protocollista del consesso, in maniera che la loro formazione è conforme a quella prescritta dal § 418 pel Giudizio Criminale». Viene inoltre aggiunto che «giusta l'Aulico Decreto 1804, trattandosi di pena capitale, la relazione deve farsi avanti l'intero riunito consesso» (G. A. CASTELLI, *Manuale ragionato del Codice penale e delle gravi trasgressioni di polizia*, Milano, 1839, pp. 230-231). Di quest'ultima affermazione trovo conferma solo in parte: l'unico caso di pena capitale da me trovato (cfr. *infra*, cap. *Un titolo diverso*) è il protocollo n. 18362 e 18984 del 7 gen. 1847 e protocollo n. 4064 del 9 mar. 1847) viene discusso la prima volta in Aula di Commissione, un'aula dalle funzioni simili a quelle del Consiglio Pieno ma meno numerosa, e ritornato poi alla prima Istanza per correzioni *in ordine*, la seconda volta addirittura in una normale aula, di soli quattro consiglieri e diversa dalla prima.

¹⁷ Il § 436 del Codice penale elenca i materiali che devono essere trasmessi all'Appello. Nel materiale da me visionato a volte si parla anche di Protocolli di Consiglio ed altre solo di «estratti del Protocollo di Consiglio».

Simile è invece il ruolo giocato dal contesto gerarchico entro cui anche l'Appello è inserito condizionando le posizioni di questo giudice e dell'intero consesso.

Le modalità di intervento dell'Appello nelle sentenze inviate dalle prime Istanze erano molteplici, e molteplici erano le ragioni che stavano alla base di queste scelte.

Essi dovevano intervenire *in primis* sulla correttezza della procedura seguita: l'intervento *in ordine* era il primo strumento di controllo sull'operato dei tribunali inferiori e delle preture: consisteva nella verifica della correttezza delle procedure seguite sia nella fase istruttoria che in quella inquisitoria. Se il consesso riscontrava dei difetti sostanziali che influivano sulla formazione della sentenza, si rimandava indietro il processo chiedendone la correzione e l'eventuale modifica della sentenza, se ritenuta opportuna dalla prima Istanza. Se i difetti riscontrati erano ritenuti ininfluenti ai fini della sentenza si procedeva con la discussione *in merito* al titolo, alla presunta colpevolezza e alla pena.

La Corte esaminava con accuratezza le circostanze del delitto, le prove raccolte ed il nesso tra queste e l'imputato; poteva indirizzare il suo giudizio verso una mitigazione della sentenza di prima Istanza, oppure verso un inasprimento; altrimenti poteva decidere di *cassare* (sospendere) il processo per difetto di prove legali o di assolvere l'imputato.

Tutte queste possibilità saranno più accuratamente esposte successivamente, ma una breve spiegazione servirà a comprendere meglio i meccanismi del ragionamento dei giudici.

Se la colpevolezza era ritenuta certa allora la Corte procedeva con la verifica delle circostanze aggravanti o mitiganti che militavano in confronto dell'imputato. Come vedremo anche in seguito la mitigazione della sentenza risulta essere la caratteristica principale attribuita dal sistema a questo tribunale. Essa mette al riparo dalla trasmissione del fascicolo al Tribunale Supremo (che implica un controllo sul suo operato) e assolve a quel ruolo di verifica di tutti gli elementi a carico e soprattutto a discarico dell'imputato che ogni tribunale era tenuto a rivestire.

In assenza di una confessione, poiché provare la colpevolezza risultava più difficile, era il tema della *prova legale* a dominare nella sessione di consiglio: è in questi casi infatti che troviamo i dibattiti più am-

pi e le verifiche più accurate del paradigma indiziario costruito. Se il processo era già stato sospeso in prima Istanza allora una condanna in seconda era esclusa per legge. Un imputato poteva essere convinto legalmente in tre modi: attraverso la confessione, una doppia testimonianza concorde, o il concorso degli indizi.¹⁸ Quest'ultimo metodo veniva applicato quando l'imputato non confessava, ed era atto a garantire, attraverso rigidi sistemi di determinazione della prova, a far sì che non fosse condannato un innocente. Se la prima Istanza, che aveva raccolto le prove nella fase istruttoria, aveva ritenuto che non fossero sufficienti a decretarne la colpevolezza, l'Appello, che non poteva far altro che riesaminare le stesse prove, non poteva valutarle diversamente, a discapito dell'inquisito. Qui, come nella mitigazione, emergeva il lato garantista del Codice.

La sospensione diventava invece un forte elemento di ingerenza nell'operato della prima Istanza nel caso di una condanna da essa preferita che veniva invece *cassata* dall'Appello, il quale esprimeva così il suo giudizio negativo su come era stato condotto il processo.

Altri strumenti di intervento della Corte d'Appello sono il cambio del *titolo del delitto* (ovvero della tipologia di reato per il quale l'imputato era stato condannato in prima Istanza) o l'assoluzione di un condannato, due strumenti che mettevano evidentemente in discussione l'intero operato del Giudizio Criminale.

In ultima analisi si deve anche dire che la metà delle sentenze di prima Istanza che giungono in Appello vengono da questo confermate,¹⁹ indicando così un sostanziale voto positivo rispetto all'operato di questi tribunali da parte dell'organo superiore.

Attraverso l'analisi di alcuni protocolli di consiglio selezionati tra i processi penali affrontati dalla Corte d'Appello nel 1848 si può meglio illustrare l'operato di questo tribunale e le scelte dei suoi giudici, ricordando che nei protocolli la voce dei giudici superiori è dominante

¹⁸ La Sovrana Patente del 6 luglio 1833 (che suppliva all'abrogato § 412 del Codice penale) indicava quanti e quali indizi erano necessari a costituire la *prova legale* secondo cui un *reo negativo* (un imputato che non aveva confessato) poteva essere dichiarato colpevole. Il sistema di *prove legali negative* su cui era basato il codice penale austriaco infatti prevedeva che in assenza di un certo tipo di prove, nonostante il giudice fosse convinto della colpevolezza dell'imputato, non poteva condannarlo. cfr. *infra*, cap. *Processi sospesi*.

¹⁹ La mia è ovviamente una statistica parziale poiché si basa sull'esame di un solo anno di lavoro di questa Corte.

sulle altre: sono loro i principali protagonisti, i narratori, o meglio gli interpreti delle vicende giuridiche. In secondo piano troviamo invece due tipologie di giudicati: gli imputati e i giudici dei tribunali di prima Istanza.

L'INTERVENTO IN ORDINE: UN PRIMO STRUMENTO DI CONTROLLO

Nell'analisi del fascicolo processuale la verifica della correttezza delle procedure seguite, era il primo strumento di intervento della Corte d'Appello (e del Supremo Tribunale) sull'operato della prima Istanza.

I paragrafi 438 e 439 del codice penale disciplinano il comportamento da tenersi nel caso si riscontrino difetti, sostanziali o trascurabili, nell'esame del fascicolo.

§ 438 Il superior giudizio criminale volge prima di tutto la più scrupolosa sua attenzione sulla condotta del processo. Se vi si manifesta un sostanziale difetto, che influisca sulla stessa formazione della sentenza, ritorna tantosto gli atti al giudizio criminale; gli dà le proporzionate istruzioni, onde togliere l'osservato difetto; e lo incarica di dichiarare, trasmettendo di nuovo gli atti, se persista nondimeno nella prima sua sentenza, o in quel modo trovi di variarla. In quest'ultimo caso il tribunale superiore prende per oggetto della sua deliberazione la mutata sentenza.²⁰

§ 439 Se il superior tribunale vi scopre difetti di poco momento, che nulla cambiano nella sostanza della cosa, ei procede alla decisione del merito principale; ma con separato decreto deve sempre avvertire il giudizio dei difetti osservati, sia che riguardino l'affare stesso, od anche solo l'usato ritardo.²¹

La struttura amministrativa dell'Impero Asburgico si caratterizzava in particolare per due elementi di fondo: per la forte 'configurazione' gerarchica che l'animava e la sottoponeva ad un costante e reciproco controllo tra gli organi che la componevano ed inoltre per la straordinaria vocazione burocratica che ritroviamo anche nel fascicolo processuale. Esso raccoglieva sia tutta l'attività svolta dal giudice relatore che l'indirizzo giudiziario complessivo ad essa assegnato dal tribunale nel momento in cui esprimeva le sue valutazioni nelle *sessioni* in cui venivano esaminati i *referati* che riassumevano le due fasi del processo.²²

²⁰ *Codice Penale Universale Austriaco (1803)*, pp. cit., 154-155.

²¹ *Ivi*, p. 155.

²² POVOLO, *La selva incantata*, cit., p. 38.

Il § 436²³ riassume tutti gli atti che devono essere inviati ai tribunali superiori: «oltre la sentenza compiutamente stesa, debesi trasmettere al superior giudizio criminale anche il libro giornale dell'inquisizione con tutti gli atti, ed il protocollo della deliberazione». ²⁴ Oltre alla sentenza e al fascicolo inerente la fase inquisitoria del processo, il Giudizio Criminale doveva dunque trasmettere alla Corte d'Appello anche la *deliberazione* tramite cui era giunto alla decisione finale dopo la discussione. Quanto veniva effettivamente inserito nel fascicolo processuale ci permette di registrare lo scarto tra teoria e prassi. Come osserva Claudio Povolo, rispetto a quanto emerge dai fascicoli del Tribunale criminale di Vicenza da lui analizzati:

il fascicolo processuale riflette tutto l'iter giurisdizionale, compresa l'eventuale trasmissione degli atti alla corte d'Appello e l'azione di controllo svolta da quest'ultima nei confronti dell'attività del tribunale di prima istanza. Nella prassi del tribunale vicentino il fascicolo riporta il *voto* del relatore (di seguito al suo *referato*), la concisa annotazione del parere infine assunto dal *consesso* rispetto al *voto* stesso del relatore e, in taluni casi, anche veri e propri riassunti dei pareri espressi dai membri del *consesso* nel corso della discussione che precedeva la *deliberazione*. Manca per lo più quest'ultima, nonostante quanto previsto dal paragrafo del codice poco sopra ricordato (§ 436). Un'assenza comunque non significativa se si pensa che la *deliberazione* di fatto era sostituita dalla sentenza (che però non riportava le maggioranze ottenute sui singoli punti). Non costituisce un fatto irrilevante invece che nel fascicolo siano talvolta inseriti riassunti significativi della discussione con i pareri dei vari *vantanti*, anche perché questo non era previsto dal Codice. In taluni casi tale inserimento sembra essere giustificato dalla prevalenza dell'opinione divergente dei membri del *giudizio criminale* rispetto alla proposta del relatore. Ma non è raro riscontrare pure l'inserimento delle opinioni divergenti nonostante il *referato* del giudice relatore sia stato approvato a maggioranza di voti. Ed inoltre, talvolta, è possibile arguire che la proposta del relatore non sia stata approvata, dal contenuto stesso della sentenza e dalle formule che registravano la diversa maggioranza che si era infine ottenuta. Appare evidente che l'inserimento della discussione agevolava l'individua-

²³ Cfr. *Codice Penale Universale Austriaco (1803)*, cit., p. 154.

²⁴ Nei protocolli di consiglio da me esaminati dopo l'introduzione del processo (tribunale di provenienza, titolo, data della sentenza, tipo di sentenza, imputato) si ritrova talvolta la dicitura «una volta ascoltata l'esposizione del relatore, esaminati il fascicolo ed il protocollo di consiglio fu conchiuso...»: un'espressione che forse si riferisce all'invio del protocollo di deliberazione, dove potevano leggersi le opinioni dei diversi giudici di prima Istanza ed il loro voto.

zione delle motivazioni che avevano spinto il *Giudizio criminale* a formulare la sentenza sottoposta all'esame della corte d'appello, ma poteva pure facilitare l'inclinazione di quest'ultima a modificare le sentenze pronunciate in prima Istanza.²⁵

Il fascicolo è «il protagonista indiscusso dell'intero iter processuale», il centro di un procedimento non pubblico ma segreto, custodito gelosamente dal giudizio criminale ma pronto ad essere inviato ai tribunali superiori o ad essere ripreso, anche a distanza di anni, per addivenire ad una soluzione definitiva, che per diversi motivi non aveva potuto darsi prima, sull'oggetto della causa.²⁶

Il Codice descrive minuziosamente la composizione dei diversi *protocolli* (interrogatori, testimonianze, confronti, ecc.) e dell'altra documentazione che andrà a formare il fascicolo. La correttezza di queste procedure, e soprattutto dei *protocolli*, è fondamentale poiché tutto ciò che *sopra un'operazione d'ufficio*²⁷ connessa con l'inquisizione viene in esso annotato deve ritenersi come legalmente provato, così come in genere i pubblici documenti e le perizie.²⁸

Per questi motivi la prima forma di controllo esercitata dai tribunali superiori (*in primis* dall'Appello) è l'intervento *in ordine*: per garantire non solo il rispetto delle procedure, ma, implicitamente, delle regole che sottendono alla formulazione del Codice nella ricerca della verità, atte a garantire un 'giusto processo', assolvendo gli innocenti con l'utilizzo di tutti i mezzi messi a disposizione dalla legge, e condannando i colpevoli con una pronta ricerca degli elementi incriminanti. Dall'analisi dei protocolli di consiglio della Corte d'Appello di Venezia emergono però diversi comportamenti che la Corte adotta nell'assoluzione di questo primo suo dovere, con le motivazioni che li sottendono.

I primi controlli che vengono fatti dall'Appello sono legati alla verifica della correttezza di alcune specificità burocratiche come la mancanza di una firma, parole o frasi cancellate, e magari riscritte con una

²⁵ POVOLO, *La selva incantata*, cit., pp. 39-40.

²⁶ L. ROSSETTO, *Un protagonista nascosto: il ruolo del fascicolo nella giustizia criminale asburgica in territorio veneto*, in *Amministrazione della giustizia penale nel Lombardo-Veneto*, Verona, 2008, p. 61. Questo saggio riporta in maniera chiara la complessa composizione ed organizzazione del materiale che compone il fascicolo processuale.

²⁷ § 405; cfr. *Codice Penale Universale Austriaco (1803)*, cit., p. 139.

²⁸ §§ 405, 406, 407; cfr. *Codice Penale Universale Austriaco (1803)*, cit., pp. 139-140.

diversa calligrafia, incongruenze nella stesura dei diversi atti. Questi controlli sono volti soprattutto ad allontanare il rischio di manomissione degli atti. Nessun passaggio deve essere saltato ed ogni impiegato deve assolvere correttamente ai compiti ad esso affidati e soprattutto rispettare il proprio ruolo. Questo tipo di mancanze nella stesura degli atti processuali vengono riscontrate frequentemente ma spesso non sono tali da influire sulla regolarità della sentenza emessa; nonostante ciò la Corte d'Appello non manca di rimarcare ai tribunali di prima Istanza od alle preture gli errori commessi. I rimarchi possono riguardare il singolo impiegato come la struttura intera di cui fa parte e possono essere di tono più o meno ufficiale e perentorio, sollecitando spiegazioni, giustificazioni, e scuse,²⁹ per cui talvolta è richiesto un invio delle medesime alla Corte (nonostante l'Appello abbia già deciso *in merito* alla sentenza ed abbia già rispedito il fascicolo alla prima istanza per la sua esecuzione).

Ne abbiamo un esempio nel processo per uccisione, inviato dal Tribunale di Udine, a carico di Pietro Ferruglio detto Broli.³⁰ Il processo di prima Istanza viene chiuso con sentenza di sospensione per difetto di prove legali, ma la copia della medesima inviata al tribunale superiore riporta invece una sentenza di *colpabilità* senza, tra l'altro, indicazioni sulla misura della condanna. Il relatore Francesco Gallardi propone semplicemente di richiedere una copia corretta al Tribunale di Udine e «di avvertire il tribunale stesso ad usare in avvenire la debita attenzione e diligenza, onde non abbiano a verificarsi di nuovo simili irregolarità». Ma nel consesso si apre un dibattito per l'invio di una ammonizione specifica nei confronti dello *speditore* Da Mosto. Il relatore, con la sua proposta, delegava il controllo sugli impiegati del Tribunale di Udine al presidente dello stesso, come era suo dovere, non volendo quindi interferire nei compiti ad esso affidati dalla legge. Il Giudizio Criminale è infatti il primo organo di controllo sulla correttezza degli atti processuali: esso veglia sul lavoro delle magistrature politiche e su tutte le figure impegnate nella ricognizione di potenziali indizi e prove inerenti un delitto, obbligate alla trasmissione di questi atti dai quali il giudizio criminale «è in dovere di emendare i difet-

²⁹ Cfr. *infra*, il protocollo esaminato in *Un titolo diverso*.

³⁰ ASVe: Tribunale di Appello Generale in Venezia, *Protocolli di Consiglio*, Febbraio 1848, Sessione del 2 feb. 1848, Aula 4, n. 2460.

ti, che vi si trovassero».³¹ Ma sulla sua posizione prevale invece l'ingerenza, proposta dai suoi colleghi, nell'operato del tribunale inferiore, i quali si esprimono per la ricerca di una responsabilità specifica. La stessa situazione si ripresenta nel secondo punto *in ordine* discusso dai giudici per questo caso: la vittima era stata interrogata con un ritardo tale da non poter raccogliere la sua deposizione poiché, sfinita dal dolore, non era più lucida di mente. La denuncia del grave ferimento, raccolta dalla Pretura di Udine era rimasta inevasa per dieci giorni nonostante il medico sottolineasse nella stessa le gravi condizioni del suo paziente e la testimonianza era stata raccolta, dopo un'ulteriore sollecitazione degli inquirenti per l'imminente pericolo di vita della vittima, solo a poche ore dalla sua morte. Il relatore, anche in questo caso, proponeva una *censura* (un'ammonizione) alla presidenza della pretura, mentre i colleghi sollecitavano più approfondite indagini sull'accaduto, e si riservavano di prendere in seguito dei provvedimenti specifici a riguardo. Quest'ingerenza si spiega probabilmente col fatto che la mancata testimonianza della vittima era stata causa dell'impossibilità di condannare l'imputato.³² Inoltre appaiono nella denuncia alcune cancellazioni ed i giudici sospettano che queste potessero indicare senza ombra di dubbio la gravità dello stato del paziente, e quindi la necessità di raccogliere subito la sua voce, e che la loro cancellazione fosse prova del tentativo di manomissione dell'atto per nascondere un colpevole ritardo. Il fascicolo ritorna in Appello il 9 marzo³³ con le annesse 'giustificazioni' e le responsabilità del ritardo vengono attribuite dalla pretura di Udine all'incuria dell'Aggiunto Dal Pozzo. L'Appello però non rinuncia neppure stavolta ad esercitare nuovamente il suo controllo (e il suo potere) con un nuovo rimarco.

La Corte d'Appello estende il suo controllo anche al modo in cui è stata condotta la ricerca delle prove, intervenendo quindi direttamente sul lavoro del giudice inquirente e giudicando il suo operato. Il ruo-

³¹ § 277; cfr. *Codice Penale Universale Austriaco* (1803), cit., pp. 90-91.

³² Non essendoci una discussione tra i giudici *in merito* alla colpevolezza dell'imputato la mia rimane una pura supposizione, ma proprio l'assenza di questo dibattito e la conferma della sentenza di sospensione emessa dalla Corte d'Appello può essere indice che l'imputato fosse un *reo negativo* e che, in mancanza quindi della sua confessione e della testimonianza della vittima, non vi fossero le prove necessarie per raggiungere la condanna secondo il prescritto dalla Sovrana Patente del 6 luglio 1833.

³³ ASve: *Tribunale di Appello Generale in Venezia, Protocolli di Consiglio, Marzo 1848*, Sessione del 9 mar. 1848, Aula 1, n. 3158-3159-4244.

lo del giudice relatore, cioè di colui che prende in carico il processo seguendolo sia nella fase istruttoria che nella inquisitoria, è centrale soprattutto nella prima Istanza. È lui che analizza gli indizi, ipotizza un movente, indirizza la ricerca di ulteriori indizi e testimonianze, e nel compiere quest'opera di selezione emerge inevitabilmente il suo istinto, il suo intimo convincimento. A porre un limite a ciò interviene però il sapiente strumento del controllo gerarchico, capace quindi di intromettersi in una fase del processo che sembrava essere conclusa. In alcuni casi l'intervento è limitato ad 'osservazioni' formulate, se così si può dire, a scopo 'didattico' (poiché non vanno ad influire sulla sentenza già pronunciata), atte ad evitare che tali errori o mancanze non si verificino più; in altri casi gli interventi dell'organo superiore incideranno in maniera sostanziale nell'operato della prima Istanza: la sentenza in questo caso non verrà emessa ed il fascicolo sarà rimandato alla prima Istanza per assolvere alle richieste della Corte. Alla luce di queste poi il tribunale dovrà decidere se persistere nella prima sentenza o pronunciarsi diversamente rimandando poi il fascicolo in Appello dove questi finalmente emetterà il proprio giudizio.

Esemplificativa è la richiesta di un'ulteriore investigazione che ritroviamo nel processo per libidine contro natura, inviato dal Tribunale di Venezia nel settembre del 1848,³⁴ a carico di Rodolfo Volpato, un militare,³⁵ accusato di aver avuto rapporti omosessuali con i militi della sua compagnia. Accusato da un 'correo' (un altro militare indagato per il medesimo fatto che confessando l'accaduto lo accusa direttamente) è condannato alla pena di sette mesi di carcere.

«Il relatore, data lettura del referato, osservava in ordine che la investigazione poteva per avventura più diligentemente esaurirsi col l'assunzione e verificaione di alcune circostanze che furono omesse». L'opinione del giudice Giuseppe Carella era condivisa anche dal resto del *consesso*, ma le mancanze riscontrate portavano a conclusioni diverse: il relatore infatti riteneva che non influissero sulla sentenza, e

³⁴ ASve: *Tribunale di Appello Generale in Venezia, Protocolli di Consiglio, Settembre 1848*, Sessione del 26 set. 1848, Aula 1, n. 7572; ASve: *Tribunale di Appello Generale in Venezia, Protocolli di Consiglio, Novembre 1848*, Sessione del 22 nov. 1848, Aula di Commissione, n. 8023.

³⁵ Per effetto di un decreto emesso dal governo rivoluzionario il 30 aprile 1848 (n. 140-4828) venivano rimandate ai tribunali ordinari le cause contro militari per delitti non militari; cfr. *Bollettino ufficiale degli atti legislativi del Governo Provvisorio della Repubblica Veneta dal 22 marzo al 4 luglio 1848*, Venezia, 1848, p. 82.

proponeva la conferma della condanna inflitta in prima Istanza. Il consigliere Saccenti riteneva che in mancanza di prove sufficienti si dovesse sospendere il processo per difetto di prove legali. La maggioranza invece ritenne che queste mancanze potessero essere colmate con indagini più approfondite. Il fatto che emergessero queste diverse posizioni, all'interno del *consesso giudicante*, su come procedere dimostra che era discrezionalità dei giudici decidere sul da farsi: tutti e tre i giudizi espressi sembravano avere fondamento legale. È la collegialità della decisione che in questo caso fa sì che la legge venga applicata, o meglio che siano valutate con la maggiore attenzione possibile tutte le situazioni a carico o discolpa dell'inquisito.

In particolare qui era richiesta la verifica di una testimonianza *de relato*, ovvero per 'sentito dire' che indicava il Volpato come omosessuale:

Le dichiarazioni che avrebbe fatto il Volpato ai militi della sua compagnia, e che comproverebbero per di lui stessa confessione la sua turpe abitudine, non sono altrimenti attestate da testimonj, questa circostanza è bensì accennata nel rapporto p. 4 ma non venne nella investigazione depurata, e il testimone Domenico Andreotti non deporrebbe per scienza propria (p. 35) ma per detto di [termine illeggibile] Luigi Beltrame, che non fu esaminato, come non venne esaminato Pietro Poletti.

L'obiettivo specifico era di escludere certe informazioni probatorie in vista di una maggiore accuratezza dell'accertamento dei fatti; la testimonianza *de relato* può però entro certi limiti essere presa in considerazione se riferita ad indizi ritenuti rilevanti e cioè eventi del passato che possono difficilmente essere *provati* tramite altre esperienze del presente (ad esempio una testimonianza idonea). In quest'inchiesta emergevano poi altri elementi poco chiari come il fatto che l'imputato fosse ammalato di sifilide, mentre sul corpo del suo accusatore non ve ne fosse traccia; oppure che dagli atti emerge un altro episodio di *libidine contro natura* sempre a carico del Volpato e sul quale non sono state fatte indagini. Il quadro complessivo della vicenda mostra insomma diverse trascuratezze che non potevano essere ignorate dall'Appello.

IL GRANDE POTERE

Il paragrafo 441³⁶ del Codice penale conferisce la facoltà all'Appello di mitigare tutte le sentenze emesse dal Giudizio Criminale, ovvero dal Tribunale di prima Istanza, che per i paragrafi 433, 434 e 435³⁷ devono passare, secondo legge, alla revisione superiore.

³⁶ Con i paragrafi 440 e 441 il Codice regola la facoltà della Corte d'Appello di mutare, inasprendo o mitigando, la sentenza della prima Istanza. I due paragrafi vanno riportati in successione per capirne il senso:

(§ 440) «Quando gli atti vengono trasmessi al tribunal superiore pei delitti compresi nei §§ 433 e 434, ha esso la facoltà di cambiare la sentenza proferita dal giudizio criminale in un'altra più rigorosa in conformità della legge».

(§ 441) «È inoltre accordata al tribunal superiore la facoltà di mitigare la sentenza, non solo quando gli sono mandati gli atti pel caso ora indicato, ma anche quando gli vengono trasmessi per uno di motivi contemplati nel § 435. Nondimeno ne' casi, in cui a termini della legge si sarebbe dovuto misurare la pena tra i dieci, ed i vent'anni, non può questa per le circostanze mitiganti essere resa più mite riguardo alla specie, ma solo riguardo alla durata, né ridursi a tempo minore di cinque anni; ed alla stessa maniera ove dalla legge è determinata la pena tra cinque, e dieci anni, non può essere ridotta a tempo minore di due anni.

La pena di morte, o del carcere perpetuo stabilita dalla legge non può dal superior giudizio criminale essere cangiata in una pena men dura. Cfr. *Codice Penale Universale Austriaco* (1803), cit., pp. 155-156.

³⁷ A determinare se l'iter processuale si fermava in prima Istanza con una sentenza detta *definitiva* o proseguiva il verso le Istanze superiori era la gravità del reato o talune caratteristiche della sentenza di prima Istanza. Sono tre i paragrafi che illustrano i casi, con *sentenza* definita *consultiva*, per i quali è obbligatoria la trasmissione alla Corte d'Appello: il primo, § 433 elenca i delitti considerati dal Codice tra i più gravi: «Se il soggetto dell'inquisizione è stato uno de' seguenti delitti: cioè alto tradimento, sollevazione e ribellione, pubblica violenza, abuso della podestà d'ufficio, falsificazione di monete, perturbazione della religione, omicidio, uccisione, duello, appiccato incendio, rapina od ajuto prestato a delinquenti, quella qualunque sentenza che fu proferita deve sempre prima della pubblicazione esser portata alla cognizione del superior giudizio criminale, sia che si tratti d'un delitto consumato od anche solamente attentato». Questo paragrafo esplicita apertamente la dimensione gerarchica del processo austriaco e le parole usate da Sebastian Jenull nel suo *Commentario sul Codice e sulla Processura criminale della monarchia austriaca*, coevo al Codice penale, ce ne danno conferma: «Siccome i tribunali sono composti di uomini, e siccome non ostante la più scrupolosa attenzione si possono fra questi trovare alcuni di quelli che abusino del proprio potere sia per mancanza de' necessari lumi, sia per mancanza di cuore, perciò dallo scopo della loro istituzione, il quale consiste nell'amministrare la giustizia, colla maggior possibile sicurezza, risulta la necessità di accordare una dilazione per l'esecuzione delle loro sentenze» (S. JENULL, *Commentario sul Codice e sulla Processura criminale della monarchia austriaca*, IV, Milano, 1816, p. 258).

Questo passaggio vale non solo per i processi per i quali è stata emessa una prima sentenza, ma anche per i cosiddetti *conchiusi di desistenza* (e cioè le decisioni di sospendere

Il potere di mitigazione concesso o meglio affidato dal Codice al Tribunale Superiore è decisamente molto ampio e notevolmente usato e l'analisi anche di un solo anno di lavoro di questa Corte ce ne fornisce ampia conferma. Di poco più di duecento sentenze esaminate dall'Appello nel 1848, la metà vengono confermate, solo una minima parte sono sospese per difetto di prove legali, specialmente nei reati di furto e rapina, le restanti pene vengono mitigate, restando comunque sempre entro i limiti dettati dalla legge.

Anche la prima Istanza, che nella determinazione della pena non può uscire dai limiti edittali fissati dal Codice, la stabilisce sulla base di elementi detti *circostanze*, che il Codice classifica come *aggravanti in generale, specialmente aggravanti e mitiganti*. Come sottolinea Sergio Vinciguerra «il peso di tali circostanze resta nella discrezionalità del giudice, il quale per questa via ottiene in restituzione un po' del libero convincimento a cui il regime delle prove legali impedisce di dispiegarsi, come pure resta nella sua discrezionalità la valutazione del concorso di aggravanti e mitiganti».³⁸

Per i giudici della Corte d'Appello il margine d'azione, indicato dal già citato § 441, è notevolmente più ampio, come potremo osservare anche nei protocolli successivamente presi in esame. Alla luce di ciò si

il processo nella sua fase preliminare) per gli stessi delitti che erano contemplati nel paragrafo 433.

Inoltre l'automatismo è previsto anche per il reato di truffa (§ 434) soprattutto se riguarda la sfera del pubblico o eccede una somma elevata (mille fiorini).

Oltre che per i reati considerati ai sensi del Codice più gravi, secondo il § 435 si sottomettono al giudizio d'Appello, per la qualità della prova e per il rigore della pena, i anche seguenti casi:

a) *quando la condanna è appoggiata al legale convincimento di un reo negativo* (ovvero un imputato che non aveva confessato e nei confronti del quale la condanna era stata inflitta in base al sistema di prove previsto dal Codice);

b) *quando la pena oltrepassa la durata di cinque anni;*

c) *quando alla pena legale è aggiunto l'inasprimento della berlina, o del bando, o*

d) *l'esacerbazione con colpi di bastone, o di verghe.*

Molteplici sono dunque le possibilità previste dal Codice che implicano il passaggio automatico delle sentenze e del fascicolo processuale attraverso il controllo gerarchico della seconda Istanza. Questo fattore sicuramente contribuisce ad assottigliare il margine di discrezionalità dei giudici, condizionando il loro operato e spingendoli, anche in previsione di questo intervento censorio, a non forzare il sistema di prove per giungere a decisioni che esprimessero il loro libero convincimento (magari sospendendo il processo per difetto di prove legali).

³⁸ S. VINCIGUERRA, *Idee liberali per irrobustire l'assolutismo politico: il Codice Penale Austriaco del 1803*, in *Codice Penale Universale Austriaco (1803)*, cit., p. xxxix

potrebbe dunque affermare che è questo il ruolo principale affidato alla seconda Istanza.

Non esistono sempre precisi schemi di comportamento da parte dei giudici ma emergono sicuramente delle linee guida, delle costanti e attraverso l'analisi di alcuni protocolli è più semplice svelare i meccanismi che stanno dietro a questo grande potere. Una particolare attenzione va rivolta alla funzione del giudice relatore, al suo ruolo di interprete delle posizioni del consesso giudicante di prima Istanza e di tramite con i suoi colleghi. Altro ruolo interessante è quello del giudice facente funzioni di vicario del presidente e dei suoi necessari interventi nelle situazioni di parità di voto,³⁹ che lo vedono quasi sempre appoggiare le decisioni del relatore.

L'analisi di alcuni processi per stupro giunti in Appello può aiutare a capire meglio l'uso di questo strumento. Lo *stupro violento* è uno di quei reati che non dovrebbero arrivare all'esame della Corte d'Appello poiché non compresi nel gruppo dei delitti considerati gravi dal codice penale e quindi destinati obbligatoriamente all'esame del secondo grado.⁴⁰ Nel periodo preso in esame ne ho incontrato infatti solo tre: sono giunti in appello secondo quanto prescritto dal § 435 alle lettere a) e b), che prevede si sottopongano al Superior Giudizio Criminale le sentenze emesse nei confronti di un *reo negativo* (un imputato che non ha confessato) o per pene superiori ai cinque anni.

L'arco di tempo esaminato, un solo anno di lavoro, non è molto ampio ma la comune linea di giudizio in questi tre casi può suggerire l'esistenza di una costante nell'esame di delitti di questa natura.

Esemplificativo è il caso di Marianna Lazzaris⁴¹ discusso il 18 gennaio 1848: la donna era stata violentata da tre uomini, Antonio Cucco di Girolamo, Giovanni Padovan fu Giuseppe e Pietro Filippi detto Pieri, fu Antonio, condannati dal tribunale di Venezia rispettivamente a 8

³⁹ Le aule erano solitamente composte da quattro giudici più uno che assolveva alle funzioni di vicario del Presidente della Corte d'Appello. Questo giudice interveniva nel dibattito esclusivamente quando si verificava una situazione di parità di voti, ovvero quando l'aula si divideva in due posizioni contrapposte. La formula del *concluso*, ossia della decisione finale presa dai giudici sull'argomento in discussione era in questo caso: «concluso per dirempta paria col voto del relatore (o del preopinante)» seguita dal nome del giudice.

⁴⁰ Secondo il dettato dei §§ 433 e 434 cfr. *Codice penale universale austriaco (1803)*, p. 153.

⁴¹ ASVe: *tribunale di Appello Generale in Venezia, Protocolli di Consiglio, Gennaio 1848*, Sessione del 18 gen. 1848, Aula 5, n. 554.

anni di duro carcere il primo e a 7 gli altri due,⁴² nonché al risarcimento dei danni verso la vittima. I giudici concordano sulla responsabilità degli inquisiti e sulla proporzione della pena fra i tre, in quanto il Cucco come mente del progetto criminoso e primo esecutore doveva essere punito più severamente. Si apre però il dibattito sulla durata delle pene: il giudice relatore, Luigi Dall'Oste, propone di mitigarle scontando un anno di carcere a tutti.

Le regole seguite dai giudici d'Appello per decidere la durata della pena da infliggere sono le medesime che per la prima Istanza. Il Codice nella *Sezione prima* (ovvero parte generale) della sua parte dedicata ai *delitti* elenca in maniera dettagliata quali sono le circostanze aggravanti e specialmente propone «con rara eleganza sistematica», per usare le parole di Sergio Vinciguerra, un lungo elenco di circostanze mitiganti, secondo che riguardino la persona del reo ovvero la qualità del fatto.⁴³ Ancor più importanti sono le regole per l'applicazione di queste circostanze ai fini della determinazione della pena da infliggere.

Il giudice bilancia le circostanze, applicando poi quelle che risultano prevalenti: mitiganti e aggravanti se pari si annullano a vicenda, l'equivalenza non è prevista; una deve risultare dominante. Questa ovviamente è la teoria. Il Codice fornisce, ancora una volta, ingredienti precisi: aiuta il giudice, lo guida, fissa regole, pone limiti.

Nel caso in questione il relatore adduce come mitiganti la *trascurata educazione* dei colpevoli e l'essere incensurati.⁴⁴ Solo per il Cucco concorre un'aggravante, ovvero l'essere stato «autore, istigatore, motor principale d'un delitto commesso da più persone» (§ 37, lett. e); quindi la mitigazione per lui sarà minore. La proposta del relatore diverrà poi la sentenza definitiva.

Non avendo letto il fascicolo processuale o i protocolli di consiglio della prima Istanza non possiamo verificare come quel tribunale fosse

⁴² § 111: «La pena di questo delitto è il carcere duro tra cinque, e dieci anni. Se dalla violenza è derivato un grave pregiudizio nella salute, od anche nella vita della persona offesa, la pena dee protrarsi ad una durata tra i dieci, ed i vent'anni». Cfr. *Codice Penale Universale Austriaco* (1803), cit., p. 40.

⁴³ §§ 36-40 cfr. *Codice Penale Universale Austriaco* (1803), cit., pp. 17-19.

⁴⁴ § 39: «Le circostanze mitiganti che riguardano la persona del reo, sono.

a) se il reo non è ancora dell'età di vent'anni, s'è debole di mente, o se la sua educazione è stata molto trascurata;

b) se la sua condotta prima del delitto è stata senza rimprovero». Cfr. *Codice Penale Universale Austriaco* (1803), cit., pp. 18-19.

giunto alla sua sentenza e se nel determinare la durata della pena avesse già considerato anch'esso delle aggravanti o mitiganti, magari le stesse usate dall'Appello. La prima Istanza si era mantenuta nei limiti fissati dalla legge per questo reato, tra i cinque e i dieci anni di duro carcere, scegliendo però una pena abbastanza importante, per sottolineare così forse la gravità del fatto.

L'inasprimento della pena da parte dell'Appello non è concesso per questo tipo di reato, come spiega anche il Castelli nel suo prontuario, sottolineando i limiti imposti dal § 440:

La facoltà qui accordata al Superior giudizio criminale di riformare la sentenza proferita dal tribunale di Prima Istanza deriva dal principio che quanto più è eminente l'Autorità dei Tribunali, con tanta maggiore fiducia si può ad essi concedere un più esteso potere senza timore di pericolo. Cionnonostante anche il più grande potere di un'autorità non deve estendersi tant'oltre, che le funzioni del giudice abbiano a convertirsi in quelle di legislatore. Il Superior Giudizio criminale ha bensì la facoltà di esacerbar la pena, ma questa esacerbazione può aver luogo soltanto se la trasmisione degli atti siegue per l'entità e la gravezza del delitto, non quando succede per i casi previsti dal paragrafo 435.⁴⁵

L'Appello a questo punto può seguire due strade: mitigare o confermare la pena. Il consenso si spacca in due: il relatore ed il giudice Francesco Venturi propendono per la mitigazione, anche se contenuta, assolvendo al consueto ruolo della Corte; il consigliere Giandomenico Beretta, appoggiato dal giudice Domenico Roselli propendono per la piena conferma della sentenza di primo grado, con un preciso scopo: osservava esso Votante, che la specie del delitto di che si tratta, altamente interessando l'ordine sociale, merita severa punizione; e ciò tanto più, che il fatto fu clamoroso, e commesso, non già *ex impetu*, ma sibbene colla maggiore perfidia ed insistenza.

Premeditazione e turbamento dell'ordine sociale, due circostanze aggravanti che sarebbero bastate ad annullare le mitiganti addotte dagli altri giudici e a confermare la condanna.

A questo punto è il giudice vicario, Carlo Penolazzi, ad intervenire e a dirimere la parità, accedendo al voto che suggeriva la pena più mi-

⁴⁵ § 440: «Quando gli atti vengono trasmessi al tribunal superiore pei delitti compresi nei §§ 433 e 434, ha esso la facoltà di cambiare la sentenza proferita dal giudizio criminale in un'altra più rigorosa in conformità della legge». Cfr. *Codice Penale Universale Austriaco* (1803), cit., p. 155.

te, quello del relatore, confermando, come vedremo in seguito, quello che sembra essere un comportamento costante dei giudici che durante le sedute rivestono questo ruolo.

Alla luce di ciò si possono trarre due conclusioni in merito alle scelte di questo *consesso giudicante*: *in primis* che il Codice nel caso del potere di mitigazione o inasprimento delle pene in mano alla Corte d'Appello fornisce non solo regole ma strumenti efficaci attraverso i quali i giudici possono far emergere volendo il loro *libero convincimento*, contenuto comunque dall'obbligatorietà di una decisione collegiale in cui emerge un gioco delle parti più o meno volontario.

In secondo luogo che il reato di stupro nonostante, come è evidente in questo caso, coinvolga e sconvolga la vita di una comunità, nonché della vittima, non viene considerato né dalla legge né dai giudici bastate per una punizione esemplare.

Claudio Povolo nella *Selva incantata* affronta più volte il tema dello stupro, di come viene trattato all'interno delle aule di prima Istanza e fuori, nella società di metà Ottocento.

Osserva che come emerge da molti *referati* e *sessioni* la violenza sessuale non solo era assai diffusa, ma era soprattutto colta alla luce dei valori e delle gerarchie sociali esistenti. Si verificava infatti spesso una derubricazione del fatto incriminato da *delitto a grave trasgressione di polizia*: ciò è indicativo più che dei vincoli imposti dal codice e dal sistema probatorio vigenti, di una specifica dimensione antropologica delle relazioni sessuali che, evidentemente, un'*élite* di giudici, di provenienza borghese e colta, poteva comunque percepire in maniera diversa, se non critica. Una derubricazione di fatto del reato avveniva anche con la pronuncia di una sentenza di sospensione del processo per difetto di prove legali. Il reato di stupro era difficile da provare, anche con la confessione degli imputati. Si poteva infatti verificare che essi ammettessero il *commercio carnale* ma non la *pravità d'intenzione*, affermando cioè che il rapporto era stato consensuale.⁴⁶ Un altro elemento che entrava spesso in gioco era la moralità della vittima: ricordiamo la vicenda di Maria Kuhweiner, musicista girovaga. Il tribunale provinciale di Vicenza condanna a cinque anni di duro carcere per attentato stupro nei suoi confronti Pietro Canevarolo. Il ragionamento

⁴⁶ Cfr. POVOLO, *La selva incantata*, cit., pp. 80-86. Della *prava intenzione* e del § 413 si parlerà in questo saggio nei capitoli *un titolo diverso* e *assoluzione o sospensione*.

giuridico della corte evidenzia però la convinzione di una parte di questi giudici, nonché del giudice relatore Bernardo Marchesini, di una presunta inconsistenza della testimonianza della vittima, donna girovaga e dalla dubbia moralità, pur di fronte all'indubbia predisposizione dell'imputato a commettere il delitto di cui è accusato; ma la maggioranza di essi propende per una sentenza condannatoria. L'aver forzato il sistema di prove per far emergere il convincimento dei giudici si scontra però con l'intervento censorio della Corte d'Appello, che forse proprio in base alle valutazioni di una parte di quei giudici,⁴⁷ *cassa* la sentenza di condanna inflitta dal *consesso* di prima Istanza. Ed è proprio la consapevolezza della non remota possibilità di interventi di questo tipo da parte della Corte d'Appello che spinge probabilmente le prime Istanze a seguire la strada della sospensione dei processi per difetto di prove legali, vista la non obbligatorietà per questo reato di proseguire il suo *iter* sottoponendosi al giudizio dei tribunali superiori. Lo dimostra la marginale presenza di questo delitto tra le cause esaminate dall'Appello.

I valori sociali predominanti costituiscono quindi una sorta di *codice invisibile* alternativo, che più ancora che dalla tipologia dei delitti formalmente descritti trapela dall'interpretazione che i giudici ne danno e dai margini di discrezionalità reale loro concessa dalla struttura gerarchica.⁴⁸ Il confronto dei processi per stupro appena descritti ed un caso d'omicidio che ha come vittima un padre di famiglia rivela uno scenario diverso rispetto ai precedenti e un diverso uso dello strumento mitiganti-aggravanti. Il caso proveniente dal Tribunale di Vicenza, discusso il 22 febbraio del 1848, riguarda l'uccisione di Bortolo Chiericato⁴⁹ ad opera di Pietro Fermo detto Patocco; il Tribunale lo condanna a cinque anni di duro carcere, raccomandando però la riduzione della pena a soli tre anni.

Il delitto di uccisione è considerato meno efferato dell'omicidio poiché «l'azione dalla quale deriva la morte d'una persona non fu veramente intrapresa colla risoluzione d'ammazzarla, ma però con altra

⁴⁷ Ai giudici della Corte d'Appello infatti venivano probabilmente trasmessi anche i protocolli di consiglio (o alcuni estratti) delle prime Istanze, che racchiudevano i dibattiti tra i giudici.

⁴⁸ POVOLO, *La selva incantata*, cit., p. 80.

⁴⁹ ASVE: *Tribunale di Appello Generale in Venezia, Protocolli di Consiglio, Febbraio 1848*, Sessione del 22 feb. 1848, Aula 4, n. 3576.

nemica intenzione».⁵⁰ La pena per questo reato va dai cinque ai dieci anni, o dai dieci ai venti se c'è una particolare relazione tra vittima e carnefice, come un legame di parentela, affettivo o d'amicizia.

La prima Istanza ha scelto per questo colpevole la pena minore, non potendo valicare i limiti imposti dalla legge e raccomandando una mitigazione ha implicitamente espresso il suo parere sull'accidentalità del fatto, sulla natura del crimine e del criminale.

Il giudice relatore dell'Appello, Ignazio Neumann Rizzi, sembra voler accogliere questa richiesta, usufruendo dei mezzi a disposizione di questa Istanza per esaudirla. Osserva infatti a favore dell'inquisito che:

vi fu nel fatto una tal quale provocazione; che non consta legalmente che il colpo micidiale venisse da lui diretto alla testa dell'interfetto; che l'innocente famiglia di lui (dell'imputato) meritava indulgente riflesso.

Ma le motivazioni addotte dal giudice in realtà non corrispondono a nessuna delle mitiganti elencate dal Codice. Come osserva giustamente il preopinante Carlo Antonio Gaill sono semplicemente le circostanze grazie alle quali non si è optato per un titolo diverso, ad es. l'omicidio, poiché dimostrano la mancanza di una *pravità d'intenzione*, ovvero della volontà d'uccidere, e per cui si è potuto offrire il minimo della pena prevista dal Codice.⁵¹

Emerge poi un altro significativo elemento dalle sue parole:

la frequenza di consimili delitti reclamava, per la saluterità del pubblico esempio, che si tenesse più forte mano nella punizione.

Alla sua proposta aderiscono gli altri due giudici, Luigi Dall'Oste e Domenico Roselli, lasciando la voce del relatore isolata. L'Appello si contrappone così alla prima Istanza ed al giudizio da essa espresso, attraverso la sua richiesta di mitigazione, sulla natura di questo crimine.

Dalle parole del giudice Gaill emerge quella che è una caratteristica peculiare del Codice penale austriaco: educare attraverso una punizione esemplare. Esso resta sordo agli approfondimenti compiuti

⁵⁰ § 123; cfr. *Codice Penale Universale Austriaco* (1803), cit., p. 43.

⁵¹ Gaill preopinava di escludere qualsiasi mitigazione poiché «era rimasto soccombente pel delitto un individuo, capo anch'esso di famiglia; testimonj, e perizia riprovavano la pretesa casualità del colpo mortale; e che soltanto dietro il dovuto calcolo delle circostanze, le quali concorrevano ad attenuare la reità di esso inquisito, non oltrepassavasi nella pena (la quale non avrebbesi potuto altrimenti non pronunciare più grave) l'infimo limite della sanzione nel caso applicabile, quello d'anni cinque».

alla fine del Settecento, nell'ultimo e più maturo periodo dell'illuminismo giuridico-penale, i quali pervennero ad escludere che la funzione di prevenzione generale della pena oltrepassasse nella fase di applicazione da parte del giudice o di esecuzione ed a circoscriverla nella fase della sua previsione legislativa: questi approfondimenti segnano il passaggio dall'idea della prevenzione esercitata mediante l'esempio (che rimane radicata nel Codice austriaco) all'idea della prevenzione mediante la minaccia.⁵²

Sicuramente la seconda Istanza possedeva un osservatorio privilegiato sulla realtà criminale del territorio veneto. Poteva avere una visione globale di quali fossero i crimini più diffusi e di come si adoperassero i diversi tribunali nel perseguire i criminali attraverso i numerosi strumenti di controllo sui Giudizi Criminali (i Tribunali di prima Istanza) che il Codice metteva a disposizione. Il tono perentorio dei paragrafi dedicati al rapporto tra i diversi gradi di giudizio rendono pienamente l'idea di quale ferreo controllo imponesse la legislazione austriaca:

§ 550 Affinchè dal tribunal superiore possa esercitarsi una continua vigilanza sopra i giudizj criminali a lui sottoposti, ciascuno di essi trasmette di tre in tre mesi al capitanato del circolo, per l'ulterior comunicazione ad esso superior tribunale, una tabella di tutte le occorse inquisizioni, e si pone in istato di poter ad ogni occorrenza dimostrare d'aver a tal effetto spedita la tabella tre giorni dopo la scadenza de' tre mesi. [...] Gl'imputati, la cui inquisizione non è ultimata con sentenza, si trascrivono ogni volta nella tabella dei tre mesi successivi.

§ 551 Il giudizio criminale nella realzione, colla quale accompagna la tabella, indica tutte le denunzie pervenute de' delitti, il cui autore non è ancor arrestato, aggiungendo sopra ciascuno, se, e cosa siasi fatto per arrestarlo?

I restanti paragrafi impongono anche l'invio di una relazione annuale che illustri l'accrescimento o la diminuzione dei delitti, le motivazioni di ciò e i mezzi usati per prevenirli. La veridicità di queste affermazioni e di quelle contenute nelle tabelle trimestrali è verificata poi direttamente con una visita annuale ai diversi Giudizi Criminali nonché alle carceri.

Ed è con sentenze come quella proferita contro Pietro Fermo che l'Appello assolveva al compito assegnatogli implicitamente dal Codice

⁵² VINCIGUERRA, *Idee liberali*, cit., p. xxxiv.

penale e dalla struttura altamente gerarchica in cui era inserito quale era il sistema giudiziario austriaco.

PROCESSI SOSPESI:

LE PROVE LEGALI E IL LIBERO CONVINCIMENTO

Nel processo austriaco la sentenza poteva essere di tre tipi: assolutoria, condannatoria e di sospensione per difetto di prove legali, e questo per ogni grado di giudizio.

Il paragrafo 428 recitava:

Se dagli atti d'inquisizione non risulta alcuna prova legale d'essere il delitto stato commesso dall'imputato, ma vi sono però dei fondamenti per ritenere ciò verisimile, la sentenza vien concepita in questi termini: si dichiara sospesa l'inquisizione per difetto di prove legali.⁵³

Sentenze di questo genere non era raro trovarne, soprattutto riguardo ad alcune tipologie di delitto; elemento comune era la presenza di un imputato che negava la sua colpevolezza e che rendeva difficile ai giudici dimostrare il contrario. La decisione di sospendere un processo implica il fatto che ci siano degli elementi a carico dell'imputato, ma che non siano in numero e di qualità tale ad emettere una condanna, anche se si rivelano sufficienti a convincere i giudici della sua colpevolezza. Ma per meglio capire i meccanismi che conducevano alla pronuncia di una simile sentenza dobbiamo fare un passo indietro, partendo dal § 396, che illustra il *fondamento*, la base di una sentenza:

Finita l'inquisizione, affinché il giudice possa passare alla sentenza, deve bilanciare esattamente le prove, che ne risultano. Quello soltanto può ritenersi per vero nella deliberazione della causa, ch'è legalmente provato.⁵⁴

Si apre così il capitolo x della prima parte del Codice penale austriaco, ovvero la sezione dedicata ai paragrafi che regolano quel complesso sistema probatorio al quale i giudici si dovevano attenere nel bilanciare prove e indizi, nell'atto, per usare una terminologia tecnica, di *convincere legalmente* gli imputati. Tre erano le strade attraverso cui poteva essere raggiunta la cosiddetta *prova legale*: la confessione, la testimonianza o il *concorso di circostanze*.

⁵³ Cfr. *Codice Penale Universale Austriaco* (1803), cit., p. 151.

⁵⁴ § 396; cfr. *ivi*, p. 136.

Il Codice penale austriaco era basato sul cosiddetto *sistema di prove legali negative*, che pur incentrato sul valore legale e predeterminato delle prove, aveva comunque come obiettivo primario quello di contenere la discrezionalità del giudice. Un sistema che, nei suoi significati più intrinseci, è stato ben delineato da Luigi Ferrajoli, accostandolo sia al sistema incentrato sul libero convincimento che a quello che si reggeva sulle cosiddette *prove legali positive*:

Le prove legali positive sono infatti quelle in presenza delle quali la legge prescrive al giudice di considerare provata l'ipotesi accusatoria anche se tale 'prova' contrasta con il suo convincimento; le prove legali negative sono invece quelle in assenza delle quali la legge prescrive al giudice di considerare non provata la medesima ipotesi anche se tale 'non prova' contrasta con il suo libero convincimento.

Laddove le prove del primo tipo sono perciò sufficienti a giustificare l'accettazione della verità dell'ipotesi accusatoria, quelle del secondo sono invece solo necessarie al medesimo fine; e mentre la presenza delle prime rende obbligatoria la condanna, la presenza delle seconde semplicemente la consente fermo restando l'obbligo, in loro assenza, dell'assoluzione.

Sul piano giuridico, conseguentemente, le prove legali negative equivalgono a una garanzia contro il convincimento erroneo o arbitrario della colpevolezza, assicurando normativamente la necessità della prova e la presunzione d'innocenza fino a prova contraria.⁵⁵

La confessione era la prova regina del Codice penale: anche se, da sola, non era sufficiente a decretare la colpevolezza dell'imputato,⁵⁶ era comunque tale non solo da agevolare notevolmente la ricostruzione di un paradigma indiziario soddisfacente, ma pure di costituirsi come un risultato processuale in grado, per lo più, di sottrarre l'organo di prima Istanza al controllo automatico esercitato dalla corte d'Appello.

In mancanza di una confessione rimanevano due possibilità, come indicato dal § 408:

⁵⁵ L. FERRAJOLI, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Roma-Bari, 2004, p. 127.

⁵⁶ Il § 400 del codice recitava: «Una confessione che seco porta tali qualità, non perde punto della sua forza se anche non è più possibile d'investigare pienamente il fatto deposto in tutte le sue circostanze; basta che se ne verifichino alcune, col cui mezzo si confermi il commesso delitto e che nulla risulti donde si renda dubbia la verità della confessione. Se però è assolutamente impossibile di ottenere, oltre la confessione, alcuna ulterior traccia del delitto, la sola confessione non ha mai forza di prova legale». Cfr. *Codice Penale Universale Austriaco (1803)*, cit., p. 137.

Se l'imputato nega il delitto, può legalmente essere convinto, o direttamente coi testimonj, o pel concorso delle circostanze.

Quando i giudici quindi si trovavano di fronte ad un *reo negativo*, ovvero ad un imputato che negava l'accusa a lui rivolta, si doveva cercare di provare la sua colpevolezza ricorrendo alla costruzione di un paradigma indiziario basato su prove testimoniali ed indizi di diversa natura.

La testimonianza concorde di due persone, che avessero raggiunto i 18 anni di età al tempo del delitto, e che avessero avuto esperienza diretta delle azioni delittuose dell'imputato, deponendo di loro iniziativa, poteva essere di per sé una prova sufficiente per una sentenza condannatoria. Le caratteristiche che una testimonianza doveva avere sono ampiamente e minuziosamente elencate dal Codice; inoltre è prevista la possibilità di un confronto tra testimoni ed imputato, a garanzia della veridicità delle loro affermazioni.

Ma la prova testimoniale la ritroviamo anche in quella che il Codice identifica come terza possibilità per provare legalmente la colpevolezza di un imputato: il *concorso di circostanze*.

Sino al 1833 la prova indiziaria era prevista dal paragrafo 412 del Codice penale: una previsione minuziosa e dettagliata che, si riteneva, disegnasse però precisi confini al libero convincimento del giudice; fu poi sostituita il 6 luglio 1833 dalla Sovrana Patente, che, pur introducendo alcune novità formali sul piano probatorio, portò con sé le polemiche legate alla precedente legge.

Una breve descrizione della sua architettura aiuterà a comprendere meglio anche i casi successivamente esaminati. Le proposizioni del primo paragrafo, molto simili ai requisiti generali del § 412, sembravano in realtà voler inglobare, ancora una volta, il libero convincimento del giudice entro schemi assai rigidi:

L'inquisito che nega il fatto può essere tenuto per legalmente convinto mediante il concorso degli indizj solamente quando si verificano congiuntamente le tre condizioni seguenti:

Deve essere provato pienamente il fatto colle circostanze che lo costituiscono delitto.

Devono concorrere contro l'incolpato nel numero infra stabilito gli indizj espressi nei paragrafi seguenti.

Dalla combinazione degli indizj, delle circostanze e delle relazioni rilevate mediante l'inquisizione deve risultare un sì stretto e chiaro rapporto fra la persona dell'incolpato ed il delitto, che secondo il corso naturale ed ordina-

rio degli avvenimenti non si possa supporre che altri fuorché l'incolpato lo abbia commesso».⁵⁷

Nei paragrafi immediatamente seguenti la *Sovrana patente* si sforzava di elencare, in maniera più dettagliata rispetto a prima, gli indizi distinti in tre categorie: § 2 «indizj comuni a tutti oppure a molti delitti»; § 3 «indizj speciali nascenti dalla natura particolare di certi delitti» (alto tradimento, sollevazione e ribellione in un primo gruppo; infanticidio, esposizione degli infanti e procurato aborto in un secondo gruppo; delitti che si commettono per avidità di guadagno in un terzo gruppo); infine al § 4, altri indizi inerenti diverse tipologie di testimonianza.⁵⁸ La Sovrana Patente richiedeva che «per formare la prova legale» fosse necessaria almeno la presenza di tre indizi, che dovevano però essere collocati in distinti paragrafi,⁵⁹ un notevole margine di discrezionalità sembrava essere comunque offerto dai successivi paragrafi sei e sette:

§ 6 Tuttavia sotto le condizioni del § 5 bastano anche due degli indizj espressi nei §§ 2. 3. 4 a formare la prova legale, quando indipendentemente dai detti indizj, avuto riguardo alla fama, alle circostanze, alla condotta o all'indole dell'incolpato, emerga chiaramente dall'inquisizione uno stimolo particolare per lui o la sua disposizione a commettere il delitto a lui imputato, ovvero un altro nascente da impulso di somigliante natura, come per esempio:

Se egli per un precedente delitto nascente da impulso di somigliante natura o per una tale grave trasgressione di polizia è già stato precedentemente dall'Autorità sottoposto ad inquisizione, e dalla sentenza su di ciò emanata non fu dichiarato innocente, ovvero ne viene dichiarato colpevole nella presente inquisizione.

Se egli ha praticato in sospetta familiarità con una o più persone a lui note per delinquenti.

Trattandosi di delitti che si commettono per avidità di guadagno, se egli non è in grado di additare un mezzo onesto onde ritragga la sua sussistenza.⁶⁰

⁵⁷ *Codice Penale Universale Austriaco pel Regno Lombardo-Veneto*, Milano, 1849, p. 249.

⁵⁸ Ivi, pp. 249-254.

⁵⁹ Era quanto previsto dal § 5: «Per formare la prova legale mediante il concorso degli indizj si richiedono, quando si verificano anche le altre circostanze stabilite nel paragrafo 1, tre degli indizi determinati nei precedenti paragrafi 2. 3. 4 e distinti in ogni paragrafo con numeri particolari. Se concorrono più indizi collocati in un paragrafo sotto il medesimo numero, non si contano che per uno solo. In generale una sola circostanza di fatto si conta sempre una sola volta, né può, presa in diverse relazioni, formare più indizi» (ivi, p. 254).

⁶⁰ Ivi, pp. 254-255. Anche in presenza di indizi predeterminati dal codice, è evidente che il paragrafo sei, introducendo il tema della *fama* dell'imputato, lasciava teoricamente spazio ad una forte discrezionalità da parte dell'organo giudicante.

Ed infine il paragrafo sette che, non diversamente dal precedente, introduceva un altro, rilevante, elemento di novità, ovvero la falsa testimonianza dell'imputato, che compromettendo la sua posizione, permetteva di diminuire il limite di indizi a suo carico per dichiararlo colpevole:

§ 7 Sotto le condizioni del § 5 bastano due degli indizi espressi nei paragrafi 2. 3. 4 a formare la prova legale anche nel caso che sia legalmente provato il contrario di ciò che dall'incolpato fu addotto per isnervare gli indizj che stanno contro di lui, e quindi la sua giustificazione sia manifestamente falsa.⁶¹

Per la valutazione di questi indizi ci si affida però al convincimento morale del giudice. Il § 8 della Sovrana Patente e il § 414 del Codice a cui rimanda evidenziano questo aspetto, sottolineando anche che lo strumento del legale convincimento per circostanze non doveva essere un'operazione meccanica, di semplice somma dei diversi indizi, ma di attenta valutazione del loro valore e soprattutto delle relazioni tra essi, allo scopo di tutelare l'innocente per evitare di condannare con eccessiva facilità; e proprio a questi paragrafi il Superior giudizio criminale poteva formalmente ricorrere per cassare le sentenze emesse dal Tribunale di prima Istanza:

§ 8 Gli indizi espressi nei paragrafi 2. 3. 4 [cioè quelli indicati dettagliatamente dal codice] e le circostanze indicate nel paragrafo 6 devono essere provati legalmente e non essere snervati o perdere la loro importanza né in virtù della giustificazione dell'incolpato, né in virtù di indizi contrari o di altre circostanze che parlano per la sua innocenza, e che dal giudice devono diligentemente valutarsi giusta la prescrizione del paragrafo 414 della prima parte del Codice penale.⁶²

§ 414 In generale è da tenersi per regola, che nessuna prova dev'essere bilanciata per sé sola, ma ciascuna considerata in complesso con tutte le altre circostanze dell'inquisizione. A misura pertanto, che si renda dubbia o l'imparzialità della testimonianza per le personali relazioni, o la credibilità di qualunque altra prova per le notizie, che in contrario risultano, la prova perde la sua forza; ed una prova per tal modo indebolita non può più considerarsi come legale.⁶³

In ultima analisi vorrei riprendere l'affermazione di Claudio Povolo, il quale sostiene che «in realtà, sia il paragrafo 412 che la successiva So-

⁶¹ Ivi, p. 255.

⁶² Ivi, pp. 255-256.

⁶³ Ivi, p. 146.

vrana patente del 1833 erano tali da poter surrogare un esplicito utilizzo del libero convincimento del giudice. La polemica [...] nascondeva piuttosto un'insofferenza verso il controllo gerarchico assai rigido esercitato dalla corte d'Appello»;⁶⁴ come avremo modo di vedere nei casi presi in esame successivamente, la Corte d'Appello infatti non risparmia di *cassare* i casi in cui la prima Istanza pronuncia sentenze condannatorie sostenute da paradigmi indiziari forzati. Ma non senza trovare opposizione tra i suoi stessi giudici, che si spendono in interessanti ricostruzioni e valutazioni degli elementi probatori in funzione di una conferma della sentenza di prima Istanza o, in rarissimi casi, per un inasprimento di pena.

In questi dibattiti tra i giudici superiori oltre che alla valutazione della corrispondenza delle decisioni della prima Istanza con le regole imposte dal testo legislativo assistiamo anche alla ricostruzione di *verità fattuali* differenti, e di conseguenza ad un tentativo di ricostruzione di una *verità processuale* diversa. Il limite delineato dal codice nella costruzione della prova legale si rivela permeabile, il risultato probatorio dipende essenzialmente dall'atteggiamento del giudice nei confronti degli enunciati che vengono dichiarati provati.⁶⁵ I criteri per valutare la legalità della testimonianza, ad es., sono normati dal Codice, ma il diverso valore dato ad una testimonianza da un giudice rispetto ad un altro è la prova dell'esistenza di un margine di discrezionalità concesso dal Codice, di uno spiraglio. Il libero convincimento del giudice si fa strada tra le maglie della legge ed emerge aprendosi un varco attraverso strade diverse. Alla fine sembra quasi che sia la Corte d'Appello, in quanto istituzione, a costituire il vero limite: la sentenza nei suddetti casi è sempre di sospensione per difetto di prove legali.

Si poteva assistere infatti, anche se non sovente, ad alcune forzature, ad opera della prima Istanza, nella costruzione di un paradigma indiziario atto ad incolpare un *reo negativo*; questo accadeva spesso nei casi di furto o rapina, dove era maggiore la possibilità di trovarsi di fronte imputati meno propensi alla confessione per furbizia o meglio per conoscenza, data dall'esperienza, dei vantaggi che il silenzio poteva offrire.

Poteva accadere, come nel caso che vado ad illustrare, nel tentativo di assicurare alla giustizia un recidivo. Il Tribunale criminale di Ro-

⁶⁴ POVOLO, *La selva incantata*, p. 47, nota.

⁶⁵ Ivi, p. 5.

vigo, il 10 giugno 1848,⁶⁶ rassegna all'Appello gli atti del processo per furto istruito a carico di Antonio Munaro detto Ulisse, un falegname, condannandolo a tre mesi di duro carcere con l'inasprimento di due digiuni al mese e al risarcimento del danno verso il Trombetti.⁶⁷ Relatore è il *giudice sussidiario* Da Mosto, giunto in Appello dopo lo scoppio della rivoluzione per supplire all'assenza di alcuni giudici destinati dal nuovo Governo ad altri incarichi; secondo il nuovo metodo di svolgimento dei dibattiti, che avremo modo di approfondire più avanti, egli esprime il proprio voto in conferma della sentenza di prima Istanza uscendo successivamente dall'aula.

L'imputato non era reo confesso, ed in quanto recidivo, ovvero per la sua cattiva *fama*, era stato condannato con due soli indizi a suo carico, come previsto dalla Sovrana Patente al § 6, lett. a).

La prima Istanza aveva infatti discusso, contemporaneamente a questa, altre due imputazioni per furto a carico del Munaro, che aveva però derubricato a gravi trasgressioni di polizia, decidendo la sospensione del processo per difetto di prove legali; questa era dunque l'unica accusa per la quale il Tribunale di Rovigo riteneva di avere prove sufficienti, ovvero l'arma del delitto, uno scalpello, e parte della refurtiva, rinvenuti in possesso dell'imputato.

In veste di preopinante troviamo il lombardo Giuseppe Pagliari, che dissente dal giudice relatore e si oppone quindi alla tesi della prima Istanza. Egli non riteneva provato il *nesso* tra l'inquisito e il delitto, osservando che la presunta arma del delitto, lo scalpello, era oggetto molto comune anche tra chi non pratica il mestiere di falegname ed era inoltre molto facile rinvenirne di simili dimensioni a quello trovato in possesso dell'imputato: si allontanava così la necessaria condizione che non altri al di fuori dell'incolpato avesse potuto commettere il delitto. Inoltre non si poteva realmente provare che lo scasso fosse avvenuto proprio a mezzo di quello scalpello. Per quanto riguarda la presunta refurtiva poi «osservava che la minima quantità e la comunissima loro qualità [dei generi ritrovati in possesso del Munaro] rendeva quasi impossibile determinare l'identità cogli altri rimasti al derubato», quindi potevano essere oggetti da lui legittimamente pos-

⁶⁶ Asve: Tribunale di Appello Generale in Venezia, *Protocolli di Consiglio*, Giugno 1848, Sessione del 10 giu. 1848, Aula 1, n. 6594.

⁶⁷ Il nome del derubato non viene mai specificato.

seduti. Dalla lettura del protocollo non è chiaro se il secondo indizio indicato dalla prima Istanza, ovvero il ritrovamento di parte della refurtiva, fosse indicato come *indizio comune*, appartenente quindi allo stesso gruppo dell'arma del delitto:⁶⁸ in tal caso i due indizi si sarebbero dovuti considerare come uno solo, come indicato dal § 5 della Sovrana Patente. Non c'è però rimarco in tal senso da parte dei giudici, quindi si può supporre che questo indizio, forse per elementi che non vengono portati a nostra conoscenza, venisse considerato come parte degli *indizj speciali nascenti dalla natura particolare di certi delitti* (§ 3 della Sovrana Patente) indicati, alla lettera c), per i delitti che si commettono per avidità di guadagno. Riporto integralmente il paragrafo a questi dedicato per agevolare alcune riflessioni:

3) Riguardo ai delitti che si commettono per avidità di guadagno sono indizj speciali:

1° Se dopo che fu commesso il delitto l'incolpato ha fatto delle spese manifestamente eccedenti la sua facoltà.

2° Se egli ha alienato o tentato di alienare in segreto o in modo sospetto o di molto sotto il vero valore delle cose somiglianti agli oggetti del delitto e di valore o qualità non corrispondenti alle sue circostanze,

ovvero se le specie di danaro o di moneta rinvenute presso l'incolpato o da lui spese convengono in quantità e qualità con quelle che furono l'oggetto del delitto in modo da poter con verisimiglianza essere tenute per quelle medesime.⁶⁹

Se vi erano delle testimonianze credibili arrestare un recidivo poteva essere anche abbastanza agevole, ma in mancanza di ciò diventava davvero complesso, poiché gli indizi più semplici da acquisire come ad esempio l'arma del delitto, la refurtiva, la presenza sul luogo del furto, facevano parte del medesimo gruppo di indizi comuni, quindi valevano come uno solo. Il ladro allora per essere incolpato doveva solo compiere una mossa falsa, rivendendo la refurtiva o cambiando tenore di

⁶⁸ Il § 2 elencava gli indizi comuni, indicando al punto 1 l'arma del delitto «se l'incolpato intorno al tempo dell'esecuzione del delitto possedeva quel medesimo strumento o mezzo col quale fu commesso; ovvero se egli ha fabbricato, provveduto o tentato di procurarsi degli strumenti o mezzi atti all'esecuzione del delitto, i quali sono superflui alla sua professione od occupazione, e insoliti presso gente della sua condizione; ovvero se tali strumenti o mezzi vengono trovati presso di lui o nella sua abitazione, o in altro luogo di deposito da lui scelto»; ed al punto 7 il possesso della refurtiva «se presso l'incolpato o nella sua abitazione, o in altro luogo di deposito da lui scelto si rinvencono delle cose che il danneggiato possedeva al tempo in cui a suo pregiudizio fu commesso il delitto, ovvero oggetti del delitto medesimo» (ivi, pp. 250-251).

⁶⁹ Ivi, pp. 252-253.

vita in meglio in maniera inaspettata ed ingiustificata. Il suaccennato paragrafo sicuramente rifletteva quello che poteva essere un comportamento tipico per un delitto di tale natura, ovvero il desiderio, o la necessità, di ricavarne un immediato beneficio; ma per un criminale più accorto erano errori che venivano accuratamente evitati. Il tenore di tali indicazioni nella ricerca degli indizi rifletteva però soprattutto la tendenza all'acquisizione di elementi probatori che potessero scongiurare la condanna di un innocente, assolvendo a quel compito di intrinseca difesa proprio del dettato stesso del Codice penale.

Il preopinante Pagliari propone così la sospensione del processo per difetto di prove legali, raccogliendo il consenso di tutti i consiglieri, ad esclusione del giudice Francesco Gallardi, che avrebbe confermato la prima sentenza.

Da lui proviene anche un'ulteriore proposta, ovvero di rimandare gli atti per le gravi trasgressioni politiche, allegati al fascicolo processuale per il furto, alla Pretura Urbana per essere giudicate: in un eccesso di zelo vuole invadere la sfera di competenze della prima Istanza, dando un ordine non legittimo, forse per rimarcare l'inettitudine dimostrata da questo tribunale nell'incastare un colpevole, o forse anche nella speranza che l'imputato venga condannato almeno per le gravi trasgressioni di polizia; ma a lui si unisce solo Domenico Roselli. Il resto del consesso gli impedisce questa manovra, su mozione del consigliere Giuseppe de Scolari, sostenendo che su questi atti aveva già deciso la prima Istanza e che erano stati inviati all'Appello solo «pei riguardi della qualità della prova nel furto» (riferendosi al fatto che fornivano la prova della recidività del soggetto).

Mentre nel precedente caso si riscontrava una forzatura nella costruzione del paradigma indiziario dimostrazione della colpevolezza dell'inquisito, dalla lettura del protocollo di Consiglio del 7 gennaio 1848 riguardante due casi di rapina emerge una diversa valutazione degli indizi e degli elementi probatori dei giudici d'Appello rispetto alla prima Istanza.

I processi hanno entrambi come giudice relatore il lombardo Giandomenico Beretta:⁷⁰ sia quando riveste il ruolo di relatore che quando lo troviamo in veste di *preopinante*, si spende in accurate rielaborazio-

⁷⁰ Nel marzo del 1848 questo giudice verrà posto alla guida del Tribunale civile di Venezia dal nuovo governo rivoluzionario.

ni degli elementi probatori raccolti dalle prime Istanze, in funzione della condanna dell'imputato, quando è intimamente convinto della sua colpevolezza, sia sostenendo le posizioni espresse nella sentenza condannatoria della prima Istanza, sia proponendo una condanna in secondo grado in opposizione ad una sospensione promossa dal primo, sfidando le conseguenze che la condanna di un imputato dimesso dalla prima Istanza poteva comportare, ovvero la trasmissione del processo al riesame della terza Istanza; tutto questo in maniera non troppo velatamente polemica nei confronti del Codice e dei suoi limiti.

Il primo caso,⁷¹ proveniente dal Tribunale di Udine, vede imputato Antonio Lazzari detto Galleriano; vittima della rapina è Crè Sebastiano Battissutti.

Le minacce o la violenza usata ad una persona per impossessarsi di una sua proprietà, o meglio «cosa mobile»,⁷² differenziano la rapina dal semplice furto. Un reato punito molto severamente dal Codice austriaco, fino alla detenzione a vita, a prescindere dal valore degli oggetti rubati,⁷³ poiché chi lo commette non lede solo la proprietà altrui ma soprattutto mette in pericolo l'incolumità della sua vittima, facendo rientrare infatti questo reato tra quelli più gravi, che proseguono obbligatoriamente il loro *iter* verso i tribunali superiori.⁷⁴

I casi di rapina che giungono in Appello sono abbastanza numerosi, spesso con sentenze di sospensione dei Tribunali di prima Istanza o, se condannatorie, con pene molto severe, che vengono per lo più confermate o mitigate dall'Appello.

⁷¹ ASVE: *Tribunale di Appello Generale in Venezia, Protocolli di Consiglio, Gennaio 1848*, Sessione del 7 gen. 1848, Aula 2, n. 40.

⁷² Come dal dettato del § 169, che fornisce la definizione del reato di rapina: «Chi fa violenza ad una persona per impadronirsi d'una cosa mobile sua, od altrui ragione, si fa reo di rapina, sia che la violenza segua con offesa di fatto, o soltanto con minaccia». Cfr. *Codice Penale Universale Austriaco (1803)*, cit., p. 55.

⁷³ Jenull a commento del § 169 offre un'ottima definizione: «La rapina è un delitto misto, per cui si lede in parte il diritto delle cose, in parte la sicurezza personale. Ora è fuor di dubbio che i beni della seconda specie sono più preziosi dei primi. Ma in un delitto che lede diritti di specie differente corrisponde alla natura della cosa di indicare le essenziali determinazioni del medesimo, secondo la lesione del diritto più rilevante e la lesione del diritto di minore importanza considerata come circostanza aggravante». Cfr. S. JENULL, *Commentario sul codice e sulla processura criminale della monarchia austriaca*, II, Milano, 1816, p. 324, nota 2.

Il Castelli sottolinea inoltre: «Avvertasi che il delitto sussiste qualunque sia il valore delle cose di cui il rapitore vuole impadronirsi». Cfr. CASTELLI, *Manuale ragionato*, I, p. 160.

⁷⁴ § 433; cfr. *Codice Penale Universale Austriaco (1803)*, cit., p. 153.

Il processo era già arrivato in appello il 28 ottobre 1847 ed era stato rimandato alla prima Istanza, per motivi che qui non vengono specificati, che comunque persisteva nella prima sentenza, infliggendo al condannato una pena durissima: vent'anni di carcere duro⁷⁵ più l'inasprimento della berlina.⁷⁶

Il relatore propone la conferma di tale sentenza, ma trova nel consenso una forte opposizione, di cui si fa fermo portavoce il preopinante Felice Saccenti proponendo la sospensione per difetto di prove legali. L'imputato per il Tribunale di Udine risultava *legalmente convinto* con due soli indizi, poiché aveva cercato di ingannare gli inquirenti facendo ricadere la colpa su un'altra persona, tal Marco Dalfabro «nell'intendimento di rimuovere da sé il sospetto del commesso delitto e le investigazioni della giustizia».⁷⁷ I due indizi erano individuati in alcune «funicelle» ritrovate sul luogo del delitto, «corrispondenti a consimili funicelle possedute in precedenza dall'imputato»,⁷⁸ e dalla testimonianza di una donna, Maria Elisabetta Martina, aggredita durante la rapina, che aveva fornito una sua descrizione.⁷⁹

⁷⁵ La pena di vent'anni di carcere duro viene inflitta per il reato di rapina in due casi: secondo il § 171, quando il delitto è consumato in concorso d'altri soggetti (non è questo il caso poiché sarebbero stati altrimenti citati nel protocollo) o vi è l'effettivo furto dell'altrui proprietà. Oppure, secondo il § 172, senza la sottrazione di alcun oggetto alla vittima ma col trasformarsi della minaccia in violenza verso la sua persona. Cfr. *Codice Penale Universale Austriaco* (1803), cit., p. 56.

⁷⁶ § 19; cfr. *Codice Penale Universale Austriaco* (1803), cit., pp. 18-19.

⁷⁷ L'imputato aveva cercato d'ingannare i giudici, allontanando i sospetti da lui e quindi, secondo il dettato del § 7 della Sovrana Patente poteva essere provata la sua colpevolezza con soli due indizi, che sono poi tratti, secondo il prescritto dal § 5, da gruppi differenti.

⁷⁸ § 2, punto 1° definisce il possesso dell'arma del delitto. Giuseppe Antonio Castelli nel volume 5 del suo *Manuale ragionato del Codice penale e delle gravi trasgressioni di polizia* (Supplemento ordinato dal dottor Luigi Manini all'opera del giureconsulto Giuseppe Antonio Castelli) produce appunto un supplemento alla sua opera del 1833, (che viene interamente riedita) che raccoglie tutte le disposizioni che si riferiscono al Codice stesso, non riportate nella precedente opera, in particolare quelle emanate dal 1833 alla fine del 1838. Inoltre vengono menzionate le leggi vigenti nei diversi rami finanziari e quelle della nuova legge penale sulle contravvenzioni di Finanza.

La Sovrana Patente del 3 luglio 1833 è tra queste. Non viene particolarmente commentata ma è interessante notare che in molte note si viene rimandati alla lettura di quelle corrispondenti ad alcuni paragrafi dell'abolito § 412, a dimostrazione della continuità esistente e delle corrispondenze tra alcuni punti. Come nota del § 2, al punto 1° c'è un rimando al § 412 4a: «Gli istrumenti deggiono poi essere atti a commettere il delitto, altrimenti darebbero luogo soltanto ad un indizio generale e non speciale contro l'incolpato».

⁷⁹ «La ricognizione fatta della di lui persona fattane dall'aggressa Maria Elisabetta Martina» è indicata come indizio incriminante nel § 4, punto 2° della Sovrana Patente, ovvero

Saccenti affermava che «sebbene concorrano materialmente indizi tassativi di colpeabilità a carico dell'inquisito Lazzari nel fatto processato [...] pure per sentimento di esso votante non concorrevano quel nesso valevole a corroborare gli speciali indizii suaccennati per guisa da escludere ogni dubbio che non altri che l'imputato possa avere commesso l'enorme delitto processato». Nessuna refurtiva fu trovata su di lui, nessuna traccia del delitto sulla sua persona, non era mai stato nella casa rapinata e non risulta la conoscesse, e il fatto che il giorno prima si fosse fermato «pressoché fuggevolmente» davanti all'abitazione rivolgendovi uno sguardo non è abbastanza per supporre che avesse intenzione di commettere in seguito il delitto. «In tanta dubbiezza di circostanze adunque esso votante non sentirsi tranquillo di pronunciare una condannatoria sentenza, vieppiù che trattasi di delitto importante una terribile sanzione penale».

Ad appoggiare la tesi del preopinante si unisce un altro giudice: il nobile Foscolo Daulo Augusto sottolineando che l'indizio delle funicelle è debole, non ha «un'efficacia provante».

L'impianto accusatorio messo in piedi dalla prima Istanza, che sembrava corrispondere ai criteri voluti dalla legge, si rivela claudicante al controllo dell'Appello: partendo dal presupposto che non abbiano voluto condannare a venti anni di carcere un uomo a cuor leggero, possiamo dedurre che il consesso giudicante fosse convinto della sua colpevolezza. Il fatto che il processo fosse già stato rimandato indietro dal tribunale Superiore per una revisione avvalorò la tesi che già allora questi giudici ne avessero notato le mancanze; ma la prima Istanza aveva persistito nella sua decisione, convinta della solidità del paradigma indiziario costruito, vista la dura condanna proferita.

I giudici superiori dubitano invece della validità dei dati probatori: le regole dettate dal Codice sono ritenute essenziali nella ricostruzione della verità processuale, ma è interessante qui vedere come i giudici delle due Istanze valutino in maniera diversa gli stessi dati. Sembra che tutto si regga su un unico indizio, le funicelle, che perde di rilevanza probatoria in quanto la prova atta a sostenerne la validità, ovvero la testimonianza di due donne, è debole, poiché considerata

la testimonianza di una persona maggiore di quattordici anni che «si riferisce immediatamente all'esecuzione del delitto per opera dell'imputato». Cfr. *Codice Penale Universale Austriaco pel Regno Lombardo-Veneto*, cit., p. 253.

poco attendibile. Tre donne attestano il possesso delle funicelle da parte dell'imputato prima del delitto, «due delle quali potrebbero anche colla propria deposizione afferire la prova dell'indizio tassativo», ma esse affermano di aver visto le funicelle all'interno di una rete, fatta anch'essa di funi, assieme ad altri oggetti. Inoltre il giudice Foscolo sminuisce l'attendibilità della loro testimonianza poiché

a tale rilevazione furono indotte da un'indifferente puerile curiosità senza porvi alcuna particolare attenzione e senza che ve le spingesse alcun interesse, donde è affatto inverosimile ch'esse femine abbiano contraddistinto quelle funicelle con tal precisione da potere dopo qualche tempo assicurare che fossero identiche a quelle esistenti in presentazione giudiziale, tanto più che non si ebbe dal primo giudice l'accorgimento di far loro vedere quei presunti corpi del delitto confusi cogli oggetti tra i quali trovavansi allorchè furono per la prima volta dalle testimoni veduti.

La testimonianza delle donne non ha secondo questa Corte i requisiti che, ai sensi del § 403,⁸⁰ la rendano una prova legale valida. E lo stesso giudizio viene emesso dal giudice Foscolo in merito alla testimonianza di Maria Martina, la donna aggredita, ritenendola vaga «per modo da potersi estendere ad altra persona avente i comuni distintivi notati dall'aggressa medesima».

Non è fuori luogo domandarsi quanto abbia pesato il fatto che queste due testimonianze invalidate avessero come protagoniste delle donne. Comunque il dato più rilevante che emerge è la discrezionalità concessa al giudice nella valutazione della testimonianza come prova a carico, o discarico, dell'imputato: il Codice ne delineava le caratteristiche ma, come abbiamo potuto osservare, era il giudice in ultima istanza a decretarne la valenza probatoria. L'Appello assolve anche in questo caso al ruolo di difensore, sottolineando la debolezza di quelle prove che forse, anche ad un lettore esterno come noi, sembrano effettivamente deboli, ed optando per la soluzione più favorevole all'imputato. L'unico risultato ottenuto dalla prima Istanza nel persistere nella sentenza condannatoria è la divisione in due dell'aula: infatti il giudice Francesco Gallardi accede all'opinione del relatore, costringendo il vicario Benedetto Bartolini a dirimere la parità⁸¹ accedendo al

⁸⁰ Cfr. *Codice Penale Universale Austriaco* (1803), cit., pp. 138-139.

⁸¹ Il processo si chiude con la formula *per dirempta paria contra votum*, essendoci stata la presenza di una parità di voti, risolta dall'intervento del vicario.

preopinante Foscolo e particolarmente alle sue considerazioni sulla prova delle funicelle, chiudendo quindi il processo con la sospensione.

Un altro scontro tra il giudice Beretta, sempre in veste di relatore, ed il giudice Saccenti caratterizza il secondo processo per rapina discusso in quest'aula. Il giudice relatore della seconda Istanza aveva sicuramente un ruolo diverso rispetto a quello della prima, ma non minore: la difficoltà di leggere l'intero fascicolo processuale, di selezionare le *pezze* più rilevanti per portarle all'attenzione degli altri giudici,⁸² di stendere un riassunto chiaro ed efficace che potesse convincere i colleghi ad accettare il proprio voto. Ma anche questa volta il suo voto non è preso in considerazione dal resto dei giudici.

Il caso proviene da Verona⁸³ e vede imputati Luigi Pistoza e G. B. Dalla Bona detto Nai. Come il precedente, anche questo processo è già passato attraverso l'esame della Corte d'Appello,⁸⁴ ma è la prima Istanza stavolta a dichiarare la sospensione per difetto di prove legali.

Beretta propone la conferma della sospensione per il Dalla Bona ma la condanna a 20 anni di duro carcere con l'inasprimento della berlina per il Pistoza; un comportamento inusuale per questa Corte e soprattutto rischioso, poiché condannare un imputato che la prima Istanza aveva *dimesso* (ovvero sospeso il processo o dichiarato innocente) implicava una trasmissione d'ufficio del caso alla revisione della terza Istanza.⁸⁵ Il giudice Beretta sosteneva che al legale convincimento dell'imputato bastavano due soli indizi (forse era un recidivo), individuabili nella presenza sul luogo del misfatto e in un fazzoletto, ritrovatogli addosso, usato per nascondere il viso durante la rapina; le motivazioni legate alla sua audace proposta purtroppo non ci vengono fornite, ma possiamo dedurle dalle parole del giudice Saccenti, che ritroviamo ancora nelle vesti di preopinante.

⁸² § 437: «oltre la sentenza compiutamente stesa, devesi trasmettere al superior giudizio criminale anche il libro giornale dell'inquisizione con tutti gli atti, ed il protocollo della deliberazione». Cfr. *Codice Penale Universale Austriaco* (1803), cit., p. 154.

⁸³ ASve: Tribunale di Appello Generale in Venezia, *Protocolli di Consiglio, Gennaio 1848*, Sessione del 7 gen. 1848, Aula 2, n. 47.

⁸⁴ Il 5 ottobre 1847 (prot. n. 14433), senza sentenza forse, poi rimandato alla prima istanza «per ulteriori pratiche da svolgere», e ora giunto con la sentenza di prima Istanza data 20 ottobre 1847 (n. 4178).

⁸⁵ Secondo il § 443, lett. c: «quando il giudizio criminale giudica per la dimissione dell'imputato, ed il giudizio superiore lo condanna ad una pena». Cfr. *Codice Penale Universale Austriaco* (1803), cit., pp. 156-157.

In mancanza di una confessione, come già detto, erano due le strade da seguire, indicate dal § 408: «Se l'imputato nega il delitto, può legalmente essere convinto, o direttamente coi testimonj, o pel concorso delle circostanze». In questo caso abbiamo le testimonianze di due vittime, che secondo il dettato del § 404, lettera a⁸⁶ sarebbero bastate al legale convincimento dell'inquisito; ma non possono essere usate poiché non corrispondono ad uno dei criteri di base ossia non avere sostanziali elementi discordi.⁸⁷ Bernardo Dal Pesce, una delle vittime, riconosce il Pistoza tra gli aggressori e ne indica quindi la presenza sul luogo del delitto, inoltre sostiene che egli si era mascherato il viso con un fazzoletto, che successivamente verrà trovato in suo possesso; ma tale testimonianza è smentita da quella dell'altro «aggresso contemporaneo», Bartolomeo Campedelli, che esclude, sue testuali parole, di aver «ravvisato il Pistoza tra gli aggressori» e non ricorda il particolare del fazzoletto. La deposizione del Dal Pesce quindi non trova riscontro in nessuna parte in quella del Campedelli, che avrebbe dovuto ravvisare le sue stesse cose.

Il relatore pensa allora di ricorrere al legale convincimento per circostanze, seguendo il dettato della Sovrana Patente e usando quindi una sola delle testimonianze, ovvero quella di Bernardo Dal Pesce, che conferisce valenza probatoria ai due indizi suaccennati. Questa è un'evidente forzatura, che neppure la prima Istanza ha osato proporre, e viene naturale chiedersi perché un giudice superiore la propone sapendo che la sua decisione sarà scrupolosamente esaminata dal Tribunale Supremo. Il relatore è evidentemente convinto della colpevolezza dell'imputato e cerca di organizzare gli elementi probatori in modo che rispettino il dettato del codice. La sua operazione dimostra anche come una testimonianza possa essere valutata in maniera di-

⁸⁶ «In generale a costituire la prova legale si esigono le disposizioni di due testimonj. Nondimeno: a) la testimonianza di quello, contro cui fu commesso il delitto, è da ritenersi bastevole a provare la qualità del fatto, allorchè la prova di esso non possa ottenersi in altro modo». Cfr. *Codice Penale Universale Austriaco* (1803), cit., p. 139.

L'appendice al succitato paragrafo aggiunge inoltre che i due testimoni possono essere anche due danneggiati dal delitto, poiché il danneggiato non è qualificato come testimonia sospetto, quando la loro credibilità non sia indebolita da fattori come l'interesse personale (Decreto aulico del 10 dic. 1808). Ivi, p. 220.

⁸⁷ § 403, lett. f: «Deve la deposizione essere concorde colle altre assunte informazioni almeno in modo, che nessuna contraddizione apparisca nelle circostanze sostanziali». Cfr. *Codice Penale Universale Austriaco* (1803), cit., pp. 138-139.

versa, rivelando il possibile margine di discrezionalità concesso al giudice. Purtroppo non è riportata nel protocollo nessuna delle parole proferite dai testimoni, ma a ben guardare le due testimonianze non si contraddicono realmente ma rivelano che una delle due vittime, forse meno spaventata, ha osservato meglio dell'altra i rapinatori, dimostrando maggiore sicurezza e dovizia di particolari nella sua ricostruzione dei fatti.

Ma questa testimonianza rimaneva comunque l'anello debole dell'impianto accusatorio, contraddetta da quella del Campedelli; il contrasto fra i due sarà stato sicuramente elemento di riflessione per tutti i giudici. Perché le due vittime non vedono le stesse cose? È il Dal Pesce ad inventare particolari per incastrare il Pistoza, magari per rancore personale, o è il Campedelli un testimone reticente che intimidito omette. L'essere convinti dell'una o dell'altra versione poteva portare i giudici verso soluzioni diverse.

Avallare la proposta del relatore Beretta voleva dire affermare che il libero convincimento del giudice poteva emergere e guidare la costruzione di un paradigma indiziario ad esso funzionale. L'aula invece si schiera, questa volta unanime, per la conferma della sospensione,⁸⁸ accedendo al voto del consigliere Saccenti. Il preopinante chiude la sua esposizione affermando che «tale esitazione in valutare i menzionati indizi diventa vieppiù giustificata a riflesso che non concorre neppure quel nesso di circostanze concomitanti o precedenti o succedanee che non altri, dall'imputato in fuori, sia stato autore del delitto processato».⁸⁹

⁸⁸ Processo concluso ad unanimità in parte ed in parte ad *majora contra relatores*.

⁸⁹ Riprende l'importante punto III, § 1 della Sovrana Patente, che descrive come non debbano sussistere dubbi sulla colpevolezza dell'imputato convinto mediante il concorso degli indizi. Il Castelli per un commento rimanda alla nota del punto II § 412: «Si ottiene adunque la convinzione per mezzo del concorso delle circostanze quando dalla combinazione delle relazioni rischiarate mediante l'inquisizione scaturisca un sì stretto e chiaro rapporto fra la persona incolpata e il delitto commesso, che, secondo almeno il corso naturale e consueto delle umane azioni, riesca impossibile il credere che un altro fuorché l'incolpato medesimo possa essersi trovato in un'occasione vicina, in una tale situazione o posizione, ed in questa precisa determinazione. Che se le circostanze verificate concordano fra loro in guisa che per certa conseguenza nelle medesime si debba ritenere l'incolpato come autore del delitto, né sia necessario ammettere avvenimenti non naturali o straordinarij, allora si conseguirà con questo mezzo la certezza legale nel modo stesso che la si otterrebbe per mezzo della confessione o dei testimonj. È però da ritenersi che ove l'im-

Sono infine le parole del consigliere Foscolo a sottolineare un'altra forzatura commessa dal giudice Beretta nel considerare alcuni elementi come indizi:

il fazzoletto non poteva considerarsi quale oggetto o strumento impiegato per commettere il delitto in senso di legge, ma essere piuttosto da considerarsi quale connotato valevole a rafforzare l'indizio della ricognizione personale fattane dall'aggresso Dal Pesce, per modo che detta circostanza, non atta a costituire da se un indizio probante, confondesi invece coll'altro indizio della presenza sul luogo inserita dalla suaccennata ricognizione personale.

Il fazzoletto era l'unico indizio tangibile, ed era stato probabilmente «catalogato» dal giudice relatore come fosse «strumento o mezzo col quale fu commesso il delitto»: nell'elenco degli *indizj comuni* fornito dalla Sovrana Patente al § 2 poteva così rientrare al punto 1°, differenziandosi da altri elementi indiziari come la presenza sul luogo del delitto (prevista al punto 6°) e la corrispondenza con la descrizione fornita da un testimone (punto 4°); un *escamotage* per tentare di aumentare il numero degli indizi a carico dell'imputato e renderne possibile la condanna.

UN TITOLO DIVERSO

Abbiamo esaminato finora quelle che sono le possibilità indicate dal Codice penale per il riesame ed eventuale modifica delle sentenze di prima Istanza che giungono alla Corte d'Appello. La conferma della prima sentenza è senz'altro la scelta più ricorrente; la mitigazione è un potere ampiamente usato dal tribunale superiore, ed al contrario i casi di inasprimento della pena sono quasi del tutto inesistenti. Le as-

putato colle di lui giustificazioni rendesse sospetta la combinazione delle circostanze che lo aggravano, ella parrebbe allora la prova di forza legale».

Il tenore dei due paragrafi è il medesimo. Al punto III del § 1 della Sovrana Patente l'accento è posto anche sulla combinazione degli indizi oltre che delle circostanze. Il § 1 segna le condizioni fondamentali senza le quali la colpevolezza del reo negativo non può essere provata. Un parallelismo si trova anche tra il punto I di detto paragrafo e il punto I del § 412: «Il primo essenziale requisito per derivare la prova legale dal concorso delle circostanze si è che debba essere provato nel modo conforme al diritto che esista il fatto, e che sia stato accompagnato da determinate circostanze. Difatti niuna certezza può conseguirsi da semplici deduzioni e da conseguenze fondate sopra circostanze delle quali non è possibile formarsi un convincimento». Cfr. *infra*, CASTELLI, *Manuale ragionato*, v.

soluzioni sono rare e nulla è la condanna da parte dell'Appello di imputati assolti o per i quali è stato sospeso il processo in primo grado; al contrario esiste una certa percentuale di sentenze *cassate*, sospendendo il processo per difetto di prove legali.

Un'altra procedura, rientrando nelle competenze della Corte d'Appello, che emerge dall'esame dei protocolli di Consiglio, anche se non viene esplicitamente indicata dal Codice, è la possibilità di cambiare il *titolo* del delitto, ovvero la tipologia di delitto per il quale l'imputato è stato inquisito e successivamente condannato in prima Istanza. Questa procedura era applicabile in particolare ai processi *rassegnati al Tribunale Superiore per la qualità del titolo*, ovvero quelli concernenti i reati più gravi, indicati nei già citati paragrafi 433 e 434, invece per quelli *rassegnati per la qualità della prova*, contemplati dal § 435 alla lettera a, cioè con un imputato *reo negativo*, il cambio titolo poteva avvenire solo se era di segno positivo, ovvero proponeva di accusare l'imputato di un reato meno grave rispetto a quello scelto dalla prima Istanza.

La scelta del titolo avviene in prima Istanza già in fase istruttoria, quando negli elementi raccolti a carico di un sospetto si cerca di ravvisare le caratteristiche di un comportamento illegale, poiché un fatto costituisce reato solo se normato in tal senso da un Codice, e qualunque comportamento può diventare reato se la legge lo indica come tale: un dogma questo (che domina ancora oggi incontrastato anche se sono cambiati i soggetti politici) pienamente funzionale all'assolutismo, caratteristico di quella svolta illuminista verso la codificazione nell'esigenza di una certezza del diritto, abbracciata anche dalla Corte asburgica.⁹⁰

Ma il titolo viene ampiamente discusso dai giudici anche in fase inquisitoria; la scelta di un titolo piuttosto che un altro implicava il mettere in evidenza alcuni particolari lasciandone sullo sfondo altri dai contorni meno definiti che potevano sia mettere a dura prova l'interpretazione da parte del giudice di alcuni comportamenti sociali che creare delle difficoltà nella ricostruzione dei fatti. La discrezionalità del Giudizio Criminale è notevolmente condizionata anche dal controllo gerarchico esercitato dai tribunali superiori: la

⁹⁰ VINCIGUERRA, *Idee liberali*, p. XVIII.

scelta di un titolo piuttosto che un altro poteva significare il passaggio del processo alla Corte d'Appello, inoltre la possibilità di avere a sostegno della propria tesi delle prove più solide quindi difficilmente attaccabili.⁹¹

Tali considerazioni portano a constatare ancora una volta quanto quella che possiamo indicare come *verità fattuale*, filtrata dal ragionamento giuridico, sia profondamente condizionata dalla normativa e dai dispositivi procedurali previsti dal Codice volti a definire una *verità processuale* non univoca, ma influenzabile da elementi di diversa natura.

Il cambio del titolo operato dalla Corte d'Appello, per i casi da me visionati, rimane sempre in realtà proposta isolata di alcuni giudici. Si può osservare la tendenza a proporre un titolo che implichi pene più lievi e che inoltre non comporti la trasmissione del processo al Supremo tribunale, un comportamento simile a quello delle prime Istanze, ma forse dettato anche dalla propensione della Corte d'Appello alla mitigazione delle pene; ma la proposta di un cambio di titolo diventa soprattutto interessante occasione di dibattito sulla natura stessa del crimine.

Le discussioni più intense si sviluppano attorno alla cosiddetta *pravità d'intenzione*, richiesta dal primo paragrafo del Codice penale come requisito essenziale a costituire qualsiasi *delitto*;⁹² un termine particolare, che nasconde diversi significati. È, in parte, quello che noi oggi definiremo movente, in parte la capacità di intendere e di volere necessaria per attribuire ad una persona la responsabilità di un delitto. Ma la *prava intenzione* racchiude in sé anche la definizione del *dolo* intenzionale; inoltre, usando le parole di Sergio Vinciguerra, autore del saggio già citato, «siamo di fronte ad un archetipo in cui coesistono il dolo indiretto, l'accettazione del rischio, la colpa cosciente e

⁹¹ Emblematico in tal senso è il caso descritto nella *Selva incantata*, in *Il giudice Pietro Cassetti e il rapimento di Teresa Mastelli*. Cfr. POVOLO, *La selva incantata*, cit., pp. 59-79.

⁹² § 1: «A costituire un delitto si richiede necessariamente la pravità dell'intenzione. V'è poi pravità d'intenzione non solo allorché o prima o nell'atto stesso d'intraprender od omettere il fatto fu direttamente deliberato e determinato il male che va congiunto al delitto, ma anche allorquando con qualunque altro reo disegno fu intrapresa od ommessa un'azione dalla quale ordinariamente deriva od almeno può facilmente derivare il male ch'è accaduto». Cfr. *Codice Penale*, cit., p. 7. Sui significati della *pravità d'intenzione* nel codice penale austriaco cfr. anche VINCIGUERRA, *Idee liberali*, cit., p. xxvii.

un'idea di sviluppo (normale) della condotta tenuta verso il risultato non voluto che è tipica della preterintenzione».

Un interessante caso di omicidio del gennaio del 1847, uno dei pochi protocolli da me esaminati relativamente a quell'anno e in assoluto l'unico caso di pena capitale,⁹³ ci permette di affrontare due interessanti tematiche, ovvero la valutazione dell'infermità mentale e la considerazione dell'amore adultero, ancora una volta con lo sguardo rivolto all'intreccio tra le regole scritte del Codice penale e a quelle sottintese di un *codice invisibile*.

Imputato per delitto di omicidio è Alessandro Andreon che, reo di aver assassinato la sua amante Elisabetta Bortolussi Chiaudet, moglie e madre di famiglia, viene condannato alla pena capitale mediante forca. Trasmesso all'Appello dal Tribunale di Udine una prima volta il 7 gennaio,⁹⁴ è rimandato allo stesso con due valutazioni *in ordine*: la raccolta di nuove testimonianze, di cui tratterò in maniera più approfondita successivamente, sentendo l'arciprete e il deputato politico di Porcia sulle idee e i sentimenti religiosi dell'imputato; in secondo luogo alcuni importanti rimarchi rispetto alla regolarità nella protocollazione delle *pezze* componenti il fascicolo processuale, relative alla visita fatta dagli inquirenti alla vittima quando era agonizzante ma ancora in vita, alla successiva autopsia e alla perquisizione domiciliare (si può supporre della casa dell'inquisito), in quanto questi fogli mancano della firma del protocollista indicato e, attraverso un confronto con altri documenti, si ravvisa che la calligrafia non appartiene neppure a detto scrittore. L'ordine della Corte è perentorio:

D'ingiungere pertanto al ridetto Tribunale di Udine, di far emendare i difetti sopr'accennati, facendo ritrovare la verità dei protocolli alle Pezze 10-11-15

⁹³ La pena di morte, abolita di fatto dalla precedente codificazione (*Codice generale sopra i delitti e le pene*, emanato da Giuseppe II nel 1787), che la applicava solo in caso di Giudizio Statario, venne reintrodotta nel Codice penale del 1803 di Francesco I per alcuni reati: inizialmente, in seguito alle vicende rivoluzionarie in Francia e agli inevitabili influssi sulle terre austriache, si pensò ad una sua reintroduzione per i reati connessi all'alto tradimento e alla sovversione. Nella versione definitiva del Codice fu però estesa anche alla falsificazione di banconote, all'omicidio, alla rapina e all'appiccato incendio reiterato, o da cui deriva la morte di una persona, o commesso durante dei tumulti. Inoltre rimane come pena per gli imputati processati tramite il cosiddetto Giudizio Statario. Cfr. S. TSCHIGG, *La formazione del codice penale austriaco del 1803*, in *Codice Penale Universale Austriaco (1803)*, cit., pp. LVI-LXIV.

⁹⁴ ASVe: *Tribunale di Appello Generale in Venezia, Protocolli di Consiglio, Gennaio 1847*, Sessione del 7 gen. 1847, Aula di Commissione, n. 18362 e n. 18984.

e 21, coll'assumere in formale esame tutti gl'individui che vi sono intervenuti o che dovevano intervenirvi; ricordando a ciascuno il giuramento rispettivamente prestato o in [termine illeggibile] o in qualità di periti o di assessori; e di richiamare pure la Pretura in Pordenone, a porgere le sue giustificazioni su tali disordini.

Il 9 marzo 1847 il processo ritorna in Appello,⁹⁵ e viene nuovamente riesaminata la correttezza del fascicolo processuale: gli errori trovati al primo esame probabilmente sono stati corretti ma la loro gravità fa propendere il *consesso* per la richiesta a Sua Maestà di un rimprovero ufficiale nei confronti dell'intera pretura di Pordenone, responsabile della preparazione del fascicolo processuale, e non solo dei funzionari colpevoli. Inoltre dalle parole di uno dei giudici apprendiamo che la pretura, nonostante fosse stata sollecitata anche dal Tribunale di Udine, sotto richiesta dell'Appello, ad inviare le sue scuse ufficiali per gli errori commessi non lo aveva fatto.

Il dibattito poi si sposta *nel merito* dell'accusa, rispetto al *titolo*, alla prova della *colpabilità* e alla pena. L'imputato, Alessandro Andreon, aveva avuto una relazione clandestina con una donna sposata, Elisabetta Bortolussi Chiaudet la quale si era trasferita da qualche tempo in un altro paese col marito ed i figli, interrompendo di fatto il rapporto. Passate alcune settimane dalla separazione i due si erano rivisti, e al rifiuto di lei ad un incontro intimo l'aveva aggredita ferendola al «basso ventre» con un colpo che, dopo alcuni giorni di agonia, aveva portato la donna alla morte.

L'Andreon confessa l'omicidio, e questo dovrebbe rendere più semplice ai giudici emettere una sentenza, ma egli fornisce nel suo racconto un elemento a sua discolpa, dichiarando «d'essersi indotto al fatto per trasporto del furibondo amore da cui era compreso». La responsabilità dell'atto criminale⁹⁶ può essere con sicurezza a lui attribuita, così l'intero dibattito tra i giudici si svolge attorno a due questioni: determinare le condizioni mentali dell'accusato nel momento in cui è avvenuto il fatto e capire se c'era in lui e nel suo gesto l'intenzione di ferire a morte la vittima.

⁹⁵ Ivi, *Marzo 1847*, Sessione del 9 mar. 1847, Aula 4, n. 4064.

⁹⁶ Per un approfondimento sul principio di colpevolezza cfr. FERRAJOLI, *Diritto e ragione*, cit., pp. 490-508.

L'imputato che negava le accuse rivoltegli costringeva il *consesso* a misurarsi sia con il complesso sistema di prove indiziarie, che con l'attento controllo della Corte d'Appello. Questo portava, come abbiamo già potuto osservare, alla presenza di due *verità* contrapposte, se non antitetiche: quella dei giudici, provvisti del proprio libero convincimento e intenti a valutare attentamente gli enunciati probatori emersi nel corso delle indagini, e quella dell'imputato che, negando i fatti addebitategli, offre una propria ricostruzione della verità effettuale e, conseguentemente, pure delle sue inevitabili implicazioni probatorie e giuridiche. Due *verità*, che corrispondono a due vere e proprie *interpretazioni*, con la prospettazione di dati etnografici che si confrontano e, molto spesso, si contrastano, caratterizzando il timbro e lo svolgimento delle varie fasi processuali raccolte dal fascicolo.⁹⁷ La confessione, al contrario, riduceva la distinzione tra le due *verità* e le due interpretazioni, ma non la annullava, *in primis* perché forniva una versione dei fatti, una narrazione, la cui veridicità doveva essere verificata, poiché la confessione da sola non aveva forza di prova legale;⁹⁸ ma l'ambiguità di questo istituto giuridico emergeva in particolare laddove l'imputato confessava il fatto ma negava la cosiddetta *pravità d'intenzione*, in maniera esplicita o implicita, obbligando i giudici ad indagare il contesto sociale e lo stato psichico nel quale era maturato il delitto, essendo quella austriaca una struttura processuale che faceva propria sia la funzione di inquisitore che di difensore e nella quale, soprattutto, il libero convincimento del giudice era fortemente delimitato da un sistema di prove legali negative.

Veniva così verificata l'applicabilità del § 413, un paragrafo importante in quanto entrava direttamente nell'essenza stessa della nozione di *delitto*:

Quando l'imputato confessa bensì il fatto, ma nega la prava sua intenzione, deve considerarsi se, secondo le circostanze ch'emergono dall'inquisizione,

⁹⁷ POVOLO, *La selva incantata*, cit., pp. 133-134.

⁹⁸ Il § 400 del codice recitava: Una confessione che seco porta tali qualità, non perde punto della sua forza se anche non è più possibile d'investigare pienamente il fatto deposto in tutte le sue circostanze; basta che se ne verifichino alcune, col cui mezzo si confermi il commesso delitto e che nulla risulti donde si renda dubbia la verità della confessione. Se però è assolutamente impossibile di ottenere, oltre la confessione, alcuna ulterior traccia del delitto, la sola confessione non ha mai forza di prova legale». Cfr. *Codice Penale Universale Austriaco (1803)*, cit., p. 137.

il fatto sia succeduto repentinamente, ovvero se l'autore del medesimo abbia impiegato de' mezzi per prepararlo od abbia procurato di allontanarne gli impedimenti. Nel primo caso, in tanto può aver luogo la discolpa in quanto non dovesse dall'azione, secondo l'ordine naturale delle cose, derivar necessariamente il male ch'è avvenuto. Ma se l'imputato ha preparata l'occasione ed i mezzi ad eseguire il fatto, deve ritenersi convinto anche della prava intenzione, quando però dal processo non risultino particolari circostanze che lascino luogo a ragionevolmente riconoscere un'intenzione diversa.⁹⁹

Secondo il disposto del Codice penale per costituire il delitto è necessario quindi il concorso della *prava intenzione* con l'azione od omissione vietata, che se disgiunte non sono punibili.¹⁰⁰ Dalla confessione, come descritto in questo paragrafo, possono quindi emergere due possibilità: che l'imputato confessi la volontarietà del fatto ma non la volontà che ne derivasse qualche male, oppure la completa involontarietà dovuta a uno stato di mancanza di libero arbitrio. Il Castelli commenta in maniera molto chiara quest'ultima possibilità:

Il reo disegno, *malum propositum*, è un elemento talmente necessario, senza del quale l'azione non può costituire delitto. La disposizione di questo paragrafo determina quindi il modo per rilevare il dolo quando l'incolpato confessi bensì il fatto, ma neghi di averlo commesso con malvagità d'intenzione.

Il reo disegno, siccome osserva il professore Jenull, essendo un semplice atto della volontà, che non si estende oltre il pensiero, non può essere per sé medesimo esternamente riconosciuto, finché adunque con un'azione esterna non attenta all'autorità della legge, non è punibile perché appartiene al solo morale.

L'imputato che nega il reo disegno adduce per lo più che non fu che un autore materiale del fatto, per essere questo seguito indipendentemente dal suo libero arbitrio, pretendendo con ciò che non gli si possa imputare il male che n'è derivato: in questo caso il giudice dovrà dunque principalmente esaminare quei motivi, che, secondo asserisce l'incolpato, possono avergli tolta la libera volontà nella sua azione. Il § 2 di questo codice ci offre degli esempi. Allorché l'imputato provasse che nell'atto del commesso delitto si trovava in istato di alienazione di mente, o che vi fosse stato indotto da forza insuperabile, cesserebbe il soggetto dell'azione penale».¹⁰¹

⁹⁹ Cfr. *Codice Penale Universale Austriaco* (1803), cit., p. 146.

¹⁰⁰ Cfr. gli articoli I e IV dell'introduzione al codice penale e i §§ 1 e 8 della parte generale dello stesso in *Codice Penale Universale Austriaco* (1803), cit., pp. 1, 3, 7, 9.

¹⁰¹ CASTELLI, *Manuale ragionato*, II, cit., pp. 206-207.

Lo stato mentale di Alessandro Andreon è quindi il primo argomento di discussione tra i giudici; era stato fonte di dubbi già la prima volta in cui il processo era arrivato in Appello. Dalla lettura del *costituto sommario* dell'imputato infatti erano emersi alcuni elementi che avevano portato a richiedere la ricerca di ulteriori testimonianze in merito al «sentimento religioso» dell'inquisito. Il giudice relatore Carlo Antonio Gaill riassume il racconto dell'imputato:

l'inquisito, nel *sommario*,¹⁰² ebbe a narrare, che per la determinazione dei coniugi Bortolussi di abbandonare la sua possessione¹⁰³ e per l'allontanamento della Bortolussi,¹⁰⁴ si sentiva portato al delirio ed al furore; che quando la Bortolussi nel 19 agosto del 1844 gli ebbe a dire, che “conveniva lasciarsi, non essendo più tempo, ed essere inutile ogni tentativo per starsene insieme” egli si sentì commosso, e si pose a piangere; che per altro poscia acceso dal solito furore, montato nella propria camera, ove aveva uno schioppo ed un coltello, preso questo, si affacciò all'immagine della Madonna, appesa nella camera stessa; e nello stato agitato e di disperazione in cui era, domandò alla madonna, se con quelle armi doveva ammazzare se stesso oppure la Bortolussi, o fare in modo che morissero entrambi. Soggiunse, che all'interpellazione suddetta, gli parve che l'immagine si tenesse immobile; ma che quando le chiese se dovesse ammazzare la donna, gli parve che colla testa gli facesse moto di “sì”, e che a lui bastò questo onde discendere a basso con quel coltello ed immergerlo nel basso ventre della Bortolussi.

Resosi conto del grave gesto era tornato in camera e, preso dal rimorso, aveva cercato di suicidarsi sparandosi. Questo racconto aveva portato il giudice inquirente di prima Istanza a prendere informazioni dal parroco di Palse, dove l'Andreon risiedeva solo «dall'epoca di S. Pietro del 1843»,¹⁰⁵ il quale aveva dichiarato che «costui non interveni-

¹⁰² Viene definito *costituto sommario* il primo interrogatorio dopo l'arresto in cui l'imputato raccontava, rispondendo alle domande del giudice, lo svolgimento dei fatti, senza però essere messo a confronto con eventuali indizi o prove raccolte nel corso delle indagini.

¹⁰³ Non sappiamo che relazione ci fosse tra i coniugi Bortolussi e Alessandro Andreon, possiamo solo ipotizzare che fossero contadini alle sue dipendenze.

¹⁰⁴ Sempre il giudice Gaill riferirà in un secondo momento che Elisabetta Bortolussi si era allontanata da qualche settimana portando con sé alcuni dei figli e degli animali nella nuova residenza nel paese di Cordenons, a qualche chilometro di distanza da Porcia. Probabilmente aveva fatto rientro nel paese di origine per portare via con sé il resto dei suoi beni.

¹⁰⁵ Probabilmente ci si riferisce alla festa dei ss. Pietro e Paolo del 29 giugno. L'Andreon si era quindi trasferito da Palse a Porcia, due paesi a sud di Pordenone ad un paio di chilometri l'uno dall'altro, solo un anno prima.

va giammai alla Chiesa e molto meno si accostava ai sacramenti»; ma l'Appello chiede di riascoltare il parroco per avere notizie più approfondite sulle sue idee nonché sui suoi sentimenti religiosi «specialmente le opinioni superstiziose riferibilmente ad oggetti religiosi dei quali egli fosse imbevuto». Viene richiesto, come già prima ricordato, di sentire anche l'arciprete di Porcia, paese d'origine dell'Andreon, nonché il deputato politico¹⁰⁶ di detto paese. Richiedono anche a quel tribunale di fare una relazione di tutto quello che nel frattempo fosse stato osservato sullo stato mentale dell'inquisito.

Il giudice relatore Gaill, anche alla luce di questi nuovi elementi che il tribunale aveva fornito, esprime la sua opinione in merito alla *colpa-bilità* dell'imputato, ovvero al fatto di poterlo o meno ritenere colpevole del delitto a lui attribuito. Egli sembra non credere alle giustificazioni da lui addotte, dichiarando fermamente:

È fuor di dubbio che l'inquisito si trova attualmente nel pieno esercizio di tutte le facoltà mentali ed intellettuali, e che lo era anche al momento in cui commise il delitto. Nessun riguardo merita il di lui asserto d'essersi indotto al fatto per trasporto del furibondo amore da cui era compreso, e che le circostanze da lui narrate, valsero ad eccitare in esso lui furore e disperazione, per il che sul momento, senza saperlo, ebbe ad eseguire il misfatto; comprendendo soltanto in appresso, quando vi pensò sopra, la enormità della sua azione. L'Andreon inquisito fu veduto prima del fatto e dopo lo stesso. Prima del fatto mostrossi del solito suo umore, e eseguito quell'enorme delitto, se l'osservò inquieto, confuso, avvilito, ma non già fuor di senno. L'attentato suicidio non è che un gratuito suo asserto, e la qualità sì dello schioppo che della carica, come venne per esso indicata, e come in seguito ebbe a rilevarsi dal muro della sua camera, non appariscono mezzi sufficienti a verificare il suicidio, seppure l'avesse divisato, e di commetterlo egli avesse tentato. Ma, ammesso anche, per ipotesi, quell'attentato di suicidio, ciò non proverebbe che nell'atto in cui commise il delitto, egli fosse stato fuor di senno; che anzi colle sue direzioni immediatamente susseguenti al misfatto, l'Andreon diede di vedere una studiata e fina malizia, col cercare di riversar la colpa su tutt'altre persone, eccettuando sé stesso.

È da sottolineare inoltre l'indubbio valore etnografico di questa affermazione che rivela una nozione di tempo, legata ai santi e alle feste religiose o talvolta alle stagioni; una modalità di contare il passare dei giorni e quindi una percezione del tempo profondamente diversa dalla nostra.

¹⁰⁶ Il relatore proponeva di sentire tutto il clero di Palse, i Superiori comunali e tutti quelli che all'epoca si trovavano in maggior contatto con l'imputato, ma il resto dei consiglieri propendevano per limitarsi ad arciprete e deputato politico.

Dalle sue parole sembra emergere la forte convinzione che l'Andreon avesse simulato la pazzia per migliorare la sua situazione, avendo agito invece con lucidità sia nell'inscenare il tentato suicidio, che nell'ingannare gli inquirenti allontanando da lui i sospetti. Il giudice Gaill sa bene che se la temporanea infermità mentale venisse confermata l'imputato risulterebbe, ai sensi del § 2 del Codice,¹⁰⁷ non processabile, quindi dovrebbe essere prosciolto. Trattandosi di pena di morte il caso passerebbe però comunque alla revisione del Supremo Tribunale di Verona fino al Sovrano, e la prova scientifica, come la definiremo oggi, di questa follia momentanea, unica che reggerebbe ai giudizi superiori, in realtà è difficile da ottenere. Le convinzioni di questo giudice però sembrano vacillare quando, una volta definito con voto di maggioranza, in appoggio alla sua proposta e quindi in accordo con il suo ragionamento, il titolo di omicidio per l'imputato, si apre il dibattito per la valutazione di aggravanti e mitiganti, per l'eventuale richiesta di commutazione della pena da fare a sua Maestà. Gaill propone allora il precario stato mentale dell'imputato come mitigante:

La pazzia dell'inquisito spiegata nel principio della inquisizione venne giudicata simulata, epperò formerebbe una circostanza aggravante, nel senso del § 38 del Codice penale. Considerando peraltro, che i medesimi professori i quali giudicarono ultimamente simulata quella pazzia, qualche mese prima ne furono in dubbio; e che dubbio pure fu nel proposito il giudizio della maggioranza degli esperti in Udine, tra i quali, uno era nella ferma opinione che quell'alterazione di mente fosse reale; avendo l'inquisito sostenuto fermamente reale la sua pazzia nelle carceri in Udine e sul principio della sua dimora nel manicomio di San Servilio. Perciò esso relatore era d'avviso che non fosse da darsi alcun peso a quella pazzia, come circostanza aggravante.

Come mai questo cambiamento di giudizio? Le certezze ostentate all'inizio sembrano essersi dissolte. In realtà è mia opinione che il giudice relatore Carlo Antonio Gaill abbia seguito una precisa strategia,

¹⁰⁷ § 2: «Quindi non sono da imputarsi a delitto le azioni, od omissioni:

b) quando il fatto è commesso fra alternative alienazioni di mente nel tempo, in cui dura l'azione».

Il Castelli, a commento di questo paragrafo, ci offre una breve casistica: «Questo, secondo Mahon, colpisce gli apoplefici, gl'idrofobi, nonché le femmine soggette a ninfomania, ossia furore uterino, limitatamente però al periodo di tempo in cui sussistono in tali individui gli accessi di simili morbi» (CASTELLI, *Manuale ragionato*, II, cit., pp. 206-207).

funzionale alla condanna dell'imputato: all'inizio ha aggirato con abilità lo scivoloso terreno della semi-infermità mentale, esaltando gli elementi che gridavano lucidità d'azione, malizia, inganno, decretando la processabilità dell'imputato; in fine, ha messo in luce gli elementi a discolpa dell'inquisito per una mitigazione della pena, assolvendo alla funzione dell'Appello e a quella di difensore, oltre che di accusatore. Come si è più volte potuto osservare, il ruolo di giudice relatore di seconda Istanza presenta caratteristiche diverse da quello di prima: alla pari degli altri giudici controlla in particolare la correttezza dello svolgimento del processo di prima Istanza, diventando solo in tal senso garante o meglio difensore dell'imputato.

La discutibile strategia del giudice Gaill suscita però delle perplessità; la sua posizione infatti è attaccata, con tono polemico, dal giudice Giandomenico Beretta, il quale afferma di non avere dubbi sulla sanità di mente dell'imputato, ma che, se ne avesse avuti, avrebbe *opinato* per un giudizio dubitativo, proponendo una sospensione del processo per difetto di prove legali.¹⁰⁸

L'unico che aveva fin dall'inizio espresso un'opinione contraria a quella del relatore era stato il consigliere Roselli, che aveva anch'egli a suo modo aggirato la questione della stabilità mentale dell'inquisito proponendo uno scenario diverso, ovvero cambiare il titolo da omicidio ad uccisione.¹⁰⁹ Sosteneva infatti che non c'era stata premeditazione nell'atto:

considerando il carattere dell'incolpato, impetuoso e collerico; il modo col quale si è presentato alla sua vittima cioè disarmato; e facendo pure riflesso alla causa che ne lo condusse, quella cioè dell'amore e del desiderio di avere commercio carnale colla sua innamorata; trova motivo esso votante per

¹⁰⁸ Interessanti sono anche le sue affermazioni durante il dibattito del 7 gennaio per decidere quali altre testimonianze far assumere al Tribunale di Udine per verificare le idee religiose dell'imputato. Egli suggeriva «di prescindere da ogni pratica, osservando che il Clero che venisse udito nel proposito si crederebbe in dovere di decidere pro tribunali nell'argomento», trovando in questo l'appoggio dei consiglieri Terzaghi e Dall'Oste.

¹⁰⁹ Secondo il dettato del Codice penale vi era una sostanziale differenza tra uccisione ed omicidio, ovvero la volontà nel togliere la vita ad un altro essere umano. § 117: «Quegli, che colla risoluzione di ammazzare una persona la tratta in modo, che le derivi necessariamente la morte, si fa reo del delitto di omicidio». Invece (§ 124) «se l'azione, dalla quale deriva la morte d'una persona, non fu veramente intrapresa colla risoluzione d'ammazzarla, ma però con altra nemica intenzione, il delitto in tal caso è d'uccisione». Cfr. *Codice Penale Universale Austriaco* (1803), cit., p. 41.

escludere quella fredda e determinata volontà di distruggere il suo simile, che separa, nel linguaggio della legge, l'uccisione dall'omicidio.

Aggiungeva poi:

La legge, nel distinguere l'omicidio dalla uccisione ha quindi riguardo al grado del dolo nell'agente. Nel concreto caso, trovava esso votante che l'inquisito avrebbe agito *ex-impetu*, ed in quello stato di turbamento mentale in cui più non poteva con serio volere raggiungere il pravo scopo, che una impreveduta ripulsa aveva sull'istante presentato alla impetuosa fierezza della bruttale sua indole.

La proposta del giudice Roselli rivela però una forzatura poiché, egli assumeva come vero lo stato di turbamento in cui si trovava l'imputato e lo usava a sua discolpa come dimostrazione di una non intenzionalità ad uccidere, ma solamente ad aggredire la donna. Ma, come aveva osservato anche il relatore precedentemente, chi sferra con un coltello un colpo al ventre di una persona è cosciente di poterla uccidere, tanto più che il fatto non è avvenuto durante una colluttazione ma l'arma è stata presa appositamente; inoltre avallare l'ipotesi che il racconto dell'imputato sulle sue allucinazioni fosse vero non poteva essere usato solo come dimostrazione della mancata intenzionalità, ma necessariamente doveva testimoniare la sua incapacità di intendere e di volere e quindi l'impossibilità di essere condannato per questo reato. Il suo ragionamento infatti non convinse nessuno dei giudici; richiamati dal Vicario Carlo Penolazzi a rivedere, alla luce di questa nuova ipotesi, la posizione precedentemente espressa in favore della condanna per omicidio si dichiarano tutti in favore del voto e delle opinioni espresse dal relatore, convinti quindi della sanità mentale dell'imputato e della volontaria simulazione della pazzia.

Una volta decretata la processabilità dell'imputato si procede alla valutazione delle aggravanti e delle mitiganti a suo carico. Non era tra i poteri della Corte d'Appello mutare una sentenza di morte con la detenzione ma era chiamata ad esprimere la sua opinione in merito, raccomandando o meno al Supremo tribunale e al Sovrano la commutazione della pena in venti anni di duro carcere. In questo caso il dibattito è incentrato sul valore da attribuire alla furia amorosa che spinse Alessandro Andreon all'atroce delitto.

Il relatore non la annovera tra le mitiganti esprimendosi in questi termini:

la passione amorosa, o meglio lussuriosa, dell'inquisito, doveva essere grande, ma perché colpevole tale passione non merita alcun riguardo.

Dalla lettura dei protocolli non emerge con chiarezza la natura consensuale di questo rapporto adultero. Da alcune frasi ci è dato sapere che l'Andreon picchiava abitualmente Elisabetta Bortolussi, e il cambio di residenza dell'intera famiglia potrebbe essere visto anche come un tentativo di fuga per sottrarsi agli abusi di quella che sembra essere una figura dotata di più autorità, l'Andreon, rispetto ai coniugi Bortolussi. Il relatore condanna esplicitamente questa relazione, ritenendo probabilmente l'imputato colpevole di aver messo a rischio la stabilità di questa famiglia e dell'onore della donna.

Inoltre la passione amorosa può non corrispondere alla *commozione d'animo* descritta come mitigante dal § 39 alla lettera d)¹¹⁰ come afferma, interpretando il dettato del Codice, il Castelli:

L'ordinario sentimento di umanità, di cui la natura ha dotato l'uomo, cangiasi non di rado in una violenta commozione d'animo, quindi un'azione commessa in questo stato, sebbene sia punibile, perché nessuna cagione benché umanissima può giustificare un delitto, ciò nondimeno meritava, come ottenne infatti, l'indulgenza della legge. Ma non bisogna confondere la forte commozione d'animo, che se grandemente prorompe e si agita, è di sua natura rapidamente transitoria, colla passione, la quale di spesso, per minime cagioni porta l'uomo ad eccessi.¹¹¹

Gli altri votanti invece concordano nel considerarla tale, insistendo però soprattutto sul fatto che la scarsa educazione¹¹² dell'Andreon aveva fatto sì che egli non avesse quegli strumenti necessari affinché la ragione prevalesse sull'istinto e gli impedisse di commettere un gesto così brutale.

Il consesso, ad inclusione del relatore, decide di raccomandare la commutazione della pena in venti anni di carcere duro, anche in considerazione del fatto che: senza la confessione dell'imputato probabilmente non si sarebbe arrivati ad una condanna; dei gravi errori ri-

¹¹⁰ Indica che la pena può essere mitigata se l'imputato «si è lasciato trasportare al delitto in istato di violenta commozione d'animo procedente da un risentimento connaturale all'uomo».

¹¹¹ CASTELLI, *Manuale ragionato*, 1, cit., pp. 43-44.

¹¹² Altra circostanza mitigante contemplata dalla lettera a) del § 39. Cfr. *Codice Penale Universale Austriaco* (1803), cit., pp. 18-19.

scontrati nel fascicolo processuale; del fatto che egli si era subito pentito del suo gesto ed il rimorso lo accompagnava tuttora ed in ultima analisi che, essendo passati ben trentun mesi dall'inizio dell'inquisizione «la esecuzione della pena capitale non farebbe più quel salutare effetto sull'animo degli spettatori e di chi ne verrebbe a saputa, in confronto di quello che avrebbe fatto quando il delitto era ancora di fresca data, ed impresso in chiunque ne ebbe contezza».

ASSOLUZIONE O SOSPENSIONE

L'assoluzione di un imputato condannato in prima Istanza era un evento molto raro, ma possibile, e sicuramente rappresentava la massima espressione del controllo gerarchico esprimendo una netta opposizione a quelli che erano stati i criteri di valutazione della prima Istanza. Si verificava essenzialmente quando l'Appello giudicava non sussistere gli estremi per indicare un fatto come delitto, ovvero quando mancava, a suo giudizio, la *prava intenzione*. Ed è proprio l'ambiguità di questo concetto, che abbiamo già potuto analizzare, e la possibilità delle diverse interpretazioni a cui si presta, che ritroviamo nelle parole proferite dai giudici protagonisti dei dibattiti nei casi che andrò ora ad illustrare, tra tentativi di far emergere le loro opinioni dalle maglie della legge e condizionamenti dettati dai limiti imposti dal Codice e dal controllo gerarchico.

Interessanti spunti di riflessione vengono offerti da alcuni processi per perturbazione della religione:¹¹³ questo reato rientra tra quelli che vengono trasmessi d'ufficio alla Corte d'Appello poiché ritenuti di una certa gravità.¹¹⁴ La presenza di questo tipo di reato nel codice austriaco rivela come il processo di secolarizzazione del diritto

¹¹³ § 107: «Commette il delitto di perturbazione della religione

a) chi con parole, scritti, o fatti bestemmia contro Dio;

b) chi turba un esercizio di religione, ch'è in osservanza nello Stato, o chi con ingiuriosa violazione delle cose destinate al divin culto, o con altro qualunque fatto, detto, o scritto mostra pubblicamente disprezzo per la religione;

c) chi si sforza di diffondere l'incredulità, o di spargere una dottrina contraria alla religione cristiana, o di fondare una setta».

La pena prevista per i casi 'normali' è il carcere da sei mesi ad un anno (§ 109). La presenza di circostanze aggravanti quali pubblico scandalo, seduzione, comune pericolo, porta ad aumentare la pena al carcere duro da uno a cinque anni, o, in caso di maggiore pericolo, da cinque a dieci anni (§ 108). Cfr. *Codice Penale Universale Austriaco (1803)*, cit., p. 39.

¹¹⁴ § 433; cfr. *ivi*, p. 153.

penale, per affrancare il diritto dall'influenza teologica, rimanga qui solo in fase embrionale, non andando oltre la dichiarazione espressa nel § 8¹¹⁵ secondo cui nessuno risponde dell'intenzione criminosa; nel rimanente sopravvive l'arsenale repressivo dell'Ancien Régime. Gli atti contro la religione non sono considerati solo gravi trasgressioni di polizia (l'ammonizione del tentato suicidio, il divieto di sepoltura del suicida in un cimitero, la punizione col carcere della omosessualità) ma diventano delitto nel caso della perturbazione della religione.¹¹⁶

La questione si presenta allo stesso modo per i reati concernenti gli atti contrari alla morale familiare, considerati non più punibili giuridicamente dagli illuministi in base alla separazione tra l'ambito morale e religioso da un lato e l'ambito giuridico dall'altro, e puniti invece dal Codice austriaco come gravi trasgressioni di polizia (ricordiamo il reato di adulterio e l'incesto tra consanguinei).¹¹⁷

I casi di perturbazione della religione giunti in Appello durante l'anno di lavoro da me esaminato non sono neppure una decina, e tutti con la comune accusa di *perturbazione tramite bestemmia*: la bestemmia non era in sé punibile se si trattava di un semplice sfogo, di un'imprecazione dovuta ad un momento di rabbia, ma solo se in essa si riconosceva la specifica intenzione di offendere Dio o di mettere in discussione i principi fondamentali della religione «che è in osservanza nello Stato». C'erano essenzialmente due ordini di problemi che i giudici incontravano nella formulazione di una sentenza di condanna per tale reato: il primo era la prova testimoniale, essenziale poiché l'arma del delitto era la sola parola proferita dall'imputato e le uniche tracce che esso poteva lasciare risiedevano nella memoria di chi vi aveva assistito; il secondo era stabilire l'intenzione che stava dietro alle parole proferite.

L'esame delle sentenze arrivate in Appello nel 1848 rivela la tendenza da parte di questa Corte a sospendere i processi per cui era

¹¹⁵ È l'ultimo paragrafo della parte generale del Codice. § 8: «Nessuno può essere costretto a render conto de' pensieri, o degl'interni suoi divisamenti, quando non ha intrapresa alcuna esterna cattiv'azione, e nulla ha omesso di ciò, che le leggi prescrivono di fare». Cfr. *Codice Penale Universale Austriaco* (1803), cit., p. 9.

¹¹⁶ VINCIGUERRA, *Idee liberali*, cit., pp. XXXVI-XXXVIII.

¹¹⁷ M. A. CATTANEO, *Il codice penale austriaco tra illuminismo e reazione*, in *Codice Penale Universale Austriaco* (1803), pp. XLIII, XLIV.

stata comminata una condanna in prima Istanza e di confermare le assoluzioni. Comune inoltre al riesame di tutte queste sentenze era il dibattito che regolarmente si apriva tra i giudici e che vedeva contrapposti coloro che propendevano per una sospensione del processo e coloro che invece sostenevano l'assoluzione dell'imputato.

Esemplare è il caso discusso il 3 maggio 1848, per cui il Tribunale di Padova aveva assolto dall'accusa di perturbazione della religione mediante bestemmia Agostino Fante.¹¹⁸ Qui ritroviamo le due posizioni su citate: il dibattito è imperniato sulla *pravità d'intenzione* come elemento necessario alla definizione di un delitto e sulla diversa interpretazione che ne danno i giudici. Il consigliere Luigi Dall'Oste si esprime per la sospensione del processo per difetto di prove legali, motivando così la sua decisione:

sebbene la delittuosa espressione venisse proferita in istato di collera, pure a suo avviso questa circostanza può far dubitare della pravità d'intenzione, non mai escluderla, gianché non è altrimenti provato che versasse in siffatta alterazione mentale da togliergli l'uso della ragione.

Egli afferma quindi che poiché non sono solo le affermazioni dell'imputato a costituire delitto, ma l'intenzione che c'era nel proferirle, e poiché è difficile affermare con certezza, secondo il suo parere, quale fosse lo stato emotivo in cui si trovava l'imputato, si può solo dubitare che queste sue parole non avessero quei requisiti voluti dalla legge per essere considerate come perturbazione della religione, ma non avendone la certezza si può esprimere solo un giudizio dubitativo, quindi di sospensione.

Il consigliere Domenico Roselli, al contrario, è certo della natura 'innocente' delle parole proferite dall'imputato, quindi propende per l'assoluzione dichiarando che:

la bestemmia del Fante era suggerita da una giusta collera e quindi da tutt'altra idea che d'inveire contro la religione e l'ente supremo, tanto più che la pronunciava essendo in uno stato d'ebbrezza.

Egli aggiunge poi quest'ultimo elemento, l'ubriachezza, che era individuata dal Codice come elemento che escludeva la capacità di inten-

¹¹⁸ ASve: Tribunale di Appello Generale in Venezia, *Protocolli di Consiglio, Maggio 1848*, Sessione del 3 mag. 1848, Aula 2, n. 6040.

dere e di volere, dichiarando quindi l'impossibilità di imputare ad un ubriaco la colpa di un delitto.¹¹⁹

Per ultimi i giudici sussidiari Zennari e Ferretti,¹²⁰ aderendo al voto del consigliere Roselli, ci offrono con la loro spiegazione una significativa interpretazione della legge in materia di perturbazione della religione:

la legge nelle sue materiali espressioni esige per la qualifica del fatto lo scopo espresso di vilipendere la divinità con discorsi capaci per la loro importanza di scuotere la religione come fondamento sociale, circostanze tutte non concorrenti nel caso soggetto.

Questo dibattito è esemplificativo del fatto che esprimere un giudizio rispetto all'intenzione che muove un atto criminoso non è semplice e soprattutto lascia ampio spazio all'interpretazione del giudice. Il processo si chiude dunque con la conferma dell'assoluzione dell'imputato; lo stesso scenario si presenta anche per un altro processo con il medesimo capo d'accusa, discusso sempre nel maggio del 1848, contro Vincenzo Contin detto Momi.¹²¹ Qui è il giudice lombardo Giuseppe Carella che, proponendo la sospensione del processo per difetto di prove legali, si leva come unica voce contraria alla conferma dell'assoluzione, pronunciata dal Tribunale di Padova, per l'imputato:

se da un canto non fu dato di raggiungere la prova giuridica del malvagio proponimento dello imputato nel pronunciare le notatesi espressioni in di-

¹¹⁹ «Quello dell'ubriachezza è un terreno accidentato, sul quale pochi si erano fino a quel momento avventurati, e pochi ancora si avventureranno negli anni futuri: la normativa austriaca tradisce, proprio nell'affrontare tale questione, un approccio spiccatamente scientifico, lo stesso che domina l'intero codice. [...] La piena ubriachezza accidentale, ossia non preordinata, [...] esenta dall'applicazione della pena criminale, ma non da quella correzionale. [...] Proprio in virtù del § 1, che individua nella pravità dell'intenzione la materia di cui sono fatti i delitti, ed eleva l'intenzionalità ad essenza stessa dell'azione e dell'omissione, il codice riconosce nell'ubriachezza una situazione che genera uno stato di incapacità di intendere e di volere incompatibile con il dolo. Ciò basta a negare la responsabilità in termini di delitto, ma non la responsabilità penale del soggetto, che, in base al § 3 della seconda parte del testo, si vede addossare l'illecito quale contravvenzione.»; cfr. L. G. GIUGNI, *Nella disuguaglianza la giustizia. Pietro Mantegazza e il codice penale austriaco (1816)*, Milano, 2002, pp. 56-57. Per approfondimenti sul tema 'ubriachezza e imputabilità' cfr. anche pp. 52-74.

¹²⁰ Sono due giudici chiamati nel periodo della Rivoluzione per supplire alla mancanza di altri giudici destinati ad altri incarichi. Di loro purtroppo, dai protocolli di Consiglio, è individuabile solo il cognome.

¹²¹ Asve: *Tribunale di Appello Generale in Venezia, Protocolli di Consiglio, Maggio 1848*, Sessione dell'11 mag. 1848, Aula 2, n. 6167.

sprezzo della divinità, per modo che ritenere la si debba colpevole a senso di legge del delitto di bestemmia, pure si ha la prova indubbia di una pericolosa demoralizzazione di animo in chi sa vincere il ribrezzo di pronunciare contumelie contro la divinità, e ciò possa essere, per avviso di esso votante, sconveniente il dichiarare senz'altro innocente un individuo cotanto moralmente depravato, poiché con tale dichiarazione lo si autorizza per qualche guisa a ripetere anche in avvenire le sconcie parole delle quali fu accusato ed ingenerasi di altra parte nelle rozze genti la persuasione che non fu mai punibile il riprovevole linguaggio degli scostumati consimili al prevenuto.

Secondo il giudice Carella dichiarando innocente l'imputato i giudici non assolverebbero a quella missione moralizzatrice che è insita nel loro operato. Purtroppo, per questo caso non ci sono trasmesse attraverso i protocolli le blasfeme espressioni messe sotto accusa e neppure il ragionamento che porta gli altri giudici alla conferma dell'assoluzione; è doveroso però osservare che nel non considerare le bestemmie proferite dall'imputato punibili come perturbazione della religione può aver influito, in questo processo come nel precedente, anche un secondo fattore, ovvero il controllo gerarchico esercitato dal *Supremo tribunale*. Se infatti l'Appello *cassava*, ovvero sospendeva, una sentenza di innocenza proferita dalla prima Istanza il processo passava automaticamente alla revisione della terza Istanza, sempre per quella logica di controllo a garanzia dell'imputato e del rispetto delle leggi proprio del sistema giudiziario austriaco. Difatti è bene notare che se le sentenze assolutorie per perturbazione della religione venivano tutte confermate quelle di condanna venivano invece sospese e non trasformate in dichiarazioni di innocenza. Se ne deduce che il dibattito sulla prava intenzione, di cui prima abbiamo visto un esempio, e l'interpretazione che i giudici ne danno è fortemente condizionata anche da questo fattore.

Ne è un esempio il caso di Candido Coletti,¹²² condannato dal Tri-

¹²² *Asve: Tribunale di Appello Generale in Venezia, Protocolli di Consiglio, Gennaio 1848*, Sessione del 25 gen. 1848, Aula 1, n. 1288; *ivi, Febbraio 1848*, Sessione del 22 feb., Pien Consiglio, n. 3567 e Sessione del 23 feb. 1848, Aula 1, n. 1288.

Il caso arriva una prima volta in Appello in gennaio; il Tribunale di Belluno aveva dichiarato colpevole Candido Coletti di perturbazione della religione condannandolo a sei mesi di carcere. Aveva inoltre aperto un'indagine contro il medesimo per perturbazione della interna tranquillità dello Stato, a causa di alcune espressioni contro il defunto Sovrano Francesco I da lui proferite contemporaneamente alle presunte bestemmie, ma oltre-

bunale di Belluno per perturbazione della religione mediante bestemmia a sei mesi di carcere. Il relatore Carlo Antonio Gaill propende per una conferma della condanna, con una mitigazione a due mesi di carcere. Il *preopinante* Luigi Rubbi invece si fa portavoce dell'istanza di sospensione del processo: l'imputato, *reo negativo*, era stato legalmente convinto attraverso una doppia testimonianza concorde, ma Rubbi mette in discussione la credibilità di uno dei due testimoni, il quale era entrato in contraddizione riferendo due possibili versioni della frase incriminante udita, dichiarando infine di aver chiesto conferma all'altro testimone su quanto avesse lui udito, poiché non ne era sicuro.¹²³ Questo basta per far rendere dubbie le prove ma non per una dichiarazione di innocenza; difatti la proposta del consigliere Rubbi è per la sospensione. Ma ciò che invece stupisce sono le dichiarazioni degli altri consiglieri, i quali, nonostante la loro adesione alla teoria del preopinante, esprimono dei dubbi sulla *prava intenzione* dell'accusato di attentare con le proprie parole alla religione, mettendo di fatto in discussione il fondamento dell'accusa a lui diretta ma non proponendo al contempo una sentenza assolutoria,¹²⁴ come invece abbiamo visto succedere nel primo caso visionato.

Il consigliere [Giuseppe] Fontana accedeva al voto del preopinante anche perché non ravvisava nel contegno dell'imputato una pravità d'intenzione diretta a diffondere la miscredenza in fatto di religione, od il malvagio proponimento d'ingenerare in altrui disprezzo verso la divinità, ma sì piuttosto il linguaggio di un uomo licenzioso e strano che sconsideratamente proferi-

passando i propri poteri, attraverso un *conchiuso di desistenza*, aveva dichiarato la non sussistenza del reato evitando di sottomettere la sua decisione, come prescritto dalla legge, alla verifica dell'Appello e del *Supremo tribunale* di Verona. Viene così ammonito e il *conchiuso di desistenza* per il suddetto reato viene sottoposto agli altri gradi di giudizio, che si trovano concordi. Se al contrario l'accusa di perturbazione della tranquillità dello Stato fosse stata dichiarata fondata, si sarebbe dovuto procedere ad un nuovo processo, essendo per essa previste pene maggiori che per la bestemmia. Una volta tornato in Appello, giunto a conclusione questo *iter*, la Corte può procedere, il 23 febbraio, a dibattere sulla sentenza di perturbazione della religione.

¹²³ Il primo testimone, Antonio Giacometti, seduto vicino a Candido Coletti dichiara di averlo udito proferire l'espressione «Dio xe un puttanier come mi o ti». Il secondo testimone, Gaetano Olivotti, più distante dal Coletti non esclude che egli possa aver detto «El signor xe un puttanier».

¹²⁴ Come si è già potuto osservare la prava intenzione (§ 1) era condizione necessaria alla definizione di un'azione come delitto ed alla sua punibilità a norma di legge.

sce laide parole per contrattarne abitudine, senza badare se riferiscansi alla divinità od agli uomini.

Anche il presidente della Corte d'Appello, giudice Vincenzo de Schrott, similmente dichiarava che:

neppure per suo sentimento concorrere nei turpi discorsi dell'inquisito quella pravità d'intenzione che esigesi a costituirli delittuosi, e che appellavansi piuttosto quale espressione dell'abituale di lui stranezza e pazzo modo di vivere.

L'azione moralizzatrice in questo caso prevale sul resto, e una sentenza di sospensione trasmette in tal senso sicuramente un messaggio diverso da una sentenza di assoluzione, quel messaggio di cui parlava anche il giudice Giuseppe Carella. Non si può non notare come il concetto di *prava intenzione* viene differentemente applicato in questo processo rispetto agli altri precedentemente visionati: qui i giudici si sarebbero potuti esprimere per una sentenza assolutoria, al riparo del controllo gerarchico, ma optando per la sospensione, ed il messaggio che sottende questa sentenza, mettono nuovamente in evidenza l'ambiguità del principio di *prava intenzione* ed il margine di discrezionalità che offre la sua interpretazione; e attraverso le maglie della legge filtra il libero convincimento del giudice. In ultima analisi viene da chiedersi quanto abbia influito su questa sentenza la presenza nell'aula di un uomo, Vincenzo de Schrott, presidente slavo in terra italiana, fermo sostenitore della politica austriaca, del Codice e dei suoi principi ispiratori.

L'ARRIVO DELLA RIVOLUZIONE TRA CAMBIAMENTO E CONTINUITÀ

Il 17 marzo 1848, con la liberazione di Daniele Manin e Nicolò Tommaseo a furor di popolo dalle carceri, scoppia la Rivoluzione a Venezia ed i lavori della Corte d'Appello vengono momentaneamente sospesi. Il 22 marzo, dopo la presa dell'Arsenale, Daniele Manin proclama la Repubblica: il governatore Civile Aloisio Palffy, incalzato dagli eventi, passa i poteri al governatore Militare Ferdinando Zichy che firma la capitolazione; il 23 marzo viene dichiarato un Governo provvisorio la cui guida sarà poi assunta da Daniele Manin stesso.

Il nuovo Governo, tra le altre cose, procede immediatamente ad una riorganizzazione del sistema giudiziario dalla quale emerge una iniziale volontà di continuità, probabilmente dovuta soprattutto al-

l'esigenza di non scompaginare l'esistente sistema creando ulteriori complicazioni a quella che si presentava, sul piano politico, una situazione in rapida e complessa evoluzione. Si esprime così fin da subito con un decreto¹²⁵ per il mantenimento delle strutture giudiziarie esistenti e del personale e giudici che li compongono.

In queste giornate di grande fermento ci sarà però di fatto più di un abbandono o allontanamento¹²⁶ del personale legato all'amministrazione della giustizia, e particolarmente degli elementi più vicini all'Impero. Sarà inoltre il Governo stesso ad attuare con nuove nomine dei cambiamenti ai vertici di alcune di queste istituzioni, scegliendo come uomini di fiducia diversi consiglieri della Corte d'Appello: tra le fila del Tribunale Superiore di nomina imperiale si celavano dunque uomini di idee rivoluzionarie pronti a servire con zelo la nuova causa.

Il presidente del Tribunale civile Giorgio Foscarini,¹²⁷ uomo di grande esperienza, sarà chiamato alla presidenza della Corte d'Appello, in sostituzione a Vincenzo de Schrott, aprendo la sua prima seduta già il 28 marzo. Del suo sentimento verso l'Austria e verso la causa rivoluzionaria troviamo descrizione nelle parole, datate 11 maggio 1850, in piena restaurazione post-rivoluzionaria, del direttore centrale dell'ordine pubblico:

[Il Foscarini] sentiva assai forte per la causa dell'indipendenza; vuolsi non fosse per intimo convincimento attaccato all'Austria, contro cui qualche sarcasmo gli sfuggiva, sebbene dovesse essere legato con maggiore gratitudine per la promozione ottenuta a consigliere aulico, nonostante che avesse formato parte in altri tempi della loggia massonica. Per altro era fra i moderati, alieno da circoli e dal frequentare persone esaltate; non commise imprudenze, mantenendosi tranquillo, naturalmente soddisfatto che il governo

¹²⁵ Decreto del Governo provvisorio n. 13 del 24 mar. 1848: «I Tribunali d'Appello, di Prima Istanza, di Commercio, il Criminale e le Preture conservano le loro presenti attribuzioni. I giudici che li compongono e tutto il rispettivo personale d'impiegati rimangono nelle loro funzioni»; cfr. *Bollettino ufficiale*, p. 10; *Raccolta per ordine cronologico di tutti gli atti, decreti, nomine ecc. del governo provvisorio di Venezia, nonché scritti, avvisi, desideri ecc. di cittadini*, tomo 1, parte prima, Venezia, Andreola, 1848, p. 99.

¹²⁶ Il nome del presidente del Tribunale d'Appello de Schrott sarà il primo a scomparire dai protocolli, seguito da quello di alcuni altri giudici, segretari e protocollisti.

¹²⁷ Figlio di Gaetano Foscarini e Cecilia Carotti, nato nel 1780, percorse la carriera della magistratura. Fu primo consigliere d'Appello dal 1° agosto 1823, poi nominato con Sovrana Risoluzione il 13 marzo 1835 a consigliere aulico al Supremo Tribunale di Verona, infine Presidente del Tribunale civile di Venezia. Cfr. P. RIGOBON, *Gli eletti alle assemblee veneziane del 1848-49*, Venezia, 1950, pp. 104-105.

rivoluzionario lo nominasse subito presidente d'Appello, al che dicesi abbian contribuito le franche italiane espressioni della sua dichiarazione del 24 marzo 1848, in cui si consolava di essere interprete dei sentimenti ideali dei propri impiegati per quel Governo rivoluzionario.¹²⁸

Il consigliere Giandomenico Beretta prenderà il suo posto alla guida del Tribunale civile di Venezia aprendo la sua prima seduta di Pien Consiglio con un sentito discorso.¹²⁹ La vicepresidenza del Tribunale sarà affidata ad un altro consigliere, Antonio Serafini, che diventerà inoltre presidente del Tribunale mercantile cambiario marittimo.¹³⁰

Alla guida del Tribunale criminale della città sarà posto invece il consigliere Luigi Rubbi;¹³¹ sempre informazioni di matrice austriaca delineano un suo parziale profilo:

¹²⁸ La sua carriera, a differenza di altri suoi colleghi che ricoprirono cariche significative nel periodo rivoluzionario, proseguì anche dopo il ritorno degli Austriaci: la sua carica di presidente della Corte d'Appello non gli fu riconosciuta ed il posto venne restituito a Vincenzo de Schrott, ma Foscarini ritornò alla presidenza del Tribunale civile. Andò in pensione nel 1852, continuando a recarsi in Tribunale, fino alla morte che sopraggiunse il 26 gennaio 1853. Il Cicogna lo descriveva così: «di mente acuta, di pronto intelletto, di intemerata coscienza e di distinta dottrina: la notoria beneficenza rendeva più belle le accennate virtù». Cfr. *infra*, CICOGNA, *Serie cronologica*.

¹²⁹ «Cittadino, come voi tutti, della Repubblica Veneta, io credo di non aver avuto altra missione dal Governo Provvisorio, colla nomina a vostro Presidente, se non se quella di raccogliere tutte le vostre forze e di spirito e di mente e di cuore per unirle alle mie, onde applicarle con energia e lealtà alla retta amministrazione della giustizia. E mi rallegro di leggere sulla fronte di ciascuno di voi i caratteri di quella ilarità, che non può mentire il sentimento di ammirazione, per l'opera meravigliosa, che, mercé l'aiuto del cielo visibile nella ispirazione eroica del cittadino Manin, or sedente alla testa del felicissimo Governo provvisorio, al quale grido con Voi Viva!, ci ha redenti a libertà e costituiti in fratellanza per sempre. Ond'è, che io son venuto in mezzo a voi, miei concittadini, e fratelli, non per essere temuto ma amato, non per imporre comandi, ma per esprimere desiderii, non per rimproverare, ma avvisare, e in una parola per essere bensì nell'ordine delle cose il vostro fratello maggiore, ma cittadino eguale ad ognuno di voi stessi. E quando così chiaramente io mi sono spiegato, e voi mi avete bene inteso, come non ne dubito, potremo in breve gustare le dolcezze delle benedizioni de' cittadini, e le lodi del Governo, che tiene attenti gli sguardi sopra di noi. Viva la Repubblica! Viva Italia unita! Viva il Governo provvisorio! Ma accettate ancora il bacio della pace nella forma usata tra i ministri dell'altare, avvegnachè dobbiam pura aggiungere esultanti e riconoscenti: Viva Pio IX!» (*Raccolta per ordine cronologico*, tomo 1, parte prima, pp. 208-209).

¹³⁰ *Ibidem*.

¹³¹ Sempre dall'opera di Pietro Rigobon possiamo ricavare alcune notizie sulla vita di Luigi Rubbi: nacque a Desenzano l'8 luglio 1797 da Giuseppe Rubbi e Domenica Anelli. Il padre, ufficiale nell'esercito della Repubblica veneta, si era ritirato a vita privata per non voler passare al servizio dell'Austria, serviva poscia la Repubblica Cisalpina e il Governo Italico, passando nuovamente a vita privata quando l'Austria prendeva definitivamente possesso del Lombardo-Veneto. La madre dava pure manifestazioni di patriottismo. Luigi

[Luigi Rubbi] si era dimostrato in ogni occasione ostile al legittimo governo, avendo persino dato luogo al sospetto di aver cooperato allo scoppio della Rivoluzione in Venezia. [Egli si era mantenuto] in più stretta relazione coi fautori della medesima, per cui era stato ben tosto (24 marzo) promosso all'importante posto di Presidente del tribunale criminale, dopo d'aver procurato al Consiglio d'Appello un indirizzo di calda e viva adesione al Governo rivoluzionario.¹³²

Difatti, interrottisi il 17 marzo, i lavori della Corte d'Appello di Venezia riprendono il 24 con un primo dibattito,¹³³ che vede per l'appunto Luigi Rubbi in veste di relatore, sulla nuova situazione politica, sul ruolo di questa Corte e sulle nuove e non sempre chiare direttive del Governo provvisorio. I giudici si sentono interpellati ad esprimere una loro posizione, che trasmettono in questi termini:

Il Veneto Appello ebbe l'onore di vedersi incaricato dal Governo provvisorio col dispaccio 22 corrente di proseguire nelle incombenze coi metodi sussistenti e va tantosto a prestarsi alle funzioni del servizio. Alcune difficoltà gli si affacciano per la speciale condizione in cui trovasi una seconda Istanza ma questo non è il momento in cui si possa senza danno dirigere interpellazioni che intralcierebbero la marcia delle incipienti istituzioni e preferisce aspettare che si appianino colle pendenti determinazioni per esaurire quella parte di lavori alla quale gli ostacoli si riferiscono.

Ma non però ritardare una professione dei propri sentimenti credendo utile alla pratica che coll'esempio delle magistrature vengano diffusi e rafforzati nel popolo.

Rubbi, laureato in Legge a Padova nel 1817, entrato nel 1818 in magistratura, era nel 1836 a Venezia consigliere del Tribunale di prima Istanza ed il 15 maggio 1838 diventa consigliere d'Appello. Nel 1848, mentre il figlio Marino e i generi Domenico Chinca e Luigi Fincati, quali ufficiali della Marina Veneta, cooperavano alla difesa, viene nominato dalla parrocchia di S. Zaccaria a deputato dell'assemblea provinciale, e da questa eletto a presidente il 3 luglio 1848. In quell'occasione pronuncia un discorso, nel quale poteva dire con legittima soddisfazione di sentirsi legato alla Repubblica per le due generazioni al servizio della Repubblica stessa, dopo che altre tre generazioni l'avevano servita per un intero secolo. Nella sua carica di presidente dell'assemblea egli dirigeva «le deliberazioni più importanti e le più ostili al Governo legittimo, aventi per oggetto la fusione delle provincie venete con lo Stato sardo, l'intervento delle armi francesi e l'erezione di una dittatura coll'aspettativa dell'unione di altri governi rivoluzionari [...] e così primeggiava fra i più attivi fautori della rivoluzione» (RIGOBON, *Gli eletti*, cit., pp. 201-202).

¹³² Decreto del Ministro della giustizia in data Vienna, 28 set. 1850, n. 12156. *Ibidem*.

¹³³ Asve: *Tribunale di Appello Generale in Venezia, Protocolli di Consiglio, Marzo 1848*, Sessione del 24 mar. 1848, Pien Consiglio, n. 5032-5033.

Mentre pertanto dichiara la propria adesione piena ed unanime al Governo Repubblicano istitutosi in Venezia, al quale col trattato 22 corrente furono dati dai Governatori Civile e Militare dell'Austria i poteri che in fatto acquistavansi cogli avvenimenti del Governo stesso e che fu poi ricostituito provvisoriamente coll'atto partecipato nel Dispaccio 23 corrente, corrisponderà alla di lui fiducia colla retta amministrazione della giustizia a conservazione dell'ordine e della libertà.

Il Veneto Appello (nella 'nuova denominazione' perde l'accezione di Imperial Regio tribunale) in questo comunicato ufficiale sottolinea come sia un onore per questa istituzione proseguire le proprie incombenze (con i metodi consueti, almeno in questo primo periodo). Dalle parole di Luigi Rubbi, che legge ai colleghi i dispacci governativi sulla formazione del nuovo Governo e sul mantenimento di un organo come la Corte d'Appello, emergono lodi nonché osservazioni, anche se di tono più somnesso: non si esime dal dare voce alle difficoltà di fatto che la Corte si trova ad affrontare, come l'indeterminazione del territorio e la mancanza di una terza Istanza; la città di Verona infatti rimane da subito in mano austriaca¹³⁴ e di conseguenza pure il Supremo Tribunale Criminale (la terza Istanza). Ma si dice consapevole, e sottolinea, che il Governo non può (e non deve) dare risposte affrettate, per evitare possibili danni.¹³⁵

Ribadisce la propria adesione piena ed unanime al governo, sottolineando però la legittimazione ottenuta con la cessazione dei poteri fatta dai governatori Palffy e Zichy oltre che dalle acclamazioni del popolo:

Che lo stato presente politico non era soltanto basato sulle conseguenze dei fatti, ma pur anche legittimato colla cessazione dei poteri fattagli nel trattato 22 corrente dai Governatori Civile e Militare dell'Austria e dalle susseguite acclamazioni del popolo.

Che mentre però nei governi popolari era doverosa la franchezza dell'operare, questa era consentita ad ognuno anche dalla legalità del processo ottenuto.

¹³⁴ Cadrà definitivamente il 26 marzo 1848.

¹³⁵ «Alcune difficoltà gli si affacciano per la speciale condizione in cui trovasi una seconda Istanza ma questo non è il momento in cui si possa senza danno dirigere interpellazioni che intralcerebbero la marcia delle incipienti istituzioni e preferisce aspettare che si appianino colle pendenti determinazioni per esaurire quella parte di lavori alla quale gli ostacoli si riferiscono.». Cfr. ASVE: *Tribunale di Appello Generale in Venezia, Protocolli di Consiglio, Marzo 1848*, Sessione del 24 mar. 1848, Pien Consiglio, n. 5032-5033.

La risposta del Governo rispetto alla mancanza di una terza Istanza non tarda a venire con l'istituzione di una Commissione temporaria di Revisione,¹³⁶ presieduta dallo stesso neopresidente della Corte d'Appello Giorgio Foscarini e formata da sei giudici dell'Appello Veneto, essendo sicuramente quelli di maggiore esperienza. Il presidente della Corte d'Appello e questi neo consiglieri di terza Istanza si troveranno quindi in una situazione di ambiguità, soprattutto all'arrivo di cause precedentemente da loro discusse e giudicate in appello poco tempo prima. Di questa commissione, delle sue funzioni e del suo operato sembra non essere rimasta traccia documentaria, ma dalla lettura dei protocolli di consiglio della Corte d'Appello si evince che assuma realmente in se tutte quelle funzioni che erano proprie della terza Istanza e si rapporti al nuovo Governo come Verona si rapportava con Vienna.

Per supplire alla mancanza di giudici sottratti alla Corte d'Appello da questi nuovi incarichi vengono chiamati, specialmente dalle prime Istanze, dei giudici sussidiari; di loro ci sono pervenuti solo i cognomi: sono i giudici Da Mosto, Morosini, Zennari, Ferretti, Pradelli, ed il conte veneto Ettore Brazzà, unico che poi verrà successivamente dal restaurato governo austriaco, con Sovrana Risoluzione datata 2 luglio 1850, nominato ufficialmente consigliere d'Appello. Questi giudici non

¹³⁶ Introdotta con il decreto del Governo provvisorio n. 55 del 29 mar. 1848 «Il Governo provvisorio della Repubblica Veneta, essendo urgente che non siano sospese le funzioni del Tribunale di Revisione per le Cause civili e criminali ora procedenti in terza Istanza dalle giurisdizioni delle Provincie Unite della Repubblica Veneta, decreta: È istituita una Commissione temporaria di Revisione per tutte le Cause civili e criminali i cui atti non erano già stati inoltrati a Verona nel giorno 22 marzo 1848. La Commissione temporaria di Revisione ha, per le Provincie Unite della Repubblica, tutte le attribuzioni che erano proprie del Tribunale revisionale in Verona, e corrisponderà con questo Governo provvisorio, come prima corrispondeva coi dicasteri Governativi. Ella è composta del cittadino Giorgio Foscarini, che farà le funzioni di Presidente, e di sei Consiglieri, ch'egli tosto nomina fra quelli del Tribunale d'Appello. Durante questa Commissione il cittadino Bertolini farà le funzioni di Presidente d'Appello. Per le cause nelle quali avesse presa parte alla sentenza appellatoria taluno dei componenti della Commissione, il presidente Foscarini sostituirà a sua scelta uno dei Consiglieri d'Appello. Se vi avesse presa parte lo stesso cittadino Foscarini, in tal caso la scelta e la presidenza per quella causa apparterranno al cittadino Bertolini. Il presidente Foscarini a sua scelta nominerà i Segretarj, i Protocollisti di Consiglio e gl'impiegati di Cancelleria della Commissione revisionale, estraendoli dal Tribunale d'Appello. Il Vice-Presidente Bertolini richiamerà dalle prime Istanze a sua scelta i Giudici ed altri impiegati che bisogneranno a sussidio interinale del Tribunale d'Appello». Il decreto è firmato dal presidente Manin, da Jacopo Castelli e dal segretario J. Zennari. Cfr. *Bollettino ufficiale*, pp. 35-36; cfr. *Raccolta per ordine cronologico*, tomo 1, parte prima, p. 299.

sono effettivamente membri del Tribunale, difatti non prendono parte al pien consiglio ma solo ai dibattiti inerenti le diverse cause nelle singole aule. Solo per due di loro, Ferretti e Pradelli, giungerà la nomina a consiglieri d' Appello da parte del Governo rivoluzionario il 25 luglio del 1848.¹³⁷ Questa nomina, che peraltro non verrà successivamente confermata dagli austriaci, mette in evidenza un elemento di continuità: il nuovo Governo, legittimando in questo modo il proprio ruolo, rispetta una consuetudine propria del governo austriaco, ovvero la nomina imperiale dei magistrati, proseguendo sulla medesima strada pur non condividendo, come vedremo in seguito, questo orientamento.

Un ulteriore cambiamento nelle magistrature lo abbiamo con la soppressione della Direzione Generale di Polizia, sostituita con una Prefettura centrale di ordine pubblico, nominando prefetto Nicolò Vergottini, il quale «proporrà al Governo provvisorio della Repubblica un piano provvisorio per la sistemazione del suo Ufficio, servendosi intanto dell'attual personale in quanto sarà giudicato meritevole di fiducia».¹³⁸

Un'altra importante nomina che coinvolge un consigliere della Corte d'Appello viene fatta dal Governo provvisorio nei primissimi giorni: al giudice Carlo Trolli¹³⁹ è affidato il Ministero dell'Interno.¹⁴⁰

¹³⁷ «Prima di sciogliere il Pien Consiglio, il facente funzioni di Presidente [Bartolini] rilevato che li consiglieri Ferretti e Pradelli furono testè intimati del decreto governativo di loro nomina a consiglieri di Appello, fece introdurre li consiglieri medesimi nel Pien Consiglio e dietro lettura dei decreti ad essi intimati, visto che non venne prescritta l'assunzione di giuramento od altra dichiarazione, furono installati come effettivi consiglieri d' Appello e fu fatto prendere loro posto a norma della rispettiva anzianità, del che tutto viene fatta la presente menzione» (ASvE: *Tribunale di Appello Generale in Venezia, Protocolli di Consiglio, Luglio 1848*, Sessione del 25 luglio 1848, Pien Consiglio).

¹³⁸ Così intimava il decreto n. 69 del 2 aprile 1848, adducendo a questa decisione i seguenti motivi: «Considerato, che una Magistratura conservatrice dell'ordine pubblico, che tuteli la sicurezza dei cittadini e dello Stato, è necessaria in ogni Governo, comunque costituito; considerato, che la Direzione di Polizia, che fin ora ha sussistito, controperava spesso alla prima parte di questo scopo, e mal serviva per la seconda; considerato, che un Governo, fondato sopra principii di libertà e di legalità, aborre da quelle vessazioni, che si esercitano da' governi dispotici. decreta: [...]»: decreto n. 69 (1071) del 2 aprile del 1848. Cfr. *Bollettino ufficiale*, pp. 45-46; cfr. *Raccolta per ordine cronologico*, tomo 1, parte seconda, pp. 304-305.

¹³⁹ Figlio dei nobili Pietro Trolli e Margherita Giani, nato a Laveno (VA) il 13 settembre 1794. Nominato a consigliere della Corte d'Appello con Sovrana Risoluzione del 24 febbraio 1844. cfr. RIGOBON, *Gli eletti*, cit., pp. 235-236.

¹⁴⁰ *Raccolta per ordine cronologico*, tomo 1, parte prima cit., pp. 98-99. Il Ministero era stato inizialmente affidato a Pietro Paleopaca, Ministro delle costruzioni.

Lo storico Paul Ginsborg definisce questa nomina la scelta più straordinaria del nuovo governo poiché il giudice Trolli era un nobile, mentre gli altri ministeri erano saldamente in mano alla borghesia, ma è sua opinione che fu proprio questo il motivo per cui Manin lo scelse, ovvero di assicurare l'aristocrazia sulle scelte del suo governo. Ma il neoministro commise un passo falso, nominando l'ex prefetto di polizia austriaco Luigi Brasil a nuovo capo della polizia repubblicana: la sua scelta fece infuriare i Veneziani ed entrambi gli uomini dovettero dimettersi a soli due giorni dalla nomina, il 26 marzo.¹⁴¹

Ultimo elemento da sottolineare in questa riorganizzazione dell'apparato giudiziario è la particolare situazione che la città di Venezia si trova ad affrontare già dai primi mesi successivi allo scoppio della Rivoluzione: dall'aprile al giugno del 1848 la nuova Repubblica veneta perde, una dopo l'altra, le province di Terraferma che si erano ad essa unite fin dal mese di marzo. Per la Corte d'Appello si pone la questione della giurisdizione, ovvero su quali territori essa possa, o debba, estendere il proprio controllo. Udine è la prima città ad essere rioccupata dagli Austriaci, il 22 aprile 1848. Nel mese di giugno si assiste anche alla capitolazione delle città di Vicenza,¹⁴² Padova e Treviso.¹⁴³ Verona, come già ricordato, era rimasta fin da subito in mano all'Impero. Ormai la Repubblica veneta aveva perso i suoi territori, ma non desiste dal rivendicare la sua giurisdizione su di essi, considerando la rioccupazione austriaca solo un dato momentaneo: la Commissione di revisione infatti emette un decreto¹⁴⁴ affermando che: «[per Verona] ritiene in sospeso il giudizio delle cause e dei processi, ma non per le altre province che riconosciuto già avevano il Governo Veneto,¹⁴⁵ e ciò nulla ottenuta la presente invasione nemica». La Commissione si stava arrogando un diritto non suo, decidendo sulla giurisdizione della

¹⁴¹ P. GINSBORG, *Daniele Manin e la rivoluzione veneziana del 1848-49*, Torino, 2007, p. 124.

¹⁴² Avvenuta il 10 giugno 1848.

¹⁴³ Cfr. GINSBORG, *Daniele Manin*, cit., pp. 269-271.

¹⁴⁴ ASVE: *Tribunale di Appello Generale in Venezia, Protocolli di Consiglio, Luglio 1848*, Sessione del 25 lug. 1848, Pien Consiglio, n. 7086. Numerose erano infatti le cause giunte in Appello dalle diverse province venete prima della rioccupazione il cui giudizio era rimasto in sospeso.

¹⁴⁵ Le province di Treviso, Padova, Belluno, Rovigo, Udine e Vicenza avevano aderito alla Repubblica Veneta già nei primissimi giorni. Entro aprile poi tutto il Veneto, con l'eccezione della sola Verona, aveva aderito alla Repubblica. Cfr. GINSBORG, *Daniele Manin*, cit., pp. 131-133.

‘nuova giustizia’ della Repubblica veneta; ma anche questo comportamento è sintomo di una confusione nell’attribuzione dei poteri e nel ruolo assegnato alle magistrature veneziane (e non più venete, vista la progressiva riconquista delle province di Terraferma da parte degli Austriaci). L’unica voce dissenziente nei confronti di questo decreto è quella del consigliere Luigi Terzaghi che affermava, come aveva già fatto in altre situazioni, «come la Commissione revisionale non avea altra superiorità che quale terza Istanza; ma che qui trattavasi di un sentimento sulla propria giurisdizione, e quindi per suo voto avrebbe ritenuto che ognuno si regolasse a norma della propria opinione». All’intimazione della Commissione l’Appello risponde però più prudentemente «di ritenerlo per norma quanto alle cause giudicabili».

Ma di cause giudicabili non ne giungono ormai più a Venezia: gli Austriaci, man mano che riconquistano le province, costituiscono delle sezioni d’Appello presso i tribunali di prima Istanza, per non immobilizzare la giustizia. La prima a Verona, nell’aprile-maggio del 1848, ma le competenze affidate a queste sezioni non sono molto chiare; notizie frammentate si possono recuperare dal testo di Alfredo Grandi *Processi politici del Senato Lombardo-Veneto*. Il Supremo Tribunale di Verona, dopo lo scoppio della rivoluzione a Venezia e l’adesione delle province di Terraferma al nuovo Governo, stabilisce che il Senato mantenga le sue funzioni e che, in mancanza di un Appello, la prima Istanza di Verona si rivolga ad esso per le questioni urgenti inerenti le competenze del tribunale mancante, in attesa di comunicazioni dal Governo austriaco.¹⁴⁶ Il Ministero della Giustizia lascia la scelta al Senato, il quale predispone quindi la costituzione di una sezione d’Appello «per gli affari criminali e per gli affari urgenti civili» presso la prima Istanza composta da una parte di quei giudici, supportati eventualmente da giudici sussidiari, mettendo a presiederla un consigliere aulico.¹⁴⁷ Lo stesso accade nei mesi successivi ad altre province riconquistate dagli Austriaci, per la precisione Belluno, Padova, Treviso e Udine, ma in questo caso non è chiaro quali siano le competenze di queste sezioni. La provincia di Vicenza è manchevole in tal senso: dai processi presi in esame nella *Selva incantata*,¹⁴⁸ con sentenze emesse tra il 1848-1849, si può notare infatti che i processi che dovevano passare attraverso l’esame della se-

¹⁴⁶ A. GRANDI, *Processi politici del Senato Lombardo-Veneto 1815-1851*, Roma, 1976, pp. 605-606.

¹⁴⁷ Ivi, p. 612.

¹⁴⁸ POVOLO, *La selva incantata*, cit., pp. 554, 568, 584, 605-606.

conda Istanza sono inviati «all'Imperial Regia sezione di Appello in Verona». Queste sessioni cessano le loro funzioni il 30 settembre del 1849.

Tra il luglio e il dicembre del 1848, in base ai protocolli da me visionati, ma sicuramente fino alla fine della rivoluzione, l'Appello si trova a giudicare solo le cause provenienti dal Tribunale criminale di Venezia (e solo per pochi mesi ancora da Rovigo): il sistema delle tre Istanze continua a sopravvivere ma il rito pensato per governare la giustizia di un Regno si svuota del suo significato nell'amministrazione di una sola provincia, di una sola città. Dagli iniziali ed entusiastici progetti del marzo 1848 a quelli più ambiziosi, radicali ma tardivi dell'estate 1849 vivono il paradosso di una città assediata (con un unico Tribunale criminale di prima Istanza ed un gruppo di giudici superiori divisi tra Appello e Commissione di Revisione) che ambisce all'organizzazione giudiziaria di uno Stato, continuando a sperare.

PROGETTI PER UNA NUOVA PROCEDURA: LA RESTITUZIONE DEL DIRITTO ALLA DIFESA

I primi tre mesi della rivoluzione si mostrano cruciali per gli interventi del Governo in tema di giustizia, e la celerità con cui vengono emessi i primi decreti rivela una premeditata volontà di cambiamento nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, in particolare di quella penale. Un fatto non propriamente inaspettato vista la presenza alla guida della Repubblica veneta di un abile avvocato, Daniele Manin.¹⁴⁹

Nei progetti del neonato Governo provvisorio c'è il radicale mutamento delle procedure penali, ma inizialmente sono attuati solo singoli cambiamenti che cercano di tamponare quelle che vengono individuate come le più evidenti mancanze del sistema giuridico austriaco, recuperando elementi della codificazione del passato Regno d'Italia (1805-1815), corrispondente o comunque ispirata alla legislazione im-

¹⁴⁹ Nel gennaio del 1848 Manin propone al governatore Palfy un programma di riforme radicali per il Lombardo-Veneto, nel quale parlava anche di quale grave errore fosse l'uniformità delle leggi in una monarchia multilingue, e proponeva una riforma giudiziaria sia nel processo penale, dove bisognava introdurre quanto era proibito dal codice vigente, ossia il diritto alla difesa da parte di un avvocato, l'oralità, la pubblicità, i giurati; sia nel processo civile, dove pure si volevano oralità e pubblicità. L'appello rimaneva inascoltato e Manin di lì a pochi giorni veniva arrestato. Cfr. *infra*, G. Cozzi, «Venezia e le sue lagune» e la politica del diritto di Daniele Manin, in *Venezia e l'Austria*, a cura di G. Benzoni, G. Cozzi, Venezia, 1999, pp. 323-341.

periale francese, senza voler ripristinare *in toto* il Codice Romagnosi del 1807 ma prendendolo in alcuni suoi aspetti a modello ispiratore.

Il primo di questi è la «restituzione agl'imputati per qualunque responsabilità penale al diritto naturale alla difesa»¹⁵⁰ (il termine *diritto di polizia*, di suono eccessivamente austriaco, inizialmente impiegato nella stesura di questo decreto è subito cancellato) attraverso l'introduzione della figura dell'avvocato nella prima Istanza.

La struttura giudiziaria austriaca, come si è già potuto osservare, non prevede una separazione tra le funzioni dell'accusa e quelle del giudizio. L'indagine è affidata alla figura del giudice relatore, che assume in se sia il ruolo di pubblico accusatore che di difensore; l'intervento dell'avvocato difensore (difesa tecnica) non è contemplato.

L'eliminazione della difesa tecnica rappresenta uno degli elementi che maggiormente caratterizzano sia la disciplina giuseppina¹⁵¹ del 1788 che la *Franziskaner* (ovvero il Codice penale del 1803 promulgato da Francesco I). Questa scelta permea ogni stato e grado del procedimento e costituisce una diretta conseguenza delle concezioni che il legislatore austriaco mostra di avere in ordine alla natura, alle funzioni e agli scopi del processo penale. Adriano Cavanna nel suo ultimo contributo storiografico sottolinea come il testo giuseppino «rappresenta per eccellenza quello che può essere definito il modello di processo penale dell'assolutismo illuminato», ponendo l'accento sull'impressionante duplice valenza di questo codice processuale nel quale «statualismo e garantismo sono forzati a convivere»,¹⁵² e sottolinea come in esso scelte di sicura matrice illuminista vengano condizionate (e spesso neutralizzate) dal rigido assolutismo statualista proprio dell'esperienza legislativa asburgica di fine Settecento, destinata a culminare nel Codice Penale Universale del 1803. Il divieto della difesa tecnica è degno di particolare attenzione «in quanto esso rappresenta uno stru-

¹⁵⁰ Decreto n. 9 del 24 marzo 1848 in *Bollettino ufficiale*, p. 8, oppure *Raccolta per ordine cronologico*, tomo 1, parte prima, pp. 96-97.

¹⁵¹ Nel 1787 sotto l'imperatore Giuseppe II nasce un nuovo Codice penale definito la *Giuseppina* o *Josephina* (beccarianamente: Codice generale sopra i delitti e le pene). Dedicata al solo diritto penale sostanziale a cui vengono immediatamente affiancati due testi che invece disciplinano la procedura in materia contravvenzionale (*Instruktion für die politischen Behörden* del 12 febbraio 1787) e negli affari criminali (*Allgemeine Kriminalgerichtsordnung* del 1° agosto 1788).

¹⁵² A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, II, Milano, 2005, pp. 308-313.

mento interpretativo singolarmente adatto ad individuare i presupposti ideologici e i modi di concreta attuazione delle scelte di politica legislativa realizzate dai codificatori operanti a Vienna negli ultimi decenni del XVIII secolo».¹⁵³

I paragrafi 334-337 della *Franziskana* indicano il cammino che il giudice inquisitore deve seguire: lo «scopo principale» del processo criminale è, secondo il § 334, quello di evidenziare la colpa o l'innocenza dell'inquisito. Ne consegue, secondo il § 335, che il giudice penale mediante l'inquisizione «con eguale imparzialità ed esattezza estende le sue indagini e col mezzo dell'inquisizione procura la piena prova, tanto su ciascuna delle circostanze, che hanno relazione al delitto attribuito all'imputato, come su tutto ciò, che può influire alla sua giustificazione», ricomprendendo nell'indagine tanto le aggravanti che le mitiganti. Fatte queste premesse le somme sono tirate dal § 337:

Siccome la difesa dell'innocenza è già uno dei doveri d'ufficio del giudizio criminale, così l'imputato non può chiedere, né che gli sia accordato un avvocato, o difensore, né che gli vengano comunicati gl'indizj, che stanno contro di lui; ma poiché secondo il § 292 devono darsi all'imputato subito dopo l'arresto le necessarie notizie intorno alla sua imputazione, egli ha il diritto illimitato durante tutto il corso del processo di somministrare tutti quei mezzi di difesa, ch'egli crede opportuni.

Oltre che affidarsi alla *religio* del giudice nell'espletare i propri doveri *ex lege*, quali possibilità di difesa o di giustificazione rimangono allora all'inquisito? Il succitato paragrafo parla di un *diritto illimitato* dell'imputato a fornire qualsiasi mezzo a sua difesa. Va ricordato però che egli è privato della sua libertà in omaggio alla sostanziale presunzione di colpevolezza tipica del sistema inquisitorio,¹⁵⁴ e che non ha dunque la possibilità di conferire con alcuno. In realtà questa apparente ampia

¹⁵³ E. DEZZA, *Il divieto della difesa tecnica nell'Allgemeine Kriminalgerichtsordnung (1788)* in «Acta Histriae», 2007, pp. 306-307. L'autore precisa che in questo saggio con l'espressione *difesa tecnica* si intende alludere non solo alla fisica presenza di un avvocato difensore nel corso del procedimento (o di una parte di esso), ma anche al complesso delle attività esercitabili *ex lege* a favore dell'imputato dallo stesso avvocato o comunque da un patrocinatore professionale dotato di specifica preparazione tecnico-giuridica.

¹⁵⁴ «La giustizia penale austriaca appartiene agli arcana imperii: se ne deve parlar poco, a tal punto che, pena l'arresto per una settimana o venticinque bastonate, non è neppur consentito rinfacciare a qualcuno di aver espiato una pena o di essere stato inquisito sebbene assolto (§ 242 della II parte del Codice Penale), ma, a quanto pare, gli si poteva rinfacciare di essere inquisito, perché non vigeva il principio di innocenza fino alla condanna». (VINCIGUERRA, *Idee liberali*, cit., p. XXI).

possibilità di agire altro non rappresenta che l'applicazione di un ulteriore peculiare principio proprio del modello inquisitorio, ovvero il principio secondo il quale l'imputato svolge nel processo il ruolo di principale fonte di prova. Con ferreo parallelismo, dunque, se l'imputato è la principale tra le fonti di prova¹⁵⁵ a carico (in primo luogo attraverso la *regina probationum*, ovvero la confessione), egli potrà essere annoverato anche tra le fonti di prova a discarico.¹⁵⁶

La figura dell'avvocato penalista emerge esplicitamente solo nell'istituto del ricorso (§ 465), previsto per quei casi che non passano automaticamente all'Appello, o in caso di sentenza inasprita nel passaggio tra prima e seconda Istanza. Da presentarsi solo dopo la pubblicazione della sentenza e prima della sua attuazione è di fatto un modo per sottoporre il processo al giudizio di un tribunale superiore rimanendo all'interno del sistema gerarchico di controllo tra le diverse Istanze di giudizio. Il processo infatti non viene realmente impugnato: l'imputato agisce ancora una volta in prima persona e può essere affiancato da «un'onest'uomo, ed instrutto» (quindi non necessariamente un avvocato) con il quale non può assolutamente comunicare da solo ma sempre alla presenza di una guardia che capisca la lingua da lui parlata; inoltre non può visionare il fascicolo, ma basa la sua scrittura solo sulle motivazioni della sentenza. La garanzia del diritto alla difesa rimane competenza dei giudici.

Il decreto del 24 marzo cerca di aprire una breccia, a cui dovrà seguire, secondo i progetti del nuovo Governo, una totale riabilitazione di questa figura:

Da oggi è restituito agli imputati per qualunque responsabilità penale il diritto naturale alla difesa. Finché non sieno mutate le presenti procedure penali, il giudice quando ha, secondo le massime, condotto il suo processo d'inquisizione al punto in cui resterebbe di proferire la sentenza, dà tosto ispezione di tutto il processo a un difensore nominato dall'imputato o d'ufficio, assegnandogli un congruo tempo per esaminarlo ed allestire la sua difesa.

Se il difensore credesse di dover fare osservazioni per rettificazioni o completamenti processuali, le produrrà al giudizio processante, il quale dovrà farsene carico, o, nel suo rapporto al tribunale, giustificare d'averle trasandate.

¹⁵⁵ Si veda in merito P. MARCHETTI, *Tesis contra se. L'imputato come fonte di prova nel processo penale dell'età moderna*, Milano, 1994.

¹⁵⁶ DEZZA, *Il divieto della difesa tecnica*, cit., p. 309.

Il difensore sarà presente al consesso giudicante durante la lettura del referente, e sopra dichiarazione di questo, che non ha da aggiungere, addurrà a voce o in iscritto, da dimettersi, la difesa dell'incolpato.

Il tribunale darà comunicazione della sentenza e della somma dei motivi, che ve lo hanno indotto, al difensore; il quale, in un termine da assegnargli, non minore di 15 giorni, produrrà il suo gravame contro la sentenza, che sarà unito agli atti. E ciò in tutti i casi di dovuta trasmissione ai tribunali superiori.¹⁵⁷

Con questo decreto l'avvocato rientra però solo come comparsa nel processo penale: può accedere finalmente all'intero fascicolo, ma è presente solo nella fase inquisitoria del processo, non in quella istruttoria; ha diritto di espressione sia prima che dopo la promulgazione della sentenza. Delle sue osservazioni il consesso giudicante deve farsi carico o motivare di averle tralasciate. Non c'è un immediato ritorno alla fase dibattimentale (eliminata dalla procedura essenzialmente inquisitoria del processo asburgico), ma forse una concessione ai principi dell'oralità anche se non ancora del contraddittorio. L'avvocato, «scelto dall'accusato o nominato d'ufficio» deve inoltre essere «ammesso a comunicare liberamente coll'accusato medesimo», senza limiti di tempo, senza testimoni e sino alla sentenza definitiva:¹⁵⁸ un decisivo passo avanti nel recupero di un rapporto esclusivo e segreto tra imputato e difensore.

Infine è rimesso in osservanza un vecchio decreto¹⁵⁹ del Regno d'Italia che disciplina il comportamento degli avvocati (diritti e doveri) e la composizione e il ruolo degli organi preposti al controllo del loro operato.

L'introduzione della figura dell'avvocato pone notevoli interrogativi anche ai giudici della seconda Istanza, scatenando un acceso dibattito.¹⁶⁰ Se infatti l'applicazione del decreto n. 9 ai casi dibattuti in

¹⁵⁷ Decreto n. 9 del 24 mar. 1848; cfr. *Bollettino ufficiale*, p. 8; *Raccolta per ordine cronologico*, tomo 1, parte prima, pp. 96-97.

¹⁵⁸ Decreto n. 52 del 29 mar. 1848; cfr. *Bollettino ufficiale*, p. 32; *Raccolta per ordine cronologico*, tomo 1, parte prima, pp. 230-231.

¹⁵⁹ Decreto n. 12 del 24 mar. 1848: «È rimesso in osservanza il decreto 9 Agosto 1811 del Regno d'Italia, ne' suoi titoli V, VI, VII, e nelle loro parti presentemente applicabili al sistema ancora sussistente. La Presidenza del Tribunale dirige questa applicazione, facendo le funzioni al Regio procuratore generale attribuite da quel decreto». Cfr. *Bollettino ufficiale*, p. 10; *Raccolta per ordine cronologico*, tomo 1, parte prima, pp. 97-98.

¹⁶⁰ ASVE: *Tribunale di Appello Generale in Venezia, Protocolli di Consiglio, Aprile 1848*, Sessione del 19 apr. 1848, Pien Consiglio, n. 5803.

prima Istanza dal 24 marzo in poi non crea problemi, per quelli giudicati prima di tale data secondo il ‘vecchio sistema’ e che approdano in Appello sorgono dei dubbi sulla procedura da seguire. I giudici concordano sulla distinzione da farsi tra due diversi tipi di sentenze: quelle *consultive*, ovvero quelle riguardanti tutti i casi che giungono alla Corte d’Appello secondo l’automatismo previsto da alcuni paragrafi¹⁶¹ del Codice penale austriaco e che quindi non hanno ancora concluso il loro *iter* processuale; e quelle *definitive*, che giungono in Appello solo sopra ricorso.

Dato ciò, emergono sostanzialmente tre posizioni all’interno del consesso: la prima, sostenuta da relatore Giuseppe de Scolari, afferma che l’accordata difesa riguarda la procedura, che è da ritenersi conclusa con le ultime dichiarazioni dell’imputato in prima Istanza e con la pronuncia della sentenza, esprimendosi quindi per l’inapplicabilità della norma alle sentenze di ogni genere anteriori al 24 marzo. La seconda, sostenuta dal consigliere Luigi Lunghi (principale promotore dei prossimi cambiamenti in materia di giustizia penale voluti dal Governo rivoluzionario), proponeva di seguire il comune *iter* per le cause con sentenza *definitiva*, rimandando invece in prima Istanza i casi le cui sentenze erano state pronunciate in via consultiva, sottolineando il beneficio di accedere alla difesa, nonostante ciò implicasse l’allungamento dei tempi processuali (la celerità di giudizio è espressamente richiesta dal codice asburgico al § 215 prontamente messa in atto dai tribunali). La terza, sostenuta in questo caso dal consigliere Giuseppe Pagliari, ritiene necessaria una valutazione caso per caso. Alla proposta del consigliere Luigi Lunghi accede la maggioranza dei giudici. Il consesso però decide di non procedere autonomamente ma di *rassegnare consulta* alla Commissione temporaria di Revisione per dirimere la questione. La risposta della Commissione¹⁶² si fa attendere ed alla fine giunge perentoria, dichiarando «di non aver trovato che fosse il caso di provocare una interpretazione legislativa», quasi ad indicare l’inutilità del dibattito animato dai giudici d’Appello. Il dibattito, che solo in apparenza si interroga sulle corrette procedure da seguire, riflette in realtà gli attriti venutisi a creare,

¹⁶¹ Cfr. § 433, 434, 435. Cfr. *Codice Penale Universale Austriaco (1803)*, cit., p. 153.

¹⁶² ASve: *Tribunale di Appello Generale in Venezia, Protocolli di Consiglio, Maggio 1848*, Sessione del 9 mag. 1848, Pien Consiglio, n. 6155.

tra la volontà di cambiamento di alcuni e la resistenza di altri, che percorreranno i successivi mesi di lavoro della Corte, alle prese con i tentativi del Governo rivoluzionario di modificare lo *status quo* del panorama giudiziario.

Tra maggio e giugno saranno numerosi i processi che verranno rimandati ai tribunali di prima Istanza per essere ridiscussi dopo aver assicurato la possibilità di difendersi all'imputato. Nello stesso periodo invece cominciano ad arrivare alla Corte d'Appello quei processi la cui sentenza è stata pronunciata dopo l'emanazione del decreto del 24 marzo: dalla lettura dei protocolli non si riescono a cogliere elementi sostanziali che mettano in evidenza un reale cambiamento dovuto all'intervento della difesa tecnica in primo grado. La trasparenza di questa presenza è comunque un segnale di come questa figura si inserisca a forza in un sistema non pronto ad ospitarla, e venga percepita come un intruso.

Nel 1816, anno dell'entrata in vigore nel Lombardo-Veneto del Codice penale austriaco, la radicalità dell'eliminazione della difesa tecnica dal processo era stata accolta con non pochi malumori dagli esponenti del ceto forense. Negli anni immediatamente precedenti proprio gli avvocati lombardi e veneti avevano sperimentato, tra i primi in Italia, quella vera e propria «rivoluzione nell'arte di difendere gli accusati» avviata nella penisola, attraverso il Codice Romagnosi del 1807, dall'affermarsi del modello processuale misto di matrice franco-napoleonica, contrassegnato dal ruolo di primattore riservato al difensore nella fase dibattimentale. La 'rivoluzione' del 1807 aveva innescato nella figura del penalista una sorta di mutamento antropologico destinato a conseguenze durature, quantomeno nel lungo periodo. Dopo secoli di oscuro lavoro, l'avvocato aveva smesso di scrivere memorie difensive destinate a scarsa fortuna, e aveva cominciato a parlare come protagonista del moderno teatro della giustizia, affiancando alla conoscenza del dato giurisprudenziale e normativo lo sviluppo di specifici talenti nei campi della retorica, della logica e della psicologia. Il Codice Penale Universale austriaco segna non solo una brusca battuta d'arresto allo sviluppo delle nuove prospettive testè segnalate, ma cancella altresì gli spazi che pure erano riconosciuti alla difesa tecnica nei sistemi processuali di *Ancien Régime*.¹⁶³

¹⁶³ DEZZA, *Il divieto della difesa tecnica*, cit., pp. 311-312.

Delineando brevemente quelle che erano le caratteristiche principali della procedura dettata dal Codice Romagnosi¹⁶⁴ in materia di 'delitti' si può meglio comprendere la posizione anomala che viene ad assumere l'avvocato voluto dal nuovo Governo rivoluzionario di Venezia.

Nel 1807 la fase istruttoria conserva i caratteri di scrittura e di segretezza (caratteristici non solo del Codice penale del 1803 ma anche del processo criminale di *Ancien Régime*) ma tutti quei dati che un tempo si acquisivano nella fase d'avvio del procedimento sono ora raggiunti nel corso della fase dibattimentale. L'istruttoria si divide in due parti: «l'informazione preliminare», affidata generalmente alla figura del giudice di pace, che procede alla verifica del fatto, alla raccolta delle prove e delle prime testimonianze, ai primi interrogatori; poi si passa «all'istruzione regolare», affidata a due figure distinte, il giudice istruttore e un funzionario nelle vesti di pubblico ministero (ovvero di pubblica accusa) solitamente rappresentato dal regio procuratore, entrambi richiamati a ricercare nello stesso modo sia le prove della colpevolezza che quelle dell'innocenza. Ma nel nuovo modello le aperture garantiste fanno sì che le acquisizioni istruttorie siano sottoposte a una severa verifica dibattimentale e non servano ad altro che a fornire le basi della discussione definitiva. Questa nuova figura di avvocato voluta dal Governo rivoluzionario di Venezia nel 1848 viene inserita anch'essa alla fine della fase istruttoria, ma, pur potendo finalmente esaminare l'intero fascicolo processuale e potendo conferire in forma privata e segreta con il proprio assistito si trova a lavorare su materiale raccolto da altri, senza poter interagire, in fase dibattimentale, sia con i testimoni (a favore e contro l'imputato), sia con la pubblica accusa. Manca poi un altro elemento caratteristico del Codice Romagnosi, ovvero il sistema di nullità, un complesso di norme volte a stabilire con precisione le forme che devono essere rispettate e i limiti entro i quali devono agire giudici e procuratori. Ettore Dezza afferma che comunque «tali correttivi di natura garantista, presenti per lo più nella fase dell'istruzione regolare e segnatamente in materia probatoria, se da un lato confermano la modernità, in relazione ai

¹⁶⁴ Rispetto alla procedura in materia penale dettata dal Codice Romagnosi (1807) cfr. IDEM, *Il codice di procedura penale del Regno Italico (1807) Storia di un decennio di elaborazione legislativa*, Padova, 1983, pp. 313-386.

tempi, del Codice, dall'altro non appaiono però sufficienti a modificare la natura fondamentale dell'istruttoria». ¹⁶⁵

L'inefficacia, o comunque la difficoltà ad operare di questi avvocati di epoca rivoluzionaria emerge dai nuovi tentativi di modifica alla legge vigente, sempre in attesa di una riforma radicale del sistema. Nel 1849, ad un anno dalla «restituzione del diritto alla difesa», la Commissione per la legislazione civile e penale nominata dall'Assemblea dei rappresentanti dello Stato di Venezia ¹⁶⁶ rivede, con alcuni nuovi decreti, le leggi emanate all'inizio della Rivoluzione. In merito al tema della difesa tecnica ritroviamo nelle parole dell'avvocato Giovanni Battista Ruffini, ¹⁶⁷ membro della suddetta commissione, un progetto di legge inerente il rapporto tra avvocato e giudice relatore (la proposta è stata elaborata da un altro membro, l'avvocato Bartolomeo Benvenuti) ¹⁶⁸ che egli espone all'assemblea:

¹⁶⁵ *Ibidem*.

¹⁶⁶ L'assemblea dei rappresentanti dello Stato di Venezia, convocata con decreto 9 febbraio 1849, iniziava la prima seduta il 15 dello stesso mese. Un'assemblea che accompagnerà la Venezia rivoluzionaria nei suoi ultimi sei mesi di vita. All'interno della stessa, il 1° marzo, vengono istituite diverse commissioni, una delle quali si occupa della riforma della legislazione civile e penale (Commissione III): negli ultimi due mesi, tra luglio ed agosto del 1849 verranno esposte all'intera assemblea alcune proposte di legge che però non vedranno piena attuazione. I membri della Commissione durante il periodo ora accennato saranno: Calucci, Giorgio Francesco Avesani, Bartolomeo Benvenuti, Giovan Battista Ruffini, Alessandro De Giorgi, Sante Bullo, Giorgio Foscarini, Nicolò Resnovich, Antonio Somma, Domenico Lisatti, nonché Luigi Lunghi, promotore di una radicale riforma della legislazione penale con la reintroduzione del pubblico dibattimento. Cfr. RIGOBON, *Gli eletti*, pp. III-XLIX; *Raccolta per ordine cronologico*, tomo 6, p. 357 e tomo 8, p. 36.

¹⁶⁷ Nato a Venezia nel 1821, laureato in giurisprudenza, fu nel 1833 avvocato a Cavarzere e poi a Venezia. Successivamente entrava nel dicembre 1845 quale alunno all'ufficio fiscale centrale e vi veniva assai apprezzato. Allo scoppio della rivoluzione, essendo nota la sua sicura fede, era assunto come segretario al Ministero della Giustizia e istituitosi il 30 maggio il consiglio delle poste venete, il Ruffini veniva chiamato a farne parte assieme al Maurogonato, al notaio dott. Dario Manetti e ad altri egregi. Alla Guardia civica apparteneva come capitano segretario del consiglio di disciplina. Era uno dei segretari dell'Assemblea permanente. Siccome ritenuto dalla polizia austriaca come «compromesso in alto grado nel 1848-49» veniva sorvegliato, assieme al fratello Carlo, anche dopo il ritorno degli Austriaci a Venezia «come uomini che stanno attendendo ansiosamente la circostanza politica avversa al governo e disposti a concorrere nel promuoverla» (RIGOBON, *Gli eletti*, cit., pp. 202-203).

¹⁶⁸ Figlio di Giovanni Battista Benvenuti e di Calzavara Eurosia, nato a Venezia il 10 marzo 1811, si dava allo studio delle scienze giuridiche all'università di Padova e vi stringeva amicizia con altri giovani di idee liberali. Fin dal 1837 esercitava l'avvocatura a Venezia, e vi saliva ben presto in fama. Secondo la polizia austriaca, i sette fratelli Benvenuti, a parte le

[la proposta per cui] nei processi criminali il giudice istruttore debba comunicare al difensore dell'accusato tanto la sua relazione, quanto le sue conclusioni, prima di farne lettura al consesso giudicante, ha duplice scopo: quello, cioè, che il difensore non venga colto alla sprovvista da un voto inatteso; e che, soprattutto, nella relazione del fatto non sieno alterate o nascoste delle circostanze, che potrebbero dimostrare l'innocenza dell'accusato, od attenuarne la colpa. Ribattere conclusioni di diritto, sebbene per la prima volta intese, non riuscirà malagevole nel più dei casi al difensore; ma non così soggiunger all'improvviso particolari de' fatti, rettificargli quelli che si presentassero sotto un falso aspetto, rafforzare le prove addotte, od esibirne di nuove, enunziarvi siffatte difficoltà, additarvi il pericolo che peserebbe sugli imputati, se la loro difesa non fosse così maturata, come n'è maturata l'accusa, parve alla commissione sufficiente perché l'utilità e la convenienza della proposta vi sia manifesta. Quindi unanime conchiuse di formularla nel seguente decreto: "nei processi criminali, il giudice relatore dovrà comunicare al difensore dell'accusato, tanto la sua relazione, quanto le sue conclusioni, prima di farne lettura al consesso giudicante."¹⁶⁹

Evidentemente i precedenti provvedimenti non erano riusciti a scardinare il ruolo del giudice relatore, che deteneva di fatto ancora il pieno controllo sul processo: la lettura del suo voto, e quindi del ragionamento che lo aveva portato a proferirlo, oltre che della sola relazione (*il referato di finale inquisizione*) come prescriveva il primo decreto, dovevano servire forse a facilitare il lavoro di questi avvocati ormai poco pratici, dopo così tanti anni di semi-inattività in campo penale.

Per evitare che l'avvocato diventasse realmente solo una comparsa in questo nuovo scenario il decreto n. 4065 del 24 aprile 1848,¹⁷⁰ apparta dei sensibili cambiamenti anche alla figura del giudice relatore:

Nei giudizi criminali di prima, seconda e terza Istanza, il giudice relatore del processo non farà più parte del consesso giudicante. Egli si allontana dalla sessione finché la sentenza sia pronunciata.

femmine, figlioli del defunto albergatore alla Regina d'Inghilterra, erano stati tutti, chi più chi meno, aderenti alla causa italiana; né erano andati esenti da sospetti nelle tendenze politiche. Quegli che tra essi si distinse fu l'avvocato Bartolomeo, il quale si sarebbe reso «osservabile particolarmente nell'occasione della riunione dei dotti a Venezia nel 1847 per certi brindisi e discorsi che lasciavano travedere i di lui sentimenti avversi alla dominazione austriaca in Italia. Egli figurò poi sempre fra coloro che facevano dimostrazione in odio all'Austria e fu uno dei più attivi promotori della rivoluzione a Venezia» (ivi, p. 33).

¹⁶⁹ *Raccolta per ordine cronologico*, cit., tomo 8, pp. 126-127.

¹⁷⁰ *Bollettino ufficiale*, cit., pp. 80-81.

Nel giudizio criminale di prima Istanza, il relatore, alla presenza del difensore dell'accusato, giusta il decreto 24 marzo p. p., presenta le sue conclusioni sulla imputabilità e delittuosità del fatto, sull'applicabilità della legge penale e sul grado della pena.

Dopo la lettura del rapporto concluso come nell'articolo precedente, ha luogo la difesa dell'accusato, finita la quale, il relatore e il difensore si ritireranno contemporaneamente.

Le Presidenze sono con ispeciale raccomandazione incaricate della puntuale esecuzione di questo decreto.

Come già si era potuto comprendere dal tono dei precedenti decreti il giudice relatore viene trattato dalle nuove 'leggi' come fosse un procuratore regio, ovvero quella figura facente funzione di pubblico ministero. Ma la realtà dei fatti è ben diversa poiché egli continua a mantenere in sé la figura di accusa e difesa attribuitagli dal Codice austriaco mantenuto in vigore dal Governo rivoluzionario. Però sotto i riflettori di questo nuovo palcoscenico non può più essere protagonista ma deve dividere la scena con l'avvocato: proferite le sue conclusioni (e – come abbiamo visto pocanzi – anche il suo voto) passa a lui la parola, cedendogli, anche se solo per le ultime battute, la maschera del difensore, e ritirandosi con lui per lasciare la possibilità di un voto segreto al resto del consesso giudicante, che perde però così la persona che più conosce i fatti avendo seguito fin dall'inizio la costruzione dell'intero caso.

Anche in questa nuova prassi si può vedere riflessa quella che era l'impostazione data dal Codice Romagnosi: il giudice istruttore infatti non poteva essere tra coloro che pronunciavano la sentenza, ma veniva scelto dal presidente del tribunale tra i giudici per assolvere solo a quel ruolo e a lui veniva affiancato il pubblico ministero. Il suo compito si esauriva nella fase istruttoria vedendolo così uscire di scena. In aula per il dibattimento infatti ritroviamo solo il collegio giudicante, l'accusa e l'imputato accompagnato dal difensore, che una volta affrontatisi in pubblico dibattimento lasciano l'aula rientrando solo per ascoltare la sentenza.

È evidente ormai che il giudice relatore di stampo austriaco è individuato come il catalizzatore di queste due figure, quindi rimane presente per assolvere alla funzione di accusa ed è estromesso dalla pronuncia della sentenza.

Da una presunta omissione nella stesura del decreto rispetto al comportamento del relatore nel Tribunale d'Appello prende vita un dibat-

tito tra i giudici:¹⁷¹ il dubbio è se anche in seconda Istanza il giudice relatore debba presentare le sue conclusioni sul caso, esprimendo quindi la sua opinione, o limitarsi ad esporre i fatti agli altri consedenti.

La posizione di alcuni giudici è volutamente polemica poiché se il relatore oltre a non dover assistere e quindi presumibilmente interferire con il dibattito tra i giudici, non avesse neppure diritto ad esprimere le proprie conclusioni il suo ruolo sarebbe stato di fatto annullato. Sarebbero invece state esaltate le conclusioni del giudice relatore di prima Istanza ma, ancor più, la difesa prodotta dall'avvocato ed allegata al fascicolo processuale. Il Pien Consiglio si esprime, ad eccezione di soli tre giudici, per l'applicazione di quanto prescritto per il rela-

¹⁷¹ «Dopo che il relatore [Carlo Trolli] diede lettura al consiglio succennato decreto sorse il dubbio se il relatore di seconda istanza debba presentare le sue conclusioni sulla imputabilità e delittuosità del fatto nonché sull'applicabilità della legge penale e sul grado della pena.

Il relatore era di avviso affermativo, osservando egli che quando pure la lettera del decreto non chiarisse intorno a ciò positivamente, lo si deve argomentare di leggersi dallo spirito della legge medesima, non potendosi supporre che il legislatore esiga che altri votanti esprimino parere deliberativo sulla nuda relazione dei processuali risultamenti che fosse per afferire il relatore.

Aggiungeva potersi ciò dedurre per analogia anche dalle funzioni che vengono dalla odierna procedura attribuite al relatore ad imitazione dei regii procuratori; e siccome a questi pure incombeva di esternare le proprie conclusioni, devesi ritenere che il medesimo far debba il relatore del processo giusta le norme odierne.

Associavansi al relatore i consiglieri Boxich, Lunghi, Costantini, Pagliari, Scolari, Terzaghi, Dall'Oste, Gallardi, Foscolo e Carella.

Il consigliere Serafini invece, cui accedevano i consiglieri Saccenti e Roselli, opinava che pel letterale tenore del decreto succitato il relatore di seconda Istanza dovesse porgere unicamente al consiglio la relazione dei processuali risultamenti e che, in assenza di esso, gli altri votanti dovessero deliberare sul giudizio pronunciato dalla prima Istanza con riguardo alla relazione di fatto offerta dal relatore d'Appello.

A sostegno di tale opinione osservava esso votante che siccome la prima parte del decreto si riferisce a tutte e tre le Istanze, la seconda parte di esso invece riflette la prima Istanza soltanto, e per questa unicamente prescrive che il relatore presentar debba le sue conclusioni nulla dicendo rispetto al relatore delle Istanze successive. Ciò posto conchiudeva esso votante, non porrebbe ch'essa disposizione fosse applicabile al relatore di seconda Istanza, altrimenti sarebbe inutile la distinzione espressa dal legislatore».

Gli altri votanti persistettero sul proprio avviso e fu quindi *conchiuso ad majora col relatore*:

«Che nell'applicazione di esso decreto ai casi avvenibili debbasi ritenere che anche il relatore di seconda Istanza debba presentare le sue conclusioni sulla imputabilità e delittuosità del fatto nonché sull'applicabilità della legge penale e sul grado della pena» (ASVE: *Tribunale di Appello Generale in Venezia, Protocolli di Consiglio, Aprile 1848*, Sessione del 26 apr. 1848, Pien Consiglio n. 5918).

tore di prima Istanza anche a quello di seconda, osservando che, pur non essendo esplicito, le funzioni del relatore vanno dedotte dallo spirito del decreto medesimo (che accosta questa volta esplicitamente la figura del relatore austriaco a quella del regio procuratore italico) e mantenendo così di fatto in vita il suo ruolo all'interno del sistema.

Il cambiamento è evidente anche dall'esame dei protocolli di consiglio della Corte d'Appello. Il posto del relatore nella redazione del protocollo cambia fisicamente: solitamente il foglio dove veniva trascritto il dibattito era diviso verticalmente a metà ospitando nella colonna sinistra le risultanze di prima Istanza ed in quella di destra il dibattito in Appello. Questa colonna era aperta dalla formula della sentenza alla quale seguiva la votazione, che riportava come prima opinione quella del giudice relatore, e successivamente quella degli altri giudici, concordi o *preopinanti*, in ordine di anzianità. Il nuovo decreto scardina questo meccanismo ed il voto del relatore d'Appello (raramente accompagnato dalle motivazioni) slitta nella colonna di sinistra rendendolo così volutamente estraneo al consesso giudicante di seconda Istanza. Cambia anche la formula delle sentenze, non esprimendo più l'accordo o meno con il voto del relatore ma rispetto a quello del primo giudice votante.

Un altro intervento a tutela dell'inquisito, sempre risalente ai primi mesi della Rivoluzione, è il decreto che permette all'imputato la nomina degli *assessori* che devono presenziare come testimoni al suo interrogatorio.¹⁷² Si lega perfettamente al tentativo generale di tutelare

¹⁷² «Il Governo provvisorio della Repubblica Veneta. Visti i §§ 288, 300, 354, 358 usque 368 ed altri relativi della prima parte del vigente codice penale, decreta:

1.° Ogni inquisito avrà il diritto di indicare al consesso inquirente due uomini probi ed imparziali, perché assistano come assessori agl'interrogatori di lui e dé testimonii.

2.° Solamente nel caso in cui l'inquisito, richiestone, non indichi gli assessori di sua scelta, il Presidente del tribunale criminale li destina, prendendoli, con potere discrezionale, da qualunque ceto di cittadini, e senza essere obbligato ad eleggerli da liste prestabilite di persone abituate a tale assistenza.

3.° Per motivi di moralità, che dovrà spiegare nel protocollo, il consesso potrà rifiutare i due assessori indicati dall'inquisito, il quale potrà indicarne altri due, e ciò per tre volte, dopo di che avendo sempre indicato persone indegne, il presidente userà del suo potere, e nominerà gli assessori. Ma in qualunque stadio del processo, in cui l'inquisito eleggesse assessori accettabili, questi dovranno subito essere surrogati ai nominati dal presidente.

4.° Se gli assessori eletti dall'inquisito non accettassero, e ciò si ripetesse per tre volte, il presidente userà egualmente del suo potere di nomina.

5.° Ogni assessore ha i diritti e i doveri predefiniti dal paragrafo 288, ed eziandio il di-

maggiormente l'imputato. Il § 288 del Codice penale austriaco regola la presenza di *due uomini degni di fede ed imparziali*, definiti *assessori*, a tutti gli interrogatori. Essi, dopo aver prestato giuramento, devono assistere onde verificare la correttezza nella stesura dei protocolli, «perché sianvi regolarmente registrate le interrogazioni, e le risposte», mantenendo il segreto fino alla sentenza. I restanti paragrafi citati dal decreto si riferiscono al comportamento che il giudice relatore deve tenere durante i diversi interrogatori (e non alla correttezza delle procedure burocratiche, ovvero di registrazione delle risposte, il cui controllo rientra comunque nei compiti degli assessori): il § 300 parla del *costituito sommario*, ovvero il primo interrogatorio; i §§ 354 e 358 del *costituito ordinario*, l'interrogatorio in cui si mette a confronto l'imputato con le prove raccolte; il § 368, sempre riferendosi a questo, parla del divieto da parte del giudice di ingannare l'imputato e di usargli violenza. L'opportunità da parte dell'imputato di scegliere due uomini di sua fiducia dovrebbe aumentare le possibilità di avere un trattamento più giusto, poiché la confessione rimane la prova regina e la presenza di due figure estranee potrebbe servire da deterrente nell'estorsione di una dichiarazione fasulla.

Un ultimo intervento in materia di tutela dell'imputato risale al secondo anno della Rivoluzione. Il 24 luglio del 1849 diventa legge, dopo un ampio dibattito nell'Assemblea dei rappresentanti dello Stato di Venezia, una proposta della Commissione per la legislazione civile e penale promossa sempre da Bartolomeo Benvenuti, sull'obbligo di accompagnare sempre le sentenze con la motivazione:

Qualunque decreto o sentenza di giudice, sia civile, sia criminale, dev'essere accompagnata dalla esposizione dei motivi, benché confermi quella di un giudice inferiore.

Più della metà delle sentenze espresse dalla prima Istanza nei processi trasmessi all'Appello venivano da questo confermate; ritornavano così indietro per trovare esecuzione. Contro di esse il Codice non permetteva ricorso, ma solo un'eventuale riassunzione a danno dell'inquisito (§§ 471-478), ovvero con l'emergere di nuove prove a suo cari-

ritto di far registrare nel protocollo d'interrogatorio qualunque sua osservazione o protesta contro i modi co' quali l'interrogatorio medesimo fosse condotto»: decreto n. 168 (4765) del 25 mag. 1848; cfr. *Bollettino ufficiale*, pp. 144-145.

co, o, in rarissimi casi, a suo vantaggio (§479), quando emergano nuovi elementi di prova a sua discolpa.

Lascio alle parole dello stesso Benvenuti, che espone ai suoi colleghi per la prima volta la proposta di legge il 10 luglio 1849, le motivazioni di tale scelta, e l'interessante riflessione finale rispetto ai tentativi di questo nuovo Governo di scardinare, o meglio dovrei dire correggere, il vigente sistema, considerazioni che perfettamente si accordano con ciò finora osservato:

Non basta alla società che i civili e criminali processi siano finiti; non basta nemmeno che siano finiti secondo le vere norme della giustizia. Importa all'ordine sociale, che le parti ed il pubblico siano persuasi della giustizia delle decisioni profferite dai tribunali; importa, come osservò il celebre Romagnosi, che il cittadino nell'atto di subire una condanna qualunque, possa dire a sé stesso: *io la ho meritata*.

A stabilire, per quanto è possibile, questo accordo tra giudici e parti, vedesi presso le colte nazioni imposto l'obbligo ai primi di addurre i motivi delle loro decisioni. Saggissima istituzione, la quale tende a far camminare di pari passo l'autorità del comando con l'autorità della ragione, impedisce la precipitazione e la improntitudine nei giudizi, e svelando gli errori, che facilmente s'insinuano nella pratica giurisprudenza, a poco a poco, con la dolce violenza della persuasione, sul retto sentiero.

Le leggi austriache riconoscono anch'esse la convenienza di unire alla decisione la esposizione dei motivi, ma dispensano da quest'obbligo i tribunali superiori, quando confermino quella di un giudice subalterno. Della quale disposizione, niun'altra ragione può addursi se non questa, che, essendo di regola vietato il ricorso contro due conformi giudicii, riesce indifferente alle parti il conoscere perché la prima decisione sia stata confermata dal tribunale superiore.

Ma, lasciando stare che siffatta ragione è inconciliabile con lo straordinario rimedio della revisione, accordato nei casi di manifesta ingiustizia,¹⁷³ o di manifesta nullità, ognuno vede che il legislatore austriaco ha perduto di vista i più nobili fini a cui, come abbiamo detto, mirar deve l'amministrazione della giustizia, ognuno vede che resta con ciò scemata l'autorità morale delle decisioni dei giudici superiori, le quali altrove, e specialmente in Francia, spargono tanta luce sulla legislazione, e sono consultate come altrettanti oracoli dal pubblico senno; ognuno vede infine che si apre incautamente l'adito ad ogni maniera d'inconvenienti.

Quindi fra noi attribuite il più delle volte ad impazienza e ad incuria del giudice superiore le sentenze di conferma; quindi errori nel credere che que-

¹⁷³ § 479; cfr. *Codice Penale Universale Austriaco* (1803), cit., p. 173.

sta o quella massima di diritto, adottata dal primo giudice, sia stata sancita dal secondo, il quale invece l'ha disapprovata, e confermò la decisione per altre giuste ragioni; quindi, nella maggior parte dei casi, azzardato lo straordinario rimedio della revisione contro due conformi giudizi, e sovente ommesso con danno della giustizia; quindi incertezze continue nel trattare e decidere le ardue questioni sulla cosa giudicata.

Poiché il sistema di legislazione austriaco, originariamente destinato per i paesi tedeschi, ed in parte attivato sino all'anno 1781, fu mantenuto ed è ancora, non senza nostra vergogna, in pieno vigore fra noi; e poiché una totale riforma dovrebbe essere il risultamento di studii, che per mala sorte non furono ancora preparati, cerchiamo almeno per ora di correggerne i vizii principali, cerchiamo di renderlo men grave per noi, mercè qualche acconcio rimedio.

Con questo intendimento fu fatta la mozione di estendere ai giudici superiori l'obbligo di dare alle parti i motivi delle lor decisioni, quando anche confermino quelle dei giudici subalterni; mozione di evidente ragionevolezza ed utilità, che la vostra Commissione di legislazione unanime vi propone di convertire nella seguente legge [qui Benvenuti dà lettura del decreto su riportato].¹⁷⁴

L'INDIPENDENZA DELL'ORDINE GIUDIZIARIO

Il 5 luglio 1849 il giudice Giovanni Ferrari Bravo,¹⁷⁵ membro anch'egli, come il giudice Luigi Lunghi ed altri, della Commissione III sulla legi-

¹⁷⁴ *Raccolta per ordine cronologico*, cit., tomo 8, pp. 122-123. Le proposte di legge dovevano affrontare per tre volte l'esame dell'Assemblea: durante la *prima deliberazione* veniva discusso l'argomento in generale, procedendo poi al voto per stabilire il proseguimento dell'iter. Veniva poi fatta una *seconda deliberazione*, in cui si discuteva l'argomento nei particolari, con successiva votazione. Infine in una *terza deliberazione* si affrontava un ultimo dibattito procedendo poi al voto che se positivo trasformava la proposta in decreto legge. La proposta del Benvenuti supera i tre gradi: il 10 luglio 1849, all'unanimità con 71 voti, il 17 luglio con 59 voti favorevoli e 7 contrari, ed infine il 24 luglio su 72 votanti 69 favorevoli e 3 contrari.

¹⁷⁵ Figlio dei nobili Angelo Ferrari Bravo ed Elisabetta Pasqualigo, nato a Venezia nel 1796, era nel 1848 consigliere del Tribunale criminale della città. Secondo un rapporto del direttore centrale dell'ordine pubblico (2 gen. 1850) veniva indicato come «uno dei più esaltati durante la rivoluzione» «uno dei più loquaci nelle assemblee, e vi si segnalò per fanatismo, per avversione alla casa d'Austria e per sostenere il principio della resistenza ad ogni costo». Alla sua restaurazione l'Austria constatava che era stato inoltre uno dei componenti del Circolo Italiano e ligio specialmente al Tommaseo, così lo sospendeva dall'ufficio e dal soldo, destituendolo anche dall'incarico se non fosse morto prima, il 27 gennaio 1850 (RIGOBON, *Gli eletti*, cit., pp. 100-101).

Un'indiscrezione contenuta nei diari del Cicogna del 1848-1849 dice «Maneggi e maneggi per esser Deputato anche questa volta come la precedente. 9 febb. 1849 si è veduta la lista completa di essi. Uno di que' che si sa che si maneggiò per esserlo è il Cons. e di p. a. i. a Ferrari Bravo»: P. Pasini (a cura di), *Diario veneto politico di Emmanuele Antonio Cicogna*, Venezia, IVSLA, 2008, p. 92.

slazione civile e penale, propone all'Assemblea dei rappresentanti dello Stato di Venezia, una nuova legge «sull'inamovibilità dei giudici»:

L'Assemblea dei rappresentanti dello Stato di Venezia:

Considerando che per la più retta amministrazione della giustizia nell'applicazione delle leggi, è sommariamente richiesto che sia garantita la piena indipendenza dell'ordine giudiziario;

Considerando che il bisogno di questa indipendenza de' giudici tanto più si manifesta, quanto più sono difficili le circostanze dei tempi;

Considerando che l'ordine pubblico ha la principale sua base sulla confidenza del popolo nella retta amministrazione della giustizia;

Decreta:

Art. 1. I giudici sono inamovibili.

Art. 2. Sotto la denominazione di giudici sono compresi tutti i magistrati che si trovano in esercizio di giurisdizione civile, criminale e mercantile, tanto cioè, i capi come i membri di un corpo collegiale giudiziario delle istanze superiori ed inferiori, quanto i giudici singoli di prima istanza ed i loro sostituti.

Art. 3. L'effetto della disposizione enunciata all'art. 1. è che gl'individui indicati all'art. 2 non possano essere né destituiti, né contro lor voglia traslocati, o pensionati, come pure che non possa esser loro negata o tolta la pensione o gratificazione, nei casi ne' quali avessero diritto a chiederla ed ottenerla o fosse stata loro concessuta, se non che in conseguenza di una sentenza di condanna emanata dall'autorità giudiziaria, e passata in cosa giudicata.

Art. 4. Il potere esecutivo è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.¹⁷⁶

L'Austria controllava direttamente sia l'elezione dei giudici che la loro carriera ed il loro destino. Il loro lavoro, e le loro opinioni, erano poste continuamente sotto osservazione, e non solo attraverso il controllo gerarchico della terza Istanza, il Supremo Tribunale di Verona, l'organo giudiziario più vicino al Governo. L'imperatore poteva provvedere alla loro sospensione o rimozione dall'incarico oltre che dal soldo o dalla pensione; un attacco diretto alla sopravvivenza, ed alla dignità, di chi non si dimostrava in linea con il Governo; la proclamazione dell'inamovibilità dei giudici annullava la possibilità di queste decisioni arbitrarie, restituendo a questa figura la sua indipendenza.

L'indipendenza del giudice da ogni altro potere è un'acquisizione del moderno stato di diritto connessa, sia teoricamente che storicamente, all'affermarsi da un lato del principio di stretta legalità, e della

¹⁷⁶ ASVe: *Governo provvisorio 1848-49*, busta 438; *Raccolta per ordine cronologico*, tomo 8, Venezia, Andreola, 1848, p. 81.

natura cognitiva della giurisdizione, dall'altro dei diritti naturali e fondamentali della persona.¹⁷⁷ D'altro canto se il giudizio è diretto a impedire arbitri o soprusi potestativi sulle libertà individuali da parte dei poteri di governo, l'indipendenza dei giudici è garanzia di una giustizia non subordinata alla ragion di Stato o a interessi politici contingenti.¹⁷⁸ L'indipendenza del giudice diventa garanzia dell'imparzialità e quindi dell'uguaglianza dei cittadini.

Il 10 luglio Ferrari Bravo parla nuovamente all'assemblea per spiegare le motivazioni che lo hanno portato alla formulazione di questa proposta. Il suo discorso¹⁷⁹ dovrà servire a convincere i colleghi della

¹⁷⁷ FERRAJOLI, *Diritto e ragione*, cit., p. 597.

¹⁷⁸ Ivi, p. 598.

¹⁷⁹ «In linea di principio, l'onorevole nostro collega cittadino Luigi Lunghi, coll'intelligenza che gli diedero i suoi distinti talenti ed i suoi accurati studii sulle leggi, e coll'esperienza del diuturno esercizio per tutta una vita di assidua applicazione, vuole egli pure il giudice indipendente e libero, perché lo vuole immune da ogni dubbio ch'ei non potesse altrimenti essere coscienzioso. Io mi valgo dell'autorità del nome del Lunghi a sostenere la mia proposta di legge, come di un'espressione che, fatta recentemente a questa tribuna, deve tuttavia sonarvi all'orecchio, e percuotere le vostre intime convinzioni; ma potrei portarvi le autorità delle istorie di tutti i tempi e di tutti i luoghi, per comprovarvi quanto influente sia stata la soggezione del giudice, anche nella sussistenza di buone leggi, a falsarne la pratica applicazione, e ad ingenerare deplorabili conseguenze; perché le passioni, e la possibilità di una servile debolezza, o di una ancor più vergognosa seduzione, sono, o possono essere da per tutto dove sono uomini. In principio adunque, la libertà e l'indipendenza del giudice paiono elementi vitali ed indispensabili della retta amministrazione della giustizia. Io vi ripeto inoltre ciò che altri vi hanno già detto, e che nell'amministrazione giudiziaria, le ben piccole innovazioni che si son fatte non valsero a togliere l'andamento strettamente austriaco di questa macchina inceppata, ch'è pure un ramo importantissimo della pubblica prosperità e dell'ordine pubblico. Se fate adunque, come pare che facciate, qualche miglioramento nell'ordine giudiziario, mirate a tagliar corto intorno alla base principale della libertà de' giudizi, cui tende la mia proposta. Ho udito alcuno opporre svariamente: 1.º che il provvedimento sia tardo; 2.º che all'opposto sia inopportuno e precoce; 3.º che non sia necessario, perché l'esperienza percorsa dimostrò presso noi che nulla fu innovato nelle persone dei giudici dall'attuale potere. Al primo obbietto rispondo meglio è tardi che mai pensare all'affrancamento del giudice dai legami, dai quali sorgesse apparenza ch'ei fosse o potesse essere stretto, e dico poi che certo della tardanza non sarebbe mia colpa. Al secondo soggiungo che l'organizzazione delle persone fu sin qui mantenuta presso a poco tal quale era dapprima, e che quindi la disposizione troverebbe frattanto applicabilità all'affrancamento delle persone attuali, e sarebbe guarentigia delle future; mentre d'altra parte, sa il provvedimento di necessità dee riferirsi alle persone dei giudici, non è poi altrimenti vero che in sostanza ei sia nell'interesse delle persone, ma sibbene nell'interesse della retta applicazione delle leggi. Al terzo, prego considerare che le disposizioni di massima liberali sono una naturale conseguenza delle forme di libero reggimento, ed hanno lo scopo eminente del bene universale; conseguenza e scopo che assorbono qualsiasi riferimento agli organi del potere. io sono sempre nemico delle allusioni a persone, non sono punto diffidente, ma in fatto dell'uso e dell'esercizio delle libertà, senza fare mai

validità della nuova legge perché votino a favore della presa in considerazione della proposta, che potrà così essere discussa in dettaglio successivamente.

Il giudice comincia asserendo di essere consapevole che quella che va a proporre è solo una «legge parziale» sulla libertà ed indipendenza del giudice, non essendo stato ancora formulato uno Statuto per lo Stato di Venezia, ma la ritiene necessaria perché proprio in questo momento di «stringenti ed imperiose circostanze» questa figura necessita della pubblica fiducia; si capisce poi dalle sue parole che vede questa legge inserita in un progetto di riforma più articolato che il collega della Corte d'Appello Luigi Lunghi sta preparando con la speranza che venga applicato in tempi brevi. Il discorso rivela interessanti elementi non solo rispetto al sentimento che ha spinto questo giudice nella formulazione della nuova legge ma anche rispetto all'opinione pubblica sulle solerti innovazioni in ambito di giustizia penale volute un anno e mezzo prima dal Governo rivoluzionario: le riforme del 'diritto alla difesa' introdotte tra il marzo e il maggio del '48 non avevano portato sostanziali cambiamenti in una giustizia che rimaneva ancora di forte lo stampo austriaco. *Vox populi* mormorava sulla composizione degli organi giudiziari, che, proprio per volere del Governo provvisorio, avevano mantenuto i propri impiegati, compresi i giudici, ad eccezione di qualche elemento che si era, più o meno volontariamente, allontanato. In questa situazione introdurre la norma dell'inamovibilità voleva poter dire lasciare al loro posto, senza possibilità di rimuoverli poi, giudici voluti dall'Impero, e ad esso probabilmente ancora vicini. È questo l'oggetto della contestazione di Benvenuti, membro anch'egli della Commissione sulla legislazione, in risposta al discorso di Ferrari Bravo, che sottolinea come:

«affinchè il principio della inamovibilità dei giudici torni realmente proficuo, è mestieri che la sua applicazione sia accompagnata da alcune guarentigie suggerite dalla ragione e dall'esperienza, le quali impediscano ch'esso divenga sorgente di gravissimi abusi [...]. È mestieri insomma che al principio dell'inamovibilità sia coordinato l'intero sistema della giudiziaria organizzazione. [...] Nulla, o pressoché nulla di tutto ciò nelle leggi che ancor ci governano, poiché il principio dell'inamovibilità non era adottato nell'Austria.

supposizioni contrarie alle buone intenzioni dei governanti, amo il positivo e l'esplicito, perché gli uomini cangiano coi tempi e colle generazioni, e la legge sola può rimanere eterna ed immutabile» (*Raccolta per ordine cronologico*, cit., tomo 8, pp. 112-113).

Nello stato attuale della nostra organizzazione giudiziaria sarebbe quindi inopportuno il volerlo introdurre fra noi. Estendendo poi a tutti gl'individui ch'esercitano presentemente le funzioni di giudici, sarebbe, non che inopportuno, sommariamente pericoloso».¹⁸⁰

Ferrari Bravo, forse maggiore conoscitore dell'ambiente dei magistrati, non vede il pericolo di cui parla l'avvocato Benvenuti,¹⁸¹ e il suo discorso, visto all'inizio, lascia trasparire più che altro una certa insoddisfazione per l'immobilismo dell'Assemblea nel dare vita ad alcune riforme. Alla fine però si piegherà anche lui al volere della Commissione, approvando la proposta del Benvenuti di rimandare l'applicazione di questa nuova norma successivamente ad un progetto di riforma della giustizia più radicale.

IL GIUDICE LUIGI LUNGHÌ E IL RITORNO DEL PUBBLICO DIBATTIMENTO

Il giudice Luigi Lunghi è, all'interno della Corte d'Appello, il maggior promotore delle riforme nel campo dell'amministrazione della giustizia volute dal nuovo Governo.

Nasce a Viggìù, nella provincia di Varese, nel 1776, discendente da un celebre casato che conta tra i suoi membri noti architetti e scultori. Percorre la carriera della magistratura e, quando Venezia viene compresa nel Regno Italico gli viene affidata una corte d'Appello, in cui svolge il ruolo di regio procuratore, opera premiata mediante la

¹⁸⁰ Ivi, p. 146.

¹⁸¹ Interessante in merito all'indipendenza della figura del giudice la riflessione del Ferrajoli sui modelli di responsabilità giudiziaria e modelli di giudice. «Terzietà, indipendenza e naturalità, se per un verso sono condizioni indispensabili della soggezione dei giudici soltanto alla legge, rendono per altro verso particolarmente difficile e problematica l'individuazione di forme appropriate di responsabilità per le loro deviazioni da tale soggezione. Ci troviamo qui di fronte ad un'aporia intorno a cui si è lungamente affaticata la riflessione giuridica e politica. Esiste da un lato un nesso indissolubile tra soggezione alla legge, indipendenza e responsabilità dei giudici, sicché sarebbe un paradosso che l'indipendenza dei magistrati, giustificata unicamente dal fatto che la loro funzione è "soggetta soltanto alla legge", non ne comportasse come corollario la più rigorosa responsabilità per le violazioni delle leggi cui essi sono subordinati. D'altro canto ogni forma di responsabilità per la mancata soggezione alla legge sembra alludere a un qualche sindacato sul merito della funzione giudiziaria, e quindi a una qualche forma di dipendenza nei confronti degli organi chiamati a esercitarlo. È il classico problema Giovenale «quis custodiet custodes?» aggravato dal carattere funzionale che in questo caso ha l'indipendenza del "custodes"». Cfr. FERRAJOLI, *Diritto e ragione*, cit., pp. 607-608.

decorazione della corona ferrea. Cessato quel Regno riceve dal Governo austriaco numerosi incarichi fino all'elezione a membro della Corte d'Appello.¹⁸² Insignito del titolo di consigliere Aulico nonostante il pensionamento avvenuto nel 1845 riceve dal Governo austriaco la concessione forse più unica che rara di intervenire spontaneamente alle sedute di quel tribunale con voto deliberativo.¹⁸³

Durante la Rivoluzione veneziana Lunghi fu eletto dal Governo provvisorio nel settembre del 1848 a presidente del Consiglio dei giureconsulti¹⁸⁴ e dal popolo nel 1849 a membro, e presidente provvisorio, dell'Assemblea dei Rappresentanti dello Stato di Venezia.¹⁸⁵ Partecipò assiduamente ai lavori dell'assemblea, occupandosi dei problemi di ordine giuridico all'interno della Commissione III per la legislazione civile e penale, assieme ad altri undici membri tra cui il presidente della Corte d'Appello Giorgio Foscarini, con la presentazione di progetti sulla procedura dei dibattimenti criminali.¹⁸⁶

Morì all'età di ottantaquattro anni a Padova, dove si era ritirato dopo la restaurazione dell'Austria a Venezia, sospeso dalla pensione, come i suoi colleghi d'Appello Rubbi e Trolli lo furono dall'impiego. Il necrologio scritto per lui dall'amico giudice Carlo Trolli fornisce una interessante immagine di questo giudice:

«Bello, dignitoso della persona, uomo di spirito pronto e vivace, franco e facile parlatore, giudice sapiente, inaccessibile ai frequenti tentativi della pre-

¹⁸² RIGOBON, *Gli eletti*, cit., pp. 137-138.

¹⁸³ Ricopre, come già visto, addirittura il ruolo di vicario. La sua presenza presso questo tribunale cesserà definitivamente entro la fine del 1849.

¹⁸⁴ Decreto del 30 set. 1848: «Il Governo provvisorio di Venezia; considerato che, anche nella presente condizione provvisoria di Governo, non infrequente si presenta il bisogno di decretare urgenti disposizioni legislative; considerata l'utilità che il Governo sia in ciò assistito dai lumi di giureconsulti distinti, decreta:

È istituito un Consiglio di giureconsulti, che richiesto opini, ed, occorrendo, spontaneo suggerisca in argomenti di legislazione.

Esso si compone di un Presidente, di sei Consiglieri e di un Segretario.

Sono nominati: presidente il cittadino Luigi Lunghi; consiglieri i cittadini Pietro Gori, Ignazio Neumann Rizzi, Francesco Venturi, Lorenzo Paron Fadini, Antonio Perissinotti, Giuseppe Calucci; segretario il cittadino Antonio Somma» (*Raccolta per ordine cronologico*, cit., tomo 4, pp. 225-226).

¹⁸⁵ Venne istituita, il 23 dicembre 1848, con mandato illimitato per decidere su qualsiasi oggetto relativo alle condizioni interne ed esterne del paese. Fu convocata il 15 febbraio 1849 e concentrò ogni suo potere nel presidente del Governo il 6 agosto 1849.

¹⁸⁶ Cfr. le relazioni delle sedute dell'Assemblea in *Raccolta per ordine cronologico*, cit., tomo 8, pp. 36, 62, 66-92, 111-127, 136-148, 164-177, 191-215, 239, 379-436.

venzione, sempre intento a propugnare, per quanto per lui si poteva, i privati diritti, egli mostrava coll'esempio, come la amministrazione della giustizia sia e debba essere un sacerdozio.

E da notar debbo nel suo personale carattere una specialità commendevole. I delinquenti, esposti al flagello della giustizia punitiva erano da lui costantemente riguardati, quasi esseri deboli, ai quali occorreva un difensore.

Questo era un voto che venne più tardi esaudito. Allora egli dolevasi del ritardo; allora egli trepidava ogni volta che doveva proferire una penale condanna. Io lo vedevo turbato in quell'istante: il suo cuore lottava col dovere; il giudice puniva ma l'uomo pareva partecipare alla pena del colpevole tanto egli sentiva che il diritto di punire non si estende oltre i limiti di una ben conosciuta e discussa necessità, come un estremo rimedio, il minore dei mali.¹⁸⁷

La sua salma venne trasportata nel paese natio, dove fu ricordato con un busto di marmo,¹⁸⁸ con piedistallo ed epigrafe dettata da Tullio Dandolo, figlio dell'illustre Vincenzo Dandolo.¹⁸⁹

Il discorso da lui proferito nella prima seduta dell'Assemblea dei Rappresentanti dello Stato di Venezia, tenutasi il 15 febbraio 1849, fornisce una prima idea dei sentimenti che animano questa figura dal vissuto così ricco e particolare:

A dieci ore i deputati s'unirono in chiesa a S. Marco ad udire la messa dello Spirito Santo, celebrata da S. E. il Cardinale Patriarca, che intonò quindi l'inno *Venni creator*. I deputati poscia si recarono nella sala dello Scrutinio, dove passarono alla nomina del presidente provvisorio nella persona del cittadino consigliere Luigi Lunghi, anziano per età, e dei due secretarii, i cittadini Alberti Costantino e Ruffini Giovan Battista, più giovane fra i deputati.

Alle ore una, tutti i deputati si raccolsero in pubblica assemblea nella Sala del Maggior Consiglio, ed il Presidente, dichiarata aperta la seduta, lesse il seguente discorso:

Allorché Napoleone segnava la desiderata liberale istituzione della pubblicità dei criminali e civili giudizi, io Lombardo assunsi il pubblico mini-

¹⁸⁷ Estratto del necrologio del giudice Luigi Lunghi, dalla «Gazzetta di Venezia», 12 apr. 1859.

¹⁸⁸ F. CARAVATTI, *Un alto magistrato viggiutese al tempo di Napoleone. Luigi Longhi*, «Rivista viggiutese», 134, 23 lug. 1939.

¹⁸⁹ RIGOBON, *Gli eletti*, cit., pp. 137-138. L'epigrafe recita: «A Luigi Lunghi - cavaliere della Corona ferrea - procuratore regio in Venezia - sotto Napoleone I - indi membro della Corte d'appello - consigliere aulico - presidente del Comitato giuridico - nel MDCCCXLVIII - uomo di forte ed alta indole - riverito in ogni tempo - per sapienza e giustizia - nato a Viggiù a. MDCCCLXXVI - morto in Padova a. MDCCCLIX».

stero, presso la corte di Appello in queste auguste sedi, e stupisco ancora rammentando la meravigliosa eloquenza nei veneti oratori ridestata dopo un decennale silenzio.

In un momento di grande, abbagliante commozione di popoli italiani, noi siamo congregati per deliberare sulle condizioni interne ed esterne. La missione si presenta di alta, delicata importanza: ma la rettitudine della intenzione, la conoscenza perfetta della nostra non facile posizione, la discussione scevra di partiti, libera, illuminata, e più di ogni altra cosa un caldo italiano sentire, ed un puro, fervoroso affetto a questa portentosa Venezia, ci faranno distinguere il vero nostro bene; ed io seniore anticipo per tutti noi: *agiremo con fede onorata*. Quel Dio, che questa mattina abbiamo invocato, coronerà un'opera avventurosamente cominciata.

Venezia, che mi onoro ad avere a seconda patria, mi ha mostrato una particolare benevolenza, chiamandomi a questo rispettabile Consesso, dove la sola non invidiata lunghezza degli anni mi impone di precludere a sapienti travagli. Il soddisfacente incarico viene però accompagnato dallo sconforto che la pochezza dell'ingegno, affievolito dal faticoso esercizio di mezzo secolo, mi lascia soltanto volenteroso il cuore.¹⁹⁰

Queste parole e questi brevi ma significativi cenni sulla sua vita ci fanno capire con quanta passione egli vivesse il proprio ruolo di giudice, tanto da elaborare la più significativa, ed impegnativa, riforma legislativa di questa Venezia rivoluzionaria.

Tra le diverse proposte¹⁹¹ fatte dal giudice Lunghi nei sei mesi di sopravvivenza dell'Assemblea, la più importante, la più sentita sicuramente, e purtroppo l'unica che non trovò realizzazione, fu infatti il suo progetto di legge sul ritorno nel processo criminale del dibattimento pubblico,¹⁹² con la conseguente revisione del ruolo del giudice istruttore e la reintroduzione della figura del Pubblico Ministero.

«L'assemblea veneta, a poche settimane dalla caduta, attendeva in calma dotta discussione alla riforma di alcuni punti della sua legislazione».¹⁹³ Fu solo nel luglio del 1849 infatti che si cominciò a discutere della proposta del Lunghi; nella seduta dell'Assemblea dei Rappresentanti dello Stato di Venezia del 5 luglio 1849 viene presentata per la

¹⁹⁰ *Raccolta per ordine cronologico*, cit., tomo 6, p. 112.

¹⁹¹ Propone all'Assemblea l'istituzione di un ufficio generale per levare i protesti (30 mar. 1849).

¹⁹² Il testo manoscritto della proposta di legge redatta dal giudice della Corte d'Appello Luigi Lunghi inerente la modifica della procedura penale vigente in favore del ritorno del «pubblico dibattimento» si può trovare in ASVe: *Governo provvisorio*, busta 438.

¹⁹³ RIGOBON, *Gli eletti*, cit., p. 15.

prima volta. Il magistrato allora legge ai colleghi la prima parte del progetto, essendovi riassunto, a suo dire, il significato stesso della proposta di legge. Ripercorrendo alcune parti del suo imponente discorso si può meglio comprendere la natura della sua proposta, le ragioni che lo hanno spinto e attraverso queste le critiche al 'passato' sistema di cui è stato protagonista per lunghissimi anni. La sua prima riflessione,¹⁹⁴ come avevano già fatto in precedenza altri suoi colleghi, va a sottolineare se non l'inutilità la parzialità delle norme fino ad allora approvate per restituire 'il diritto alla difesa'. Il giudice istruttore si rivela ancora troppo *giudice relatore*, ossia assume in sé ancora quelle caratteristiche volute per lui dal sistema austriaco, rimanendo ancora, nonostante uscisse dall'aula dopo aver letto la sua relazione e proferito il suo voto, un punto di riferimento per gli altri giudici, essendo il maggiore conoscitore della vicenda. L'avvocato, dal suo canto, ben poco poteva fare.

Il decreto non poteva essere che il passaggio al sistema dei dibattimenti, che provoco, ed a cui si congiunge l'indispensabile bisogno del pubblico ministero adottato in Inghilterra ed in Francia, e che Montesquieu intitolava *ammirabile istituzione*.

Lunghi vede quindi il suo progetto di legge come la creazione del giusto scenario dove collocare la figura dell'avvocato così inopportuna-mente introdotta dal Governo provvisorio della prima ora, e dove inserire un nuovo elemento, recuperato dalla procedura penale del Regno Italico (Codice Romagnosi) e prim'ancora dalla tradizione francese, ovvero il pubblico ministero. Cita infatti una famosa espressione dell'*Esprit des lois* di Montesquieu, che parla di una «loi admirable» vigente nella monarchia francese, ove il sovrano nomina presso ogni tribunale un apposito magistrato incaricato di perseguire i cri-

¹⁹⁴ «Sono ben significanti l'espressioni del decreto 24 marzo 1848 "È restituito agl'imputati il diritto naturale alla difesa". Era intendimento che il difensore, a cui erasi palesata la procedura, dietro le risultanze, ed il voto consultivo del giudice istruttore, discutendo in fatto ed in diritto, potesse meglio fermare l'opinione del retto giudicare.

Imperfetto però si accusa il provvedimento; si paventa l'influenza dell'istruttore, sebbene non entri nel giudiziale consiglio. Dopo di aver esso sostenuto un lungo intralciato travaglio, non può essere indifferente per le imperfezioni, che fossero svelate dal difensore, e se lasciò travedere la predisposizione dell'imputato.

E merita particolare considerazione, che se in un processo figura l'istruttore come giudicato, siede alternativamente giudice de' suoi colleghi. Basta il cenno, che potrebbe sorgere un delicato reciproco riguardo» (*Raccolta per ordine cronologico*, cit., tomo 6, p. 112).

mini; tale magistrato, diverso dal giudice, vanifica la funzione dei delatori, garantisce la tranquillità dei cittadini, ed è tenuto a palesare i nomi dei denunciati quando sia sospettato di abusare delle proprie funzioni.¹⁹⁵

Non v'ha peggior consiglio di quello che attentare improvvidamente all'edificio della legislazione. Ma resta nel progetto intatta la parte riguardante le pene, dove per ingenua opinione sarebbe assai pregevole la latitudine lasciata al criterio del giudice.

Rimangono le regole di competenza, e tutta l'attuale procedura.

Soltanto si solleva la società dal peso di fornire gli assessori peggli esami. Fu creduto un tempo, che dovessero essere guarentigia della personale sicurezza. L'esperienza ha diversamente dimostrato: giammai fu frenato un abuso. L'uomo colle sue passioni porta il vizio nelle migliori istituzioni, ed invano si potrebbe fare richiamo alle prime credute idee. Sarebbe ora inutile provvedimento, e si potrebbe aggiungere che, nel primordio della procedura, si esige tutta la segretezza, e la loquacità non frenabile degli assessori sarebbe pericolosa.

La figura degli assessori scelti dall'imputato a garanzia di interrogatori più giusti, introdotta dal Governo provvisorio, viene cancellata: essa si è dimostrata inutile allo scopo e soprattutto rischiosa per la segretezza della fase istruttoria, caratteristica sia del passato modello austriaco, sia del modello proposto da Lunghi, che ricalca, come già ricordato, la procedura del Regno Italico. Si parla quindi di processo 'misto', con una prima fase di stampo inquisitorio, con la raccolta di indizi e prove ed i primi interrogatori, ed una seconda fase secondo il modello accusatorio, caratterizzata dal dibattimento pubblico.

È illimitata la confidenza, che ora si lascia all'istruttore, che con equa difficoltà deve ad un tempo preparare le prove del delitto, e sgombra di nubi dimostrare l'innocenza.

Troppo tardi talora il Consiglio giudiziale scopre, ed invano deplora, irrimediabili mende.

L'ingegno più perspicace, l'incessante attenzione e la lunga esperienza lasciano pur desiderare, e non bastano in qualche caso a togliere l'errore.

Lunghi ritorna qui sulla figura del giudice relatore nel processo austriaco, con un commento aperto e diretto di critica verso l'enorme ruolo affidato ad una sola persona. La sua osservazione non è di cer-

¹⁹⁵ E. DEZZA, *Accusa e inquisizione. Dal diritto comune ai codici moderni*, Milano, 1989, pp. 145-147.

to solamente funzionale alla proposta di riforma, ma è indice di un sentore comune al corpo giudiziario, non tanto nostalgico di passate tradizioni quanto stanco delle mancanze dell'attuale sistema.

Il pubblico ministero, che sarebbe l'organo della legge parlante, il vendicatore della società oltraggiata, si unirebbe ad assistere e sorreggere l'istruttore, e presenterebbe un innesto previdente e salutare.

Né potrebbe nascere confusione di attribuzioni, se rimane l'istruttore più confortato e sicuro.

Spariscono le fallaci intelligenze, e la verità richiesta di buona fede, segnerà le luminose sue tracce, e farà porre solide basi all'attrito del dibattito.¹⁹⁶

Passa ora ad un breve elenco dei cambiamenti da attuare, descrivendo con suggestive parole tutti i protagonisti che dovrebbero salire su questo nuovo palcoscenico, non più oscurato dalla segretezza del rito inquisitorio austriaco. Ecco allora l'imputato, i testimoni, i giudici, il pubblico ministero, il difensore:

Benché imperfettamente, indicherò i principali oggetti di questo grand'atto.

La viva voce del prevenuto, la confusione, la menzogna, i sensibili effetti delle diverse impressioni, da cui trovasi dominato, e, se fosse designato vittima di un querelante sleale, i segni del conforto e della confidenza.

I testimonii, che, investiti della dignità di servire all'ordine pubblico, non si esporranno a men vere asserzioni, e più ancora perché atterriti dalla immediata procedura con arresto, quando risultassero spersi.

La passionata dialettica di chi presiede, l'avveduto obiettare delle contraddizioni ed inverisimiglianze, l'utilità dei confronti, con tanta solennità eseguiti, e la facoltà di far comparire e sentire qualunque persona sulle in sorte novità.

Il pubblico ministero, coll'imponente linguaggio della legge, farebbe sentire la sua indeclinabile posizione, e senza personali riguardi, instando perché il meritato castigo scenda sul delinquente.

Il difensore, con robusta eloquenza, con distinto sapere, con carità sentita, cerca di risolvere od attenuare la colpa, e sono ultime le parole del prevenuto.

Tutto questo complesso presente l'ammirabile superiorità del dibattito sulla nuda esposizione fatta col mezzo della scrittura, interprete sempre imperfetta dell'azione e della parola.

¹⁹⁶ In questo passaggio riprende gli elementi tipici delle funzioni attribuite al pubblico ministero dal Codice Romagnosi. Cfr. IDEM, *Il codice di procedura penale del Regno italico*, cit., pp. 324-327.

Ora con significative parole traccia la differenza tra rito inquisitorio e rito accusatorio.

Passo alla sentenza, che si potrà dire anticipata dalla curiosa aspettazione degli intelligenti uditori, i quali al momento formano l'opinione giudice dei giudici stessi; sarebbe una sorveglianza, un avvertimento che allontana la prevenzione ed innalza i giudici al di sopra di ogni debolezza.

Reso così perfettamente istruito il Consiglio degli otto giudici, trovasi sciolto dall'imbarazzo delle sempre incerte e tortuose regole state scritte sulle prove, e obbedendo a quella violenta insuperabile persuasione, risultata dal dibattito, pronuncia per intimo senso la condanna o l'assoluzione; e senza essere ligi né all'Inghilterra, né alla Francia, che si arrestano a queste due sole formule, adottando la romana sapienza *non liquet*,¹⁹⁷ può soggiungere l'espressione dell'incertezza della propria coscienza.

E finalmente, quando i voti dei giudici fossero pari, più che la vendetta pubblica si userebbe un riguardo all'umanità, ordinando aver luogo l'opinione più favorevole all'imputato.

Questa serie di ottimi provvedimenti sul pubblico giudizio e sulla formazione della sentenza, furono da me presi, quasi letteralmente, dal decreto 8 settembre 1807, ch'ebbe vigore fino alla cessazione del Regno d'Italia. Si era allora spiegato il desiderio di avere anche i giurati. Ma Napoleone dichiarava al corpo legislativo, che le circostanze d'Italia non gli permettevano di pensare a tale stabilimento.

Non corriamo ciecamente al meglio, e siamo contenti del dibattito, fondato sull'autorità del passato. Giudici bene istruiti e onorati sieno i nostri giurati nel fatto, e decidano in diritto con anima fredda, libera, incorrotta e illuminata.

I punti qui enunciati rispecchiano in pieno il modello del Codice Romagnosi: oralità, pubblicità e contraddittorio. C'è l'abbandono della prova legale, che tanto condizionava i giudici nel sistema austriaco (e che soprattutto avevano sollevato e continuavano ad animare polemiche), in favore del libero convincimento del giudice limitato dall'obbligo della motivazione e dalla decisione collegiale.

¹⁹⁷ «*Non liquet*»: alla lettera «non è chiaro», è la formula con la quale il giudice chiedeva un supplemento di istruttoria, per acquisire nuovi elementi. In questo caso ci si riferisce però ad un altro tipo di interpretazione del termine, visto cioè come una formula di sentenza con cui il giudice, per una incertezza nel diritto o nella ricostruzione dei fatti, non decideva la causa.

Conchiudo con Beccaria: *Pubblici sieno i giudizi e pubbliche le prove del reato ... perché il popolo dica: noi non siamo schiavi, e siamo difesi*. Nell'epoca memoranda del 1791, il governo della Lombardia lo incaricava della riforma del sistema criminale, e noi facciamo plauso al genio fulminatore della tortura.¹⁹⁸

Più tardi, Mario Pagano diceva essere il dibattimento, custodia della libertà, trincerata contro la prepotenza, indice certo della felicità nazionale.¹⁹⁹

E senza poi ricorrere ai lontani tempi di Atene e di Roma, ove si disputava fra i più illustri cittadini l'onore della pubblica accusa; noi possiamo rallegrarci, o signori, che quasi tutte le nazioni dell'Europa, od anno adottato i pubblici giudizi, od hanno almeno conosciuto questa verità intuitiva. No, non è un lampo di luce fuggitiva, che possa lasciare l'incertezza. Io ne ho provata la più intima persuasione, e, senza le interruzioni delle sedute pubbliche dell'Assemblea, avrei da oltre tre mesi adempito all'obbligo assunto di dimostrare l'insufficienza di un decreto, che non ha provveduto al sacro diritto di difesa. La istituzione del pubblico ministero, ed il giudizio orale che ho proposto, saranno il compimento del voto del mio cuore, e della giusta comune aspettazione. Siano un'altra volta aperte le minori sale di questo palazzo, e ricevano il postliminio del dibattimento. Sarà così anche in mezzo alla procella raddoppiato il timore del malvagio, l'innocenza sarà più protetta, la difesa più ampia e vantaggiosa. E torneranno i miracoli della veneta eloquenza, che saprà rendere segnalati beneficii all'umanità infelice.

L'argomento è di grande interesse sociale in ogni governo, ed in tutti i tempi, ed anco nelle attuali penose angustie ben meritevole, o signori, delle sapienti e sollecite vostre considerazioni.

Il giudice Lunghi conclude la sua orazione con un richiamo all'abilità oratoria degli avvocati veneziani, che per secoli hanno fatto risuonare la loro voce nelle sale di palazzo Ducale. Ma questo agognato ritorno non avverrà ancora per lungo tempo.

Nella ristampa del Codice austriaco (ancora in vigore ed utilizzato dai magistrati della nuova Repubblica), del 1849, grazie all'introduzione della Sovrana Risoluzione del 22 maggio 1848, emanata in pieno fermento rivoluzionario,²⁰⁰ vengono introdotte alcune importanti modi-

¹⁹⁸ È merito del Cavanna l'aver reperito, pubblicato e studiato il progetto che una giunta milanese, a cui partecipò Beccaria in persona, realizzò tra il 1791 ed il 1792. Cfr. A. CADOPPI, *Il "modello rivale" del Code Pénal. Le "forme piuttosto didattiche" del codice penale universale austriaco*, in *Codice Penale Universale Austriaco (1803)*, cit., pp. CXXIII-CXXIV.

¹⁹⁹ Questa citazione è tratta da *Considerazioni sul processo criminale* di F. M. PAGANO del 1787. Cfr. DEZZA, *Accusa e inquisizione*, cit., pp. 188-190.

²⁰⁰ Il 30 maggio 1848, sconfitti gli Austriaci a Goito ed arresi la guarnigione della fortezza di Peschiera, Carlo Alberto è acclamato Re d'Italia.

fiche alla disciplina codicistica, sia di diritto sostanziale che di rito. Vengono eliminate, in caso di condanna per delitto, pene afflittive quali l'*esposizione alla berlina*, l'*esacerbazione con colpi di bastone o verghe*, con il *marchio*; non sono più applicati per le gravi trasgressioni di polizia, il castigo corporale e la *pubblica esposizione al cerchio*. Ma, con altre piccole modifiche alla materia procedurale, questa ristampa non apporta cambiamenti sostanziali.²⁰¹

Di lì a pochi anni, il 27 maggio 1852, Francesco Giuseppe promulgherà il nuovo Codice penale austriaco, destinato a disciplinare la sola materia sostanziale, e presentato in logica e naturale sequenza con il precedente codice del 1803.

Il 27 agosto 1849 gli Austriaci ripresero Venezia. I giudici d'Appello che più si erano compromessi con la Rivoluzione verranno dimessi dall'incarico nell'ottobre del 1850: Carlo Trolli, Luigi Rubbi, Domenico Beretta, Antonio Serafini e Francesco Venturi;²⁰² ai primi due ed al giudice Lunghi oltre al lavoro sarà tolto 'il soldo'. Nel 1850 è segnalato inoltre il pensionamento (si può presumere forzato) dei giudici Carlo Penolazzi e Benedetto Bartolini. I rimanenti giudici invece proseguiranno la loro carriera, a volte anche brillantemente.²⁰³

BIBLIOGRAFIA

- A. ALBERTINI, *Del diritto penale vigente nelle province del Lombardo Veneto*, IV, Venezia, 1834.
- S. AMBROSIO, P. DE ZAN, *Le edizioni del Codice generale de' delitti e delle gravi trasgressioni politiche*, in *Codice Penale Universale Austriaco (1803)*, rist. anast., con saggi raccolti da S. Vinciguerra, Padova, 1997, pp. LXIX-LXXVI.
- Bollettino ufficiale degli atti legislativi del Governo Provvisorio della Repubblica Veneta dal 22 marzo al 4 luglio 1848*, Venezia, 1848.

²⁰¹ S. AMBROSIO, P. DE ZAN, *Le edizioni del Codice generale de' delitti e delle gravi trasgressioni politiche*, *Codice Penale Universale Austriaco (1803)*, cit., pp. LXXIV-LXXV.

²⁰² GRANDI, *Processi politici*, cit., pp. 664-665 Dal Grandi è riportata anche la richiesta di informazioni dell'autorità austriaca su Beretta, per il soldo e l'alimentazione, e su Venturi, amico di Manin e sospettato di aver intrapreso una missione segreta a Roma e Torino per conto del Governo rivoluzionario. Cfr. *op. cit.*, p. 669.

²⁰³ Vincenzo de Schrott diventerà presidente del nuovo Tribunale d'Appello di Venezia nel 1852, e con lui rimarranno i consiglieri Scolari, Pellesina, Varola, Neumann Rizzi, Damin, Gregorina, Saccenti, Dall'Oste. Il giudice Carella sarà nominato presidente del nuovo tribunale di Rovigo, Gallardi di quello di Lodi, Eccheli di Treviso, Gaill sarà promosso a consigliere aulico della Suprema Corte di Giustizia e di Cassazione di Vienna. Roselli e Foscolo andranno in pensione sempre nel 1852. Cfr. *infra*, CICOGLIA, *Serie cronologica*.

- A. CADOPPI, *Il "modello rivale" del Code Pénal. Le "forme piuttosto didattiche" del codice penale universale austriaco*, in *Codice Penale Universale Austriaco (1803)*, rist. anast., con saggi raccolti da S. Vinciguerra, Padova, 1997.
- G. A. CASTELLI, *Manuale ragionato del Codice penale e delle gravi trasgressioni di polizia*, 1, 2, 5, Milano, 1839.
- M. A. CATTANEO, *Il codice penale austriaco tra illuminismo e reazione*, in *Codice Penale Universale Austriaco (1803)*, rist. anast., con saggi raccolti da S. Vinciguerra, Padova, 1997, pp. XXXIX-XLIX.
- A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*. II, Milano, 2005, pp. 308-313.
- Codice Penale Universale Austriaco pel Regno Lombardo-Veneto*, Milano, 1849.
- Codice Penale Universale Austriaco (1803)*, rist. anast., con saggi raccolti da S. Vinciguerra, Padova, 1997.
- G. COZZI, «Venezia e le sue lagune» e la politica del diritto di Daniele Manin, in *Venezia e l'Austria*, a cura di G. Benzoni, G. Cozzi, Venezia, 1999, pp. 323-342.
- E. DEZZA, *Il codice di procedura penale del Regno italico (1807). Storia di un decennio di elaborazione legislativa*, Padova, 1983.
- E. DEZZA, *Accusa e inquisizione. Dal diritto comune ai codici moderni*, Milano, 1989.
- E. DEZZA, *Il divieto della difesa tecnica*, *Acta Histriae*, Capodistria, 2007, pp. 306-307.
- L. FERRAJOLI, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Roma-Bari, 2004.
- P. GINSBORG, *Daniele Manin e la rivoluzione veneziana del 1848-49*, Torino, 2007.
- L. GARLATI GIUGNI, *Nella disuguaglianza la giustizia. Pietro Mantegazza e il codice penale austriaco (1816)*, Milano, 2002.
- A. GRANDI (a cura di), *Processi politici del Senato Lombardo-Veneto. 1815-1851*, Roma, 1976.
- S. JENULL, *Commentario sul codice e sulla processura criminale della monarchia austriaca*, 2, 4, Milano, 1816.
- P. MARCHETTI, *Tesis contra se. L'imputato come fonte di prova nel processo penale dell'età moderna*, Milano, 1994.
- M. MERIGGI, *Funzionari e carriere nella Lombardia della Restaurazione (1816-1848)*, in *Dagli Stati preunitari d'antico regime all'unificazione*, a cura di N. Raponi, Bologna, 1981.
- C. POVOLO, *La selva incantata. Delitti, prove, indizi nel Veneto dell'Ottocento*, Verona, 2006.
- Raccolta per ordine cronologico di tutti gli atti, decreti, nomine ecc. del governo provvisorio di Venezia, nonché scritti, avvisi, desideri ecc. di cittadini*, tomo 1-8, Venezia, Andreola, 1848.
- N. RAPONI, *Il Regno Lombardo-veneto (1815-1859/66)*, in *Amministrazione della giustizia e poteri di polizia dagli stati preunitari alla caduta della destra*, Roma, 1986.

- P. RIGOBON, *Gli eletti alle assemblee veneziane del 1848-49*, Venezia, 1950.
- L. ROSSETTO, *Un protagonista nascosto: il ruolo del fascicolo nella giustizia criminale asburgica in territorio veneto*, in *Amministrazione della giustizia penale nel Lombardo-Veneto*, Verona, 2008, pp. 61-91.
- S. TSCHIGG, *La formazione del codice penale austriaco del 1803*, in *Codice Penale Universale Austriaco (1803)*, rist. anast., con saggi raccolti da S. Vinciguerra, Padova, 1997, pp. LI-LXVIII.
- S. VINCIGUERRA, *Idee liberali per irrobustire l'assolutismo politico: il codice penale austriaco del 1803*, in *Codice Penale Universale Austriaco (1803)*, rist. anast., con saggi raccolti da S. Vinciguerra, Padova, 1997, pp. IX-XXXVIII.

NOTE E DOCUMENTI

L'IDEA DEL TRIBUNATO NELLA STORIA DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA

MASSIMO GALTAROSSA*

SOMMARIO: 1. *I tribuni veneziani nella trattatistica politica dell'età moderna.* – 2. *La magistratura repubblicana degli Avogadori di Commun.* – 3. *La formazione della "plebe" patrizia.* – 4. *Un'eredità risorgimentale per il tribunato veneziano?*

LA voce *Tribuno* presente nel *Dizionario del linguaggio storico ed amministrativo* di Giulio Rezasco della fine dell'Ottocento consente di circoscrivere le direzioni di ricerca e di indicare le fonti della fortuna del tribunato della plebe nelle vicende politiche della Repubblica di Venezia.¹ Per primo punto poniamo il discorso sul piano dell'originaria libertà politica delle istituzioni precedenti alla creazione della Venezia ducale, cioè il legame con i tribuni esistenti nella laguna fra la metà del v e il ix sec., e poi per secondo argomento analizzeremo l'analogia fra la podestà tribunizia e i compiti dell'Avogaria di Comun in un arco cronologico ampio, esteso cioè fra il '500 e il '700, nella missione di difesa della legalità costituzionale propria di questa magistratura repubblicana. Infine per terza questione affronteremo la discussione settecentesca sulle proposte di riforme politiche e giuridiche avanzate a Venezia con l'intenzione di comprendere come venne per-

* Il saggio rielabora una comunicazione presentata al seminario *Giuramento della plebe al monte sacro MMD anniversario*, Roma, dicembre 2007, CNR Unità di ricerca «Giorgio La Pira» e pubblicata in *Diritto@Storia. Rivista di Scienze giuridiche e Tradizione romana*, 7, 2008.

¹ *Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo di Giulio Rezasco*, Bologna, 1966 (rist. anast. dell'ed. Ferrara, 1881), p. 1213. Su Venezia e sul tribunato romano è fondamentale P. CATALANO, *Tribunato e resistenza*, Bologna, 1971, pp. 35-47, 101 che sottolinea la necessità di tener conto del fatto che l'idea di tribunato nella storia come strumento della sovranità popolare può raggiungere gradi differenti di elaborazione concettuale e confronta P. LOBRANO, *Il potere dei tribuni della plebe*, Milano 1983, p. 22, nota 56. Sulla presenza del 'mito' del tribunato della plebe nella letteratura politica cinque-seicentesca, compresa Venezia, vedi R. FERRANTE, *La difesa della legalità. I sindacatori della Repubblica di Genova*, Torino, 1995, pp. 279-343. Per la sopravvivenza dei valori repubblicani a Venezia W. J. BOUWSMA, *Venezia e la difesa della libertà repubblicana. I valori del Rinascimento nell'età della Controriforma*, Bologna 1977, pp. 39-82, e, soprattutto, O. SKINNER, *Le origini del pensiero politico: il Rinascimento*, Bologna 1989, pp. 245-316.

cepita dalla classe di governo il ruolo della magistratura romana nelle dinamiche costituzionali di questa Repubblica d'*antico regime*.²

Le fonti che verranno prese in considerazione provengono prevalentemente dalla trattatistica politica sul mito della Repubblica di Venezia, cioè dal cardinale Gasparo Contarini (1543) a Giovan Francesco Pivati (1740), incentrate cioè sull'idea che Venezia rappresentasse la perfezione del modello dello 'Stato misto', una forma di governo nella quale fossero armonicamente rappresentati il principio monarchico, le istanze aristocratiche e l'elemento popolare, associando il Senato e il Maggior Consiglio al governo dogale. Nel '700 la documentazione esaminata comprende le discussioni costituzionali dei principali organi di governo, come il Maggior Consiglio, negli anni fra il 1761 e il 1780. In quel periodo le magistrature repubblicane sono strette attorno ad un conflitto politico che vedeva contrapporsi almeno due concezioni interne al patriziato: da una parte la difesa dello spirito di uguaglianza avvalorata dalla legge e dall'altra il prevalere del principio dell'autorità basato sulla disuguaglianza della ricchezza e della sbilanciata distribuzione del potere.³ A conclusione del contributo i dispacci dei rappresentanti diplomatici veneziani a Parigi durante la Rivoluzione francese (1797) e le notizie desunte dalle gazzette stampate a Venezia verso la fine della Repubblica sono indizi di una significativa parabola dell'influenza del tribunato nella città di s. Marco ma sono altresì testimonianza della perdurante vitalità di questo dibattito in forza di un centro d'interesse sentito come assolutamente sostanziale.⁴ Malgrado i confronti con il tribunato dalle plebe fossero complicati dalla distanza nel tempo dei vari modelli antichi richiamati e dalla disomogeneità dei contesti statuali moderni di confronto essi si rifacevano ad un universo concettuale particolarmente ricco come quello derivato dalla storia

² D. GIANNOTTI, *Della Repubblica de' viniziani*, in *Opere politiche*, a cura di F. Diaz, Milano 1974, p. 55; FERRANTE, *La difesa della legalità*, cit., p. 337. F. DALLA COLLETTA, *I principi di storia civile di Vettor Sandi. Diritto, istituzioni e storia nella Venezia di metà Settecento*, Venezia, 1995, p. 159.

³ G. GAETA, *Venezia da "Stato misto" ad aristocrazia "esemplare"*, in *Storia della cultura veneta*, 6, II, *Il Seicento*, a cura di G. Arnaldi, M. Pastore Stocchi, Vicenza, 1986, pp. 438-494, e F. VENTURI, *Settecento riformatore*, v, *L'Italia dei lumi*, II, *La Repubblica di Venezia (1761-1797)*, Torino, 1990, pp. 18 e 211.

⁴ *Venezia-Parigi 1795-1797. I dispacci di Alvise Querini ultimo ambasciatore in Francia della Repubblica di Venezia*, a cura di G. Ferri Cataldi, A. Gradella, I-II, Udine, 2006, pp. 278-279 e soprattutto pp. 282, 678, 722.

romana.⁵ A Venezia la difesa della libertà repubblicana era innervata nel patriziato e, benché fosse una dimensione esistenziale rigorosamente circoscritta entro la dialettica interna alla classe di governo, era suscettibile di suggestioni, di approssimazioni e di sviluppi che trascendevano i limiti di questa esperienza storica e giustificano l'opportunità di tali esempi per la storia dell'idea del tribunato della plebe.⁶

1. I TRIBUNI VENEZIANI NELLA TRATTATISTICA POLITICA
DELL'ETÀ MODERNA

All'origine della storia di Venezia nel periodo compreso fra il v e fino al quarto decennio del ix e poi definitivamente nel x sec. sono presenti nella laguna delle figure di tribuni, cioè di capi o anche di governatori locali, in ciascuna isola, la cui funzione era principalmente di amministrare la giustizia penale e civile. Il contesto storico di riferimento era quello caratterizzato all'inizio del vii sec. dalla lenta ripresa dell'attività espansionistica dei Longobardi nell'entroterra veneziano e dell'intensificarsi dell'emigrazione verso la laguna. Il quadro di svolgimento di queste esperienze tribunizie nell'area costiera bizantina è contrassegnato verso la metà del sec. viii dalla progressiva crisi dell'Impero Romano-Costantinopolitano. La lacuna della documentazione pervenutaci non permette di proporre delle risposte univoche per la quantificazione precisa del numero dei tribuni, della loro dislocazione geografica e soprattutto della loro continuità o meno fra il costituirsi di un'aristocrazia tribunizia, che era riuscita a rendere ereditaria la dignità, e la successiva formazione del patriziato veneziano.⁷

⁵ FERRANTE, *La difesa della legalità*, cit., p. 16.

⁶ A. VENTURA, *Il problema storico dei bilanci generali della Repubblica veneta*, in *Bilanci generali della Repubblica di Venezia*, iv, *Bilanci dal 1756 al 1783*, a cura di Idem, Padova, 1972, pp. xxxiii-xxxiv, e CATALANO, *Tribunato e resistenza*, cit., p. 40.

⁷ Fondamentali le puntualizzazioni di A. CASTAGNETTI, *La società veneziana nel Medioevo*, I, *Dai tribuni ai giudici*, Verona, 1992, p. 19-86, G. ZORDAN, *L'ordinamento giuridico veneziano. Lezioni di storia del diritto veneziano con una nota bibliografica*, Padova 1980, p. 15-61. Fra la letteratura critica sull'argomento si segnalano gli studi di G. MARANINI, *La costituzione di Venezia dalle origini alla serrata del Maggior Consiglio*, I, Firenze, 1974, pp. 24-53; A. PERTILE, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'impero romano alla codificazione*, II, I, *Storia del diritto pubblico e delle fonti*, a cura di P. Del Giudice, Bologna, 1968, pp. 240-249; G. COZZI, *Venezia ducale*, I, *Duca e Popolo*, Venezia, 1963, pp. 257-261. *Della Repubblica et Magistrati di Venetia. Libri cinque* di M. Gasparo Contarini, *che fu poi cardinale. Con un ragionamento intorno alla medesima* di M. Donato Gianotti fiorentino colle annotazioni sopra li due sudetti autori di Nicolò Grasso, et i discorsi de' Governi civili di M. Sebastiano Erizzo, In Venetia, 1660, cc. 432, 451 e 508, 513, 542, 565.

Le fonti non consentono di comprendere con sicurezza la genesi di questa carica che va rapportata alle esigenze di militarizzazione amministrativa della *Provincia* veneta, e soprattutto al processo di trasferimento del potere al doge (697) a partire dall'VII sec. che si afferma superando le resistenze dell'aristocrazia tribunitia. Il processo del radicamento e della centralizzazione della sede ducale a Rialto (809-811) porta alla decadenza progressiva dei centri minori con la cessazione delle funzioni pubbliche già esercitate dai tribuni in età bizantina.⁸ Tale passaggio di attribuzioni è da ritenersi centrale perché, ad es. alla metà dell'VIII sec., l'esercizio del potere del doge Domenico Monegaro era sotto il controllo di due tribuni, rappresentanti di una «presunta autorità popolare» che era una forma di controllo di sindacato così estraneo e contraddittorio ai presupposti originari della podestà ducale da essere rifiutato dallo stesso designato.⁹ L'antica esigenza di affiancare dei tribuni ai dogi per creare un meccanismo organico di limitazione e di controllo dei diritti ducali rappresentò un tentativo che non riuscì a consolidarsi.¹⁰

Il problema del rapporto fra questi tribuni veneziani e quelli della plebe venne posto dai trattatisti dell'età moderna. Per primo negli anni trenta del Seicento dal cittadino veneto Niccolò Crasso nell'*Annotazione xxxviii* al suo commento agli scritti di Donato Giannotti e di Gasparo Contarini che si domandava da dove provenisse questa istituzione.¹¹ L'interrogativo non è privo di significato sia per l'aspirazione veneziana della pretesa originaria libertà politica alla fondazione mitica della città, sia per respingere l'ipotesi (come alcuni sostenevano polemicamente) che il termine derivasse dalla parola *tributo* e per

⁸ CASTAGNETTI, *La società veneziana*, cit., pp. 21, 87-88, e 135, e ZORDAN, *L'ordinamento giuridico*, cit., p. 44, in cui per le presenze di queste figure negli atti pubblici sono sempre due tribuni Buono e Rustico che secondo la leggenda nell'829 trafugano da Alessandria le spoglie dell'evangelista Marco reliquia che venne poi custodita nella cappella ducale attorno alla quale si raccoglieva l'anima veneziana (A. CARILE, G. FEDALTO, *Le origini di Venezia*, Bologna, 1978, pp. 19-23, e MARANINI, *La costituzione*, cit., pp. 56-57.

⁹ ZORDAN, *L'ordinamento giuridico*, cit., p. 34.

¹⁰ G. ORTALLI, *Il travaglio d'una definizione. Sviluppi medievali del dogado*, in *I dogi*, a cura di G. Benzoni, Milano, 1982, p. 24; CATALANO, *Tribunato e resistenza*, cit., p. 40.

¹¹ C. POVOLO, *Crasso, Nicolò*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, xxx, Roma, 1984, pp. 573-577; *Della Repubblica et Magistrati di Venetia*, cit., cc. 477 e sgg. Sul Contarini vedi G. FRAGNITO, *Gasparo Contarini. Un magistrato veneziano al servizio della cristianità*, Firenze, 1988, in part. pp. 15, 234-235.

garantire anche negli inizi della storia di Venezia i primordi di quell'evoluzione naturale che approderà nell'assetto cinquecentesco all'idea di un ordinamento armonico e perfetto.¹² Crasso afferma che l'ufficio di tribuno non era un termine sconosciuto perché esistevano già nell'antica Roma, di cui Venezia non aveva abbandonato il ricordo, la consuetudine di «chiamar coloro, a' quali fosse qualche carico pubblico o privato da farsi attribuito».¹³

La questione era nuovamente affrontata in maniera più esplicita in quella sorta di orazione, ideologicamente filtrata, alla gloria e alla libertà di Venezia che erano alla metà del Settecento *I principi di storia civile* dell'avvocato Vettor Sandi. Alla radice di questo interesse vi era anche la ripresa della controversia cinquecentesca con il teorico dell'assolutismo francese Jean Bodin che nella sua critica complessiva alla rappresentazione aristotelica del 'governo misto' sosteneva nell'organizzazione politica alle origini di Venezia la suddivisione nelle isole di tante autonome «Repubblichette».¹⁴ Questo periodo storico era considerato centrale dal Sandi che vedeva nell'istituzione del tribunato la prima magistratura e nella presunta creazione di un governo libero ed indipendente le radici dell'embrionale aristocrazia veneziana.¹⁵ La connessione con la podestà tribunizia era affermata dal Sandi che fra le ipotesi sulla etimologia dei tribuni veneziani non escludeva che questa istituzione potesse derivare dalla figura del difensore del popolo nell'antica Roma.¹⁶

Tuttavia – afferma il trattatista – a Venezia mancavano ancora quelle altre coordinate istituzionali rappresentate dalla creazione di organi costituzionali, come il Senato, e l'emergere di un nucleo aristocratico che avrebbero potuto rendere il paragone fra i due modelli più pregnante ed evitare che il tribunato di quel periodo, se fosse stato davvero un tribunato della plebe, si trasformasse – secondo il pensiero del Sandi – in un'istituzione che avrebbe reso tutti interamente soggetti a

¹² *Della Repubblica et Magistrati di Venetia*, cit., c. 494 per la lettera di Cassiodoro ai *tribuni marittimi* e sull'origine del tribunato pp. 494-495. MARANINI, *La costituzione*, cit., p. 62.

¹³ *Della Repubblica et Magistrati di Venetia*, cit., cc. 477 e sgg.: in part. 499 per un esempio dei tribuni della plebe; CASTAGNETTI, *La società veneziana*, cit., pp. 12 e 70.

¹⁴ *Principj di storia civile della Repubblica di Venezia dalla sua fondazione sino all'anno di N.S. 1700 scritti da Vettor Sandi nobile veneto. Della parte prima che contiene i tempi sin al 1300. Volume primo sino al 1000*, in Venezia, 1755, p. 46; FERRANTE, *La difesa della legalità*, cit., p. 301.

¹⁵ *Principj di storia civile*, cit., pp. 44 e sgg.; DALLA COLLETTA, *I principi di storia civile*, cit., pp. 157-161.

¹⁶ *Principj di storia civile*, cit., pp. 51-52.

un «protettor della plebe».¹⁷ Un punto fermo della ricostruzione dell'avvocato era comunque il bisogno dei Veneziani dell'assoggettamento ad un'autorità superiore considerata spoglia dalle passioni che era rappresentata dalla legge.¹⁸ In definitiva in una lettura verosimile di questa nebulosa rappresentata dell'antico tribunato veneziano vi era da parte dei trattatisti un bisogno di rivestire e di identificare la sua magistratura delle origini con le prerogative di quell'istituzione che nella Repubblica romana veniva proposta alla difesa della libertà e delle leggi.¹⁹

2. LA MAGISTRATURA REPUBBLICANA DEGLI AVOGADORI DI COMMUN

L'invenzione di una tradizione tribunizia alle origini della storia di Venezia risultò decisamente minoritaria rispetto ad un'altra identificazione che ebbe poi fra i trattatisti una maggiore vitalità: cioè l'Avogaria di Comun.²⁰ Malgrado a Venezia compiti di legittimità e di controllo erano attribuiti a più magistrature i tre avogadori, cioè avvocati, del comune in carica per sedici mesi erano una magistratura patrizia di grande autorità e di grande reputazione perché era specificamente delegata alla custodia delle leggi.²¹ All'inizio del '500 il trat-

¹⁷ *Principj di storia civile*, cit., p. 51.

¹⁸ *Principj di storia civile*, cit., p. 49.

¹⁹ A. DE BENEDICTIS, *Da Confalonieri del popolo a tribuni della plebe: onore, insegne e visibilità di una magistratura popolare (Bologna, XIV-XVI secolo)*, in *Essere popolo. Prerogative e rituali d'appartenenza nelle città italiane d'antico regime*, a cura di G. Delille, A. Savelli, «Ricerche storiche», XXXII, 2002, p. 221.

²⁰ ASVE: *Compilazione delle leggi*, b. 66. M. SANUDO, *De origine, situ et magistratibus urbis Venetae ovvero La città di Venetia (1493-1530)*, a cura di A. Caracciolo Aricò, Milano, 1989, pp. 97-98. Sull'Avogaria di Comun è fondamentale il breve contributo di G. COZZI, *Note sopra l'Avogaria di Comun*, in *Venezia e la terraferma attraverso le relazioni dei rettori. Atti del convegno, Trieste 23-24 ottobre 1980*, a cura di A. Tagliaferri, Milano, 1981, pp. 547-557, e G. COZZI, *Repubblica di Venezia e Stati italiani. Politica e giustizia dal secolo XVI al secolo XVIII*, Torino, 1982, pp. 122-125 e 136-142.

²¹ Sull'argomento è importante A. VIGGIANO, *Interpretazione della legge e mediazione politica. Note sull'Avogaria di Comun nel secolo XV*, in *Studi veneti offerti a Gaetano Cozzi*, Vicenza, 1992, pp. 121-131, e A. VIGGIANO, *Governanti e governati. Legittimità del potere ed esercizio dell'autorità sovrana nello Stato veneto della prima età moderna*, Treviso, 1983, pp. 91-123. Malgrado a metà dell'Ottocento il giurista Giandomenico Romagnosi nelle sue *Istituzioni di civile filosofia, ossia di Giurisprudenza teorica*, si riferisse, in un punto non chiaro del suo pensiero, all'«Avvogaria» la sua identificazione con l'ufficio delle suppliche indica una competenza che a Venezia era piuttosto svolta dalla consulta dei savii: per questo importante passo vedi LOBRANO, *Il potere dei tribuni*, cit., pp. 35-36.

tatista Domenico Morosini aveva sottolineato come fra le prime delle sue funzioni ci fosse la difesa della libertà.²² Del resto lo stesso patrizio considerava il ruolo del doge, in maniera piuttosto ideale non conforme alla tradizione, come quello di «un grande avogadore».²³

Nel corso del tardo Medioevo e della prima età moderna l'Avogaria di Comun si era venuta sempre più caratterizzando quale opposizione dei torti e delle violenze, come una difesa capace di tutelare i diritti dei singoli e della collettività di fronte alle prepotenze dell'autorità pubblica.²⁴ I patrizi eletti a questa carica potevano entrare in tutti i consigli e in tutti collegi veneziani per verificare il rispetto della legalità degli atti emanati potendoli 'intrrompere' e agitare la causa contro qualunque magistrato che si fosse comportato in maniera disonesta nel proprio ufficio con tanta discrezionalità da decidere a quale Consiglio o collegio spettasse il giudizio.²⁵ L'eventualità di porre in discussione gli atti del governo, sotto il profilo della loro legittimità in base a una valutazione in termini di legalità, comportava l'esercizio di un ruolo di notevole duttilità politica nel quale le singole personalità degli Avogadori di Comun potevano anche impersonificare dei differenti stili giuridici.²⁶

La plurisecolare discussione, alimentata dalla rilettura della storia romana, sull'identità di questa magistratura paragonata frequentemente ai tribuni della plebe non la circoscrive alla dialettica politica della vita urbana in cui il tribunato era stato confinato da Max Weber ma investe lo stesso concetto di libertà del Dominio veneto.²⁷ Il fatto che il campo d'intervento degli Avogadori di Comun fosse esteso alla terraferma veneta era significativo perché, malgrado l'originaria dizione comunale, questa magistratura aveva assunto una competenza di dimensione regionale e svolgeva nella capitale e sul territorio un

²² C. FINZI, *Introduzione*, in D. MOROSINI, *De bene instituta re publica*, Milano, 1969, pp. 1-56; ZORDAN, *L'ordinamento giuridico*, cit., p. 6; FERRANTE, *La difesa della legalità*, cit., p. 287.

²³ L. VON RANKE, *Venezia nel Cinquecento*, Roma, 1974, p. 156. Interessante la ricostruzione di G. COZZI, *Domenico Morosini, Niccolò Machiavelli e la società veneziana*, in *Ambiente veneziano, ambiente veneto. Saggi su politica, società, cultura nella Repubblica di Venezia in età moderna*, Venezia, 1997, pp. 113 e sgg.

²⁴ VIGGIANO, *Interpretazione della legge*, cit., pp. 121-122.

²⁵ FERRANTE, *La difesa della legalità*, cit., p. 290.

²⁶ VIGGIANO, *Interpretazione della legge*, cit., p. 125.

²⁷ M. WEBER, *Storia economica. Linee di una storia universale dell'economia e della società*, Roma, 1997, e, soprattutto, EADEM, *La città*, Milano, 1950, pp. 115-120.

ruolo di mediazione politica improntato alla difesa della legalità esercitato a tutti i livelli, cioè dal vertice politico fino alla popolazione locale.²⁸ Ad es. le *lettere avogaresche* inviate ai Rettori della Terraferma erano in grado di bloccare l'applicazione delle sentenze che non avessero rispettato le formalità previste dalle leggi. Se l'apice di questa magistratura è circoscrivibile fra la seconda metà del Quattrocento e la prima metà del Cinquecento, cioè fino a quando l'ascesa del Consiglio dei X ne erose il prestigio politico, ciononostante la presenza dei suoi esponenti nei tentativi di riforma dell'assetto costituzionale a Venezia e nel dibattito sulla razionalizzazione del diritto veneto nel Settecento ci fa comprendere come la sua scomoda esistenza rimanesse un'esigenza sentita ancora a lungo.²⁹

Per primo a paragonare il 'diritto d'intercessione' della podestà tribunizia con i compiti dell'Avogaria di Comun era stato lo storico veneziano Marc'Antonio Sabellico a fine '400 nel *De venetis magistratibus* (1502).³⁰ L'argomento era presente pure nell'opera del giurista patavino Guerino Pisone Soacio (m. 1591) *De Romanorum et venetorum magistratum inter se comparatione* (1563) che ci conduce alla stessa identificazione con l'acuta sottolineatura della differenza che si trattava di una magistratura patrizia facente riferimento agli organi di governo veneziani e non alla plebe, come era per i tribuni romani. Queste due opere, in particolare quella del Sabellico che nel 1491 pubblicò uno studio sull'origine romana del *praetor*, incarnato nella persona del podestà veneziano, ci portano a contrassegnare il contributo specifico dell'umanesimo giuridico, forgiato nel ricordo di Roma, e delle traduzioni veneziane di Tito Livio in questo confronto istituzionale.³¹

Date queste premesse comprendiamo quindi parte del retroterra ideologico entro il quale questa tradizione venne recepita con il do-

²⁸ FERRANTE, *La difesa della legalità*, cit., pp. 5 e 293.

²⁹ COZZI, *Note sopra l'Avogaria di Comun*, cit., pp. 547-557.

³⁰ B. DUDAN, *Sindacato d'oltremare e di terraferma. Contributo alla storia di una magistratura e del processo sindacale della Repubblica veneta*, Roma, 1935, p. 53. Ad es. vedi P. MOLMENTI, *Curiosità di storia veneziana*, Bologna, 1919, pp. 364-365.

³¹ DUDAN, *Sindacato d'oltremare*, cit., pp. 21 e 53; D. MAFFEI, *Gli inizi dell'umanesimo giuridico*, Milano, 1968, pp. 118-119. L'ideale del Sabellico era l'imitazione dei classici di cui Tito Livio rappresentava il suo preferito. G. COZZI, *Cultura, politica e religione nella "pubblica storiografia" veneziana del '500*, in *Ambiente veneziano, ambiente veneto. Saggi su politica, società, cultura nella Repubblica di Venezia in età moderna*, Venezia, 1997, p. 19, nota 11. Sullo studio di alcuni passi di Livio nel Quattrocento per le conoscenze sul tribunato della plebe DE BENEDETTIS, *Da Gonfalonieri del popolo*, cit., pp. 233-234.

vuto rilievo in un classico della fondazione del mito della Repubblica di Venezia come l'opera *Della Repubblica e magistrati di Venezia* (1563) di Gaspare Contarini che, riportando la voce della presunta identificazione, ci parla comunque degli avogadori come di «tribuni delle leggi» per non voler fare della confusione fra le due differenti tipologie. A Venezia infatti erano la custodia delle leggi, e non della plebe, la suprema garanzia che i magistrati dovevano far rispettare.³² La discriminante, a cui non si accennava invece negli scritti, era la presenza del popolo che a Venezia costituiva allora una massa sociale informe senza reali diritti politici.³³

Tuttavia era significativo che lo storico Paolo Paruta riproponendo nei *Discorsi politici* (1599) la validità dell'esperienza veneziana intravedesse, a differenza del Machiavelli, in un capitolo iniziale dedicato alla storia romana una visione negativa nel ruolo del tribunato della plebe come motivo perturbatore negli equilibri interni della Repubblica romana.³⁴ Secondo la tradizione veneziana la città doveva la sua esistenza proprio all'indipendenza dal mondo romano. Venezia era riuscita a mantenersi uguale nel suo ordinamento e nella sua libertà politica e allo stesso tempo evitare le lotte di fazione, per un migliaio di anni, raggiungendo la sua perdurante stabilità politica. Alla resa dei conti la sua storia era in netto contrasto con quella considerata turbolenta e militaristica di Roma.³⁵ Si tratta quindi di una visione diametralmente opposta a quella di Machiavelli che nei *Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio*, proseguendo una descrizione 'sociologica' del patriato veneziano, presentava il motivo della positività dell'esperienza dei «tumulti» e della «disunione» fra la plebe e il senato per le vicende vissute nell'antica Roma.³⁶

³² *Della Repubblica et Magistrati di Venetia*, cit., cc. 101-109. Confronta Cozzi, *Repubblica di Venezia*, cit., pp. 139-140.

³³ A. ZANNINI, *L'identità multipla: essere popolo in una capitale (Venezia, XVI-XVIII secolo)*, in *Essere popolo. Prerogative e rituali d'appartenenza nelle città italiane d'antico regime*, a cura di G. Delille, A. Savelli, «Ricerche storiche», xxxii, 2002, pp. 247-262.

³⁴ GAETA, *Venezia da "Stato misto"*, cit., pp. 438-494; P. PARUTA, *Discorsi politici nei quali si considerano diversi fatti illustri e memorabili di principi e di Repubbliche antiche e moderne*, a cura di G. Candeloro, Bologna, 1943, pp. 5-35; SKINNER, *Le origini del pensiero politico*, cit., pp. 249-250; FERRANTE, *La difesa della legalità*, cit., p. 303.

³⁵ BOUWSMA, *Venezia e la difesa*, cit., pp. 73-74.

³⁶ I. CERVELLI, *Machiavelli e la crisi dello Stato veneziano*, Napoli, 1974, p. 229; N. MACHIAVELLI, *Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio seguiti dalle Considerazioni intorno ai*

3. LA FORMAZIONE DELLA 'PLEBE' PATRIZIA

Per una corretta impostazione del problema del tribunato si comprende quanto furono importanti i processi di impoverimento di una parte del patriziato veneziano che portarono, a partire dal secondo Seicento, alla creazione dei cosiddetti nobili *barnabotti*, definiti significativamente dai trattatisti come *plebe*.³⁷ Nel secolo successivo qualche indizio per una riconsiderazione del valore del tribunato nella storia romana non era mancato se il patrizio Marco Foscarini nell'opera *Della perfezione della Repubblica veneziana*, composta negli anni venti del Settecento, riconosceva il contributo di questa magistratura nel creare un'atmosfera di concordia e di prudenza fra i diversi ordini a Roma perché la sua istituzione aveva permesso al popolo di partecipare agli onori della città e quindi di motivarlo nell'esporsi con più animo ai pericoli della guerra.³⁸

Tuttavia è negli anni sessanta del Settecento che riemerge prepotentemente l'identificazione fra i tribuni della plebe e gli Avogadori di Commun nel dibattito sulla 'correzione', cioè la riforma, dell'autorità degli Inquisitori di Stato del 1761. Questi magistrati, come l'Avogadore Angelo Querini, cercavano di recuperare il perduto prestigio della magistratura designata per tenere nell'equilibrio stabilito dalle leggi tutti gli organi di governo e per resistere alle prevaricazioni di tutti i consigli e collegi della Repubblica.³⁹ In un clima contrassegnato dal vivace ricordo dell'esperienza politica romana, *Triumviri* e *Decemviri* venivano significativamente definiti i due schieramenti in esame, sono importanti le voci che circolavano per Venezia raccolte dallo storico di quelle crisi politiche, cioè il funzionario Piero Franceschi.⁴⁰ Secondo

Discorsi del Machiavelli di Francesco Guicciardini, a cura di C. Vivanti, Torino, 2000, pp. 16-18, 117-121. Sulla valutazione negativa che Machiavelli aveva per Venezia F. GILBERT, *Machiavelli e Venezia*, in *Machiavelli e il suo tempo*, Bologna, 1977, pp. 319-334.

³⁷ V. HUNECKE, *Il patriziato veneziano alla fine della Repubblica 1646-1797. Demografia, famiglia, ménage*, Roma, 1997, p. 63.

³⁸ M. FOSCARINI, *Necessità della storia e della perfezione della Repubblica veneziana*, a cura di L. Ricaldone, Milano, 1983, p. 180.

³⁹ C. GRIMALDO, *Giorgio Pisani e il suo tentativo di riforma*, Venezia, 1907, p. 10; VENTURI, *Settecento riformatore*, cit., p. 18.

⁴⁰ Biblioteca del Museo Civico Correr, Venezia: Mss. Cicogna 2276, P. FRANCESCHI, *Istoria dei correttori eletti nell'anno 1761, scritta da Pietro Franceschi, segretario delli stessi*, cc. 123 e 212.

l'influente segretario dei 'correttori' gli Avogadori di Comun con il loro comportamento intransigente nel portare le loro *intromissioni* presso i principali consigli della Repubblica, come l'assemblea plenaria del patriziato veneziano, miravano al fine di aumentare l'autorità esercitata dagli Avogadori e di far cadere la Repubblica sotto la podestà tribunizia – qui il Franceschi si rifaceva alla classica distinzione introdotta dal Contarini fra i tribuni della plebe e quelli alle leggi – con il creare delle sobillazioni fra il patriziato povero. Gli Stati dovevano essere governati con le leggi, di cui – riconosceva il segretario – non c'è cosa più sacra, ma congiunte con la prudenza e l'esperienza. Il tribunato e l'eloquenza quando vengono usati non per difendere ma per attaccare gli istituti di governo potevano facilmente condurre alla rivolta. Gli Avogadori dovevano essere scelti fra i patrizi più eminenti, anziani ed esperti nelle materie politiche. Il segretario veniva così a proporre delle soluzioni conservatrici inedite, probabilmente non largamente condivise, sicuramente inattuali, come un ruolo più strettamente politico della magistratura filtrato dall'appartenenza alla ristretta gerontocrazia di governo.⁴¹

Il presupposto di queste discussioni politiche era stato un mutamento profondo nella nozione di uguaglianza repubblicana di fronte alla legge e all'equa ripartizione delle cariche patrizie con l'appannaggio di quelle fornite di attribuzioni decisionali, come l'appartenenza al collegio dei *savi*, da parte di coloro che erano significativamente definiti nelle fonti come i *Grandi*. L'idea di uguaglianza fra la classe nobiliare era stata sopraffatta dalle acute differenze economiche e sociali in seno al ceto di governo. In quegli anni il patriziato veneziano era classificabile secondo una stratificazione sociale, a forma di piramide, a seconda della ricchezza e del potere raggiunto dalle famiglie con alla base dei nobili fortemente impoveriti.⁴² Malgrado gli Avogadori di Comun continuassero ad essere eletti dallo stesso corpo aristocratico che esprimeva il ceto di governo e la loro azione non si poteva certamente ricondurre alla stregua di un controllo esercitato dal popolo, tuttavia alcuni motivi ispiratori comuni, come il 'diritto di resistenza', si condensavano in questa magistratura che veniva ad interpretare dif-

⁴¹ Biblioteca del Museo Civico Correr, Venezia, Mss. Cicogna 2276, P. FRANCESCHI, *Istoria dei correttori eletti nell'anno 1761, scritta da Pietro Franceschi, segretario delli stessi*, c. 20 e confronta c. 170; FERRANTE, *La difesa della legalità*, cit., pp. 330-331.

⁴² HUNECKE, *Il patriziato veneziano*, cit., p. 63.

fusi malesseri sociali.⁴³ La capacità di resistenza degli Avogadori di Commun al potere degli Inquisitori di Stato, che venne percepito da parte dei nobili di mediocri fortune come «dispotico» e fonte di «prepotenza e di ingiustizia», venne quindi interpretata dal Franceschi come un «potere negativo» ma esso contribuì ad accelerare la convergenza del patriziato verso quella forma di protesta tipicamente veneziana che era il rifiuto di eleggere i patrizi successori che si alternavano nelle magistrature durante le frequenti mutazioni alle cariche per interrompere l'attività ordinaria delle magistrature.⁴⁴

Verso gli anni ottanta del secolo un'esemplare testimonianza di questa crescente tensione che andava allora sviluppandosi fra il patriziato veneziano sui temi della redistribuzione delle terre, della riorganizzazione dei poteri, dell'istruzione pubblica e degli istituti di beneficenza, sono le *Riflessioni filosofico-politiche dell'antica democrazia romana* del principe Luigi Gonzaga Castiglione. L'autore fin dalla prima pagina si definisce significativamente «difensore» del popolo e in un'ottica democratica, in cui loda la ricostruzione storica del ruolo svolto dal popolo romano dal Machiavelli, delinea il rapporto fra l'usura e la nascita del tribunato della plebe a Roma, con la cui istituzione per cinque secoli il popolo rinnovò il patto originario della primitiva associazione improntata alla libertà e alla felicità, nonché le vicende dei fratelli Gracchi che dovevano servire a meglio intendere la crisi veneziana. Nell'opera in esame l'esempio del tribunato della plebe era persino rapportato alla lotta per le riforme che preparava la rivoluzione ginevrina del 1782 in cui il Gonzaga si domandava: «se i demagoghi di questo popolo illuminato avranno il glorioso successo de' tribuni romani nella loro intrapresa».⁴⁵ Un disamina coraggiosa e pro-

⁴³ FERRANTE, *La difesa della legalità*, cit., pp. 305 e 340.

⁴⁴ VENTURI, *Settecento riformatore*, cit., pp. 17-19; A. DE BENEDICTIS, *Identità comunitarie e diritto di resistere*, in *Identità collettive tra Medioevo ed età moderna. Convegno internazionale di studio*, a cura di P. Prodi, W. Reinhard, Bologna, 2002, pp. 265-294, e M. CASTELLI, *In tema di destabilizzazione*, «Aggiornamenti sociali», 4, 1981, p. 283. Confronta P. CATALANO, *Sovranità della Multitudo e potere negativo: un aggiornamento*, in *Studi in onore di Gianni Ferrara*, I, Torino, 2005, pp. 657-658.

⁴⁵ VENTURI, *Settecento riformatore*, cit., pp. 207-214; IDEM, *L'ultimo dei Gonzaga alla ricerca della democrazia*, in *Studi storici in onore di Luigi Firpo*, II, *Ricerche sui secoli XVII-XVIII*, Milano, 1999, pp. 773-808. Sulla rivoluzione ginevrina del 1782 vedi IDEM, *Pagine Repubblicane*, a cura di M. Albertone, Torino, 2004, pp. 111-128 tratto da IDEM, *Settecento riformatore*, IV, *La caduta dell'antico regime, 1776-1789*, II, *Il patriottismo repubblicano e gli imperi dell'Est*, Torino 1984, pp. 465-471, 474-475, 477-479, 483-488.

fonda che poteva essere meglio compresa perché nel secondo Settecento esistevano dei profondi legami che univano la Repubblica marciara a quella romana soprattutto in quel tentativo di sottrarre la politica contemporanea alla sfera dell'effimero e del contingente ancorandola alla ricchezza dell'eredità classica.⁴⁶

Queste trasformazioni e queste vicende politiche erano congiunte ai tentativi di riforma del diritto veneto avanzati in quegli anni. Sempre al patrizio Zorzi Pisani, che era stato il probabile ispiratore di questo volume di *Riflessioni* e il protagonista della 'correzione', cioè della riforma, del 1780, era altresì dedicato il v tomo del *Dizionario del diritto veneto* (1779) dell'avvocato Marco Ferro che rappresentava un'ulteriore tentativo di riforma sulla via dell'integrazione ufficiale del diritto veneto con quello comune ma che nella voce *Tribuno* riprendeva l'analogia fra l'Avogaria di Comun e il Tribunato della plebe.⁴⁷

Tuttavia la pretesa superiorità di Venezia nel conservare gli antichi usi romani, specialmente nelle magistrature, preoccupandosi di introdurre i necessari correttivi era già stata ripresa nel 1770 in un *Trattato del gius pubblico veneto*. Nella sua disquisizione sul diritto pubblico l'intellettuale Giovan Francesco Pivati continuando la tradizione laudativa del mito di Venezia considerava gli Avogadori di Comun migliori dei Tribuni della plebe perché erano eletti per la virtù dei loro meriti fra il corpo patrizio.⁴⁸ In questa congiuntura straordinariamente feconda la lettura di opere giuridiche poneva interrogativi allora non pienamente sviluppati. Ad es. la traduzione italiana della *Teoria*

⁴⁶ P. DEL NEGRO, *La classicità nella cultura politica veneziana del Settecento*, «Studi Veneziani», n.s., xxiii, 1992, p. 183. Fra gli storici settecenteschi francesi la discussione sul tribunato e in generale verso i conflitti interni di Roma fu ampia ed articolata oscillante fra posizioni d'ammirazione e di critica vedi L. GUERCI, *Principio aristocratico e principio popolare nella storia della Repubblica romana. Louis De Beaufort e la discussione con Montesquieu*, in *Modelli nella storia del pensiero politico*, I, *Saggi*, a cura di V. I. Comparato, Firenze, 1987, pp. 191-217, e J.-M. GOULEMOT, *Sul repubblicanesimo e sull'idea repubblicana nel XVIII secolo*, in *L'idea di Repubblica nell'Europa moderna*, Roma-Bari 1993, pp. 21-22. Nella terraferma veneta un'eccezione è costituita dall'opera rimasta lungamente inedita di S. MAFFEI, *Del governo de' Romani nelle provincie*, che nel recupero dei modelli sociali e culturali creati dal mondo romano passando per la letteratura giuridica del '500 giunge ai dibattiti culturali sul rinnovamento del diritto nella Repubblica di Venezia A. OLIVIERI, *A proposito di una riedizione del libro Maffeiiano sul governo provinciale romano*, «Archivio Veneto», s. v, 134, 1990, pp. 145-146.

⁴⁷ VENTURI, *Settecento riformatore*, cit., p. 207, e G. FERRO, *Dizionario del diritto comune e veneto*, II, Venezia, 1847, ad vocem *Tribuno*; COZZI, *Repubblica di Venezia*, cit., p. 375.

⁴⁸ DEL NEGRO, *La classicità*, p. 185.

delle leggi criminali (1781) del giurista francese Jacques-Pierre Brissot che entrava nel dibattito sulla codificazione della legislazione criminale a Venezia riportando l'esempio dei plebei romani che erano giudicati dai loro stessi tribuni poneva indirettamente il confronto con il Consiglio dei X che solo a Venezia aveva il privilegio di giudicare i patrizi.⁴⁹

Per delineare in termini più generali come il problema venne percepito dall'insieme della classe dirigente lagunare è opportuno soffermarsi sui dispacci con cui l'ambasciatore veneziano a Parigi Alvise Querini descrisse la scoperta nel maggio del 1796 della congiura del teorico e rivoluzionario *Gracchus Babeuf* (1760-1797) e del suo «giornale incendiario» identificabile nel «La Tribune du Peuple». Il diplomatico, riportando la varietà delle opinioni desunte dai giornali e i messaggi inviati dal Direttorio al corpo legislativo («Journal des Débats»), considerò il giornale secondo un'ottica conservatrice, comune al patriziato veneziano, come un «orrida congiura».⁵⁰ Una valutazione politica che è confermata nel maggio del 1797 dalla corrispondenza dell'avvocato Marco Piazza, un municipalista di idee originariamente moderate, che propose la riabilitazione democratica del trecentesco doge congiurato Baimonte Tiepolo accostandolo con il celebre tribuno della plebe Gracco proprio nel periodo in cui le gazzette rendevano dettagliatamente conto del processo e del destino di Babeuf. Un anacronismo questo passato romano-medievale che era allo stesso tempo – come ben ha colto Franco Venturi – indizio della consistente distanza che separava i presupposti della rivoluzione veneta rispetto a quella parigina.⁵¹

4. UN'EREDITÀ RISORGIMENTALE PER IL TRIBUNATO VENEZIANO?

Questo discorso può essere completato facendo riferimento ad un'altra epoca ed un'altra temperie culturale nella storia dell'idea di tribu-

⁴⁹ G. Cozzi, *Politica e diritto nei tentativi di riforma del diritto penale veneto nel Settecento*, in *Sensibilità e razionalità nel Settecento*, a cura di V. Branca, II, Firenze, 1967, pp. 373-421: in part. 398.

⁵⁰ *Venezia-Parigi 1795-1797*, cit., pp. 278-279 e soprattutto pp. 282, 678, 722.

⁵¹ P. PRETO, *Baimonte Tiepolo: traditore della patria o eroe e martire della libertà?*, in *Continuità e discontinuità nella storia politica, economica e religiosa. Studi in onore di Aldo Stella*, Vicenza, 1993, p. 238.

nato. Anche durante la rivoluzione del 1848-1849 Venezia ebbe un suo giornale popolare il «Tribuno del popolo», cioè un quotidiano illustrato rimasto allo stato di *avviso* del primo numero. L'iniziativa del gennaio dello stesso anno era stata promossa dal circolo del popolo di Marc'Antonio Canini anche se non esercitò una reale influenza sulla società veneziana del tempo. Tuttavia il contenuto del foglio non era affatto sedizioso perché fin dalla sua prima pagina sottolineava che i tre baluardi della vita erano: «Religione, patria e famiglia». Fra le righe, cioè in una parte del patto sociale stretto fra coloro che dovevano cooperare al giornale, veniva riportata fra i propositi di condotta da osservare una sentenza di s. Paolo in cui era scritto: «il vostro ossequio sia ragionevole». Un invito assimilabile a quella tradizione di moderazione, di ordine armonico e di rispetto dell'autorità legittimamente costituita in cui era possibile individuare un aspetto fecondo della tradizione repubblicana maturata nei secoli a Venezia.⁵²

⁵² «Il Tribuno del popolo», *Programma*, 11 gen. 1849, cap. xx, pp. 105-115; CATALANO, *Tribunato e resistenza*, cit., pp. 105-115; e P. GINSBORG, *Daniele Manin e la rivoluzione veneziana del 1848-49*, Torino, 2007.

IL PROCURATORE E IL BANCHIERE: UNA NOTA PER ANDREA DOLFIN

FRANCESCA BORGO

VORREI iniziare questo breve profilo biografico – che si propone di distinguere con chiarezza le vicende, spesso sovrapposte, di due patrizi omonimi – dall’anno 1573, per coglierli da subito in un momento cruciale per entrambi, anche se per motivi di segno radicalmente opposto. Nell’aprile del 1573, Andrea Dolfin fu Zuanne di Daniel, del ramo detto del Banco, da poco rilasciato dopo dieci mesi di incarcerazione per insolvenza nei pagamenti del banco omonimo (esperienza circoscritta ma sicuramente disonorevole, che segnerà la condizione della famiglia e degli eredi) muore, lasciando i figli Benedetto e Giovanni ancora coinvolti in diverse cause con i creditori. Il 15 novembre dello stesso anno Andrea Dolfin fu Zuanne di Lorenzo, del ramo da S. Salvador di Riva del Ferro, viene innalzato alla dignità procuratoria «per denari ad imprestito», ovvero con un versamento di 20.000 ducati nelle casse nella Repubblica. Risulta difficile immaginare due momenti più distanti, due vicende tanto lontane nei loro estremi di fallimento e successo: eventi apparentemente così difficili da conciliare sono stati però frequentemente condensati nel solo profilo del Dolfin procuratore, la cui personale fortuna arriverebbe quindi, per necessità di verosimiglianza, a non risentire del fallimento del banco di sua proprietà, tanto da permettergli il versamento di una somma considerevole appena tre anni dopo la bancarotta.¹

Il Dolfin di S. Salvador nasce il primo gennaio 1541 (1540 *m.v.*) da Giovanni di Lorenzo e Chiara di Andrea Vendramin, quarto di sei

¹ In ordine cronologico, ecco gli studi dove i due omonimi sono confusi: P. F. GRENDLER, *The Tre savi sopra l’eresia 1545-1605: a prosopographical study*, «Studi Veneziani», III, 1979, p. 333; A. FOSCARI, *Ricerche sugli “Accesi” e su “questo benedetto teatro” costruito da Palladio in Venezia nel 1565*, «Notizie da Palazzo Albani», VIII, 1, 1979, p. 75; G. BENZONI, *Dolfin Giovanni*, in *Dizionario Biografico degli Italiani* (d’ora in poi *DBI*), XL, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1991, p. 510; V. MANCINI, *Tintoretto, Parrasio Michiel e i ritratti di Andrea Dolfin*, «Venezia Cinquecento», III, 17, 1999, pp.77-90; M. G. BULLA BORGA, *I patrizi veneti Dolfin e Priuli in val Liona dei Berici nel Cinquecento. Cenni sui nobili Barbarano-Campolongo in Campolongo dei Berici*, Vicenza, F.lli Corradini editori, 2003, pp. 17-75.

fratelli.² Del padre, committente di Sanmicheli e Sansovino (suo è infatti il progetto per il palazzo *da statio* a S. Salvador), pare condividere i gusti architettonici 'alla romana', propri del patriziato più papalista:³ nonostante sembri opporsi, anche se solo in un secondo momento, al progetto scamozziano per Piazza S. Marco,⁴ commissiona una villa e un monumento funebre attribuiti, ma senza certezze, all'architetto vicentino;⁵ partecipa poi, come membro di spicco della Compagnia della Calza degli Accesi, alle iniziative necessarie all'erezione del teatro palladiano, sulla cui collocazione si è a lungo ragionato, che avrebbe ospitato l'*Antigono* di Antonio Pigatti, tragedia allestita nel 1565.⁶

La stessa affiliazione ai giovani Calzaioli è memore dell'esempio paterno (Giovanni era stato in gioventù membro degli Immortali): la scelta di adesione di Andrea alla Calza è significativa e per nulla scontata, in anni che vedono questo tipo di *fraternitates* in marcata diminuzione: diminuzione che però non corrisponde a un vero e proprio declino, se la compagnia degli Accesi è l'ultima di cui si abbia notizia, ma anche quella di maggior sfarzo e spesa.⁷ Nella «Pergamena Fosca-

² Cfr. M. BARBARO, *Arbori de' patrizii veneti*, Archivio di Stato di Venezia (d'ora in poi ASVE): *Miscellanea Codici, serie I, Storia Veneta*, tomo III, vol. 13, c. 270; G. A. CAPPELLARI VIVARO, *Campidoglio Veneto*, Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana (d'ora in poi BNM): cod. Marc. It. VII, 16 (8305), cc. 17r e 22v; G. B. DOLFIN, *I Dolfin (Delfino) patrizii veneziani nella storia di Venezia dall'anno 452 al 1923: con la raccolta delle iscrizioni a loro riguardanti, i parentadi, elenco delle opere scritte dai Dolfin, elenco delle opere a loro dedicate in memoriam. Seconda edizione riveduta e ampliata*, Milano, Ferdinando Parenti, 1923, pp. 128-131.

³ Per le implicazioni politiche del linguaggio architettonico all'antica (e sul significato di Palazzo Dolfin in particolare) rimando allo studio di M. TAFURI, *Venezia e la Roma della Rinascita. Palazzo Dolfin a San Salvador: un'opera ibrida di Jacopo Sansovino*, in *Venezia e la Roma dei Papi*, Milano, Electa, 1987, pp. 143-170; sulla storia del Palazzo si veda D. R. PAOLILLO, C. DALLA SANTA, *Il Palazzo Dolfin Manin a Rialto*, Venezia, Alfieri, 1970; un completo e accurato profilo biografico di Giovanni Dolfin si trova in A. FOSCARI, *Il cursus honorum di Zuan Dolfin (committente di Michele Sanmicheli e Jacopo Sansovino)*, «Ateneo Veneto», n.s., 20, 1982, pp. 205-236.

⁴ La vicenda è stata dettagliatamente ricostruita da M. TAFURI, *Venezia e il Rinascimento*, Torino, Einaudi, 1985, pp. 252-271, che pure giunge a conclusioni in parte diverse dalle mie sull'orientamento politico di Andrea, cfr., in part., la nota 45 a p. 259.

⁵ Per la villa e il monumento funebre cfr. le note 51 e 54.

⁶ CONTE DA MONTE, *Antigono. Tragedia de l'ecc. M. Conte di Monte Vicentino...*, in Venezia, per Comin da Trino di Monferrato, 1565. Sull'ubicazione della macchina teatrale palladiana e per la relativa bibliografia rinvio a L. OLIVATO, *Il luogo del teatro palladiano per gli «Accesi»*, in *Palladio e Venezia*, a cura di L. Puppi, Firenze, Sansoni, 1982, pp. 95-102.

⁷ Per le Compagnie della Calza rimando al noto studio di L. VENTURI, *Le Compagnie della Calza. Sec. XV-XVI*, estratto da «Nuovo Archivio Veneto», n.s., XVIII, 1908, pp. 161-221 e XIX,

ri», memoria redatta in occasione delle feste del 1564, Andrea è indicato come consigliere,⁸ mentre nell'unica copia dello statuto a oggi conosciuta – il codice Urbinate 950 della Biblioteca Vaticana – il suo nome compare elencato tra quelli dei fondatori, con la carica di camerlengo; la c. 1 del manoscritto reca persino il suo stemma familiare, miniato e intrecciato a quelli di Alberto Badoer e Girolamo Foscari.⁹ Considerando, con Lionello Venturi, che il codice urbinate – per ricchezza d'ornamento, provenienza e sottoscrizioni – potrebbe essere la copia dello statuto donata, assieme al tradizionale bacile d'argento e alla calza ricamata, a Francesco Maria II della Rovere in occasione del suo ingresso nella compagnia, mi sembra lecito ipotizzare un legame tra il risalto con cui lo stemma familiare di Andrea è qui ostentato e la stretta intesa che dovette unire il padre, Giovanni Dolfin, al governatore generale delle milizie venete, Francesco Maria I della Rovere, durante il suo incarico come provveditore generale in campo.¹⁰

L'esperienza nella Calza riunirà per un breve periodo le vicende dei due Andrea Dolfin: il secondogenito e il quintogenito del Dolfin

1909, pp. 140-233 (ora anche Venezia, Filippi, 1983). Per alcune delle ipotesi più avanzate sulla fine della Calza – e per una bibliografia più recente – si veda M. CASINI, *I gesti del principe. La festa politica a Firenze e Venezia in età rinascimentale*, Venezia, Marsilio, 1996, in part. p. 303.

⁸ Zelarino (VE), Villa Foscari, «Pergamena Foscari»; ho consultato il testo nella trascrizione presente in un codice miscelaneo che raccoglie diverse testimonianze relative alla Calza, in Venezia, Museo Civico Correr (d'ora in poi MCC): ms. Cicogna 3278/24, cc. 3-8. Una trascrizione moderna è disponibile in L. PADOAN URBAN, *Gli spettacoli urbani e l'utopia*, in *Architettura e utopia nella Venezia del Cinquecento*, Catalogo della Mostra (Venezia, Palazzo Ducale, lug.-ott. 1980) a cura di L. Puppi, Milano, Electa, 1980, pp. 147-148.

⁹ Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana: ms. Urbinate Latino 950, cc. 1r e 3r; trascritto in VENTURI, *Le Compagnie della Calza*, cit., pp. 129-134. I compiti del camerlengo vengono così descritti: «Che il magnifico camerlengo nostro debbi administrar li danari che saranno depositati da noi compagni et le condanason che succederanno et ancho quelli che seranno scritti in bancho lui possa scriversi al nome suo et ad altri trazer, et far quello che a lui parerà esser necessario, nè possi distribuir denaro alcuno senza un mandato de loro magnifici priore et consiglieri sottoscritto de loro mano et in fine del suo rezzimento sii tenuto render conto della sua administratione consegnandolo al suo successore et a richiesta della Compagnia mostrar debbi li conti et administratione sue et se alcuno non pagasse le loro condanason in termini di giorni otto lui magnifico camerlengo sii obligato publicarlo alla compagnia et al condannato debbi esser duplicata la condanason, al che contrafacendo per ogni fiata caschi in pena de ducati xx» in ms. Urbinate Latino 950, cit., cc. 3v-4r.

¹⁰ Cfr. VENTURI, *Le Compagnie della Calza*, cit., pp. 12-13; sullo schieramento grittiano del padre e sulla sua collaborazione con Francesco Maria della Rovere si veda TAFURI, *Venezia e il Rinascimento*, cit., pp. 162-165; FOSCARI, *Il cursus honorum di Zuan Dolfin*, cit., in part. pp. 213-221; BENZONI, *Dolfin Giovanni*, cit., pp. 507-509.

banchiere, Daniele (1530-1572) e Benedetto (1539-1615)¹¹ compaiono nella lista degli associati assieme ad Andrea, anche se, contrariamente a quest'ultimo, non rivestono mai nessuna carica né appartengono al ristretto gruppo di fondatori, ma vengono invece accettati per ballottazione nel periodo precedente la «levata di calza». ¹² Il loro ingresso nella compagnia è però essenziale per spiegare l'utilizzo del banco Dolfin come tramite per i pagamenti delle spese di committenza, circostanza fino ad ora sempre attribuita alla presenza del nome di Andrea. ¹³

L'associazione alla compagnia, per giovani patrizi in attesa di accedere alla vita politica e ai primi incarichi, rappresentava una dichiarazione d'appartenenza a clan familiari e gruppi politici precisi ed era quindi una chiave di comunicazione certamente importante per un'immagine personale che si avviava a divenire pubblica. L'esistenza di un dipinto che ritrae Andrea Dolfin come calzaiolo degli Accesi è quindi anzitutto sintomatica di una certa ambizione autocelebrativa, oltre che della decisione, probabilmente ben soppesata, di legare strettamente il proprio nome alla compagnia; il dipinto, attribuito oggi a Parrasio Michiel,¹⁴ fornisce la prima descrizione del futuro procuratore e permette, unito alle uniche altre due immagini note – il ritratto ufficiale opera di Tintoretto¹⁵ e il busto funerario, forse di Girolamo Campagna¹⁶ – di formare un trittico di effigi perfettamente

¹¹ Per il Dolfin banchiere i suoi figli cfr. BARBARO, *Arbori*, cit., tomo III, vol. 13, c. 272; CAPPELLARI VIVARO, *Campidoglio Veneto*, cit., cc. 17r e 23v; DOLFIN, *I Dolfin*, cit., pp. 144-148; BENZONI, *Dolfin Giovanni*, cit., pp. 511-519.

¹² Le gerarchie interne alla Calza, i suoi capitoli, i meccanismi di accesso e le diverse fasi di vita sono oggetto dell'analisi di VENTURI, *Le Compagnie della Calza*, cit., in part. pp. 9-19. Preciso qui che il termine «levata» designa l'inizio ufficiale dell'attività della confraternite e non la sua conclusione, come viene a volte erroneamente indicato. Per l'accettazione dei due Dolfin cfr. ms. Urbinate Latino 950, cit., cc. 2v e 7v.

¹³ Cfr. FOSCARI *Ricerche sugli "Accesi"*, cit., p. 75; un contratto stipulato con due scultori per gli apparati festivi del giugno 1564 (in ASve: *Notarile atti, notaio Martino Contesello*, b. 2601, alla data del 2 mar. 1564) segnala senza equivoci il ruolo del banco Dolfin nelle transazioni della Compagnia, cfr. VENTURI, *Le Compagnie della Calza*, cit., p. 35; PADOAN URBAN, *Gli spettacoli urbani e l'utopia*, cit., p. 148.

¹⁴ Per il dipinto, le relative ipotesi attributive, e per una riflessione sulle forme di autorappresentazione dei calzaioli, rimando a MANCINI, *Tintoretto, Parrasio Michiel e i ritratti di Andrea Dolfin*, cit., pp. 77-90.

¹⁵ Ivi, p. 83. Il dipinto è conservato presso la Fondazione Cini e di proprietà delle Gallerie dell'Accademia (n. inv. 1758).

¹⁶ Cfr., in part., W. TIMOFIEWITSCH, *Girolamo Campagna. Studien zur venezianischen Plastik um das Jahr 1600*, München, Wilhelm Franz Verlag, 1972, pp. 273-276, nota 22; cfr. oltre, nel testo, la nota 54.



FIG. 1. PARRASIO MICHEL (?), *Ritratto di Andrea Dolfin*, ubicazione ignota (Venezia, Fondazione Giorgio Cini).



FIG. 2. JACOPO TINTORETTO, *Ritratto del procuratore Andrea Dolfin*, Venezia, Fondazione Giorgio Cini (Venezia, Soprintendenza Speciale BSAE).

completo, quasi un ritratto delle sue 'Tre Età': un Dolfín giovane, a ca. 25 anni (FIG. 1); poco dopo l'elezione a procuratore, a 36 (FIG. 2); e ormai anziano, dopo essere stato probabilmente assassinato, all'età di 62 anni (FIG. 3).

Nel ritratto di Parrasio, alle spalle del giovane Andrea appare l'impresa degli Accesi, identificabile senza esitazioni grazie a numerose descrizioni contemporanee, scritte e figurali: nella «Pergamena Foscarei» si legge della «Calza ricamata con questa impresa et moto una caraffa d'acqua con il sole, sopra i raggi del quale dalla destra perco- tendola par che riscaldino et accendono un diamante vero, che lì sta alla parte sinistra con queste lettere *et duriora*».¹⁷ L'impresa, così come altre fonti molto eterogenee che per necessità di sintesi non posso qui presentare (testi letterari, documenti, apparati decorativi), mi sembra riconduca con decisione a uno dei fondamentali snodi di tensione tra «giovani» e «vecchi», ovvero al dibattito relativo al lusso.¹⁸ La pompa

¹⁷ Venezia, MCC: ms. Cicogna 3278/24, c. 5.

¹⁸ Rimando al mio «*Et duriora*»: *appunti sull'impresa degli Accesi*, in *Cartoline Veneziane*, Ciclo di Seminari di Letteratura italiana, Università Ca' Foscari di Venezia, 16 gen.-18 giu. 2008, Palermo, Officina di Studi Medievali, 2009, pp. 127-142.



FIG. 3. GIROLAMO CAMPAGNA (?),
Busto funerario di Andrea Dolfin, Venezia,
S. Salvador (Venezia, Osvaldo Böhm).

che caratterizzava nella dimensione collettiva le iniziative dei calzaioli, nonché i comportamenti dei singoli membri a livello individuale, si colora di un'accezione squisitamente politica: intende cioè riaffermare, seppur in maniera velleitaria, le costose prerogative dello strato più elevato del patriziato veneziano, di rampolli d'ottime casate dal sicuro istinto del potere e dall'ampia capacità di spesa.¹⁹ La proposizione ideologica di cui gli Accesi sono portatori, relativa all'ostentazione di ricchezza come forma di comunicazione pubblica del proprio onore

¹⁹ Il «dar continuo spasso alla città» sarà scopo da conseguire «con grandissima spesa e con ogni fatica», attraverso l'aggregazione dei patrizi più ricchi, o dei più disposti a spendere e indebitarsi (cito da G. RUSCELLI, *Le imprese illustri del S. Ieronimo Ruscelli. Aggiuntovi nuovamente il quarto libro da Vincenzo Ruscelli da Viterbo*, in Venezia, appresso Francesco de Franceschi, 1584, c. 402). Oltre al (non a caso) camerlengo della compagnia Andrea Dolfin – delle cui agiate condizioni patrimoniali dirò in seguito – vorrei ricordare che Benedetto e Daniele sono i figli del titolare di un banco con grande raccolta. Giovan Francesco Affaitati, unico affiliato non veneziano, dedicatario de *I Mondi* del Doni nell'edizione giolittiana del '62 e qui celebrato come «sole della cortesia» e «splendore della nobiltà», signore di Ghisteltes e committente del monumentale Palazzo degli Affaitati in Cremona, appartiene a una ricca famiglia di banchieri cremonesi con una rete d'affari estesa da Venezia ad Anversa, cfr. E. DEMO, *Dall'auge al tramonto. Manifattura, commercio locale i traffici internazionali a Cremona nell'età moderna*, in *Storia di Cremona. L'età degli Asburgo di Spagna (1535-1707)*, vol. IV, a cura di G. Politi, Cremona, Bolis, 2007, in part. pp. 278-287; S. BERTELLI, *Affaitati Giovan Francesco*, in *DBI*, I, cit., 1960, p. 352; A. F. DONI, *I Mondi e gli Inferni*, a cura di P. Pellizzari, Torino, Einaudi, 1994, p. 403. Girolamo Foscari, secondo priore della compagnia, può vantare come nonno paterno quel Marco Foscari noto per le «prevaricazioni suntuarie», in gioventù priore dei Valorosi, e come nonno materno Marco Grimani, compagno degli Ortolani e amico di Ruzzante e Cherea, cfr. G. GULLINO, *Marco Foscari (1477-1551). L'attività politica e diplomatica tra Venezia, Roma e Firenze*, Milano, FrancoAngeli, 2000; IDEM, *Grimani Marco*, in *DBI*, LIX, cit., 2002, pp. 633-639. Fedele a tale tradizione familiare, Girolamo aveva contratto un debito di quasi 7.000 ducati presso il banco Pisani-Tiepolo, e dovette anche ricevere aiuti e prestiti da alcuni membri della famiglia, se lo zio Paolo nel suo testamento gli nega qualsiasi somma in eredità e scrive: «ha avuto et conseguito tanto [...] che sua signoria clarissima si puol contentare, come molto ben sa et a tutti è notorio», citato in GULLINO, *Marco Foscari*, cit., pp. 143-146.




FIG. 4. VINCENZO RUSCELLI, *Impresa di Andrea Dolfin procurator di San Marco*, in *Il Quarto Libro delle Imprese Illustri*, Venezia, 1583, c. 14 (dettaglio)
(Archivio dell'Autore).

individuale, oltre che della magnificenza e liberalità del gruppo sociale di appartenenza,²⁰ viene assunta dal Dolfin in prima persona, e arriva a identificarsi totalmente con la sua figura: nell'addizione del 1584 alle *Imprese Illustri* di Girolamo Ruscelli, l'impresa degli Accesi (e quindi gli intenti e proponimenti di cui questa è veicolo) viene a perdere qualsiasi legame con la compagnia e finisce quindi assegnata al solo Andrea, anche se distorta secondo un'interpretazione adattata in considerazione del successivo incarico procuratoriale, sicuramente estranea al significato originario (FIG. 4).²¹

²⁰ Su questi temi cfr. R. A. GOLDTHWAITE, *Ricchezza e domanda nel mercato dell'arte in Italia dal Trecento al Seicento. La cultura materiale e le origini del consumismo*, Milano, Unico-pli, 1995.

²¹ V. RUSCELLI, *Il quarto libro delle imprese illustri con figure di stampe di rame aggiunto da Vincenzo Ruscelli da Viterbo...*, in Venetia l'anno 1583, cc. 14-17, in G. RUSCELLI, *Le imprese illustri*, cit., 1584.

Fino all'anno 1573, e cioè per il periodo precedente l'elezione a procuratore, mi è stato impossibile ricostruire incarichi, carriera politica, o ulteriori circostanze di rilievo per la biografia di Andrea Dolfin. La carica di camerlengo attribuitagli in certa bibliografia moderna contestualmente alla partecipazione nella Calza, pur rappresentando un punto di partenza plausibile e assolutamente convincente in vista del successivo brillante avanzamento, si deve a mio avviso imputare a un errore di lettura: l'unico ruolo da camerlengo che le fonti attribuiscono ad Andrea Dolfin per quegli anni è quello rivestito all'interno della Compagnia della Calza degli Accesi, già ricordato in precedenza.²²

Torniamo così agli anni settanta del Cinquecento, e a sovrapporre nuovamente le vicende dei due omonimi, ovvero l'acquisto della carica di procuratore e la bancarotta del banco Dolfin: eventi apparentemente lontani, ma entrambi effetto del «cessare de' negozi», conseguenza della guerra di Cipro e delle sue ovvie ripercussioni economiche.

Il fallimento di Andrea Dolfin e dei suoi figli Daniele e Benedetto è descritto nella cronaca Savina e nei dispacci dell'allora nunzio Giovanni Antonio Facchinetti, e trova inoltre puntuale conferma nelle fonti archivistiche:²³ i titolari del banco sono costretti a presentarsi in Senato il 9 agosto 1570, per l'impossibilità di soddisfare le richieste di tutti i creditori che in pochi giorni avevano ritirato più di 200.000 ducati, mossi dalle incertezze del tempo di guerra, ma in parte anche attratti da un ben più alto tasso d'interesse, da poco presentato sul mercato monetario e garantito dai titoli di debito pubblico offerti per finanzia-

²² Cfr. BENZONI, *Dolfin Giovanni*, cit., p. 510; MANCINI, *Tintoretto, Parrasio Michiel e i ritratti di Andrea Dolfin*, cit., p. 82; per il ruolo di camerlengo negli Accesi cfr. nota 9, *supra*.

²³ G. SAVINA, *Cronaca veneta sino al MDCXV*, Venezia, BNM: cod. Marc. It. VII, 134 (8035), c. 331v – anche in ms. It. VII, 75 (9134), c. 366v, e in ASVE: *Miscellanea Codici, serie I, Storia Veneta*, 66, c. 251v – *Nunziature di Venezia*, a cura di A. Stella, Roma, Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, vol. IX, 1972, p. 326 e vol. X, 1977, pp. 65, 75, 80, 84, 88, 470. Per le fonti archivistiche cfr. ASVE: *Senato Terra*, f. 55, 9 ago. 1570 e reg. 48, cc. 114r-115r; ASVE: *Notarile, Atti*, b. 8290, cc. 276v-281v e b. 8293, cc. 192v-193r. Sul fallimento del banco F. FERRARA, *Gli antichi banchi di Venezia*, Palermo, Fondazione Lauro Chiazzese, 1970, pp. 57-58; B. PULLAN, *Occupations and investments of the Venetian nobility in the middle and late sixteenth century*, in *Renaissance Venice*, a cura di J. R. Hale, Londra, 1973, pp. 390-391; L. PEZZOLO, *Il fisco dei veneziani. Finanza pubblica ed economia tra XV e XVII secolo*, Verona, Cierre, 2003, pp. 122-124. Per il legame con la guerra di Cipro cfr. B. PULLAN, *Service to the venetian state: aspects of myth and reality in the early seventeenth century*, «Studi secenteschi», V, 1964, p. 97; G. HILL, *A History of Cyprus*, Cambridge University Press, Cambridge, tomo III, 1948, p. 890, nota 3.

re il conflitto. Il nesso di causalità che lega la bancarotta alla guerra contro il Turco, oltre che all'apertura di un deposito in Zecca a condizioni più vantaggiose, è dichiarato nelle fonti, oltre che lamentato con chiarezza dagli stessi Dolfin davanti al Senato.²⁴ Nel medesimo giorno, espressa la volontà di liquidare i propri debiti «ducatto per ducatto», si stabiliscono in accordo con le magistrature condizioni di pagamento dilazionato: è in questa occasione che Andrea Dolfin viene costretto a stilare un prospetto dei suoi capitali,²⁵ già discusso e pubblicato in diverse sedi, e a volte frettolosamente attribuito al Dolfin più giovane.²⁶

Le controversie legali determinate dagli eventi dell'estate del 1570 si trascineranno fino all'aprile 1574, quando arriveranno a coinvolgere in prima persona persino il primogenito Giovanni Dolfin, vescovo di Torcello, da sempre estraneo alle attività creditizie del padre e dei fratelli.²⁷ I già menzionati Daniele e Benedetto, titolari del banco assieme al padre Andrea, verranno con lui incarcerati per non aver rispettato i termini di pagamento, e minacciati di prigione perpetua, i loro beni saranno sequestrati e il titolo nobiliare perduto; Bernardino Rotello, l'agente milanese che «ha avuto quasi tutto il carico et maneggio del suddetto banco», sceglie di fuggire prima dell'arresto e viene quindi bandito sotto pena di morte dai territori della Repubblica.²⁸ I provvedimenti risultarono agli occhi dei contemporanei particolarmente aspri, soprattutto perché applicati a un banco «in grandissimo credi-

²⁴ «Questi giorni passati sono sta tratti dal nostro banco dusento et più mille ducati, et le cause di questo sono ad ogn'un chiare, et manifeste, cioè la falison de Venetia et di ponente, con la presa et la rotta della nave si da ponente, come de levante, et la guerra presente. Ma sopra tutte le altre il poter meter in Zecca ne ha fatto traer la maior parte» (ASve: *Senato Terra*, f. 55, 9 ago. 1570).

²⁵ *Ibidem*.

²⁶ Cfr. GRENGLER, *The Tre savi sopra l'eresia 1545-1605*, cit., p. 333; BENZONI, *Dolfin Giovanni*, cit., p. 510; MANCINI, *Tintoretto, Parrasio Michiel e i ritratti di Andrea Dolfin*, cit., p. 82. Il prospetto è riportato in PULLAN, *Occupations and investments of the Venetian nobility*, cit., p. 391; PEZZOLO, *Il fisco dei veneziani*, cit., p. 123. Confrontando la trascrizione di Pullan con la filza non mi è stato possibile rintracciarvi i dati da lui forniti sulle percentuali di utile ricavato da ogni singola voce d'investimento, così come gli importi, che ho trovato diversamente indicati, e che mi risultano invece corrispondenti a quelli riportati da Pezzolo.

²⁷ Cfr. ASve: *Notarile*, Atti, b. 8293, cc. 192v-193r; *Nunziature di Venezia*, cit., vol. x, 1977, p. 470. Ricordo anche che nell'elenco dei capitali, steso da Andrea Dolfin il 9 agosto 1570 per dimostrare la propria solvibilità, si contavano 25.000 ducati che il vescovo di Torcello era pronto a fornire all'occorrenza in «arzenti et officii» (ASve: *Senato Terra*, f. 55, 9 ago. 1570): anche Giovanni si direbbe quindi implicato economicamente. Di opinione contraria BENZONI, *Dolfin Giovanni*, cit., p. 513.

²⁸ Per Rotello: cfr. ASve: *Senato Terra*, f. 55, 9 ago. 1570 e ivi, reg. 48, cc. 114r-115r.

to» e in attività da oltre vent'anni.²⁹ Sembra di poter leggere nelle fonti la valenza esemplare della pena applicata con rigore, senza riguardo alla nobiltà e al prestigio della famiglia: la severità del Senato è definita «insolita», mentre altrove si scrive che Dolfin fu «ad eterno essemplio della giustizia venetiana posto con i figlioli in carcere», «non giovandoli nè la sua grandezza, nè la nobiltà, nè gli honoratissimi partenati, nè le molte sue dependentie».³⁰

Anche la vendita dell'ufficio procuratorio – assieme all'apertura dei depositi in Zecca – era una valida risorsa per far fronte all'aumento delle spese militari: la pratica era già stata inaugurata in dimensioni massicce nel 1522, anno in cui grazie alla creazione di tredici nuovi procuratori la Repubblica era riuscita ad accumulare un capitale di 159.000 ducati. Allo scoppio della guerra di Cipro, nel 1570, si ottennero in questo modo 125.000 ducati, mentre nel 1573, grazie ai «denari a imprestido» di Andrea Dolfin e di altri quattro colleghi, i ducati raccolti furono 105.000.³¹ Le modalità di acquisizione della carica e l'importo dell'oblazione – dettagli sottaciuti dai genealogisti – sono puntualmente ricordati, assieme ai particolari della ballottazione, nelle opere dedicate alla dignità di procuratore di S. Marco normalmente consultate, da cui si evince che Andrea Dolfin viene eletto il 15 novembre 1573 con 1.121 ballotte favorevoli e 115 contrarie, per parte presa il 25 ottobre 1573 «di eleggier quatro procuratori de S. Marco, cioè doi procuratori de citra, uno de ultra, et l'altro de supra, per denari ad imprestido, con ducati 20.000».³² L'oblazione di Andrea Dolfin viene

²⁹ La citazione è tratta da *Nunziature di Venezia*, cit., vol. IX, 1972, p. 326.

³⁰ N. CONTI, *Delle historie de' suoi tempi...*, in Venetia, appresso Damiano Zenaro, 1589, c. 68r; E. M. MANOLESSO, *Historia nova, nella quale si contengono tutti i successi della guerra Turchesca...*, in Padova per Lorenzo Pasquari, 1572, c. 21r.

³¹ Cfr. D. S. CHAMBERS, *Merit and Money: the Procurators of St. Mark and their Commissions, 1443-1605*, «Journal of the Warburg and Courtauld Institutes», 60, 1997, pp. 23-88; PULLAN, *Service to the venetian state*, cit., pp. 95-148. Per i dati G. C. SIVOS, *Libro dei procuratori di San Marco di Venezia...*, Venezia, BNM: cod. Marc. It. VII, 1978 (8631).

³² *Cronaca dei procuratori*, ASVe: *Miscellanea Codici, serie I, Storia Veneta*, 44, c. 193; SIVOS, *Libro di procuratori di San Marco di Venetia...*, cit., c. 26v; M. BARBARO, *Procuratori di San Marco*, Venezia, BNM: Cod. Marc. It. VII, 380 (7471), c. 152; F. TODESCHINI, *Della dignità de procuratori di San Marco...*, Venezia, BNM: Cod. Marc. It. VII, 612 (8335), cc. 65 e 613 (8336), c. 41; *Istorie e serie de' procuratori de San Marco e de' cancellieri grandi fino al 1723*, Venezia, BNM: Cod. Marc. It. VII, 614 (8471), c. 113; G. PRIULI, *Pretiosi frutti del Maggior Consiglio...*, Venezia, MCC: cod. Cicogna 3781, c. 247v; F. MANFREDI, *Dignità procuratoria di San Marco di Venetia*, in Venetia, appresso Domenico Nicolini, 1602, cc. 87-88.

ricordata anche nelle *Cronache Venete* di Antonio Priuli, dove si accenna inoltre alla sua grande ricchezza.³³ Un'ulteriore allusione al suo patrimonio è offerta da Nicolò Contarini, che nei suoi *Diarii* lo definisce, con espressione breve ma efficace, «in ricchezza primo della città». ³⁴ Le parole dei contemporanei trovano puntuale riscontro nei documenti: l'estimo del 1582³⁵ e l'inventario dei beni presenti nel Palazzo di S. Salvador, redatto poco dopo la sua morte,³⁶ confermano le agiate condizioni economiche del patrizio.

Poco dopo la sua elezione, il 6 luglio 1575, Andrea sposa Elisabetta Pisani di Andrea fu Giovanni³⁷, da un paio d'anni vedova di quel Vincenzo Pisani (1543-1573) del ramo di S. Maria Zobenigo detto dei Garzoni, che Andrea doveva conoscere bene, essendo stato a sua volta tra i fondatori degli Accesi.³⁸ Ai figli del primo matrimonio di Elisabetta – Vincenzo (1574-1627), Cecilia e Bettina – andranno ad aggiungersi, dopo due figli morti in giovanissima età, Francesco (1584-1603) e Chiara.³⁹ Dal testamento di Elisabetta⁴⁰ traspare una certa preoccupazione nell'uniformare le condizioni ereditarie dei due figli maschi, Vincenzo e

³³ A. PRIULI, *Cronache venete*, 1600-1616, Oesterreichische Nationalbibliothek: cod. 228, c. 67r-v; segnalò che in G. COZZI, *Il doge Niccolò Contarini*, Venezia-Roma, Istituto per la Collaborazione Culturale, 1958, p. 30, nota 1, il rimando all'autore della cronaca va inteso come Antonio di Gerolamo (e non Gerolamo) Priuli.

³⁴ Citato in COZZI, *Il doge Niccolò Contarini*, cit., p. 354.

³⁵ In ASVE: *Dieci savi alle decime, Condizioni di decima*, b. 157bis, n. 737. Oltre a metà del palazzo paterno, Andrea possiede case in Giudecca, a S. Maria Zobenigo e ai Ss. Apostoli addirittura «una ruga di case». A questi possedimenti vanno aggiunte le proprietà di Padova, Mirano, Selvazzano, Arquà, Vescovana, Brusegana, Campolongo ai Berici, un mulino sul Bacchiglione, diversi livelli e daie.

³⁶ In ASVE: *Archivio Dolfin in Gradenigo*, b. 22, f. xvii, n. 2, cc. 2-5; l'inventario stupisce per la ricchezza degli arredi e delle decorazioni: ovunque «soffitti dorati e depenti», «veri cristallini a crossette tutti conzi e ben condizionati», numerosi ritratti e altre «pitture co telleri indorati»; Andrea non occuperà mai gli appartamenti ufficiali delle Nuove Procuratie, ma rimarrà sempre a S. Salvador, come risulta dall'estimo del 1582 e dal testamento della moglie Betta, redatto «in domo clarissimi Andrea procurator in confini S. Salvatoris», cfr. ASVE: *Notarile testamenti, notaio Giovanbattista Padavin*, b. 1224, n. 29.

³⁷ Il contratto di matrimonio è in ASVE: *Archivio Dolfin in Gradenigo*, b. 1, f. 2, n. 2; per la famiglia di Elisabetta cfr. BARBARO, *Arbori*, cit., tomo VI, vol. 27, c. 123.

³⁸ Cfr. *ivi*, tomo VI, vol. 27, c. 125; per il suo ruolo negli Accesi cfr. ms. Urbinatense Latino 950, cit., c. 2v.

³⁹ Cfr. per il primo matrimonio ASVE: *Avogaria di Comun, Matrimoni*, r. 1, p. 222, e *Avogaria di Comun, Nascite, Libro d'oro*, IV, n. 214; per il secondo cfr. ASVE: *Avogaria di Comun, Matrimoni*, r. 2, p. 98, e *Avogaria da Comun, Nascite, Libro d'Oro*, v, nn. 86, 88, 89.

⁴⁰ In ASVE: *Notarile testamenti, notaio Giovanbattista Padavin*, b. 1224, n. 29.

Francesco, ma anche la volontà di privare dei lasciti i figli di primo letto, nel caso uno di questi «movesse litte al detto mio carissimo consorte [...] per qualsivoglia causa»; si propone inoltre di ripagare con le sue facoltà almeno parte delle spese di cui Andrea dovette farsi carico: vengono ricordati diversi debiti, doti per le figlie avute da Vincenzo Pisani,⁴¹ e spese relative alla costruzione di fabbriche sui possedimenti della moglie.

La successiva carriera politica di Andrea si può almeno parzialmente ricostruire attraverso la banca dati del Segretario alle voci, che – pur presentando un'importante lacuna nelle elezioni in Maggior Consiglio proprio per gli anni 1578-1586 – consente comunque di fissare alcune tappe significative del suo *cursus honorum*.⁴² Anzitutto va ricordato il coinvolgimento, in qualità di procuratore eletto sopra le fabbriche, nel dibattito per l'approvazione del progetto scamozziano per le Nuove Procuratie;⁴³ fu poi per due volte tra gli elettori del doge, nel 1577 per Pietro Loredan e nel 1578 per Niccolò da Ponte.⁴⁴ Negli stessi anni è tra i fondatori del seminario ducale (o gregoriano, perché istituito da Gregorio XIII), che sarà amministrato e finanziato dai procuratori de supra: il suo nome è appunto menzionato in un'iscrizione celebrativa del 1580, erroneamente ritenuta indizio di una presunta educazione seminariale.⁴⁵ L'8 dicembre del 1584 viene eletto

⁴¹ I legami tra le due famiglie sono ulteriormente rinforzati dal matrimonio della figlia di Vincenzo e Betta, Bettina Pisani, con Daniele Dolfin di Lorenzo, nipote di Andrea, nel 1589: cfr. BARBARO, *Arbori*, cit., c. 270.

⁴² Non sono riuscita a trovare alcun riscontro documentario per la carica di Governatore della Zecca (*sic*) del 1578, citata da G. B. DOLFIN, *I Dolfin*, cit., p. 130: interpretando la carica secondo l'ipotesi che mi sembrava più plausibile, ovvero come Provveditore in Zecca, e controllando i relativi registri delle terminazioni per gli anni 1577-1580, il nome di Andrea non compare. Aggiungo per completezza che l'Andrea Dolfin a cui si fa riferimento alla c. 17v in CAPPELLARI VIVARO, *Campidoglio Veneto*, cit., podestà a Vincenza e nel collegio dei X Savi, va identificato con Andrea di Francesco di Andrea, del ramo di S. Lio; cfr. BARBARO, *Arbori*, cit., tomo III, vol. 13, c. 271; *Raccolta de' Consegi*, Venezia, BNM: ms. It. VII, 830 (8909), c. 24r (18 mag. 1586).

⁴³ Cfr. TAFURI, *Venezia e il Rinascimento*, cit., pp. 252-271.

⁴⁴ Cfr. DOLFIN, *I Dolfin*, cit., p. 130.

⁴⁵ Per la nascita e le vicende del seminario ducale cfr. E. A. CICOGNA, *Delle iscrizioni veneziane*, Venezia, Giuseppe Picotti, 1827, vol. II, pp. 357-367, e soprattutto TODESCHINI, *Della dignità de procuratori di San Marco*, cit., cc. 1-34. L'iscrizione, riportata sia in CICOGNA, *Delle iscrizioni veneziane*, cit., p. 361, che in F. SANOVINO, *Venetia città nobilissima e singolare...*, in Venezia, appresso Stefano Curti, 1663, c. 106, recita: «D.O.M. SEMINARIUM GRERORIANUM ECCLESIAE SANCTI MARCI VENETIARUM. IN HIS AEDIBUS, ET DEI OMNIPOTENTIS

provveditore sopra i beni comunali, il 16 aprile 1594 provveditore sopra le fortezze, e il 20 gennaio 1595 provveditore sopra ori e monete, carica che rinnova il 7 luglio 1598.⁴⁶ Eletto per due volte savio all'eresia (il 30 dicembre 1596 e il 4 ottobre 1599, quindi poco dopo la decorrenza del periodo di contumacia),⁴⁷ conclude la sua carriera politica come savio del consiglio. In carica dal primo gennaio 1601 (1600 *m.v.*) fino al 30 giugno dello stesso anno,⁴⁸ si ritrovò, il 24 febbraio 1601, appunto «nuovo nel governo» – e forse per questo tra i «pochi, né tanto creditati» che si dovevano opporre «alla maggior parte, e di maggior credito» – come isolato oppositore, e unico voto contrario, all'introduzione di «certa valuta di rame misturata d'argento» che lo Stato pontificio aveva estinto e venduto a dei mercanti fiorentini, i Capponi, che ora la proponevano in acquisto alla Zecca di Venezia a condizioni talmente vantaggiose da risultare sospette.⁴⁹

Agli stessi anni risale l'edificazione della villa nei terreni ereditati dal padre in comproprietà con i fratelli a Campolongo, frazione di S. Germano ai Berici, nel Vicentino: il committente e l'anno di costruzione sono ricordati da un'iscrizione posta sulla facciata meridionale del corpo seicentesco, che si inserisce in un contesto architettonico più antico. Il progetto della fabbrica, attribuito allo Scamozzi sulla ba-

GLORIA, ET ECCLESIASTICAE DISCIPLINAE SPECIMEN, GREGORII XIII. PONT. MAX. AUSPICIIS, NICOLAI DE PONTE DUCIS SAPIENTIA, ADHIBITA OMNI ANIMORUM MODERATIONE IVVENUM DIVINE SUPPLICANTIUM. QUOD FACTUM ECCLESIAM PRAEDICTAM ILLUSTRATURUM, SANCTISSIMUMQUE LAUDATISSIMUMQUE SEMPRE PRAEDICABITUR. PIETATE REVERENDISS. PRIMICERII ALOYSII DIEDO, VIRTUTE JACOBI SUPERANTIO EQUITIS, M. ANTONII BARBARO, IACOBI FUSCARENO EQUITIS, FEDERICI CONTARENO, FRANCISCI PRIOLO, ANDREAE DELPHINO, ET HIERONYMO AMULIO PROCURATORUM, QUORUM LAUS PIETAS NUNQUAM EMORIETUR. MDLXXX». L'istruzione seminariale è sostenuta in DOLFIN, *I Dolfin*, cit., p. 130; BULLA BORGHA, *I patrizi veneti Dolfin e Priuli*, cit., p. 26. Per parte mia, l'unica informazione che mi è stato possibile ricavare sulla sua educazione l'ho tratta dal testamento del padre, dove si dispone la presenza in casa di un «ministro di buona vita»: «per insegnar a detti fioli, e far tutto quello bisognerà per la casa, et azio che 'l sapia et debia esser di buona vita, et costumi, et sia prete, et debia celebrar missa a San Salvador per l'anima mia» (ASVE: *Notarile testamenti, notaio Bonifacio Soliano*, b. 939, n. 497).

⁴⁶ Ivi: *Segretario alle voci, Elezioni in Senato*, r. 5, c. 131; ivi, r. 6, c. 33 e c. 79.

⁴⁷ Cfr. GRENDLER, *The Tre savi sopra l'eresia 1545-1605*, cit., p. 333.

⁴⁸ Deduco queste date applicando i termini e le scadenze elettive di questa magistratura, descritti, ivi, pp. 297-298, alla presenza / assenza del nome di Dolfin tra le sottoscrizioni dei sei savii grandi nelle parti in ASVE: *Senato Zecca*, f. 6.

⁴⁹ Cfr. COZZI, *Il doge Niccolò Contarini*, cit., pp. 353-354, e soprattutto ASVE: *Senato Zecca*, f. 6, 24 feb. 1601 (1600 *m.v.*).

se di considerazioni stilistiche, situa il centro del cortile interno perfettamente in asse con l'altare maggiore della preesistente chiesa di S. Andrea, poco lontana, su cui i Dolfin esercitavano diritto di *jus patronatus* dal 1583.⁵⁰

I lavori nella villa di Campolongo rimangono incompiuti, probabilmente per la morte di Andrea e di Francesco, suo unico figlio maschio, a soli undici mesi di distanza. Per Andrea gli *Arbori* del Barbaro riportano laconicamente la nota «† ammazzato» vicino alla data del 1602, ma né il testamento, né le altre genealogie o le cronache da me consultate forniscono ulteriori indizi in questo senso.⁵¹ Al contrario, la morte violenta di Francesco è confermata da più fonti, e dettagliata nelle sue circostanze: il Barbaro lo dice «morto per una ferita ricevuta sopra la testa da un muschier in merceria, a cinque ore di notte in calle a S. Salvador, per insolenze che lui usava in compagnia di Iseppo Züstignan suo cognato e di Iseppo Contarini, che pur morirono, che volevano condur via la morosa al suddetto muschier». Anche Giovanni Stringa, nelle aggiunte alla *Venetia* di Sansovino, ne ricorda la morte inaspettata e immatura «a 21 di febraio 1602 [1603 m.v.] per una semplice ferita, datagli a caso».⁵² I due corpi saranno quindi deposti nella

⁵⁰ L'iscrizione recita ANNO DOMINI MDCI DELPHINUS PROCURATOR DIVI MARCI. Per l'attribuzione scamozziana e le vicende costruttive cfr. R. CEVESE, *Ville della Provincia di Vicenza*, Milano, Rusconi Immagini, 1980, pp. 456-458; BULLA BORGA, *I patrizi veneti Dolfin e Priuli*, cit., pp. 17-75. Sulla chiesa di S. Andrea cfr. G. MANTESE, *Memorie storiche della chiesa vicentina*, Vicenza, Neri Pozza, vol. III, 1964, parte II, pp. 266 e 1077; G. MACCÀ *Storia del territorio vicentino di Gaetano Maccà*, Caldogno, G. B. Menegatti, tomo X, 1814, pp. 68-72.

⁵¹ BARBARO, *Arbori*, cit., tomo III, vol. 13, c. 270; nessun accenno all'ipotetico assassinio di Andrea – nonostante ne venga comunque ricordata la morte – in CAPPELLARI VIVARO, *Campidoglio Veneto*, cit., cc. 17r e 22v; *Necrologio de' nobili veneziani dal 1530 al 1616*, Venezia, BNM: ms. It. VII, 353 (7931), c. 88v; PRIULI, *Cronache venete, 1600-1616*, cit., c. 67r-v. Il testamento si può leggere in ASVE: *Notarile testamenti, notaio Fabrizio Beaciani*, b. 56, n. 54 e b. 58, n. 51.

⁵² BARBARO, *Arbori*, cit., tomo III, vol. 13, c. 270; *Necrologio de' nobili veneziani dal 1530 al 1616*, cit., c. 88v. Riporto qui l'intero passo dello Stringa: «la lor morte, e quella ancora inaspettata e immatura di Francesco unico lor figliuolo e mio singolar patrone, giovane di diciotto anni, di ottima speranza ne' maneggi della Republica e de più ricchi della città, che anch'egli undici mesi dopo suo padre se ne passò a 21 di febraio 1602 per una semplice ferita, datagli a caso, all'altra vita, non senza universal dispiacere della città per lo strano e miserando caso avvenuto in detta sua morte, del quale ne restarà memoria eterna appresso a posterì, come è ben noto e manifesto a tutti» in F. SANSOVINO, *Venetia città nobilissima e singolare [...] corretta, emendata e più d'un terzo di cose nuove ampliata dal M. R. D. Giovanni Stringa, Canonico della Chiesa Ducale di San Marco*, Venetia, appresso Altobello Salicato, 1604, c. 94r. Giovanni Stringa appare anche tra i testimoni al momento dell'apertura della cedula testamentaria di Andrea Dolfin (cfr. più oltre), e a lui dedica il suo *Della Vita, Translazio-*

tomba acquistata nel 1573 a S. Salvador presso l'altare della Madonna, per la cui decorazione Andrea aveva destinato 4.000 ducati, richiedendo espressamente il proprio ritratto e quello della moglie, accompagnati da iscrizioni.⁵³

Le successive vicende ereditarie meritano di essere menzionate, per il verificarsi di circostanze insolite e decisive nel delineare i destini economici della famiglia. Con il testamento olografo del 10 aprile 1602, Andrea aveva istituito «universale erede» l'unico figlio maschio, aggiungendo un codicillo con disposizioni di minore importanza il 30 marzo 1602, ormai «infermo nel corpo, stando nel letto». Nella stessa occasione aveva consegnato al notaio Fabrizio Beaciani, assieme al testamento, una cedola sigillata, da depositare in cancelleria inferiore, da non aprirsi se non in caso di estinzione della linea di discendenza

ne, et apparizione di S.Marco Vangelista..., in Venetia Appresso Domenico Maldura, 1601, dove già si dichiara particolarmente devoto al figlio Francesco: «pregarò sempre nostro Signor Iddio che conservi lungamente [...] il clarissimo signor Francesco, suo unico e diletissimo figliuolo, da me, per le rare qualità e singolarissime doti dell'animo suo, incredibilmente amato e riverito, in stato felicissimo, e sopra tutto nella clementissima sua gratia» (ivi c. 2A).

⁵³ Le due iscrizioni recitano: ANDRAE DELPHINO D. MARCI PROCURATOR SENATORI AMPLISSIMO IN PAUPERES PIENTISS. OBIIT ANNO MDCII AETATIS SUAE LXII; BENEDICTAE PISANAE PRUDENTIA GENERE DIVITIIS INSIGNI AND.AE DELPH.I P.IS UXORI OBIIT ANNO MDXCV AETATIS SUAE L. Per l'atto d'acquisto e il contratto con i padri del monastero cfr. ASVE: *San Salvador*, b. 29, l. 56, c. 6, e ivi: *Notarile atti, notaio Gerolamo Lionello*, b. 7977, alla data del 30 ago. 1595, mentre le disposizioni testamentarie riguardanti la decorazione del monumento funebre si leggono in ASVE: *Notarile testamenti, notaio Fabrizio Beaciani*, b. 56, n. 54 e b. 58, n. 51. Altri riferimenti alla costruzione dell'altare nelle già citate aggiunte a Sansovino di Stringa (c. 94r-v) e Martinoni (cc. 123-124). Anche se in F. SCOLARI, *Della vita e delle opere di Vincenzo Scamozzi. Commentario. Giuntevi le notizie di Andrea Palladio*, Treviso, Andreola, 1837, p. 147, nota 10, e F. BARBIERI, *Vincenzo Scamozzi*, Vicenza, Rumor, 1952, p. 153, il progetto del monumento viene assegnato a Scamozzi, l'attribuzione oscilla prevalentemente tra Giulio del Moro e Girolamo Campagna, cfr. P. SELVATICO, *Sulla architettura e sulla scultura in Venezia. Dal Medioevo sino ai giorni nostri*, Venezia, Arnaldo Forni, 1847, pp. 351 e 406; G. LORENZETTI, *Venezia e il suo estuario*, Venezia, Bestetti e Tumminelli, 1926, p. 381; P. ROSSI, *Girolamo Campagna*, Verona, Vita Veronese, 1968, p. 65; TIMOFIEWITSCH, *Girolamo Campagna*, cit., pp. 273-276; B. BERTOLI, G. ROMANELLI, *Chiesa di S. Salvador. Arte e devozione*, Venezia, Marsilio, 1997, p. 18. Segnalo alcune imprecisioni riscontrate in K. B. HIESINGER, *The Fregoso Monument: A Study in Sixteenth-Century Tomb Monument and Catholic Reform*, «The Burlington Magazine», 878, 1960, pp. 283-293: il testamento citato a p. 292, nota 56 non è del nostro Andrea Dolfin ma di Andrea di Angelo Dolfin (ed è quindi evidente che non possa riferirsi alla tomba di San Salvador); secondo Stringa il figlio Francesco (e non Lorenzo) è sepolto nella stessa cappella, mentre è Martinoni a riportare una nuova epigrafe, che si riferisce però a Lorenzo Soranzo, marito della figlia Chiara.

maschile.⁵⁴ «Per convenienti e degni rispetti» – oggi difficili da verificare – aveva deciso di non rendere note le sue disposizioni testamentarie, se non in caso di necessità, ovvero l'intenzione di designare la figlia Chiara, moglie di Lorenzo Soranzo,⁵⁵ erede di tutto il suo patrimonio, con l'eccezione del palazzo di famiglia.⁵⁶ Alla morte di Francesco la cedola non venne comunque aperta, in attesa di conoscere il sesso del figlio concepito poco prima della morte: dopo la nascita di una femmina, alla presenza dei commissari testamentari e dei «governatori deputati al ventre» della madre, le volontà di Andrea vennero rese pubbliche.

Le prime vertenze legali non tardarono a manifestarsi: il giorno stesso Vincenzo Pisani, figlio di Benedetta Pisani e del primo marito, impugnato il testamento della madre, chiedeva gli venisse riconsegnato l'intero patrimonio materno, essendo ormai l'unico figlio maschio ancor in vita.⁵⁷ Marietta Giustinian, vedova di Francesco e madre dell'orfana Franceschina, non potendo «tolerare che l'unica radice di questo sangue resti spogliata», lamentava invece la mancanza di una dote adeguata alla nobiltà della famiglia.⁵⁸ La conclusione di questa seconda causa si lascia facilmente intuire leggendo il contratto di matrimonio di Franceschina con Girolamo Priuli: la nipote di Andrea porta in dote al figlio del doge un ingente capitale – articolato in possessioni, livelli e daie – e persino «la mittà cioè il soler de sotto del palazzo grande de cha Dolfin», stimato 20.000 ducati.⁵⁹

Franceschina Dolfin sarà infatti l'ultima di questo nome ad abitare il palazzo che Andrea non aveva voluto lasciare (unica tra tutte le sue proprietà) alla figlia Chiara e ai suoi discendenti, «acciò essa casa resti sempre in casa dolfina». «Per grazia di Dio nella mia solita casa in contrà San Salvador», scriverà la nipote nel testamento del 1641, eludendo così anche la volontà del suo avo Giovanni Dolfin, che avrebbe volu-

⁵⁴ Per testamento, codicillo e cedola segreta cfr. ASVE: *Notarile testamenti, notaio Fabrizio Beaciani*, b. 56, n. 54 e b. 58, n. 51, e ivi: *Archivio Dolfin in Gradenigo*, b. 1.

⁵⁵ Chiara aveva sposato il 20 aprile 1594 Lorenzo, figlio di Giovanni Soranzo, cavaliere e procuratore di S. Marco de citra dal 1596, cfr. BARBARO, *Arbori*, cit., tomo VII, vol. 31, c. 53.

⁵⁶ In mancanza di eredi maschi di Chiara e Lorenzo, il patrimonio sarebbe invece andato al nipote Daniel, figlio del fratello Lorenzo, e sposo di una delle figlie di primo letto di Benedetta Pisani, cfr. nota 42.

⁵⁷ Cfr. ASVE: *Archivio Dolfin in Gradenigo*, b. 1, f. 1, n. 15.

⁵⁸ Cfr. ivi, b. 1, f. 1, n. 6.

⁵⁹ Cfr. ivi, b. 1, f. 2, n. 3.

to vedere «di herede in herede condicionata»⁶⁰ la fabbrica grazie alla quale era riuscito a ostentare la presenza della propria famiglia sulla massima via d'acqua di Venezia, esplicitando al tempo stesso il proprio schieramento politico.

⁶⁰ Le citazioni sono tratte da asve: *Archivio Dolfin in Gradenigo*, b. 1, f. 1, n. 17; ivi: *Notarile testamenti*, notaio *Fabrizio Beaciani*, b. 56, n. 54 e b. 58, n. 51; ivi: notaio *Bonifacio Soliano*, b. 939, n. 497.

DOMENICO E GIOVAMBATTISTA GUERRA STAMPATORI A VENEZIA NEL CINQUECENTO

ALESSIA GIACHERY

STAMPATORI, fratelli, originari di Valvasone nel Friuli,¹ Domenico e Giovambattista Guerra avevano bottega in Venezia, a S. Maria Formosa in Calle Lunga.² La tipografia risulta attiva dal 1560 al 1607. Il vaglio di fonti archivistiche permette ora di stabilire alcuni fatti importanti: in primo luogo che entrambi i tipografi sono certamente morti entro il 1597, ed anche che già attorno ai primi anni novanta del Cinquecento la gestione passa ai figli. Questo studio si propone di presentare i documenti esaminati e di mettere in correlazione il forte calo produttivo della tipografia che si registra a partire dal 1589³ con la scomparsa dei fratelli Guerra.

Domenico risulta iscritto, come del resto il fratello, all'Arte degli Stampatori e Librai di Venezia e prende attivamente parte alla vita della corporazione.

Dall'esame della mariegola dell'Arte degli Stampatori e Librai di Venezia,⁴ Domenico Guerra risulta essere presente ad una riunione del Capitolo svoltasi in data 1° aprile 1571, nel corso della quale viene

¹ P. TINTI, *Guerra, Domenico*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, LX, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2003, 607-608. Tinti analizza la figura di Domenico Guerra e l'attività dell'azienda tipografica, sottolineando come l'azienda si distingue nel panorama veneziano del Cinquecento quanto a numero di edizioni pubblicate.

² Luogo d'origine e sede compaiono in alcune sottoscrizioni: Appresso Domenico & Gio. Battista Guerra fratelli, furlani (friulani); Appresso i Guerra a Santa Maria Formosa in Calle Lunga; Appresso i Guerra fratelli a S. Maria Formosa, in Calle Longa.

³ La crisi produttiva messa in luce da TINTI, cit. a partire dal 1590 può infatti essere anticipata di un anno.

⁴ Venezia, Biblioteca del Museo Correr (in seguito BMC): ms. IV, 119. Le mariegole sono gli statuti delle Arti e delle Scuole di Venezia. Descrizione della mariegola in oggetto è reperibile in BIBLIOTECA DEL MUSEO CORRER, *Le mariegole della Biblioteca del Museo Correr*, [a cura di] B. Vanin, P. Eleuteri, Venezia, Marsilio, 2007, 85. Per un'analisi dell'editoria veneziana dell'epoca e del funzionamento dell'Arte, si vedano H. F. BROWN, *The venetian printing press. An historical study based upon documents for the most part hitherto unpublished*, London, John C. Nimmo, 1891; C. DI FILIPPO BAREGGI, *L'editoria veneziana fra '500 e '600*, in *Storia di Venezia*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1994, VI, 615-648.

«ballottato» (votato) per una carica non specificata, nonché ad altra riunione tenutasi il 27 aprile 1572, alla quale partecipa in qualità di consigliere.⁵

La prima menzione di Domenico Guerra nel registro dell'Arte degli Stampatori e Librai di Venezia⁶ risale al 3 marzo 1578, quando risulta presente al Capitolo generale in qualità di «sindico» e viene eletto tra i «sei di Zonta».⁷ Da allora la sua presenza ai Capitoli dell'Arte è costante e risulta ricoprire la carica di consigliere di Zonta per lunghi periodi.⁸ Il nome di Domenico Guerra compare spesso tra quelli di coloro che vengono «ballottati» per ricoprire una carica elettiva: in data 31 maggio 1581 partecipa alla «ballottazione» per l'elezione a priore, ma non viene eletto.⁹ Poco tempo dopo, il 25 giugno 1581, è «ballottato» per l'elezione a consigliere, con esito negativo.¹⁰ In data 27 luglio 1581, nel corso di una riunione del Capitolo, viene eletto «tansadore».¹¹ Riceve un ulteriore incarico il 25 agosto 1581, quando diventa «perito dell'Arte de Libreri et Stampatori, per esaminar quelli che entreranno alla giornata nell'Arte nostra, cioè de maestri, et patroni».¹² Nel corso della riunione svoltasi il 14 luglio 1585 viene «ballottato» prima per consigliere, con esito negativo, e poi per i sei di Zonta, con analogo risultato.¹³ Il giorno successivo, invece, viene scelto per l'incarico di «difensore» dell'Arte, per il quale sono previste cinque nomine.¹⁴ In data 19 giugno 1587, presente alla riunione del Capitolo, viene eletto quale uno dei due «sindici».¹⁵ Nella «Banca dell'anno 1589, intrada (insediata)

⁵ Ivi, cc. 15v-16v e 18v-19v.

⁶ Archivio di Stato di Venezia (in seguito asve): *Arti*, b. 163.

⁷ asve: *Arti*, b. 163, r. 1, cc. 2r-4r. Il «sindico» ha funzione di controllo sull'operato del Collegio dell'Arte; i «sei di Zonta» sono aggiunti alla «Banca», che è organo con potere deliberante.

⁸ Ivi, cc. 5r-11r: dal 3 mar. al 4 giu. 1578; cc. 22r-47r: dal 17 lug. 1581 al 4 mar. 1584; cc. 54v-61r: dal 19 set. 1585 al 19 mar. 1586.

⁹ Ivi, cc. 19v-20v. In altre due occasioni partecipa alla votazione per la carica di priore, ma senza successo: nel Capitolo che si svolge il 17 gennaio 1583 (1584 *m.v.*), e il 7 luglio 1588, cfr. ivi, cc. 36v-37v e cc. 82v-84v.

¹⁰ Ivi, c. 21r-v.

¹¹ Ivi, cc. 23r-25v. Il «tansadore» riscuote le tasse e quant'altro dovuto dagli associati debitori.

¹² Sono previsti tre periti per i librai e tre per gli stampatori, e viene nominato per i «libreri» (ivi, cc. 26v-28r). Il 9 luglio 1585 verrà eletto un'altra volta perito, ma «per stampatori» (ivi, cc. 48v-49r). In data 19 settembre 1585 è nuovamente nominato perito «per stampatori» (ivi, cc. 54v-55v), mentre ad analoga votazione svoltasi il 16 aprile 1586, non verrà eletto (ivi, cc. 62v-63v).

¹³ Ivi, cc. 50r-51v.

¹⁴ Ivi, cc. 52r-53v.

¹⁵ Ivi, cc. 79r-80v.

a di 19 settembre» risulta essere «sindico»; il giorno successivo, 20 settembre, presente alla riunione come «sindico», viene eletto «tansadore» ed anche «perito per stampatori». ¹⁶ Il 12 aprile 1590 è citato nella sua funzione di «sindico» in una controversia. ¹⁷ Il 21 gennaio 1590 (1591 *m.v.*) mandato dei Provveditori di Comun ¹⁸ concede al priore di riunire il Capitolo generale «per far un sindaco in loco del quondam miser Domenico Guerra per poter sindacar le attioni del prior miser Domenico Nicolini prossimo passato, et anco poter far prior e banca nova». ¹⁹ L'ultima menzione è del 25 gennaio 1590 (1591 *m.v.*), quando ha luogo una riunione del Capitolo durante la quale si svolge «elettione di sindaco in loco del quondam miser Domenico Guerra già sindaco». ²⁰ Domenico infatti è morto il 2 luglio 1590. ²¹

Assai più defilata la figura di Giovambattista, la cui partecipazione al Capitolo pare limitarsi a due occasioni: il 2 luglio 1582 e il 24 luglio 1586. ²²

La composizione della famiglia Guerra è almeno in parte ricostruibile in base a due fonti: il testamento, non pubblicato e che quindi non ha avuto esecuzione, di Giulia, vedova di Giovambattista Guerra «olim stampatore», datato 20 gennaio 1607 (1608 *m.v.*), ²³ e lo *Status animarum* della parrocchia ove risiedevano, S. Giustina. ²⁴

La testatrice, Giulia, «sana della mente et dei sensi, ancorché del corpo aggravata nel letto», sistemate alcune questioni economiche pendenti con il fratello, nomina suoi eredi universali i due figli maschi Piero e Angelo («et quelli istituissio eredi universal del tutto, pregandoli de amarsi insieme et raccordarsi dell'anima mia»), alla figlia Lucrezia lascia «ducati cinquanta d'una volta ma che siano messi in gua-

¹⁶ Risp. ivi, c. 86r e cc. 86v-88r.

¹⁷ Ivi, c. 89v.

¹⁸ Magistratura preposta al controllo dell'ordinaria amministrazione delle Arti e Scuole, A. DA MOSTO, *L'Archivio di Stato di Venezia*, Roma, Biblioteca d'arte, 1937-1940, I, 178.

¹⁹ Asve: *Arti*, b. 163, r. 1, c. 89v.

²⁰ Ivi, cc. 90r-91v.

²¹ Archivio storico del Patriarcato di Venezia (in seguito ASPVE): *Parrocchia di S. Maria Formosa, Registro dei Morti (1578-1596)*, tomo III, c. [39]r: «1590. Adì 2 luglio. Miser Domene-go Guerra stampador de anni 60. incirca amalato mesi doi da febre». Si deduce quindi che nel 1560, data di inizio dell'attività tipografica, aveva circa trent'anni.

²² Asve: *Arti*, b. 163, r. 1, cc. 32v-34r e cc. 71v-72r.

²³ Ivi: *Notarile Atti*, Testamenti, Atti Figolin, bb. 402-406, n. 78 rosso.

²⁴ ASPVE: *Curia, Sezione antica, Status animarum*, b. 3, Sestiere di Castello, Parrocchia di S. Giustina, fasc. 3.

dagno per il maritar o monacar de sua figliuola Giulia», mentre lascia alle figlie di un'altra sua figlia, Angela «che è inferma», non registrata nello *Status animarum* perché probabilmente già residente altrove, la «pellizza» (pelliccia). Si occupa anche di un garzone, Silvestro: «ordino che Silvestro nostro garzon sia pagado de quello che doverà have-re, anche lo depennino di garzon o lavorante, et che se non vorranno loro lavorare et haverne cura metendolo su qualche bottega». È possibile ritenere che si riferisca ad un garzone della tipografia, che, fors'anche a regime ridotto, nel 1607 era ancora in attività.

Dallo *Status animarum* risulta che Giulia, vedova di Giovambattista Guerra, risiede nella parrocchia di Santa Giustina, nei pressi di «Corta di Barbaria» con i figli Lucrezia, Domenico, Perin (Piero), Angelo.

A partire dal 3 agosto 1594 è registrata la presenza alle riunioni del Capitolo dell'Arte di un «Domenego Guerra»,²⁵ che si può presumere essere figlio di Giovambattista e Giulia ed omonimo del defunto zio; in data 8 gennaio 1595 (1596 *m.v.*), risultano presenti gli «Eredi Guerra».²⁶ Domenico Guerra *iunior* muore giovane: il 5 aprile 1597 «è morto Domenego Guerra stampador di anni .22. ammalado già zorni .4. da febre continua et una respilla in la testa».²⁷ Dal 25 agosto 1598 al 1° febbraio 1606 (1607 *m.v.*) partecipa alle riunioni Piero Guerra,²⁸ fratello del defunto Domenico *iunior*.

In data 18 aprile 1605 si tiene un «Capitolo di Banca e Zonta», nel corso del quale si decide dell'ammissione all'Arte di «Piero Bordone francese ligator da libri» il quale, nell'affermare di possedere i requisiti necessari per l'immatricolazione, dichiara di avere servito, tra gli altri, presso «Piero Guerra per nome di sua madre Herede di Domenico e Giovambattista Guerra».²⁹

L'insieme di queste fonti quindi consente di stabilire che Domenico Guerra *senior* muore il 2 luglio 1590, il fratello Giovambattista (presente al Capitolo dell'Arte il 24 luglio 1586) non oltre il 5 aprile

²⁵ ASve: *Arti*, b. 163, r. 1, cc. 107v-108r. Domenico risulta presente anche alle seguenti riunioni, tutte tenutesi nell'anno 1596: 26 marzo (ivi, c. 112r), 17 maggio (ivi, cc. 112v-113r), 22 maggio (ivi, cc. 113v-114v), 27 maggio (ivi, cc. 115r-116r), 6 giugno (ivi, cc. 117v-118r).

²⁶ Ivi, c. 110r-v.

²⁷ ASPve: *Parrocchia di Santa Giustina, Morti 1577-1620*, c.[46]r.

²⁸ ASve: *Arti*, b. 163, r. 2, cc. 3v-5v. Piero è presente anche alle riunioni del 27 dicembre 1598 (ivi, cc. 9v-11v), 28 dicembre 1600 (ivi, cc. 15v-16r), 15 ottobre 1601 (ivi, c. 29r), 19 ottobre 1601 (ivi, cc. 29v-30r), 19 e 20 marzo 1603 (ivi, cc. 39v-42r), 17 gennaio 1604 (1605 *m.v.*, ivi, cc. 59r-61r), 1° febbraio 1606 (1607 *m.v.*, ivi, cc. 68v-69r).

²⁹ Ivi, cc. 62v-63r.

1597: infatti dallo *Status animarum*, non databile in modo preciso, ma risalente alla fine del XVI sec., la moglie risulta essere già vedova («Giulia del quondam Zuanbattista Guera»), mentre il figlio Domenico, la cui data di morte è nota (5 apr. 1597) è ancora vivente. Un indizio fa comunque ritenere che Giovambattista fosse già morto, o per lo meno estraneo alla gestione della tipografia già nel 1591: in data 26 settembre 1591 un garzone prende servizio presso la stamperia Guerra, ed il referente è Domenico *iunior*.³⁰ Da non dimenticare, inoltre, il fatto che dal 1594 sono gli eredi Guerra che prendono parte alla vita dell'Arte.

Presso l'Archivio di Stato di Venezia è conservato un altro importante documento, la condizione di decima del 1582,³¹ che permette di sapere quali erano i beni dei fratelli Guerra nell'anno in questione: «Noi Domenego e Gio. Battista Guerra fratelli stampatori in contrà di Santa Maria Formosa in Cale Longa, nelle Case de Ca' Manolessò, per obedientia, et in esecution della parte dell'Eccellentissimo Senato, diamo in nota la nostra conditione, posseder gl'infrascritti beni con li carichi sottoscritti»: nella loro terra d'origine, Valvasone della Patria del Friuli, possiedono: «doi case vecchie, ruinose», affittate, due pezze di terra, un prato, «un luogo chiamato l'horto di grandezza di un quarto di campo», tutti terreni dati in affitto. Possiedono inoltre nella «Villa di San Zorzi» sotto Spilimbergo altri campi, in parte arativi, sempre affittati. I beni di «San Zorzi» sono gravati da livello perpetuo. Inoltre, «paghiamo sopra dodici di detti campi livello a miser Alvise Barbiero sul campo di Santa Maria Formosa per ducati 200. ... a ragion di sette per cento all'anno, che sono ducati 14».

L'interrogazione della base dati EDIT16,³² alla voce *Guerra*, ha prodotto una lista comprendente quattrocentotrentasette titoli, a partire dal 1560. A questi ne vanno aggiunti, allo stato attuale delle ricerche, altri

³⁰ Ivi: *Giustizia Vecchia, Accordi dei garzoni*, b. 113, alla data: «se scrive a star et lavorar all'arte del compositor alla stampa con ser Domenico Guera e fratelli per anni cinque».

³¹ Ivi: *Dieci Savi sopra le Decime in Rialto*, b. 161, condizione n. 1077. Per i Dieci Savi, cfr. DA MOSTO, cit., I, 127-128. Per un confronto con la condizione di decima presentata dai fratelli Guerra nel 1566, si rimanda a TINTI, cit.

³² EDIT16: *Censimento delle edizioni italiane del XVI secolo*, base approntata dall'Istituto Centrale per il Catalogo Unico (<http://edit16.iccu.sbn.it>), interrogazione risalente a marzo 2008.

nove per il XVI sec.³³ ed altri diciassette per gli anni successivi al 1600,³⁴ per un totale di quattrocentosessantetre. La produzione è assai varia, spazia da opere di carattere religioso e devozionale, a testi d'occasione, opere storiche, letterarie o di varia erudizione, scarsa la presenza di classici latini o greci. Per tutto l'arco di tempo compreso tra il 1567 ed il 1588 si contano da un minimo di dieci ad oltre venti pubblicazio-

³³ Nello studio di A. SOLERTI intitolato *Le rappresentazioni musicali di Venezia dal 1571 al 1605 per la prima volta descritte*, «Rivista musicale italiana», IX, 1902, 503-558), l'autore elenca, per quanto pertiene alla tipografia dei Guerra, diciotto edizioni, a partire dal 1574, otto delle quali posteriori al 1590, non tutte registrate in EDIT16. Di queste otto si indica il numero progressivo nello studio di Solerti e, in assenza della registrazione in EDIT16, la collocazione dell'esemplare visionato presso la Biblioteca del Museo Correr: Solerti, nn. 14-15, n. 16 [Op. P.D. 11868], n. 17, n. 18 [Op. P.D. 11870], n. 19, n. 20 [Op. P.D. 11873], n. 21. Nel corso della ricerca sono state inoltre reperite altre edizioni di rappresentazioni musicali, non censite da EDIT16 o da Solerti, che si ritiene utile elencare, indicando la collocazione dell'esemplare conservato presso la Biblioteca Nazionale Marciana: *Rappresentatione al serenissimo principe di Venetia Nicolò da Ponte, il giorno di S. Stefano l'anno 1579*, In Venetia, appresso Domenico, & Gio. Battista Guerra, fratelli, 1579, [Misc. 179.4], *Rappresentatione al serenissimo principe di Venetia Nicolò da Ponte, il giorno dell'Ascensione, l'anno MDLXXX*, In Venetia, appresso Domenico, & Gio. Battista Guerra, fratelli, [Misc. 179.5], *Rappresentatione al sereniss. principe di Venetia, &c. Pasqual Cicogna. Il giorno di S. Stefano, 1585*, In Venetia, appresso Domenico, & Gio. Battista Guerra, fratelli, [Misc. 179.9]; l'indicazione data da Solerti al n. 4 sottende in realtà due distinte edizioni: *Poesia rappresentata innanzi al serenissimo principe di Venetia Nicolò da Ponte. Il giorno di S. Marco, l'anno 1578. Di Bartolomeo Malombra*, [Misc. 2471.1], *Poesia rappresentata innanzi al serenissimo principe di Venetia Nicolò da Ponte. Il giorno di S. Vito, l'anno 1578. Di Bartolomeo Malombra*, [Misc. 2471.2]. Ad oggi dunque, si arriva ad un totale di ventidue edizioni di rappresentazioni musicali uscite dai torchi dei Guerra. Ai quattrocentotrentasette titoli di EDIT16 si aggiunge inoltre un testo d'occasione non registrato nella base dati, e di cui si indica la collocazione dell'esemplare marciano visionato: *Ad Nicolaum a Ponte serenissimum principem Venetiarum, Fabii Paulini Utinensis, ex officina Dominici Guerrei, & Io. Baptistae fratrum, 1578*, [Misc. 194.18].

³⁴ *Le edizioni veneziane del Seicento. Censimento* a cura di C. Griffante con la collaborazione di A. Giachery, S. Minuzzi. introd. di M. Infelise, Venezia, Regione del Veneto, Milano, Editrice Bibliografica, 2003-2006, 2 voll., nn. A 1109; B 779; C 663, 975; M 1061, 1134; R 427; V 626-630; a questi vanno aggiunti altri quattro titoli, reperibili in SBN Indice (<http://opac.sbn.it>): per il 1601 *Cumulus bonorum urbis Rurisq. in quo longe max. ac. necess. urbem Ruri anteponendam esse concluditur*; per il 1604 di Gaspar de Loarte *Essercitio della vita christiana*, di Girolamo Rossi *De destillatione sive de stillatitiorum liquorum*; per il 1605 *Meditationi divotissime di S. Bonaventura cardinale, sopra il misterio dell'humana Redentione, cioè sopra la Passione, et morte del Nostro Sig. Giesù Christo*, ed infine un opuscolo, non presente in SBN Indice, intitolato *Nuovi discorsi raccolti da M. Vespasiano Angelico medico & astrologo, utilissimi ad ogni stato di persona*, con note tipografiche: In Venetia, 1607 e frontespizio xilografico con marca dei Guerra, frontespizio per il quale si rimanda alla nota 59 [esemplare visionato: Misc. 182.20 della Biblioteca Nazionale Marciana].

ni all'anno, con la sola eccezione degli anni 1576, 1577³⁵ e 1584. Nel 1589 si registra un brusco calo, passando dalle venti edizioni attualmente note del 1588 alle otto del 1589, per poi scendere ulteriormente ad un altalenare numerico che va da una a sette pubblicazioni, come già accadeva nei primi anni di attività, cioè dal 1560 al 1566. Le edizioni uscite dai torchi della tipografia dopo il 1590 (anno in cui si colloca il decesso di Domenico) sono settantadue.³⁶ Allo stato attuale delle ricerche non risulta alcun titolo nel 1603.

Nel corso dei quarantasette anni di attività della stamperia, i fratelli Guerra chiedono per alcune edizioni, insieme o separatamente, privilegio di stampa al Senato.³⁷ In particolare, Domenico Guerra presenta le seguenti richieste: in data 23 settembre 1564³⁸ privilegio di stampa della durata di quindici anni per l'opera di Carlo Sigonio *De Rep. Atheniensium libri IIII*, stampata con il fratello nello stesso anno, e per il *Quarto libro delle Lettere* di Antonio de Guevara, edizione che non è stato possibile individuare; il 17 agosto 1570³⁹ privilegio della stessa durata per l'opera di Coriolano Cippico *Delle cose fatte da Pietro Moce-nico capitano generale di Mare*, che uscirà nel 1570 stesso; il 21 ottobre 1586⁴⁰ privilegio ventennale per il secondo libro dei *Sermoni* di Raffaele Bonello edito, con il primo libro, nel 1587; il 4 ottobre 1593⁴¹ privilegio sempre ventennale per la *Seconda parte del Giardino spirituale con le giunte fatte alla prima parte*, di Paolo Morigia, uscita nel 1594. A titolo congiunto, i due fratelli chiedono i privilegi sottoelencati, tutti per la durata di quindici anni: il 6 febbraio 1573 (*m.v.* 1574) per le *Prediche* di Bartolomeo Lantana,⁴² opera edita nello stesso anno, ed in seguito nel 1579, nel 1585, nel 1592; in data 6 aprile 1574⁴³ per *Portus Panhormi, sive*

³⁵ La peste del 1575-1577 porta ad un generale crollo delle impressioni, si veda P. F. GRENDLER, *L'Inquisizione romana e l'editoria a Venezia 1540-1605*, Roma, Il Veltro, 1983, pp. 320-322.

³⁶ Nell'opera di G. MELZI, *Bibliografia dei romanzi e poemi cavallereschi italiani*, Milano, Tosi, 1838, alla pagina 61, n. 139 è registrata: GIO. MARIO VERDIZOTTI, *Dell'Aspramonte, canto secondo*, In Venezia, appresso i Guerra, 1594, non reperita, che porta il totale ad aumentare di una unità.

³⁷ Per il Senato, DA MOSTO, cit., I, 34-51, per i privilegi, BROWN, cit., 50-59 e 96-108.

³⁸ Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana (in seguito: BNM): Ms. it. VII, 2500-2502 (12077-12079), H. F. BROWN, *Privilegi veneziani per la stampa concessi dal 1527 al 1597, copiati da Horatio Brown*; qui Ms. it. VII, 2501 (12078), c. 530.

³⁹ BNM: Ms. cit., cc. 649-650.

⁴⁰ Ivi, cc. 808-810.

⁴¹ Ivi, cc. 882-883.

⁴² Ivi, cc. 693-694.

⁴³ Ivi, cc. 697-700.

Sermones quadragesimales di Alessandro Bonanno, uscita nel 1574, e per *Le due deche dell'istoria di Sicilia* di Tommaso Fazello, che aveva visto già la luce a nome dei Guerra nel 1573, e poi nel 1574; il 22 dicembre 1588⁴⁴ per *Delle opere spirituali* di Alonso de Orozco, opera già da loro pubblicata nel 1581, ed in seguito nel 1591 e 1596; il 2 luglio 1583⁴⁵ per *Le historie de' successi de' nostri tempi* di Faustino Tasso, edita nello stesso anno. I Guerra fanno anche richiesta di due privilegi ventennali, in data 12 marzo 1588: per le summenzionate opere *Nuovo leggendario della vita e fatti di N.S. Giesù Christo e di tutti i santi* di Alonso de Villegas,⁴⁶ opera che vedrà la luce nel 1583, 1588, 1591, 1593, 1595, 1599, 1600, 1602, 1604, e per la seconda parte delle *Prediche* di Girolamo Fazello,⁴⁷ che uscirà, assieme alla prima parte, nel 1592. Nel 1575, il 28 settembre, «Domenico e fratelli Guerra» chiedono privilegio di quindici anni per quattro opere:⁴⁸ *Libro della natura et virtù delle cose che nutriscono et delle cose non naturali* di Bartolomeo Boldo, edito nel 1575 e ristampato l'anno seguente, *Commentari sopra i feudi* di Giovanni Antonio Cannetti, *De origine ecclesiasticorum reddituum* di Marco Antonio Marsili Colonna ed infine per *Glossa facultatum regentis in loco auditoris* di Quintiliano Mandosio, edizioni, le ultime tre, che non è stato possibile individuare.

Passando ad esaminare la produzione della tipografia, con particolare attenzione al periodo 1590-1607, è riscontrabile un equilibrio numerico tra nuovi titoli e ristampe. Già dal 1589 si riscontra un utilizzo di sottoscrizioni di frontespizio e/o *colophon*⁴⁹ limitato solo a quelle

⁴⁴ Ivi, cc. 752-753.

⁴⁵ Ivi, cc. 774-776.

⁴⁶ Ivi, c. 820.

⁴⁷ Ivi, c. 823, con nota del BROWN: «Questo documento non si trova nel Registro, bensì nella filza 106. Pare che non fu mai sottoposto ai voti del Senato».

⁴⁸ Ivi, cc. 717-720.

⁴⁹ Per l'intero arco d'attività, le sottoscrizioni di frontespizio e/o *colophon* sono: Appresso Domenico & Gio. Battista Guerra, Appresso Domenico & Gio. Battista Guerra fratelli, Appresso Domenico & Gio. Battista Guerra fratelli, furlani, Appresso i Guerra fratelli, Appresso i Guerra, Appresso i Guerri, Appresso i Guerri, fratelli, Per Domenico, & Gio. Battista Guerra, fratelli, Per Domenico Guerra, & Gio. Battista suo fratello, Presso Domenico & Gio. Battista Guerra fratelli, Nella stamperia de i Guerra, Nella stamperia de' Guerra, Fratelli Guerra, Appresso i Guerra a Santa Maria Formosa in Calle Lunga, Appresso i Guerra fratelli a S. Maria Formosa, in Calle Longa, Ex typographia Dominici Guerrei, & Jo. Baptistae fratrum, Ex typographia Guerraea, Ex typographia Guerrae, Ex typ. Guerrae, Ex officina Dominici Guerrei, & Jo. Bapt. fratrum, Ex officina Dominici Guerraei, & Jo. Bapt. fratrum, Ex officina Dominici Guerraei, & Jo. Bapt. fratrum foroiulensium,

che non riportano il nome di battesimo dei fratelli stampatori: *Appresso i Guerra, Apud Guerreos, Ex typographia Guerraea, Apud Guerreos fratres*. Alcune edizioni sono il risultato di collaborazioni con altri stampatori o librai: nel 1590 *Historiarum Ravennatum libri decem* di Girolamo Rossi⁵⁰ con Francesco De Franceschi Senese;⁵¹ nel 1592 di Paolo Morigia *Historia dell'antichità di Milano*⁵² assieme al milanese Giovanni Antonio degli Antoni *junior*;⁵³ sempre nel 1592, con Giovanni Francesco Carrara,⁵⁴ *Prediche quadragesimali* di Girolamo Fazello.⁵⁵ Nel 1604 escono: *De destillatione sive de stillatitorum liquorum, qui ad medicinam faciunt*, di Girolamo Rossi, con la collaborazione di Giovambattista Ciotti,⁵⁶ ed anche, con la collaborazione in questo caso di Roberto Meietti *Nuovo leggendario della vita e fatti di N.S. Giesù Christo e di tutti i santi*⁵⁷ di Alonso de Villegas, opera già più volte stampata per proprio conto e per la quale nel 1588 avevano chiesto privilegio ventennale.

Le edizioni di rappresentazioni musicali uscite dai torchi dei Guerra, in numero di otto dal 1590 al 1596,⁵⁸ presentano caratteristiche ti-

E officina Dominici Guerrij, & Io. Baptistae fratrum, Apud Dominicum, & Io. Baptistam Guerreos fratres, Apud Dominicum, & Io. Baptistam Guerraeos fratres, Apud Guerreos fratres, & socios, Apud Guerreos fratres, Apud Guerraeos fratres, Apud Guerreos, Guerraei excudebant.

⁵⁰ Apud Franciscum Franciscium Senensem, *colophon*: Ex typographia Guerraea, 1589. Si tratta di un'emissione con nuovo frontespizio dell'edizione dei Guerra del 1589.

⁵¹ Per De Franceschi si veda *Dizionario dei tipografi e degli editori italiani. Il Cinquecento* dir. da M. Menato, E. Sandal, G. Zappella, Milano, Editrice Bibliografica, 1997- (in seguito: DTEI), 1, 450-453.

⁵² In Venetia, appresso i Guerra. A instantia di Antonio de gli Antonij. Sul frontespizio vi è marca tipografica di Antoni (U117 di EDIT16); è dello stesso anno un'altra emissione, con marca dei Guerra sul frontespizio (U36 di EDIT16) e note tipografiche: In Venetia, appresso i Guerra, 1592. Si tratta della seconda collaborazione della tipografia con il milanese, già nel 1580 era uscito *Della perfettione della vita spirituale* di Giovanni da Tossignano (Appresso Domenico & Gio. Battista Guerra, ad instantia di Gio. Antonio degli Antonij).

⁵³ DTEI, 1, 35-37.

⁵⁴ Per Carrara, attivo a Palermo ma di origine veneziana, DTEI, 1, 265-267.

⁵⁵ Appresso i Guerra, ad instantia di Gio. Francesco Carrara.

⁵⁶ Venetiis, apud Ioannem Baptistam Ciottum Senensem, 1604. Presente marca tipografica dei Guerra (Z133) in fine. L'impronta è la stessa dell'edizione apparsa con note tipografiche: Venetiis, ex typographia Guerraea, 1599, che non è stato possibile visionare per un confronto; è possibile che si tratti di una nuova emissione con frontespizio ricomposto. Per Ciotti, DTEI, 1, 293-295.

⁵⁷ Appresso i Guerra, ad instantia di Roberto Meglietti. Per Meietti si veda F. ASCARELLI, M. MENATO, *La tipografia del '500 in Italia*, Firenze, Olschki, 1989, 419.

⁵⁸ Si veda la nota 33, *supra*.

pografiche comuni: formato in 4°, assenza di note tipografiche, stesso frontespizio: è interamente xilografico, decorato a volute con putti ed un guerriero a sinistra (richiamo ai Guerra?), con un riquadro rettangolare superiore vuoto per la composizione del titolo, nel centro ovale con la marca tipografica (U139 di EDIT16), in basso altro riquadro con veduta del bacino di S. Marco a Venezia.⁵⁹ Lo stesso frontespizio è in uso già da molti anni, almeno dal 1570,⁶⁰ sempre legato alla pubblicazione di testi d'occasione, tra cui molti degli opuscoli che celebrano la vittoria del 1571 contro i Turchi.⁶¹

In conclusione, si può affermare che il passaggio della gestione della tipografia di Domenico e Giovambattista Guerra ai famigliari loro eredi avviene certamente attorno ai primi anni novanta del Cinquecento, e coincide con un calo significativo dei livelli produttivi⁶² e con un utilizzo, dal 1589 in poi delle sole sottoscrizioni di frontespizio e/o *colophon* nelle quali non compaia il nome di battesimo dei due fratelli. In particolare questi due elementi, e cioè il ridursi drastico della quantità di edizioni e l'uso esclusivo di un numero limitato di sottoscrizioni, che si verificano entrambi a partire dal 1589, fanno pensare che probabilmente la morte di Giovambattista sia da collocarsi a ridosso, se non addirittura prima di quella del fratello Domenico, avvenuta nel luglio 1590.

⁵⁹ Riproduzione del frontespizio è reperibile in BROWN, cit., tav. 19.

⁶⁰ Anno nel quale esce l'opuscolo *Oratione di Marc'Antonio Theotio oratore della magnifica città di Chioza: fatta al ser.mo principe, M. Luigi Mocenigo*, con *colophon*: 1570. Alli 20 settembre.

⁶¹ Di seguito alcuni esempi: *Tre canzoni sopra la guerra turchesca, et sopra la vittoria, nuovamente contra quella natione ottenuta* (*colophon*: In Venetia, appresso Domenico, & Gio. Battista Guerra, fratelli, 1571) di Giulio Ballino, *Canzone nella felicissima vittoria christiana contra infideli al Sereniss. D. Gio. d'Austria. Del cavalier Guarnello*, *Canzone nella vittoria dell'armata della santissima lega contra la turchesca* di Celio Magno. Da sottolineare comunque che non vi è un abbinamento esclusivo del componimento d'occasione con questo frontespizio xilografico. Per uno sguardo d'insieme alla produzione editoriale connessa alla battaglia di Lepanto, si veda D. E. RHODES, *La battaglia di Lepanto e la stampa popolare a Venezia. Studio bibliografico*, «Miscellanea marciana», x-xi, 1995-1996, 9-63.

⁶² Allo stato attuale delle edizioni conosciute, si passa dalle venti uscite nel 1588 alle otto degli anni 1589 e 1590, per poi diminuire ulteriormente.

DI VAMPIRI NELLE TERRE DALMATE E ISTRIANE (SEC. XVIII)

MORENO ZAGATO

1. DIBATTITI SUI VAMPIRI

INDIVIDUARE i prodromi della credenza nel vampiro significa rischiare di perdersi in una notte dei tempi affollata di spettri, larve, licanthropi e sciamani: un po' come la possibilità di smarrire il sestante in quel dedalo di produzioni create da cantori di messe nere, guru dell'Occulto e cultori di misteri esoterici.

La paura ancestrale dei morti, soprattutto del loro ritorno, e l'esigenza di rinnovare la vita nutrendosi della vita altrui sono concetti antichi e sono gli unici denominatori comuni con questo inquieto del sottosuolo.

Epilettici romani che traggono nuova linfa dal sangue dei gladiatori, iniziati nei riti dionisiaci che s'inebriano del vino-sangue in pratiche teofagiche, cacciatori delle primitive popolazioni nordiche che saggono il cordiale alle prede,¹ Tartari che svenano i cavalli, uomo che spilla sangue all'uomo, uomo che mangia l'uomo, fino al midollo.²

Ma anche Lapponi che fanno uscire i cadaveri dalla porta secondaria affinché non trovino più l'entrata, ferri di cavallo sulle porte d'Irlanda per tener lontani gli elfi cattivi, Eschimesi che temono il ritorno *in corpore* dei morti, Slavi e Ugrofinni che praticano la seconda sepoltura,³

¹ C. CORRADI MUSI, *Vampiri europei e vampiri dell'area sciamanica*, Soveria Mannelli (CZ), Rubbettino, 1994, p. 14.

² M. POLO, *Il Milione*, Milano, Fabbri, 2004, pp. 71, 179, 196.

³ CORRADI MUSI, *Vampiri europei*, cit., pp. 43, 45, 49, 50. Rito funebre in uso dai Balcani all'Estonia e fino all'età medievale. Si sono trovate tracce di quest'usanza a Ptuj, Slovenia (secc. X-XI). Il morto non decomposto, nell'Europa orientale, era segno di dannazione, mentre nella cultura occidentale era segno di santità. Le popolazioni slave, nel timore che i deceduti improvvisi avessero qualche insoluto in vita e potessero tornare, coprivano di frasche i sospetti e li ponevano in costruzioni che permettevano di monitorare la decomposizione: solo a decomposizione iniziata venivano interrati.

cavalli in Romania che fütano esseri malvagi,⁴ cuori degli omicidi infilzati in Schiavonia.⁵

Un atlante del sottosuolo per individuare gli avi del vampiro: proveniente dall'area sciamanica (dall'Europa orientale, Scandinavia, Siberia e America del Nord), dall'Oriente, dalla cultura classica o mito autoctono slavo. Diverse teorie, nessuna soluzione: una perfetta sintonia con l'ambiguità del vampiro che muore due volte, la prima naturalmente e la seconda per mano del carnefice, e non si sa quando nasce.

In area balcanica, il vampiro è spesso associato al lupo mannaro, forse perché «violavano due tabù antichissimi, cioè rispettivamente quello di non bere sangue e di non mangiare carne umana»: ⁶ le metamorfosi dell'uno nell'altro, nelle credenze popolari, confermano il loro legame. In altre culture, i licantropi non sempre sono esseri demoniaci: nella Lituania lottano con streghe e stregoni per garantire la fertilità dei terreni, un culto agrario paragonabile ai benandanti friulani.⁷ Il vampiro, al contrario, è sempre e solo malvagio, innaturale, infecundo, anticristo: il Male.

Non-morto, non-vivo, causa epidemie, blocca la formazione di latte nelle mucche, rende sterili uomini e donne, arresta la vegetazione;⁸ immortale è l'anima mentre in lui lo è il corpo, Cristo sacrifica la vita e lui la toglie, Cristo dona il sangue e lui lo pretende.

Qualsiasi ne sia la provenienza, non c'è dubbio che l'identikit odierno del vampiro nasce dagli episodi epidemici avvenuti in Serbia e Ungheria a partire dalla fine del Seicento e rimbalzati subito sulle gazette europee: non *revenant*, fantasma incorporeo, rado fumo, ma essere umano morto e decomposto, tangibile, che si nutre di sangue.

Non ci sono *trance*, unguenti, impiastri di giusquiamo, assafetida e semi di papavero: la storia del vampiro del Settecento è storia di norcini, di cerberi tra sepolcri, di mannaie in mano ai boia che girano tra

⁴ A. CALMET, *Dissertazioni sopra le apparizioni de' spiriti e sopra i vampiri o i redivivi d'Ungheria, di Moravia ec.*, Venezia, Simone Occhi, 1756 (rist. anast. Milano, Ancient, 1969), p. 183.

⁵ CALMET, *Dissertazioni*, cit., p. 176.

⁶ CORRADI MUSI, *Vampiri europei*, cit., p. 71.

⁷ C. GINZBURG, *I benandanti. Stregoneria e culti agrari tra Cinquecento e Seicento*, Torino, Einaudi, 1972, pp. 48-51.

⁸ Tra i metodi per allontanare il vampiro in area slava, si butta dell'acqua sul cadavere: l'acqua, simbolo di vita, è aborrita dai vampiri e dalle streghe.

tombe come topi nei granai, di cadaveri putrefatti spaccati e bruciati, voluttabri in cui si macellano corpi.

Uno dei primi episodi che introducono al vampirismo settecentesco ha luogo il 18 aprile 1592 a Breslavia (Slesia) e la fonte⁹ è Henry More (1614-1687). Il cadavere esumato di un calzolaio, di cui si aggirava lo spettro, è integro, gonfio, non irrigidito, ha un nuovo epitelio su alcune parti del corpo, esala fetore dal sudario ammuffito. La decisione è l'eliminazione dell'essere diabolico: tagliate testa, mani e piedi, estratto il cuore, bruciato e le ceneri gettate nel fiume (per evitarne l'uso in riti magici). Concessa la veridicità del racconto (la descrizione corrisponde a quella di un corpo in putrefazione, ma non da otto mesi), in questo caso ci sono gli elementi di predestinazione del soggetto (suicidio), le misure adottate dalla popolazione (mutilazione e cremazione) e i segni di decomposizione che spesso si troveranno nei futuri presunti vampiri (il freddo dell'inverno ha rallentato la putrefazione che, però, è dimostrata dal corpo turgido per i gas microbici, dall'esfoliazione dell'epidermide che svela lo strato sottostante, dal cessato *rigor mortis*, dai miasmi del corpo e non del sudario). Lo spettro (non si parla mai di vampiro: il termine, del resto, non è ancora coniato) sembra più uno spirito burlone che fa prendere spauracchi, non semina morte ed epidemie.

«Protovampiro»,¹⁰ vagamente untore, è il *Nachzehrer* della Germania orientale¹¹ che avrà propaggini fino alla Valacchia:¹² in caso di epidemie, i butteri dei cimiteri cercano le tombe di storpi, maghi e suicidi, ossia persone sospette, in cui sentono rumori, come grugniti di maiali e schiocchi. I defunti sono scambiati per porci che grufolano e

⁹ H. MORE, *An Antidote against Atheism: or, An Appeal to the Natural Faculties of the Mind of Man, whether there be not a God*, Londra, 1653, pp. 200-203, citato in M. INTROVIGNE, *La stirpe di Dracula. Indagine sul vampirismo dall'antichità ai nostri giorni*, Milano, Mondadori, 1997, pp. 58-60. Il suicidio del calzolaio, avvenuto il 20 settembre 1591, va tenuto nascosto e si inventa un colpo apoplettico. Cucita la ferita alla gola e suggellato il segreto fra tre donne, si ottengono le esequie religiose: ma appare uno spettro con le fattezze del calzolaio che spaventa gli abitanti, si corica sui letti di chi riposa, lascia lividi sul collo come tentativo di soffocamento. La salma rivelerà anche un'escrescenza carnosa sull'alluce destro come segno di predestinazione.

¹⁰ INTROVIGNE, *La stirpe di Dracula*, cit., p. 49.

¹¹ Morti che masticano vestiti e sudari nelle tombe. I casi sono segnalati dal '500 e fino alla fine del '600 in Germania orientale, Polonia e Moravia.

¹² C. DOGHERIA, *Santi e vampiri. Le avventure del cadavere*. Roma, Stampa Alternativa, 2006, p. 16. L'autore cita un caso del 1899 di Craiova in cui, per un'epidemia di difterite, si aprono una trentina di tombe in cerca di *Nachzehrer*.

le tombe, vestibolo all'aldilà, per pozzanghere in cui rotolano il muso in cerca di cibo. La manducazione, che non sarebbe evinta se le tombe non fossero aperte, è l'elemento probante che sono essi i vettori delle pestilenze, per cui vengono bruciati i loro corpi. I casi faranno sorgere diverse dissertazioni, tra cui quelle di Philip Rohr e Michael Ranft.¹³ A quest'ultimo spetta la spiegazione più verosimile: serpenti, topi e talpe fanno la tana all'interno dei corpi morti e tirano le stoffe, mentre i botti sono le cavità addominali gonfie che scoppiano o il legno delle casse, quando le casse ci sono, che si rompe per il peso del terreno. E se qualcuno, dopo aver sentito ciò, prende paura e muore, non è contagio, ma spavento fatale. Si può tranquillamente concludere che «il masticare e il succhiare sono interpretazioni, non fatti».¹⁴

...Certe vecchie, che chiamano streghe, sugano il sangue de' bambini, per ringiovenirsi quanto possono: perché non anco i nostri vecchi che si trovano quasi d'ogni aiuto abbandonati, sugheranno il sangue d'un giovanetto? [...] Sughine dunque a guisa di mignatta, o vuoi dire sanguisuga, dalla vena a pena aperta del braccio manco, una oncia o due e poi tosto prendano altrettanto di zucchero e di vino.¹⁵

La vita che se ne va abbisogna della vita che fiorisce. Il vecchio che ha un piede nella bara e il vampiro che li ha tutti e due necessitano di sangue per non annichilirsi.

¹³ P. ROHR, *Dissertatio historico-philosophica de masticatione mortuorum*, Lipsia, 1679. Fu pronunciata all'Università di Lipsia e data alle stampe lo stesso anno. Rohr ritiene la manducazione d'origine soprannaturale: è ufficio demoniaco far dubitare della Provvidenza che non veglia e protegge i morti, ed è ufficio demoniaco l'esumazione dei corpi perché asseconda la volontà del diavolo, atto invece peccaminoso agli occhi di Dio e sbagliato per la morale umana. Non bisogna esumare i corpi ma pregare per sconfiggere la loro protezione diabolica.

M. RANFT, *De masticatione mortuorum in tumulis*, Lipsia, 1725, cui seguirà una seconda edizione ampliata nel 1728. Verrà tradotta in tedesco nel 1734 e nel 1995 in francese. Quella di Ranft è un'interpretazione naturale dei fatti ed è quella che si segue di sopra. Non mancano ipotesi inverosimili legate alla cultura classica, come serpenti che si generano spontaneamente dal midollo osseo. Traggio notizie dei testi di Ranft e Rohr da INTROVIGNE, *La stirpe di Dracula*, cit., pp. 65-77.

¹⁴ P. BARBER, *Vampiri sepoltura e morte. Folclore e realtà*, Parma, Nuova Pratiche, 1994, p. 186.

¹⁵ M. FICINO, *Della vita sana libri II. Ne quali si insegna il modo del mantenersi in sanità e in lunga vita alle persone che fanno professione di lettere*, in *Della religione christiana, opera utilissima e dottissima e dall'Autore istesso tradotta in lingua toscana. Insieme con due libri del medesimo del mantenere la sanità e prolungare la vita per le persone letterate. Di nuovo ristampati et con diligenza ricorretti*, Firenze, Giunti, 1568, pp. 87-88.

Pratica medica usuale, «trasfusione vampiresca»,¹⁶ la necessità di sangue e la sua suzione non è così scontata per il vampiro: per far morire le persone ha tanti altri modi come la peste, il vaiolo, sterili raccolti, carestie, morte sul colpo. Negli incubi popolari, se succhia il sangue, in genere non addenta il collo alla giugulare, semmai il petto, per avere il sangue prossimo al cuore. Il vampiro, che la letteratura vuole con i canini affilati, non sempre succhia il sangue.

L'ombra del vampiro già alla fine del Seicento ha avvolto l'opinione pubblica europea, per raggiungere l'apice della divulgazione e il massimo dell'oscurità nell'onirico popolare nel 1732 con i fatti provenienti dalla Serbia. Addentriamoci in questa coltre attraverso i punti salienti. Molte sono le informazioni; poca la fondatezza che permette di enumerarle.

1693, Francia: «Le Mercure Galant» pubblica il primo articolo sui fenomeni di vampirismo in Ungheria, Polonia e Russia. Chiamati *stryges*, vanno di notte a trovare amici, parenti, e animali succhiando loro il sangue fino ad estenuarli e farli soccombere. Alcuni di essi hanno mangiato il sudario nella tomba (derivazione dal *Nachzehrer*). Si rimedia tagliando le teste o estraendo i cuori e dai loro corpi esce tanto sangue che alcuni popolani lo mescolano con la farina per farne un pane come preservativo verso eventuali ritorni.¹⁷

1693, Francia: intervento dei teologi della Sorbona che decretano sacrilegi il profanare tombe e trucidare i cadaveri. Condannano pure l'intingere il pane nel sangue: un patto demoniaco. Le soluzioni devono essere preghiere, elemosine, esorcismi e digiuni.¹⁸

Tanti casi avvengono nell'Est dell'Europa, soprattutto in Moravia.

Una nuova scena s'apre ai nostri occhi in questo secolo da sessant'anni in circa in Ungheria, in Moravia, nella Slesia, in Polonia: vi si vedono per comun detto uomini morti da molti anni, o per lo meno da molti mesi, ritornare, parlare, camminare, inquietare i villaggi, offendere gli uomini e gli animali,

¹⁶ P. CAMPORESI, *Il sugo della vita. Simbolismo e magia del sangue*, Milano, Mondadori, 1988, p. 27.

¹⁷ «Le Mercure Galant», feb. 1694, pp. 13-19, citato in INTROVIGNE, *La stirpe di Dracula*, cit., p. 93. L'articolo ne tratta come cosa non nuova. Episodi simili erano, quindi, già a conoscenza del giornale. L'articolo sarà aggiornato sullo stesso giornale nel febbraio del 1694 e quanto sopra descritto si rifà a questa seconda pubblicazione.

¹⁸ CALMET, *Dissertazioni*, cit., pp. 247-249. I dotti che sottoscrivono la delibera sono G. Fromageau, C. De Precelles, T. Durieraz. Altri interventi si avranno successivamente.

succhiare il sangue de' suoi propinqui, portare essi malattie e farli morire, di maniera che non si può liberare dalle visite moleste e dalle inquietudini di costoro, se non col dissotterrarli, impallarli, tagliar loro la testa, strappar loro il cuore, ovvero abbruciarli. A costoro che ritornano dessi il nome di Oupiri o Vampiri.¹⁹

Un buon ritratto, anche se incompleto, del vampiro in questi territori e delle buone coordinate per il vampiro nei territori dalmati.

1706, Moravia: Schertz, giurista, sfrutta la mole di materiale vampiresco che lo circonda e pubblica un fortunato volume (all'epoca).²⁰

1717: «Le boucher de la ville assez vieux e fort mal adroit commença par ouvrir le ventre de la poitrine: il fouilla long temps dans les entrailles, sans y trouver ce qu'il cherchait: enfin, quelqu'un l'avertit qu'il fallait percer le diaphragme. Le cœur fut arraché avec l'admiration de tous les assistants».²¹ Il botanico francese Tournefort descrive l'estrapolazione del cuore di un contadino morto di Mykonos per mano del macellaio del paese che cerca l'organo tra gli intestini, poi rompe il diaframma, sbudella e trincia come avesse salsicce tra le mani alla sagra della carne, per mostrare infine il trofeo sanguinante. Di notte, l'isolano terrorizzava la gente e faceva calare le botti di vino. Ciò che rimane del corpo viene bruciato. L'autore c'informa che nell'isola di Santorini sono temuti anche i lupi mannari.²² Il *vrykolakas*, così è chiamato il redivivo in Grecia, bussa una sola volta alla porta: per questo gli abitanti dell'isola di Chio usano attendere che si bussi per la seconda volta.²³

¹⁹ CALMET, *Dissertazioni*, p. 159. L'autore parla di «sessant'anni in circa» di vampirismo in queste lande: come punto di partenza si rifà, quindi, alle notizie de «Le Mercure Galant» del 1693/1694 o a notizie precedenti. Il testo di Calmet è del 1746.

²⁰ K. F. DE SCHERTZ, *Magia Posthuma*, Olmütz, 1706. In realtà, non usa la parola *vampiro* ma parla di cadaveri che strangolano i vivi. Alcune fonti riportano il 1704 come data di edizione. Non visto direttamente il testo, ma citato in INTROVIGNE, *La stirpe di Dracula*, cit., pp. 118-119.

²¹ M. P. DE TOURNEFORT, *Relation d'un voyage du Levant*, 1, Paris, Imprimerie Royale, 1717, p. 132.

²² TOURNEFORT, *Relation d'un voyage du Levant*, 1, cit., pp. 131-136. Il botanico assiste personalmente alla scena il primo gennaio 1701. Il sospetto, trovato morto, fu irascibile in vita e quindi soggetto alle ire degli isolani da morto. Lo spettro disturbava tutti di notte, tranne la casa di Tournefort che non crede a quanto sente: non è un vampiro ma è trattato allo stesso modo. I fumi dell'incenso, necessario per coprire gli afiori del corpo putrefatto, sono scambiati dal popolo per l'uscita del diavolo dal corpo stesso. Il *vrykolakas*, in Grecia, era soprattutto lo scomunicato.

²³ L. ALLATIUS, *De quorundam Graecorum opinationibus*, Colonia, 1645, citato in INTROVIGNE, *La stirpe di Dracula*, cit., pp. 78-79.

1731, Moravia: il Concistoro di Olmütz (attuale Olomouc) decreta il rogo di nove cadaveri infetti di vampirismo. Tra loro sette bambini.²⁴

Esempi di un atteggiamento di fronte alla morte che cambia: situazioni che sembrano «un estremo compiacimento agli spettacoli della morte»,²⁵ come l'arte e la letteratura barocca hanno avviato verso tematiche gotiche e nere, verso un secolo illuminato che apre dibattiti, fa firmare petizioni e pubblica molto sulle tombe, sulle esigenze profilattiche legate alle inumazioni, alle esalazioni asfittiche, alle tumulazioni che devono stare lontane dalle chiese e scostate dai centri abitati.

Con il vampirismo settecentesco, il cimitero raggiunge una policromia di tinte fosche, passa da luogo sacro a sagrestia del diavolo, diventa ossario in cui chi pratica la mattanza dimentica che, oltre all'anima, abbiamo un corpo: luogo di morti a cui viene tolta la dignità del Riposo.

Dagli anni '20 l'attenzione si rivolge ai Malebranche che uncinano la Serbia: il baricentro si sposta ma si è sempre sintonizzati su una frequenza bassa, il sottosuolo. Saranno i fatti dei territori serbi a far la grancassa di questo mondo teratologico all'Europa occidentale. «Che si trattasse di una epidemia vampirica avente come centro ideale la Serbia e Belgrado è un fatto; diversi furono i casi di vampirismo che si verificarono in quel periodo a un ritmo quasi quotidiano mentre a Vienna si ammicchiavano relazioni sull'argomento».²⁶ Frase che acquista spessore se corroborata da episodi concreti.

1725, Serbia: Peter Plogojowitz,²⁷ villaggio di Kisilova, nord-ovest di Belgrado, contadino. Da morto fa visite notturne ai compaesani che avvertono, come conseguenza, un senso di soffocamento. Il decorso medio della malattia è 24 ore. 9 decessi. Il soffocamento, spiegabile con cause naturali, è ritenuto singolarità del vampiro dell'ex Jugoslavia.²⁸ Osservano la riesumazione del corpo il provveditore imperiale

²⁴ G. VAN SWIETEN, *Vampyrismus*, a cura di P. Violante, Palermo, Flaccovio, 1988, p. 54.

²⁵ P. ARIÈS, *Storia della morte in Occidente. Dal Medioevo ai giorni nostri*, Milano, Rizzoli, 1994⁶, p. 51.

²⁶ G. ROSSI OSMIDA, *Uomini o vampiri*, Milano, Curcio, 1978, p. 78.

²⁷ Fromann, autorità statale, esibisce le sue reticenze poiché si dovrebbe attendere l'opinione governativa ma i paesani hanno sete di giustizia e dissotterrano il corpo: trovata conferma nella presunta integrità del cadavere, in realtà gonfio e con il naso incassato, trafiggono il vampiro con un paletto appuntito e poi lo bruciano.

²⁸ BARBER, *Vampiri sepoltura e morte*, cit., p. 21.

austriaco Fromann del distretto di Stara-Gradiska (Croazia) e il pope locale. La relazione di Fromann è conservata all'Archivio di Stato di Vienna.²⁹

1732, Serbia: caso Arnold Paole, il vampiro più noto, se si esclude il voivoda Vlad Drakula, che mai fu vampiro, se non nella mente di Abraham (Bram) Stoker.³⁰ Nel rapporto investigativo, Paole, caduto da un carro di fieno e rottosi il collo qualche anno prima a Medwegya (vicino Kragujevac, a sud di Belgrado), già bruciato perché appariva di notte causando 4 decessi, è resuscitato dalla fantasia popolare per essere incolpato di 17 morti recenti che avevano mangiato carni di bestie vampirizzate (ed era stato Paole a succhiare loro il sangue). Le ceneri di tutti i corpi finiscono nel fiume Morava.³¹ La relazione è pubblicata lo stesso anno,³² fa il giro di cancellerie, salotti e gazzette. Paole, «caduto direttamente da un carro di fieno nella storia»,³³ e i vampiri di quegli anni sono raccontati in tanti articoli: «Le Glaneur» francese dedica due articoli, il «Commercium litterarium» di Norimberga ben 18; «Mercure de France», «London Journal» e l'olandese «Mercure historique et politique» continuano la saga.

L'intera Europa ora conosce i vampiri, li scruta con curiosità, come tarantole vefeniche osservate attraverso scatole di plexiglas.

La Serbia, parallelamente ai limitrofi territori dalmati della Serenissima, era e sarà anche nell'Ottocento cripta di inumati di cui si teme la presenza: a Zajecar, secondo Schneeweis, nel 1839 i cuori di presunti vampiri sono bolliti nel vino, a chiaro scopo apotropaico, e rimessi al loro posto.³⁴ Paletto e oggetti contundenti sul cuore sono i metodi più comuni per debellare il vampiro: che poi il paletto sia di biancospino o

²⁹ INTROVIGNE, *La stirpe di Dracula*, cit., p. 98. La relazione di Fromann sarà poi pubblicata nel luglio dello stesso anno nel «Das Wienerische Diarium» e nel 1728 a Lipsia nell'opera di Ranft, citata sopra.

³⁰ G. GIRAUDDO, *Dracula. Contributi alla storia delle idee politiche nell'Europa orientale alla svolta del xv secolo*, Venezia, Libreria Universitaria Editrice-Ca' Foscari, 1972; M. LÖRINCZI, *Nel dedalo del drago. Introduzione a Dracula*, Roma, Bulzoni, 1993.

³¹ CALMET, *Dissertazioni*, cit., pp. 174-175; INTROVIGNE, *La stirpe di Dracula*, cit., pp. 102-109; BARBER, *Vampiri sepoltura e morte*, cit., pp. 33-42. Mi sono affidato soprattutto all'opera di Introvigne. A capo della commissione medica, che seguì il caso e stese la relazione, il chirurgo militare Johann Fluckinger. Nella relazione sono descritte alcune autopsie e le reazioni del popolo, in particolare degli zingari che si sono adoperati più di altri a mozzare i capi.

³² *Visum et repertum*, a cura di J. A. Schmidt, Norimberga, 1732, citato in BARBER, *Vampiri sepoltura e morte*, cit., pp. 33-42.

³³ BARBER, *Vampiri sepoltura e morte*, cit., p. 33.

³⁴ Ivi, p. 100.

rosa canina significa camminare su sabbie mobili, su motivi che i documenti non fortificano. Le zoomorfizzazioni sono altri motivi non facilmente rilevabili: nei Paesi slavi, il vampiro è descritto dai folcloristi con le sembianze di un gufo e nel Friulano l'uccello notturno presagiva morti imminenti o era invocato per mangiare i bambini viziati.³⁵ Civette, corvi e gufi, del resto, sono spesso associati a situazioni funeste: il pipistrello, invece, che tanta fortuna avrà nella letteratura, non è motivo così frequente nelle metamorfosi dei vampiri.³⁶

Sulla scia degli avvenimenti in Serbia, e non solo, i vampiri passano più che mai anche sotto il caleidoscopio dei dotti. Fra trattati, disquisizioni e tassonomie dell'orrido, vanno ricordati un curioso manuale di esorcismi contro i vampiri di Monschmidt³⁷ e la dissertazione postuma del napoletano Costantino Grimaldi³⁸ (1667-1750); ne parla brevemente anche Tartarotti.³⁹ Ma l'Italia, in cui il vampirismo, al momento attuale degli studi, non attecchì,⁴⁰ diede con Giuseppe Davanzati (1665-1755) il suo contributo più significativo al dibattito settecentesco.⁴¹ Il prelado di Trani «consacrò il meglio di se stesso a

³⁵ CORRADI MUSI, *Vampiri europei*, cit., p. 136.

³⁶ BARBER, *Vampiri sepoltura e morte*, cit., p. 61.

³⁷ F. S. MONSCHMIDT, *Ministerium exorcisticum*, Oppaviae, 1738, citato in INTROVIGNE, *La stirpe di Dracula*, cit., p. 122.

³⁸ C. GRIMALDI, *Dissertazione in cui si investiga quali sieno le operazioni che dipendono dalla magia diabolica e quali quelle che derivano dalle magie artificiale e naturale*, Roma, Stamperia di Pallade, 1751, citato in INTROVIGNE, *La stirpe di Dracula*, cit., p. 137.

³⁹ G. TARTAROTTI, *Del congresso notturno delle lammie. Libri tre*, Rovereto, Giambattista Pasquali, 1749 (rist. anast. Bologna, Forni, 1988), pp. 140-141.

⁴⁰ Nella cultura popolare medioevale e moderna sarda si parla di *coghe*, *servile* e *brushe*, esseri fantastici diversi ma accomunati da voli notturni, trasformazioni in moscerini che entrano di notte dalla serratura nelle stanze dei bambini per succhiarne il sangue. Un rametto di ruta o la punta di una falce sotto l'uscio della porta preservano dall'ematofagia. Impropriamente definiti streghe-vampiri, questi parti della fantasia non appartengono al mondo dei morti e si avvicinano di più alle streghe succhiatrici di sangue: A. MULAS, *Una sottile virtù diabolica. Gli esseri fantastici che succhiano sangue nella cultura popolare della Sardegna*, Bologna, Forni, 1992. Ben più vicini alle persecuzioni vampiriche, i fatti del secondo Cinquecento con epicentro Larino, Molise: Greci e Albanesi qui stanziati temono il *Gatto*, morto non ancora putrefatto che di notte esce dalla tomba e uccide chi incontra. Si disseppellisce il cadavere, lo si taglia, lo si brucia nell'olio bollente e cessa il panico: P. SCARAMELLA, *Inquisizioni, eresie, etnie. Dissenso religioso e giustizia ecclesiastica in Italia (secc. XVI-XVIII)*, Bari, Cacucci, 2005 («Saggi e ricerche», 39), pp. 155-203.

⁴¹ *Dissertazione sopra i vampiri di Giosepe Davanzati, patrizio fiorentino e tranese, cavaliere gerosolimitano, arcivescovo di Trani e patriarca di Alessandria*, Napoli, Raimondi, 1774. Nel corso dei suoi viaggi fu a Venezia, a Parigi dove conobbe Tournefort. In contatto con Prospero Lambertini, prossimo Benedetto XIV, fu arcivescovo di Trani e partecipò alla discussio-

combattere immagini sacre e abusive, comete, tarantole e vampiri, facendo tutto ciò con allegria e pirronismo, misti ad avida curiosità per queste strane manifestazioni del mondo notturno della mentalità popolare». ⁴² Del 1739 è la *Dissertazione sopra i vampiri* che circola manoscritta e verrà data alle stampe nel 1774 per volontà del nipote. Davanzati, che prende spunto dai misfatti della Moravia raccontati dal cardinale Schrattembach (credulo), vescovo di Olmütz, e dagli episodi serbi sulle gazzette, nega che si possa attribuire il vampirismo «a forza soprannaturale, cioè a miracoli, né alla preternaturale, ch'è la diabolica», ⁴³ perché Dio, unico a poter resuscitare i morti, non fa miracoli che possano «sconvolgere l'ordine delle cose ed interrompere le leggi sacrosante ed inviolabili della natura, di cui lo stesso Dio n'è conservatore», ⁴⁴ mentre il diavolo «nemmeno ha potestà di dar vita ad una minima pulce o insetto già morto». ⁴⁵ Accusa autorità civili ed ecclesiastiche che permettono nefandi supplizi ai cadaveri e conclude dicendo che «la nostra fantasia è l'unica cagione di tutte le strane e meravigliose apparenze di tanti spettri o fantasmi d'uomini morti [...] fuori di essa non vi è altra causa, dentro di essa ci è tutto». ⁴⁶

La *summa*, antologica e teologica, del vampirismo è, però, l'opera del francese Calmet (1672-1757), ⁴⁷ tradotta e stampata a Venezia nel 1756. Sorgente copiosa di episodi, le *Dissertazioni* furono criticate e per l'uso delle fonti (amici, riviste...) e per credulità: ma «non può citarsi verun testimonio di senno, prudente, non prevenuto, che possa attestare d'aver veduto, toccato interrogato, sentito, esaminato a sangue freddo questi Redivivi, e assicurare della realtà del loro ritorno, e degli effetti, che vengono ad essi attribuiti» ⁴⁸ dice il religioso, e «la massima

ne sulla riduzione delle feste di precetto. Fra le sue opere, la *Dissertazione sulle comete* e la *Dissertazione sulla tarantola in Puglia*, entrambe del 1738, ambedue perdute. D'ora in poi, non farò riferimento all'edizione settecentesca del Davanzati, ma a un'edizione più recente: G. DAVANZATI, *Dissertazione sopra i vampiri*, a cura di G. Annibaldis, Lecce, Besa, 1998.

⁴² F. VENTURI, *Settecento riformatore*, I, *Da Muratori a Beccaria (1730-1764)*, Torino, Einaudi, 1969, pp. 383-384.

⁴³ DAVANZATI, *Dissertazione sopra i vampiri*, cit., p. 125.

⁴⁴ Ivi, p. 52.

⁴⁵ Ivi, p. 56.

⁴⁶ Ivi, p. 85.

⁴⁷ Autore di importanti esegesi bibliche, l'abate di Senones è ricordato oggi per la sua opera sui vampiri pubblicata a Parigi nel 1746, ristampata nel 1749 e nel 1751. La traduzione italiana si rifà alla seconda edizione, appena dissimile dalla prima. Nella terza edizione, l'autore, accusato nel frattempo di oscurantismo e credulità, rivede l'assetto teologico ma mantiene immutato il florilegio di episodi vampirici.

⁴⁸ CALMET, *Dissertazioni*, cit., p. 243.

difficoltà consiste in spiegare in qual maniera i Vampiri escano dalle lor sepolture per venire a molestare i viventi, e come poi vi rientrano». ⁴⁹ Si aggiunga un ossimoro: i vampiri si alzano di notte per commettere eccidi, mentre non si alzano spontaneamente per andare al rogo.

Dissertazioni del Settecento, interpretazioni gnoseologiche del vampiro, pareri sulla sua natura diabolica: questi i dibattiti accennati.

Vettore di purezza e d'impurità, di *spurcitia* come di *sanctitas*, principio di putredine e al contempo di rigenerazione, di sacrificio come di marciume e di viltà, il sangue entra inesorabilmente nell'immaginario sacro e profano portatovi dall'idea del sacrificio divino, della rigenerazione attraverso le ferite, le sevizie, lo svenamento. ⁵⁰

Morti incolpati di morte altrui, vampiri vittime di contadini, contadini vittime di preti: la lotta al vampiro è lotta tra poveri.

Il vampiro è l'anticristo: così i più. Ma il vampiro è agnello, non lupo.

Cristo sacrificato all'ira di Dio, il vampiro sacrificato alla rabbia di iene. Cristo umiliato sul Golgota, il vampiro umiliato in un avello.

Cristo martire, il vampiro capro espiatorio.

Cristo flagellato, il vampiro infilzato.

Cristo in croce, il vampiro al rogo.

La caccia al vampiro è la Passione del vampiro.

Vampiro chi uccide, vampiro chi scempia la carne di Dio.

2. L'AURORA DEL VAMPIRO NELLE TERRE SLAVE

Ma di questa piazza, per la sopravvenenza della notte, ne perdemmo la vista, abbenché il cielo proseguisse ad essere sereno, e brillassero per ogni parte le stelle, che vagamente l'adornavano. Chi naviga in mare non può godere fra le tenebre un più lieto spettacolo; ma questo poco stette ad andar congiunto con un altro nulla meno grazioso, nulla meno sorprendente. Oltre lo sforzo di due vele, i marinai adoperando anche i remi per afferrar presto il porto, allo percuoter che facean con essi l'acque,

⁴⁹ Ivi, p. 232.

⁵⁰ CAMPORESI, *Il sugo della vita*, cit., p. 84.

vedevansi scintillar quelle di vaga vivissima luce, mentre la barca, avanzando per le stesse, lasciava dietro a sé un largo solco, il quale sembrava come di metallo in fusione ardente. I naviganti medesimi spesso godono di tale fenomeno, non solo nell'Adriatico, ma sì anche per tutti gli altri mari.⁵¹

Francesco Grisellini ci porta nel Banato e nella Transilvania, tra la popolazione valacca, geograficamente ed etnicamente non lontana da quella morlacca.

Partito da Venezia nel 1774, farà ritorno nel 1776: il viaggio, «visione etnografica più che economica e sociale»,⁵² è commentato nel «Giornale d'Italia» diretto ora da Giovanni Arduino e il resoconto di esso pubblicato a Milano nel 1780, dedicato a Maria Teresa. Una versione tedesca, differente, è approntata lo stesso anno a Vienna per essere sottoposta ai riformatori imperiali.

Sta arrivando a Trieste: come lampare nella notte, astrolabi dell'Adriatico, le scolopendre fosforescenti⁵³ illuminano con il loro notturno scintillamento il suo percorso e lo guidano fino all'ingresso ombroso dei territori asburgici. Selve e monti, ladri e lupi gli fanno compagnia fino a Temeswar, oggi Timisoara.

L'ambiguo fascino della notte, accarezzato in un'elegante prosa da Grisellini, lo dirige in un'osteria di Planina, in Slovenia, a mezzanotte passata e seppur «correndo voce che la via fosse infestata da ladri, non cosa nuova ed insolita, qui si trattenemmo fin al sorgere della novella aurora»: ⁵⁴ dopo carraie, monti, manieri, taverne e fortezze, incontra

⁵¹ F. GRISELINI, *Lettere odepliche, ove i suoi viaggi e di lui osservazioni spettanti all'istoria naturale, ai costumi di vari popoli e sopra più altri interessanti oggetti si descrivono, giuntevi parecchie memorie dello stesso autore che riguardano le scienze e le arti utili*, Milano, Gaetano Motta, 1780, p. 5.

⁵² F. VENTURI, *Settecento riformatore*, IV, *La caduta dell'Antico Regime (1776-1789)*, II, *Il patriottismo repubblicano e gli imperi dell'Est*, Torino, Einaudi, 1984, p. 693.

⁵³ Nel 1749 il medico e naturalista Giuseppe Valentino Vianelli di Chioggia pubblica a Venezia la memoria *Nuove scoperte intorno le luci notturne dell'acqua marina* e chiama tali agenti *luciolette marine*. Nel 1750 Grisellini pubblica, sempre a Venezia, le *Observations sur la Scolopendre marine luisante* in cui ritiene gli invertebrati fautori della luminescenza delle acque dell'Adriatico, dalla Romagna e dalla laguna veneta fino alla Dalmazia. Vianelli, temendo gli fosse sottratto il primato della scoperta, non mancò di esibire le sue rimostranze.

⁵⁴ GRISELINI, *Lettere odepliche*, cit., p. 46.

le zingare che si esibiscono in lascivi balletti e voluttuose contorsioni, astrologano ai creduloni e vendono secreti, amuleti dalle meravigliose virtù, radici ed erbe medicamentose.

A Temeswar, l'aria è incupita da febbri, gli stormi di cornacchie che gracchiano sui tetti delle case, credute diabolici gatti urlanti, fanno presagire il peggio.

Ospitale, il Valacco offre al viandante quanto di meglio ha nella sua povera dimora, beve troppa acquavite, dedito alla pastorizia, incurante della terra, di rito greco, aborrisce rane e testuggini, le donne vecchie curano gli ammalati con le virtù salvifiche delle piante, i morti sono seppelliti con «pere, pomi, prugne, cerase ed altre frutta»⁵⁵ e mazzetti d'erbe odorose: gli usi dei Valacchi sono come quelli dei Morlacchi descritti da Alberto Fortis.

In grado di sopportare le peggiori pene (ai ladri è scorticata la schiena), sono vittime della propria ignoranza e di quella dei loro popoli la cui scienza consta nel saper leggere e contare, simoniaci, alimentatori di fole superstiziose e rigidi digiuni. Ma anche una precisa superstizione accomuna le terre dell'Europa orientale, dai Carpazi ai Balcani, dalla Serbia alla Transilvania, dal Danubio valacco all'Adriatico dalmata, dalla Boemia alla Bulgaria, dalla Moravia all'Albania: il vampiro.

Imbevuti i Valacchi, al pari delle altre nazioni di queste parti, e segnatamente del popolaccio tra gli Ungaresi, del pregiudizio del Vampirismo, negli accessi di tale malattia loro par di vedere uscire dal suo sepolcro il cadavere di un trapassato da loro conosciuto in vita, o che vivendo ebbero per nemico; di sentir suggerirsi da questo il sangue, ed in altri modi tormentare. Se costoro risanano, ciò è in forza dell'opinione, allorché sia stato, secondo essi, disotterrato il preteso Vampiro, e trapassatogli il petto con un coltello, od altro acuto strumento, sicché riesca pel dorso. Sovente però, attesa essa opinione, sostenuta dalla più crassa ignoranza, terminano miseramente di vivere.⁵⁶

Aria sinistra e superstizione nell'area danubiana furono già nel mirino di Thomas Salmon, fonte talora del Fortis: l'aria magiara è insalubre, «cimiterio della Germania»⁵⁷ per l'alto tasso di mortalità fra le truppe tedesche qui accampate, terre di lupi e di perniciosi ussari sottopagati

⁵⁵ Ivi, p. 208.

⁵⁶ Ivi, p. 193.

⁵⁷ T. SALMON, *Lo stato presente di tutti i Paesi e popoli del mondo naturale, politico e morale con nuove osservazioni, e correzioni degli antichi, e moderni viaggiatori*, IX, *Dei regni di Boemia e d'Ungheria, dell'Impero germanico in generale, ed in particolare de' circoli d'Austria, Baviera, Franconia, Sassonia superiore e inferiore, Venezia, Giambattista Albrizzi, 1739*, p. 58.

che si rifanno sui viandanti, come i contadini boemi inclini al ladrocinio, al bere e alle fantasie, «infatti, vi troverai per tutto racconti di fantasmi, e di larve da lor vedute, né vi è una miniera in tutto il Paese, in cui non siano frequenti tali visioni, se creder debbesi agli abitanti».⁵⁸

Nella credulità popolare, la necessità di un capro espiatorio e la paura dei morti si congiungono e portano ad esumare presunti vampiri: cadaveri tumefatti perché non decomposti, imputati d'epidemie e quindi processati, non-morti che bisogna uccidere una seconda volta con un palo nel petto e mutilare dei garetti affinché cessino di alzarsi per spaventar la gente, otri di sangue succhiato ai bambini e che deborda dalla bocca e dalle narici, il pallore della morte nel viso, privi talvolta d'interiora e con fegato bianco, unghie e denti cresciuti.

Gli Slavi scavano tanti tumuli e l'aspetto dei corpi è ben conosciuto.

Terrorizzano di notte gli abitanti dei villaggi: la notte, tempo d'azione del vampiro, mette in moto i fari del visionario dei villici, fa maledire corpi, fa brulicare assurde deduzioni dalla decomposizione del cadavere, accelerata da infezioni o rallentata dal freddo.

Vittima innocente di menti parafreniche, il cadavere si gonfia per la formazione *post-mortem* di gas batterici; il corpo supino fa gravitare il sangue violaceo, non ossigenato, nel fondo dello stesso e si può vedere solo l'incarnato freddo, color luna; il cadavere perde sangue dalla cavità orale quando il sangue coagulato è liquefatto dal tepore dei raggi solari (se il corpo non è sotterrato profondamente); la cirrosi ostruisce i capillari epatici e rende d'aspetto più chiaro il fegato. Epidemie, mortalità infantile, sciacalli che eviscerano le carcasse,⁵⁹ tessuti disidratati che si ritirano facendo sembrare allungati i denti spiegano quanto rimane di questa beccheria d'oltretomba.

I predatori della notte, i lupi, trovano, con il loro fiuto, la carogna e la sconquassano; gli uomini della notte, satanassi senza picche e raffi ma con verghe di legno, fiutano il morto e lo trucidano.

Rondare tra la natura inamena, di diverse tonalità del nero, e individuare il vampiro, non è un problema per i malandanti: condizioni fortunate durante la vita e motivi accidentali sono gli ingredienti nell'alambicco dei lugubri rodei della psiche.

⁵⁸ SALMON, *Lo stato presente di tutti i Paesi*, IX, cit., p. 30.

⁵⁹ Durante le pestilenze, il lavoro incalzante dei becchini, il timore del contatto con cadaveri appestati e sospetti esseri demoniaci portano a frettolose sepolture meno profonde.

Una vita non ordinaria, un eterno riposo non ordinario: criminali, suicidi abbandonati ai crocicchi, alcolisti, stregoni, rissosi, morti improvvisi, scomunicati, bambini nati con la 'camicia rossa' (membrana amniotica che, in caso di emorragia, si tinge di rosso) o con qualche dente, nati malformati o morti prima del battesimo, settimini figli, cadaveri su cui saltano animali totemici e legati a pratiche magiche come il gatto, il gallo, il topo (Lovrich riferisce un'analogia con la cultura ebraica: se l'animale passa sotto il feretro, lungo la strada che porta al sepolcro, si rinvia il seppellimento),⁶⁰ il primo a morire di un'epidemia (mentre i casi successivi sarebbero contagi vampireschi). Sono tutte predisposizioni che, compresse nella tomba, fanno deflagrare il letargo del morto e lo fanno tornare in vita per il male di tutti, familiari e parenti inclusi.

Bisogna tutelarsi e deporre accanto alla salma, o conficcare in essa, ciò che impedisce di risorgere e disturbare il quieto sonno di chi vive: cibo⁶¹ affinché il defunto non torni per chiederlo, una candela perché trovi senza incertezze la via dell'aldilà, oggetti settori (falcetto e coltelli: evitano il gonfiamento⁶² dovuto alla putrefazione o al diavolo che, spellando il morto, vi soffia dentro), bisogna imbrigliare i cadaveri in una rete da pesca,⁶³ narcotizzarli con semi di papavero per favorire il sonno, incenso, fiori, aglio, sterco e noci verdi.⁶⁴ A sicurezza totale, paletto di biancospino sul cuore a colpi di mazzuolo, vanga del becchino che mozza la testa o cremazione del corpo. L'epitaffio che gli assalitori lasciano sulle inquietanti rovine del corpo inerte è un atteggiamento ferino che permette di fuggire dalle secrete delle loro ansie tutte le paure: il vampiro è sconfitto.

Non più sospiri e lamenti, epidemie, incubi, suzioni di sangue.

Anche per i territori dalmati, oltre che slavi, alla base dei riti funebri vi è una commistione di elementi in parte derivati da antiche religioni, di tipo naturalistico e provenienti da migrazioni di tribù slave dell'Est nell'alto Medioevo, nonché avare (l'avanzamento morlacco

⁶⁰ G. LOVRICH, *Osservazioni sopra diversi pezzi del viaggio in Dalmazia del Signor Abate Alberto Fortis, coll'aggiunta della vita di Sočivicza*, Venezia, Sansoni, 1776, p. 199.

⁶¹ BARBER, *Vampiri sepolture e morte*, cit., p. 81. Si usa in Transilvania.

⁶² Ivi, p. 84. Prassi serba. Talora il falcetto è messo attorno al collo a garanzia di recidere il capo, in caso di movimento del vampiro.

⁶³ Ivi, p. 91. Usanza bulgara.

⁶⁴ Elementi fortemente odorosi coprono il fetore del cadavere qualora si avvicini, ma soprattutto respingono il vampiro che ne teme l'intensa esalazione.

verso l'Adriatico è del basso Medioevo). Sono binari che porterebbero lontano, geograficamente e cronologicamente.

Vitaliano Brunelli, in una storia di Zara che arriva al '400, c'introduce alla paura della notte, al popolo che teme il morto: ogni isolato nella città ha un suo santuario, faro nel buio e scudo di giorno, contro le insidie degli spiriti maligni «ché i cimiteri, posti fra l'abitato, popolarono la fantasia superstiziosa ai molto pusilli di vaghe paure, di strani terrori». ⁶⁵ Di pagliuzza in pepita, gli Zaratini non curano le pompe esteriori nel cerimoniale funebre ma sono assai ligi nel soddisfare ciò che è richiesto in punto di morte: innanzi tutto la moglie, anche perché rischia la perdita dell'eredità qualora non conservi il letto matrimoniale, ma anche tutti i parenti, con offerte a chiese e monasteri, affinché le anime dei defunti riposino in pace e non si tema di «vederli vagolare di notte: e a farli stare cheti nelle loro tombe, ottenevano dal comune il permesso di aprirle e inchiodarvi dentro i cadaveri con grossi cunei di legno». ⁶⁶

Per questo passo, la fonte di Brunelli è il cronista Paolo di Paolo ⁶⁷ che, nel *Memoriale*, descrive un fatto, curioso per l'epoca, avvenuto nell'isola di Posman, di fronte a Zaravecchia (ora Biograd), località Othus: 1404, Priba, isolana morta, fustiga una donna, appicca il fuoco a case (sempre salvate dal rogo) e fattura gli abitanti del villaggio finché, alla presenza dello stesso cronista, è chiesto ai rettori di Zara, Jacopo de Raduchis e Biagio de Soppe, di disseppellire la salma e trafiggerla con un cuneo di legno.

Il rito della seconda uccisione, caratteristico dei popoli slavi, ci conduce ai consueti finali che si consumano tra gli anditi dei vampiri.

A Johann Weichard Valvasor (1641-1693) ⁶⁸ spetta, invece, la testimo-

⁶⁵ V. BRUNELLI, *Storia della città di Zara dai tempi più remoti sino al 1409 compilata sulle fonti e integrata da tre capitoli sugli usi e costumi*, Trieste, LINT, 1974², p. 563.

⁶⁶ Ivi, p. 574.

⁶⁷ *Memoriale Pauli de Paolo patritii jadransis*, in G. LUCIO, *De Regno Dalmatiae et Croatiae*, Amsterdam, Ioannem Blaeu, 1666. Mi avvalgo della traduzione in T. TOMBOR, *Il Veneto l'Ungheria l'Adriatico. I millenari legami storici artistici e umani veneto-ungheresi*, a cura di G. Sinopoli, Venezia, Marsilio, 1989, p. 186.

⁶⁸ J. W. VALVASOR, *Die Ehre des Herzogthums Crain*, Laybach, 1689. L'erudito tedesco Erasmus Francisci curò l'edizione, limando la lingua del Valvasor considerata un po' rozza; probabilmente rimaneggiò pure il testo. Della piccola nobiltà della Carniola, con un nonno bergamasco, Valvasor nasce probabilmente a Lubiana e studia presso i Gesuiti. Avviato alla professione militare (partecipa alla resistenza viennese del 1683 contro i Turchi), ha modo di viaggiare molto. L'opera, affresco della Carniola, contiene più di 500 illustrazioni, ed

nianza su colui che è ritenuto il primo vampiro della storia: Giure Grando, contadino istriano, decapitato nel 1672. Interessi scientifici, aspetto letterario e curiosità etnologiche sono i contenuti dell'affresco della sua terra. Opera talvolta criticata nel Settecento (soprattutto le parti sulle superstizioni) ma rivalutata nell'Ottocento: tra i racconti, un caso di vampirismo a Coriddico (ora Kringa), in Istria.⁶⁹

Anfiteatro anatomico: sui palchi nove persone che assistono e intervengono e sul tavolo della dissezione il corpo putrescente. Su esso il prete punta il crocifisso, sono puntate due lampade e un paletto di albaspina. Il primo astante infierisce con il cuneo di legno, ma questo rimbalza sul corpo tamburino. Rimbecca il prete stagliando dal coro l'esorcismo e un terzo scaglia al collo il taglio mortale.

Peripezia di un corpo dileggiato, beffeggiato, e anime vaganti per il buio camposanto, trasformato in palestra del male; anime vizze, flosce che stenteranno a vedere aldilà più luminosi.

Al centro dell'attenzione, come sul tavolo d'obitorio, un contadino di Coriddico, morto giovane, nel 1656: appare allo *zupnik* (parroco) che l'aveva sepolto e che la sera stessa delle esequie aveva confortato la moglie bevendo insieme la *slivovitza*. Giure bussa alla porta della moglie per chiedere riparo dal freddo della notte ma la donna, terrorizzata, non aprirà mai. Bussa alle porte dei paesani e chi apre, qualche giorno dopo, muore. Chiama per nome amici e chi risponde si falcia la vita. Il paese si spopola, di sera nessuno esce. La luna opale illumina imposte con segni di crocifissi, rami di biancospino, sale attorno alle case: all'interno, tante preghiere.

1672. La moglie di Giure Grando si reca da Miho Radetich, capo del villaggio e implora aiuto: sono convocati nove compaesani, si apre la tomba e si vede il corpo gonfio con la bocca aperta. Sembra che sorrida e, tornasole delle loro paure, le saturnie armate di pali e coltelli, ma disarmate di coraggio, scappano alla vista della smorfia. Ma Giure Grando va affrontato: Miho Radetich lo mira al cuore e lo infilza, ma il corpo turgido e teso respinge il palo. Il preposto, con la croce in

è concepita per far conoscere la terra da cui proviene ed esaltarne la magnificenza. Per i dati bio-bibliografici, [www.esamizdat.it./bidovec_art_eS_2004_\(11\)_3.pdf](http://www.esamizdat.it./bidovec_art_eS_2004_(11)_3.pdf). Come punto di partenza, ho preso in considerazione la traduzione italiana in ROSSI OSMIDA, *Uomini o vampiri*, cit., pp. 54-58.

⁶⁹ Coriddico, Contea di Pisino e territorio degli Asburgo, era confinante con il territorio di S. Lorenzo, Repubblica veneta.

mano, inizia la pratica esorcistica, toccasana per gli accoliti di Belzebù, prete *in primis*, humus della superstizione. Nykolo Nyena tenta di decapitarlo ma è trepidante; più sicuro, Stipan Milosic dà il colpo secco. Come un qualsiasi corpo freddato da un colpo improvviso, il cadavere si muove: la gente, inorridita al dimenarsi del corpo, si allontana, ripugnante alla vista di tanto sangue, che fa della terra un brago rosso. Ma la tomba viene chiusa e a Giure Grando è finalmente interdetto di apparire ancora.

Storia vera o storia falsa? Il Valvasor dice che parlò di persona con chi commise il sacrilegio e ne dà i nomi: seppur non creda al vampirismo, ritiene la superstizione assai diffusa in Istria. Rimane un altro dubbio: il corpo trafitto, a sedici anni dalla morte e ancora gonfio, è proprio quello di Giure Grando?

Sono anni in cui il vampiro, ormai, acquista il diritto di cittadinanza nel mondo contadino, ai margini dei lumi delle grandi città. Nato da menti paesane, dal loro immaginario demonologico, il vampiro è «simbolo del male individuale e collettivo che proviene dall'uomo stesso».⁷⁰ Il demonio, di cui il vampiro sarebbe figlio, non è prerogativa di chissà quali secoli bui, ma impania la sensibilità quotidiana popolare anche nel secolo della Ragione, la invischia e la incastra ad allucinanti visioni, come Dante, a sua volta, incastra Lucifero nel ghiaccio del Cocito.

Ma altre arpie in Dalmazia, in questi anni, escoriano i cadaveri negli antri che aspergono afiori, sangue e vermi: il fatto increscioso succede il 12 febbraio 1683 a Nona, e l'inerte e innocua nottola, oltre che vittima, di nome fa Pietro Muraro.

La lettera è scritta dal vescovo di Nona, il 20 febbraio 1683, al provveditore generale in Dalmazia e Albania, Lorenzo Donà, circa quanto avvenuto.

Il caso [...] occorso nella notte di 12 corrente d'alcuni fuori timorati di Dio, et indegni d'essere chiamati christiani, mi spinge portar a vostra eccellenza come certi ardivano d'apprire la sepoltura di [...] nostro Pier Muraro, che fu interfetto da un caporale di questa guardia; et avendomi portato notizia di ciò il sacrestano della mia cattedrale, presi necessitate di far ordine, come nell'incaminato processo [...], che sii di nuovo revisto il cadavere del dece-

⁷⁰ N. MINERVA, *Il diavolo. Eclissi e metamorfosi nel secolo dei Lumi. Da Asmodeo a Belzebù*, Ravenna, Longo, 1990, p. 18.

duto interfetto. Quello fu ritrovato con le mani disgiunte, spaccato il petto et levati gli interiori fuori del medesimo e, per quanto si vidde, hanno preso il cuore...⁷¹

Incenerito o infilzato, nulla si sa del cuore divelto dalla casa toracica: nulla si sa, tranne il fatto che la seconda uccisione è usanza, per proteggersi da defunti sospetti, nel mondo slavo.

Il fatto diventa motivo di contenzioso tra competenze ecclesiastiche e statali: il conte di Nona proibisce al vescovo, infatti, la possibilità di formar legale processo contro i profanatori. Il 7 marzo il prelado insiste presso Donà «che essendo seguito il fatto in luoghi sacri et in un cadavere dedicato a Iddio nel grembo della chiesa» si deve concludere che «la sola Chiesa ha padronanza sopra cadaveri sepolti».⁷² Non c'è perplessità nel vescovo, anche se non fa riferimento a casi precedenti.

Di ciò che Pietro Muraro ha fatto, da morto, siamo informati dalla lettera del provveditore generale ai Capi del Consiglio dei X del 10 marzo:

A giorni passati, mi fu portata notizia dall'illustrissimo conte di Nona che, di notte tempo, d'alcuni di quel luoco fosse stato, dal cimiterio di quella chiesa cattedrale, disumato il cadavere di un tal Pietro Muraro; d'alcune settimane avanti era stato interfetto, apert' il corpo e cavatole fuori il cuore, e ciò a motivo di certa superstiziosa opinione invalsa in quella gente semplice ed incapace che quel defunto visibilmente si fosse lasciato vedere ad alcune persone, che avesse causato in brevi giorni l'ultimo eccidio, tenendo che, col levar il cuore a quel cadavere, resti svanito e rimosso il progresso di simile supposta visione.⁷³

Il defunto appare più volte, perché il motivo che fa decidere l'esumazione è soltanto «l'ultimo eccidio»: stragi, morti sul colpo (ora diremmo infarti o ictus), difficilmente carestie o cattivi raccolti (non vi è cenno alla penuria alimentare), o, più semplicemente, epidemie? «Eccidio» fa pensare a ecatombe, a un numero cospicuo di morti, non a spauracchi da fantasmi.

Ma il monsignore non cede e si rimette alla decisione del Donà il quale scrive: «Col riflesso però alla materia grave di cui si tratta e per

⁷¹ Archivio di Stato di Venezia (d'ora in poi ASVe): *Capi Consiglio dei Dieci*, Lettere rettori, Provveditori generali Dalmazia e Albania (d'ora in poi PGDA), b. 303.

⁷² *Ibidem*.

⁷³ *Ibidem*. Secondo un'affascinante ipotesi di Giuseppe Gullino, l'apparizione potrebbe essere stata così spaventosa da spingere la popolazione al suicidio («eccidio»).

non lasciar pregiudicata qualsiasi ragione della pubblica rappresentanza, stimai bene, con la norma anco d'altri continuati esempi, all'ingiongere al signor conte medesimo la formazione di processo»;⁷⁴ ma «altri continuati esempi» sono controversie di varia natura avvenute in passato tra autorità ecclesiastica e statale, o casi simili? Il vampirismo avrebbe avuto, in questo caso, dei precedenti. E anche in questo caso, come già in quello di Giure Grando, non si accenna alla suzione del sangue, che rimane una, ma non l'unica, possibilità, per il vampiro, di uccidere.

Giacomo Chiudina, in un suo testo sui canti e costumi slavi, parlando del vampiro, non accenna addirittura minimamente allo svenamento degli esseri umani:

Gli Slavi ne raccontano di belle di questi vampiri. Si crede vampiro colui sopra il quale, giacentesi morto a casa, sorvoli una gallina, o salti un cane o un gatto. Dietro questa credenza custodiscono ben bene il cadavere [...]. Se i vampiri, morendo, lasciano giovani le lor donne, vanno a visitarle, e quei fanciulli che nascono non han ossa e, morti, si mutano ancor essi in vampiri. Se in una villa incomincia qualche mortalità, si dice che i vampiri la travagliano; e se in questo viene taluno sulle loro sepolture con in mano un palo di spino bianco, e ne li percuote per la testa, allora essi danno in urli disperati, simili a quelli di un bue, e così vengono estinti. Fantastiche sono le novelle che il popolo immaginò intorno ad essi. Quando si teme un anno di carestia, i vampiri visitano i granai, frugano ne' sacchi, e ne mangiano i grani.⁷⁵

In un altro documento, Domenico Loredan, rettore di Sebenico, il 26 febbraio 1721 informa i Capi del Consiglio dei X di pratiche superstiziose a danno di cadaveri: reo principale un chierico.

Comparso nell'ufficio di questa cancelleria il giorno 29 settembre decorso Stefano Scovich fu Zuane, della villa di Caporesto di questa giurisdizione; espose gravamente dolendosi essersi, con temerario ardire, fatto lecite il chierico Giuvissa, con altri tre compagni di detta villa, d'aprire cinque sepolture nella chiesa e nel cimitero di quella parrocchiale di S. Zorzi, fra quali uno in cui fu sepolto il cadavere del di lui padre, per alcuni loro fini superstiziosi e dannati, instando per il severo loro castigo, e d'altri ancora, che nella formazione del processo venissero liquidati veri. Decretata, sopra tale

⁷⁴ *Ibidem.*

⁷⁵ G. CHIUDINA, *Canti del popolo slavo tradotti in versi italiani con illustrazioni sulla letteratura e sui costumi slavi*, II, Firenze, Cellini, 1878, pp. 232-233.

esposizione, la visione fu, questa, praticata da ministro di questo ufficio, che poi riferisse per reale la medesima...⁷⁶

Si chiede l'autorizzazione a procedere contro Giuivissa che disseppellisce cinque cadaveri per «fini superstiziosi». Non si parla di vampiri, ma il documento non offre molte altre possibilità di interpretazione.

Altrettanto vero che non si usa ancora la parola vampiro: di origine serba, essa appare per la prima volta in Francia (*vampire*) e in Germania (*vampir*) nel 1732:⁷⁷ negli anni successivi, appare nell'*Oxford English Dictionary*⁷⁸ e nel 1749 in Italia in un dizionario a cura di Giovanni Bergantini.⁷⁹

Nel 1765, l'*Encyclopedie*, tra derisione e lotta alla superstizione, descrive così il vampiro: «vampire c'est le nom qu'on a donné à de prétendus démons qui tirent pendant la nuit le sang des corps vivans e le portent dans ces cadavres dont l'on voit sortir le sang, par la bouche, le nez e les oreilles. Le p. Calmet a fait sur ce sujet un ouvrage absurde dont on ne l'avroit pas cru capable, mais qui sert à prouver combien l'esprit humain est porté à la superstition».⁸⁰

Ma vampiro è il nome che Buffon, nel 1762, attribuisce ad un pipistrello sudamericano: «on trouve dans les pays les plus chauds du nouveau monde [...] que nous appellerons *vampire*, parce qu'il suce le sang des hommes e des animaux qui dorment, sans leur causer assez de douleur pour les eveiller [...] le *vampire* est aussi mal-faisant, que difforme, il inquiète l'homme, tourmente e detruit les animaux».⁸¹

Un rapido cenno alla superstizione del vampirismo fa Benedetto XIV.⁸²

Ma chi dichiarerà guerra alla credenza ai vampiri, prendendo spunto dai continui scempi in Moravia, sarà Maria Teresa con il *Rescritto* del

⁷⁶ ASVE: *Capi Consiglio dei Dieci*, Lettere rettori, b. 280, n. 137.

⁷⁷ *Vampiro*, in *Dizionario etimologico italiano*, a cura di C. Battisti, G. Alessio, v, Firenze, Barbèra, 1966, p. 3984.

⁷⁸ BARBER, *Vampiri sepoltura e morte*, cit., p. 17.

⁷⁹ *Vampiro*, in *Dizionario etimologico della lingua italiana*, a cura di M. Cortelazzo, P. Zolli, v, Bologna, Zanichelli, 1988, p. 1411.

⁸⁰ *Vampire*, in *Encyclopedie ou Dictionnaire raisonnée des sciences, des arts et des métiers, par une société des gens de lettres mis en ordre e publié par M. Diderot; e quant à la partie mathématique, par M. D'Alembert*, III, Neufichastel, Samuel Faulche, 1765, p. 933 (rist. anast. Elmsford-New York, Compact edition, 1969).

⁸¹ G. L. L. DE BUFFON, *Histoire naturelle générale et particulière*, x, Paris, Imprimerie Royale, 1763, pp. 57-58.

⁸² INTROVIGNE, *La stirpe di Dracula*, cit., p. 126.

1755: e ad assistere a quanto capitava in Moravia, vi era un «viaggiatore veneziano, attento osservatore». ⁸³

3. OSSESSIONE E OSSESSI: STORIA DI DUE CACCE

Francesco Carrara (1812-1854), ⁸⁴ di Spalato, ecclesiastico, oltre che archeologo, non sempre consonante con il clero della sua città, racconta con un'aura magica il vampiro dalmata, vestito di bianco, errante nelle notti burrascose e originato dal soffio del demonio; ma staglia, dalle credenze fiabesche slave, una voce chiara e punta il dito verso i responsabili delle superstizioni: i preti.

Tra gli studi di geografia, sui canti popolari e sui costumi della sua terra, spicca *La Dalmazia descritta* del 1846. In essa, tra bellissime tavole miniate in cui risplendono i costumi del popolo di diverse località dalmate, accusa il clero del Settecento fino a inizio Ottocento, mentre ora «grazie a Dio, è ben altro il clero, ed il popolo più istruito e spregiudicato d'assai». ⁸⁵ I Morlacchi «istruiti come era finora, superficialmente dai parrochi de' doveri di religione, poco ne intendono la parte teorico-dommatica»; sono per la maggior parte cattolico-romani, dice Carrara, e la «parola del curato è a loro sacrosanta, quella del vescovo onnipotente, il papa è l'oracolo della lor vita [...] crediamo, dicono, quello che insegna la santa madre Chiesa, ciò che credono i nostri proavi, ciò che ripete il curato». ⁸⁶

Sentina di scelleratezze, il parroco,

preso seco un altro sacerdote, va nella notte di venerdì a compiere l'opera santa. Il più coraggioso della comitiva deve aver seco, nascosto sotto le ve-

⁸³ G. GIRAUDDO, *Dracula e il vampiro: un mito dicotomico*, in *Il piacere della paura: Dracula e il crepuscolo della dignità umana. Atti del Convegno "Scenari della paura"*, Università di Messina, 25-26 marzo 1993, a cura di G. Schiavoni, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 1995, p. 18.

⁸⁴ S. CELLA, *Carrara, Francesco*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, xx, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1977, pp. 670-671. Laureatosi in Teologia a Padova, dopo aver studiato a Zara e Vienna, insegnò Religione e Storia universale nel seminario vescovile di Spalato. Direttore del Museo di Antichità della stessa città, eseguì ricerche e scavi a Salona (i cui risultati furono esposti in diverse pubblicazioni). Inviso al clero locale (frequentò scienziati, collaborò ai giornali padovani, «Caffè Pedrocchi» e «Giornale Euganeo», sospetto agli Austriaci) fu sospeso dall'insegnamento e dalla direzione del Museo di Spalato e riparò a Venezia (1853), anche se per pochi mesi (morì all'inizio del 1854).

⁸⁵ F. CARRARA, *La Dalmazia descritta ... con 48 tavole miniate rappresentanti i principali costumi nazionali*, Zara, Flli Battara, 1846, p. 163.

⁸⁶ IDEM, *La Dalmazia descritta*, cit., p. 156.

sti, uno stile bene appuntato, di specie nero: questa è la sola arma che possa uccidere il vukodlaco. Raccolti pertanto davanti l'altare della chiesa, o del camposanto, ove è sepolto il vampiro, recitano dirottamente alcune orazioni, indi preso il crocefisso, scoperchiano la sepoltura, che se, come non accade per solito, il vampiro non è al suo posto, danno qualche botta a un campanello ed egli in sul punto ritorna e si distende supino, come nel giorno del suo seppellimento. Incomincia allora il sacerdote a scongiurarlo affinché non si muova [...] ma l'altro, non ci badano punto, intona l'Avemaria, e quando a metà della prece proferiscono Gesù, quel dello stile, trattoselo da sotto le vestimenta, lo caccia nel collo al vampiro [...] che se per troppa precipitanza, o per qualche sinistro accidente, il primo tentativo va a vuoto, l'opra si differisce nel venerdì successivo":⁸⁷

o muore sgozzato al primo colpo, o con colpi ulteriori acquista più forza, perciò si rimanda ad altra occasione, e sempre di venerdì. I sacerdoti non si tirano indietro nella ricerca dei cataletti vampirici e, per immunizzare il popolo contro il soprannaturale nefasto, radunano il microcosmo di un villaggio nel grembo della casa divina e lo guidano agli anfratti dei corpi di Dio. Le apparizioni dei vampiri non sono tradotte in malinconiche apparizioni di anime del Purgatorio che supplicano le preghiere dei cari, non sono santi che miracolosamente si manifestano: sono persecuzioni sataniche che i preti, di località ai margini delle città, fanno allignare nelle menti di chi gareggia con loro per ignoranza, permettendo il sadismo in quanto viatico alle sofferenze quotidiane e garanzia melliflua di uno scanno nel mondo celeste. Adirittura lucrano.

In una lettera del 1749 all'arcivescovo polacco di Leopoli, Benedetto XIV dice:

Sta a voi, essendo l'arcivescovo, il compito di sradicare queste superstizioni. Scoprirete, andando alla fonte del problema, che ci possono essere dei preti che danno credito a queste superstizioni, allo scopo di obbligare il popolo, naturalmente credulo, a pagar loro esorcismi e messe. Vi raccomando espressamente di interdire, senza indugio, quelli che si saranno resi capaci di una simile prevaricazione; e voglio pregarvi di convincervi che non possono essere altro che i vivi ad aver torto in quest'affare.⁸⁸

la Chiesa poteva fare di più, non solo preti e popi.

⁸⁷ Ivi, p. 163.

⁸⁸ R. VADIM, *Histoires de vampires*, Parigi, 1960, p. 79, citato in M. BARZAGHI, *Il vampiro o il sentimento della modernità*, Vibo Valentia, Monteleone, 1996, p. 177 con traduzione a cura dello stesso autore.

I Morlacchi fanno derivare le superstizioni dalla dottrina antica, del genio buono e del genio cattivo, *debra srica nesrica*, dalla buona o dalla cattiva sorte:⁸⁹ da qui maliarde succhiatrici di sangue, streghe che cuociono il cuore dei bambini e lo mangiano, fantasmi, incubi e vampiri.

I Vukodlaci sono vampiri formati dalla pelle d'un uomo morto, enfiata dal demonio e ripiena di sangue. Addiviene vampiro, forse per maledizione di Dio, quaranta di dopo interrato, ogni empio che per l'animo triste, o per la vita sacrilega, era di terrore e d'escrazione al mondo. Sì pure, ma più di rado, un onesto uomo sotto al cadavere del quale sia passato un topo, un cane, un gatto [...]. Il vampiro, bianco vestito, esce dalla sepoltura all'ora de' morti e, avido di sangue, di danni, discorre irrequieto di mezzo agli orrori delle notti burrascose sino al primo tocco del mattutino [...] violenta le donne altrui, dorme colla propria, ma i nati di lui sono senza ossa: gioisce del male de' vivi, li tormenta con orrendi spauracchi, con malattie e con bastonature quanto più può barbaramente. Nuoce col solo sguardo malefico, succhia avidamente il sangue agli umani; le sue maggiori prodezze sono dopo il Natale [...] buono però che codesti esseri esecrati possono essere annientati dalla fede, dal coraggio dell'uomo.⁹⁰

Un vampiro inedito quello del Carrara (ma non è l'unico a raccontarci ciò): magico, sessualmente attivo, sguardo fatale, e, tradizionalmente, avido di sangue: ctonio ematofilo, necessita del sangue come traghetto fra regno dei morti e regno dei vivi. Indispensabile alla sua sopravvivenza, il sangue, portento naturale in medicina e miracoloso quello dei santi, trasfuso nel suo corpo, diventa immondo, segno diabolico, vertigine del popolo che guarda ad esso con orrore.

La latitudine sanguinaria aveva raggiunto l'apice di depravazione nel Seicento con i bagni di sangue della contessa Elisabetta Bathory, a Csejtne.⁹¹

Carrara rimprovera i curati dalmati, analoga posizione vedremo in Fortis e a loro si sono uniti Benedetto XIV e Davanzati considerati in precedenza. Nel 1755, però, la lotta ai cacciatori di vampiri assume forma legale nel confinante Impero Austro-Ungarico: Serbia e Moravia,

⁸⁹ CARRARA, *La Dalmazia descritta*, cit., p. 161.

⁹⁰ Ivi, pp. 162-163.

⁹¹ ROSSI OSMIDA, *Uomini o vampiri*, cit., pp. 44-52. Rinchiusa nel suo castello, tra i Piccoli Carpazi, per preservare la bellezza del suo corpo dai segni della vecchiaia, faceva bagni di sangue. Il sangue, anche bevuto, veniva portato dai fedeli servitori che avevano eseguito salassi e uccisioni di centinaia di giovani plebee. Murata a vita e alimentata attraverso una feritoia, sarà vista morire, da uno spioncino, nel 1614.

in particolare, sono zeppe di trivellatori di tombe, mondo di ossessi che cerca cadaveri deambulanti.

Racconti macabri arrivano a Vienna; da ultimo, la decisione del famigerato concistoro di Olmütz di esumare Rosina Polackin, ritenuta vampiro e degna del fuoco, «dissotterrata viene a 19 gennaio 1755, morta a 22 dicembre 1754, perché non era ancora dopo 27 giorni di tumulazione corrotta».⁹²

Maria Teresa fa finalmente condurre indagini: la relazione è stesa in francese da Gerard van Swieten (1700-1772).⁹³ Spiegazioni mediconaturali sono alla base del suo manoscritto: gli anatomisti tengono un cadavere all'aria aperta, nella stagione invernale, anche sei settimane o due mesi, senza che ci siano segni di putrefazione, come del resto: «Le eclissi, per cagion d'esempio, generarono spaventi grandissimi: e popoli interi credettero per più secoli esser questi prodigj. L'Astronomia, sanamente coltivata, dissipò questi spaventi».⁹⁴ Van Swieten, circa la decisione di Maria Teresa sul vampirismo: «per abatterlo totalmente e diradarlo mai dal mondo, o a dir meglio dagli sciocchi, fa prova, fa mostra del molto suo ingegno e del suo vero zelo per lo pubblico bene»⁹⁵ e non indugia sui colpevoli: «se è il popolo comune spesso poco istruito che cade negli eccessi, ciò mi muove a pietà e non mi stupisce. Ma che coloro che sono reputati maestri in Israele, che un Concistoro episcopale autorizzi abusi così enormi e così contrari al buon senso, questo mi trafigge».⁹⁶ Una grave accusa al clero. La rela-

⁹² Biblioteca del Civico Museo Correr (d'ora in poi BCMC): Gradenigo 200, ms. xxv, c. 154v.

⁹³ *Protomedicus e Bibliothecarius* di Sua Maestà, nonché fondatore della Facoltà di Medicina e riorganizzatore dell'Università di Vienna. Cattolico olandese, la relazione è conservata alla Nationalbibliothek di Vienna.

⁹⁴ SWIETEN, *Vampyrismus*, cit., p. 10. Il testo, a cura di Piero Violante, comprende la traduzione italiana, con annotazioni, della relazione di van Swieten per mano di Vannetti pubblicata a Napoli nel 1787, presso Giuseppe Maria Porcelli. Contiene, inoltre, il *Rescritto sui vampiri* di Maria Teresa e altri due decreti dell'imperatrice: la *Patente sui sortilegi*, del 1753, e il *Rescritto sulla superstizione e magia*, del 1756. Con la prima, Maria Teresa colpiva la società dei Devoti di Cristoforo e della Corona che stampava scritti eretici, anonimi, in cui si ostentavano esorcismi privati, nonché capacità di trovare meravigliosi tesori nascosti. Con il *Rescritto* sulla superstizione, colpiva i tribunali periferici (di mira, ultimamente, il tribunale di Belgrado) che sottoponevano a tortura e giudizio criminale chi praticava sortilegi: Maria Teresa limita gli stessi alla fase istruttoria, senza possibilità di tortura e di irrogazione della pena.

⁹⁵ BCMC: Gradenigo 200, ms. xxv, cc. 154v-155r.

⁹⁶ SWIETEN, *Vampyrismus*, cit., p. 19.

zione arriva, per mano dell'amico Francesco de Cauz,⁹⁷ che nel 1767 pubblica il *De Cultibus magicis* a Vienna, a Giuseppe Valeriano Vannetti «poeta, ma non di quelli che hanno per professione la poesia, cioè che poco più hanno in capo che ricontate rime, e sogni di menti inferme, e fole di romanzi; di questi non ne ha l'Imperial Regia Accademia degli Agiati di Roveredo ov'egli tra gli altri dotti, eruditi, ed eleganti accademici ha il suo degno luogo».⁹⁸ Vannetti traduce in italiano, nel 1756, la relazione di van Swieten e la dedica ad Amadeo Svajer, «il maggior mercante tedesco della Venezia di quegli anni».⁹⁹ «Le streghe e i maghi sono roba viva: cospetto! Qui si tratta di certi diascoli di maghi morti, beoni e briaconi del sangue de' vivi»¹⁰⁰ meravigliandosi il Vannetti.

La risposta imperiale fu il *Rescritto* del 1755: divieto agli ordini religiosi di prendere decisioni riguardo ai presunti vampiri, ma obbligo di informare l'autorità politica la quale valuterà gli opportuni provvedimenti onde far cessare queste laide pratiche.¹⁰¹ Un'avocazione politica e religiosa che sminuisce le chiese locali, che vaglia tutto e che rientra nella logica della centralizzazione del potere, dell'assolutismo illuminato. Ma che anche salvaguarda i morti.

Di quanto successo a Vienna, ci informa pure una relazione che, a giudizio di Giraudò, «il maggior specialista italiano, e forse occidentale, dell'argomento»¹⁰² (riferimento a Dracula), è «opera di un viaggiatore veneziano, attento osservatore, per dovere di casta, di usi e costumi altrui».¹⁰³

Ma battaglia legale agli ossessi cacciatori, preti compresi, si ha pure nei territori dello Stato da Mar.

Nel 1748 perviene ai Capi del Consiglio dei X una richiesta da parte del conte di Curzola, Girolamo Bragadin: «per proseguire alla compilazione del processo medesimo, mi si rende necessaria l'assunzione dell'esame del predetto curato, affine di rischiarare la verità sopra l'alabarda ritrovata, e che veniva da lui conservata, quale viene sup-

⁹⁷ VENTURI, *Settecento riformatore*, I, cit., pp. 385-386.

⁹⁸ BCMC: Gradenigo 200, ms. XXV, c. 155v.

⁹⁹ VENTURI, *Settecento riformatore*, I, cit., p. 379.

¹⁰⁰ SWIETEN, *Vampyrismus*, cit., p. 7.

¹⁰¹ Ivi, pp. 75-76.

¹⁰² INTROVIGNE, *La stirpe di Dracula*, cit., p. 207.

¹⁰³ GIRAUDO, *Dracula e il vampiro*, cit., p. 18.

posta trafugata dalla di lui casa, perché non resti riconosciuta di ragione di chi ella si sia». ¹⁰⁴ Si chiede di poter procedere contro il curato Antonio Ivedeich nel giardino del quale fu trovata un'alabarda che serviva ai villici di Xernova per trafiggere due salme di presunti vampiri. La magistratura veneziana, come già nel caso simile del 1683, procede contro i cacciatori degli avidi flebotomi, ma in questo caso è coinvolto pure un prete.

La richiesta è del 24 giugno 1748, in relazione a quanto avvenuto nella notte del 16 maggio: «nella vicina villa di Xernova di questa giurisdizione, alcuni di que' villici insorti, e persuasi da diabolica illusione, portati si fossero di notte tempo nel cimiterio della cappelletta di S. Vito [...] ad aprire alcune sepolture, dove per concepita falsa credenza si lusingavano di trovar vampirij, ed ivi ne' sepolcri trafiggerli con un'asta di ferro, o sia alabarda, e con ciò levar l'arte a' medesimi di più apportar molestie e mortalità ai villici». ¹⁰⁵ Muniti di alabarda, infatti, quattro dell'isola, Antonio Scocandich, Antonio Lang, Nicolò Didovich, Zanne Desevich, e probabilmente il cerretano della chiesa locale (ma non conosciamo alcuna deposizione), cercano i cascami del cadavere a cui incombeva una brutta sorte: ma, aperte le tombe, si trovano due scheletri, sanie maleodoranti, corpi naturalmente decomposti, e non diabolicamente intatti, per cui non vampiri e non si procede alle solite pratiche cerusiche. Infatti: «furono vedute due di dette sepolture violate e maltate di fresco quali, fatte aprire, non si è potuto rilevare alcuna offesa ne' cadaveri, perché scheletriti e ridotti in semplici ossa. Fatte di bel nuovo inserire, e ridotto il ministero in città, ordinai la formazione di processo». ¹⁰⁶ Saranno coinvolti altri nomi. Una distonia mentale che ha depistato i contadini, e forse il prete, ma che testimonia la superstizione.

Come nei contesti europei visti in precedenza, in don Antonio Ivedeich, lanterna spenta della Chiesa, vive il sacro e il sacrilego: così, invece di nune tutelare del culto dei morti, il prete si fa alfiere di mirabolanti credenze e questo perché, in lui come in altre persone di bassa statura religiosa, in preti e rustici, «superstizione e devozione spesso si contrastano, ma proprio perché si contendono uno stesso pubblico». ¹⁰⁷

¹⁰⁴ ASVE: *Capi Consiglio dei Dieci*, Lettere rettori, b. 277, n. 300.

¹⁰⁵ *Ibidem*.

¹⁰⁶ *Ibidem*.

¹⁰⁷ DOGHERIA, *Santi e vampiri*, cit., p. 248.

I preti locali, come gli abitanti delle campagne, sono falene che, attratte dalla luce ingannevole, portano le anime a perire tra oscuri peccati.

Caccia agli ossessi, a Venezia, non è solo battaglia legale, ma anche intervento della pubblicistica. Il «Giornale enciclopedico» (1774-1782), che passa dalle mani caute di Domenico Caminer a quelle più audaci della figlia Elisabetta, pubblica nel 1777 un articolo che ha all'ordine del giorno due punti precisi: lotta alla superstizione e difesa della massoneria.¹⁰⁸ L'illustre collaboratore che lo scrive è il vicentino Giovanni Scola.

Alla Dite dantesca, città delle anime più prave, dei peccati più gravi, del basso inferno, Dante arriva rischiando di cadere nella Stigia degli iracondi: durante il traghetto, vede lontani segnali di fuoco, torri vermiglie, rosse per l'eterno fuoco che dentro le arroventa, da cui scende uno stuolo di mille diavoli, angeli ribelli a Dio, che scrutano, curiosi, un vivo tra i morti.

Nel cammino ipotetico di Scola, attraverso il Regno di Persia, il viaggiatore Rustano arriva sotto «le mura merlate e le alte torri piene di gente con lunghi e corti cannocchiali nelle mani, occhialini agli occhi [...] miravano attentamente quanti entravano ed uscivano dalla città». Roccaforte di sitibondi, labirinto di massoni, cilizio della ragione, «sappiate dunque che in questa città s'è da poco tempo in qua introdotta la stirpe abominevole de' Vampiri» è la risposta a Rustano di tante sentinelle: fantasmi che «avendo la possanza d'introdursi in tutti i luoghi più chiusi, si dilettono di succhiar in modo impercettibile il sangue dalle vene degli uomini e delle donne che, raccolto in una caldaia, fanno bollire per tre notti continue [...] e si servono di questa preparazione per quegli usi che non ci sono ancora noti, e che formano l'impenetrabile segreto di questa setta». Tali sono i loro misteri che «si radunano di notte, in alcuni luoghi solitari ed eminenti, ed ivi tutti nudi, formando un circolo in alcuni misteriosi momenti [...] accompagnati da grida tremende che giungono fino alle stelle».

Rustano incalza e chiede se questa setta segreta è formata da violenti, viziosi o pericolosi per la società, ma nella combriccola ci sono

¹⁰⁸ *Fine de' Viaggi di Rustano*, «Giornale enciclopedico», 12, XII, 1777, pp. 78-85. Il giornale continuerà, poi, come «Nuovo Giornale enciclopedico» (1783-1789) e dal 1790 come «Nuovo Giornale enciclopedico d'Italia».

solo persone che seguono le virtù morali. «Tenetevi i vostri vampiri, tralasciate d'inquietar voi et altrui per delle fole. E voi gente curiosa e maligna, itene finalmente lungi da me, temo la vostra maldicenza...»: la chiusa di Scola è l'abbattimento del simulacro del vampiro, «rilevare l'origine de' vampirj, i quali hanno fatto gran romore nel secolo passato»; implicita è l'ostilità ai marasmi di sospetti verso i frammasoni, come Scola stesso fu.

A Venezia si parla di vampiri, e li si combatte: è un fatto. Due anni prima, nel 1775, lo stesso «Giornale enciclopedico» recensisce la dissertazione di Davanzati (e nel 1756 era stato stampato a Venezia il testo di Calmet) che

si dimostrava sempre libero dai pregiudizi e da quegli errori, i quali molte volte crescono e si avanzano nel pubblico per la principal ragione, che trovano dei fautori potenti in certi ceti. Una prova di ciò si è la presente *Dissertazione* da lui assortita col solo fine di distruggere a fatto l'opinione dei vampiri o OUIPIRI [...] un racconto di questa natura, fatto seriamente da un Prelato ad un altro, non si sarebbe creduto, se il relatore non fosse degno di tutta la fede. Ma cesserà la meraviglia, quando si rifletta, che tante altre persone di merito, e fra queste il P. Calmet, an sostenuti i Vampiri, e fino l'autorità dei magistrati si è interposta, anziché a sbandirgli, piuttosto a confermare le supposte prove con dei processi. Ma monsignor Davanzati si è validamente opposto a quella volgar credenza e ne ha dimostrata l'inverisimiglianza con moltissima erudizione.¹⁰⁹

E nel microscopio illuminato, ma anche ad effetto, della Caminer e collaboratori ci sono pure spettri,¹¹⁰ ermafroditi,¹¹¹ epilettici che si dicono indemoniati¹¹² e sonnambuli.¹¹³

¹⁰⁹ *Dissertazione sopra i Vampiri di Giuseppe Davanzati Patrizio Fiorentino e Tranese, cavaliere Gerosolimitano, Arcivescovo di Trani e Patriarca, Napoli 1774, presso i fllli Raimondi, in 8. di pag. 230, senza la vita dell'autore, che è in principio, ed una lettera del medesimo infine sopra la Riforma delle Feste a Benedetto XIV, «Giornale enciclopedico», 3, v, 1775, pp. 97-100.*

¹¹⁰ *Della relazione del Diavolo cogli Spettri, a cui furono aggiunti diversi aneddoti sulle apparizioni. Senza luogo di stampa, 1777 in 8., «Giornale enciclopedico», 10, v, 1777, pp. 105-107.*

¹¹¹ *Lettera sopra un avvenimento straordinarissimo di un uomo gravido; tratto dal N. X della Gazzetta salutare di Buglione pubblicatasi il dì 2 marzo dell'anno corrente 1775, «Giornale enciclopedico», 3, iv, 1775, pp. 59-60.*

¹¹² *Avvenimento straordinario accaduto a St. Seinesur-Vingranne, la notte de' 7 ottobre 1782, «Nuovo Giornale enciclopedico», 33, apr. 1783, pp. 92-96. Morale: aver cura degli epilettici. L'avvenimento straordinario fu che l'ammalato, in preda a crisi, uccise 15 persone i cui nomi erano stati dettati dal demonio.*

¹¹³ *Lettera sopra un sonnambulo naturale, scritta da Lusanna agli Autori di questo Giornale, «Giornale enciclopedico ovvero Universale», 52, 1, parte 1, lug. 1788, pp. 108-111.*

Ma come l'occhio vicinissimo al pianto, come la bocca vicinissima all'urlo, anche Venezia si comportò come il voivoda Drakula: ebbe addirittura uno pseudo vampiro.¹¹⁴ Non stupiscono le teste impalate degli assassini di strada, nei territori dalmati di confine, poste a garanzia dei viandanti e dei Turchi che venivano svaligiati. A titolo di esempio, Giacomo Boldù (1689-1764),¹¹⁵ provveditore generale in Dalmazia e Albania, informa il Senato, il 28 marzo 1748, della sua soddisfazione «avendo tolto dal mondo il famoso Belan, perfido assassino, il più rinomato e temuto capo de' malviventi» che praticava svaligiamenti, omicidi, incendi e aggressioni verso sudditi e Turchi, finché «l'abbastanza noto Belan, con sette suoi iniqui compagni et altri quattro rimasti feriti, vi lasciò la vita. Le loro teste furono esposte ad esempio de' furti ne' luoghi più osservabili sopra queste mura e della fortezza di Knin, in vista de' Turchi confinanti»¹¹⁶ ad indicare loro l'ormai sicuro transito. Oppure a Vergoratzze, Imoschi, dove una masnada di briganti che infestavano le pubbliche strade, rendendo insicure «le sostanze e persino la vita nommeno dei viandanti sudditi, che dei confinanti Turchi nell'incontro massimo che cole carovane discendevano per capitar al lazzaretto di Spalato», finalmente «caddero estinti e le lor teste furono esposte sul margine del confine nei siti di maggior osservazione a confinanti».¹¹⁷

A comunicare il fatto agli Inquisitori, il provveditore generale Antonio Renier, in data 31 luglio 1768. D'altronde il confine ha valore

¹¹⁴ ROSSI OSMIDA, *Uomini o vampiri*, cit., pp. 120-126. Episodio avvenuto nel 1963 a Venezia. Un giovane pittore muranese, non ricambiato dalla donna amata, decide il suicidio sotto un treno. Arrivato al Ponte degli Scalzi, ricorda di dover avere un incontro con il demonio in Piazza S. Marco ma, tornando per Cannaregio, incontra due donne, che avevano caratteristiche somatiche comuni alla sua Maria: sia la prima, lungo Rio Morto, sia la seconda, in Calle degli Asei, furono aggredite e fu loro bevuto il sangue dal collo. Processato, gli è riconosciuta l'infermità mentale e viene assegnato al carcere criminale di Reggio Emilia. I quotidiani locali divulgarono il gesto come vampirismo, [ma] in realtà [era] follia.

¹¹⁵ P. PRETO, *Boldù, Giacomo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XI, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1969, pp. 267-268. Di Angiolo Boldù e Pierina Presenti. Nel 1738 fu provveditore alla Sanità in Istria, dal 1745 (nominato nel tardo 1744) al 1748 fu provveditore generale in Dalmazia e Albania. Nei dispacci descrisse le condizioni economiche e la povertà, ma anche la disobbedienza, della popolazione rustica. Denunciò gli abusi locali, sollecitando l'invio dei sindaci inquisitori. Tutto ciò fu confermato nella relazione di fine generalato firmata il 30 agosto 1748.

¹¹⁶ ASVE: Senato, Provveditori da terra e da mar, b. 589, n. 174.

¹¹⁷ Ivi: PGDA agli Inquisitori di Stato, b. 279.

fondamentale di cordone sanitario: i malviventi che assalgono le carovane turche possono appropriarsi dei loro beni, ma anche dell'eventuale peste.

Drakula, che arrostita corpi in caldaie, lessava, seppelliva i vivi, impalava, faceva sbattere la bocca dei lattanti sulle poppe tagliate delle madri, viene decapitato e la testa offerta su un bacile al vittorioso sultano Maometto II: ora, tributo dell'età moderna, ai Turchi sono esibite teste impalate, spiedini umani, «brandelli di carne umana stesi all'aria ad essiccare, come un bucato, ad asciugare».¹¹⁸ La testa del Battista torna nei secoli, e Salomè in questo caso è Venezia.

Il vampiro è attestato anche nei canti popolari dalmati: la poesia popolare serbo-croata è poesia in cui «il popolo pensa, sente e agisce come nella sua vita quotidiana, logicamente, moralmente se volete, ma senza dogmi e sistemi razionali».¹¹⁹ Poesia che racconta di angherie, sudori, vicissitudini e gioie quotidiane, drammi di donne, eroi nazionali, hajduci che lottano i Turchi. Poesia genuina, che sa di terra, tramandata oralmente di uomo in uomo, cambiata dall'uomo e cambiata dal popolo, accompagnata spesso dalla *gusla* e che già dal Seicento viene raccolta, lanciata nel Settecento, anche dal Fortis, ma soprattutto conosciuta in età romantica. In essa, trovan posto il credo, il pregiudizio, la magia, la strega, il demone, il vampiro: il *vukodlak* ha commesso in vita molti peccati, ha disonorato le norme coniugali, è il figlio illegittimo ed esce dalla sua tomba quaranta giorni dopo la morte per cercar il sangue, e per giacere con la vedova. E resta tale «sinché Dio non ne abbia misericordia»;¹²⁰ gli uomini non ne hanno mai avuta.

1882, Abbazia¹²¹ (ora Opatija), Istria, Dominio dell'imperatore Francesco Giuseppe. La sentenza del tribunale provinciale di Trieste è: due mesi per Frainovich Giovanni, becchino, anni 60, coniugato, 6 figli, cattolico, vestito contadino, nessun precedente; due mesi per Giacich Pasquale, possidente, anni 59, coniugato, 3 figli, cattolico, di Abbazia,

¹¹⁸ P. CAMPORESI, *La carne impassibile*, Milano, il Saggiatore, 1983, p. 23.

¹¹⁹ A. CRONIA, *La poesia popolare serbo-croata. Anno accademico 1940/41*, Bologna, Gruppo fascisti universitari, 1941, p. 87.

¹²⁰ V. MORPURGO, *Pregiudizio, magia e superstizione nella lirica popolare musulmana della Bosnia e dell'Erzegovina*, Bari, Cressati, 1961, p. 24.

¹²¹ Del Capitanato di Castua, geograficamente e culturalmente vicina allo Stato veneto ma, anche nel Settecento, territorio asburgico.

nessun precedente, vestito civilmente; due mesi per Bencich Antonio, contadino, anni 33, coniugato, 5 figli, cattolico, di Abbazia, nessun precedente, vestito civilmente. Reclusione aggravata da un digiuno al mese.

Capo d'accusa: nel giorno 17 luglio 1882 hanno manomesso il cadavere di Giovanni Verglien, «e precisamente si trovò conficcato nella bocca, perpendicolarmente, un chiodo della lunghezza di 15 centimetri, largo mezzo, e su ogni tallone conficcati due chiodi in tutta la loro lunghezza di circa 8 centimetri e finalmente entrambe le fosse poltee aperte mediante ferita da taglio fino alla patella».

Motivo: «appena erasi il Verglien reso defunto si diffuse la voce essere egli un vampiro. Da ciò la credenza generale che il vampiro dopo sotterrato possa di notte abbandonare la tomba e girando per il paese causare innumerevoli disgrazie, per prevenire le quali doveva eseguirsi la operazione riscontrata nel cadavere».

Giacich convince i due correi titubanti con un fiorino e vanno alla camera mortuaria. Bencich, confuso, ricorda quanto avvenuto, «che i chiodi, il martello e la falcetta giacevano in una cassetta, che dava al Frainovich istruzioni per l'operazione, come gli fu suggerito dal Giacich, che il cadavere era vestito in mutande e senza scarpe». Non ci viene detto perché Verglien fosse ritenuto vampiro.¹²²

¹²² Archivio di Stato di Trieste: Tribunale provinciale di Trieste, Atti Penali, b. 3152, fasc. C534/1882. Il processo, solo menzionato da Tombor nel testo citato in precedenza, ha messo in moto la mia curiosità: ho potuto constatare la singolarità di questo fascicolo, curioso perché testimonia come, ancora a fine Ottocento, il vampirismo sia presente nella fantasia popolare istriana. Per questo motivo, sebbene non sia un documento settecentesco e riguardi un territorio non veneziano, il processo acquista una particolare attrattiva; e per questo stesso motivo non mi è sembrato fuori luogo parlarne.

Cito, infine, tra le tarde, ma geograficamente vicine, apparizioni di fenomeni pseudo-vampirici, un caso clinico del Friuli: si tratta di Vincenzo Verzeni, giovane omicida che nel 1872 aggredisce donne col fine di succhiarne il sangue dal collo, dal polpaccio o altre parti del corpo. Nonostante non avesse mai abusato carnalmente delle vittime, si procurava, nella voluttà del sangue, anche l'eccitazione sessuale. Più che vampiro, fu uno psicopatico: la stessa famiglia, di provenienza veneziana, e alcuni parenti presentavano tare psichiche. Verzeni finì in manicomio. Per il caso, si veda C. LOMBROSO, *Verzeni e Agnoletti*, Torino, Loescher, 1873. A Lombroso, uno dei fondatori della criminologia, Luigi Capuana dedica un racconto sui vampiri, in una produzione letteraria italiana che, su questo tema, non ha dato molto. La prima rappresentazione teatrale del vampiro in Europa fu data a Torino, in un'opera lirica di A. De Gasparini, nel 1801. Ma in merito al vampiro letterario, si veda G. TARDIOLA, *Il vampiro nella letteratura italiana*, Anzio, De Rubeis, 1991.

Dall'Istria proviene il primo racconto seicentesco di un vampiro, Giure Grando; dall'Istria proviene questo processo di fine Ottocento che, al momento, chiude la parabola di ossessi a caccia di ossessioni.

4. LE RELAZIONI DI ALBERTO FORTIS

La più interessante produzione sull'etnografia dalmata del Settecento, che offre le poche testimonianze veneziane sul vampirismo, è indubbiamente opera di Fortis (1741-1803).¹²³ Le pagine che seguono non sono una ricostruzione biografica, del pensiero e delle attività dell'abate padovano: sono voli pindarici, rapidi tocchi a tre scritti dedicati al mondo slavo, in cui si trova materia attinente all'indagine in corso.

Scienziato anzitutto, come ha ribadito Luca Ciancio nei suoi importanti e fondamentali studi su Fortis. Manoscritti e carteggio sono pressoché dispersi nel mondo, a dimostrare quanto ci sia da valutare del Fortis, oltre alle sue opere a stampa: Fortis, che esplorò le terre dalmate, è lui stesso terra ancora da esplorare.

È il mondo slavo, infatti, che Fortis accarezza, ma anche stocca, in tanti viaggi, a partire dal 1770: ne studia i problemi, propone soluzioni illuminate, lo disseziona come un reperto anatomico e con curiosità scientifica, entra nelle case dei Morlacchi, mangia e dorme con loro, ci fa conoscere i loro canti, l'odio per le rane, il ratto della sposa, gli abiti degli uomini e le guardinfanti delle donne, l'ospitalità, i loro limiti; e le loro paure. Fortis si lega al mondo dalmata «dal quale lo scrittore non avrebbe più saputo in futuro staccarsi»,¹²⁴ territori che erano «contrade sconosciute, i cui nomi suonavano esotici agli orecchi comuni»:¹²⁵ Fortis accarezza, indossa quasi il mondo slavo, come si indossa un vestito.

Parlare dei vampiri in Fortis, tradizionalmente, significa citare il *Viaggio in Dalmazia*: ci sono, però, almeno altre due occasioni in cui storie di timori, cacciati con messorie e fienae da contadini e preti, so-

¹²³ Per i dati bio-bibliografici, fondamentale G. TORCELLAN, *Alberto Fortis. Nota introduttiva*, in *Illuministi italiani*, VII, *Riformatori delle antiche repubbliche, dei ducati, dello Stato pontificio e delle isole*, a cura di G. Giarrizzo, G. Torcellan, F. Venturi, Milano-Napoli, Ricciardi, 1965, pp. 281-309; si vedano almeno anche L. CIANCIO, *Autopsie della terra. Illuminismo e geologia in Alberto Fortis*, Firenze, Olschki, 1995; L. CIANCIO, *Fortis, Alberto*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, IXL, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1997, pp. 205-210.

¹²⁴ TORCELLAN, *Alberto Fortis*, cit., p. 287.

¹²⁵ Ivi, pp. 287-288.

no raccontate. Contadini che deturpano contadini morti, un'Arcadia in cui Saturno divora i propri bambini: tre scritti sulla Dalmazia in cui gli abitanti slavi chiamano in modo diverso i vampiri, tre scritti in cui si parla di riti al confine con l'indicibile e nell'invisibilità della notte. Tre scritti accostati perché in essi c'è un motivo comune: il vampirismo. Sono il *Saggio d'osservazioni sopra l'isola di Cherso ed Osero*, del 1771; il *Viaggio in Dalmazia*, del 1774; la *Memoria sopra l'isola di Corzola* [1780].

Il *Saggio* nasce da una spedizione partita da Venezia nel maggio 1770, in compagnia di John Symonds, storico inglese, e Domenico Cirillo, botanico napoletano. A finanziare il viaggio, John Stuart, conte di Bute, mecenate inglese ed ex primo ministro.¹²⁶ Osservazioni naturalistiche, ma anche economiche, sono gli scopi del viaggio. Tra descrizioni di arbusti ed erbe malefiche, caverne, voragini, e un miracolo di s. Gaudenzio che protegge l'isola da qualsiasi animale venefico («noi però vidimo colà delle vipere, il morso delle quali non dovrebbe esser molto salutare»),¹²⁷ Fortis ci porta tra arie che sanno di muffa, villaggi vicini a Cherso in cui il popolo «generalmente è sudicio; i fanciulli particolarmente sono schifosi. Il vajuolo v'ha fatto stragi non à lungo tempo e ne restano vestigj lugubri sopra quantità di persone deformati»;¹²⁸ dove i miseri preti celebrano messe in chiese lorde che non «si distinguerebbero dalle stalle, se non avessero un altare». A differenza della città di Cherso in cui il vescovo «sparge da lontano paterne benedizioni, e soccorsi spirituali sopra la infelice, febricitante e famelica sua greggia d'Osero»;¹²⁹ autorità ecclesiastica assente, come pure, notando immondizie, laghetti fetidi e aria perniciosa, il governo veneziano.

Ma ecco finalmente i vampiri:

Il popolo, che v'è pieno di superstizioni, profiterrebbe della filosofia de' pochi, come si vede accadere nelle capitali colte. Il volgo della città, e i contadini dell'isola, e degli scogli contigui ànno tutti i pregiudizj, le sciocche credulità e le superstizioni che convengono alle nazioni d'ond'ebbero origine. Eglino credono a tutte le fole che si raccontano de' Vampiri, cui chiamano *Bilfi* in loro dialetto, d'onde *imbilfato* si dice uno sparuto, come colui al quale dal morto è stato succhiato il sangue. Le novelle delle Streghe e degli Stre-

¹²⁶ CIANCIO, *Autopsie della terra*, cit., p. 69.

¹²⁷ A. FORTIS, *Saggio d'osservazioni sopra l'isola di Cherso ed Osero*, Venezia, Gasparo Storti, 1771, pp. 74-75.

¹²⁸ IDEM, *Saggio*, cit., p. 39.

¹²⁹ Ivi, p. 40.

goni vi sono moltiplicatissime fra il minuto popolo, che tiene fermamente d'aver appresso di sé buon numero dell'une e degli altri. Questo pregiudizio è di molti paesi; e in questa nostra capitale medesima v'è chi si duole d'un vivente, che va di notte premendo il petto, angustiando il respiro delle persone, ch'egli à preso a perseguitare. Gli abitatori de' nostri vicoli più rimoti lo chiamano *Pesariol*.¹³⁰

E conclude: «Potete ben pensare, che queste superstizioni non albergano che cola plebe più stupida, e alla campagna, dove mille storielle atte a mantenerle passano tradizionalmente di padre in figlio». ¹³¹ Vampiri, che a Cherso si chiamano *Bilfi*, stregoni e streghe succhiatrici di sangue, *Pesariol* pullulano gli incubi dei Chersini. Non si accenna ancora a pratiche disumane verso i cadaveri.

Vapori mefitici, alienazioni di menti che cercano un rimedio consolatorio nel soprannaturale, in una sorta di confidenza con l'impossibile, presenze demoniache, sfumature macabre, pennellate di nero caratterizzano alcune produzioni di Fortis, e non solo gli studi sulla Dalmazia: sono temi che ritornano anche nella *Memoria sopra lo stato attuale della valle, lago e mofeta d'Ansanto*, studio vulcanologico presentato il 13 marzo 1783 all'Accademia di Padova e pubblicato nel 1789: un filo che, attraverso gli anni, tiene insieme perline del gotico.

Il secondo viaggio in Dalmazia è del 1771 (il diario è conservato a Londra) e un terzo, del maggio 1773, riguarda la missione affidata al Fortis dal Senato, su interessamento di Andrea Memmo, per informare e suggerire al governo rimedi sulle precarie condizioni ittiche e come trarne profitto.

L'esito, però, più importante della conoscenza della Dalmazia, dopo questi primi tre viaggi, e che fa del Fortis il pioniere della conoscenza dei Morlacchi per gli Occidentali, è il *Viaggio in Dalmazia* del 1774. In esso, la seconda testimonianza sui vampiri.

Sieno della comunione romana, o della greca que' popoli hanno stranissime idee in proposito di religione; e l'ignoranza di coloro che dovrebbero illuminarli, fa che divenghino ogni giorno più mostruosamente complicate. I Morlacchi credono alle streghe, ai folletti, agl'incantesimi, alle apparizioni notturne, a' sortilegi così pervicacemente, come se ne avessero veduto l'effetto in pratica mille volte. Credono anche verissima l'esistenza de' vampiri; e loro attribuiscono, come in Transilvania, il succhiamento del sangue de' fanciulli. Allor che muore un uomo sospetto di poter divenire vampiro, o *vukodlak*,

¹³⁰ Ivi, pp. 157-159.

¹³¹ Ivi, p. 160.

com'essi dicono, usano tagliargli i garetti e pungerlo tutto colle spille, pretendendo che dopo queste due operazioni egli non possa più andar girando. Accade talvolta che prima di morire qualche Morlacco preghi gli eredi suoi, e gli obblighi a trattarlo come vampiro, prima che sia posto in sepoltura il suo cadavere, prevedendo di dover aver gran sete di sangue fanciullesco.¹³²

La posizione anticlericale di Fortis, nei confronti dei prelati che alimentano la superstizione anziché inibirla, qui fa il suo ingresso. Come pure esordisce la descrizione, seppur frettolosa, dell'apertura delle tombe: pissidi con carne umana, sezionata, preparata e distillata per evaporare nell'etere e sparire. Sono righe spesso citate, anche abusate, da chi tratta di vampiri; righe che, tutto sommato, sebbene adombrino ancora alcuni elementi (il prete esorcista ad es., colpevole, Giuda dei cadaveri) che troveremo in una memoria successiva, aduggiano malinconicamente il presagio, il presentimento, l'irrazionale. Incombe un aldilà soffocante, di cui si sa solo che è buio e che fa paura: un salto nel vuoto per atterrare in ambienti onirici e schizofrenici in cui ci si sente marziani. Segno della difficoltà di staccarsi dalla primigenia carne, il Morlacco moribondo chiede di essere trattato da vampiro, affinché non succhi il sangue in tempi e in luoghi infiniti, non più transeunti che, però, sono immaginati ancora con parametri umani.

Ai plausi scientifici già avuti, ora, con il *Viaggio in Dalmazia*, l'attività di Fortis vede aggiungersi di fortuna letteraria, traduzioni, ammirazioni rousseauiane: ma anche stroncature, critiche, *querelle*.

Il detrattore principale dell'opera, per come Fortis procede, per ciò che vede e soprattutto non vede (povertà, economia e rimedio), fu Pietro Nutrizio Grisogono,¹³³ di Traù. Non meno importanti le considerazioni di Giovanni Lovrich, sinjano, nelle *Osservazioni sopra diverse parti del viaggio in Dalmazia del 1776*, il quale ribatte «in maniera meramente erudita e pedante»¹³⁴ ma che, alla resa dei conti, non fa che ar-

¹³² IDEMS, *Viaggio in Dalmazia*, a cura di E. Viani, Venezia, Marsilio, 1987, p. 49.

¹³³ Attacchi a Fortis sono presenti, oltre che nella produzione giornalistica dell'epoca, nei suoi due scritti, *Riflessioni sopra lo stato presente della Dalmazia del 1775* e *Notizie per servire alla storia naturale della Dalmazia del 1780*, fondamentali per la conoscenza della situazione socio-economica della Dalmazia di quei tempi: TORCELLAN, *Alberto Fortis*, cit., pp. 296-297.

¹³⁴ Ivi, p. 296. Pochi i dati su Giovanni Lovrich: studente di medicina a Padova, nato a Sign quasi sicuramente nel 1754 e morto nel 1777. La sua risposta, bollata troppo spesso come rivendicazione orgogliosa della storia patria, ha punti di notevole interesse. Alle *Osservazioni* del Lovrich, risponderà Fortis, sotto il nome di Pietro Sclamer.

ricchire le conoscenze del mondo croato e della Morlacchia. Tra i punti sotto inchiesta, corretti ma impreziositi da Lovrich, anche il vampirismo:

I Vampiri, chiamati dai Morlacchi *Vukodlacci*, sono spiriti erranti di notte, come tutti gli altri, e vengono formati dalla sola pelle di un uomo, inaffiata del demonio, e ripiena di sangue. Soggetti a questa sventura si dicono tutti quelli, sotto i quali dal tempo che sono morti insino a quel che si sotterrano, passa qualche animaloccio, come il cane, il gatto, il topo (questa superstizione ha qualche analogia con quella degli Ebrei, che portando un morto per istrada: se uno gli passa sotto, tornano a casa, e si riserbano da di là portarlo alla sepoltura). Ai Vampiri non si attribuisce il sangue dei fanciulli come dice il Fortis (così gli altri miracoli, che racconta il Fortis de Vampiri non li credono i Morlacchi, né si fanno pungere i garetti per non diventar Vampiri anch'essi). L'impaccio che danno essi consiste solamente nello sforzar le donne d'altri, che non si vergognano di raccontar, come dai vampiri ben si vede, cui piace adulterare. I parrochi morlacchi hanno varie sorti de' vampiri-fughi, vale a dire rimedi contro i Vampiri. Ma succede alle volte che nel giorno stesso, che le Morlacche (specialmente se sono avvenenti) hanno avuto il vampirifugo, appena si presenta il buio della notte, tornano ad essere violentate, purché i mariti non sieno presenti, de' quai la gelosia pare che spaventi molto i vampiri, che sempre appariscono alle donne sole. Se poi qualche marito trovasse in atto il vampiro colla propria moglie si crede che il vampiro gli salti addosso ed alle volte eseguisca ancora qualche sfogo brutale [...] così gli uomini scaltri si fanno prevalere fra noi della ignoranza altrui, per soddisfare ai propri appetiti.¹³⁵

Vero e proprio arricchimento: i moribondi probabilmente non si fanno pungere i talloni per non diventar vampiri, i preti sono coinvolti nel tener lontani i vampiri e il vampiro abusa delle donne, possibilmente altrui; o perlomeno c'è chi crede, non di certo Lovrich, che sia il vampiro a farlo.

Il testo del Lovrich è una messe di informazioni su altre credenze che Fortis non tocca, su usi e descrizioni della vita quotidiana.

Intanto Fortis, che con le rendite del fortunato *Viaggio in Dalmazia*, si è trasferito ad Arzignano, dove ha acquistato un terreno, continua a frequentare amici di Ragusa e dà il suo ultimo importante tributo all'amata Dalmazia con il discorso recitato alla Società economica di Spalato del 1780, e pubblicato a Napoli lo stesso anno, *Della coltura del castagno da introdursi nella Dalmazia marittima e mediterranea*.

¹³⁵ LOVRICH, *Osservazioni*, cit., pp. 199-200.

Fortis ebbe modo, però, di recarsi a Curzola nel 1779, come lui stesso dice nella memoria che ne consegue. La *Memoria sopra l'isola di Corzola* viene letta all'Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Padova, di cui Fortis è membro dal 25 aprile 1780,¹³⁶ ed è conservata tuttora presso la stessa. Indubbiamente, gli interessi principali della memoria sono scientifici (litologici, geologici, fossili e materiali lapidei). Ma dei 13 capitoli di cui è formata, due si soffermano su creature inquietanti, nonché esiziali abitanti dell'isola: i vampiri e gli sciacalli.

Una delle prove più evidenti a parer mio d'antica adesione col vicino continente e dell'invasione improvvisa del mare attuale si è, tanto per l'isola di Corzola, quanto per quella di Giupana nello stato dei Signori Ragusei, e per qualche altra del Levante, la malefica razza degli *zakali* che vi si trova propagatissima e che certamente non vi sarà stata trasportata dagli uomini per piacere. È, lo *zakal*, una specie di lupo, un terzo più piccolo de' lupi conosciuti da' pastori nelle nostre montagne, molto sparsa nell'Asia e nell'Africa, cui nessun naturalista ch'io sappia sospettò potersi trovare nell'isola dell'Adriatico. Non v'è, nei boschi, vivente d'indole più odiosa e crudele [...]. Questo malefico animale non si lascia mai vedere di giorno: va di notte, e non mai solo. Vilissimo per natura, diviene audace quando la fame lo tormenta, ma non ardisce però mai aggredire gli uomini vivi. Ben li disotterra quando sono sepolti, e per far questo s'avvicina non solo a cemeteri delle piccole ville ma s'arrischia anche a calare sino alla città. Urla di notte lugubramente e pretendono, gl'isolani, che nei tempi procellosi urli ancor più, quasi che ne provasse pena o disprezzo. Tutti gli animali domestici, buoi, cavalli, somieri, pecore, capre e cani, e polli, e persino i gatti sono preda degli *zakali*, quando possono sorprenderli di notte; e i carcami d'ogni specie, per quanto fracidi e puzzolenti siano, divengono un cibo favorito per essi. E' malagevol cosa l'averne di vivi: non tanto forse per la viltà degli isolani, che vilissimi sono, quanto per lo schifo e l'orrore abituale che hanno per così sozza e odiosa bestiaccia. Io ne ho veduti due di morti; il maggiore aveva tre piedi di lunghezza dall'estremità del muso a quella della coda. Ambedue avevano il pelo della schiena gialliccio, duro e folto, coll'estremità, delle punte, nera. D'intorno al muso eran pezzati di bianco e di rossigno, come sogliono

¹³⁶ A. MAGGIOLO, *I soci dell'Accademia Patavina dalla sua fondazione (1599)*, Padova, Accademia patavina di Scienze Lettere ed Arti, 1983, p. 128. L'Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Padova (ora Accademia Galileiana di Scienze Lettere ed Arti) nasce sotto la supervisione dei Riformatori dello Studio che uniscono, nel 1779, l'Accademia dei Ricovrati, fondata nel 1599 dall'abate Federico Cornaro, e la più recente Accademia di Agricoltura. Il Senato, con decreto 18 marzo 1779, istituisce il nuovo Corpo con il nome indicato sopra.

essere alcuni cagnacci da pagliajo; la pancia era bianca e di pelo morbido. La coda traente al falbo ma colle punte de' peli nere e dure.

Contando che un animale così propagato in contrade dell'Asia, dell'Africa, frequentatissime dagli Europei, dovesse trovarsi ben descritto e figurato da principali zoologi, e non avendo meco in quelle gite disagiate i libri necessari per far de confronti, io mi contentai di segnar pochi ricordi su lo *zakal*. Ritornato in Italia, trovo che la figura di questo animale manca nella grande opera del signor Buffon e che il cavalier Limneo, nel suo sistema della natura, si duole che di esso non s'abbia una esatta descrizione [...]. La zoologia di Corzola non dà animale più curioso dello *zakal*.

Vi si dicono però molte cose d'un rettile malefico, cui gli isolani chiamano *poskok*, come a dire mezza biscia [...]. I Corzolani attribuiscono un veleno subitaneo al morso della loro lucertola *poskok* e, quantunque non si trovi chi l'abbia mai veduta, ne hanno uno spavento terribile, come l'hanno i Sardi del loro immaginario *scultone* e l'avevano del basilisco i contadini nostri nei tempi addietro.¹³⁷

A confronto, il modo più asettico di Jacob Spon (1647-1685), fonte del Fortis nel *Viaggio in Dalmazia*, di descrivere, un secolo prima, gli stessi sciacalli a Curzola: «Come l'isola è piena di boschi, questi servono d'asilo a molte fiere [...]. Se si accende di notte qualche fuoco presso a questi boschi, se ne sente un numero grande a gridare, e fare un rabbioso concerto, di modo che quelli che non li hanno già mai udito, li pigliano per gente che grida. Si dice ancora che dissotterrano li cadaveri de' molti per pascersene. D'altra parte non furono quegli animali buoni ad alcuna cosa, la loro sola pelle potendo servire a fare qualche misera fodera. Li Greci li chiamano *zachalia* e li turchi *tchakal*».¹³⁸ appunto da taccuino.

Descrizione zoologica del Fortis, invece: indubbia motivazione che, però, palesa un retrogusto orroroso, una fascinazione gotica nella descrizione di sciacalli screziati, famelici. Esecrati dai paesani, che ne hanno più ribrezzo che paura, si aggirano di notte tra canopi cimiteriali fiutando viscere verminose e fetori pestilenziali, tra rovine di uomini, come fanno i cacciatori di vampiri. Languore scientifico del

¹³⁷ Accademia Galileiana di Scienze Lettere ed Arti (d'ora in poi AGSLA): Archivio Storico dell'Accademia (d'ora in poi Archivio Storico), b. IX, n. 360.

¹³⁸ J. SPON, *Viaggi di Mons. Spon per la Dalmazia, Grecia e Levante portati dal francese da D. Casimiro Fresehat Casinense*, Bologna, Giacomo Monti, 1688, pp. 29-30. Il viaggio di Spon, in Dalmazia, Grecia e Levante, è del 1675-1676 e descritto in francese. Verrà tradotto in italiano nel 1688.

Fortis, forse; ma spaccato letterario che sa di macabro, che incute paura, in un secondo Settecento in cui la letteratura gotica, principalmente inglese, è osservatrice dell'orrido, del truculento: la letteratura osserva, da una finestra nascosta, la realtà per lacerarla e sublimarla talvolta in una ipertrofia dell'immaginazione, di certo in visioni spaventose, paesaggi lunari e percorsi labirintici nei lati oscuri della mente. Fortis sembra sfiorare tutto ciò: e con la testimonianza sui vampiri a Curzola, addirittura, sembra vi partecipi a tutto tondo.

Il vampirismo ha una sede insovertibile fra le montagne dell'isola; e quantunque dalla sapienza del governo siano state frequentemente prese le misure più atte a frenarne le abbominevoli conseguenze, il popolo rustico persiste incorreggibilmente su di questo, e studiasi di coprire colle tenebre del segreto gli attentati più contrari alla religione, alle leggi, all'umanità, al buon senso. I pretesi vampiri sono chiamati nel dialetto del paese *tenazi*. Il cadavere d'un uomo di brusca cera che venga a morte, non può essere salvato dalla violenza di coloro che lo temono come un futuro succhiator di sangue e propagatore d'epidemia. Quindi si trova spesse volte chi va di nascosto a tagliargli i garetti, pria che gli sia data sepoltura: segreto infallibile per far che un morto non cammini più! Se qualche influenza di febbri maligne si manifesta nell'isola, e particolarmente poi fra monti, i prudenti del villaggio tengono tosto consiglio per sapere a quale *tenaz* se ne possa dare la colpa. Accadde talvolta (e il caso non è d'antica data) che il parroco vestito degli abiti sacerdotali, e la croce inalberata, con numeroso seguito di contadini siasi portato al cimitero per far dissotterrare un nuovo indiziato di vampirismo dalla pubblica opinione. La consuetudine stravagante porta che in simili casi sia sparato il cadavere, gli sia conficcato nel cuore una fascina fatta di spino nero, e da tre punte; che gli sia tagliato il capo e gli venga posto fra le ginocchia, e per maggior cautela gli si faccia anche l'operazione del taglio ai garetti. Le fantasie riscaldate non mancano di trovare ch'è pieno di sangue, succhiato a bambini o ai febbricitanti, il cuore smanioso del preteso *tenaz*; e i barbari villani, insieme cogli ancor più condannevoli preti, se ne ritornano alle case loro contentissimi d'aver posto un freno alle male intenzioni del morto ambulante. In cotal guisa, gli abitanti di Corzola come i da loro aborriti *zakali*, senz'aver com'essi la fame che in qualche modo giustifichi le ree disumazioni dei cadaveri. Se le febbri imperversano (so che nella stagione calda accade frequentemente nel grosso villaggio di Blata per la mal d'aria del vicino lago) si va, o almeno si progetta, e si desidera d'andar a trar dal sepolcro qualche altro carcame, e più di una volta eseguita con orribile solennità la disumazione di morti già da venti giorni chiusi nella sepoltura, e mezzo distrutti dalla putredine.

Io non abuserò della tolleranza vostra, o signori, e non mi perderò a rendervi conto minutamente delle innumerevoli e stravagantissime superstizio-

ni che hanno messo radice generalmente fra rozzi abitatori dell'isole dalmatiche; e mi basterà per ora di farvi riflettere che la strana mania del vampirismo è così intimamente annessa alle nazioni di lingua slavonica, che si trova estesa dalla Carniola persino al mar Glaciale. I Croati, i Transilvani, quei del Ducato, i serviani, i Dalmatini litorali, gli isolani, i Polacchi, i sudditi della Russia hanno questa pazzia pel capo, e dove più dove meno, fanno delle mostruose esecuzioni contro i morti sospetti d'andar a spasso in tempo di notte.¹³⁹

Mappa del sublunare vampirico, accusa dei contadini (peggiori degli sciacalli), accusa degli «ancor più condannevoli preti», è la testimonianza allucinante e al contempo più attenta, realistica della disumazione di presunti vampiri: una prassi, nulla di inconsueto, perché Venezia più volte, dice Fortis, è intervenuta per evitare tutto ciò, e questi casi «non sono d'antica data».

Il giorno 1° febbraio 1781¹⁴⁰ Fortis legge la memoria all'Accademia e sul finire del 1779, come dice ad inizio della memoria, Fortis si era recato a Curzola: la memoria, che non reca l'anno di compilazione, può, quindi, con molta probabilità essere datata 1780. Nel corso dello stesso 1781 i censori dell'Accademia, l'abate Antonio Gardin e il marchese Dondi dell'Orologio (quasi sicuramente Antonio Carlo), propongono degli emendamenti¹⁴¹ sulla parte litologica, ma correzioni di Fortis non ce ne furono.

Il 12 dicembre 1782 la memoria è ballottata. I due censori, che ratificano la pubblicazione o il veto, sono Dondi e Gardin; i cinque giudici votanti sono gli abati Giovanni Coi, Giuseppe Gennari, Clemente Sibillato e i conti Marco Carburì e Giandomenico Polcastro. Segretario, l'abate Melchiorre Cesarotti.

Prima votazione: 1 favorevole, 4 contrari.

Seconda votazione: 4 favorevoli, 1 contrario.

Terza votazione: 2 favorevoli, 3 contrari.

La memoria non viene pubblicata.¹⁴²

¹³⁹ AGSLA: Archivio Storico, b. IX, n. 360.

¹⁴⁰ G. GENNARI, *Notizie giornaliera di quanto avvenne specialmente in Padova dall'anno 1739 all'anno 1800*, Padova, Rebellato, 1982 («Scrittori Padovani», 1), pp. 199-200.

¹⁴¹ AGSLA: Archivio Storico, b. XVIII, n. 974, cc. 316-320. Si tratta di parte del registro delle censure accademiche del 1779-1781. Che si tratti di Antonio Carlo è probabile: dei Dondi membri, in quell'anno, dell'Accademia, è l'unico ad occuparsi di scienze geologiche. La parte dello scritto competente al Dondi, però, non è firmata, contrariamente a quella di Gardin.

¹⁴² AGSLA: Archivio Storico, reg. 20, p. 23. La memoria, fino a tempi recenti inedita, non per questo è sconosciuta. Luca Ciancio, nel suo *Autopsie della terra*, la nomina. Nel 2002,

5. VISIONI NOTTURNE

Uscito dalla storia ed entrato nei *boudoir* letterari, il vampiro storico finisce il suo calvario, salvo casi isolati, sull'ultimo scorcio del Settecento e si trasmuta in *dandy*, tra agi e quisquiglie di incensanti gentildonne e leggiadri cicisbei: araba fenice, cadavere avventuriero, il vampiro, lacchè di preti e satrapi contadini, muore nelle menti popolari e risorge tra pagine letterarie, radicato e gettato in ambienti sontuosi che mai gli sono appartenuti.

L'età dei Lumi spegne anche le catabasi di altri succhiatori di sangue, di donne che, a differenza del vampiro, essenzialmente macabro fenomeno di costume, intaccano l'ortodossia religiosa: le streghe.

Si trasformano in gatte, lupi, rospi, topi, cavallette e «si dice che costoro sono dal Demonio portate per aria in parti remotissime»: ¹⁴³ al sabba notturno, le streghe danzano sfrenate «al ritmo di un timpano o di una zampogna», ¹⁴⁴ cantano in onore del demonio, trovano laidi banchetti con carni umane, vitelli, pietanze maleodoranti, «vino simile a sangue nero e corrotto» ma «mancano il pane e il sale»; ¹⁴⁵ si rivolgono al demonio che si presenta sottoforma di capro o cane, con lo sguardo abbassato, lo riveriscono con «candele nere come la pece o ombelichi di bambini e in segno di omaggio gli baciano l'ano», ¹⁴⁶ ma talvolta l'ombelico, il fallo o le impronte sul terreno. ¹⁴⁷

Per i favori di Satana, la strega offre il proprio corpo: goliarda dei sensi, deflorata, sodomizzata ¹⁴⁸ in orge, in tripudi del sesso, la mere-

Alessandro Marzo Magno percorre la Dalmazia sulle orme del viaggio di Fortis: sostando a Curzola, nomina i vampiri e i lupi della memoria succitata, tralasciando tutto il resto. Tra errori (sciaccali scambiati per vampiri perché frugano tra le tombe, fascine di spino nero a due punte: Fortis non disse ciò), omissioni, indicazioni di pizzerie e farmacie di turno, battute sui politici italiani, ne esce *Il leone di Lissa* edito nel 2003: un *Baedeker* delle coste dalmate. Nel 2004 la memoria è pubblicata a Split, curata da Žarko Muljačić, con introduzione e note in lingua croata.

¹⁴³ TARTAROTTI, *Del congresso notturno*, cit., p. 74.

¹⁴⁴ F. M. GUACCIO, *Compendio delle stregonerie. Diviso in due libri nel quale le opere nefande ed esecrabili per il genere umano ed i rimedi divini per evitarli sono raccolti*, Milano, Giordano, 1967, p. 53.

¹⁴⁵ Ivi, p. 52. Elementi usati nella liturgia cattolica.

¹⁴⁶ Ivi, p. 53.

¹⁴⁷ R. CAVENDISH, *La magia nera*, II, Roma, Edizioni mediterranee, 1972, pp. 168, 171.

¹⁴⁸ TARTAROTTI, *Del congresso notturno*, cit., p. 123. L'autore precisa che il diavolo ha in orrore, «per nobiltà della sua natura», tale vizio. La pratica sodomitica sarebbe da ascrivere, perciò, alla «laida e sozza fantasia» delle streghe.

trice del diavolo partorisce «bruchi e bacherozzoli».¹⁴⁹ La strega si reca alla tregenda sopra un caprone, un bastone, una scopa o a piedi («la notte del giovedì è, in Italia, la notte preferita»¹⁵⁰ per i convegni) e torna prima che il gallo canti. Si spalma d'unguento fatto di aconito, belladonna, radice d'elleboro, cicuta, grasso di bambino, sugna, sangue di pipistrello per volare, fiori di canforo e rosolaccio, semi d'eliotropio e papavero.¹⁵¹ L'apoteca allucinogena la porta ad un trip che apre le porte delle primizie demoniache.

Ma il diavolo chiede alle streghe ancora di più, la vita: il pelacani dell'Inferno fa sì che desiderino la liberazione dalla sua schiavitù, dal giogo di vite a lui offerte e, indicatore della pazzia delle donne-streghe, «somministra la brama che mostrano di morire»¹⁵² finché, con le proprie mani, esse si danno la morte, si impiccano, si annegano, si svenano. E così, dopo omaggi, possessioni carnali, abnegazione, anche il diavolo abbandona la strega nel suo mare di tristezza: l'acino è torchiato, il male tocca l'apoteosi.

Iettatrice, creatura proteiforme e raminga della notte, istigatrice del male, essere polluto, fonte imbrattata di singulti e tremulti di genitori che temono per i figli, vetriolo per i bambini: carne ostra, leccornia porporina, i bambini sono ancora, nel Settecento dalmata, piatti prelibati, degustati e spruzzati di maraschino dalla strega epulona.

Siffatta donna non può che essere bruciata, «né mi fa meraviglia che nel 1632 sulla piazza del castello di Vincenti nell'Istria, dopo formale processo, sia toccata questa sorte a Maria Radoslovich di Zara»,¹⁵³ sacrificata probabilmente ad un amore impossibile.

Si ha notizia di un notevole processo, con sentenza capitale, nel 1716 nel vicino Capitanato di Castua, territorio istriano asburgico, in cui nel 1882, ad Abbazia, avverrà l'episodio di vampirismo descritto pre-

¹⁴⁹ Ivi, p. 87. Il diavolo, infecondo, sottrae il seme altrove, «ad esempio da un uomo eccitato nel sonno»: il diavolo dà morte, non dà vita.

¹⁵⁰ GUACCIO, *Compendio della stregoneria*, cit., p. 54.

¹⁵¹ CAVENDISH, *La magia nera*, II, cit., p. 162.

¹⁵² TARTAROTTI, *Del congresso notturno*, cit., p. 115.

¹⁵³ CARRARA, *La Dalmazia descritta*, cit., p. 162. Giovane accusata di maliardia, torturata e bruciata nella piazza antistante il castello dei Grimani, maggiori di Sanvincenti (Svetvincenat) probabilmente perché ebbe una relazione con un rampollo della famiglia veneziana che se ne voleva sbarazzare. Francesco Carrara pubblicò il suo testo nel 1846: si può dedurre che non ci furono casi successivi a quello della Radoslovich in terre dalmate e istriane del Dominio veneto.

cedentemente. Oltre 10 persone sono condannate a morire di spada e bruciate in quanto streghe o stregoni: sono accusati di aver partecipato a convegni notturni, di aver adorato il demonio, di essere infanticidi, omicidi, eretici, sodomiti.¹⁵⁴

Tra i diversi autori che testimoniano la credenza alle streghe in Dalmazia, crocevia tra Est e Ovest, polo di culture e miti diversi, incrocio di streghe e vampiri, l'istriano Gian Rinaldo Carli (1720-1795),¹⁵⁵ nel 1749, nella *Lettera al signor Tartarotti* afferma: «Io so, che nella Schiavonia, nell'Istria, nella Dalmazia, Albania, Levante, in Venezia stessa, in Friuli, ed altrove, nulla è di più comune, e di più certo tra le donniciuole, e gli uomini di lento spirito, che streghe, incantesimi, malefizi, e congressi notturni...».¹⁵⁶

Nell'immaginario popolare slavo, ci sono credenze rarefatte, provenienti e ancorate alla realtà, che evocano passi fiabeschi, racconti di mele avvelenate,¹⁵⁷ principi e castelli, voci rubate da regine dei mari e

¹⁵⁴ P. KANDLER, *L'Istria. 1846-1852*, I, Trieste, Italo Svevo, 1975, pp. 59-61. L'autore riporta che non si sa se la sentenza emessa sia stata, poi, eseguita.

¹⁵⁵ E. APIPH, *Carli, Gian Rinaldo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, xx, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1977, pp. 161-167. Nato a Capodistria, grande studioso ed erudito, si occupò di storia istriana e friulana, antichità romane, monete, medicina, economia, scrisse opere teatrali, pubblicò testi altrui a proprie spese. Ebbe la cattedra a Padova, dove si trasferì dal 1739 per gli studi, di Teoria dell'Arte nautica, grazie anche all'appoggio di Marco Foscarini, allora Riformatore dello Studio di Padova. Si trasferì a Milano, fu amico di Pietro Verri. Fu amico di Girolamo Tartarotti che, dal 1740, fu a Venezia come segretario e collaboratore dello stesso Marco Foscarini e che seguì dal 1741 al 1743 in missione diplomatica alla corte sabauda.

A metà Settecento si accende, nei territori della Serenissima, la polemica su pratiche magiche e colpe delle streghe. Tartarotti dà la stura alla *querelle* e il primo che risponde è Gian Rinaldo Carli. Si alternano, però, nomi e pensieri diversi, tra cui Scipione Maffei, Ludovico Antonio Muratori, Giuseppe Gorini Corio, Bartolomeo Preati, Clemente Baroni, Costantino Grimaldi e Benedetto Bonelli: una polemica che, del resto, è già stata ampiamente trattata. La risposta del Carli fu, da Tartarotti, sospettata di eresia in alcuni punti, tanto che, per evitare problemi, Carli scrisse di non pubblicare la sua dissertazione in appendice al *Del congresso notturno delle Lammie*: ma Tartarotti disse di non aver mai ricevuto la lettera. Parallelamente a Carli, rispose a Tartarotti il padovano Antonio Rossi (di cui poco si sa). Per Rossi: L. PARINETTO, *Magia e ragione. Una polemica sulle streghe in Italia intorno al 1750*, Firenze, La Nuova Italia, 1974, pp. 176-178.

¹⁵⁶ G. R. CARLI, *Lettera al signor Girolamo Tartarotti intorno all'origine e falsità della dottrina de' Maghi, e delle Streghe*, in G. TARTAROTTI, *Del congresso notturno*, cit., p. 319.

¹⁵⁷ ASVE: Consiglio dei dieci, Processi criminali, Dalmazia Albania, b. 1. Per sedurre una pinzochera, Gudegh da Macarsca (talvolta nel corso del processo l'imputato è citato come Guadegh), coadiuvato dalla sorella Pietruzza e dal chierico Budalich, offre un «pomo amaliato». La denuncia è presentata dal fratello della religiosa il 28 ottobre 1749: il processo

racchiuse in conchiglie, bambini che volano appesi a soffioni, sonni eterni per dita punte su fusi di arcolai, geni che escono da lampade sfregate, fate turchine e scarpette di cristallo. In Dalmazia, ma anche in altre parti del mondo, è diffusa una versione di *Cenerentola* in cui è un animale che, ucciso dalla matrigna, fornisce quanto di cui ha bisogno la futura principessa per recarsi al ballo con le sue ossa innaffiate e diventate albero magico: a Spalato è la matrigna morta, addirittura, che, dall'aldilà, aiuta Cenerentola.¹⁵⁸

Visione onirica, clima fiabesco e ipnotico si avvertono anche in un indefinibile documento: gente addormentata o in estasi, voci lontane, spostamenti incorporei, una casa tra dacia e baita, un lago, posate d'argento. Un incanto denunciato da Andrea Corner, provveditore di Veglia, il 5 novembre 1724 ai Capi del Consiglio dei X.

Nel giorno di 5 agosto decorso, mi fu esposto che nel Castel di Dobrigno, soggetto a questa giurisdizione, fossero ne precedenti giorni state fatte alcune streggarie; onde, sopra quanto semplicemente poteva spettarsi al foro secolare, ordinai la più rigorosa formazione di processo. Intrapreso questo con quel calore che merita la gravità in quanto all'eccesso, tendente immediatamente all'offesa di Dio, espone giuramento Nicolò Crencich di detto luoco d'haver, verso la metà della notte del primo giovedì di mese di giugno, udito una voce a dire «Nicolò levati, vien meco», e che sorto dal letto et uscito di casa non le sortisse vedere persona veruna ma, avanzando poscia il cammino, le accadesse poco di là discosto vedere in vicinanza ad un lago una casa fabricata di tavole, con un prospetto che aveva come balconate di vetro, attorniate da una tavola alta da terra con piatti, cuchieri e pironi d'argento, con huomeni e donne che dormivano sotto la stessa. Entrasse perciò in lui un certo timore e meraviglia per l'extraordinaria visione di tali cose, così che dicesse in illirico "Giesù aggiutatemi", alla quale espressione si levasse diversa gente, tra le quali li paresse conoscere Munizza moglie di Nicolò Spagnol, Cattarina moglie di Zuanne Lovrovich et riconoscesse benissimo con distinzione lo stesso Zuanne Lovrovich; dal quale anzi restasse preso per un braccio, et accompagnato in una casa senza saper in quale forma. Militando inoltre contro lo stesso un pessimo concetto di strego anco per i tempi pas-

è iniziato dai tre sindici inquisitori, in Dalmazia dal 1748 al 1751, Nicolò Erizzo, Giovan Battista Loredan e Sebastiano Molin. Durante il lungo processo, la pinzochera Andriana e il reo Gudegh vengono a mancare. Budalich, nel 1758, è assolto su decisione del provveditore generale in Dalmazia e Albania, Alvise Contarini, che porta a termine il caso.

¹⁵⁸ C. GINZBURG, *Storia notturna. Una decifrazione del sabba*, Torino, Einaudi, 1989, pp. 225-231.

sati, sono divenuto in opinione di decretare il cauto suo arresto il quale, anco sortito, hebbe ad esprimersi, nell'atto della sua condotta in queste forze, che se doveva esser egli abbruciato voleva fossero abbrucati pure degl'altri. Costituito *de plano*, negò la colpa addossatagli, sembrando però in qualche parte pendenti alla sua reità le sue titubanze. Io, però, considerando degno di riflesso di cotto eccellentissimo sacrario la gravità della materia di cui si tratta, in un caso dove saranno per insorgere molti correi, e dove sarà di neccessità l'esperimento de tormenti, et all'incontro essendo totalmente questa carica destituita di forze, mi honoro di assoggettarla all'infallibile sapienza dell'eccellenze vostre perché degnino divenire a quelle deliberazioni che parveranno più proprie. Non lasciando pure d'humiliarle essere stati nel fatto presente contestati pre' Michiel Gaspovich e pre' Michiel Gherzittich, ambi sacerdoti di esso Castello, le deposizioni de quali si rendono inevitabilmente neccessarie, il che tutto rassegnò alle loro sapientissime deliberazioni. Grazie».¹⁵⁹

Una situazione sgranata, difficile da mettere a fuoco: i capi d'accusa devono esser gravi, Zuanne Lovrovich recita la palinodia perché teme addirittura il rogo, il provveditore pensa di ricorrere all'uso della tortura, il numero di imputati è cospicuo, i fatti implicano l'«offesa di Dio». Ma cos'è capitato di preciso?

Il consultore *in iure* fra Paolo de Servi¹⁶⁰ conferma, il 15 dicembre 1724, che si tratta di materia di Stato e non ecclesiastica.

Havendo considerato l'annesse lettere di 5 del passato novembre con cui l'eccellentissimo proveditor di Veglia dà conto essergli stato esposto che nel Castello di Dobrigno, soggetto alla di lui giurisdizione, siano state fatte alcune stregarie, diciamo riverentemente che l'eccellenza sua, con ottimo fondamento di ragione, ha ordinato formazion di processo, perché in tal maniera può essere competente giudice altri che il magistrato secolare [...]: sol quando nel processo si introducessero cose che facciano urgente indizio di mala credenza, per essemplio abuso di sacramenti et anco di cose sacre, espressioni di saper sciogliere i malefizi con altri malefizi, aver dimestichezza col demonio et altre cose simili, può, il tribunale dell'Inquisizione¹⁶¹ [...] procedere

¹⁵⁹ ASve: *Capi Consiglio dei Dieci*, Lettere rettori, b. 282, n. 156.

¹⁶⁰ Così la firma. Probabilmente il frate apparteneva all'ordine mendicante dei Servi di Maria.

¹⁶¹ Oltre l'Adriatico, sono attivi due tribunali inquisitoriali, una sede francescana a Capodistria e una sede domenicana a Zara. Per la maggior parte, gli inquisitori sono Domenicani, tranne in Toscana e nelle Repubblica di Venezia, in cui la maggioranza è dei frati minori. Nella città di Venezia, fino al 1560 l'Inquisizione è francescana, poi domenicana: A. DEL COL, *L'Inquisizione in Italia. Dal XII al XXI secolo*, Milano, Mondadori, 2006, pp. 742-745.

re con la laica assistenza per il puro sospetto di cattiva fede [...]. Non contenendo le suddette lettere alcuna cosa particolare...¹⁶²

Il palinsesto della notte popolare proietta le insicurezze del giorno: fame innanzitutto, speranze, fa pensare a campi dei miracoli in cui si nascondono tesori, gli uomini sono angustiati al petto da *more*,¹⁶³ i raccolti sono protetti dai combattimenti dei ben andanti,¹⁶⁴ le epidemie hanno nel vampiro la causa, creature pure sono dissanguate da streghe, si vedono morte, spettri, orchi e folletti,¹⁶⁵ i deliri tossicologici portano a congressi indicibili, si fanno incubi, si sentono voci, rumori, si ha paura.

La notte vomita l'indigesto del giorno: il buio illumina più della luce.

La forza della fantasia, il sogno, l'inconscio come possiamo dire ora, portano a realtà solo immaginabili: così, se di giorno si vedono il pan biscotto e la povertà, di notte si cerca l'oro con la mappa dei sogni e le indicazioni dei fuochi fatui.¹⁶⁶

La notte è tempo in cui le angosce dello spirito, mescolate ai patimenti quotidiani della carne, sono vittime della regia demoniaca. Se

¹⁶² ASVE: *Capi Consiglio dei Dieci*, Lettere rettori, b. 282, n. 157.

¹⁶³ Non molto dissimile dalla strega, *la mora*, fanciulla ripudiata, una Didone sedotta e abbandonata che, aiutata dal diavolo, «opprime e sevizia durante il sonno non solo il fidanzato fedifrago, ma anche altri dormienti: uomini, donne bambini» (MORPURGO, *Pre-giudizio, magia e superstizione*, cit., p. 23). Per diventare *mora*, la ragazza pratica sortilegi su crani trafugati in cimiteri. Si trasforma in mosca per entrare dal buco della serratura, si avvicina facendo sentire «un lento battito di ali, come di pipistrello» e si vendica dell'amore rubato (CARRARA, *La Dalmazia descritta*, cit., p. 162). Le *more* non sono le *wile*, geni fantastici, creature della mitologia slava, che abitano la terra, l'acqua e l'aria, streghe ora buone ora cattive: nascoste da Adamo, ritroso ad esibire la numerosa prole a Dio, queste sue figlie gli son sottratte e trasformate in esseri che errano nel mondo.

¹⁶⁴ Culto agrario dei contadini friulani del '500 e metà '600 che verranno, strada facendo, inglobati nel mondo diabolico della stregoneria. Nei raduni notturni, tra colpi di canne di sorgo, finocchio o sambuco, lottano con streghe e stregoni per la fertilità delle terre. A metà Seicento, «la credenza dei benandanti risulta diffusa anche in Dalmazia» (GINZBURG, *I benandanti*, cit., p. 200). Il 16 giugno 1661, infatti, il vescovo dell'isola di Arbe, Pietro Gaudentio, denuncia un gruppo di donne accusandole di «stregarie, fatuchiarie et altre arti magiche» e nell'indagine processuale ci sono chiari richiami alle pratiche dei benandanti: ASVE: Sant'Uffizio, b. 109. Altre testimonianze, P. PETRONIO, *Memorie sacre e profane dell'Istria*, a cura di G. Borri con la collaborazione di L. Parentin, Trieste, Tipografia G. Coana, 1968, p. 44; G. TREBBI, *La Chiesa e le campagne dell'Istria negli scritti di G. F. Tomasini (1595-1655)*, vescovo di Cittanova e corografo, «Quaderni giuliani di storia», 1, 1980, pp. 42-43, 48.

¹⁶⁵ CARRARA, *La Dalmazia descritta*, cit., p. 164; LOVRICH, *Osservazioni*, cit., p. 200.

¹⁶⁶ Ivi, p. 205.

si vuol fiutare la coscienza umana, la notte aiuta a farlo: fa detonare i pensieri latenti. «La droga più efficace e sconvolgente, più amara e feroce è sempre stata la fame, produttrice di insondabili scompensi psichici e immaginativi: da questa allucinazione forzata sono scaturiti i sogni aggiuntivi e tridimensionali compensativi della miseria della quotidianità, dello squallore della ragione e degli oltraggi continui perpetrati su esistenze miserabili e personalità infantili».¹⁶⁷

¹⁶⁷ P. CAMPORESI, *Il pane selvaggio*, Bologna, il Mulino, 1980, p. 124.

PER LA STORIA DELLA SALVAGUARDIA
DEL PATRIMONIO PITTORICO
ECCLESIASTICO VENETO:
I CASI DI PADOVA (1773-1775)
E DI TREVISO (1773-1777)

CARLA BOCCATO

NEL corso del Settecento si ripeterono a Venezia e nelle città della Terraferma spoliazioni di opere pittoriche di ingente valore presenti in chiese, conventi e scuole, a seguito di asporti e di vendite arbitrarie ad amatori e collezionisti, anche stranieri.

La sottrazione veniva talora mascherata con falsi collocati al posto degli originali.

Il dilagare del depauperamento, che rischiava di compromettere la consistenza e di disperdere un cospicuo patrimonio storico-artistico, vanto e prestigio della Serenissima, sollecitò l'attenzione delle autorità veneziane e il loro intervento ufficiale attraverso una serie di provvedimenti di salvaguardia volti a reprimere il fenomeno.

Vennero quindi disposti l'inventariazione e conseguenti, periodici controlli, affidati a pubblici ispettori, delle opere di maggior pregio collocate nelle sedi anzidette a Venezia, e in Terraferma.

L'azione di salvaguardia coinvolse le principali magistrature centrali: Consiglio dei X, Senato, Inquisitori di Stato, nonché le autorità locali nelle persone dei Rettori – Podestà e Capitani – che rappresentavano il governo di Venezia nelle città del Dominio.

L'intervento normativo, formalizzato da una serie di atti emanati tra l'aprile e il luglio del 1773,¹ fu sollecitato dall'ultimo, illecito episo-

¹ Cfr: Archivio di Stato di Venezia (d'ora in poi asve): *Consiglio dei Dieci. Secreta*, fz. 74, 20 apr. 1773: proposta degli Inquisitori di Stato di istituzione del servizio ispettivo per la salvaguardia delle opere pittoriche di pregio presso chiese, conventi e scuole; *ibidem*: parere favorevole dei Dieci; ivi, 12 lug. 1773: decreto di incarico ad Antonio Maria Zanetti, esperto di pittura veneziana – cfr. *infra*, nota 4, di predisporre un Catalogo delle opere da tutelare presenti a Venezia e isole; asve: *Senato Pregadi*, 24 lug. 1773, e *Consiglio dei Dieci*, fz. 74, 27 lug. 1773: incarico allo Zanetti di predisporre analogo progetto operativo per le Città del Dominio. L'iter normativo si concludeva con le disposizioni del 31 luglio 1773: asve: *Inqui-*

dio verificatosi a Treviso, che qui in breve richiamo, essendo ben noto agli storici dell'arte in quanto oggetto di segnalazioni edite.²

Nella chiesa di quella città, intitolata a S. Maria Maddalena,³ una pregevole pala d'altare, opera attribuita a Carletto Caliari, figlio di Paolo Veronese, raffigurante la Crocifissione, era stata venduta per 200 zecchini al console britannico John Udny, e sostituita da un falso. Responsabili il parroco, con la complicità del parroco della chiesa di S. Bartolomeo, un pittore, e una donna del posto che avrebbe fatto da tramite con il diplomatico.

Il Rettore, all'epoca Lorenzo Soranzo, aveva denunciato l'accaduto al Consiglio dei Dieci; da questo attivati gli Inquisitori di Stato, era seguito processo. L'Udny aveva dovuto restituire la pala, senza ottenere alcun rimborso di quanto corrisposto, malgrado sostenesse di essere stato vittima di un raggio.

L'accaduto, che suscitò molto clamore, sollecitò dunque l'adozione di provvedimenti ufficiali da parte delle autorità.

Per gli aspetti operativi di salvaguardia, fornì la propria consulenza l'esperto di cose d'arte Antonio Zanetti,⁴ menzionato in nota 1 a p. 355, il quale aveva segnalato il grave depauperamento che minacciava di intaccare con perdite irrecuperabili il patrimonio anzidetto.

Alla luce anche dei suoi suggerimenti, fu istituito un apposito servizio ispettivo (lo stesso Zanetti ne ricoperse per vari anni l'incarico per Venezia e per le isole).

sitori di Stato. Annotazioni, bb. 537-538; regg. 303-304, e lettera circolare in pari data: ASve: *Inquisitori di Stato. Quadri. Ispezioni*, b. 909, diretta ai rettori delle città suddite, per la nomina degli ispettori pubblici.

In argomento cfr. R. FULIN, *Studi nell'Archivio degli Inquisitori di Stato*, Venezia, Tipografia del Commercio di Marco Visentini, 1868: *L'Arca di Noè di Giacomo da Ponte detto il Bassano*, pp. 79-119; L. OLIVATO, *Provvedimenti della Repubblica Veneta per la salvaguardia del patrimonio pittorico nei secoli XVII e XVIII*, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti («Memorie», Classe di scienze Morali, Lettere ed Arti, vol. xxxvii, fasc. 1, 1974).

² Cfr. FULIN, cit., pp. 114-119; OLIVATO, cit., p. 49, nota 4.

³ La chiesa, quattrocentesca, con annesso convento dei Padri Gerolimini, fu distrutta nel 1511 nel corso della guerra di Cambrai. Ripristinata da Fabrizio delle Tavole, discepolo del Palladio, fu consacrata nel 1576. Nel 1772 il complesso passò alle Suore Orsoline. Con la demanializzazione napoleonica il convento divenne casa di riposo.

⁴ Antonio Maria Zanetti (Venezia, 1706-1778). Esperto di pittura veneziana, archeologo, numismatico, conservatore della Biblioteca Marciana. Pubblicò, tra le altre, la fondamentale opera *Della Pittura Veneziana e delle opere pubbliche de' Veneziani Maestri*, Venezia, 1771, prima ed.; 1793, seconda ed. rileaborata da Marco Boschini.

Per le più pregevoli opere pittoriche di soggetto religioso, catalogate a cura degli ispettori competenti, gli inventari dagli stessi predisposti sarebbero stati controfirmati per ricevuta dai responsabili delle rispettive sedi – parroci, guardiani, direttori –, con divieto di *qualsivoglia asporto e vendita*.

Gli ispettori avrebbero dovuto effettuare controlli periodici, redigendone i relativi verbali o *riferte*, attestanti la condizione delle singole opere, le eventuali esigenze di restauro e, altresì, di manutenzione degli ambienti in cui erano collocate, per garantirne la corretta conservazione.

Il servizio ispettivo, disposto in prima fase per Venezia e per le isole, venne esteso alle città di Terraferma con la citata lettera circolare degli Inquisitori di Stato in data 31 luglio 1773.⁵

Destinatari i rettori di Brescia, Padova, Crema, Bergamo, Salò, Verona, Vicenza, Rovigo, Udine, Treviso, Feltre, Belluno, Cividale del Friuli, Conegliano, Chioggia.

Le modalità operative o *commissioni* erano analoghe a quelle già previste per Venezia.

L'effettuazione dei sopralluoghi ispettivi e la redazione degli elenchi inventariali relativi, ha consentito di acquisire, attraverso il tempo, significativi riscontri circa la presenza sia nelle principali chiese, conventi e scuole di Venezia e isole, che delle città suddite, di opere pittoriche di valore.

Documentazione che, per la parte pervenutaci, è oggi consultabile nel fondo archivistico degli Inquisitori di Stato presso l'Archivio di Stato di Venezia.

Tali atti rivestono indubbia valenza probatoria, sia per essere attestazioni ufficiali di situazioni accertate per il tramite di pubblico servizio ispettivo, sia, anche, perchè forniscono la datazione certa circa la presenza nelle numerose sedi interessate dai sopralluoghi, delle molteplici opere inventariate.

Con tali premesse, soffermandoci ora su realtà specifiche, segnaliamo in queste note i casi di Padova e di Treviso, destinatarie entrambe, come si è visto, con le altre città della Terraferma veneziana, della circolare del luglio 1773 degli Inquisitori di Stato, per l'attivazione del servizio ispettivo presso le rispettive sedi.

⁵ Cfr. *supra*, nota 1.

Per Padova, le principali fonti di riferimento si conservano nelle serie dell'Archivio di Stato: *Inquisitori di Stato. Quadri. Ispezioni*, busta 909; *Inquisitori di Stato, Dispacci dai rettori di Padova*, busta 308 (1771-1783).

Ne diamo qui cenno, con richiami testuali a stralcio dagli originali, e rinvio, per i documenti più articolati, alle Appendici.

Si richiama altresì, quale contributo bibliografico di base: Alberta De Nicolò Salmazo, *Richieste e segnalazioni di restauro delle Pubbliche Pitture di Padova*, «Arte Veneta», xxxii, 1978, pp. 448-452.

Padova, in adempimento alle istruzioni della menzionata circolare, attivava il servizio ispettivo, circoscritto in prima fase all'ambito cittadino, dandone comunicazione agli Inquisitori col dispaccio a firme congiunte del podestà, Domenico Condulmer, e del capitano, Benedetto Giovanelli, in data 18 agosto 1773.

La scelta dell'ispettore locale era caduta su un nobile, Pietro Cortuso, «fornito di probità e di cognizione nelle belle arti, puntuale et attivo» – si legge nel dispaccio –.

Su di lui non si hanno notizie specifiche. La famiglia, menzionata dal *Dizionario Biografico degli Italiani* (xxviii, pp. 809-811), anche con le varianti *Cartusi* e *Cortusi*, godeva di particolari privilegi per aver appoggiato Venezia nella guerra di Cambrai.

Cortuso, nell'arco di circa due mesi, portava a compimento l'incarico, consegnando «l'eseguito riscontro e Cattalogo di tutti li quadri e pitture di celebri e rinomati autori che s'atrovano nelle chiese, scuole e monasteri di questa Città», come dichiaravano Condulmer e Giovanelli nel dispaccio del successivo 18 ottobre.

Veniva altresì precisato che «ai Superiori, Parochi, Guardiani e Direttori» delle varie istituzioni interessate dal sopralluogo, era stata consegnata «nota a parte» delle opere inventariate «coll'obbligo di custodirle e conservarle».

L'incarico era stato svolto dal Cortuso «senza veruna remunerazione». Per estenderlo ora anche alle molteplici sedi «del vasto territorio e giurisdizione», l'ispettore si era reso disponibile, peraltro necessitando di una qualche sovvenzione a copertura delle spese per i trasferimenti, per la quale si richiedeva il benessere dell'autorità centrale.

Nel frattempo, come si legge in successivo dispaccio datato 6 gennaio 1774, a firma del solo Giovanelli, Cortuso aveva segnalato la esigenza di restauri di tre importanti opere, due conservate nella chie-

sa di S. Giovanni di Verdara, e la terza agli Eremitani,⁶ allegandone l'elenco.

Con detto dispaccio Giovanelli accompagnava altresì «in numero di 69 le carte originali degl'inventari di tutti li quadri e pitture indicate con le consegne fatte dalla diligenza dell'ispettore sudetto». A tal riguardo segnalo che tale elenco risulta archiviato in altra busta del fondo, la richiamata n. 909.

Il Capitano sollecitava altresì gli Inquisitori, richiamando il dispaccio del 18 ottobre precedente, a dare riscontro sulla proposta estensione dell'incarico ispettivo del Cortuso al circondario, subordinata alla corresponsione di un compenso.

Tornando all'inventario predisposto per la città di Padova, nell'Appendice I si riporta l'elenco delle 69 sedi interessate dai sopralluoghi del Cortuso, seguendone l'ordine e la denominazione proposti dal medesimo.

Circa le opere pittoriche, assai numerose, presenti in ciascuna sede, e ai relativi autori, lo spazio di questo contributo non ne consente il richiamo contestuale. Si fa pertanto rinvio, per quanto di interesse degli studiosi, alla documentazione originale in busta 909, limitandoci a citare qui i pittori di maggiore notorietà tra quelli che eseguirono le tele inventariate.

Essi sono: Nicolò Bambini, Francesco e Iacopo Bassano, Paris Bordone, Domenico Campagnola, Carletto Caliari, Pietro Damini, Dosso Dossi, Girolamo Forabosco, Pietro Liberi, Francesco Maffei, Alessandro Maganza, Andrea Mantegna, Iacopo Palma, Gio. Batta Tiepoletto, Antonio Triva, Alessandro Varotari, Tiziano Vecellio, Antonio e Bartolomeo Vivarini.

Il carteggio del Giovanelli con gli Inquisitori proseguiva con il breve dispaccio del 10 maggio 1974, in cui il Capitano attestava l'intervenuta corresponsione al Cortuso di 24 zecchini «accordatigli in dono» per il lavoro svolto. Una regalia, quindi, a riconoscimento dell'utile opera prestata dall'ispettore, in luogo di specifico compenso profes-

⁶ In S. Giovanni di Verdara: *Maria Vergine col Bambino, S. Giovanni Battista e altro Santo*, opera di DON PIETRO DA BAGNARA, allievo di Raffaello; *Le Nozze di Cana Galilea* di ALESSANDRO VAROTARI (Refettorio).

Agli Eremitani: affresco rappresentante il *Martirio di San Cristoforo*, opera giovanile di ANDREA MANTEGNA.

La segnalazione che *si lasciò senza riscontro*, venne reiterata, per cui cfr. *infra*, nota 7.

sionale. Il che farebbe presumere che l'incarico ispettivo si configurasse quale vero e proprio «dovere d'obbedienza» a pubblici comandi, secondo l'accezione usata anche nel carteggio.

Sospesa rimaneva comunque, nel rapporto con le autorità, la ventilata estensione delle ispezioni al circondario.

Giovanelli, che aveva nel frattempo assunto la carica di Vice Podestà, ritornava sull'argomento riferendosi sempre al Cortuso, con il dispaccio del 22 agosto 1774: «...sarei anche per animarlo – scriveva in proposito – or che si fa opportuna la stagione, alla prosecuzione e al compimento dell'opera tanto importante quanto fruttuosa, per gl'altri luoghi del vasto territorio e giurisdizione, sempre che potesse essere fornito di mezzi adattati, onde sostenere l'incomodo col minor suo agravio e supplire all'esigenza de dispendi ... che necessari si rendono spezialmente per occasione di viaggi ecc.».

La questione veniva ripresa direttamente dal Cortuso medesimo in una sua nota non datata, acclusa alla busta 308, con ricezione di cancelleria del 5 dicembre 1775.

Richiamando l'inventariazione già eseguita nel 1773 per le pitture presenti in Padova, l'ispettore faceva presente per quanto concernente l'estensione dei sopralluoghi al circondario, che: «risposta alcuna non è mai venuta».

Ad ogni buon conto, a conferma della propria disponibilità, così scriveva: «scorrerò senza riserve le Città e provincie della Terra Ferma ... con quell'appannaggio che onesto venisse creduto da questa sovrana pubblica munificenza, che generosamente premia chi con fedel sudditanza si fa gloria d'obbedire».

Nell'ultimo dispaccio reperito, del 22 febbraio 1775 *m.v.*, a firma, questo, del Provveditore Anzolo Memmo, sostituto del Condulmer e del Giovanelli, la questione dei sopralluoghi nelle sedi ecclesiastiche del territorio risultava ancora irrisolta.

Il dispaccio accompagnava due 'memorie' del Cortuso.

Nella prima l'ispettore segnalava di aver accertato nel corso delle periodiche visite alle opere già inventariate in alcune chiese di Padova, necessità di restauri, in presenza di danni.

Ritornava altresì sull'argomento, ancora in sospeso, dei sopralluoghi dell'entroterra, sollecitando riscontro.

Nel secondo documento egli precisava dettagliatamente gli interventi di restauro da effettuarsi per cinque opere presenti una nella

chiesa degli Eremitani, due in S. Giovanni di Verdara, una presso gli Olivetani e un'altra in S. Giustina (cfr. Appendice II e nota 7).⁷ L'attività ispettiva su Padova veniva quindi sospesa il 4 marzo 1776.

La documentazione sin qui reperita non consente di appurare se Cortuso, qualora speso degli oneri relativi, abbia in prosieguo, esteso i controlli ispettivi alle sedi del circondario padovano e, in tal caso, se i verbali relativi alle ispezioni effettuate siano o meno presenti in fondi di archivio a tutt'oggi non individuati. Deceduto il 24 agosto 1787, fu sostituito dall'ispettore Giovanni Nicolò Bolis.

Passando ora al caso di Treviso, città in cui l'arbitraria vendita della Pala di Carletto Caliarì aveva attivato, come premesso, la normativa di tutela da parte del governo veneziano, la documentazione di riferimento è contenuta nella serie archivistica *Inquisitori di Stato. Dispacci dai rettori di Treviso*, busta 338 (1770-1776), e nella menzionata busta 909 del fondo medesimo.

L'incarico ispettivo per le opere pittoriche di chiese, conventi e scuole della città venne affidata a un sacerdote, Don Ambrogio Rigamonti.

Lo attesta col dispaccio del 4 settembre 1773, il Podestà e Capitano Francesco Donà, attivatosi ai sensi della circolare degli Inquisitori del precedente 31 luglio.

In mancanza di

Professori esperti et intendenti in genere di pitture – scriveva Donà – fu d'uopo ricorrere a dilettranti... fra questi mi comparve il migliore e più intendente... il Prete Don Ambrogio Rigamonti, sicchè ho fissato sopra di esso la scelta... Egli, sciolto com'è da ogni altra cura e incombenza, l'abbraccia di buon grado, s'offre d'assumere e di adempiere con attenzione e diligenza le commissioni che gli venissero rilasciate non solo per ciò che concerne l'interno della Città, ma anche per ciò che riguarda il territorio tutto, ove tiene notizie che s'attrovinno pitture d'eccellenti pennelli, quando però li sia fornito de' mezzi necessari onde supplire alle spese indispensabili nè viaggi ecc.

Si profilava, quindi, anche per Treviso, come si è visto per Padova, l'esigenza di estendere i sopralluoghi alle istituzioni del circondario.

⁷ L'affresco del Mantegna agli Eremitani, e le due opere in S. Giovanni di Verdara, una del Varotari detto il Padovanino, l'altra di Don Pietro da Bagnara, menzionate *infra*, in nota 6, erano già state segnalate dal Cortuso per necessità di restauri. *Il Martirio e la Sepoltura di San Cristoforo*, nella cappella Ovetari degli Eremitani, distrutta dal bombardamento del 1944, si sono salvati perché staccati in precedenza. Sono stati restaurati in anni recenti.

Diversamente da quanto si è riferito circa il silenzio della documentazione sin qui reperita circa il ventilato allargamento all'entroterra padovano dei sopralluoghi dell'ispettore Cortuso, le fonti d'archivio riguardanti Treviso attestano, come vedremo, che Rigamonti espletò la ricognizione ispettiva anche nel circondario della Città, segnalando la presenza di diverse, pregevoli opere pittoriche, e redigendone inventario acquisito dall'Archivio.

Nel frattempo, e sempre in attesa di disposizioni, il Donà accompagnava il dispaccio con un *Inventario esatto di tutte le più insigni pitture di questa Città*, stilato dal Rigamonti, con riserva di integrazioni e della formalizzazione dell'incarico ispettivo.

L'inventario, annesso al dispaccio e trasmesso dal Rettore agli Inquisitori, reca l'intitolazione *Descrizione delle più insigni e celebri pitture che si vedono esposte nelle Chiese ed altri luoghi pubblici della città di Treviso*.

Per gli accennati limiti di spazio, riportiamo in Appendice III, seguendo l'ordine e le denominazioni formulate dall'ispettore, l'elenco delle istituzioni presso le quali Rigamonti effettuò la ricognizione, ed i nomi dei principali autori delle numerose opere inventariate, con rinvio, per approfondimenti, alla documentazione originale.

Le sedi oggetto dei sopralluoghi sono 29. Tra i pittori figurano: Giorgio Barbarella detto il Giorgione; Francesco e Leandro Bassano; Giacomo, Gentile e Giovanni Bellini; Paris Bordone; Carlo e Paolo Caliari; Vettore Carpaccio; Pietro Damini; Carlo Loth; Lorenzo Lotto; Santo Peranda; Andrea Schiavone, Tiziano Vecellio.

Al dispaccio fa seguito un vuoto documentario di circa tre anni.

La materia delle ispezioni veniva ripresa dal successore del Donà, Zuanne Moro 3°, con il dispaccio del 20 marzo 1776.

Moro richiamava i precedenti, verificati attraverso le consegne ricevute dal Donà e, in particolare, la circolare 31 luglio 1773 degli Inquisitori di Stato, e la scelta del Rigamonti in qualità di ispettore.

«Doppo questo rapporto niente scorgo di successivo» – scriveva – facendo presente che «avrebbe ritenuta illecita ogni ulteriore parola sull'argomento» se, ad uscire dal silenzio, non fosse stato sollecitato da una segnalazione dello stesso Rigamonti.

Ancora una volta, come già verificatosi nel 1773 con l'asporto della pala della Crocifissione, opera del Caliari, l'intervento del Rettore presso le autorità centrali era motivato dalla verificata assenza di una

pala di valore, dalla chiesa di appartenenza: in questo caso, la chiesa di S. Nicolò dei Padri Domenicani.⁸

Precisava il Rettore trattarsi «di una palla dell'altar maggiore, dinotante l'apparizione di Gesù Cristo ai suoi apostoli dopo la resurrezione», opera che «si dice spedita a Venezia per restauro».

Si trattava de *L'Incredulità di San Tommaso*, eseguita nel 1530 da Giovanni Bellini.

«Questo distacco – rimarcava Moro in tono critico – sebbene non imputabile a distrazione, non sarebbe successo senza le più rigorose cautele, se esistesse l'ispettore, e fossero sabiliti gli inventari diligenti che occorrono essenzialmente e che sono prescritti al caso, come unico sicuro freno della libertà e distrazione inibita».

Il rilievo avanzato dal rettore eccepiva in buona sostanza un vuoto decisionale da parte dell'autorità, cioè la mancata formalizzazione dell'incarico ispettivo nella persona del Rigamonti; situazione che aveva favorito il transito della tela del Bellini dalla chiesa trevigiana a Venezia, in assenza di controllo e benessere ufficiali.

Ulteriormente Moro sollecitava gli Inquisitori ad autorizzare l'estensione dei sopralluoghi ispettivi anche al circondario, così sottolineandone l'urgenza: «ma importa ugualmente che non restino più oltre neglette et in balia dell'arbitrio o dell'abbandono le tante pitture apprezzabili sparse per le chiese del territorio e delle castelle annesse alla Provincia, dove, per sentir che ne ho, si trovano stimabili pitture di eccellenti penelli ... talune con principi di guasto o soggette a riceverlo ... per non esservi prestatato pensiero imaginabile, o forse anche non considerate, tanto più facile ad essere alienate a soleciti conoscitori».

Sull'*iter* del trasferimento a Venezia della pala del Bellini il rettore, acquisiti ulteriori lumi, ne ragguagliava gli Inquisitori col dispaccio del 23 maggio seguente.

L'iniziativa era stata assunta, *motu proprio*, dal predecessore dell'attuale priore della chiesa di S. Domenico, Frà Piero Pedini, tale Frà Giovanni Pio d'Anna. Questi, su istanza dei componenti la Commissaria Monigo, istituzione preposta alla dotazione di fanciulle indigenti, e al-

⁸ La chiesa gotica di S. Nicolò fu edificata agli inizi del '300 dai Domenicani, grazie anche ai cospicui lasciti del frate Nicolò Boccasini, poi papa Benedetto XI. Ebbe restauri nel corso dell'800. Subì pesanti danneggiamenti dai bombardamenti dell'ultima guerra.

la quale competeva la tutela del dipinto, ne aveva disposto il restauro, essendo l'opera danneggiata dall'umidità della parete su cui poggiava.

L'intervento conservativo era stato affidato a un «Professor Bertussi», veneziano, pittore anch'esso e mercante, nella cui bottega la tela si trovava tutt'ora.

Chiarita la vicenda con queste informazioni riportate in allegato al dispaccio, rimaneva aperta l'altra questione, già sollevata dal Moro, cioè l'inventariazione delle opere pittoriche di valore sparse nelle varie sedi ecclesiastiche del circondario.

Ancorché dalla documentazione esaminata non ne risulti il provvedimento formale, l'incarico ispettivo al Rigamonti doveva nel frattempo essere stato regolarizzato ed esteso, altresì, al circondario di Treviso.

Con il successivo dispaccio del 30 luglio 1776, Moro allegava infatti l'inventario, redatto da Rigamonti medesimo, riguardante opere pittoriche di notevole pregio artistico, presenti in varie chiese dell'entroterra trevigiano.

Il rettore chiedeva pertanto istruzioni circa le direttive da impartire ai consegnatari per la custodia delle medesime.

In argomento ritornava quindi il Rigamonti stesso con una sua lettera diretta agli Inquisitori, acquisita agli atti. Senza data, essa reca quella di ricezione di cancelleria: 2 aprile 1777.

Con tale nota l'ispettore, richiamando l'inventario già eseguito nel 1773 nell'ambito della Città, allegava ora quello riguardante 12 pale inventariate, presenti in nove località del circondario di Treviso; elenco che si riporta in Appendice iv.

Il raffronto tra i due inventari, quello già trasmesso dal Moro con il richiamato dispaccio, e quest'ultimo, escluderebbe trattarsi di duplicati del medesimo documento, inoltrati quindi in momenti diversi, separatamente, dal rettore e dal Rigamonti agli Inquisitori.

Si notano infatti difformità nelle due versioni.

La più vistosa e sostanziale è la mancata citazione nell'inventario inoltrato dal Moro della *Villa di San Zenone*, nella cui chiesa parrocchiale Rigamonti segnalava la presenza di una pregevole pala raffigurante S. Pietro, S. Zenone e S. Paolo, opera di Giacomo Bassano.

Percorribile sembrerebbe, a riguardo, l'ipotesi che Rigamonti avesse redatto e consegnato al Rettore un primo inventario, revisionandone in un secondo momento la stesura con l'introduzione di varianti e

integrazioni, conseguenti probabilmente a una successiva fase ricognitiva.

Egli stesso avrebbe quindi provveduto a trasmettere agli Inquisitori il testo aggiornato.

Tra le due versioni, probatoria è da presumersi quest'ultima, poiché con l'anzidetta lettera di trasmissione, Rigamonti chiedeva un compenso per il lavoro ispettivo svolto nel circondario, attestandone appunto l'effettuazione con l'annesso inventario che accompagnava la missiva di richiesta.

Compenso che gli fu, con tutta probabilità, riconosciuto, come farebbe ritenere l'annotazione di cancelleria apposta a tergo della lettera medesima, attestante la corresponsione di *Zechini sei*.

APPENDICE I

ASVE: *Inquisitori di Stato. Quadri. Ispezioni*, b. 909.

Duomo ossia Cattedrale
Eremitani
Scuola laica del Santo
San Uomobuono alli Servi Oratorio di Servi
San Daniele Confraternita laica
San Bovo Confraternita laica della Beata Vergine detta del Torresino
San Teodoro apostolo Parocchia
Santa Maria Mater Domini Monache Agostiniane
San Valentino Padri del terzo Ordine di San Francesco
Pro loco della Casa di Dio
San Giovanni Evangelista volgarmente detto della Crose Confraternita laica
Scuola laica del Carmine
Chiesa delle Eremitte Monache Francescane
Chiesa dei Carmini Padri Carmelitani
Santa Maria de' Servi
Spirito Santo Confraternita laica
Chiesa del Seminario
San Tommaso Parocchia de' Padri Filippini
Cappuccini
Santa Giuliana detta Sant'Apollonia Parocchia
San Canciano Parocchia
Reverendi Padri dei Servi
Sant'Egidio
Colombini Scuola laica
Sant'Agostino
Santa Clara Monache
Sant'Anna Monache
Misericordia Monache Benedettine
San Francesco
Beata Elena
Ogni Santi
San Massimo Parocchia
Gesuiti
San Biaggio Monache
San Benedetto Novello Monaci Olivetani
Riformati
Sant'Agnese Monache Benedettine

San Pietro Apostolo Monache Eremitane Benedettine Parocchia
Conservatorio in Vanzo
Parocchia di San Matteo Evangelista Monache
San Lorenzo Parocchia
Santo Stefano Monache Benedettine
San Giorgio Monache Benedettine Parocchia
Orfani
San Bartolomeo
San Francesco di Paola
Sant'Andrea Prepositura
San Giacomo
Scalzi
San Pietro Martire Oratorio vicino a Sant'Agostino
San Leonardo Priorato
Santa Sofia Monache
Maddalena
San Luca Evangelista Parocchia
Le Grazie
San Girolamo Oratorio di San Filippo Neri
San Prodocimo Monache Benedettine
San Rocco Confraternita laica
San Giuseppe Confraternita laica
Confraternita del Redentore sopra il borgo di Santa Croce
Santa Barbara
San Benedetto Monache
San Mattia Apostolo Monache Benedettine
Santa Lucia Parocchia
San Gaetano
San Clemente
Tempio di Sant'Antonio
Santa Giustina Monaci Benedettini Neri
San Giovanni di Verdara

APPENDICE II

ASVE: *Inquisitori di Stato, Dispacci dai Rettori di Padova (1771-1783)*, b. 308.

Pitture eccellenti che esistono in Padova pregiudicate e che abbisognano di restauri.

La capela laterale dell'altar maggior nella chiesa de' Padri Eremitani dipinta dal celebre Andrea Mantegna sopra muri a secco, il pezzo più grande che occupa tutta la lunghezza di detta capella, rappresenta il Martirio di S. Cristoforo, opera veramente ammirabile e rara in tutta Italia; questa scorge dal tempo pregiudicata e può esser rimessa nel pristino suo sistema dal valente ed sperimentato pittore Francesco Zanoni; per poi mantenerla e tenerla riparata, necessario dovrebbe essere il restauro delli muri all'esterno; il tener chiusa la capella con restelli; e col levare que' laterali sedili che vi sono; all'oggetto non arrivino inesperte mani a pregiudicarla, com'è seguito con faoletto passarle la polvere non pensando di guastare il colore.

Il restauro però stesso tanto più si faciliterà quanto che nella nobile famiglia Scoto si conservano li modelli fatti dallo stesso Mantegna.

Il quadro grande che rappresenta le Nozze di Cana Galilea, che esiste nel Refettorio delli Monaci Regolari di S. Giovanni di Verdara, ella è un'opera assai riputata e distinta del Padovanino che La Patina ha intitolato: Scuola della Pittura; questa è lesa dall'umido che tramanda il pavimento, massime nel caso di escrescenze d'acqua; facile innadesso sarebbe il rimedio, ma per presservarlo si dovrebbe far un alzato di tavole al pavimento medesimo.

La tavola dell'altar maggior della sudetta chiesa ha un qualche detrimento; opera del padre da Bagnara del loro Ordine e ben degno scolaro di Raffaello; facile però ne è il rimedio.

Nel Refettorio vecchio de' Padri Olivetani vi è una Cena delle stesse Nozze di Cana, opera riputata al merito di Andrea Vicentino; questa è negletta ed è in pericolo di andar a male, la quale potrei esporre in chiesa a cambio dell'altro quadro rappresentante la Stragge degl'innocenti, di poco merito.

Nelle stanze del Padre abbate di Santa Giustina vi è un quadretto che rappresenta il Martirio della Santa stessa, qualificato dalli professori per una delle più cospicue opere di Paolo; egl'è molto deteriorato e necessaria si fa una pronta emmenda prima che intieramente perisca.

APPENDICE III

ASVE: *Inquisitori di Stato. Quadri. Ispezioni*, b. 909.

Descrizione delle più insigni e celebri pitture che si vedono esposte nelle Chiese ed altri luoghi pubblici della città di Treviso, cc. 1-13 nn. recto e verso.

Nella Cattedrale

S. Agostino Parrocchia

S. Bortolamio Parrocchia

Cappuccine

S. Catterina Monache Terziarie

Cappuccini

S. Chiara Monache

S. Francesco Padri Conventuali

Al Gesù Padri Riformati

S. Gregorio Parrocchia

S. Lorenzo Parrocchia

S. Leonardo Parrocchia

S. Maria Nova Monache

S. Maria Maggiore volgarmente: la Madonna Grande, Parrocchia

S. Maria Maddalena, ora Collegio delle Orsoline

S. Michele Parrocchia

S. Monte di Pietà

S. Margherita Padri Agostiniani

S. Nicolò Padri Domenicani

Ogni Santi Monache

S. Paolo Monache

S. Parisio Monache

S. Pangrazio Parrocchia

Santi Quaranta fù chiesa de' Canonici Lateranensi

Padri Scalzi

S. Tomaso Parrocchia

S. Teonisto Monache

S. Vitto Parrocchia

Loggia degl'incanti in Piazza

Io Ambrogio Rigamonti.

APPENDICE IV

ASVE: *Inquisitori di Stato. Quadri. Ispezioni*, b. 909.

Descrizione delle più insigni, singolari e cospicue pitture che sono state ritrovate e reviste con esame particolare da me D. Ambrogio Rigamonti, Ispettore, in molte ville e luoghi di questo nostro territorio di Treviso, ut intus.

VILLA GARDIGIAN

Pala dell'altar maggior di detta chiesa, rapresentante la Beata Vergine con il Bambino Giesù, S. Gio. Battista, e S. Donato: opera celebre di Gio. Bellino veneziano.

VILLA PIOMBIN

Nella Parrocchiale in cornu Evangelii dell'altar maggior si vede la pala di S. Biagio: fattura di Giacomo Palma.

VILLA CAPELLETTA di NOVAL

La pala dell'altar maggior di detta Parrocchiale rapresentante S. Margherita: opera insigne e rara del Prette Genovese.

VILLA - TREBASELEGHE

Nella Parrocchiale in cornu Evangelii dell'altar maggior si vede l'altar di S. Valentin, la cui pala è dipinta da Pietro Damini celebre pittore.

In detta villa v'è l'oratorio publico sotto il titolo di S. Tiziano, la pala del quale rapresenta il detto Santo: opera cospicua di Francesco Bassan

TERRA - CASTELFRANCO

Nella Parrocchiale di S. Liberal pala dell'altar maggior rapresentante Cristo che libera i Santi Padri dal limbo, dove in principali figure si vede Adamo ed Eva: questa è opera famosa e vaghissima del Ponchini.

In detta chiesa in cornu Evangelii di detto altare si vede la tavola rapresentante la B. Vergine con il Bambino Gesù e S. Liberal, opera insigne e rarissima di Giorgione.

VILLA S. CRISTINA sul fiume SILE

Pala dell'altar maggior di detta Parrocchiale rapresentante Nostro Signore e S. Cristina: opera celebre di Girolamo da Santa Croce.

VILLA - PONZAN

Tavola dell'altar maggior di detta chiesa rapresentante la B. Vergine, il Bambino Gesù, S. Leonardo, e S. Rocco: opera singolare ed insigne di Gio. Bellino.

VILLA - CAVASO

Nella Parrocchiale due pale si distinguono: una in cornu Evangelii dell'altar maggior, rapresentante la Beata Vergine del Rosario; l'altra vicino alla por-

ta maggior, nella quale è espresso S. Rocco che risana molti infermi dal mal contagioso: opere singolari di Giacomo Bassan.

VILLA S. ZENONE

Tavola dell'altar maggior di detta Parocchiale, che rapresenta S. Pietro, S. Zenone, e S. Paolo: opera di Giacomo Bassan.

GIULIANO L'APOSTATA:
«TEMUTO E RIVERITO PRINCIPE, MODESTO
E POPOLAR CITTADINO, MAGISTRATO
INTEGERRIMO, SAPIENTE LEGISLATORE,
FILOSOFO E LETTERATO INSIGNE»,
SECONDO UN MERCANTE E LETTERATO
GRECO-VENETO DI INIZIO OTTOCENTO

STEFANO TROVATO

SPIRIDIONE PETRETTINI

TRA i lasciti culturali della Repubblica di Venezia spicca l'attività, nella prima metà dell'Ottocento, di vari scrittori greco-veneti, originari delle isole Ionie, unico lembo di Grecia rimasto sotto il dominio veneto fino al 1797, e formatisi culturalmente in Italia.¹ Tra questi scrittori posti alla frontiera tra due culture, spesso legati tra loro da vincoli di parentela o di amicizia, vi era Spiridione Petrettini, nato a Corfù nel 1777 da un'importante famiglia dell'isola greca² e morto a Venezia nel 1833.

Notizie su Petrettini si ricavano da profili biografici redatti da due altri scrittori greco-veneti: Emilio de Tipaldo (1798-1878) e Mario Pieri (1776-1852). De Tipaldo, noto per l'amicizia con Niccolò Tommaseo

¹ O. KATSIARDI-HERING, *Il mondo europeo degli intellettuali greci della diaspora (sec. XVIII ex.-XIX in.)*, in *Niccolò Tommaseo: popolo e nazioni. Italiani, corsi, greci, illirici*, a cura di F. Bruni, Roma-Padova, Antenore, 2004, pp. 69-85: 75 sui Greci presenti nelle città dell'Italia settentrionale, che avevano «un contatto più diretto con intellettuali e pensatori politici italiani [...] Gli intellettuali greci, molti dei quali appartenenti alla vecchia nobiltà veneta, forniti di istruzione francese o italiana, la maggior parte provenienti dalle Isole Ioniche (quest'ultime sempre a contatto con l'Europa Occidentale), si inseriscono facilmente nei gruppi intellettuali italiani, diventano i loro interlocutori, senza aver bisogno di accedere al mondo greco delle colonie, come invece avveniva per i dotti che vivevano nell'Europa Centrale».

² N. E. KARAPIDAKIS, *La formazione di un ceto di potere a Corfù nel XV secolo*, in *Venezia e le Isole Ionie*, a cura di Chr. Maltezou, Gh. Ortalli, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2005, pp. 165-175: 173 scrive che i Petretin erano tra i «vecchi casati dell'aristocrazia angioina» (Corfù fu sotto gli Angioini di Napoli fino al 1386).

e l'attività di organizzatore culturale,³ ricorda che il ventenne Spiridione, caduta la Repubblica di Venezia, fu salvato da un processo intentatogli dai giacobini delle isole Ionie grazie a Costantino de Tipaldo suo padre. Di seguito espone l'attività letteraria di Spiridione, volgarizzatore di Tacito,⁴ Velleio Patercolo⁵ e dell'imperatore Giuliano,⁶ sottolineando in particolare, su quest'ultimo autore, una *Dissertazione* di Petretтини che «merita i più grandi elogi. In un articolo da noi inserito nel Giornale di Treviso abbiamo dimostrato in quali parti il dotto Corcirese abbia superato tutti i suoi predecessori parlando di Giuliano, non eccettuato l'eloquente storico della decadenza del romano impero» (cioè Gibbon!). Alla fine della notizia biografica, de Tipaldo accenna inaspettatamente alla scarsa liberalità di Petretтини,⁷ mentre Mario Pieri ha parole di elogio, dichiarando di non condividere le critiche di avarizia:

Lode poi debbesi particolarmente a quell'uomo, che non solo seppe resistere alle lusinghe delle ricchezze, ma che neppure alle grandi faccende com-

³ D. RASI, *Un greco amico del Tommaseo: Emilio de Tipaldo*, in Niccolò Tommaseo: popolo e nazioni. Italiani, corsi, greci, illirici, cit., pp. 537-578.

⁴ É. LEGRAND, *Bibliographie Ionienne*, I, Paris, Ernest Leroux, 1910, p. 213, n. 745 registra *Le aringhe di C. Cornelio Tacito, saggio di traduzione di P. C. S.*, Venezia, Francesco Andreola, 1806.

⁵ LEGRAND, *op. cit.*, I, p. 237, n. 848 registra *La Storia romana di Vellejo Patercolo tradotta da Spiridione Petretтини*, Venezia, Picotti, 1813; *ivi*, p. 269, n. 992 registra *la Istorìa romana di Vellejo Patercolo per la prima volta volgarizzata da Spiridione Petretтини Corcirese*, seconda ed. riv. e corretta, Padova, Minerva, 1821. Una terza edizione fu stampata in VELLEIO PATERCOLO, *Istoria romana - VALERIO MASSIMO, Detti e fatti memorabili*, I, Milano, Nicolò Bettoni, 1826 (registrata in LEGRAND, *op. cit.*, I, p. 292, n. 1094).

L. AGNES, *Nota bibliografica*, in G. VELLEIO PATERCOLO, *Le Storie*, a cura di L. Agnes-L. ANNEO FLORO, *Epitome e frammenti*, a cura di J. Giaccone Deangeli, Torino, UTET, 1969, pp. 27-31: 28 tra le traduzioni dell'opera di Velleio menziona quella di Petretтини stampata a Venezia nel 1813. N. CRINITI, E. MERONI, *Bibliografia*, in VELLEIO PATERCOLO, *Storia di Roma*, trad. di E. Meroni, introd. di N. Criniti, note, appendici, indici, bibliografia a cura di N. Criniti, E. Meroni, Milano, Rusconi, 1978, pp. 293-305: 302 segnalano anche una edizione veneziana di Velleio del 1839.

⁶ LEGRAND, *op. cit.*, I, p. 268, n. 988 registra *Delle opere scelte di Giuliano imperatore volgarizzate da Spiridione Petretтини Corcirese*, Milano, Gio. Battista Sonzogno, 1821; *ivi*, p. 273, n. 1012 registra *Le opere scelte di Giuliano imperatore per la prima volta dal greco volgarizzate da Spiridione Petretтини Corcirese*, Milano, fratelli Sonzogno, 1822 (l'opera fu ristampata per i refusi presenti nella prima edizione).

⁷ E. DE TIPALDO, *Petretтини (Spiridione)*, in *Biografia degli italiani illustri nelle scienze, lettere ed arti del secolo XVIII, e de' contemporanei*, v, Venezia, dalla Tipografia di Alvisopoli, 1837, pp. 476-480: in part. 478-479; G. DANDOLO, *La caduta della Repubblica di Venezia ed i suoi ultimi cinquant'anni. Appendice*, Venezia, Pietro Naratovich, 1857, pp. 344-345 nel fornire notizie su Spiridione Petretтини cita Emilio de Tipaldo, probabilmente sua fonte.

mercili lasciassi affatto travolgere, sapendo ripartire avvedutamente il suo tempo tra Febo e Mercurio. Ora nessuno niegherà di annoverare tra questi il mio concittadino Spiridione Petrettini [...] mai l'invidia e l'ingiustizia degli uomini, e specialmente de' nostri concittadini, si fu fatta così appieno conoscere quanto rispetto a lui [...] nessun potrà dire, e sfido a dirlo i suoi nemici medesimi, che la sua ricchezza sia stata figlia di quelle pratiche vili, onde Pluto d'ordinario suol esserne largo a' suoi favoriti.⁸

Pieri ne sottolinea anche il precoce talento: «gittossi con tanta alacrità nell'arringo della bella letteratura italiana, che giunse a tessere prose e versi non dispregevoli» prima del ventesimo anno di età,⁹ cioè prima di essere coinvolto nel processo politico in cui fu difeso da Costantino de Tipaldo, da Pieri però non nominato¹⁰ (forse per una implicita polemica contro il figlio Emilio per le parole poco lusinghiere che chiudevano la biografia di Petrettini?). Pieri si sofferma sui viaggi di Spiridione in Italia «non come inutile viaggiatore, ma qual viaggiatore assennato, che mette a frutto il suo tempo e le sue peregrinazioni, sì per fornirsi la mente di cognizioni novelle, e sì per empier lo scrigno di nuove ricchezze per la via del commercio».¹¹ Infine Petrettini scelse come residenza «Venezia, città che seppe in ogni tempo unire i mezzi del traffico a quelli dell'istruzione, siccome quella che avea nel suo seno una delle più famose biblioteche d'Italia, anzi d'Europa, e gran copia di librai e di stampatori».¹² Nella «sua cara Venezia, sua seconda patria»,¹³ spesso «vedevansi insieme i Taciti, i Giuliani, i Machiavelli col Quaderno de' conti, preferendo egli in suo cuore i primi, né sapendo affatto separarsi dall'ultimo».¹⁴

⁸ M. PIERI, *Vita di Spiridione Petrettini*, in *Opere*, Firenze, Le Monnier, 1850, II, pp. 381 e 392.

⁹ Ivi, p. 382.

¹⁰ Ivi, p. 383. Sulle isole Ionie subito dopo la caduta della Repubblica di Venezia L. PRIGNATARO, *La dominazione della Francia repubblicana nelle isole Ionie (1797-1799)*, «Rivista di studi Bizantini e Neoellenici», n.s., XXXIV, 1997, pp. 183-202.

¹¹ M. PIERI, *Vita di Spiridione Petrettini*, in *Opere*, cit., II, p. 384.

¹² Ivi, p. 385.

¹³ Ivi, p. 387. Di altra opinione su Venezia era un altro noto esponente del mondo culturale greco-veneto, Antonio Papadopoli (1802-1844), conosciuto per la sua amicizia con Leopardi. In una lettera del 23 maggio 1828 al marchese aquilano Luigi Dragonetti (1791-1871) Papadopoli scrive così da Venezia: «Tu poi parli che io ti scrivo elegantemente, io scrivo le mie lettere dove ha regno Mercurio e non le figlie della Memoria». Cito da G. POLLIZZI, «Io scrivo le mie lettere dove ha regno Mercurio». *Antonio Papadopoli: un uomo di lettere nell'Italia del primo Ottocento*, «Quaderni Veneti», 45, giu. 2007, pp. 105-144: 139.

¹⁴ M. PIERI, *Vita di Spiridione Petrettini*, in *Opere*, cit., II, p. 386. I tre scrittori sono chiamati a rappresentare le lingue che nel classicismo italiano erano considerate il vertice della civiltà, come ricorda, a proposito della posizione dello storico classicista Botta, M.

Pieri, a differenza di de Tipaldo che aveva utilizzato Gibbon come pietra di paragone, sceglie l'abate francese de la Bletterie (traduttore e biografo dell'imperatore Giuliano) come confronto per esaltare il valore del compatriota Petretini, che, «applicatosi principalmente alla Letteratura Greca, e cercato un autore più adattato all'indole del proprio ingegno, e poco trattato dagli altri letterati italiani, elesse l'imperatore Giuliano» sul quale scrisse appunto una «dottissima dissertazione intorno alla vita ed alle opere di Giuliano, che può gareggiare colla tanto applaudita opera dell'Abate de la Bletterie». ¹⁵

La *Dissertazione* premessa da Petretini al volgarizzamento di alcune opere di Giuliano, ¹⁶ al di là dei giudizi forse troppo lusinghieri dei suoi compatrioti, merita comunque attenzione nell'ambito degli studi sulla fortuna di Giuliano in Italia, soprattutto per i nessi che la col-

FUBINI, *Romanticismo italiano*, Bari, Laterza, 1953, p. 19: l'Italia per Botta «era una cosa sola con la sua lingua, perfetta e ormai compiuta, oggetto di reverenza accanto a Grecia e a Roma, conchiuse ormai nella loro lingua e nella loro letteratura». Botta infatti contrapponeva alle «nebbie delle maremme caledoniche ed erciniche» la «luce greca, latina» e la «luce italiana stessa» (ivi, p. 21). Come si legge nella prefazione ad un'opera del poligrafo anglo-irlandese Oliver Goldsmith (1728-1774), il purista Francesco Villardi (1781-1833) alla lingua greca e latina, «l'una madre, l'altra nonna dell'italiana», contrappone la francese, «sorella spuria anziché no» (O. GOLDSMITH, *Compendio della Storia Romana*, trad. da F. Francesco Villardi, Venezia, Girolamo Tasso, 1850, p. VII). La stessa polemica antifrancese in M. PIERI, *Operette varie in prosa*, Milano, Giovanni Silvestri, 1821, p. 73: contro «i superbi ed ingrati oltramontani», proclama che «il nome dell'italiana vivrà eterno insieme con quello della greca letteratura, ed i nostri libri ridesteranno a nuova vita le morte lettere, e diraderanno le tenebre del barbaro mondo». Il francese era declassato rispetto a italiano e latino non solo in Italia: di fronte a un libro francese del 1857 in cui greco, latino e francese erano definite le tre lingue classiche, Schopenhauer concludeva così un'invettiva: «questa lingua meschina viene qui posta come *langue classique* accanto al greco e al latino!» (A. SCHOPENHAUER, *L'arte di insultare*, a cura di F. Volpi, Milano, Adelphi, 1999, p. 69).

¹⁵ M. PIERI, *Vita di Spiridione Petretini*, in *Opere*, cit., II, p. 389. Sull'abate francese B. NEVEU, *Un Académicien du XVIII^e siècle, traducteur et biographe de l'empereur Julien: l'abbé de la Bletterie*, «Comptes rendus de l'Académie des inscriptions et belles lettres», janv.-mars, 2000, pp. 93-113.

¹⁶ La *Dissertazione* fu stampata in *Le opere scelte di Giuliano imperatore per la prima volta dal greco volgarizzate da Spiridione Petretini corcirese con note e con alcuni discorsi illustrativi*, Milano, dalla tipografia de' fratelli Sonzogno, 1822 e poi ristampata in appendice a ZOSIMO, *Della nuova istoria*, Milano, Paolo Andrea Molina, 1850, con paginazione a parte. Questa edizione dell'opera di Zosimo è segnalata da F. CONCA, *Bibliografia*, in ZOSIMO, *Storia Nuova*, Milano, Rusconi, 1977, pp. 359-364: 363 come prima traduzione italiana della *Storia Nuova*. Sulla collana di traduzioni dal greco in cui si inserisce l'attività di Petretini Tz. IKONOMOU, *Sulla collana degli storici greci antichi volgarizzati in «25 marzo 1821». Greci e italiani in dialogo nel primo Ottocento*, in c.d.s.

legano alla cultura italiana ed europea contemporanea, ma anche per alcuni spunti che possono essere oggetto di riflessione anche a proposito dei dibattiti odierni sul confronto tra le religioni in un mondo in cambiamento e sul ruolo a loro riservato nella vita pubblica.

Petretini, in un *Avvertimento* posto all'inizio del volume del 1822, ringrazia per l'aiuto Andrea Mustoxidi (1785-1860), un importante esponente della cultura greco-veneta¹⁷ e non manifesta giudizi positivi su due volgarizzamenti dei *Cesari* pubblicati in precedenza a Treviso (nel 1764) e a Milano (nel 1820).

Sul primo, a cura del veneziano Girolamo Zanetti (1723-1782),¹⁸ il giudizio di Petretini è limitativo: a proposito di «quel libricciuolo» (in effetti, contenendo solo la traduzione dei *Cesari* e una breve introduzione, il libro non è di grande mole) Petretini muove contro Zanetti la stessa accusa mossa da Foscolo a Monti «gran traduttore dei traduttore d'Omero». Il veneziano, infatti, secondo Petretini, mutilò

alcune sentenze, che gli parvero troppo pagane, ed alcune altre ne mitigò, ma in ciò ha parte soltanto la sua volontà. Se poi seguendo l'interprete latino sia egli o no talvolta caduto in errore, se accoppi quella versione la spontaneità all'eleganza, altri il dirà il cui giudizio non sia reso sospetto dall'affezione delle proprie cose.¹⁹

¹⁷ Sugli uomini di cultura greco-veneti dell'Ottocento e sull'atmosfera culturale delle isole Ionie loro patria interessanti osservazioni in Tz. IKONOMOU, *Le Isole Ionie, la Grecia e il Supplizio*, in N. TOMMASEO, *Il Supplizio d'un italiano in Corfù*, ed. critica a cura di F. Danelon, Venezia, Istituto Veneto, 2008; K. ZANOÙ, *Storia di un archivio: le Carte Mustoxidi a Corfù (con due lettere inedite di Manzoni e Foscolo)*, «Giornale storico della letteratura italiana», vol. CLXXXIII, a. CXXIII, 2006, pp. 556-576: 566 definisce Mustoxidi «tipico esempio di quella generazione di intellettuali che si muovevano fra cosmopolitismo e nazionalismo», una figura che quindi «non ha potuto occupare una posizione chiara in nessuna delle due culture, né in quella italiana né in quella greca». La stessa Zanou a p. 563 segnala l'esistenza di quattro lettere di Spiridione Petretini a Mustoxidi, conservate nella Busta 10 del fascicolo x delle *Carte Mustoxidi*. Nella antichistica veneziana del primo Ottocento (su cui C. FRANCO, *Lo studio dell'antichità classica a Venezia nell'Ottocento*, in *Seminari Piero Treves 1995-96*, Venezia, Fondazione Scientifica Querini Stampalia, 1999, pp. 173-193) Mustoxidi era una delle personalità più importanti.

¹⁸ Su Giuliano in Zanetti mi permetto di rinviare al mio *La diffusione dell'opera di Giuliano l'Apostata a Venezia tra il tramonto della Repubblica e l'inizio delle dominazioni straniere*, nella rivista «Quaderni Veneti», XLV, giu. 2007, pp. 87-103.

¹⁹ *Le opere scelte di Giuliano imperatore per la prima volta dal greco volgarizzate da Spiridione Petretini corcirese con note e con alcuni discorsi illustrativi*, Milano, dalla tipografia de' fratelli Sonzogno, 1822, in un *Avvertimento* in testa al volume privo di paginazione. A un primo rapido confronto con il testo greco, però, la traduzione di Zanetti non sembra meritare un tale apprezzamento. Sulle traduzioni latine di Omero: G. BENEDETTO, *Le versioni latine*

Riguardo alla seconda traduzione, di Giuseppe Compagnoni,²⁰ pubblicata dall'editore Stella nel 1820 a Milano, Petretтини diplomaticamente preferisce non esprimere pareri: «Non occorre, e sarebbe scortesia, esaminare l'importanza di un dono». In compenso fu Emilio de Tipaldo ad accusare più volte Compagnoni, traduttore prolifico, di tradurre dal latino e non direttamente dal greco.²¹

GIULIANO IMPERATORE E PETRETTINI

La *Dissertazione* di Petretтини non lascia dubbi sulle simpatie del mercante greco-veneto. Gli elogi rivolti all'imperatore sono numerosi fin dall'inizio: «gran principe, illustre guerriero, sapiente magistrato, arguto filosofo» (p. 2; di seguito la sola indicazione della pagina segnala una citazione dalle *Opere scelte* di Giuliano pubblicate nel 1822 a cura di Petretтини). Vi era in lui fin dall'infanzia

disprezzo de' piaceri, quell'avidità d'apprendere, quel nobile amore della fatica, quella rapidità nel concepire, nel deliberare, nell'operare, e quella varia e pieghevole tempra di spirito, per cui nell'età nella quale il più degli uomini fanno le prime lor prove di vita pubblica, potè egli apparire gran principe, illustre guerriero, magistrato, oratore e filosofo.

(p. 7)

Le qualità di Giuliano si manifestarono sia in guerra che in pace:

Sembra che più che altro il rendesse in guerra eccellente, un raro accorgimento nello scegliere quel partito che meno per avventura essere poteva avvisato dall'inimico, ed una incredibile rapidità nell'eseguirlo [...] Ristaurò

dell'Iliade, in *Vincenzo Monti nella cultura italiana*, I, a cura di G. Barbarisi, Milano, Cisalpino, 2005, pp. 961-1027.

²⁰ Sulla figura di Giuseppe Compagnoni (1754-1833) D. LUCCI, *Ebraismo e grecità nell'Italia tardomoderna. Studio sul Saggio sugli Ebrei, e sui Greci di Giuseppe Compagnoni*, «Studi Veneziani», n.s., LII, 2006, pp. 473-542; G. GULLINO, *Compagnoni, Giuseppe*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XXVII, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1982, pp. 654-661 (alle pp. 660-661 Gullino segnala l'imponente produzione letteraria, tra cui numerose traduzioni). La traduzione dei *Cesari* è segnalata nella bibliografia delle opere di Compagnoni in R. ELLERO, *Giuseppe Compagnoni e gli ultimi anni della Repubblica di Venezia*, Roma, Jouvence, 1991, p. 97.

²¹ E. CAMERLO, E. SAVINO, *I libri di Giuseppe Compagnoni. Repertorio bibliografico*, in *Giuseppe Compagnoni. Un intellettuale tra giacobinismo e restaurazione*, a cura di S. Medri, Bologna, Analisi, 1993, pp. 359-407: 389.

le città distrutte, rialzò le fortificazioni, ritornò il vigore alle leggi, alle curie la dignità e lo splendore, all'industria le ricompense.

(p. 26)

Vi sono certo limiti all'elogio:

Splendida e passeggera meteora che in tanto più densa notte r avvolse l'orbe romano, quanto più viva era stata la luce con cui rischiarato l'avea! L'imparzialità però dell'istoria obbliga a confessare, che se il trono fu mezzo a Giuliano onde meglio manifestare le sue virtù, fu mezzo esso altresì a meglio palesare i suoi errori.

(p. 41)

Significativamente, però, Petretini non contrappone alle virtù di Giuliano dei vizi, ma piuttosto degli errori: la scelta semantica manifesta ancora una volta le simpatie del mercante.²² La parola virtù infatti ritorna a caratterizzare l'imperatore: «chi affermasse essere stato Giuliano il più virtuoso nemico del Cristianesimo, non direbbe a nostro avviso cosa assai lontana dal vero» (p. 50). Infine, verso la conclusione della *Dissertazione*, le frasi di Petretini non lasciano dubbi:

Nell'avversa fortuna fu superiore alla disgrazia, e nella favorevole alla prosperità. Privato, fu sobrio, casto, pio, liberale, caldo amico, virtuoso filosofo. Principe, dedusse al governo del mondo le lezioni della filosofia, e senza deporre le oscure virtù del savio, esercitò le pubbliche del trono, e fu intrepido ma umano guerriero, nel consiglio capitano d'antica virtù, nella mischia faticante e valoroso soldato, delle offese della repubblica punitore acerrimo, e delle proprie dimentico, di tenace e ferma volontà ne' pubblici, e di arrendevole ne' privati propositi, temuto e riverito principe, modesto e popolar cittadino, magistrato integerrimo, sapiente legislatore, filosofo e letterato insigne, singolarmente proprio in somma a porgere la più alta e sublime idea dell'umana natura, ed a estendere e nobilitare il nostro spirito con la contemplazione delle sue virtù. Non pertanto, questa sì egregia virtù potè qualche fiata traviare [...] E qual uomo dunque, e di quale età presenta egli una virtù sempre uniforme a se stessa? dicasi aperto; se l'appellazione di grande fatta non è per Giuliano; fatta non è ella per l'uomo.

(pp. 73-74)

²² La stessa parola è utilizzata da Petretini a proposito della simulazione di Giuliano che, ormai apostata, si finse cristiano fino alla morte di Costanzo II: «se deonsi compiangere o detestare gli errori di lui, qualche grazia ei trovar debbe presso l'indulgente posterità, se in quella stagione ed appo quel principe e quella corte, usò di un mezzo reo sì, ma con cui solo provvedere poteva alla sua personale sicurezza» (p. 20).

Naturalmente Petretini non sceglie la via dell'elogio incondizionato. Già la *Dissertazione* si apre col motto «Nullum ingenium sine mixtura dementiae» (p. 1) e la critica dell'apostasia e l'affermazione della verità del cristianesimo sono esplicite, ma resta nondimeno il rifiuto di chiamare colpevole l'imperatore:

L'apostasia di Giuliano riceve senza dubbio un particolare carattere d'odievolezza da quello splendore di verità che è proprio della religione ch'egli ha abbandonata [...] Sciagurato, sì certo, appelleremo colui che nell'errore vede un tesoro di scienza e di verità, ma se per innocente abbaglio della sua mente, e per intima convinzione dell'animo suo, spera ivi trovar la salute dove altri non dubita della dannazione, in qual guisa il chiameremo colpevole? (p. 9)

Infatti, secondo Petretini, bisogna considerare l'evoluzione interiore del giovane principe in relazione alle diverse condizioni della sua epoca: «giudicare con le norme presenti dell'apostasia di Giuliano, sarebbe estrema ingiustizia» (p. 11)²³ perché il politeismo antico era una religione che «priva di un regolare sistema di dottrina, una gradita libertà di pensiero e di credenza lasciava» e quindi

svelta sì di leggieri essere non poteva da un'altra, non più che un mezzo secolo innanzi divenuta fede dello Stato, e che tutta racchiusa nella sublime oscurità delle sue speculazioni, ordinava una illimitata sommissione, un semplice culto, ed il generoso sacrificio de' proprj affetti come la sola Ostia propiziatoria di un Dio misericordioso.

(p. 10)

Inoltre

gl'Iddii del paganesimo animato avevano gli eroi di Platea e di Maratona, e protetto le aquile romane sino a' confini del mondo, intantochè, sebbene per

²³ Anche in seguito Petretini dimostra di non essere alieno da un certo relativismo: «Le sette filosofiche non altrimenti che le religiose, ispirarono in ogni tempo un fanatico zelo a' loro clienti, e le età successive che s'arrogano il diritto di spargere il ridicolo o il vitupero [sic] sulle opinioni e sulle dottrine delle antecedenti, obbliano che le loro dottrine e le loro opinioni, saranno esse stesse materia di ridicolo e di vitupero all'età posteriori» (p. 92, nota 1). Meno relativista (di un assolutismo non religioso, ma razionalista) è Gibbon: «le facoltà d'un intelletto illuminato furon tradite e corrotte dalla forza d'un superstizioso pregiudizio»: E. GIBBON, *Storia della decadenza e rovina dell'Impero Romano*, IV, Milano, Nicolò Bettoni, 1821 («Biblioteca storica di tutte le nazioni. Classe quarta. Storici inglesi»), p. 235.

cagioni d'assai diversa natura, le calamità e la decadenza dell'impero proceduto aveano d'un passo eguale coll'ingrandimento della Chiesa cristiana.

(p. 14)

Giuliano quindi cadde facilmente vittima, secondo quanto Petrettini dichiara, delle abili mosse dei filosofi dell'epoca: «Ogni più astuto artificio fu posto in opera a sedurlo, e l'incauto Giuliano con animo pronto troppo e inconsiderato inciampò nella rete» (p. 15).

Sui principali momenti della carriera di Giuliano imperatore le pagine di Petrettini confermano quanto è già stato esposto in precedenza sul giudizio complessivamente positivo. Non sono taciuti i difetti, ma è evidente la volontà di scusarli, come risulta dai seguenti esempi.

Sul sollevamento militare del 360 che innalzò Giuliano da Cesare al rango di Augusto contro la volontà del cugino Costanzo II, il mercante greco all'inizio oscilla tra la teoria di chi ritiene che davvero Giuliano fu colto di sorpresa dall'iniziativa dei soldati e chi invece propende per una abile e nascosta iniziativa dell'apostata: «con vera o simulata violenza è tratto per le strade di Parigi, e gridato imperatore» (p. 29). Alle pp. 30-33 sembra però aderire alla tesi di una abile simulazione di Giuliano, anche se poi, a proposito delle trattative tra i due cugini imperatori, scrive: «Nulla ommise [*sic*] di fare Giuliano dopo la sua elezione che atto fosse a conservare la pace» (p. 33).

La politica religiosa dell'imperatore è ritenuta da Petrettini un aspetto molto importante del governo di Giuliano, che in questo caso è ovviamente oggetto di condanna:

La principale passione di Giuliano, quella che tutta mutava la vita sua in un solo sentimento e pensiero era la gloria, la seconda, la religione o il ristornamento del paganesimo, e forse parte non era pur essa che della prima, intenta con mentite sembianze a ingannarlo [...] la superstizione ben presto venne ad affascinare il suo spirito, e questo a traviare tal volta miseramente il suo cuore.

(p. 44)

La novità delle misure anticristiane di Giuliano (nessuna persecuzione ufficiale, ma un insieme organico di provvedimenti tesi a bloccare l'avanzata della nuova religione creando una controchiesa politeista) è così spiegata da Petrettini:

Nuova, ingegnosa, ma umana eziandio e di carità piena fu la guerra ch'ei mosse alla chiesa, e tuttavia non men grave e funesta di quella che mosso

aveanle i suoi predecessori. Assalse le abitudini dello spirito colle armi dello spirito, e cogli umani interessi cercò di nuocere a' divini.

(p. 45)

Non si proibì a' Cristiani in modo alcuno l'esercizio del loro culto, ma non si ommise arte nessuna che valevole fosse a dissuaderne.

(p. 46)

L'editto con cui l'imperatore impose ai maestri cristiani di limitarsi all'insegnamento dei libri sacri della loro religione, riservando così ai pagani l'esposizione e il commento di Omero, che da mille anni era la base dell'istruzione greca (e lo sarebbe rimasto ancora per mille anni presso i Bizantini) è oggetto di aspra condanna anche da parte di grandi ammiratori dell'Apostata, come Ammiano Marcellino. Petrettini, invece, cerca in qualche modo di giustificare l'iniziativa dell'imperatore nel campo della scuola. In questo tentativo arriva a considerazioni che a un lettore di oggi sembrano molto attuali. Si tocca infatti un problema molto delicato: può essere tollerata una religione che si propone come l'unica verità assoluta, al di sopra di tutte le altre religioni, in quanto rivelata una volta per tutte in un libro sacro, i cui precetti sono quindi visti come superiori anche alle leggi statali? Il mercante greco propone un esempio da cui si ricava implicitamente il paragone tra la situazione dell'Impero Romano, in cui il cristianesimo come nuova religione monoteistica si contrapponeva a quelle tradizionali politeistiche, e la situazione che ai suoi occhi potrebbe verificarsi in un paese tradizionalmente cristiano in cui si fossero stabiliti seguaci della religione islamica:

Nè può negarsi che a non considerare l'insidioso scopo che ad essa viene attribuito, onesta e morale non sia la cagione che in apparenza almeno sembra determinarla [...] Che cosa direbbesi se in un paese del cristianesimo, un seguace dell'alcorano predicar volesse pubblicamente la sua legge? se ei limitassi ad essere semplice espositore, (e chi questo vorrà immaginare in un fervido credente?) egli è reo verso stesso, egli patteggia con la sua coscienza che riprova i detti del suo labbro.

(p. 128, nota 75)

Con questa osservazione posta non nel corpo della *Dissertazione*, ma in una nota, forse Petrettini invitava implicitamente il lettore a stabilire un paragone tra la scomparsa del politeismo per l'affermazione della religione cristiana nell'Impero Romano e la successiva scomparsa (o riduzione a religione di sparute minoranze) del cristianesimo in molte delle stesse regioni in seguito alla diffusione della religione isla-

mica. Certamente Petrettini dimostra di credere molto all'importanza della religione e del conflitto religioso come fattore di storia e quindi alla importanza della religione anche nel mondo dell'educazione; perciò la legge scolastica di Giuliano, che si basava sul principio che gli insegnanti devono credere in quello che trasmettono ai discepoli, gli appare fondata su un principio di moralità e quindi, se non degna di approvazione, quantomeno coerente con il disegno dell'imperatore di rendere la scuola luogo di formazione non solo tecnica, ma anche morale, nel tentativo di arrestare il declino dell'Impero anche attraverso la formazione delle nuove generazioni.²⁴

A proposito della guerra persiana intrapresa da Giuliano, noncurante dei consigli di prudenza dei suoi sostenitori, Petrettini vede nel desiderio di gloria la molla che spinse l'imperatore alla spedizione risultatagli alla fine fatale:

Qualsivoglia maniera di gloria pareva bella agl'occhi di Giuliano; ma o vel determinassero gli avvenimenti della sua vita, o propria ella sia della più fervida ed animosa età dell'uomo, sembra che con maggiore alacrità corresse verso quella dell'armi.

(p. 52)

La descrizione della guerra occupa diverse pagine ed è sufficiente citare solo alcune righe di Petrettini per coglierne l'animo con cui presenta gli ultimi mesi di vita dell'imperatore. La rapida avanzata nel

²⁴ A considerazioni che partono anche dalla situazione presente sull'importanza della religione e del conflitto religioso come fattore di storia giunge F. FATTI, *Scuola e identità nell'età antica (con qualche riflessione sul presente)*, «Rivista di Storia e Letteratura Religiosa», XLVII, 2007, pp. 155-172 a proposito del recente libro di E. GERMINO, *Scuola e cultura nella legislazione di Giuliano l'Apostata*, Napoli, Jovene, 2004. A p. 162 Fatti scrive che Giuliano «fu consapevole di quanto contasse (e di quanto in ogni tempo conti), quel fattore, nell'identità di una civiltà» (ivi, p. 170 sul fatto che Giuliano «esigeva dal personale docente ad un tempo integrità morale e capacità professionale»). In conclusione, Fatti considera la lezione di Giuliano un «monito eloquente» (ivi, p. 171) anche per la scuola di oggi. Anche nella seconda metà dell'Ottocento, anni di forte contrasto tra chiesa e stato, la politica di Giuliano sull'insegnamento fu oggetto di molta attenzione, come testimonia la centralità della questione nel *Giuliano* (una fortunata biografia dell'imperatore, più volte riedita e stampata anche in traduzione inglese a New York nel 1906 presso Charles Scribner's Sons) di Gaetano Negri (1838-1902), sindaco di Milano dal 1884 al 1889, su cui A. MARCONE, *Il Giuliano l'Apostata di Gaetano Negri*, in *Studi sulla tradizione classica per Mariella Cagnetta*, a cura di L. Canfora, Roma-Bari, Laterza, 1999, pp. 311-329: sulla questione dell'insegnamento in Negri le pp. 314-322. Negri era famosissimo all'epoca, tanto che, secondo D. MANTOVANI, *Pagine d'arte e di vita*, raccolte a cura di L. Piccioni, Torino, STEN, 1915, p. 237, l'Italia tutta lo «onorava come il maggior cittadino di Milano dopo Alessandro Manzoni».

cuore della Mesopotamia, fino a Ctesifonte, residenza dei sovrani persiani, segna l'apice della sorte dell'Apostata:

Giuliano sotto le mura della capitale dell'Assiria pervenuto era a quel pieno e splendente meriggio di gloria, che annunziandone quasi sempre il tramonto, a manifestar viene non meno i limiti della nostra sufficienza, che l'indole della nostra invidiosa natura.

(p. 59)

Infine, giunto il momento di narrare la morte di Giuliano, è ripresentato il quadro tradizionale, diffuso da scrittori pagani come Ammiano e Libanio, dell'imperatore filosofo che muore, come Socrate, serenamente, nella consapevolezza di aver compiuto il dovere affidatogli dal destino:

Compiuto era omai il corso di sì splendida vita. Steso su d'una pelle di leone, ordinario e solo suo letto, l'imperatore stette aspettando la morte con la calma ch'è propria di una vita virtuosa, di una ferma credenza di ricongiungersi all'eteree sostanze, e di una giusta fiducia di lasciare dopo sé una larga eredità di gloria immortale.

(p. 71)

Tra gli autori preferiti da Petretini, Pieri ricordava, oltre a Giuliano, Tacito e Machiavelli e in effetti ci sono passi della *Dissertazione* in cui è riscontrabile la presenza dello scrittore fiorentino. Così, ad es., nel descrivere la simulazione di Giuliano finto cristiano, si legge:

Nella sicurezza de' privati colloquj confessava Giuliano con ingenuo o simulato candore, che allora solo lieto terrebbesi che potuto avesse giovare alla sua patria ed alla sua religione; e gl'iniziati, gli amici, i filosofi con cauta, ma assidua diligenza, ripeteano i detti di lui, diffondevano le nuove della sua apostasia [...] poiché assumer ei non poteva la spoglia del leone, pensò quella vestire della volpe. Pel corso intero di dieci anni [...] questo principe mentre ne' domestici altari attendeva a sacrificare ai falsi suoi numi, un sacrilego incenso continuava eziandio ad offerire al vero Dio nelle Chiese cristiane.

(p. 18)

Machiavelli nel capitolo XVIII del *Principe* scrive:

Sendo adunque uno principe necessitato sapere bene usare la bestia, debbe di quelle pigliare la golpe e il leone, perché el leone non si difende da' lacci, la golpe non si difende da' lupi. Bisogna adunque essere golpe a conoscere e' lacci, e leone a sbigottire e' lupi.²⁵

²⁵ N. MACHIAVELLI, *Il Principe*, Roma, Salerno Editrice, 2006, p. 236.

Un Giuliano, quindi, solo volpe, nel simulare una fede che non aveva più,²⁶ attendendo di poter esprimere liberamente la natura leonina richiamata da Petretтини nel ricordare la pelle di leone su cui dormiva l'imperatore. Non è da escludere neppure una implicita ma decisa correzione al seguente giudizio dell'ortodosso Gregorio di Nazianzo (criticato aspramente, come si vedrà, da Petretтини) contro Giuliano in *Or.*, IV, 79, 1:

Quella invece è stata una cosa molto malvagia e cattiva: che, non riuscendo a convincere con la propaganda diretta e vergognandosi di far uso della violenza come un tiranno, nascondendo con la pelle di leone la volpe o, se vuoi, con la maschera di Minosse il massimo dell'ingiustizia, faceva violenza – come dire? – dolcemente.²⁷

Un altro richiamo a un celebre passo di Machiavelli è nella sconsolata considerazione sul potere della sorte:

Colpe divengono ne' gloriosi i capricci del caso, gli imprevisibili eventi, le imperfezioni che disgiunte non vanno né anche da una eccellente natura, e sino le cose stesse che celansi alla nostra ignoranza.

(p. 60)

Allo stesso modo Machiavelli, nel capitolo settimo del *Principe*, ritiene che Cesare Borgia, il duca Valentino, pur avendo cercato di conseguire con lucida razionalità la grandezza, sia stato sconfitto dalla malignità della sorte:

Se adunque si considererà tutti e' progressi del duca, si vedrà lui aversi fatti grandi fondamenti alla futura potenza; li quali non iudico superfluo di scorrere, perché io non saprei quali precetti mi dare migliori a uno principe nuovo che lo essempro delle azioni sua; e se li ordini sua non li profittono, non fu sua colpa, perché nacque da una straordinaria e estrema malignità di fortuna.²⁸

²⁶ Su questo punto, tuttavia, in una delle più recenti biografie si sostiene che Giuliano, fino alla morte di Costanzo II, non aveva ancora completamente abbandonato il cristianesimo e quindi non si può parlare di simulazione (K. ROSEN, *Julian. Kaiser, Gott und Christenhasser*, Stuttgart, Klett-Cotta, 2006, pp. 229-230).

²⁷ GREGORIO DI NAZIANZO, *Contro Giuliano l'Apostata orazione IV*, a cura di L. Lugaresi, Firenze, Nardini, 1993, p. 147. Come nota Lugaresi nel commento (ivi, p. 342), Gregorio di Nazianzo utilizza un proverbio greco.

²⁸ MACHIAVELLI, *Il Principe*, cit., p. 128.

Oltre al *Principe*, Petretini richiama anche un passo del secondo libro del dialogo *L'arte della guerra*,²⁹ in cui Fabrizio Colonna afferma che il cristianesimo è un impedimento allo sviluppo della virtù guerriera:

Udimmo anche modernamente, ed è noto essere stata altresì in addietro una questa delle accuse fatte al segretario Fiorentino, rinovellarsi la dottrina che lo spirito della religione cristiana, possa essere poco propizio a nutrire la fierezza dell'animo ed a sollevarlo all'orgoglio delle armi. Che che ne sia di ciò, la fede potrebbe, noi crediamo, assai di buon grado consentire ad una accusa che sarebbe appunto luminosissima prova, dove di prova ella avesse d'uopo, della sua santità, se l'esperienza non rendesse manifesto che o falsa è l'accusa, o più veramente che ben pochi leali seguaci abbia la religione. Per altro fu questo in ogni tempo il sentimento dei pagani, ma esso prevalse specialmente nel regno del pio successore di Giuliano, che col trattato di Persia venne a segnare il primo smembramento dell'impero.

(p. 111, nota 21)

In questo passo, oltre a richiamare Machiavelli, Petretini allude (o meglio, sembra aderire) alla polemica condotta da Ammiano e in genere

²⁹ «Essendo pertanto di poi cresciuto l'imperio romano, e avendo spente tutte le repubbliche e i principati d'Europa e d'Africa e in maggior parte quegli dell'Asia, non lasciò alcuna via alla virtù se non Roma. Donde ne nacque che cominciarono gli uomini virtuosi ad essere pochi in Europa come in Asia; la quale virtù venne poi in ultima declinazione, perché, sendo tutta la virtù ridotta in Roma, come quella fu corrotta venne ad essere corrotto quasi tutto il mondo; e poterono i popoli sciti venire a predare quello Imperio il quale aveva la virtù d'altri spenta e non saputo mantenere la sua. E benché poi quello Imperio per la inundazione di quegli barbari si dividesse in più parti, questa virtù non vi è rinata; l'una, perché si pena un pezzo a ripigliare gli ordini quando sono guasti; l'altra, perché il modo del vivere d'oggi, rispetto alla cristiana religione, non impone quella necessità al difendersi che anticamente era; perché allora gli uomini vinti in guerra o s'ammazzavano o rimanevano in perpetuo schiavi, dove menavano la loro vita miseramente; le terre vinte o si desolavano o ne erano cacciati gli abitatori, tolti loro i beni, mandati dispersi per il mondo; tanto che i superati in guerra pativano ogni ultima miseria. Da questo timore spaventati, gli uomini tenevano gli esercizi militari vivi e onoravano chi era eccellente in quegli» (N. MACHIAVELLI, *L'arte della guerra. Scritti politici minori*, Roma, Salerno Editrice, 2001, pp. 122-123). Ma Petretini potrebbe pensare anche al dodicesimo capitolo del primo libro dei *Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio*, in cui la rovina morale dell'Italia, sede del cristianesimo, è desolatamente constatata: «Quegli principi o quelle repubbliche, le quali si vogliono mantenere incorrotte, hanno sopra ogni altra cosa a mantenere incorrotte le cerimonie della loro religione e tenerle sempre nella loro venerazione; perché nessuno maggiore indizio si può avere de la rovina d'una provincia, che vedere dispregiato il culto divino [...]. Né si può fare altra maggiore coniettura della declinazione d'essa [la religione cristiana], quanto è vedere come quegli popoli che sono più propinqui alla chiesa romana (capo della religione nostra) hanno meno religione» (IDEM, *Opere*, I, Torino, UTET, 1999, pp. 500-503).

dagli storici seguaci del paganesimo contro la pace stipulata dal successore di Giuliano, Gioviano, che era cristiano e aveva ceduto territori alla Persia.³⁰

L'influenza di Ammiano, in particolare, è evidente e dichiarata dallo stesso Petretтини ed è sufficiente mostrarne solo qualche esempio.

Infatti, nel discutere l'affidabilità delle numerose fonti, il mercante greco osserva che la

bilancia tracolla grandemente a favor dei pagani. Oltre il compendio di Eutropio che militò con Giuliano nella guerra persiana, e che conduce la narrazione sino a' tempi di Valente, oltre le istorie di Zosimo nemico è vero, de' cristiani, ma pur degnissimo di studio per essere stato anch'esso commilitone di Giuliano, essi additano in Ammiano Marcellino uno scrittore probò e leale, un critico sagace, uno storico soldato, testimonio oculare delle azioni che descrive, e ciò che più importa, un, direi quasi, cristianizzante pagano, e tale che prestando egli stesso non di rado le armi al contrario partito onde combattere il gentilesimo, fu creduto cristiano veramente, onde non può la fede non meritarsi de' cristiani.

(p. 91, nota 1)³¹

Lo storico antico è davvero punto di riferimento ed è infatti citato numerose volte nelle note, tra le quali spicca il modo in cui Petretтини interpreta l'alternarsi di virtù (molte) e difetti (pochi) dell'imperatore nel bilancio finale in Amm., xxv, 4, 16-19:

Ammiano si propone di consecrare un capitolo ai difetti del suo eroe, ma dopo aver fatto qualche cenno della sua superstizione, come amante che vinto è dalla forza del suo affetto, cangia il biasimo in lode, né più sa trovare in Giuliano che splendide ed eroiche virtù.

(pp. 138-139, nota 111)

³⁰ Secondo Ammiano «sarebbe convenuto combattere dieci volte piuttostoché consegnare veruna di quelle province» cedute da Gioviano ai Persiani (AMMIANO MARCELLINO, *Le Storie*, trad. da F. Ambrosoli, II, Milano, Antonio Fontana, 1830, «Biblioteca storica di tutte le nazioni», p. 157).

³¹ Zosimo a dire il vero scrisse più di un secolo dopo la morte di Giuliano. Alla conclusione che Ammiano, come Giuliano, era un cristiano apostata giunge T. D. BARNES, *Ammianus Marcellinus and the Representation of Historical Reality*, Ithaca-London, Cornell University Press, 1998, pp. 79-94; F. PASCHOUD, *À propos du nouveau livre de T. D. Barnes sur Ammien Marcellin*, «Antiquité Tardive», VII, 1999, pp. 353-363: specie 357-358 ritiene le argomentazioni di Barnes non risolutive e la conclusione «très aventurée». L'attendibilità di Ammiano è oggi molto dibattuta, ad es. è contestata da Barnes nel volume sopra citato, ma anche oggi vi sono autori come Jacques Fontaine (*Introduzione*, in GIULIANO, *Alla Madre degli dei e altri discorsi*, a cura di J. Fontaine, C. Prato, A. Marcone, Milano, Mondadori, 1987, pp. VII-LXXVII: LXXIV-LXXV), il quale ritiene Ammiano il testimone più autorevole e attendibile della avventura giuliana.

Altro esempio dell'influsso di Ammiano è l'insistere di Petretтини sul concetto della rapida e stupefacente metamorfosi di Giuliano da studente di filosofia a vincitore dei Germani nella Gallia devastata da anni di scorrerie barbariche:

Giuliano nell'età di ventiquattro anni, tratto da' boschetti dell'accademia, a mutar venne in Milano, in mezzo al fasto ed al lusso d'una corte orientale, il mantello del filosofo colla veste militare e con le insegne di Cesare;

(p. 22)

cresciuto fra i boschetti dell'accademia ed all'ombra dei pacifici studj [...] tradito a vicende dalla negligenza de' suoi capitani e dalla perfidia de' suoi ministri [...] liberò non pertanto in tre successive campagne la Gallia dagli Alemanni, varcò quattro volte il Reno, assicurò le sussistenze delle provincie, debellò i Franchi stimati sino allora per numero, e per valore invincibili, e tanto mise ne' barbari terrore delle armi romane, che più uscire non osarono finchè ei visse dai loro boschi.

(p. 25)

Oltre all'allusione a un passo dello stesso Giuliano (che nel *Messaggio al Senato e al Popolo di Atene*, 4-5 ricorda di essere stato privato dell'abito del filosofo in occasione del suo richiamo a corte),³² i «boschetti dell'Accademia» di Atene ricordati da due volte da Petretтини sono una evidente allusione al passo di Ammiano in cui si celebrano le prime gesta di Giuliano:

Et quoniam (ut Tulliana docet auctoritas) «omnium magnarum artium sicut arborum altitudo nos delectat, radices stirpesque non item», sic praeclarae huius indolis rudimenta, tunc multis obnubilantibus tegebantur, quae anteferri gestis eius postea multis et miris, hac ratione deberent, quod adulescens primaevus, ut Erechtheus in secessu Minervae nutritus, ex Academiae quietis umbraculis, non e militari tabernaculo, in pulverem Martium tractus, strata Germania, pacatisque rigentis Rheni meatibus, cruenta spirantium regum hic sanguinem fudit, alibi manus catenis adflixit.

(AMM., XVI, 1, 5)³³

³² «ecco come in una barbieria, ragunarsi un nuvolo di costoro, e gli uni tondermi la barba, e gli altri gettarmi indosso un manteletto, e compormi un assai ridicolo, come allora immaginavano, e stravagante soldato» (trad. di Petretтини, pp. 150-151).

³³ «E poiché (conformemente all'autorità di Cicerone) in tutte le grandi arti del pari che nelle piante ci diletta l'altezza, più che non fanno le radici ed il tronco; così furon coperti da varie tenebre anche i cominciamenti di quell'indole tanto preclara: i quali dovrebbero nondimeno mettersi innanzi alle molte e mirabili geste ch'egli fece dappoi per questa ra-

La martellante successione dei verbi, sigillata in Ammiano da due perfetti conclusivi, monumentali e definitivi, tipici dello stile trionfale annalistico,³⁴ in Petrettini è però completata da una aggiunta sul terrore dei barbari vivente Giuliano, in cui si richiama un altro passo di Ammiano:

haec quoque adiciens, quod, dum teneret imperium solus, nec motibus internis est concitus nec barbarorum quisquam ultra suos exsiluit fines; populi omnes aviditate semper insectari praeterita ut damnosa et noxia in laudes eius studiis miris accendebantur.

(AMM., XXII, 9, 1)³⁵

Le lacrime di Giuliano morente alla notizia della morte in battaglia del *magister officiorum* Anatolio sono un altro episodio che, come in Ammiano, contribuisce alla caratterizzazione positiva dell'imperatore: «l'amicizia viene a strappargli una lagrima all'improvvisa nuova della morte del suo diletto Anatolio» (p. 72).³⁶

Oltre ad Ammiano, Petrettini conosce e utilizza altri autori, tra cui ad es. il retore Libanio, dalla cui orazione funebre in memoria di Giuliano ricava il dettaglio della pelle di leone,³⁷ «ordinario e solo suo letto», nel passo già citato sulla morte dell'imperatore come nuovo Socrate (p. 71).

gione, ch'egli nella sua adolescenza simile a quell'Eretteo cui Minerva educò nel sacrario, condotto non già dalle tende militari, ma dai tranquilli recessi dell'Accademia in mezzo alla polve di Marte, dopo avere prostrata la Germania, e pacificati i paesi lungo il gelido Reno, da un lato versò il sangue di pessimi re, dall'altro ne aggravò di catene le mani» (AMMIANO MARCELLINO, *Le Storie*, trad. da F. Ambrosoli, I, Milano, Antonio Fontana, 1829, «Biblioteca storica di tutte le nazioni», p. 89).

³⁴ AMMIANO MARCELLINO, *Giuliano e il paganesimo morente. Antologia dalle Storie*, a cura di T. Agozzino, Torino, Paravia, 1972, p. 28.

³⁵ «Ed alle precedenti vittorie aggiungeva anche questa cagione d'insuperbire, che da quando egli ebbe cominciato a regnar solo, nessuna interna sommossa aveva più perturbato l'imperio, né verun barbaro era stato ardito di uscire de' proprii confini: ma tutti i popoli, lasciato il loro costume di biasimar sempre come dannoso e pericoloso, con mirabil fervore accendevansi nelle lodi di lui» (AMMIANO MARCELLINO, *Le Storie*, II, cit., pp. 30-31).

³⁶ AMM., XXV, 3, 21 «Anatolium quaesivit officiorum magistrum, quem cum beatum fuisse Sallustius respondisset praefectus, intellexit occisum acriterque amici casum ingemit, qui elate ante contempserat suum». Così si legge nella traduzione ottocentesca: «gravemente s'afflisse pel caso dell'amico egli che poc'anzi aveva dispregiato il suo proprio» (AMMIANO MARCELLINO, *Le Storie*, II, cit., p. 143).

³⁷ LIBAN., *Or.*, XVIII, 269 (IDEM, *Opera*, recensuit Richardus Foerster, II, Lipsiae, in aedibus B. G. Teubneri, 1904, p. 354).

Tra gli scrittori cristiani antichi Petrettini cita e critica aspramente Gregorio di Nazianzo, autore, poco dopo la morte dell'imperatore, di due invettive in cui sono raccolte tutte le voci e le accuse circolanti contro Giuliano:

Dio di misericordia ed in qual guisa permettere hai potuto che tanto l'ira trascendesse in uno de' più nobili sostegni della chiesa, sino a fare che egli ponesse in bocca d'un tal principe una sentenza che non osarono profferire né i Neroni, né i Comodi, né i Domiziani, né quant'altri mai furonvi più scellerati principi che a noi ricordi la storia?

(p. 138, nota 110)

La critica a Gregorio di Nazianzo per la violenza e l'astio delle sue invettive non era qualcosa di straordinario, neppure in studiosi profondamente cristiani. Già dom Charles Clémencet (1703-1778) nella prefazione all'edizione delle opere del Nazianzeno lamentava che non pochi autori cattolici avevano difeso Giuliano di fronte a Gregorio³⁸ e anche in seguito l'opinione prevalente è di imbarazzo di fronte allo sconcertante livore manifestato nei confronti del defunto imperatore.³⁹

GIULIANO SCRITTORE E PETRETTINI

Passando alla valutazione di Giuliano scrittore e uomo di cultura i giudizi di Petrettini restano positivi. Secondo il mercante greco l'imperatore ebbe «meno splendida, ma più durevole gloria di letterato e filosofo». La cultura di Giuliano, infatti, è, al dire di Petrettini, immensa.

Ogni ramo dell'antico sapere, le utili e le amene discipline, la musica, la poesia, l'oratoria, la filosofia, la teologia pagana e cristiana, lo studio delle leggi, a nulla dire di quello della politica e dell'arte della guerra, tutto era familiare al pieghevole e fecondo suo spirito.

(p. 75)

Nelle righe successive Petrettini trova anche il modo di ricordare la versatilità e il pronto ingegno del Giuliano scrittore:

Rapido nel concepire, nel ritenere tenace, nella contenzione instancabile, il suo spirito era atto a varie ed opposte occupazioni ad un tempo, e la facilità

³⁸ *Patrologiae Series Graeca*, xxxv, Paris, J.-P. Migne, 1857, coll. 43-44: «e Catholicis, quod luctuosum valde, sunt nonnulli, quorum nomini parco, qui Apostatae adversum Theologum patrocinantur, atque Iuliani laudes praedicare non verentur».

³⁹ L. LUGARESI, *Introduzione*, in GREGORIO DI NAZIANZO, *Contro Giuliano l'Apostata orazione IV*, a cura di Lugaresi, cit., pp. 12-13 cita i passi di diversi studiosi orientati in questo senso.

stessa che palesava nell'apprendere, manifestavala altresì nel comunicar col discorso, o nel dettare i concetti [...] poche notti involate alla viva sollecitudine della guerra persiana bastarono all'opera contro i due testamenti, e poche ore forse a dettare il *Misopogono*.

Oltre a «un vasto ingegno» (p. 76), Petretтини vede anche

un animo sollevato, virtuoso, nodrito di magnanimi sentimenti, che nobilita il discorso, e lo sparge di quel nativo decoro che mal procaccia d'assumere la virtù simulata, una scelta erudizione, un'eloquenza universale, condita di certa sua particolar venustà, piena di veneri nell'epistole, di lucianesco garbo e più di aristofanico sale nelle satire, di dignità isocratica nelle orazioni.

Certo, concede Petretтини, al gusto moderno le opere giulianee potrebbero non sembrare degne di tanta lode, le «epistole però tutte, le due satire, l'orazione agli Ateniesi, quella per la partenza di Sallustio, l'altra diretta ad Eraclio, e diremo ancora il primo dei due panegirici di Costanzo» (p. 77) «di sì egregie doti sovrabbondano, che non possono non renderle ai lettori d'ogni stagione gradite» (p. 78). Poi, sull'orazione agli Ateniesi, Petretтини rileva che Giuliano «adorna della sola materia il discorso, lo scalda di puro e semplice affetto [...] Tutta ornata di una original bizzaria [*sic*] offresi» (p. 79) il *Misopogon*,

scrittura, nol sapremmo abbastanza ripetere, d'inestimabile pregio se la si consideri in un principe che nella stessa sua ira getta da se lungi la spada, per non armarsi che della penna, ma lodevole eziandio per se medesima.

(p. 80)

Nel giudizio sulla vendetta letteraria esercitata da Giuliano sugli Antiocheni insolenti, il mercante greco-veneto esprime lo stesso stupore di fronte alla singolarità del comportamento dell'imperatore come tanti altri dopo di lui, tra cui spicca la lunga ed elaborata sentenza di Chateaubriand:

un homme investi du pouvoir absolu, environné d'une armée de barbares dévoués à ses ordres, un prince qui pouvoit d'un seul signe faire exterminer ses insolents détracteurs, et qui se contente de tirer raison d'un libelle par un pamphlet, est un exemple unique dans l'histoire des peuples et des rois.⁴⁰

⁴⁰ F.-A.-R. DE CHATEAUBRIAND, *Études historiques*, Paris, Garnier frères, 1873, p. 226. La prima edizione apparve nel 1831, ma l'opera di Chateaubriand è frutto di una lunga elaborazione a partire dagli anni di Napoleone (A. DOLLINGER, *Les Études historiques de Chateaubriand*, Paris, Les Belles Lettres, 1932, pp. 33-34 e 59-60).

Forse meno nota, ma più icastica nel rafforzare la sentenza di Chateaubriand sull'esempio unico costituito dalla satira giulianea è una frase dello storico siciliano e patriota risorgimentale Michele Amari: il terzo principe ommiade della Spagna, Hâkem-ibn-Hesciâm (796-822), trattò ferocemente nell'anno 818 il borgo meridionale di Cordova e poi, come se non fosse ancor sazio, sfogò il resto della rabbia ch'avea in petto con dettare una satira contro i ribelli; esempio, credo unico, nella storia; poiché Giuliano l'Apostata, al tempo antico scrisse il *Misopogon* contro i cittadini d'Antiochia, senza far torcer loro un capello, e più d'un principe pagano e cristiano si è vendicato con arsioni, macelli e saccheggi, senza saper scrivere satire.⁴¹

Anche sui *Cesari* Petretтини ha parole di elogio, prima di tutto per il coraggio dimostrato dall'imperatore: «Né più nobile, né più pericoloso argomento poteva essere scelto da un principe. Chi s'alza a giudice degli antecessori, viene a dare sentenza di se medesimo» (p. 81). Si tratta di una parafrasi della seguente frase di Gibbon: «Un Principe, che dipinge con libertà i vizi e le virtù de' suoi predecessori, sottoscrive ad ogni verso la censura o l'approvazione della propria condotta».⁴² Poi Petretтини esamina l'aspetto artistico dell'opera e dichiara

difficile cosa affermare se più in questo componimento abbia parte una gentile fantasia, ed un sano gusto nell'immaginare il quadro, variarlo, scolpire con rapidi colpi tanti diversi caratteri, e disporne in guisa l'ordinanza che vi dominino i più cospicui [o piuttosto] l'acume e l'ingegno nel far della storia una scena drammatica, e chiudere i principali avvenimenti che corsero nel giro di quattrocent'anni, entro quasi i cancelli di una consueta teatrale rappresentazione [...] Fu giustamente osservato che dove non altro a noi rimanesse di Giuliano che i *Cesari*, basterebbono essi soli a far fede della vastità del suo ingegno e della sua dottrina.

(pp. 82-83)

⁴¹ M. AMARI, *Storia dei Musulmani di Sicilia*, I, Firenze, Felice Le Monnier, 1854, p. 161. Ancora oggi la reazione letteraria di Giuliano contro gli abitanti di Antiochia non cessa di stupire, come ad es. scrive LUGARESÌ, *Introduzione*, cit., p. 27: «Di fronte al fallimento della sua azione di propaganda» Giuliano «reagisce in modo singolarissimo, davvero senza precedenti: si mette sullo stesso piano dei suoi antagonisti, e scrive un libello satirico, il *Misopogon* [...] che fa esporre sulle mura del palazzo imperiale perché tutti lo possano leggere».

⁴² E. GIBBON, *Storia della decadenza e rovina dell'Impero Romano*, IV, cit., p. 311.

IL GIULIANO DI PETRETTINI NELLA CULTURA DELL'EPOCA,
TRA AFFINITÀ E PECULIARITÀ

Sulla valutazione completamente positiva di Giuliano come scrittore Petrettini non era certamente isolato. Già nel 1666 il barone Ezechiel Spanheim, editore delle opere di Giuliano,⁴³ nella prefazione di una traduzione francese dei *Cesari* definiva l'opera «un heureux mélange du sel Attique et de l'Urbanité Romaine».⁴⁴

Gibbon, che a quanto sembra non leggeva nel testo originale greco le opere di Giuliano ma si serviva di una traduzione francese, in una nota si sofferma sullo stile delle leggi di Giuliano (scritte in latino): «Bleterie [...] ha scelto una di queste leggi per dare un'idea dello stile latino di Giuliano, ch'è forte ed elaborato, ma men puro del suo stile Greco».⁴⁵

Compagnoni, che aveva preceduto di poco Petrettini nella traduzione dei *Cesari*, dà una lusinghiera definizione dello stile di Giuliano come «stile che per tutti quelli i quali sanno assaporare la lingua greca tiensi per terso, puro ed elegante, e veramente attico».⁴⁶

Nella traduzione italiana, curata proprio in quegli anni da Emilio de Tipaldo, della *Storia della letteratura greca* di Maximilian-Samson-Frédéric Schoell (1766-1833), si legge che Giuliano «merita elogi per la purezza della sua dizione e per la sua eloquenza» e che i *Cesari* sono «una delle produzioni più ingegnose, e, ad onta delle allusioni empie che racchiude, una delle più piacevoli dell'antichità».⁴⁷

⁴³ Sull'importanza dell'edizione lipsiense di Spanheim del 1696 C. PRATO, *Per l'edizione degli scritti di Giuliano*, in GIULIANO, *Alla Madre degli dei e altri discorsi*, cit., pp. LXXXV-CIII: soprattutto le pp. xc-xcv.

⁴⁴ *Les Cesars de l'empereur Iulien*, traduits nouvellement du Grec par Monsieur Spanheim, Heydelberg, chez Gille Walther, 1666, [le pagine della *Preface* non sono numerate].

⁴⁵ E. GIBBON, *Storia della decadenza e rovina dell'Impero Romano*, IV, cit., p. 232, nota 1. G. W. BOWERSOCK, *Saggi sulla tradizione classica dal Settecento al Novecento*, trad. di G. Bonino, Torino, Einaudi, 2007, pp. 51 e 74 sul fatto che Gibbon cita indirettamente da La Bléterie invece di tradurre direttamente da Ammiano e Giuliano.

⁴⁶ GIULIANO, *I Cesari*, volgarizzati ed illustrati dal cav. Compagnoni, Milano, presso la Società Tipografica de' Classici Italiani (Fusi, Stella e Compagni), 1820, p. 10.

⁴⁷ F. SCHOELL, *Istoria della letteratura greca profana dalla sua origine sino alla presa di Costantinopoli fatta dai turchi con un compendio istorico del trasporto della letteratura greca in occidente*, recata in italiano per la prima volta con giunte ed osservazioni critiche da Emilio Tipaldo cefaleno, vol. V part. II, Venezia, Giuseppe Antonelli, 1829, pp. 7 e 17.

Di fronte a questa serie di elogi, la posizione di Leopardi nel capitolo sesto dei *Detti memorabili di Filippo Ottonieri* (un *alter ego* del poeta) è interessante, perché solo il *Misopogon*, tra le opere dell'imperatore, si salva:

quelli che scrivono delle cose proprie, hanno l'animo fortemente preso e occupato dalla materia; non mancano mai nè di pensieri nè di affetti nati da essa materia e nell'animo loro stesso, non trasportati di altri luoghi, nè bevuti da altre fonti, nè comuni e triti; e con facilità si astengono dagli ornamenti frivoli in se, o che non fanno a proposito, dalle grazie e dalle bellezze false, o che hanno più di apparenza che di sostanza, dall'affettazione, e da tutto quello che è fuori del naturale [...] Degli scritti di Giuliano imperatore, che in tutti gli altri è sofista, e spesso non tollerabile, il più giudizioso e più lodevole è la diceria che s'intitola Misopogone, cioè *contro alla barba*; dove risponde ai motti e alle maldicenze di quelli di Antiochia contro di lui. Nella quale operetta, lasciando degli altri pregi, egli non è molto inferiore a Luciano nè di grazia comica, nè di copia, acutezza e vivacità di sali; laddove in quella dei Cesari, pure imitativa di Luciano, è sgraziato, povero di facezie, ed oltre alla povertà, debole e quasi insulso.⁴⁸

Le considerazioni erano già presenti nello *Zibaldone*⁴⁹ in cui tra l'altro si comprende che, al di là del giudizio letterario, Leopardi, come Petrettini, vedeva nell'apostata un ottimo governante. Nello *Zibaldone*, in data 27 dicembre 1821, scrive infatti che « quanti principi sono stati studiosi o in gioventù o in seguito, quanti principi sono stati filosofi, tanti sono stati buoni principi, avendo appreso dai libri a conoscere quel mondo e quelle cose che avevano a governare », citando come esempi Marco Aurelio, Augusto e Giuliano.⁵⁰

⁴⁸ G. LEOPARDI, *Operette Morali*, a cura di O. Besomi, Milano, Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, 1979, pp. 290-291.

⁴⁹ G. LEOPARDI, *Zibaldone di pensieri*, I, a cura di G. Pacella, Milano, Garzanti, 1991, pp. 79 e 257.

⁵⁰ Ivi, p. 1249. In questo giudizio positivo sugli imperatori filosofi si associa, stranamente per l'autore del *Bruto minore* (in cui la battaglia di Filippi è vista come una grande catastrofe storica), Augusto, mentre Marco Aurelio e Giuliano come imperatori filosofi non destano sorpresa. Niccolò Tommaseo, altro protagonista della cultura italiana dell'epoca, ma di diverso orientamento ideologico, non sembra invece avere un'alta opinione dei filosofi del IV secolo, tra cui si annoverava Giuliano, scrivendo nella *Prefazione* alla traduzione dell'opera del pagano Eunapio: « Se i dotti più celebri, se i sacerdoti più pii, se i primi magistrati della religione d'Eunapio erano discesi a quel grado di stupidità di spirito che egli così ingenuamente descrive, or che immaginare del restante degli uomini? »: *Storici minori volgarizzati ed illustrati*, IV, Milano, Paolo Andrea Molina, 1831 (« Collana degli antichi storici greci volgarizzati »), p. 77. Il passo si trova ristampato da Tommaseo in *Di*

Leopardi e Petretini non sono isolati dalla cultura europea dell'epoca nell'elogiare l'imperatore e si tratta anzi di un fenomeno non raro. Rientrano infatti a pieno titolo in quella tendenza filogiuliana che, avviatasi già nel Settecento, si prolunga fino al Novecento.⁵¹ Lo stesso Petretini ne è consapevole, citando l'abate de la Bletterie, a cui assegna «il merito d'essere stato il primo a rivendicare in qualche guisa la fama di Giuliano, conosciuto sino allora nella volgare opinione col solo titolo di apostata» (p. 90, nota 1).⁵² Per quanto riguarda Venezia all'inizio dell'Ottocento, questa tendenza si sorge anche in opere destinate alla scuola, come un *Compendio di storia universale diviso in due parti ridotto ad uso delle scuole d'Italia* in cui si legge che Giuliano era pieno di equità, disinteressato, casto, sobrio, valoroso, e dotto. Felice lui, se dopo non avesse macchiata la vita sua con diventare Apostata, e quindi con l'odio al Cristianesimo, ch'egli in fine volea distruggere per tutto l'Imperio Romano.⁵³

Dionigi d'Alicarnasso d'Eunapio e d'altri traduzioni con note, Venezia, coi tipi della ved. Gattei e c., 1843, p. 159.

⁵¹ J. BOUFFARTIGUE, *Julien dans la littérature savante des dix-neuvième et vingtième siècles in L'empereur Julien*, II, *De la légende au mythe (de Voltaire à nos jours)*, études rassemblées par J. Richer, Paris, Les Belles Lettres, 1981, pp. 83-108. A p. 84 Bouffartigue nota che dall'inizio del XIX secolo Giuliano perde un po' alla volta la posizione di eterno accusato, e le opere a suo favore non sono più sovversive: anzi, la rivalutazione dell'Apostata è sempre più la tendenza predominante. Su Giuliano nella prima metà dell'Ottocento G. BONACINA, *Un apostata romantico e reazionario. La figura dell'imperatore Giuliano nella prima metà del secolo XIX*, «Rivista Storica Italiana», CXIII, 2001, pp. 614-702.

⁵² In realtà il primo autore che si cimentò nella riabilitazione dell'Apostata dopo la condanna medievale fu l'umanista italiano GIULIO POMPONIO LETO, nel *Romanae Historiae Compendium* pubblicato postumo a Venezia nel 1499 (sul quale mi permetto di rimandare al mio *L'imperatore Giuliano e Pomponio Leto: la prima decisa rivalutazione dell'Apostata*, negli «Atti dell'Istituto veneto di Scienze, Lettere ed Arti», Classe di scienze morali, lettere ed arti, 161, 2002-2003, pp. 799-836).

⁵³ *Compendio di storia universale diviso in due parti ridotto ad uso delle scuole d'Italia*, Venezia, Antonio Rosa, 1811, p. 94. Naturalmente non mancavano opere, sia ortodosse che cattoliche, in cui la condanna medievale restava. Ad es. a Venezia nel 1818 era ristampato un *Biblion historikon* in lingua greca attribuito a Doroteo di Monemvasia in cui il lungo e negativo ritratto di Giuliano si apriva con queste parole: «Dio permise, per i nostri peccati, che regnasse Giuliano l'Apostata, il figlio del Diavolo» (PSEUDO-DOROTHEOS DI MONEMVASIA, *Biblion historikon*, Venezia, Glykys, 1818, p. 198; l'edizione è segnalata nell'elenco dei libri della stamperia veneziana dei Glykis da G. VELOUDIS, *Das griechische Druck- und Verlagshaus «Glikis» in Venedig (1670-1854)*, Wiesbaden, Otto Harrassowitz, 1974, p. 122, n. 956; sull'opera, stampata diciotto volte a Venezia tra il 1631 e il 1818: G. MORAVCSIK, *Byzantinoturcica*, I, Berlin, Akademie-Verlag, 1958, pp. 412-413). A Bassano nel 1817 era ristampato un *Breviario storico* in cui a Giuliano si addebitava la condanna a morte di santi mai existi-

Anche nel duro giudizio dato su Costantino, il primo imperatore cristiano e violento bersaglio polemico dell'Apostata, Petretini è in sintonia con le valutazioni di storici quali Gibbon e Burckhardt.

Il primo imperatore cristiano è infatti visto dal mercante greco come un «principe guerriero astuto, privato senza virtù, e di pubbliche virtù simulatore, carattere vario, bugiardo, di parti ripugnanti composto», il cui agire fu «però più inteso ad appagare la personale sua vanità ed a rendere il principato assoluto, che a rassodare la vacillante mole della romana potenza» (p. 3). Gibbon e Burckhardt non sono forse così aspri, ma anche questa valutazione di Petretini rientra nell'atmosfera culturale europea di quel periodo e ha nello storico inglese un illustre precedente.⁵⁴

ti, frutto di fantasiose narrazioni: «Ebbe particolare soddisfazione di praticare con maghi, e di perseguire con tormenti acerbissimi i Cattolici, per il che contro il jus delle genti fece uccidere tre Ambasciatori Persiani» cioè i santi Manuel, Sabel e Ismael (*Breviario storico che restringe quanto di più memorabile contiene la storia sacra e profana dalla creazione del mondo sino all'esaltazione al sommo pontificato di Clemente XIII P. O. M.*, I, Bassano, Remondini, 1817, p. 118).

⁵⁴ Nel 1820 in una traduzione italiana dell'opera di Gibbon il pubblico poteva leggere questi pungenti giudizi, sia politici che morali, sull'ultima parte della vita di Costantino, definito «un crudele e dissoluto Monarca, corrotto dalla propria fortuna, o dalla conquista elevato al di là della necessità di simulare [...] la vecchiezza di Costantino restò infamata dai due opposti ma conciliabili vizi della rapacità e della prodigalità [...] Si sentiva in ogni parte della pubblica amministrazione una segreta ma universal decadenza» (E. GIBBON, *Storia della decadenza e rovina dell'Impero Romano*, III, Milano, Nicolò Bettoni, 1820, «Biblioteca storica di tutte le nazioni. Classe quarta. Storici inglesi», pp. 331-332). E ancora, a p. 333: «Un animo così corrotto dalla prosperità e dalla compiacenza, era incapace d'innalzarsi a quella magnanimità che sdegnava i sospetti, e che s'arrischia a perdonare [...] un racconto imparziale dell'esecuzioni o piuttosto degli assassinamenti, che macchiarono gli ultimi anni di Costantino, suggeriranno alla più candida nostra mente l'idea d'un Principe, che poteva sacrificar senza ribrezzo le leggi della giustizia ed i sentimenti della natura, a' dettami o delle sue passioni o dell'interesse». S. MAZZARINO, *Antico, tardoantico ed èra costantiniana*, I, s.l., Dedalo, 1974, pp. 32-50 (*Burckhardt politologo*): in part. alle pp. 34-39 studia i precedenti del Costantino di Burckhardt nell'area culturale di lingua tedesca. Attraverso il volume di J. K. Manso, *Das Leben Constantins*, Breslau, 1817 le idee contenute nella dissertazione di Burkhard Gotthelf Struve, *de discrimine Christianismi veri et politici*, Jena, 1713 si diffusero nell'Ottocento; sullo sfondo c'era anche la pubblicazione nel 1576 di Zosimo (l'ultimo storico pagano, violento critico di Costantino) da parte di Löwenklau. Sul Costantino degli storici moderni anche S. CALDERONE, *Letteratura costantiniana e «conversione» di Costantino*, in *Costantino il Grande dall'Antichità all'Umanesimo*, a cura di G. Bonamente, F. Fusco, I, Macerata, Università degli Studi di Macerata, 1992, pp. 231-252: 237-239, e H. SCHLANGE-SCHÖNINGEN, *Forschung zu Konstantin seit dem 18. Jahrhundert*, in *Konstantin der Grosse*, herausgegeben von A. Demandt, J. Engemann, Mainz, Philipp von Zabern, 2007, pp. 509-511. G. W.

E non solo presso storici illustri, ma anche in opere scritte da autori oggi non molto noti si trovano pagine che non sono lontane nel tono e nell'ammirazione, derivata dagli antichi autori pagani, verso l'apostata, come ad es. nei seguenti passi della *Storia del Basso impero* di Louis Philippe, comte de Segur (1753-1830), pubblicata nel 1819:

Bisogna dire che il suo merito fosse sorprendente, imperocchè la sua fama ha trapassato i secoli, malgrado della caduta della religione che voleva ristabilire, e del trionfo di quella che si era studiato di abbattere. Debbesi compiangere il suo errore e la sua passione per l'idolatria, ma è impossibile non ammirare un principe che visse, governò e morì da antico Romano. Sotto il suo regno, i Barbari debellati rispettavano i confini dell'Impero; l'agricoltore ed il trafficante viveano sicuri da ogni concussione; i delatori tenevansi nascosti, la giustizia presedeva ai tribunali, la libertà ricompariva nel Senato, e la disciplina rendeva alle milizie la forza e la gloria [...] Le vittorie di Giuliano, la sua costanza nell'avversità, la moderazione nelle prosperità, l'audacia nei pericoli, la rapidità delle sue imprese il pongono a livello dei più grandi capitani. La temperanza, la severità dei costumi, l'amore per la filosofia, che regolava ogni sua azione, e la saviezza delle massime da lui seguite, lo rendevano non indegno dell'esemplare che si era proposto, cioè del virtuoso Marco Aurelio. Felice lui! se, limitandosi a calcare le tracce, non avesse voluto imitare Alessandro e darsi ad una sfrenata passione di gloria che il fece perire nell'età di 32 anni.⁵⁵

Il conte di Segur, diplomatico e storico, era autore di numerose opere già cadute nell'oblio una generazione dopo la sua morte, tra cui un *Abrégé de l'histoire universelle*, pubblicata in più edizioni a partire dal 1817.⁵⁶ All'epoca era però un autore famoso e alla moda e questo spiega la scelta dell'editore Antonio Fortunato Stella di pubblicare la sua opera di storia universale in traduzione italiana.⁵⁷ In occasione di questa iniziativa, Stella pubblicò nel 1820 la traduzione dei *Cesari* (ad ope-

BOWERSOCK, *Saggi sulla tradizione classica*, cit., p. 73 definisce la «celebre trattazione di Costantino» di Gibbon una «straordinaria anticipazione del *Konstantin* di Burckhardt».

⁵⁵ CONTE DI SEGUR, *Compendio della storia universale*, trad. L. Rossi *Storia del Basso Impero*, II, Milano, presso la Società Tipografica de' Classici Italiani (Fusi, Stella e Compagni), 1819, pp. 51-53.

⁵⁶ P. L., *Segur (Louis-Philippe, comte de)* in *Nouvelle Biographie Générale*, XLIII, Paris, Firmin Didot, 1864, coll. 706-710.

⁵⁷ M. BERENGO, *Intellettuai e librai nella Milano della Restaurazione*, Torino, Einaudi, 1980, p. 167 segnala che la Società dei classici e la ditta di Antonio Fortunato Stella si unirono in una società per la gestione librario-commerciale della edizione dei classici del XVIII secolo (editi da Fusi) e l'edizione del Segur (edita da Stella).

ra di Giuseppe Compagnoni) sulla quale Petretini, come si è visto, preferiva prudentemente non esprimere giudizi.

Anche Compagnoni pubblica una introduzione nella forma di tre lettere indirizzate a Isabella Gigola nata Moschini, a cui attribuisce il merito di averlo stimolato alla traduzione dei *Cesari* «libro del quale molti sogliono parlare, e che pochissimi hanno letto»,⁵⁸ pur essendo un «aureo e singolar libriccino».⁵⁹ Come Petretini, Compagnoni stima uno scrittore che «ha saputo usare di sì grande libertà, e nel medesimo tempo essere veritiero e giusto: e questo ciò che rende i Cesari di Giuliano un lavoro ammirabile ed unico nel suo genere».⁶⁰ Come imperatore, Giuliano fu «principe d'ingegno acutissimo e di altissimo animo, istrutto profondamente nell'arte difficile di governare, e valentissimo a un tempo in quella della guerra, amator grande della giustizia e del bene degli uomini».⁶¹ In Gallia «in pochi mesi riordinata, mercè le più insistenti sue cure, l'interna amministrazione, poté procacciarsi la fiducia de' Galli, e salvare le provincie dell'Imperio dal furore dei Germani. Si vide così in lui ad un tratto il capitano valente e il magistrato giusto ed umano».⁶² Come unico imperatore «fece fiorir dappertutto la giustizia e la clemenza; economo alla Corte come nel Campo; severo co' magistrati da lungo tempo avvezzi alle concussioni d'ogni maniera; nemico dei delatori; perdonatore generoso degl'insulti [...] stabilì l'ordine, la tranquillità, l'osservanza delle leggi, la tolleranza, la libertà».⁶³ Infine «morì in seno della vittoria, come Epaminonda, tranquillamente conversando co' filosofi che l'aveano accompagnato a quella impresa».⁶⁴ Naturalmente Compagnoni critica l'apostasia di Giuliano: «La pace vergognosa che dopo la morte di lui i Romani sottoscrissero, e le calamità poscia sopraggiunte all'Imperio, hanno presso i posterì esaltato anche maggiormente il merito di Giuliano [...] in mezzo a sì belle qualità [...] egli ebbe un gran torto».⁶⁵ Era una «contraddizione forse unica nella storia degli uomini», poiché Giuliano «disgraziatamente fu tratto a farsi nemico di una religione le cui sante massime sembra anzi che in essolui più che in altri trovar dovessero adito apertissimo».⁶⁶

⁵⁸ GIULIANO, *I Cesari*, volgarizzati ed illustrati dal cav. Compagnoni, cit., p. 7.

⁵⁹ Ivi, p. 9.

⁶⁰ Ivi, p. 28.

⁶¹ Ivi, p. 61.

⁶² Ivi, p. 64.

⁶³ Ivi, p. 66.

⁶⁴ Ivi, p. 67.

⁶⁵ Ivi, p. 68.

⁶⁶ Ivi, pp. 71-72. Sul pensiero politico-religioso di Compagnoni, sulle sue radici e sull'importanza del concetto di tolleranza religiosa (per cui ulteriori approfondimenti po-

Nella *Prefazione* al volgarizzamento dell'opera di Ammiano Marcellino, di qualche anno successivo, il traduttore Francesco Ambrosoli è un po' più cauto, ma la tendenza favorevole è sempre evidente e, come in Petretini, Ammiano è ritenuto l'autore più attendibile:

Se Giuliano non avesse apostatato, chi non si unirebbe col Müller a dire ch'esso fu l'ultimo principe che onorasse il trono dei Cesari? Chi non si unirebbe con lui a lodare Ammiano di avergli usata quella giustizia di cui alcuni altri storici lo hanno defraudato? [...] se ci fa conoscere come in questo Principe, a malgrado dell'empietà, erano alcune doti grandi e lodevoli, egli ha pienamente eseguito l'ufficio del buono storico, ha dipinto Giuliano qual fu [...] Tuttavolta non è da tacere che le lodi di Giuliano come condottiero di eserciti, o reggitore di Stati piglian di tempo in tempo il colore del panegirico.⁶⁷

Nello stesso anno in cui appariva la traduzione di Ambrosoli, era dato alle stampe, nella traduzione curata da Emilio de Tipaldo, il volume della *Storia della letteratura greca* di Schoell sull'epoca bizantina, in cui si può leggere che l'Apostata «regnò con saggezza, tranne tuttavia le stravaganze a cui lo spinse il suo zelo anti-religioso. In tutto il rimanente, dimostrò prudenza e coraggio». Anche per Schoell Ammiano è «quello forse che ha dipinto Giuliano con maggior verità» e che «rende giustizia alle eminenti qualità di Giuliano, senza dissimularne i difetti».⁶⁸

Anche se nelle ultime generazioni di studiosi si nota un ridimensionamento della figura di Giuliano,⁶⁹ forse anche per l'affermarsi di

trebbero forse derivare dallo studio su eventuali influenze del pensiero di Giuliano in Compagnoni): UBALDO STAICO, *Il pensiero politico-religioso di Giuseppe Compagnoni*, in *Giuseppe Compagnoni. Un intellettuale tra giacobinismo e restaurazione*, a cura di Sante Medri, Bologna, Analisi, 1993, pp. 275-327.

⁶⁷ AMMIANO MARCELLINO, *Le Storie*, I, trad. da F. Ambrosoli, Milano, Antonio Fontana, 1829 («Biblioteca Storica di tutte le nazioni»), pp. XIV-XV. Su Ambrosoli (1797-1868): A. ASOR-ROSA, *Ambrosoli Francesco*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, II, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1960, pp. 734-735. Lo storico svizzero Müller riconosce a Giuliano buone intenzioni («Desiderò il bene dei sudditi») ma nella stessa pagina riprende le calunnie secondo cui l'imperatore avrebbe compiuto sacrifici umani: «Superstiziosi terrori [...] tant'oltre si spinsero, che innanzi marciare contro i Persiani immolar fece una vittima umana» (G. MÜLLER, *Storia universale*, trad. G. Barbieri, II, Milano, Nicolò Bettoni, 1820, p. 176). Ammiano è ritenuto lo storico più autorevole in quanto testimone oculare anche in C. F. X. MILLOT, *Elementi di storia generale antica e moderna*, trad. L.-A. Loschi, IV, Venezia, Molinari, 1816, p. 211: «Ammiano era ocular testimonia, ed ha il suo racconto il carattere impresso della verità. Ammiratore delle virtù di Giuliano, i suoi difetti ei non dissimula».

⁶⁸ SCHOELL, *Istoria della letteratura greca*, vol. V, part. II, cit., pp. 6-7.

⁶⁹ A. MARCONE, *Nota bibliografica*, in GIULIANO, *Alla Madre degli dei e altri discorsi*, cit., pp. LXXVIII-LXXX.

tendenze culturali differenti, è tuttavia ancora possibile imbattersi in elogi che non sono molto differenti da quelli di Petrettini o di altri autori della sua generazione, come questo di Paul Veyne: «à la fois intellectuel, écrivain doué, grand général, ou du moins conquérant hardi, souverain talentueux et honnête». ⁷⁰ In questa prospettiva storica di lunga durata l'opinione di Petrettini sull'imperatore non è isolata, appartiene anzi a una tendenza generale della cultura europea e in particolare sono evidenti tratti comuni ad altre due opere apparse nel giro di quegli anni: peculiare di Petrettini appare piuttosto l'esaltazione della grecità di Giuliano da parte di un greco (mentre ad es. il conte di Segur nel passo sopra citato scrive che l'imperatore «governò e morì da antico Romano»). ⁷¹ Infatti, nelle pagine di *Avvertimento* che precedono la *Dissertazione*, Petrettini giustifica così la scelta di Giuliano come autore da tradurre:

Se non dei *Cesari*, avrò per altro con piacere intrapreso il primo la traduzione delle altre *Opere scelte di Giuliano*, e mi parrà opportuno l'averne, quasi in segno di gratitudine, renduto quel migliore servizio che seppi alla memoria di un grande estimatore dei Greci. Egli era nato in Bizanzio, ed appellava la Grecia la sua patria. ⁷²

Petrettini ricorda che, per Giuliano,

dalla estimazione di un popolo non può mai disgiungersi quella del suo governo, e che quindi l'una dall'altra ragguagliando, i Greci soli pur nella uni-

⁷⁰ P. VEYNE, *Préface*, in L. JERPHAGNON, *Julien dit l'Apostat*, Paris, Tallandier, 2008, pp. I-III; I. G. UGGERI, *Antiochia: una metropoli dell'Oriente tra pagani e cristiani*, in *Atti del VIII Simposio Paolino. Paolo tra Tarso e Antiochia. Archeologia/Storia/Religione*, Roma, Istituto Francese di Spiritualità-Pontificio Ateneo Antoniano, 2004, pp. 83-106: 87 scrive che Giuliano «assommava in sé tutte le virtù di un antico soldato e cittadino romano».

⁷¹ Anche *per incidens* Petrettini trova il modo di ricordare la propria grecità: nel discutere problemi di traduzione accenna a chi potrebbe rinfacciargli «la pellegrinità» (p. 85).

⁷² Nel capitolo 12 dell'*Elogio di Eusebia* moglie di Costanzo II, Giuliano, non ancora unico imperatore, definisce la Grecia «vera patria» (*Discours de Julien César, texte établi et traduit par J. Bidez*, Paris, Les Belles Lettres, 1932, p. 92). G. DAGRON, *Costantinopoli. Nascita di una capitale*, trad. di A. Serafini, Torino, Einaudi, 1991, p. 81 ricorda in realtà che tra Costantinopoli e Giuliano non vi è alcun legame e che all'infuori del porto di Giuliano nulla ricorda l'Apostata a Costantinopoli (ivi, p. 88). Giuliano comunque era consapevole di essere nato a Costantinopoli, che definiva con ostentazione la propria madre nell'epistola 59, come nota lo stesso Dagron (ivi, p. 86, nota 24); J. BOUFFARTIGUE, *L'Empereur Julien et la culture de son temps*, Paris, Institut d'Études Augustiniennes, 1992, pp. 660-669 su Giuliano e l'ellenismo: l'imperatore, secondo Bouffartigue, attraversa una evoluzione che lo porta a scegliere la romanità e a rifiutare la grecità antiochena, aspramente criticata nel *Misopogon*.

versale abbiezione de' sudditi romani, da cui egli avrebbe voluto rialzarli, qualche traccia ancora palesavano della nobilissima loro origine.⁷³

Queste parole sui Greci sudditi, nella «universale abbiezione», di un potente impero sono ricollegabili allo stato d'animo di un greco nel 1821, anno in cui iniziava la guerra d'indipendenza contro i secolari oppressori.⁷⁴ Il riferimento a Giuliano desideroso di risollevare i Greci dall'abiezione sembra assumere quindi un valore concreto di modello per la Grecia del presente in lotta contro la turcocrazia, in un periodo in cui la censura austriaca vedeva con sospetto le opere di storia greca, perché c'era la possibilità che fossero strumentalizzate in chiave liberale.⁷⁵ Le parole di Petretini non sono molto esplicite ed essendo state scritte nel 1821, quando la guerra era appena iniziata, forse trovarono la censura ancora impreparata a cogliere quelli che potevano essere interpretati come inviti ai popoli a rialzarsi (e d'altra parte secondo Petretini è Giuliano che «avrebbe voluto rialzarli» dalla «universale abbiezione de' sudditi romani»). In seguito però sono documentati casi di intervento dei censori contro scritti di autori greco-veneti. Ad es. un'opera (*Ritratti*) di Isabella Teotochi Albrizzi, stampata a Pisa in quarta edizione nel 1828, fu vietata dal governo austriaco perché venivano «rappresentati i greci come legittimi possessori, e i turchi come usurpatori della Grecia».⁷⁶ La censura austriaca colpì duramente anche l'attività editoriale di un altro greco-veneto, Antonio Papadopoli, con una «persecuzione poliziesca di lunga durata».⁷⁷ Allo

⁷³ Sempre nel capitolo 12 dell'*Encomio di Eusebia* Giuliano afferma che la filosofia non ha del tutto abbandonato la Grecia (*Discours de Julien César*, cit., p. 92). Nel messaggio *Al Senato e al Popolo di Atene* scrive: «delle avite virtù, quasi fiammella che ancor vi riscalda, un avanzo in voi serbasi» (trad. di Petretini, p. 145). Nel *Misopogon* è ribadito il concetto: gli Ateniesi «hanno fermata ne' loro costumi un'immagine dell'antica virtù» (trad. di Petretini, p. 202).

⁷⁴ La prima edizione delle *Opere* di GIULIANO nella traduzione di Petretini è del 1821. A. POLITIS, *From Christian Roman emperors to the glorious Greek ancestors*, in *Byzantium and the Modern Greek Identity*, a cura di D. Ricks, P. Magdalino, London, Ashgate, 1998, pp. 1-14 sul complesso rapporto tra il presente e il passato negli scrittori greci di fine Settecento e inizio Ottocento.

⁷⁵ G. BERTI, *Censura e circolazione delle idee nel Veneto della Restaurazione*, Venezia, Deputazione editrice, 1989, p. 279.

⁷⁶ V. MALAMANI, *La censura austriaca delle stampe nelle provincie venete (1815-1848)*, «Rivista storica del Risorgimento italiano», 1, 1895, p. 489-521: 516, con altri esempi anche a p. 517.

⁷⁷ POLIZZI, «Io scrivo le mie lettere dove ha regno Mercurio». *Antonio Papadopoli: un uomo di lettere nell'Italia del primo Ottocento*, cit., p. 111.

stesso modo la recensione molto positiva del Giuliano di Petretтини scritta da Emilio de Tivaldo incappò in questi problemi, come lamenta lo stesso de Tivaldo in una lettera ad Andrea Mustoxidi del 4/16 gennaio 1825: «Nel *Giornale di Trevigio* fu inserito nello scorso mese un mio articolo sul volgarizzamento delle opere scelte di Giuliano, ma la censura ha troncato molte espressioni, le quali hanno guastato di molto il mio qualunque lavoro». ⁷⁸ Nella lettera non si accenna al contenuto dei passi tagliati e quindi solo alcune frasi della recensione pubblicata potrebbero dare un'idea di quello che fu vietato. All'inizio della recensione de Tivaldo accenna alle cause della mancanza di una

bella versione degli scritti scelti dell'Imperatore Giuliano. Il nome di questo scrittore pare che abbia intimorito i letterati a segno, che non venne in mente a chicchesia di por mano a cosiffatto intraprendimento, ove si eccettui la traduzione de' Cesari fatta sessant'anni fa da Girolamo Zanetti, e quella del cav. Compagnoni. ⁷⁹

Forse de Tivaldo voleva scrivere anche della possibilità di censure dovute al timore di reazioni dell'autorità ecclesiastica? O forse voleva sviluppare ulteriormente il problema delle cause della reazione pagana contro il cristianesimo, di cui potrebbe restare traccia in questi apprezzamenti di Petretтини:

ci pare che la parte in cui il Petretтини sorpassò gli altri si fu quella, nella quale spiegò con saggio accorgimento, e con finissima critica le cause che indussero Giuliano ad apostatare [...] Oltre a ciò volle anche il chiariss. Petretтини determinare (cosa che a nessun altro cadde in mente) il posto che debbe occupare Giuliano fra i nemici del cristianesimo. ⁸⁰

Le riflessioni di Petretтини sul problema della tolleranza religiosa avevano forse spinto il recensore (di religione ortodossa) a considerazioni, ritenute troppo sovversive dalla censura, sui rapporti tra religioni diverse? Oppure, a proposito del «posto che debbe occupare Giuliano fra i nemici del cristianesimo», si arrivava a termini sprezzanti come «la più goffa ignoranza e il trionfo della superstizione», con cui de Tival-

⁷⁸ A. MUSTOXIDI, E. TIPALDO, *Carteggio 1822-1860*, a cura di D. Arvanitakis, Atene, Museo Benaki-Kotinos, 2005, p. 143. La recensione, firmata con le iniziali «E. T.», è alle pp. 262-267 del «Giornale sulle scienze e lettere delle Provincie Venete», VII, 1824. Di Petretтини il recensore, oltre a varie lodi, approva anche il valore della traduzione, «quantunque avesse a lottare con un testo pieno di bellezze» (p. 266) e la dottrina e l'erudizione (p. 267).

⁷⁹ «Giornale sulle scienze e lettere delle Provincie Venete», VII, 1824, p. 262.

⁸⁰ Ivi, p. 265.

do in una pubblicazione del 1825 caratterizzava l'alto Medioevo?⁸¹ O forse era esplicitamente discusso l'argomento scottante di quegli anni, la guerra di liberazione dei Greci contro l'Impero Ottomano?

Quel che è certo è che la censura austriaca non aveva di per sé nulla da obiettare agli esaltatori di Giuliano, come appare chiaramente dalle pagine sopra citate di Petrettini, di Compagnoni e del conte di Segur, pubblicate senza problemi nella Milano asburgica in cui Paride Zaiotti, «consigliere dell'imperial regio tribunale criminale», menzionava apertamente, con spirito ancora settecentesco e giuseppino, le «miserie di Roma papale».⁸² Fubini scrive, a proposito dell'ideale di patria in Italia, che «l'ideale classicistico di patria si conciliava benissimo con la lealtà verso il dominatore austriaco: non così l'Italia dei romantici che non era un ideale letterario, un idolo da custodire immune da offese e contaminazioni, ma una realtà vivente, anzi ancora in fieri».⁸³ Se si può applicare questa distinzione anche a proposito della grecità, Petrettini (come de Tipaldo) aveva un qualcosa di diverso e di aggiunto rispetto ad autori come Compagnoni e il conte di Segur, qualcosa che derivava dalla partecipazione alle vicende della Grecia insorta contro l'oppressione turca e che quindi rendeva la sua esaltazione di Giuliano non solo la celebrazione di una statuaria figura del passato, ma anche l'auspicio di un risveglio della Grecia dopo i lunghi secoli della turcocrazia, come già Giuliano aveva tentato di rialzare l'ellenismo dalla «universale abbiezione» in cui era caduto sotto un potente Impero. Questa sentita rievocazione dell'antico passato ellenico, che lascia intuire una partecipazione alle drammatiche vicende della grecità contemporanea⁸⁴ da parte di un letterato inserito a pieno titolo nella vita culturale italiana, è una conferma dell'importanza del ruolo di Venezia anche dopo la caduta dello Stato che per secoli aveva costituito un ponte tra il mondo culturale greco e quello italiano.

⁸¹ E. DE TIPALDO, *Disegno d'una istoria generale*, Venezia, Alvisopoli, 1825, p. 18.

⁸² FUBINI, *Romanticismo italiano*, cit., pp. 28 e 33.

⁸³ Ivi, p. 28.

⁸⁴ DE TIPALDO, *Petrettini (Spiridione)*, cit., p. 480 ricorda che Petrettini volle sposare una donna greca di Chio e decise di essere seppellito a Corfù.

RECENSIONI

PIETRO IOLY ZORATTINI, *I nomi degli altri. Conversioni a Venezia e nel Friuli Veneto in età moderna*, Firenze, Olschki, 2008, pp. VII-XX, 1-386.

IL volume di Pietro Ioly Zorattini viene a colmare un vuoto storiografico sul fenomeno delle conversioni degli 'infedeli' a Venezia e nel Friuli Veneto, tema al quale erano stati dedicati alcuni interessanti studi, quale, ad es., quello recente di E. N. Rothman,¹ ma non ancora un contributo organico e di così ampio sviluppo. Si tratta di un lavoro originale, che, oltre ad una vasta bibliografia, si avvale dello studio sistematico di fonti inedite conservate in Archivi veneziani (Archivio IRE, Archivio Storico del Patriarcato di Venezia) e friulani (Archivi parrocchiali di località diverse) che ci consentono di penetrare nel cosmo dei catecumeni divisi fra il desiderio di una nuova identità e la nostalgia della loro tradizione ancestrale.

L'opera affronta il fenomeno generale delle conversioni e quello dell'apostasia nelle tre religioni monoteiste: l'ebraismo, il cristianesimo e l'Islām; circoscrivendo il campo di indagine alla conversione degli infedeli in Italia a partire dai primi anni del Cinquecento. A tal fine l'A. analizza il fenomeno delle conversioni a Venezia nella prima metà del XVI sec. avvalendosi dei *Diari* di Marin Sanudo. Questa straordinaria fonte narrativa ci consente di conoscere casi di conversioni di 'infedeli' a Venezia prima dell'istituzione della Pia Casa dei catecumeni. In particolare il cronista veneziano descrive dettagliatamente le solenni cerimonie che si svolsero in occasione dei battesimi di alcuni Ebrei come, il 17 gennaio 1528, quello di Vivian, nipote del banchiere Anselmo del Banco.

Nella seconda metà del Cinquecento le conversioni ebbero invece come luogo privilegiato la Pia Casa dei catecumeni di Venezia, sorta nel 1557 su modello della prima, quella di Roma, realizzata da Ignazio di Loyola nel 1543 con l'avvallo di papa Paolo III.

Dalla loro fondazione fino a tutto l'Ottocento, i catecumeni di Venezia costituirono il tramite fondamentale per la catechesi di migliaia di soggetti provenienti dall'Europa, dall'Impero Ottomano, dal Nord Africa e da altre zone del bacino mediterraneo, che giungevano nella città della laguna con l'intenzione di convertirsi al cattolicesimo. Tra questi i musulmani furono in netta prevalenza, seguiti dagli ebrei e, in numero più esiguo, dagli appartenenti ad altre confessioni cristiane. Dalla ricerca sono emersi alcuni dati nuovi e peculiari dei catecumeni di Venezia. Innanzitutto che circa il 12% degli 'infedeli' che entrarono nella Pia Casa, a differenza dei catecumeni di Roma, non ricevettero il battesimo o per un comportamento scorretto durante la catechesi che comportò il loro allontanamento dall'Istituto o addirittura a

¹ Cfr. E. N. ROTHMAN, *Becoming Venetian: Conversion and Transformation in the Seventeenth-Century Mediterranean*, «Mediterranean Historical Review», 21, 2006, pp. 39-75.

causa della loro fuga. Va inoltre rilevato che la conversione non comportò necessariamente per i neofiti un miglioramento del loro *status* sociale, in particolare per quelli che provenivano dall'Islām.

Al momento del loro ingresso nella Pia Casa, i catecumeni fornivano, a volte, un resoconto al priore sulle istanze che li avevano indotti a questa scelta radicale, una circostanza questa che ci permette di conoscere non tanto le motivazioni profonde della loro scelta, quanto le vicissitudini che avevano preceduto la conversione. Ad es. il caso curioso dell'ebreo Samuel Gattegno, che, prima della sua venuta nella Pia Casa il 5 novembre 1755, era stato già convertito per burla. Il giovane infatti, imbarcato come servitore di Abram Ferro nel tragitto da Smirne a Costantinopoli, era rimasto vittima di uno scherzo. Alla sua richiesta di farsi radere la testa, un passeggero gli aveva tagliato i capelli a forma di croce, suscitando così l'ilarità dei marinai che, in coro, avevano gridato di volerlo battezzare. E così era avvenuto. Il cuoco della nave, dopo avergli gettato sulla testa dell'acqua e del sale, gli aveva dichiarato l'avvenuto battesimo imponendogli il proprio nome di Giovanni Battista. Samuel non aveva ritenuto valida questa cerimonia tanto che, durante il seguito del viaggio, aveva resistito più volte alle pressioni dei marinai, che volevano indurlo alla conversione, ma alla fine aveva ceduto e, sbarcato a Costantinopoli, era stato condotto dal bailo veneziano, che, a sua volta lo aveva fatto inviare alla Pia Casa di Venezia. Il giovane venne battezzato il 22 dicembre 1756 dal priore, con il nome di Francesco Maria Redenti e, sei mesi dopo, il 6 luglio 1757, partì insieme ad un altro neofita alla volta di Roma, per compiersi il pellegrinaggio alle «sette chiese».

L'analisi dell'A. è rivolta in particolare agli ospiti dell'Istituto, ai loro rapporti con i responsabili dei catecumeni e con l'ambiente veneziano. Dalla ricerca emerge infatti non solo la componente storico-religiosa delle conversioni, ma altresì un'ottica antropologica, grazie al corredo di dati anagrafico-statistici relativi ai neofiti, quali il sesso, l'età, la situazione familiare, i luoghi di provenienza.

Principali fonti di riferimento sono i *Registri di battesimo dei Catecumeni* (1592-1762, con parziali interruzioni) conservati presso l'Archivio Storico Patriarcale di Venezia; i fondi dell'Archivio delle Istituzioni di Ricovero e di Educazione, sempre di Venezia, nonché alcune fondamentali serie documentarie dell'Archivio di Stato. Tra le fonti edite è risultato prezioso per i rapporti tra i neofiti e la giustizia inquisitoriale, nonché per alcuni anni del Cinquecento per i quali mancano i registri di battesimo, il *corpus* dei *Processi del S. Ufficio di Venezia contro Ebrei e Giudaizzanti (1548-1734)* edito da Pier Cesare Ioly Zorattini.²

² Cfr. *Processi del S. Ufficio di Venezia contro Ebrei e Giudaizzanti (1548-1734)*, 14 voll., a cura di P. C. Ioly Zorattini, Firenze, Olschki, 1980-1999.

Da Venezia Pietro Ioly Zorattini ha esteso la sua indagine alle conversioni celebrate nel Friuli veneto, esaminando sistematicamente i registri di battesimo degli Archivi parrocchiali di Udine, Cividale, Colloredo di Monte Albano, Palma, S. Daniele, Spilimbergo e S. Vito al Tagliamento, offrendoci in tal modo un contributo innovativo su un fenomeno fino ad oggi scarsamente indagato.

Per il Settecento vengono infine proposti i profili di tre illustri neofiti che rappresentano modi e atteggiamenti diversi nei riguardi della conversione: Giuseppe Filippo Renati, figura di spicco del Settecento udinese; Lorenzo da Ponte, il celebre librettista di Mozart e Michelangelo Arcontini, membro della Municipalità democratica di Padova e fine letterato.

Filippo Renati *alias* David Pincherle è l'esempio significativo di una conversione sincera e sofferta. Figlio di un agiato mercante ebreo di Ontagnano, David, all'età di ventisei anni, fu solennemente battezzato nel duomo di Udine il 6 gennaio 1732 da Marc'Antonio Otello, vicario generale del patriarca di Aquileia. Il suo fervore religioso è attestato non solo dai suoi tentativi di indurre alla conversione la madre, ma anche dal suo ingresso come fratello laico fra i Padri dell'Oratorio, mentre il suo impegno filantropico trovò la sua espressione più saliente con la fondazione della Casa di Carità a Udine nel 1761.

Ben diverso il caso di Lorenzo Da Ponte il cui battesimo nel 1763, all'età di quattordici anni, fu determinato dalla conversione del padre vedovo, desideroso di unirsi in matrimonio con una giovane cattolica di Ceneda. Non dovette però trattarsi di una conversione dettata da profonde istanze religiose. Infatti, anche se Lorenzo frequentò il Seminario di Portogruaro fino ad assumere i voti sacerdotali, tale scelta non condizionò la sua vita successiva. Di lì a poco questo inquieto genio letterario lasciò l'abito talare abbandonandosi ad una vita vagabonda e libertina. La scelta del cristianesimo non dovette però essergli totalmente indifferente. Infatti, il Da Ponte, ormai vecchio e residente nella nuova patria americana, chiese ed ottenne di essere riconciliato con la Chiesa cattolica tramite il patriarca di Venezia.

Ancora diverso il caso del medico padovano Michele Salom. Seguace della Massoneria fin dagli anni giovanili, fu forse il primo ebreo nel Veneto ad aderire ad una loggia massonica, il Salom venne per questo deportato dalle autorità della Serenissima in Dalmazia dove subì una lunga detenzione. Liberato dai Francesi, fece parte della Municipalità democratica di Padova. Durante l'occupazione austriaca della città il Salom optò per la scelta conversionistica senza tuttavia rinnegare il suo credo democratico, come parrebbe attestare la circostanza del battesimo impartitogli da Francesco Scipione Dondi Dall'Orologio, vicario generale della diocesi di Padova, ben noto per le sue simpatie filofrancesi. La scelta stessa del suo nuovo cognome, Arcontini, non rimanda alla prassi tradizionale dei neofiti che erano soliti assumere quello di uno dei padrini, ma è espressione di una profonda

scelta ideologica. Il cognome Arcontini rimanda infatti al termine «arcontini» con cui, nell'Atene democratica, si designavano anticamente i nove capi della Repubblica.

Il corposo volume è corredato da alcune illustrazioni tra le quali il suggestivo ritratto del neofito Lazzaro Zen di Francesco Guardi e l'evocativa pala del *Battesimo di Cristo* di Leandro Bassano, restaurata in anni recenti e ancora visibile nell'ex chiesa dell'Istituto. Completano il volume tre accurati Indici degli autori, dei nomi e dei luoghi che ne rendono più agevole la consultazione.

I nomi degli altri di Pietro Ioly Zorattini costituisce un contributo originale alla storia delle dinamiche religiose e del formarsi di nuove identità culturali e sociali non solo nell'universo multietnico della Repubblica di Venezia e delle sue colonie del Levante ma, in certa misura, anche degli antichi Stati italiani dell'età moderna.

CARLA BOCCATO

DAVID CELETTI, *La canapa nella Repubblica veneta. Produzione nazionale e importazioni in età moderna*, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2007, pp. xx-346.

NEL 1455, il Governo veneziano inviò due provveditori in Terraferma per individuare terre adatte alla coltivazione della canapa. La mutata situazione italiana e internazionale consigliava il Senato di cercare un prodotto «nazionale» di questa pianta industriale così necessaria alla navigazione. L'area prescelta fu nel Basso padovano, precisamente nel territorio di Montagnana, e rappresentò «una delle maggiori imprese di politica agraria» della Repubblica (pp. 20-21). I produttori erano obbligati a vendere tutta la canapa alla Tana dell'Arsenale, a prezzi stabiliti da quei Patroni e provveditori (pp. 82-85) e questo regime monopolistico, secondo l'A., in seguito, sarebbe stato uno dei fattori di debolezza, perché dava facilmente adito a frodi e contraffazioni. Infatti, i privati che volessero acquistare cordame, potevano farlo solo alla Tana.

L'A. parte da questo atto di dirigismo economico per calcolare, ponderosamente, il fabbisogno di canapa, soprattutto statale, della cantieristica veneta. Il periodo prescelto per l'analisi è quello che va dagli anni settanta del sec. XVI alla metà di quello successivo. E per render conto delle sue affermazioni correda il saggio con un elevato numero di grafici e tabelle, reponendo i dati soprattutto nelle serie conservate all'archivio dei Frari del *Senato Mar*, dei *Patroni e provveditori all'Arsenal* e dell'*Archivio proprio Contarini*. Interessa all'A. stabilire il rapporto fra la canapa «nazionale» e quella importata dall'Emilia, anche questa convogliata esclusivamente alla Tana; e la produzione e i costi di quella coltivata a Montagnana.

Dunque, tra il 1572 e il 1644, furono condotte alla Tana da Montagnana complessivamente quasi 11.000 *miara* di libbre (ca. 5.200 t) e ca. 5.500 *miara* di canevi bolognesi, grossomodo, la metà di quelli nazionali, ma essendo gli esteri di miglior qualità, costavano all'Erario una somma decisamente superiore (pp. 44-45). Il prodotto «nazionale» ebbe dunque un ruolo importante che scese di rado sotto i 470 q annui, volume importante e «sufficiente a integrare quanto ricevuto dall'Emilia». Lunghe tabelle rendono il lettore edotto sulla destinazione d'uso che è, ovviamente, soprattutto «la fabbricazione di gòmene». Poi, informano sulle procedure d'acquisto della canapa bolognese, sulle modalità e tempi di consegna, sui termini di pagamento e infine offrono l'elenco nominativo di tutti i mercanti di canapa e derivati. Insomma, per il periodo preso in considerazione, una vera e propria miniera di dati che testimonia di un lavoro intenso e approfondito. Tuttavia, a vantaggio del lettore, sarebbe stato meglio trovare un modo per separare nettamente il testo dalle tavole, anche per evitare confusioni, dovute soprattutto alla scelta elegante ma poco pratica di mantenere le antiche unità di misura.

In effetti, non si riesce a capire quanta canapa producesse effettivamente un campo di Montagnana e questo perché non è chiaro quanta sia la superficie messa a tale coltura. Secondo l'A., si tratterebbe di 800 campi, ma tale misura è una poco chiara equiparazione fra i lotti di cui parla un documento del 1578 (p. 70) e il campo padovano. Dunque, osserva l'A., se la produzione cinquecentesca media annua è di 1.000 libbre al campo (kg 476) significa che un ettaro avrebbe prodotto ca. 12 q, decisamente troppo (un campo padovano equivale a ettari 0,38), specie se si considera che nell'Ottocento un canapaio bolognese produceva 8 q l'ettaro (p. 71), dunque segno evidente di come un lotto non doveva corrispondere a un campo padovano ma a una superficie superiore. Più attento alla coltivazione e al mercato, l'A. si è perso in questo mare di numeri che, del resto, non erano così necessari, poiché il saggio individua bene l'andamento generale della canapicoltura veneta. Il dettaglio a volte è superfluo e traditore. Questo però è uno dei problemi tipici di chi studia storia economica in età preindustriale; da un lato l'esigenza di reperire serie di dati che possano confermare ipotesi modellate matematicamente, dall'altro la poca propensione alla statistica delle società di antico regime; e non è un caso che gli storici dell'economia oggi si occupino soprattutto di storia contemporanea¹ e perciò, da questo punto di vista, va dato atto all'A. di aver effettuato una scelta coraggiosa.

Dunque, si diceva della superficie destinata alla canapa nel territorio di Montagnana. E in effetti, nel 1626, ammontava a ca. 1.300 ettari la ricchezza fondiaria detenuta dalla sola comunità di Montagnana,² anche se, ovviamente, non tutti erano destinati alla canapicoltura; ma i 300 ettari indicati dall'A.

¹ C. PAVONE, *Prima lezione di storia contemporanea*, Roma-Bari, 2007.

² Dato ricavato da Archivio di Stato di Venezia: *Provveditori sopra beni comunali*, b. 328.

comprendevano anche terreni situati nei circondari di Este e di Cologna. O meglio, occorre leggere parecchie pagine prima di avere dei dati che risalgono a una delibera del 1455 (p. 190). Essendosi allora stabilito che nel Basso padovano si doveva coltivare a canapa un campo per ogni paio di buoi a disposizione di quei contadini, eseguito il censimento degli animali grossi, si arrivò a questo risultato: Montagnana e territorio avrebbero dovuto destinare alla canapa 515 campi, segno che furono censiti 1.030 buoi, mentre 305 sarebbero stati destinati a tale coltura a Cologna, ossia 195 ettari a Montagnana e 116 a Cologna. Ma non si capisce se questa superficie è stata definita una volta per tutte, o se variava al variare del parco animali. Né viene detto in base a quale criterio un'indicazione di metà Quattrocento venga ritenuta valida anche oltre un secolo dopo.

Dove il volume diventa arioso e di gradevole lettura è nelle pagine in cui si descrive il processo di produzione della canapa a Montagnana e il trasporto del semilavorato alla Tana di Venezia. L'A. fa così riemergere tutto un mondo di coloni, di fatiche onerose per macerare la canapa in piscine che poi diventavano nauseabonde. Poi, una volta asciugate le mannelle, iniziavano le operazioni di scavezzatura e graffiatura, volte a eliminare definitivamente le scorie e rendere le fibre finalmente pronte alle altre trasformazioni, la filatura, l'orditura e la tessitura, che si svolgevano a Venezia. Il prodotto semilavorato veniva runito alla Tana di Montagnana e da qui partiva per la laguna. E nel saggio è descritta tutta la fase posta sotto il controllo dei Provveditori e Patroni all'Arsenale che si avvalevano di un provveditore ai *canevi*, di un Soprastante, responsabile tecnico della coltivazione, e poi di un pesatore, uno stimatore, di un *bollatore* che sigillava i mazzi così da evitare sotterfugi, e poi, custodi, cancellieri, protti, fanti. Infine, ci si serviva di un *dogaliero* per controllare lo stato delle acque e di un *saltaro* per vigilare sulle semine e sulla corretta manutenzione dei maceratoi (pp. 222-223). Il monopolio pubblico della produzione di cordami e vele poteva essere esercitato solo attraverso questa organizzata impresa che coinvolgeva diverso personale e sovente tentato da guadagni illeciti. All'impresa della canapa, e alle tentazioni fraudolente, partecipavano anche gli equipaggi delle imbarcazioni destinate al trasporto, i classici *burci* lagunari, che l'A. con precisione calcola (p. 256). Non sono poi mancati casi simili a una sorta di spionaggio industriale, con l'assunzione nel Cinquecento di agronomi provenienti da terre estere, come Michele di Budrio (p. 219), originario di uno dei luoghi più famosi della canapicoltura emiliana, che avrebbero dovuto insegnare ai coloni veneti le corrette pratiche e che erano considerati dai loro compaesani dei veri e propri traditori.

Nella terza parte del suo lavoro, l'A. dà un giudizio sulla canapicoltura montagnanese, che è, specie per il Seicento, deludente, e cerca di individuarne i motivi che sono sostanzialmente dovuti al prezzo di monopolio imposto dal Senato. Per dimostrare la sua tesi, lega la fortuna della canapa al-

l'andamento dei prezzi del grano e meritoriamente riunisce nel volume, riadattandole, le diverse tabelle dell'andamento del prezzo del grano studiate da più autori in vari mercati della Terraferma. Insomma, questa è la tesi di fondo, se il prezzo del grano è basso, conviene coltivare canapa, se invece è alto, meglio seminare i campi a frumento. Infatti, la fortuna della canapa emiliana è proprio legata all'avvicendamento con il grano. Il colono di Cento si sottoponeva volentieri alle fatiche immani della coltivazione della canapa, che abbisognava di abbondanti concimazioni e di arature notevoli, perché sapeva che l'anno dopo avrebbe ricavato un abbondante raccolto di frumento.³ Ciò non avveniva a Montagnana? Manca una risposta soddisfacente perché l'A. non ha svolto indagini su fondi notarili né sugli estimi padovani, ma, a suo avviso, sembrerebbe di no. Infatti doveva essere «seminato a canapa l'intero Palù di Montagnana», almeno nel 1564 (p. 220).

L'ipotesi di legare fortuna della canapa e prezzo del grano è interessante, ma riguardava più il proprietario della terra che il conduttore. È nota la scarsa attenzione del colono per il grano, quasi tutto destinato al mercato cittadino, mentre egli era molto più attento alla coltivazione dei cereali inferiori, quelli sì necessari alla dieta della sua famiglia e, dunque, forse, nel Seicento era più interessato alla produzione del mais, precocemente introdotto proprio in queste aree.⁴ Dunque, era semmai il proprietario a essere più interessato al grano che il contadino. Ma di chi era il Palù di Montagnana? Anche a questa domanda l'A. fa fatica a rispondere, anche perché egli ritiene che il Palù di Montagnana sia un bene comunale, cadendo così in una fraintendimento, dovuto, ancora una volta, al fatto che realtà documentate da fonti di metà Quattrocento vengano ritenute tali anche un secolo e mezzo dopo (pp. 190, 212, 306, per non citare che alcuni casi). In realtà quei terreni non erano comunali, ossia, di eminente dominio della Repubblica e concessi in usufrutto alle comunità di villaggio; ma erano bensì beni appartenenti alla Magnifica Comunità di Montagnana, così come accadeva per quelle di Este e di Monselice. Era dunque il Consiglio dei nobili delle rispettive città ad amministrare quella ricchezza fondiaria che veniva divisa in varie aziende e affittata dietro pagamento di un canone in denaro. Dunque, la proprietà dei campi soggetti alla coltivazione della canapa non era privata e nemmeno statale. Era del Consiglio dei nobili di Montagnana.⁵ In pratica,

³ C. PONI, *Coltivare e lavorare la canapa*, in *Storia dell'agricoltura italiana*, Firenze, Accademia dei Georgofili, II, 2002, pp. 515-528.

⁴ Vedi per tutti D. GASPARINI, *Polenta e formenton. Il mais nelle campagne venete tra XVI e XX secolo*, Verona, Cierre, 2002.

⁵ M. PITTEI, *Beni comunali, beni comuni e di "Magnifiche Comunità" nel Padovano del secolo XVII*, «Terra d'Este», 2, 3, 1992, pp. 55-72. Ad es., nel 1626, i campi coltivati erano affittati ogni cinque anni al miglior offerente. Villaggi come Megliadino avevano rinunciato all'uso collettivo dei beni a favore della città in cambio dell'esenzione dal pagamento di ogni gravezza, a carico della Magnifica Comunità.

avvenne una sorta di scambio fra la Repubblica e quei nobili sudditi. Si riconosceva alla Comunità il diritto di proprietà in cambio della destinazione a canapa di una parte dei fondi. Questo spiegherebbe lo scarso interesse dei proprietari a ridurre a grano i campi soggetti alla canapicoltura anche nei periodi di alti prezzi dei cereali. Essendo il proprietario di quei campi un ente, i suoi dirigenti non avevano grandi interessi e si accontentavano di un introito in denaro fisso e sicuro e, per certi versi, anche rinnovabile alla scadenza delle locazioni, quindi parzialmente al riparo dall'erosione inflazionistica. Insomma, i nobili di Montagnana non dovevano preoccuparsi troppo se il prezzo del grano era più alto di quello della canapa perché essi, il grano, lo introitavano dai canoni degli affitti delle aziende di loro piena e privata proprietà. Che poi i conduttori cercassero di strappare qualche lembo del suolo per destinarlo ai loro consumi era fatto comune sia ai terreni pubblici che privati o di «Magnifiche Comunità».

Dopo un lungo periodo di crisi, nel Settecento, la coltura della canapa riprese vigore nel distretto di Montagnana grazie a una riforma che aveva allentato e di molto le regole imposte dal Senato alla produzione «nazionale» (pp. 308-309). Anche se questo periodo esula dalle ricerche documentarie dell'A., egli comunque dà un quadro convincente del rinnovato vigore del canapificio veneto, che si rifletterà per tutto il sec. XIX. Le riforme che liberalizzarono gli scambi e limitarono le pretese pubbliche sui raccolti, ebbero come primo effetto un'estensione della canapa anche in altri Comuni al di là di quelli 'obbligati' dalle parti del Senato. Tale fortuna era probabilmente dovuta a due motivi. L'introduzione dei maceratoi alla bolognese che permettevano di ottenere fibre di miglior qualità. E la rotazione biennale grano-canapa che era alla base del successo emiliano. Insomma, uno dei molti meriti del volume, è anche quello di aver ancora una volta confermato, anche se non dovrebbe più essercene bisogno, come il Settecento non sia stato affatto per la Repubblica un periodo di crisi asfittica.

MAURO PITTERI

Il collezionismo d'arte a Venezia. Il Seicento, a cura di Linda Borean, Stefania Mason, Venezia, Fondazione di Venezia-Marsilio, 2007, pp. 422, ill.

UN vasto progetto di ricerca avviato negli anni novanta del secolo appena trascorso presso l'Università di Udine, e successivamente ampliato, giunge infine, grazie al sostegno della Fondazione di Venezia e alla collaborazione del Getty Research Institute, ad offrire al pubblico il primo di una collana di tre volumi (relativi al Cinquecento, al Seicento e al Settecento) sull'intricato e affascinante mondo del collezionismo e del mercato veneziano dell'arte in età moderna. La scelta di dare alle stampe il Seicen-

to, spiegano i curatori nella *Premessa*, è dettata da esigenze puramente operative e dal più maturo stato di avanzamento della ricerca che consente di gettar luce sul tratto forse più «denso e cruciale» di un itinerario che attraversa tre secoli.

Sotto la duplice ma ben coordinata regia di Linda Borean e Stefania Mason si può cogliere, fin da questo volume, l'originale approccio alla storia del collezionismo lagunare – minuziosamente indagato, «scavando» in profondità le fonti e compulsando con puntigliosa acribia copiose moli di documenti d'archivio – che si è voluto impalcare forgiando molteplici chiavi di lettura che aprono gli scrigni di preziose quadrerie sullo sfondo delle quali si stagliano singolari figure di patrizi e cittadini, *connoisseurs* e *curieux*, mercanti e intermediari, *botteggeri da quadri* e periti. Chiavi che permettono di schiudere idealmente le porte delle case dominicali per ammirare la disposizione dei dipinti e delle sculture negli ambienti domestici, cogliendo le più impalpabili sfumature sulla diversa fortuna dei generi e degli artisti, sulla personalità dei collezionisti, sulle intricate vicende che accompagnarono acquisti, passaggi di proprietà, dispersioni di opere d'arte.

Si è dunque tentato di dipanare pazientemente una rete di articolate correlazioni affinando in tal senso una metodologia all'avanguardia, foriera di ulteriori proficui sviluppi. Il volume dunque consente al lettore di ripercorrere e agevolmente orientarsi in una realtà del tutto scomparsa, grazie a nove saggi tematici «trasversali» che affrontano con rigore scientifico aspetti storiografici e tipologici e con l'ausilio di quarantasei voci biografiche, alcune del tutto originali, certo non esaustive, ma esemplari, dotate di un essenziale repertorio di fonti documentarie, archivistiche e bibliografiche che invitano, chi lo vorrà, ad approfondire ulteriormente l'argomento. Non manca poi una indispensabile appendice documentaria, magistralmente curata da Paola Benussi nella quale trovano ospitalità alcuni inventari scelti al fine di rappresentare varie categorie sociali quali l'artista (Filippo Esengren), il patrizio (Vincenzo Grimani Calergi), il mercante nobilitato (Giorgio Bergonzi), l'editore (Giovanni Battista Combi), la nobildonna (Cecilia Corner) e quello, certo non trascurabile, dell'agente del cardinale Leopoldo de' Medici, Paolo del Sera.

Sarebbe qui opera immane affrontare nello specifico la complessa e articolata natura dei singoli contributi, tutti allettanti, che concorrono all'ottima riuscita del volume. Ci limiteremo quindi a una brevissima, essenziale nota lasciando al lettore la curiosità di affrontarli. *Dallo studiolo al «camaron» dei quadri. Un itinerario per dipinti, disegni, stampe e qualche curiosità nelle collezioni della Venezia barocca*: è intrigante fin dal titolo il saggio di apertura di Stefania Mason ove la studiosa osserva da numerose angolazioni il collezionismo lagunare seicentesco, fornendo punti di vista inusuali e riservando un particolare riguardo alla passione, sempre più crescente, nel raccogliere i «disegni», nella quale si distinse inaspettatamente Carlo Ridolfi.

Al *Collezionismo di sculture moderne* si è applicato con scrupolo Simone Guerriero, un tema scarsamente indagato che qui emerge quale indispensabile e necessario tassello per comprendere la «fisionomia» delle raccolte veneziane del XVII sec. Linda Borean con *Il collezionismo e la fortuna dei generi* si cimenta nello sviscerare con abilità un soggetto fin qui mai sistematicamente investigato, combinando molteplici fattori dai quali scaturiscono una pluralità di spunti utilissimi per la ricostruzione della storia dei generi e dei suoi protagonisti nell'inclita Dominante. Francesca Pitacco, *Dal secolo d'oro ai secoli d'oro. I collezionisti stranieri e i loro agenti*, offre al lettore un vasto panorama su alcune singolari figure di collezionisti stranieri, gettando luce sulle disponibilità di acquisto di dipinti e disegni che si prospettavano ad un *foresto* di passaggio nella Venezia barocca.

Ricco di novità è il saggio di Laura de Fuccia, *Residenti, viaggiatori e "curieux" francesi*, che si pone in perfetta continuità con il precedente contributo di Francesca Pitacco, impegnandosi nel filtrare il cruciale rapporto fra Venezia e la Francia, argomento che si arricchisce ulteriormente se combinato allo studi della stessa de Fuccia su Noël Cochin (Noël de Venise) di recente apparso sul n. 64 di «Arte Veneta». Nei *Modi della circolazione dei dipinti* Isabella Cecchini si inoltra tra i meandri degli scambi e della pratica della mercatura artistica, sciogliendo il «groviglio» relativo ad alcuni significativi passaggi di proprietà dei dipinti da collezione. Utile a tal proposito segnalare *en passant* il prezioso volume di Ugo Tucci dedicato al mercante Simon Giogalli, tra l'altro agente di Luca Giordano a Venezia, ora edito dall'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti (Venezia, 2008).

Il modello della «galleria» nella letteratura artistica veneta del XVII secolo è il motivo della acuta riflessione di Massimiliano Rossi, il quale pone la sua attenzione sul momento «aurorale» di saldatura fra galleria poetica e galleria reale stemperata in una miscela di teoria dell'arte 'idealistica' e immagine 'carismatica' del potere. William Barcham e Linda Borean offrono infine, due vicende esemplari. Barcham con il *Caso Cornaro* affronta nuovamente, ma con diverso taglio critico, un esempio di straordinario mecenatismo «dinastico» già affrontato con grande intelligenza dal medesimo studioso nel volume *Grand in Design. The Life and Career of Federico Cornaro, Prince of the Church, Patriarch of Venice and Patron of the Arts* (Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2001); Borean invece con il *Caso Bergonzi* illustra, con dovizia di riferimenti documentari, il significativo impegno collezionistico di una ricca famiglia che, in un momento storico di profonde trasformazioni sociali, dal ceto mercantile ascese al patriziato.

MAURO PITTERI, *Per una confinazione «equa e giusta». Andrea Tron e la politica dei confini della Repubblica di Venezia nel '700*, Milano, FrancoAngeli, 2007 («Temi di Storia. Confini e frontiere nella storia. Spazi, società, culture nell'Italia dell'età moderna»), pp. 208.

«EQUA E GIUSTA», «equo et bono»: endiadi le cui reiterate occorrenze nelle scritture del soprintendente alla Camera dei confini Andrea Tron (1712-1785) intendono definire, con la caratteristica fondamentale della confinazione, le «buone massime» atte a guidarla. Non tanto formulazione teorico-retorica di auspicati esiti diplomatici, quanto preciso indirizzo politico cui attenere le relazioni internazionali della neutrale Venezia: quello della frazione riformatrice del patriziato che ebbe l'esponente di punta in Tron, *el paron* della Repubblica. Titolo quasi obbligato, dunque, quello dettato dalle fonti al significativo lavoro di Pitteri, che riprende un suo precedente intervento in un volume collettaneo nella medesima collana – *I confini della Repubblica di Venezia. Linee generali di politica confinaria (1554-1786)*, in *Alle frontiere della Lombardia. Politica, guerra e religione nell'età moderna*, a cura di Claudio Donati, Milano, FrancoAngeli, 2006, pp. 259-288 –, nato nell'ambito del programma di ricerca del MIUR *Frontiere: ceti, territori, culture nell'Italia moderna* (2003), promosso e coordinato da Alessandro Pastore. Proprio nell'enucleare il ruolo baricentrico assegnato dal personaggio alla Camera dei confini in relazione alla politica estera marciana consiste, con la riconsiderazione del relativo significato nella sua vicenda biografica (cfr. G. Tabacco, *Andrea Tron e la crisi dell'aristocrazia senatoria a Venezia*, Udine, Del Bianco, 1980²), il contributo nodale del saggio. Perché se il sempre ribadito rilievo assegnato alla materia confinaria dai Dieci e dal Senato sin dall'istituzione della Camera stessa (1554) quale struttura archivistica a supporto dell'attività legislativa e negoziale si era tradotto solo nel 1676 nella creazione di uno specifico «provveditor soprintendente», tale apparente contraddizione, come rimarca Giuseppe Del Torre nella *Prefazione* al volume, trova ragione nell'impegno richiesto a Venezia nella seconda metà del Seicento dalle guerre contro i Turchi e dal contenimento della pressione asburgica; e risulta leggibile nella stessa levatura degli uomini eletti alla Camera dei confini dalla fine del secolo, su impulso dei negoziati sfociati nella pace di Carlowitz. Diplomatici di sicuro affidamento e spessore, destinati a una gestione spesso prolungata ai fini di un'efficiente continuità dell'ufficio, come, per l'appunto, Andrea Tron, pervenutovi dopo essere stato ambasciatore a L'Aja, Parigi e Vienna e poi ripetutamente savio; e che tra 1762 e 1775 avrebbe esercitato il suo controllo ininterrotto su una carica ufficialmente triennale, ricoprendola poi per un altro mandato (1778-1781), inframmezzato e seguito dall'elezione di uomini che ne osservarono fedelmente gli indirizzi. Una continuità cui egli ascriveva, beninteso, un concorso sostanziale alla «preservazione del dominio della Repubblica».

Il volume si articola nello studio su *Andrea Tron e la politica dei confini* (pp. 15-62), e in due corpose *Appendici* (*Cinque scritture di Andrea Tron, Regesti delle scritture di Andrea Tron*: pp. 68-194) precedute da relativi *Nota archivistica e criteri di regestazione*. Alla bibliografia (pp. 195-197: sessanta i titoli presenti) fanno seguito tre accurati indici analitici (*Indice degli idronimi, Indice dei luoghi, Indice dei nomi*: pp. 198-208).

Muovendo dal nutrito *corpus* delle scritture di Tron, e più in generale della Camera dei confini, il saggio di Pitteri mette in luce in modo puntuale i nessi organici tra riforme da lui promosse – ma già delineate dal commissario Francesco Morosini II nel 1756 – e gestione delle relazioni estere. Ne emerge il lucido disegno del soprintendente, che, impegnato nella razionalizzazione di apparati economici e amministrativi (sulla scia di quanto l'assolutismo illuminato stava realizzando in altri Paesi e, nella fattispecie, degli «uffici dei confini» istituiti verso la metà del secolo), si applicò dapprincípio a un'opera di studio, riordino e indicizzazione archivistica del ponderoso materiale documentale confinario (viene alla mente la sua dispersione, in relazione ai domini asburgici, deprecata dal Sarpi nel 1618). Avvalendosi in ciò del consultore Trifone Vrachien e del pubblico matematico Angelo Giuseppe Rossi, Tron mostrava il proposito di costituire un apposito «ufficio tecnico» alle dipendenze del soprintendente, diretto a favorirne la pronta formulazione del parere al Senato, solo organo deliberante in materia. Espressione, in prospettiva, anche del ruolo cruciale cui far tendere un incarico che egli avrebbe progressivamente interpretato sul modello di un segretario di Stato agli affari esteri, costituzionalmente negato.

Sul piano dei rapporti interstatuali, ormai irrimediabilmente eclissata la stagione delle «incontrastabili» ragioni pubbliche sostenute dai consulti sarpiani, Tron avrebbe improntato la propria azione a quel buon senso riconosciuto da Pitteri, che, abbandonando un'ormai improponibile difesa a oltranza delle pretese giurisdizionali marciane e «fatto salvo l'onore del proprio Principe», puntava a «trovare un accordo e preservare la pace». Ciò si sarebbe tradotto nell'accantonamento dell'inadeguata prassi seicentesca dei «vantaggi» affidati a «titoli antichi» e «carte vecchie», occasione di contrasti ricorrenti, a favore della via del «maneggio», l'unica realisticamente praticabile e capace di assicurare «la quiete e la confinazione» perché informata alle «massime generali di equità e di reciproca convivenza fra suddito e suddito». Precondizione, l'assegnamento sulla buona fede della corte viennese, che avrebbe attirato su Tron le accuse degli avversari di sudditanza nei riguardi di Kaunitz – accuse che Pitteri, per quanto attiene alla politica confinaria, respinge, rimarcando i suoi suggerimenti a rigettare talune richieste imperiali quando si fosse sentito al riparo dei patti stipulati –; linee guida, le soluzioni «amichevolmente discusse e definite», la piena aderenza al dettato dei trattati, la conseguente difesa dell'intangibilità dei relativi tracciati di demarcazione. Da cui l'impegno nello stemperare gli attriti (da circoscrivere pronta-

mente, e politicamente ricondurre, alla scala locale, nonché celermente comporre sulla scorta degli accordi), al fine di scongiurarne la «sublimazione» alla sfera dei principi. Un pragmatico realismo volto, insomma, a esorcizzare «crisi definitive con il potente vicino», ponendo al riparo la politica di neutralità e la sicurezza dello Stato da rischiose soluzioni estemporanee.

Troppo stridente, d'altro canto, lo scollamento tra alcune pretese giurisdizionali della Repubblica e il ridimensionamento del suo peso internazionale. E il lavoro di Pitteri segue Tron nella gestione delle molteplici declinazioni delle controversie. Paradigmatica, ad es., la sua denuncia in Senato (1766) della fragilità della sovranità marciana sul Garda, ormai ancorata ai soli antichi *tituli* di Verona se alla «presente nota... superiorità» austriaca Venezia non era più in grado di opporre la «forza» su cui, «sola», quella sovranità era stata tangibilmente riposta dai «maggiori». In ogni caso prudente realismo, dato che le vie di fatto si risolvevano sempre «in pregiudizio di quel Principe che ha forze minori»: così nel sostenere nel 1768 l'interdizione *motu proprio* della navigazione delle barche chioggiotte nelle acque prospicienti le coste istriane, nel contesto della questione della sovranità adriatica (al punto notoriamente spinosa da fargli chiedere due anni innanzi di essere dispensato dall'allegare le ragioni veneziane); così, e ancor più, dopo la spartizione della Polonia, nel caso degli irrigidimenti asburgici in merito a questioni ai confini del Milanese e del Tirolo, nonché di fronte a sconfinamenti e usurpi dei licciani sui monti morlacchi (1773) (per cui consigliò, come in altre occasioni, un accordo tra due visitatori con ampia facoltà di deliberare).

Puntuale, nella ricerca, la ricostruzione di scenari e tappe della realizzazione di un'autonoma magistratura confinaria capace di indirizzare fattivamente le risoluzioni del Senato in politica estera, nel quadro di un contestuale snellimento della farraginoso catena decisionale tra periferia-centro-periferia. Di grande rilievo, anzitutto, l'elezione del soprintendente a commissario nei negoziati bilaterali (da lui stesso suggeriti) per l'appianamento dei contrasti lungo il confine fluviale mantovano del Tartaro: primo caso di coincidenza tra i due incarichi, che gli consentì di aggirare, nella fase attuativa del Congresso di Ostiglia del 1764, il pulviscolo di interessi particolari e di dare una lettura d'insieme dei problemi, incassando il basilare riconoscimento del diritto alla reciprocità informativa. Autentica «rivoluzione per gli uffici veneziani», poi, la circolare con cui il 20 settembre 1765 il Senato collocò il soprintendente al centro di una fitta rete di relazioni ufficiali non mediate con i rappresentanti veneti delle province e i ministri presso le varie corti (con obbligo per i pubblici rappresentanti di trasmettere gli incartamenti confinari alla Camera marciana). Ciò gli permise, ad es., di convocare direttamente il provveditore ai confini dell'Istria prima di esprimersi sui primi segnali della crisi ai limiti della Dalmazia (1767). Del 1770, poi, l'avallo del Senato – che tre anni più tardi egli avrebbe descritto come «solito di uniformarsi» ai suoi «sentimenti» – alla sua proposta di potenziare l'ufficio con un consultore *ad hoc* (il

matematico Rossi) e un coadiutore per il riordino dell'archivio. Profilo di autonomia e propositività che, tracciato per l'appunto su quello delle segreterie di Stato che egli «invidiava alle monarchie europee», l'anno successivo avrebbe consentito a Tron, al vertice della sua parabola politica – riconosciuti dall'estero alla riforma delle strutture ecclesiastiche condotta mediante la Deputazione *ad pias causas*, avvio di quella delle scuole in veste di riformatore dello Studio di Padova, vittoria nello scontro con Roma sulla questione dell'*exequatur*, soluzione del nodo delle *liste* (i quartieri dei ministri stranieri), avvio della riforma postale –, di affrontare le vertenze dei monti della Schiavonia senza inoltrare in Collegio le relative scritte.

Nel nesso fra Camera confinaria e carriera di Tron, anche le motivazioni della crisi politica che nel 1774, nel vivo della questione morlacca, investì il personaggio, contro il quale si coagularono le diverse frange degli oppositori. Se motivo scatenante fu infatti l'approvazione del piano postale con cui tale materia veniva a sua volta affidata al soprintendente ai confini, risulta ora agevole individuarne premesse e valenze nel potere che il *paron*, simbolo tangibile di una gestione oligarchica degli affari dello Stato, deteneva anche in politica estera. Egli continuò di fatto a controllare l'ufficio anche dopo aver presentato la propria rinuncia all'incarico, facendovi dapprima eleggere un suo uomo, Girolamo Ascanio Giustinian, e più tardi, dopo una seconda soprintendenza dello stesso Tron e poi di Giustinian, Alvise Contarini, «probabilmente un altro dei suoi seguaci» (penultimo nella serie dei soprintendenti, prima del suo avversario Francesco Pesaro). Tron, che tentò anche l'elezione dogale, sarebbe spirato pochi giorni dopo la sua terza elezione alla soprintendenza, non senza aver ribadito sino al suo ultimo intervento in Senato (1784) la propria avversione per la guerra (opponendosi nella circostanza alla spedizione contro i corsari di Tunisi) e per «le piccole astuzie» diplomatiche. A un anno dalla sua scomparsa, l'abolizione della figura del soprintendente a favore della riesumazione dei due provveditori ai confini di matrice cinquecentesca (1786), testimoniava in modo eloquente la volontà di scongiurare il monopolio di eventuali altri *paroni* in un ambito ormai portante; la conferma, per contro, dell'impianto tecnico-organizzativo dell'ufficio ribadiva appieno l'irrinunciabilità di tale attrezzato strumento di governo, così come sortito dall'azione riformatrice.

Efficace ritratto politico di Tron e attenta ricostruzione della sua lunga stagione, dunque, quelli tracciati dall'angolatura confinaria in questo studio, che sottolinea la lucida consapevolezza del partito riformatore circa l'ineluttabilità della fine della Repubblica; fine, che la realistica lettura dello scenario politico internazionale e la «difesa su basi aggiornate della politica di neutralità» contribuirono per Pitteri – che critica la tesi della lungimiranza degli avversari (cfr. F. M. Paladini, «*Un caos che spaventa*». *Poteri, territori e religioni di frontiera nella Dalmazia della tarda età veneta*, Venezia, Marsilio, 2002) – «non poco a posticipare». Per la neutrale Venezia costretta, con le parole di

Tron, a «nascondersi come i fanciulli che hanno vergogna di comparire fra gli uomini e raccomandarsi alla provvidenza», valeva in definitiva l'icastica massima di Alvise Contarini, secondo cui «preservati i confini, il resto è salvo da sé». Ed entro tale cornice la ricerca insiste giustamente sulla rilevante posizione attribuita al personale tecnico dalle riforme del secondo Settecento. Se consultore, segretario e due notai della cancelleria assegnati alla Camera vanno considerati elementi imprescindibili di un'efficiente gestione di un ufficio interessato oltretutto, specie dal 1750 («vero spartiacque nella pratica veneta dei confini»), da una crescente lievitazione documentale, un ruolo essenziale rivestirono gli ingegneri civili impiegati, per settori di competenza, lungo lo sviluppo liminare, e utilizzati nelle ispezioni biennali di provveditori veneti ai confini e commissari austriaci (strumento cardine per la pacifica confinazione, elaborato al Congresso di Rovereto del 1753). E se Tron non mancò in alcune circostanze di censurarne un puntiglio che, se svincolato dal controllo di commissari o provveditori, giungeva a rinfocolare gli attriti, Alvise Contarini li riconobbe «l'anima di questa materia», sventando il tentativo di sostituirli con quelli del genio (1785), già assorbiti in molte altre mansioni, privi delle necessarie molteplici competenze e soggetti a un avvicendamento triennale in tal senso oltremodo pernicioso.

Numerosi gli stimoli offerti dallo studio anche in merito agli aspetti negoziali. A volersi limitare a un'osservazione sui convegni confinari, si potrebbe aggiungere l'innovazione stessa rappresentata rispetto alla prassi dei due secoli precedenti dall'impianto per così dire 'modulare' del cosiddetto secondo Congresso di Rovereto del 1750-1754. Cinque, in effetti, le sessioni, sostanzialmente mirate, con specifici trattati e operazioni di demarcazione (vedi l'altro lavoro citato di Pitteri), talché si parla di Congressi roveretani al plurale, per l'appunto: espressione delle pratiche di razionale concretezza su cui convennero Casa d'Austria e Repubblica veneta, impegnate negli anni cinquanta del secolo nella complessa opera di regolamento dei reciproci ambiti territoriali, e della contestuale necessità di disinnescare i possibili intoppi connessi a una lettura particolaristica degli interessi coinvolti (laddove le singole intese parziali restavano in precedenza subordinate alla ratifica conclusiva dell'intero pacchetto di accordi). In tale quadro, tappa del processo di costruzione e percezione degli spazi nazionali fu anche l'impressione di termini pubblici statuali «a norma dei possessi particolari de' sudditi» operata in taluni settori (si veda il caso di quelli fissati nel 1753 tra Tirolo e alto Veronese, che nel 1781 Tron consigliava di prendere a modello anche nella difficile questione degli scoli polesani ai confini con lo Stato pontificio).

Altri aspetti, piuttosto, restano in ombra o defilati nel saggio. Quelli economici, eziologicamente nodali. Come pure una disamina più articolata dei rapporti tra gestione della Camera confinaria e istanze periferiche. Se in termini generali l'indirizzo della politica di Tron dichiara come – mutuando dalle conclusioni di Marco Bellabarba in merito alle vertenze tra Folgoria e

Lastebasse (fra Tirolo e alto Vicentino) affrontate a Rovereto nel 1751 – la «capacità delle organizzazioni amministrative di “produrre senso” si sovrappose violentemente ai processi di definizione dell’identità comunitaria», determinando un cambiamento nel linguaggio politico e nella stessa autopercezione delle comunità anche in rapporto a quelle convicine, non sembra accessorio valutare il riscontro e la lettura della prassi dei «maneggi» alla scala delle realtà liminari interessate dalle intese siglate dalla Dominante. Di quei villaggi, cioè, che, per la verifica annuale dei termini nella porzione di tracciato di pertinenza, esprimevano peraltro loro deputati, ritenuti dal Contarini indegni di surrogare il personale al seguito di visitatori e ingegneri nelle ispezioni periodiche – che da parte austriaca si proponeva di diradare in quadriennali –, in quanto «villici rozzi, inesperti ed ignari delle convenzioni e delle massime dei Principi», e perciò capaci di «intorbidare sempre più gli affari»: ci si può chiedere se per sola scarsa competenza nello stilare le loro riferite.

Aspetti e prospettive che se il taglio politico-istituzionale della ricerca non esamina o sviluppa, contribuisce indubbiamente a stimolare, offrendo spunti di riflessione e strumenti operativi che ne fanno punto di riferimento per ulteriori indagini. Al saggio fa infatti seguito una scelta di cinque scritture esemplari di Tron, riportate non integralmente ma nelle parti più politiche (ne sono riassunti i passaggi più pesanti o ripetitivi): criterio che l’A. stesso dichiara non propriamente ortodosso, ma inteso a evidenziare anzitutto l’approccio metodologico del soprintendente (qui osservato nelle possibili accezioni topografiche delle tensioni: lago, valle alpina, pascolo, *enclave*, fiume), consentendo più in generale di saggiare tali fonti. Si pensi all’uso dei consulti stratificatisi nel tempo in merito alle controversie in oggetto, in funzione della linea di intervento richiesta dalla carta europea del secondo Settecento, come nel caso dei contributi sarpiani nella questione della sovranità sul Golfo, traslati a chiarire la deboli possibilità delle pretese della Repubblica sulle acque gardesane. E un terzo del volume occupa la successiva appendice dedicata alla regestazione delle 164 scritture di Tron (conservate in ASVE: *Senato Corti e ivi, Provveditori e Soprintendente alla Camera dei confini*, nonché in Biblioteca del Museo Civico Correr, *Donà delle Rose*), che Pitteri presenta ordinate nei due periodi di soprintendenza, numerate (manca infatti una numerazione propria nel fondo della Camera dei confini) e corredate delle date dei decreti di approvazione del Senato e dei relativi rinvii archivistici. La funzionalità operativa di tale importante sezione in una materia così vasta e complessa è ulteriormente garantita dai tre minuziosi indici analitici che chiudono il volume, i quali forniscono peraltro, per ciascun toponimo, anche il rimando alla rispettiva scrittura del soprintendente, l’attuale Comune amministrativo, la provincia di quelli italiani, la regione di quelli stranieri, e il dominio d’antico regime.

JACOPO PIZZEGHELLO

MASSIMO ROSSI, *L'officina della Kriegskarte. Anton von Zach e le cartografie degli stati veneti, 1796-1805*, Treviso, Edizioni Fondazione Benetton Studi Ricerche-Pieve di Soligo, 2007, pp. 156.

NEL corso del 2005, con un'iniziativa davvero encomiabile tanto per il valore della proposta che per l'impegno editoriale, la Fondazione Benetton dava alle stampe, per la cura di Massimo Rossi, uno dei più notevoli documenti cartografici dell'epoca moderna relativi all'area veneta, la *Topographisch-geometrische Kriegskarte von dem Herzogthum Venedig* (*Carta militare topografico-geometrica del Ducato di Venezia*), il cui originale si conserva presso il Kriegsarchiv dell'Archivio di Stato di Vienna. Si tratta di una rappresentazione a scala 1:28.000 – e perciò a ricchissimo dettaglio – del territorio veneto e friulano compreso fra il corso dell'Adige, il Feltrino, l'Agordino, il Comelico, Cividale e Monfalcone. La *Kriegskarte* fu composta per ordine dello Stato maggiore austriaco nel periodo 1796-1805, sotto la direzione del barone Anton von Zach (Pest, 1747-Graz, 1826), ed è costituita da 120 mappe di 41 × 62 cm, le quali formano, una volta riunite, una gigantesca rappresentazione che misura ben 31 m². La pubblicazione comprende non soltanto la riproduzione delle 120 carte, ma anche la traduzione del testo dei due volumi di annotazioni che facevano parte del progetto originario, nei quali sono contenute le *militärische Beschreibungen*, ovvero le descrizioni di tutto ciò che esisteva sul territorio e le cui caratteristiche non potevano esser esaurite dalla rappresentazione cartografica ovvero, in ordine alfabetico, boschi, brughiere, burroni, campi, canali, cantonamenti, castelli, cittadelle, colli, edifici sparsi, fiumi, foci, foreste, fortificazioni, frutteti, montagne, paludi, passaggi, pianure, ponti, posizioni militari, prati, quartieri invernali, siepi, sorgenti, stagni, strade, strettoie, vallate, vie, vigneti, villaggi e altri simili dettagli.

Il lavoro necessario per il rilevamento del terreno fu eseguito negli anni 1798-1805 da una *équipe* di circa quaranta ufficiali topografi, e coinvolse comunità e istituzioni locali in modo prolungato e non superficiale, dovendosi effettuare misurazioni innumerevoli, che richiedevano la conoscenza approfondita del territorio e delle sue caratteristiche. Di tale immenso lavoro, dal momento della sua ideazione fino alla conclusione dell'opera, dà ora conto con un'esemplare ricostruzione storica lo stesso Massimo Rossi, il quale ci fa entrare per la porta principale di questa grande impresa, e ci guida lungo il faticoso processo di elaborazione della carta.

L'A. prende le mosse dai lavori cartografici eseguiti dal *Bureau topographique* istituito da Napoleone, che portarono nel 1798 alla realizzazione della *Carte générale du théâtre de la guerre en Italie et dans les Alpes*, in 32 fogli a scala 1:259.200, la quale costituì un precedente ideale per la *Kriegskarte*, ma che di questa, considerata la scala, era assai meno efficace per l'analisi e la descrizione del territorio. Il controllo politico, militare e amministrativo delle re-

gioni dell'Italia settentrionale soggette al dominio francese prima e a quello austriaco poi aveva certamente bisogno, per la propria piena espressione, di una conoscenza ravvicinata e minuziosa di quei territori, e le iniziative di rilevamento e cartografia portate a termine in quegli anni furono atti di grande rilevanza politica – oltreché operazioni di notevole impegno organizzativo e tecnico. Se si considera poi che la Repubblica veneta, dopo le grandi carte realizzate da Cristoforo Sorte nel corso del Cinquecento, non provò più «l'esigenza di autorappresentarsi corograficamente [...] perdendo irrimediabilmente di vista l'organicità e la visione globale di sé» (p. 124), si comprende meglio come l'iniziativa imperiale fosse imposta dall'esigenza tutta moderna di 'capire' il territorio veneto nelle sue articolazioni non soltanto geografica e topografica, ma anche economica e sociale. E la *Kriegskarte*, nella sua ricerca di totalità e completezza – vera sfida di ogni realizzazione cartografica – fu un tassello fondamentale di quel progetto di dominio.

Per le operazioni di rilevamento fu preso a riferimento il meridiano di Padova; Rossi descrive minutamente quelle procedure, consentendo così anche al lettore non specialista di seguire l'evolvere dell'impresa nel suo quotidiano sviluppo. La base del primo rilevamento in territorio padovano fu un tratto di strada rettilinea lungo 4.854 m compreso tra porta S. Croce e la località di Pozzoveggiani (p. 47). La misurazione fu effettuata per mezzo di quattro pertiche lunghe ciascuna 7 m e 585 mm, «derivate da un legno di abete molto secco, ricoperte di vernice a olio e con a entrambe le estremità corti aggetti di ferro» (p. 48). Le pertiche, dotate di livella, venivano stese su cavalletti; quattro persone erano addette al trasporto e al posizionamento delle pertiche, il cui perfetto allineamento veniva poi controllato di volta in volta dagli ufficiali topografi. Ogni misurazione era effettuata due volte, e altrettante volte era misurata la temperatura dell'aria, per gli effetti che ne potevano derivare sugli strumenti di misurazione. Il rilevamento, ovvero la registrazione delle posizioni dei diversi oggetti cartografici, si svolgeva per mezzo della tavoletta pretoriana, uno strumento inventato nel XVI sec. e successivamente perfezionato, che fu comunemente impiegato in topografia fino al secolo scorso; la tavoletta permetteva la trasposizione immediata nel disegno cartografico dei particolari e delle forme del terreno, così da offrire un confronto momento per momento, *in loco*, tra la realtà e la sua rappresentazione.

Agli ufficiali addetti all'impresa erano affidati compiti diversi; c'erano infatti gli ufficiali *trianguleurs*, chiamati così in quanto il territorio da cartografare era suddiviso in triangoli sui quali venivano eseguite le diverse misurazioni, e c'erano poi gli ufficiali *détailleurs*, ai quali spettava il compito di trasferire sul foglio, dopo averle misurate, le posizioni dei punti derivati, vale a dire di tutti quegli oggetti cartografici che dovevano contribuire alla definizione dell'insieme. Il disegno veniva così poco per volta a prendere forma, fino a quando non era pronto per la coloritura e l'apposizione dei toponimi e delle altre iscrizioni cartografiche.

La procedura ora riassunta è quella che veniva normalmente seguita nei rilevamenti topografici dell'epoca; certamente la componente 'artistica', o meglio il risultato del lavoro di diverse mani e di diverse attenzioni applicatesi a un'opera tanto complessa, non poteva produrre un disegno di assoluta uniformità e omogeneità, ugualmente perspicuo in tutte le sue parti e basato su criteri di scelta dei dettagli del tutto omologhi. Da ciò deriva inevitabilmente il fascino di queste antiche cartografie, nelle quali a tale componente artigianale, se non artistica, non si è ancora sovrapposto, come avverrà in seguito, lo sguardo unico e totalizzante dell'obiettivo fotografico, che sarà quasi del tutto indisponibile a tali variazioni e alle impressioni soggettive.

Un importante capitolo è ancora dedicato alle tracce lasciate dal passaggio dei topografi nei documenti degli archivi veneti e friulani (p. 83), e alla verifica di come le singole realtà locali accolsero gli esecutori del grande progetto. Il decreto che annunciava alle città venete l'inizio dei lavori della *Kriegskarte*, prescriveva infatti che dovesse essere prestata la massima collaborazione alle diverse *équipes* incaricate dell'opera, sia in termini di informazioni, che di rispetto dei segnali che venivano impiegati per le triangolazioni, e inoltre per la logistica – le cui spese dovevano essere rimborsate a chi avesse prestato opera o servizi secondo un tariffario assai preciso.

Nella sua finale riflessione sui valori storici della cartografia, Rossi propone un'inedita trasposizione alla cartografia di alcune valenze proprie della letteratura, adottando come esemplari quelle stesse indicate da Calvino nelle sue *Lezioni americane*: leggerezza, esattezza, molteplicità, visibilità, rapidità. L'accostamento consente all'A. alcune originali formulazioni sulla natura profonda della cartografia, con le quali si può concordare o dissentire – e sarà compito e piacere di ciascun lettore giudicare della 'tenuta' di una simile traslazione semantica. A noi interessa di più notare come tale idea sia lungi dall'essere improvvisata o azzardata, come forse potrebbe ad alcuni sembrare. A noi pare che l'opportunità, se non la necessità, di un simile accostamento sia stata suggerita a Rossi dal desiderio di riconoscere appieno alla cartografia la sua natura composita e originariamente multidisciplinare; nell'intendimento dell'autore la carta è il luogo privilegiato nel quale s'incontrano saperi e competenze di diverso valore e di diversa provenienza, i quali danno così luogo a una particolare sintesi conoscitiva che soltanto la cartografia è in grado di esprimere con altrettanta efficacia e pregnanza. In altre parole, la cartografia non è una semplice tecnica di rappresentazione dello spazio, ma è essa stessa *discorso* dotato di una propria sintassi, connotato da una dimensione *retorica* – frutto di scelte, di omissioni, di accentuazioni, di suggestioni – che rende del tutto plausibile e per nulla stravagante il suo accostamento all'ambito letterario, ai suoi modi e alle sue convenzioni. Ed è per questa ragione che la convocazione delle *Lezioni* risulta in fin dei conti accettabile.

La nostra interpretazione ci pare più che autorizzata dalle parole finali di questo importante studio, i cui meriti vanno senza dubbio al di là della contingenza storica alla quale si riferisce:

La *Kriegskarte*, come ogni cartografia, esprime l'insieme delle conoscenze pratiche e teoriche che il cartografo... ha impiegato per la sua costruzione, e al contempo denuncia un chiaro *point de vue* sul mondo ritratto. Essa rappresenta la sintesi di una pluralità di intenzioni, attese, pensieri, azioni, discorsi sia sottesi sia palesi che la pervadono interamente. Dunque non è solo il risultato di un metodo scientifico applicato correttamente e ancor meno un'immagine neutrale e oggettiva della realtà. La *Kriegskarte* è... un testo culturale in forma grafica, un veicolo capace di 'valori' per altre discipline, una 'carta disegnata interiormente'

(p. 128)

PIERO FALCHETTA

GILBERTO GANZER, VANIA GRANSINIGH, *Michelangelo Grigoletti*, Comune di Pordenone, Alfieri, 2007, pp. 352, ill.

COME sottolinea Giuseppe Pavanello nella sua introduzione *Grigoletti 2007*, dopo le Mostre tenutesi a Pordenone nel 1971 e nel 2002-2003, curate rispettivamente da Giuseppe Maria Pilo e da Gilberto Ganzer, mancava una monografia che ci restituisse il Catalogo completo dei dipinti e dei disegni, delle opere certe, attribuite o perdute, della documentazione archivistica, degli apparati, del contesto sociale e familiare nel quale si formò e svolse la sua attività l'artista pordenonese. L'imponente, accuratissimo lavoro di Vania Gransinigh, affiancata da Gilberto Ganzer – «...*E anch'io ho una piccola foglia ombreggiata coll'inchiostro della china...*» il titolo del suo saggio –, non solo colma questa lacuna ma ci restituisce, in tutto il suo spessore, un artista di straordinaria qualità e fruibilità, non solo pittore d'accademia, ma anticipatore di nuove sensibilità legate alla poetica del romanticismo.

«*Nobile figlio della Veneta Scuola*», così Gransinigh intitola il saggio centrale del Catalogo generale dell'artista. La studiosa nell'affrontare il rapporto centro-periferia in area veneta, vale a dire l'apporto degli artisti friulani a Venezia nel sec. XIX – come dal titolo di un saggio della stessa (2004) – «squadra da ogni lato», alla Montale, l'ambiente e l'opera di Michelangelo Grigoletti (Pordenone, 1801-Venezia, 1870). Eccelso ritrattista – si pensi ai numerosi quadri dipinti per la famiglia Fossati –, ma anche pittore di storia, l'attività di maggior impegno e difficoltà secondo i gradi di merito della tradizione accademica, Grigoletti, dal 1820 allievo dell'Accademia di Venezia, vive tra le lagune l'ultima grande stagione neoclassica. Lambito dagli eventi storici agli esordi della carriera – eviterà la chiamata al servizio di leva nel 1824 grazie all'appoggio accademico e a una pubblica colletta, indetta dal Comune di Pordenone per un sostituto che ne facesse le veci permettendogli così di con-

cludere gli studi brillantemente iniziati – nel 1848-1849 entrerà tuttavia a far parte della Guardia Civica partecipando attivamente alla difesa della città.

Ma procediamo con ordine.

Nel prestigioso ambiente dell'Accademia presieduta dal 1808 da Leopoldo Cicognara la cattedra di Pittura era tenuta dal pistoiese Teodoro Matteini che fu il suo primo maestro, dal 1831 gli subentrerà nell'insegnamento il friulano Odorico Politi.

Furono i rappresentanti della tradizione rinascimentale locale (Tiziano, Veronese, Tintoretto) il modello di riferimento dell'artista nel suo primo contatto con il mondo lagunare e *l'Assunta* tizianesca esempio privilegiato da studiare e ricopiare. Grigoletti se ne ricorderà più tardi nell'esecuzione della gigantesca pala per la cattedrale ungherese di Esztergom del 1846-1854 *L'Assunzione della Vergine* (1300 × 650 cm). «*L'Assunta* di Tiziano vi è riletta attraverso un filtro purista – così l'A. a p. 192 – che ne ha decantato il colore succoso raggelando nelle tonalità asprigne delle tinte e riconducendo il vorticoso moto compositivo dell'originale a una rigorosa simmetria». Anno nodale il 1826: da un lato Grigoletti aderisce alla poetica neoclassica con lo squisito olio su tela *Giove che accarezza Amore* acquistato dal duca di Lucca per interessamento di Leopoldo Cicognara, dall'altro si apre alla nuova sensibilità romantica partecipando a un concorso bandito dall'Accademia di Brera. Il tema proposto era ispirato alla *Gerusalemme Liberata* del Tasso e aveva come argomento *Erminia assistita da Vafrino fascia le ferite dell'esangue Tancredi*. Anche se l'opera fu realizzata solo più tardi (1835 ca.) e acquistata nel 1838 dal collezionista triestino Pietro Sartorio, con l'adesione al concorso milanese Grigoletti rivolse la sua attenzione «in data assai precoce rispetto al resto dell'ambiente artistico veneziano – così l'A. a p. 37 – alle suggestioni culturali provenienti dal capoluogo lombardo». Suggestioni e fonti di ispirazione ormai sintonizzate con la nuova sensibilità romantica e identificabili in Dante, Ariosto, Tasso nonché, per la contemporaneità, in Manzoni de *I Promessi Sposi* e non a caso l'opera *Lucia ai piedi dell'Innominato* del 1829, eseguita per i Papafava di Padova, susciterà l'ammirazione e l'approvazione dello stesso scrittore.

Intorno al 1828-1829 inizia una lunga e fertile stagione di committenza con la nobile famiglia veneziana dei Fossati. Lo straordinario ritratto di gruppo *La nobile Isabella Fossati con la figlia Maria Clorinda, il genero, le nipoti* fu eseguito sul posto, nel giardino della villa che Isabella Fossati possedeva in Borgo Colonna a Pordenone, durante uno dei soggiorni estivi della famiglia. Pur con la citazione della canoviana *Danzatrice con i cembali* ravvisabile nella giovane Ernestine Paris reggente un festoncino di fiori (Pavanello 1978 e 1991), un'aura romantica pervade l'opera e il giardino che ne costituisce la quinta scenografica è concepito 'all'inglese'. Non bisogna dimenticare che pochi anni prima era stata ristampata a Milano, presso Pietro e Giuseppe Valardi, la monumentale opera di Ercole Silva (1801, 1813) con straordinarie ta-

vole di giardini romantici *Dell'arte dei giardini inglesi* che sull'onda del successo dei trattati di Christian Cajus Lorenz Hirschfeld e di Luigi Mabil a tale gusto rimandava.

Non solo grande ritrattista ma anche abilissimo esecutore di gigantesche pale d'altare – come *l'Educazione della Vergine* del 1838 per la chiesa di S. Antonio Nuovo a Trieste, la *Sacra Famiglia* per la cattedrale ungherese di Eger, anticipanti *L'Assunta* di Esztergom – l'artista pordenonese si distinse anche come straordinario pittore di storia. In quest'ambito, si pone la grande tela *L'ultimo colloquio del Doge Francesco Foscari con il figlio Jacopo* (1838-1842), realizzata per l'imperatore Ferdinando I d'Austria forse in concorrenza con Francesco Hayez che a Milano eseguiva un'analogha commissione.

Lo spunto iconografico era ricavato dal dramma di Lord Byron *I due Foscari*, tema di grande impatto emotivo nel conflitto tra ragion di Stato e intimi affetti che Giuseppe Verdi metterà in musica nel 1844.

Interprete attento e sensibile degli ultimi riflessi neoclassici lagunari e dei nuovi languori romantici lombardi Michelangelo Grigoletti lascia la sua impronta inconfondibile, nel segno di un'arte sicura di sé.

Grazie alla poderosa ricerca scientifica di Vania Gransinigh che si è ora concretizzata nel Catalogo generale e allo stile sciolto e coinvolgente della studiosa, possiamo conoscere e apprezzare, anche negli aspetti fino ad ora meno noti, l'opera completa del grande artista pordenonese che non rinnegò mai la scelta dell'antica scuola veneta.

BARBARA BOCCAZZI MAZZA

NORME REDAZIONALI DELLA CASA EDITRICE*

CITAZIONI BIBLIOGRAFICHE

UNA corretta citazione bibliografica di opere monografiche è costituita dalle seguenti parti, separate fra loro da virgole:

- AUTORE, in maiuscolo/maiuscoletto sia il nome che il cognome; da omettere se l'opera ha soltanto dei curatori o se è senza attribuzione. Se vi sono più autori, essi vanno posti uno di seguito all'altro, in maiuscolo/maiuscoletto e separati fra loro da una virgola, omettendo la congiunzione 'e';
- Titolo dell'opera, in corsivo alto/basso, seguito dall'eventuale *Sottotitolo*, in corsivo alto/basso, separato da un punto. Se il titolo è unico, è seguito dalla virgola; se è quello principale di un'opera in più tomi, è seguito dalla virgola, da eventuali indicazioni relative al numero di tomi, in cifre romane tonde, omettendo 'vol.', seguite dalla virgola e dal titolo del tomo, in corsivo alto/basso, seguito dall'eventuale *Sottotitolo*, in corsivo alto/basso, separato da un punto;
- eventuale numero del volume, se l'opera è composta da più tomi, omettendo 'vol.', in cifre romane tonde;
- eventuale curatore, in tondo alto/basso, preceduto da 'a cura di', in tondo minuscolo. Se vi sono più curatori, essi, in tondo alto/basso, seguono la dizione 'a cura di', in tondo minuscolo, l'uno dopo l'altro e separati tra loro da una virgola, omettendo la congiunzione 'e';
- eventuali prefatori, traduttori, ecc. vanno posti analogamente ai curatori;
- luogo di edizione, in tondo alto/basso;
- casa editrice, o stampatore per le pubblicazioni antiche, in tondo alto/basso;
- anno di edizione e, in esponente, l'eventuale numero di edizione, in cifre arabe tonde;
- eventuale collana di appartenenza della pubblicazione, senza la virgola che seguirebbe l'anno di edizione precedentemente indicato, fra parentesi tonde, col titolo della serie fra virgolette 'a caporale', in tondo alto/basso, eventualmente seguito dalla virgola e dal numero di serie, in cifre arabe o romane tonde, del volume;
- eventuali numeri di pagina, in cifre arabe e/o romane tonde, da indicare con 'p.' o 'pp.', in tondo minuscolo.

Esempi di citazioni bibliografiche di opere monografiche:

SERGIO PETRELLI, *La stampa in Occidente. Analisi critica*, IV, Berlino-New York, de Gruyter, 2000⁵, pp. 23-28.

ANNA DOLFI, GIACOMO DI STEFANO, *Arturo Onofri e la «Rivista degli studi orientali»*, Firenze, La Nuova Italia, 1976 («Nuovi saggi», 36).

FILIPPO DE PISIS, *Le memorie del marchese pittore*, a cura di Bruno De Pisis, Sandro Zanotto, Torino, Einaudi, 1987, pp. VII-14 e 155-168.

Storia di Venezia, v, *Il Rinascimento. Società ed economia*, a cura di Alberto Tenenti, Umberto Tucci, Renato Massa, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, 1996.

UMBERTO F. GIANNONE et alii, *La virtù nel Decamerone e nelle opere del Boccaccio*, Milano-Napoli, Ricciardi, 1974, pp. XI-XIV e 23-68.

★

* FABRIZIO SERRA, *Regole editoriali, tipografiche e redazionali*, Pisa-Roma, Serra, 2009⁵, § 1. 17 (Euro 34.00, ordini a: fse@libraweb.net). Le Norme sono consultabili e scaricabili alle pagine 'Pubblicare con noi' e 'Publish with us' del sito Internet www.libraweb.net.

Una corretta citazione bibliografica di articoli èditi in opere generali o seriali (ad es. enciclopedie, raccolte di saggi, ecc.) o del medesimo autore oppure in Atti è costituita dalle seguenti parti, separate fra loro da virgole:

- AUTORE, in maiuscolo/maiuscoletto sia il nome che il cognome; da omettere se l'articolo ha soltanto dei curatori o se è senza attribuzione. Se vi sono più autori, essi vanno posti uno di seguito all'altro, in maiuscolo/maiuscoletto e separati fra loro da una virgola, omettendo la congiunzione 'e';
- *Titolo* dell'articolo, in corsivo alto/basso, seguito dall'eventuale *Sottotitolo*, in corsivo alto/basso, separato da un punto;
- *Titolo* ed eventuale *Sottotitolo* di Atti o di un lavoro a più firme, preceduto dall'eventuale Autore: si antepone la preposizione 'in', in tondo minuscolo, e l'eventuale AUTORE va in maiuscolo/maiuscoletto (sostituito da IDEM o EADEM, in forma non abbreviata, se è il medesimo dell'articolo), il *Titolo* va in corsivo alto/basso, seguito dall'eventuale *Sottotitolo*, in corsivo alto/basso, separato da un punto;
- eventuale numero del volume, se l'opera è composta da più tomi, omettendo 'vol.', in cifre romane tonde;
- eventuale curatore, in tondo alto/basso, preceduto da 'a cura di', in tondo minuscolo. Se vi sono più curatori, essi, in tondo alto/basso, seguono la dizione 'a cura di', in tondo minuscolo, l'uno dopo l'altro e separati tra loro da una virgola, omettendo la congiunzione 'e';
- eventuali prefatori, traduttori, ecc. vanno posti analogamente ai curatori;
- luogo di pubblicazione, in tondo alto/basso;
- casa editrice, o stampatore per le pubblicazioni antiche, in tondo alto/basso;
- anno di edizione e, in esponente, l'eventuale numero di edizione, in cifre arabe tonde;
- eventuale collana di appartenenza della pubblicazione, senza la virgola che seguirebbe l'anno di edizione precedentemente indicato, fra parentesi tonde, col titolo della serie fra virgolette 'a caporale', in tondo alto/basso, eventualmente seguito dalla virgola e dal numero di serie, in cifre arabe o romane tonde, del volume;
- eventuali numeri di pagina, in cifre arabe e/o romane tonde, da indicare con 'p.' o 'pp.', in tondo minuscolo.

Esempi di citazioni bibliografiche di articoli èditi in opere generali o seriali (ad es. enciclopedie, raccolte di saggi, ecc.) o del medesimo autore oppure in Atti:

SERGIO PETRELLI, *La stampa a Roma e a Pisa. Editoria e tipografia*, in *La stampa in Italia. Cinque secoli di cultura*, II, Leida, Brill, 2002⁴, pp. 5-208.

PAUL LARIVAILLE, *L'Ariosto da Cassaria a Lena. Per un'analisi narratologica della trama comica*, in IDEM, *La semiotica e il doppio teatrale*, III, a cura di Giulio Ferroni, Torino, UTET, 1981, pp. 117-136.

GIORGIO MARINI, SIMONE CAI, *Ermeneutica e linguistica*, in *Atti della Società Italiana di Glottologia*, a cura di Alberto De Juliis, Pisa, Giardini, 1981 («Biblioteca della Società Italiana di Glottologia», 27), pp. 117-136.

*

Una corretta citazione bibliografica di articoli èditi in pubblicazioni periodiche è costituita dalle seguenti parti, separate fra loro da virgole:

- AUTORE, in maiuscolo/maiuscoletto sia il nome che il cognome; da omettere se l'articolo ha soltanto dei curatori o se è senza attribuzione. Se vi sono più autori, essi vanno posti uno di seguito all'altro, in maiuscolo/maiuscoletto e separati fra loro da una virgola, omettendo la congiunzione 'e';

- *Titolo* dell'articolo, in corsivo alto/basso, seguito dall'eventuale *Sottotitolo*, in corsivo alto/basso, separato da un punto;
- «Titolo rivista», in tondo alto/basso (o «Sigla rivista», in tondo alto/ basso o in maiuscoletto spaziato, secondo la specifica abbreviazione), preceduto e seguito da virgolette 'a caporale', non preceduto da 'in' in tondo minuscolo;
- eventuale curatore, in tondo alto/basso, preceduto da 'a cura di', in tondo minuscolo. Se vi sono più curatori, essi, in tondo alto/basso, seguono la dizione 'a cura di', in tondo minuscolo, l'uno dopo l'altro e separati tra loro da una virgola, omettendo la congiunzione 'e';
- eventuali prefatori, traduttori, ecc. vanno posti analogamente ai curatori;
- eventuale numero di serie, in cifra romana tonda, con l'abbreviazione 's.', in tondo minuscolo;
- eventuale numero di annata e/o di volume, in cifre romane tonde, e, solo se presenti entrambi, preceduti da 'a.' e/o da 'vol.', in tondo minuscolo, separati dalla virgola;
- eventuale numero di fascicolo, in cifre arabe tonde;
- luogo di pubblicazione, in tondo alto/basso (opzionale);
- casa editrice, o stampatore per le pubblicazioni antiche, in tondo alto/basso (opzionale);
- anno di edizione, in cifre arabe tonde;
- eventuali numeri di pagina, in cifre arabe e/o romane tonde, da indicare con 'p.' o 'pp.', in tondo minuscolo; eventuale interpunzione ':', seguita da uno spazio mobile, per specificare la pagina che interessa.

Esempi di citazioni bibliografiche di articoli èditi in pubblicazioni periodiche:

BRUNO PORCELLI, *Psicologia, abito, nome di due adolescenti pirandelliane*, «RLI», XXXI, 2, Pisa, 2002, pp. 53-64: 55.

GIOVANNI DE MARCO, *I 'sogni sepolti': Antonia Pozzi*, «Esperienze letterarie», a. XIV, vol. XII, 4, 1989, pp. 23-24.

RITA GIANFELICE, VALENTINA PAGNAN, SERGIO PETRELLI, *La stampa in Europa. Studi e riflessioni*, «Bibliologia», s. II, a. III, vol. II, 3, 2001, pp. v-xi e 43-46.

Fonti (Le) metriche della tradizione nella poesia di Giovanni Giudici. Una nota critica, a cura di Roberto Zucco, «StNov», XXIV, 2, Pisa, Giardini, 1993, pp. VII-VIII e 171-208.

*

Nel caso di bibliografie realizzate nello 'stile anglosassone', identiche per volumi e periodici, al cognome dell'autore, in maiuscolo/maiuscoletto, segue la virgola, il nome e l'anno di pubblicazione fra parentesi tonde seguito da virgola, a cui deve seguire direttamente la rimanente specifica bibliografica come prima esposta, con le caratteristiche tipografiche inalterate, omettendo l'anno già indicato; oppure, al cognome e nome dell'autore, separati dalla virgola, e all'anno, fra parentesi tonde, tutto in tondo alto/basso, segue '=' e l'intera citazione bibliografica, come prima esposta, con le caratteristiche tipografiche inalterate. Nell'opera si utilizzerà, a mo' di richiamo di nota, la citazione del cognome dell'autore seguito dall'anno di pubblicazione, ponendo fra parentesi tonde il solo anno o l'intera citazione (con la virgola fra autore e anno), a seconda della posizione – ad es.: De Pisis (1987); (De Pisis, 1987) –.

È da evitare l'uso di comporre in tondo alto/basso, anche fra apici singoli, il titolo e in corsivo il nome o le sigle delle riviste.

Esempi di citazioni bibliografiche per lo 'stile anglosassone':

DE PISIS, FILIPPO (1987), *Le memorie del marchese pittore*, a cura di Bruno De Pisis, Sandro Zanotto, Torino, Einaudi, pp. 123-146 e 155.

DE PISIS, FILIPPO (1987) = Filippo De Pisis, *Le memorie del marchese pittore*, a cura di Bruno De Pisis, Sandro Zanotto, Torino, Einaudi, 1987.

*

Nelle citazioni bibliografiche poste in nota a pie' di pagina, è preferibile anteporre il nome al cognome, eccetto in quelle realizzate nello 'stile anglosassone'. Nelle altre tipologie bibliografiche è invece preferibile anteporre il cognome al nome. Nelle citazioni bibliografiche relative ai curatori, prefatori, traduttori, ecc. è preferibile anteporre il nome al cognome.

L'abbreviazione 'Aa.Vv.' (cioè 'autori vari') deve essere assolutamente evitata, non avendo alcun valore bibliografico. Può essere correttamente sostituita citando il primo nome degli autori seguito da 'et alii' o con l'indicazione, in successione, degli autori, separati tra loro da una virgola, qualora essi siano tre o quattro.

Per completezza bibliografica è preferibile indicare, accanto al cognome, il nome per esteso degli autori, curatori, prefatori, traduttori, ecc. anche negli indici, nei sommari, nei titoli correnti, nelle bibliografie, ecc.

I nomi dei curatori, prefatori, traduttori, ecc. vanno in tondo alto/basso, per distinguerli da quelli degli autori, in maiuscolo/maiuscoletto.

L'espressione 'a cura di' si scrive per esteso.

Qualora sia necessario indicare, in forma abbreviata, un doppio nome, si deve lasciare uno spazio fisso fine pari a ½ pt (o, in subordine, uno spazio mobile) anche tra le lettere maiuscole puntate del nome (ad es.: P. G. GRECO; G. B. Shaw).

Nel caso che i nomi degli autori, curatori, prefatori, traduttori, ecc. siano più di uno, essi si separano con una virgola (ad es.: FRANCESCO DE ROSA, GIORGIO SIMONETTI; Francesco De Rosa, Giorgio Simonetti) e non con il lineato breve unito, anche per evitare confusioni con i cognomi doppi, omettendo la congiunzione 'e'.

Il lineato breve unito deve essere usato per i luoghi di edizione (ad es.: Pisa-Roma), le case editrici (ad es.: Fabbri-Mondadori), gli anni (ad es.: 1966-1972), i nomi e i cognomi doppi (ad es.: ANNE-CHRISTINE FAITROP-PORTA; Hans-Christian Weiss-Trotta).

Nelle bibliografie elencate alfabeticamente sulla base del cognome dell'autore, si deve far seguire al cognome il nome, omettendo la virgola fra le due parole; se gli autori sono più di uno, essi vanno separati da una virgola, omettendo la congiunzione 'e'.

Nelle bibliografie, l'articolo, fra parentesi tonde, può essere posposto alla prima parola del titolo – ad es.: *Alpi (Le) di Buzzati* –.

Nei brani in corsivo va posto in tondo ciò che usualmente va in corsivo; ad esempio i titoli delle opere. Vedi *supra*.

Gli acronimi vanno composti integralmente in maiuscoletto spaziato. Ad es.: AGIP, CLUEB, CNR, ISBN, ISSN, RAI, USA, UTET, ecc.

I numeri delle pagine e degli anni vanno indicati per esteso (ad es.: pp. 112-146 e non 112-46; 113-118 e non 113-8; 1953-1964 e non 1953-964 o 1953-64 o 1953-4).

Nelle abbreviazioni in cifre arabe degli anni, deve essere usato l'apostrofo (ad es.: anni '30). I nomi dei secoli successivi al mille vanno per esteso e con iniziale maiuscola (ad es.: Settecento); con iniziale minuscola vanno invece quelli prima del mille (ad es.: settecento). I nomi dei decenni vanno per esteso e con iniziale minuscola (ad es.: anni venti dell'Ottocento).

L'ultima pagina di un volume è pari e così va citata. In un articolo la pagina finale dispari esiste, e così va citata solo qualora la successiva pari sia di un altro contesto; altrimenti va citata, quale ultima pagina, quella pari, anche se bianca.

Le cifre della numerazione romana vanno rispettivamente in maiuscoletto se la numerazione araba è in numeri maiuscoletti, in maiuscolo se la numerazione araba è in numeri maiuscoli (ad es.: xxiv, 1987; XXIV, 1987). Vedi *supra*.

L'indispensabile indicazione bibliografica del nome della casa editrice va in forma abbreviata ('Einaudi' e non 'Giulio Einaudi Editore'), citando altre parti (nome dell'editore, ecc.) qualora per chiarezza ciò sia necessario (ad es.: 'Arnoldo Mondadori', 'Bruno Mondadori', 'Salerno Editrice').

OPERA CITATA

Nel ripetere la medesima citazione bibliografica successiva alla prima in assoluto, si indicano qui le norme da seguire, per le opere in lingua italiana:

- può essere usata l'abbreviazione '*op. cit.*' ('*art. cit.*' per gli articoli; in corsivo poiché sostituiscono anche il titolo) dopo il nome, con l'omissione del titolo e della parte successiva ad esso:

GIORGIO MASSA, *op. cit.*, p. 162.

ove la prima citazione era:

GIORGIO MASSA, *Parigi, Londra e l'Europa. Saggi di economia politica*, Milano, Feltrinelli, 1976.

- onde evitare confusioni qualora si citino opere differenti dello stesso autore, si cita l'autore, il titolo (o la parte principale di esso) seguito da ', cit.', in tondo minuscolo, e si omette la parte successiva al titolo:

GIORGIO MASSA, *Parigi, Londra e l'Europa*, cit., p. 162.

- se si cita un articolo inserito in un'opera a più firme già precedentemente citata, si scriva:

CORRADO ALVARO, *Avvertenza per una guida*, in *Lettere parigine*, cit., p. 128.

ove la prima citazione era:

CORRADO ALVARO, *Avvertenza per una guida*, in *Lettere parigine. Scritti 1922-1925*, a cura di Anne-Christine Faitrop-Porta, Roma, Edizioni dell'Ateneo, 1996.

BRANI RIPORTATI

I brani riportati brevi vanno nel testo tra virgolette 'a caporale' e, se di poesia, con le strofe separate fra loro da una barra obliqua (ad es.: «Quest'ermo colle, / e questa siepe, che da tanta parte»). Se lunghi oltre le venticinque parole (o due-tre righe), vanno in corpo infratesto, senza virgolette; devono essere preceduti e seguiti da un'interlinea di mezza riga bianca e non devono essere rientrati rispetto alla giustezza del testo. Essi debbono essere riprodotti fedelmente rispetto all'originale, anche se difformi dalle nostre norme.

I brani riportati di testi poetici più lunghi e di formule vanno in corpo infratesto centrati sul rigo più lungo.

Nel caso in cui siano presenti, in successione, più brani tratti dalla medesima opera, è sufficiente indicare il relativo numero di pagina (tra parentesi tonda) alla fine di ogni singolo brano riportato, preceduto da 'p.', 'pp.', evitando l'uso di note.

ABBREVIAZIONI

Diamo qui un breve elenco di abbreviazioni per le opere in lingua italiana (facendo presente che, per alcune discipline, esistono liste specifiche):

a. = annata

a.a. = anno accademico

A., AA. = autore, -i (m.lo/m.tto)

a.C. = avanti Cristo

ad es. = ad esempio	N.d.A. = nota dell'autore
<i>ad v.</i> = <i>ad vocem</i> (c.vo)	N.d.C. = nota del curatore
an. = anonimo	N.d.E. = nota dell'editore
anast. = anastatico	N.d.R. = nota del redattore
app. = appendice	N.d.T. = nota del traduttore
art., artt. = articolo, -i	nota = nota (per esteso)
<i>art. cit.</i> , <i>artt. citt.</i> = articolo citato, articoli citati (c.vo perché sostituiscono anche il titolo)	n.s. = nuova serie
autogr. = autografo, -i	n.t. = nel testo
°C = grado centigrado	op., opp. = opera, -e
ca = circa (senza punto basso)	<i>op. cit.</i> , <i>opp. citt.</i> = opera citata, opere citate (c.vo perché sostituiscono anche il titolo)
cap., capp. = capitolo, -i	p., pp. = pagina, -e
cfr. = confronta	par., parr., §, §§ = paragrafo, -i
cit., citt. = citato, -i	<i>passim</i> = <i>passim</i> (la citazione ricorre frequentemente nell'opera citata, c.vo)
cl. = classe	<i>r</i> = <i>recto</i> (per la numerazione delle carte dei manoscritti; c.vo, senza punto basso)
cm, m, km, gr, kg = centimetro, ecc. (senza punto basso)	rist. = ristampa
cod., codd. = codice, -i	s. = serie
col., coll. = colonna, -e	s.a. = senza anno di stampa
cpv. = capoverso	s.d. = senza data
c.vo = corsivo (tip.)	s.e. = senza indicazione di editore
d.C. = dopo Cristo	s.l. = senza luogo
ecc. = eccetera	s.l.m. = sul livello del mare
ed., edd. = edizione, -i	s.n.t. = senza note tipografiche
es., ess. = esempio, -i	s.t. = senza indicazione di tipografo
<i>et alii</i> = <i>et alii</i> (per esteso; c.vo)	sec., secc. = secolo, -i
F = grado Fahrenheit	sez. = sezione
f., ff. = foglio, -i	sg., sgg. = seguente, -i
f.t. = fuori testo	suppl. = supplemento
facs. = facsimile	<i>supra</i> = sopra
fasc. = fascicolo	t., tt. = tomo, -i
FIG., FIGG. = figura, -e (m.lo/m.tto)	t.do = tondo (tip.)
lett. = lettera, -e	TAB., TABB. = tabella, -e (m.lo/m.tto)
loc. cit. = località citata	TAV., TAVV. = tavola, -e (m.lo/m.tto)
m.lo = maiuscolo (tip.)	tip. = tipografico
m.lo/m.tto = maiuscolo/maiuscoletto (tip.)	tit., titt. = titolo, -i
m.tto = maiuscoletto (tip.)	trad. = traduzione
misc. = miscellanea	<i>v</i> = <i>verso</i> (per la numerazione delle carte dei manoscritti; c.vo, senza punto basso)
ms., mss. = manoscritto, -i	v., vv. = verso, -i (non puntata)
n.n. = non numerato	vedi = vedi (per esteso)
n., nn. = numero, -i	vol., voll. = volume, -i

Diamo qui un breve elenco di abbreviazioni per le opere in lingua inglese:

A., AA. = author, -s (m.lo/m.tto, <i>caps and small caps</i>)	b.c. = before Christ (m.tto, <i>small caps</i>)
A.D. = <i>anno Domini</i> (m.tto, <i>small caps</i>)	cm, m, km, gr, kg = centimetre, ecc. (senza punto basso, <i>without full stop</i>)
an. = anonymous	cod., codd. = codex, -es
anast. = anastatic	ed. = edition
app. = appendix	facs. = facsimile
art., artt. = article, -s	f., ff. = following, -s
autogr. = autograph	lett. = letter

misc. = miscellaneous	s. = series
ms., mss. = manuscript, -s	suppl. = supplement
n.n. = not numbered	t., tt. = tome, -s
n., nn./no., nos. = number, -s	tit. = title
n.s. = new series	v = verso (c.vo, <i>italic</i> ; senza punto basso, <i>without full stop</i>)
p., pp. = page, -s	vs = versus (c.vo, <i>italic</i> ; senza punto basso, <i>without full stop</i>)
PL., PLS. = plate, -s (m.lo/m.tto, <i>caps and small caps</i>)	vol., vols. = volume, -s
r = recto (c.vo, <i>italic</i> ; senza punto basso, <i>without full stop</i>)	

Le abbreviazioni FIG., FIGG., PL., PLS., TAB., TABB., TAV. e TAVV. vanno in maiuscolo/maiuscoletto, nel testo come in didascalia.

PARAGRAFI

La gerarchia dei titoli dei vari livelli dei paragrafi (anche nel rispetto delle centrature, degli allineamenti e dei caratteri – maiuscolo/maiuscoletto spaziato, alto/basso corsivo e tondo –) è la seguente:

1. ISTITUTI EDITORIALI

1. 1. Istituti editoriali

1. 1. 1. Istituti editoriali

1. 1. 1. 1. ISTITUTI EDITORIALI

1. 1. 1. 1. 1. Istituti editoriali

1. 1. 1. 1. 1. Istituti editoriali

L'indicazione numerica, in cifre arabe o romane, nelle titolazioni dei vari livelli dei paragrafi, qui indicata per mera chiarezza, è opzionale.

VIRGOLETTE E APICI

L'uso delle virgolette e degli apici si diversifica principalmente tra:

- « », virgolette 'a caporale': per i brani riportati che non siano in infratesto o per i discorsi diretti;

- “ ”, apici doppi: per i brani riportati all'interno delle « » (se occorre un 3° grado di virgolette, usare gli apici singoli ' ');

- ‘ ’, apici singoli: per le parole e le frasi da evidenziare, le espressioni enfatiche, le parafrasi, le traduzioni di parole straniere, ecc.

NOTE

In una pubblicazione le note sono importantissime e manifestano la precisione dell'autore.

Il numero in esponente di richiamo di nota deve seguire, senza parentesi, un eventuale segno di interpunzione e deve essere preceduto da uno spazio finissimo.

Le note, numerate progressivamente per pagina o articolo o capitolo o saggio, vanno poste a piè di pagina e non alla fine dell'articolo o del capitolo o del saggio.

Analogamente alle poesie poste in infratesto, le note seguono la tradizionale impostazione della costruzione della pagina sull'asse centrale propria della 'tipografia classica' e di tutte le nostre pubblicazioni. Le note brevi (anche se più d'una, affian-

cate una all'altra a una distanza di tre righe tipografiche) vanno dunque posizionate centralmente o nello spazio bianco dell'ultima riga della nota precedente (lasciando in questo caso almeno un quadratone bianco a fine giustezza). La prima nota di una pagina è distanziata dall'eventuale parte finale dell'ultima nota della pagina precedente da un'interlinea pari a tre punti tipografici (nelle composizioni su due colonne l'interlinea deve essere pari a una riga di nota). Le note a fine articolo, capitolo o saggio sono poste a una riga tipografica (o mezzo centimetro) dal termine del testo.

IVI E *IBIDEM* · IDEM E *EADEM*

Nei casi in cui si debba ripetere di séguito la citazione della medesima opera, variata in qualche suo elemento – ad esempio con l'aggiunta dei numeri di pagina –, si usa 'ivi' (in tondo alto/ basso); si usa '*ibidem*' (in corsivo alto/basso), in forma non abbreviata, quando la citazione è invece ripetuta in maniera identica subito dopo.

Esempi:

Lezioni su Dante, cit., pp. 295-302.

Ivi, pp. 320-326.

BENEDETTO VARCHI, *Di quei cinque capi*, cit., p. 307.

Ibidem. Le cinque categorie incluse nella lettera (1, 2, 4, 7 e 8) sono schematicamente descritte da Varchi.

Quando si cita una nuova opera di un autore già citato precedentemente, nelle bibliografie generali si può porre, in luogo del nome dell'autore, un lineato lungo; nelle bibliografie generali, nelle note a pie' di pagina e nella citazione di uno scritto compreso in una raccolta di saggi dello stesso autore (Vedi *supra*) si può anche utilizzare, al posto del nome dell'autore, l'indicazione 'IDEM' (maschile) o 'EADEM' (femminile), in maiuscolo/maiuscoletto e mai in forma abbreviata.

Esempi:

LUIGI PIRANDELLO, *Il fu Mattia Pascal*, Milano, Sonzogno, 1936.

—, *L'umorismo*, Milano, Arnoldo Mondadori, 1998.

LUIGI PIRANDELLO, *L'esclusa*, Milano, Arnoldo Mondadori, 1996.

IDEM, *L'umorismo*, Milano, Arnoldo Mondadori, 1999.

MARIA LUISA ALTIERI BIAGI, *La lingua in scena*, Bologna, Zanichelli, 1980, p. 174.

—, *Fra lingua scientifica e lingua letteraria*, Pisa-Roma, Istituti editoriali e poligrafici internazionali, 1998, pp. 93-98.

MARIA LUISA ALTIERI BIAGI, *La lingua italiana*, Pisa-Roma, Istituti editoriali e poligrafici internazionali, 2004.

EADEM, *Fra lingua scientifica e lingua letteraria*, Pisa-Roma, Istituti editoriali e poligrafici internazionali, 1998, pp. 93-98.

PAROLE IN CARATTERE TONDO

Vanno in carattere tondo le parole straniere che sono entrate nel linguaggio corrente, come: boom, cabaret, chic, cineforum, computer, dance, film, flipper, gag, garage, horror, leader, monitor, pop, rock, routine, set, spray, star, stress, tea, thè, tic, vamp, week-end, ecc. Esse vanno sempre poste nella forma singolare.

PAROLE IN CARATTERE CORSIVO

In genere vanno in carattere corsivo tutte le parole straniere. Vanno inoltre in carattere corsivo: *alter ego* (senza lineato breve unito), *aut-aut* (con lineato breve unito), *budget*, *équipe*, *media* (mezzi di comunicazione), *passim*, *revival*, *sex-appeal*, *sit-com* (entrambe con lineato breve unito), *soft*.

ILLUSTRAZIONI

Le illustrazioni devono avere l'estensione EPS o TIF. Quelle in bianco e nero (BITMAP) devono avere una risoluzione di almeno 600 *pixels*; quelle in scala di grigio e a colori (CMYK e non RGB) devono avere una risoluzione di almeno 300 *pixels*.

VARIE

Il primo capoverso di ogni nuova parte, anche dopo un infratesto, deve iniziare senza il rientro, in genere pari a mm 3,5.

Nelle bibliografie generali, le righe di ogni citazione che girano al rigo successivo devono rientrare di uno spazio pari al capoverso.

Vanno evitate le composizioni in carattere neretto, sottolineato, in minuscolo spaziato e integralmente in maiuscolo.

All'interno del testo, un intervento esterno (ad esempio la traduzione) va posto tra parentesi quadre.

Le omissioni si segnalano con tre puntini tra parentesi quadre.

Nelle titolazioni, è nostra norma l'uso del punto centrale in luogo del lineato.

Per informazione, in tipografia è obbligatorio l'uso dei corretti *font* sia per il carattere corsivo che per il carattere maiuscoletto.

Esempi:

Laura (errato); *Laura* (corretto)
LAURA (errato); LAURA (corretto)

Analogamente è obbligatorio l'uso delle legature della 'f' sia in tondo che in corsivo (ad es.: 'ff', 'fi', 'ffi', 'fl', 'ffl'; 'ff', 'fi', 'ffi', 'fl', 'ffl').

Uno spazio finissimo deve precedere tutte le interpunzioni, eccetto i punti bassi, le virgole, le parentesi e gli apici. Le virgolette 'a caporale' devono essere, in apertura, seguite e, in chiusura, precedute da uno spazio finissimo.

I caratteri delle titolazioni (non dei testi) in maiuscolo, maiuscolo/maiuscoletto e maiuscoletto devono essere equilibratamente spaziati.

Tutte le opere da noi édite sono composte in carattere *Dante Monotype*.

Negli originali cartacei 'dattiloscritti', il corsivo va sottolineato una volta, il maiuscolo/maiuscoletto due volte, il maiuscolo tre volte.

È una consuetudine, per i redattori interni della casa editrice, l'uso di penne con inchiostro verde per la correzione delle bozze cartacee, al fine di distinguere i propri interventi redazionali.

COMPOSTO IN CARATTERE DANTE MONOTYPE DALLA
FABRIZIO SERRA EDITORE, PISA · ROMA.
STAMPATO E RILEGATO NELLA
TIPOGRAFIA DI AGNANO, AGNANO PISANO (PISA).

★

Febbraio 2010

(CZ 2 · FG 21)



STORIA DI VENEZIA

pubblicata dall'Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, con la collaborazione scientifica della Fondazione Giorgio Cini, e con gli auspici e il concorso della Regione Veneto.

Della collana «Dalle origini alla caduta della Serenissima» sono stati pubblicati i volumi:

I *Origini-Età ducale*, a cura di LELLIA CRACCO RUGGINI, MASSIMILIANO PAVAN, GIORGIO CRACCO, GHERARDO ORTALLI, pp. 961.

II *L'età del comune*, a cura di GIORGIO CRACCO, GHERARDO ORTALLI, pp. 961.

III *La formazione dello Stato patrizio*, a cura di GIROLAMO ARNALDI, GIORGIO CRACCO, ALBERTO TENENTI, pp. 996.

IV *Il Rinascimento. Politica e cultura*, a cura di ALBERTO TENENTI, UGO TUCCI, pp. 985.

V *Il Rinascimento. Società ed economia*, a cura di ALBERTO TENENTI, UGO TUCCI, pp. 985.

VI *Dal Rinascimento al Barocco*, a cura di GAETANO COZZI, PAOLO PRODI, pp. 977.

VII *La Venezia barocca*, a cura di GINO BENZONI, GAETANO COZZI, pp. 985.

VIII *L'ultima fase della Serenissima*, a cura di PIERO DEL NEGRO, PAOLO PRETO, pp. 962.

Della collana «Temi» sono stati pubblicati:

Il mare, a cura di ALBERTO TENENTI, UGO TUCCI, pp. 914.

L'arte (2 volumi), a cura di RODOLFO PALLUCCHINI, pp. 980 e pp. 1003.

Publicato, infine, il volume, a cura di MARIO ISNENGI, STUART WOOLF, *L'Ottocento e il Novecento*, di complessive 2443 pp., distribuite in tre tomi.

★

Per informazioni sull'acquisto rivolgersi all'Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, Direzione Vendite, Piazza della Enciclopedia Italiana 4, I 00186 Roma, tel. 06 68982159.

ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI

PAOLO SARPI

CONSULTI

VOLUME PRIMO

Tomo primo: *I Consulti dell'Interdetto 1606-1607*

Tomo secondo: 1607-1609

A cura di

CORRADO PIN

Due tomi di complessive 1100 pp.,

in VIII grande,

brossura, Euro 180,00



ISTITUTI EDITORIALI E POLIGRAFICI INTERNAZIONALI®

PISA · ROMA



**CENTRO INTERNAZIONALE
DI STUDI DELLA CIVILTÀ ITALIANA
“VITTORE BRANCA”**

Il Centro Internazionale di Studi della Civiltà Italiana intitolato a Vittore Branca, italianista di fama mondiale, è la **nuova iniziativa** avviata dalla Fondazione Giorgio Cini come strumento di attuazione della strategia di apertura e valorizzazione del grande scrigno di tesori dell'arte e del pensiero custodito sull'Isola di San Giorgio Maggiore a Venezia.

Il Centro “Vittore Branca” rappresenta un **polo internazionale di studi umanistici** e si propone come luogo, allo stesso tempo, di studio e di incontro per **giovani ricercatori e studiosi affermati**, interessati allo studio della civiltà italiana (e in special modo veneta), con un orientamento interdisciplinare, in una delle sue principali manifestazioni: le arti, la storia, la letteratura, la musica, il teatro.

Il Centro “Vittore Branca” si configura come il luogo d'elezione per **una nuova comunità scientifica internazionale e interdisciplinare**. Grazie alla **struttura residenziale** presente sull'Isola di San Giorgio Maggiore, è possibile studiare a Venezia per periodi prolungati in una situazione propizia alla riflessione e al confronto, a condizioni economicamente sostenibili.

L'accesso al Centro “Vittore Branca” permette di partecipare in maniera privilegiata alle numerose e prestigiose iniziative che si tengono presso la Fondazione Giorgio Cini. L'ammissione si richiede compilando il modulo disponibile all'indirizzo www.cini.it/centrobranca.

**VITTORE BRANCA
INTERNATIONAL CENTER FOR THE
STUDY OF ITALIAN CULTURE**

*Named after Vittore Branca, a world-renowned Italianist, the International Center for the Study of Italian Culture is a **new international resource for humanities studies**, designed by the Giorgio Cini Foundation as a means of implementing a strategy to open up and make good use of the great store of art and documental treasures housed on the Island of San Giorgio Maggiore in Venice.*

*The Vittore Branca Center aims to create an **international academic community** and to provide a place of study and meeting for **young researchers and expert scholars** interested in furthering their knowledge in a field of Italian culture (especially the culture of the Veneto) – the visual arts, history, literature, music, drama – from an interdisciplinary point of view.*

*The **residential facilities** on the Island of San Giorgio Maggiore provide scholars and researchers with the opportunity to work and stay at length in Venice at economically reasonable conditions in a setting conducive to reflection and intellectual exchanges.*

Access to the Vittore Branca Center allows to participate in a privileged way to many prestigious cultural initiatives taking place at the Giorgio Cini Foundation. Applications for admission must be submitted according to the form which can be downloaded from www.cini.it/centrobranca.



**CENTRO INTERNAZIONALE
DI STUDI DELLA CIVILTÀ ITALIANA
“VITTORE BRANCA”**

**VITTORE BRANCA
INTERNATIONAL CENTER FOR THE
STUDY OF ITALIAN CULTURE**

BORSE DI STUDIO

SCOLARSHIPS

Per frequentare il Centro Internazionale di Studi della Civiltà Italiana “Vittore Branca” sono disponibili **dodici borse di studio** dell’ammontare di **euro 12.500 ciascuna** destinate a giovani studiosi che, per un periodo di **sei mesi** compreso **tra giugno 2010 e maggio 2011**, intendono svolgere ricerche inerenti, direttamente o indirettamente, il patrimonio artistico e documentale custodito presso la Fondazione Giorgio Cini.

*For the period from June 2010 to May 2011, the Vittore Branca International Center for the Study of Italian Culture offers **twelve scholarships** to young students wishing to work for **six months** on research projects directly or indirectly concerning the historical, artistic and documentary heritage of the Giorgio Cini Foundation. **Each scholarship amounts to 12,500 euros.***

I destinatari delle borse di studio sono **studenti post lauream** di master, dottorati e corsi di specializzazione e **dottori di ricerca**. Ogni domanda è esaminata singolarmente da una Commissione nominata dalla Fondazione. I borsisti devono soggiornare per sei mesi continuativi presso la residenza del Centro Vittore Branca e hanno l’opportunità di partecipare alle attività culturali organizzate dalla Fondazione.

*Scholarships are aimed at **postgraduate students** – studying for a master’s degree, doctorate or specialization – and **Ph.D. graduates**. Each application for admission will be individually examined by a Panel appointed by the Foundation. Scholarship holders are expected to stay in the Vittore Branca Center residence for six months and they have the opportunity to take part in the cultural activities organised by the Foundation.*

La domanda – redatta secondo il modulo scaricabile all’indirizzo **www.cini.it/centrobranca** e completa di allegati – deve pervenire entro 60 giorni prima dell’inizio del periodo di soggiorno auspicato. In base al Bando del 30 luglio 2009, il termine ultimo per candidarsi è il **15 ottobre 2010**.

*Applications must be drafted according to the appropriate form which can be downloaded from **www.cini.it/centrobranca** and sent to the Giorgio Cini Foundation, Venice, 60 days before the desired period of stay. According to the announcement dated 30 July 2009, the final date for applications is **15 October 2010**.*



FABRIZIO SERRA EDITORE

Pisa · Roma

www.libraweb.net

Fabrizio Serra Regole editoriali, tipografiche & redazionali

Seconda edizione

Prefazione di Martino Mardersteig · Postfazione di Alessandro Olschki

Con un'appendice di Jan Tschichold

DALLA 'PREFAZIONE' DI MARTINO MARDERSTEIG

[...] **O**GGI abbiamo uno strumento [...], il presente manuale intitolato, giustamente, 'Regole'. Varie sono le ragioni per raccomandare quest'opera agli editori, agli autori, agli appassionati di libri e ai cultori delle cose ben fatte e soprattutto a qualsiasi scuola grafica. La prima è quella di mettere un po' di ordine nei mille criteri che l'autore, il curatore, lo studioso applicano nella compilazione dei loro lavori. Si tratta di semplificare e uniformare alcune norme redazionali a beneficio di tutti i lettori. In secondo luogo, mi sembra che Fabrizio Serra sia riuscito a cogliere gli insegnamenti provenienti da oltre 500 anni di pratica e li abbia inseriti in norme assolutamente valide. Non possiamo pensare che nel nome della proclamata 'libertà' ognuno possa comporre e strutturare un libro come meglio crede, a meno che non si tratti di libro d'artista, ma qui non si discute di questo tema. Certe norme, affermate e consolidate nel corso dei secoli (soprattutto sulla leggibilità), devono essere rispettate anche oggi: è assurdo sostenere il contrario. [...] Fabrizio Serra riesce a fondere la tradizione con la tecnologia moderna, la qualità di ieri con i mezzi disponibili oggi. [...]

*

DALLA 'POSTFAZIONE' DI ALESSANDRO OLSCHKI

[...] **Q**UESTE succinte considerazioni sono soltanto una minuscola sintesi del grande impegno che Fabrizio Serra ha profuso nelle pagine di questo manuale che ripercorre minuziosamente le tappe che conducono il testo proposto dall'autore al traguardo della nascita del libro; una guida puntualissima dalla quale trarranno beneficio non solo gli scrittori ma anche i tipografi specialmente in questi anni di transizione che, per il rivoluzionario avvento dell'informatica, hanno sconvolto la figura classica del 'proto' e il tradizionale intervento del compositore.



Non credo siano molte le case editrici che curano una propria identità redazionale mettendo a disposizione degli autori delle norme di stile da seguire per ottenere una necessaria uniformità nell'ambito del proprio catalogo. Si tratta di una questione di immagine e anche di professionalità. Non è raro, purtroppo, specialmente nelle pubblicazioni a più mani (atti di convegni, pubblicazioni in onore, etc.) trovare nello stesso volume testi di differente impostazione redazionale: specialmente nelle citazioni bibliografiche delle note ma anche nella suddivisione e nell'impostazione di eventuali paragrafi: la considero una sciatteria editoriale anche se, talvolta, non è facilmente superabile. [...]

2009, cm 17 × 24, 220 pp., € 34,00

ISBN: 978-88-6227-144-8

*Le nostre riviste Online,
la nostra libreria Internet*

www.libraweb.net

★

*Our Online Journals,
our Internet Bookshop*

www.libraweb.net



Fabrizio Serra
Editore®



Accademia
editoriale®



Istituti editoriali
e poligrafici
internazionali®



Giardini editori
e stampatori
in Pisa®



Edizioni
dell'Ateneo®



Gruppo editoriale
internazionale®

Per leggere un fascicolo saggio di ogni nostra rivista si visiti il nostro sito web:

To read a free sample issue of any of our journals visit our website:

www.libraweb.net/periodonline.php